

Tesserae iuris

III.1 (2022)



UNIVERSITAS
STUDIORUM

© 2022, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

ISSN 2724-2013
Periodico scientifico
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)
Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)
Dario Mantovani (Collège de France)
Luigi Pellicchi (Univ. di Pavia)
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)
Andrea Triscioglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)
Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)
Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)
Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)
Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)
Fausto Gorla (Univ. di Torino)
Peter Groeschler (Univ. di Maganza)
Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)
David Kremer (Univ. di Paris V Descartes)
Paola Lambrini (Univ. di Padova)
Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)
Andrea Lovato (Univ. di Bari A. Moro)
Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)
Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)
Francesco Milazzo (Univ. di Catania)
Paul Mitchell (UCL London)
Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)
Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)
Antonio Palma (Univ. di Napoli Federico II)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scvola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. di San Pietroburgo Vysšaja Škola Ekonomiki)

Comitato di Redazione

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Collège de France)
Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Univ. Jagellonica)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iulii (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Ferrara)
Jorge Menabrito Paz (Univ. di Città del Messico - UNAM)
Ana Mohino Manrique (Univ. di Madrid - UNED)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Groningen)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità". Il periodico viene pubblicato due volte l'anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di "embargo", mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l'inserimento in fascia "A" ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l'indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore Responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell'inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l'intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all'interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all'identità dell'autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell'originalità dell'articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore Responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto Romano (s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità") e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"; Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche"; Area 12 "Scienze giuridiche" (cfr. D.M. 855/2015). All'occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio "Foglio di stile", che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for Papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, '*Periscopio*', raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, '*Sul tavolo*', propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, '*A proposito di*', è destinata a recensioni 'con titolo'. Infine, la quinta e ultima sezione, '*Sullo scaffale*', segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell'antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un'impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

Editoriale

In questa breve riflessione vorrei affrontare un tema che può apparire scontato, ma che forse non lo è o non lo è del tutto, se attentamente considerato: quello del rapporto tra democrazia e storia, se cioè la democrazia sia una condizione per la scienza in generale e per la scrittura della storia in particolare o se viceversa non esista una relazione essenziale tra questi due elementi. Un quesito, questo, che presuppone una identificazione dei caratteri essenziali dei valori di fondo evocati, indicando per scrittura della storia quella caratterizzata, secondo B. Williams (*Truth & Truthfulness: an Essay in Genealogy*, Princeton/Oxford 2002, 84-148), dalle due principali virtù della verità: l'accuratezza (nel trovarla) e la sincerità (nel raccontarla), ossia quella definita come 'scrittura responsabile della storia'; e per democrazia quella che, emergendo dalle c.d. rivoluzioni democratiche del tardo Settecento, si pone come obiettivo il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani (tra i quali la libertà di espressione, la responsabilità nel rendere conto, la trasparenza) e che presuppone una "cultura costantemente nutrita [...] dall'educazione e da altri veicoli di informazione". Ora, a fronte delle nozioni precisate la risposta al quesito sopra formulato può risultare non così scontata. In società a un livello comparabile di sviluppo socioeconomico la coscienza storica può infatti risultare solo potenzialmente più forte nelle democrazie che nei regimi non democratici. Questi ultimi, in particolare, per lo più non traggono sufficiente legittimazione per il loro potere dalle elezioni e dalle leggi, perciò cercano altrove una loro giustificazione, trovandola spesso in una ideologia che trasforma il passato in uno strumento di affermazione. Per questo motivo molti governi non democratici mostrano uno spiccato interesse per la storia e impongono una memoria ufficiale che cerca di schiacciare le memorie alternative, rivelando in tal modo una particolare ma strumentale attenzione per gli sviluppi trascorsi. Viceversa non sempre i governi democratici presentano

alti livelli di coscienza storica: l'educazione ai valori del passato, quasi sempre presente nelle democrazie, non necessariamente è in sè stesso un indicatore affidabile dei livelli di consapevolezza storica della popolazione (specie allontanandosi le fasi di apprendimento) e i più comuni percorsi di informazione e di veicolazione (*media*) spesso non risultano sufficienti alla formazione o al mantenimento di una sensibilità storica, quando non nascondono invece, sotto una patina di sapere effimero, una sostanziale ignoranza. In contesti di quest'ultimo tipo anche se la coscienza storica è più forte può essere intaccata per esigenze di conservazione e di benessere (come nelle democrazie restaurate a seguito di regimi totalitari) e se non viene intaccata non è detto che sia sufficientemente sviluppata così da costituire un sostegno alla democrazia. In sostanza, se si tiene conto che una sensibilità condivisa nei confronti del passato espresso nella memoria collettiva e nella conoscenza storica appartiene da sempre agli organismi sociali, si può osservare come la conoscenza storica così come la scienza non necessiti necessariamente della democrazia: essa può trovare posto anche in ambienti non democratici, sebbene vi possano mancare molte delle condizioni che potrebbero contribuire al suo sviluppo. Ciò posto, occorre però osservare che, se non è possibile porre una relazione imprescindibile tra i fattori considerati, tuttavia non si può disconoscere che le società democratiche, nella misura in cui sono liberali e garantiscono la difesa di alcuni diritti fondamentali come quello alla libertà di espressione, favoriscono o almeno non ostacolano l'affermarsi di una coscienza storica indipendente e di una scrittura responsabile della storia. Non a caso una storiografia "professionale", fondata sul rispetto di un insieme coerente di regole etiche (stabilite dai manuali di critica storica), si è sviluppata in maniera significativa in Europa solo nel primo Ottocento, cioè dopo la fine dell'assolutismo del tardo Settecento. Ciò vuol dire che, se la democrazia non costituisce condizione indispensabile per l'emergere di una tale storiografia, quanto meno lo diventa per il mantenimento delle sue pratiche. Ma c'è qualcosa di più: la scienza e la conoscenza storica possono a loro volta giocare un ruolo importante nello sviluppo delle pratiche democratiche. L'esistenza di una storiografia responsabile aiuta infatti, attraverso i propri processi e la propria narrazione, alla formazione di una cultura democratica. Nel loro lavoro gli storici utilizzano valori che sono centrali nella democrazia: la libertà di espressione e di informazione (tradotta nella pluralità delle opinioni e nella tolleranza per le prese di posizione non convenzionali), il dibattito critico

pubblico nel quale le opinioni sono messe alla prova, il dubbio sistematico, che sta alla base del controllo delle prove storiografiche ma trova un corrispondente parallelo nella politica democratica, e infine, ultimo ma non secondario, il carattere provvisorio e aperto delle operazioni storiche di ricerca della verità che si affianca al carattere sperimentale delle politiche democratiche. Ma al di là di questi parallelismi l'operazione di scrivere la storia può contribuire a rafforzare alcuni valori centrali della democrazia, contribuendo allo sviluppo di una forte coscienza storica democratica, da un lato attraverso i propri metodi e la proposizione di un resoconto plausibile degli eventi, dall'altro grazie all'apporto che la considerazione oggettiva delle ingiustizie storiche può dare alla formazione di un radicato senso critico. E alla luce di questo contesto la scrittura responsabile della storia e la democrazia appaiono camminare insieme verso il raggiungimento delle loro finalità.

SALVATORE PULIATTI

Saggi

La *captatio testamentorum* frente al derecho

FRANCISCO CUENA BOY
Universidad de Cantabria

Tum sere, quod plena postmodo falce metas
[...]
In tabulis multis haec via iter fecit
(P. Ovidius Naso, *Ars amandi*, 2.322 y 332)

Introducción

De ser cierta la información de Suetonio, bajo el reinado de Domiciano se confiscaban las herencias más ajenas sólo con que un único sujeto afirmara haber oído decir al causante, cuando aún vivía, que el César era su heredero¹. Manipulación y codicia, datos claramente presentes en la conducta del emperador, son también rasgos típicos del estereotipo del *captator*. Si el propio Domiciano no merece este apelativo no es porque le venga grande sino por todo lo contrario: la celada imperial amenaza indistintamente a todos los testadores, no se disfraza con ninguna obsequiosidad hacia sus potenciales víctimas y se lleva a efecto con la inexorable frialdad de una actuación administrativa. Por otro lado, la apelación a la *voluntas* del causante, ley suprema de la sucesión testamentaria, es un componente esencial de la artimaña, pues redondea su diseño e intenta cohonestar su ejecución. No obstante, el derecho rechaza sin ambages lo que considera un fraude intolerable². De aquí nace una pregunta relativa al auténtico *captator*, es decir, al *heredipeta* particular: ¿tiene su comportamiento alguna zona de contacto con el derecho?; ¿contempla el *ius* la posibilidad de contrarrestar el éxito de ese individuo que, sirviéndose de medios inmorales, como poco, consigue que su víctima le nombre heredero o le deje un legado? Domiciano y el *captator* tienen objetivos semejantes y apelan a un mismo argumento: ¿recibirá el segundo del derecho mejor trato que el primero?

1. Suet. *Dom.* 12.2; una práctica parecida habría sido impuesta con anterioridad por Calígula: Suet. *Calig.* 38.2.

2. Cfr. PS 5.12.9: *Ex nuda pollicitatione nulla actio nascitur: ideoque eius bona, qui se heredem imperatorem facturum esse iactaverat, a fisco occupare non possunt*; D. 28.1.31 (Paul. 5 *sent.*): *Eius bona, qui se imperatorem facturum heredem esse iactaverat, a fisco occupari non possunt*. El hecho de que estos pasajes nieguen la existencia de un testamento propiamente tal no impide tachar de fraudulenta la pretensión del emperador.

El problema de la *captatio testamentorum* no ha merecido de los romanistas la atención que posiblemente se merece³. Se entiende que haya sido así porque en las fuentes jurídicas no hay ningún dato que permita establecer una conexión clara y directa con el fenómeno en cuestión; nada, tampoco, que invite a considerarlo de forma típica o unitaria a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la falsificación del testamento⁴ o con las llamadas *dispositiones* o *institutiones captatoria*⁵. Una concepción muy difundida sostiene que, por reprochable que pudiera ser en el plano de los *mores*, la actividad desplegada usualmente por los *captatores* no superaba los límites de lo tolerado por el derecho (lo que implica la asunción de que, si en algún caso llegaba a excederlos, ello mismo hacía que dejase de ser mera *captatio* jurídicamente irrelevante en cuanto tal)⁶. Esta idea se encuentra especialmente extendida entre los autores encuadrados en los campos de la filología y la historia, frequentadores habituales del tema en razón de la naturaleza misma de las fuentes que se hacen eco de las andanzas (y las cuitas) de los *captatores* y de la ambigua relación que trababan con sus víctimas⁷. Entre esos mismos estudiosos, la di-

3. Después del sintético estudio de TELLEGEN, *Captatio and crimen*, 387 ss., y las páginas que él mismo dedicó al tema en *The Roman law*, 50-68, 97 ss., sólo tenemos las precarias observaciones de MIGNOT, *Pline le Jeune*, 245 s., 272 s., y las algo más consistentes de AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *Captación de voluntad*, 70 ss.; muy reciente, MEROTTO, *I patti successori*, 88 ss., 122 ss. El 15 de julio de 1695, C. TOMASIUS pronunció una *disputatio* pública en la Universidad de Halle bajo el título *De jure injusto hereditarium*; citaremos este escrito por la versión incluida con el número 28 en el primer tomo de las disertaciones académicas del autor; C. VAN BYNKERSHOEK escribió un *Opusculum de captatoriis institutionibus* incluido en el primer volumen de sus *Opuscula*; el cap. 2 (303-309) toca de cerca nuestro tema; el tratamiento que le dispensa A. VON LEYSER en sus *Meditationes ad Pandectas* es incomparablemente más extenso.

4. Vid. C. 9.22.4(3), 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, etc.

5. Vid. D. 28.5.71(70), 72(71), 82(81).1, D. 30.64, C. 6.21.11. Pese a la relación de continuidad sugerida por G. MAYANS Y SISCAR, *Disputationes juris*, 2, Lugduni, 1752, disp. 35 (*De Senatusconsulto prohibente dispositiones captatorias*), nn. 1-2. (27 s.), la *captatio testamentorum* y las *dispositiones captatoriae* son cosas evidentemente distintas. Sobre las instituciones o disposiciones captatorias, vid. CUENA BOY, *Ambulatoria est voluntas*, 438 s.

6. Vid. en este sentido, entre otros, SCALISE, *Undue influence*, 43; AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *Captación de voluntad*, 74 s.

7. HOPKINS, *Death and Renewal*, 235 ss.; CHAMPLIN, *Creditur vulgo*, 198 ss.; CHAMPLIN, *Final judgments*, 87 ss.; HENKE, *Elefanten*, 202 ss.; VERBOVEN, *The Economy of Friends*, 197 ss.; CECCO - MANSILLA, *Una profesión insólita*, 97 ss.; HARTMANN, *Femmes riches et captateurs*, 605 ss.; CARMIGNANI, *El discurso del vilicus*, 177 ss.; ÁVILA, *El móvil del lucro*,

fusa convicción de que la *captatio* retratada en las fuentes es esencialmente un tópico literario tiende a disminuir la confianza no tanto, posiblemente, en la existencia del correspondiente fenómeno social cuanto en la posibilidad de conocer su significado y sus verdaderas dimensiones⁸. Al final, no importa el enfoque que se haya adoptado, el resultado suele ser la omisión o el despacho apresurado de la cuestión jurídica posiblemente implicada en una práctica tan singular⁹; o su dilución simple y directa al quedar sumergida en un discurso de orientación menos jurídica que sociológica.

De lo dicho se desprende con facilidad el propósito general de este pequeño estudio: se trata de identificar la referida cuestión jurídica y de delimitarla, si fuera el caso, con la debida precisión. El empeño no parece inútil: aunque no son fuentes técnicas, los textos disponibles sobre la *captatio* ponen al descubierto, con sólo una lectura superficial, la recurrente utilización de un léxico muy próximo al del derecho, y esto en dos vertientes cuya mera reunión en un discurso da mucho que pensar: la voluntad testamentaria, su contenido y su libre determinación, y la calificación de unos comportamientos que se proponen desviarla o influir en ella para beneficio del sujeto que los realiza. El telón de fondo de tales sucesos –la concreta condición de posibilidad de la *captatio testamentorum*, asumida la presencia real de este tipo de conductas en la vida social romana– lo constituyen la *amicitia* y las relaciones de clientela¹⁰. Se trata de un escenario que confiere al tema una coloración particular no desprovista de un cierto sello de institucionalidad, a la vez que lo sitúa en un neblinoso espacio donde el *officium* confina y se confunde acaso con el

606 ss.; KÖSTNER, *Falsche Freunde*, 325 ss.; YONA, *A Manual for Flatterers*, 605 ss.; PAN, *Caught not by surprise*, 1 ss.

8. Vid. en este sentido CHAMPLIN, *Creditur vulgo*, 211 s.; CHAMPLIN, *Final judgments*, 87, 96, 100 ss.; VERBOVEN, *The Economy of Friends*, 199; CARMIGNANI, *El discurso del vilicus*, 179 s. En opinión de CORBIER, *Idéologie et pratique*, 501, la esperanza de heredar no era una simple exageración de los autores satíricos sino un auténtico fenómeno social; sobre la figura del *captator*, *ibid.* 515 s.; lo mismo piensan HARTMANN, *Femmes riches et captateurs*, 610 ss.; KÖSTNER, *Falsche Freunde*, 329 nt. 17; MEROTTO, *I patti successori*, 122 s., 128 nt. 64.

9. Una notable excepción es SHARLAND, *Captatio in law*; la autora (vid. 22) parte del estudio del derecho de sucesiones para aplicar los resultados al “retrato literario” de la *captatio*; en otros términos, su método consiste en examinar la *captatio* en el contexto del derecho de sucesiones; sobre la *captatio* como topos literario, cfr. esp. *ibid.*, 83, 88, 135 ss.

10. Sobre *amicitia*, patronato y clientela, vid. TELLO LÁZARO, *Los efectos jurídicos*, 19 ss., 43 ss.; sobre *captatio* y *amicitia* específicamente, SHARLAND, *Captatio in law*, cap. 4, 104 ss., esp. 132 ss.; KÖSTNER, *Falsche Freunde*, 327 ss.; cfr. YONA, *A Manual for Flatterers*, 613.

*ius*¹¹. En consecuencia, la valoración de la *captatio* desde el punto de vista del derecho requiere, como primer paso indispensable, una descripción suficiente de su anatomía y su funcionamiento.

La *captatio*: actores y funcionamiento

Parece oportuno partir de una somera definición¹²: la *captatio testamenti* o *hereditatis* es un comportamiento sistemático con el que un particular intenta ganarse el favor de un potencial testador a fin de que le beneficie en su testamento. El *captator* adula a una persona acaudalada con la esperanza de recibir a su muerte cuanto más mejor de sus bienes; para ello se finge amigo sincero de su víctima, el *captandus*, prodigándole regalos y servicios. Debe advertirse, de todas formas, que la apetencia sucesoria se encuentra muy extendida en la sociedad romana y no es de ningún modo exclusiva del *captator*; lo singular de éste no es el despliegue de una estrategia que el ciudadano honorable también conoce y utiliza, si bien con la suficiente mesura y discreción, sino la doblez y la grosera exageración¹³.

Historiadores de la talla de Friedländer y Zielinski relacionan la difusión de las prácticas captatorias con la tendencia al celibato y los matrimonios sin hijos, patente entre las clases altas desde los últimos tiempos de la República y que la legislación matrimonial de Augusto intentó en vano frenar o revertir¹⁴. Según Zielinski, en particular, fue la pérdida de la “conciencia filonómica” interesada en la preservación del linaje y en la pertenencia al *génos*, conforme a la noción aristotélica de autarquía¹⁵, lo que propició esa tendencia cuyo

11. Son significativas ciertas expresiones del epistolario de Plinio: *Rogo ergo, exigo etiam pro iure amicitiae* (Ep. 6.8.5); los deberes de amistad son *iura privata* (Ep. 9.13.3) y *quasi publica officia* (Ep. 9.37.1); la hipótesis de una verdadera y propia institucionalización jurídica del valor sociológico de la *amicitia* fue avanzada por ALBANESE, *L'amicitia nel diritto*, 381 ss.; un resumen de la presencia de la *amicitia* en las fuentes jurídicas en SERRANO DELGADO, *Documentos adicionales*, 176 ss.

12. Cfr. SHARLAND, *Captatio and law*, 6; VERBOVEN, *The Economy of Friends*, 197.

13. Explica CORBIER, *Idéologie et pratique*, 516, que los *captatores* llevan al extremo una estrategia individual ampliamente extendida; un hombre de bien que practica con discreción esa estrategia está siempre a salvo de la acusación de *captatio*.

14. Vid. FRIEDLÄNDER, *La sociedad romana*, 255 ss.; ZIELINSKI, *Historia de la civilización antigua*, 470; cfr. 319 sobre los griegos (los llamados *graeculi*) en época helenística. SHARLAND, *Captatio in law*, cap. 3 (63-91), analiza la posible relación entre la *captatio* y las leyes de Augusto; dadas las sanciones que establecían, estas leyes habrían golpeado más a los *captatores* que a los *captandi*: 84 s.

15. Vid. Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, 1097a25 - 1097b21.

resultado más visible es la aparición del tipo “del viejo célibe y rico a quien halagan los que esperan heredarle”; es decir, la aparición del *senex locuples et orbis* como *captandus* o víctima idónea de las maniobras del *captator*. Debido a los términos en los que su autor la formula, hoy en día esta explicación puede resultar un tanto insólita, pero en el fondo Zielinski no dice nada incompatible con la moderna caracterización de la *orbis*, unida a la riqueza y la edad avanzada, como eficaz potenciador de la influencia de un individuo, no importa si hombre o mujer¹⁶.

En las fuentes, Plinio el Viejo presenta el hecho como asentado desde hace tiempo¹⁷; lo mismo puede decirse de Séneca, Tácito y Plinio el Joven¹⁸, y es seguro que ninguno de los cuatro exagera puesto que ya Cicerón se había referido al viejo rico y sin herederos como particular objeto de deseo¹⁹. En nuestra opinión, el crédito que merecen estos autores pone el dato al abrigo de toda sospecha, especialmente de aquella que le podría afectar si solamente lo conociéramos mediante las obras de escritores de otros géneros; simplificando, por medio de los satíricos en general²⁰. Por otro lado, nuestro más antiguo informante, el comediógrafo Plauto, nos acerca el fenómeno desde el punto de vista de un potencial *captandus* decidido a aprovecharse de la *spes hereditaria* que mueve a sus parientes –ninguno de ellos, en principio,

16. Cfr. por ej. TRACY, *Aut captantur, aut captant*, 399 s.; CHAMPLIN, *Creditur vulgo*, 210 ss.; CHAMPLIN, *Final judgments*, 91 s.; SHARLAND, *Captatio in law*, 13 s., 64 s.; VERBOVEN, *The Economy of Friends*, 198; HARTMANN, *Femmes riches et captateurs*, 618 ss.; PAN, *Caught not by surprise*, 3 s.; PETERSEN, *Recht bei Tacitus*, 145 s. Para el caso específico de las mujeres, vid. SHARLAND, *Captatio in law*, 56 s., 58 sobre las *captatrices*; HARTMANN, *Femmes riches et captateurs*, 609, 615 ss.

17. Plin. *Nat. hist.* 14.1.5; cfr. 20.57.160.

18. Sen. *Marc.* 19.2, *Ira* 3.34.3, *Const.* 6.1, *Ep.* 17.10, 19.4, 68.10; Tac. *Dial.* 6.2, *Hist.* 1.73, *Ann.* 13.52, 14.40; Plin. *Ep.* 2.20.7, 4.2, 4.15.3, 8.18.1-3 y 8; también Plutarco: vid. *Plutarchi Chaeronei Ethica sive moralia, opera quae extant, omnia, interprete Hermanno Creuserio*, Basileae, 1573, 78 s.

19. Cic. *Par. stoic.* 5.39.

20. Hor. *Sat.* 2.5.23-24, *Epist.* 1.1.76-79; Ov. *Ars. am.* 2.271-272, 2.311-336; Petr. 116, 117, 140; Mart. 2.32, 6.62, 8.27, 9.100, 11.29, 11.44, 11.55, 11.83; Juv. 1.37-41, 55-56, 3.126-130, 4.18-19, 5.97-98, 136-143, 6.38-40, 10.198-202, 12.93-104; en este último lugar (vv. 93-98), Catulo, con tres pequeños *heredes sui*, es un *sterilis amicus*; cfr. THOMASIIUS, *De jure injusto*, §17, 1020; HENKE, *Elefanten*, 208, 215 nt. 75. Según Luciano de Samosata (*Nigr.* 17), los aduladores, falsos amigos y cazadores de herencias formaban parte del paisaje habitual de Roma; vid. Luc. *Dial. mort.* 9.

heredero forzoso suyo— dejándose querer por ellos²¹. El apunte plautino es importante porque prueba la ambivalencia funcional de la *captatio* e indica que sus agentes son dos, de tal modo que el *captator*, que no está nunca seguro de alcanzar su objetivo, asume el riesgo de ser largamente parasitado por su supuesta víctima sin obtener recompensa suficiente u obteniendo ninguna²². De todas formas, las fuentes reflejan también situaciones de especial fragilidad en las que el éxito del *captator* se puede ver favorecido, como, sin ir más lejos, la de encontrarse su víctima enferma de gravedad o en situación de no poder resistirse a un chantaje²³. Cuando llegue el momento de evaluar esta clase de prácticas, también desde el punto de vista jurídico, será conveniente recordar la dualidad que las caracteriza.

Es de suponer que quienes se dedicaban a la caza de testamentos no ignoraban nada de lo que hemos dicho. Mucho menos lo desconocerían los *captatores* expertos, practicantes de una actividad que en varios textos recibe el nombre de *ars*²⁴ y que Horacio, con evidente intención paródica, organiza y expone como si en efecto lo fuera²⁵. A grandes rasgos, los cánones principales de esa técnica espuria tienen que ver con la identificación del objetivo apropiado y con el tratamiento supuestamente más eficaz que se le debe apli-

21. Plaut. *Mil.* 705-715; vid. CECCO - MANSILLA, *Una profesión insólita*, 102 ss.

22. Cic. *Par. stoic.* 5.39-40, retrata al *captator* como un auténtico *servus*; cfr. KÖSTNER, *Falsche Freunde*, 333 s.; vid. también Sen. *Ben.* 6.38.4; Plin. *Ep.* 2.20.8; Petr. 141; Mart. 2.26, 2.76, 5.39, 7.66, 9.8(9), 9.48, 10.97, 12.40. Como apunta TRACY, *Aut captantur, aut captant*, 401: “the would-be *captati*, far from being fools to be captured when needed, exercised a tyranny of their own over the *captatores* devising schemes to exploit them to their own advantage”; cfr. HOPKINS, *Death and Renewal*, 240 s.; SHARLAND, *Captatio in law*, 67 s.; CHAMPLIN, *Final judgments*, 91.

23. Sen. *Ben.* 4.20.3, *Ep.* 95.43; Plin. *Ep.* 2.20.5 y 7, 2.20.10-11; Ov. *Ars am.* 2.319-336; Petr. 117; Mart. 12.90. La enfermedad atrae a los *heredipetae*, cuidar de los enfermos es uno de sus principales *officia*: NOBILI, *Una visita interessata*, 94 ss.

24. Hor. *Sat.* 2.5.3, 26; Sen. *Ben.* 6.38.4; Petr. 140; Mart. 11.55; cfr. Plin. *Nat. hist.* 14.1.5: la *captatio* ha devenido *in quaestu fertilissimo*; la figura de Régulo (vid. Plin. *Ep.* 2.20) sugiere una dedicación especial a esta actividad; el propio Régulo, que no ha respetado ni siquiera a su hijo, tras la muerte de éste acaba siendo cortejado por los *captatores*: *in Regulo demerendo Regulum imitantur*, dice Plin. *Ep.* 4.3.1-4. Vid. FRIEDLÄNDER, *La sociedad romana*, 255 s.; TELLEGEN, *The Roman law*, 67 s.; YONA, *A Manual for Flatterers*, 621 s.

25. Hor. *Sat.* 2.5; vid. SHARLAND, *Captatio in law*, 131; CECCO - MANSILLA, *Una profesión insólita*, 104 ss.; ÁVILA, *El móvil del lucro*, 612 ss.; YONA, *A Manual for Flatterers*, 622 ss.; MEROTTO, *I patti successori*, 124 ss.; Ov. *Ars am.* 2.319-336, ofrece detallados y útiles consejos para captar la voluntad de la amante enferma.

car para alcanzar el fin de captar su voluntad: *captare testamentos*. La víctima apropiada es, desde luego, el anciano pudiente y sin hijos (vv. 12, 14, 28; cfr. v. 31), aunque esto es mejor decirlo en plural porque lo que distingue al buen artífice es ejercitarse *ubique* y no limitarse a un solo blanco ni deponer las armas al primer fracaso (vv. 23-26). La ausencia de hijos es lo ideal, pero si hay uno, el *captator* todavía puede confiar, siempre que el niño sea enfermizo, en la eventual eficacia de una sustitución hereditaria (vv. 45-50). Si la dificultad viene del lado de una esposa avispada o de un libertino dispuestos a templar el delirio del anciano, el *captator* intentará atraérselos a fin de asociarlos a su causa (vv. 70-72). En cuanto al tratamiento más eficaz, éste consiste, en resumen, en mostrarse atento y servicial con el *captandus* y en colmarle de regalos (vv. 10-14, 73-74, 93-97)²⁶, llegando al punto, si de un libertino se trata, de poner a su disposición la mujer propia de uno (vv. 75-83)²⁷. Un *captator* avezado finge generoso desvelo por el bienestar de su víctima; con ello, además de embaucarla, se publicita ante otros ancianos y ayuda a la prosperidad de su empresa (vv. 42-44)²⁸. Celoso de su prestigio, cuando llega la muerte del *senex* oculta la alegría que le produce, deja correr unas pocas lágrimas y le dedica un egregio funeral (vv. 104-106). Claro que todo lo dicho lo hace de mejor gana si sabe que en su testamento el finado se ha acordado de él; ahora bien, la forma “artística” de cerciorarse de ello no es leer las *tabulae* que el testador posiblemente le muestra, sino apartar el documento y al mismo tiempo mirar de reojo las líneas en las que figuran los herederos (vv. 51-57)²⁹. Por último, si un coheredero anciano y enfermo quisiera comprarle su parte, el *captator* no debe dudar en cedérsela por un precio ínfimo a fin de inclinarlo hacia sí (vv. 106-109).

¿Cuál era, por otra parte, la recompensa preferida por los *captatores*, la herencia o el legado? La pregunta no tendría mayor importancia si no fuese porque algunos autores la han conectado con la discusión acerca de la even-

26. Cfr. Cic. *Par. stoic.* 5.39; Sen. *Ben.* 4.20.3, *Ep.* 95.43; Plin. *Ep.* 2.20.2-4; Mart. 9.100, 12.40.

27. Cfr. *Juv.* 1.55-56; también *Petr.* 140, presenta la prostitución como medio de *captatio*.

28. La defensa en juicio y la representación procesal son servicios expresamente mencionados (vv. 27-39); en los términos empleados (*defensor*, *causas defendere* y *cognitor*), YONA, *A Manual for Flatterers*, 628 s., ve una clara alusión al contexto romano de la sátira.

29. Vv. 52-55: *abnuere et tabulas a te removeere memento, / sic tamen, ut limis rapias, quid prima secundo / cera velit versu; solus multisne coheres, / veloci percurrere oculo*; vv. 66-69; cfr. Mart. 12.73.2: *non credam, nisi legero, Catulle*.

tual infracción de una de las disposiciones del *sc. Neronianum adversus falsarios* por la acción concreta de un conocido “profesional” de la *captatio*³⁰. Sucede, no obstante, que la descripción del acto en cuestión no deja mucho espacio para sutilezas interpretativas: el profesional al que nos referimos fuerza a la testadora a abrir las *tabulae* y a escribir un legado a su favor, la observa mientras lo hace y por último comprueba lo escrito. Ciertamente no parece que esta insólita conducta se quede en la violación de una norma relativa a la parte de un testamento que se debe mostrar a los que han de firmarlo como testigos; o de otra según la cual el escribano de un testamento ajeno no se puede asignar en él un legado³¹. Por otro lado, el pasaje que narra el suceso nos hace saber igualmente que su protagonista recibe herencias y legados como si los mereciera, de modo y manera que ya en este texto la pregunta inicial recibe cumplida respuesta³². Y es que, en efecto, sin negar el diferente significado económico –y social sobre todo– de las herencias y los legados³³, la percepción de los escritores que tocan el tema indica, en conjunto, que los *captatores* codician por igual ambos objetos; por decirlo al modo de Séneca, que lo suyo es *de hereditate aut de legato cogitare*³⁴.

30. Plin. *Ep.* 2.20.10-11: *coegit mulierem aperire tabulas...; observavit scribentem, inspexit an scripsisset*; el “profesional” en cuestión es Régulo. Vid. TELLEGEN, *The Roman law*, 57 s.; SHARLAND, *Captatio in law*, 43 ss.; recuerda oportunamente esta autora, *ibid.*, 44 nt. 77, que el escenario reflejado en Hor. *Sat.* 2.5.53-55 (vid. *supra*, nt. 29) es anterior al *sc. Neroniano* (del año 61 d. C.); cfr. Juv. 4.19: *praecipuam in tabulis ceram senis abstulit orbi*.

31. Suet. *Nero* 17: *Adversus falsarios... cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet*; vid. AMELOTTI, *Genesi del documento*, 176; SCOTTI, *Il testamento*, 393 s.; DE FILIPPI, *Il testamento segreto*, 35 s.

32. Plin. *Ep.* 2.20.11: *et hic hereditates, et hic legata quasi mereatur accipit*; cfr. THOMASIVS, *De jure injusto*, § 7, 1016 s.

33. Vid. CHAMPLIN, *Final judgments*, 88 s.; SHARLAND, *Captatio in law*, 37 ss., esp. 44 ss.

34. Sen. *Ben.* 4.20.3. Son bastante frecuentes las expresiones genéricas capaces de comprender tanto la institución de heredero como el legado: *hereditatis spes* (Cic. *Par. stoic.* 5.39), *hereditates* (Cic. *Off.* 3.74); *captandorum testamentorum* (Sen. *Ben.* 6.38.4); *hereditatis causa* (Sen. *Ep.* 95.43); *aut captantur aut captant, turba heredipetarum* y *captatores* (Petr. 116, 124 y 141); *testamenta capi* (Tac. *Ann.* 13.42); *aliquid ex novis tabulis sperare* (Plin. *Ep.* 2.20.7). La preferencia por la institución de heredero que parece mostrar Hor. *Sat.* 2.5.48-49, 54 y 106-107, no es probablemente tan rigurosa (cfr. v. 69); en Marcial predominan las referencias a la institución de heredero (Mart. 6.63, 7.66, 9.48, 10.97, 12.48, 12.73), pero no falta el genérico *capto* (Mart. 9.88, 11.55, 12.10) y hay también alguna alusión al legado (Mart. 9.8[9]); las referencias de Juv. 1.41 y 12.121-125, parecen limitadas al heredero; sobre Régulo es suficiente la observación conclusiva de Plinio. También el fideicomiso sería un

Por ahora no necesitamos ahondar más en la conducta característica de los heredípetas ni en los servicios que suelen ofrecer a su víctimas³⁵. En cambio, sí es importante observar que la *captatio* era detestable, en primer lugar, por su insidioso carácter. Como se ha subrayado más de una vez³⁶, exteriormente la conducta del *heredípetas* es muy parecida a la que sería propia de un auténtico *amicus* o, para el caso, de un cliente no maleado. Esto crea una inmejorable coyuntura para que el *captandus*, confundiendo los motivos de quien lo agasaja, caiga en la trampa que le ha sido tendida; y aún se podría añadir que, por pocos que fueran los que tenían tan mala suerte, probablemente había un grupo de víctimas más numeroso, el formado, a saber, por aquellos cuya percepción de las cosas resultaba distorsionada por la sospecha de estar sufriendo el ataque de los *captatores* o por el temor a padecerlo; turbios sentimientos que sin duda eran capaces de falsear en alguna medida la marcha normal de muchas relaciones sociales. Pero además, tratándose de la *captatio testamentorum*, la posibilidad de que se dieran resultados más drásticos tampoco se puede excluir. La causa de esto es que la consumación de la *hereditatis spes* o *spes lucri*³⁷ alimentada por el *captator* no sólo pasa, como es evidente, por el testamento del *captandus*, sino que depende, y en ocasiones de forma dramática, de la pronta eficacia de sus disposiciones y, en consecuencia, de la rápida muerte del testador. Esto quiere decir que en el ánimo del *captator* la esperanza de lucro se mezcla con una *spes mortis*, como las fuentes no dejan de recordar³⁸, una amalgama que acentúa aún más si cabe la desconfianza y el

objetivo plausible para los *captatores*: vid. SHARLAND, *Captatio in law*, 47.

35. Vid. las fuentes cit. *supra*, nt. 26; SHARLAND, *Captatio in law*, 113-132, distingue y examina uno a uno los siguientes servicios: *salutatio*, regalos, adulación, ayuda legal, *hospitium*, favores sexuales, servicios durante la enfermedad (presencia al lado del enfermo, *vota* ofrecidos por *amici* enfermos), *officia* en nombre de *amici* fallecidos (organización del funeral y el entierro, duelo como manifestación de *gratia*); vid. también HOPKINS, *Death and Renewal*, 239; CHAMPLIN, *Final judgments*, 89 s.

36. Cfr. CHAMPLIN, *Creditur vulgo*, 212: “*Captatio* is merely *amicitia* viewed in a negative light”; SHARLAND, *Captatio in law*, 109 ss., 132 ss., esp. 134.; CHAMPLIN, *Final judgments*, 90, 97; VERBOVEN, *The Economy of Friends*, 199; HARTMANN, *Femmes riches et captateurs*, 627; CARMIGNANI, *El discurso del vilicus*, 180; KÖSTNER, *Falsche Freunde*, 334 s., *passim*.

37. Respect. Cic. *Par. stoic.* 5.39, Sen. *Ben.* 4.20.3.

38. El sintagma *spes mortis* aparece en Ov. *Ars am.* 2.271: *Turpiter his emitur spes mortis et orba senectus*; cfr. Hor. *Sat.* 2.1.54-57, 2.5.48-50 (vid. G. 2.181), 106-107; Sen. *Ben.* 4.20.3, 6.38.4, *Ep.* 95.43; Plin. *Ep.* 2.20.8 y 9; Mart. 1.10, 2.26, 5.39, 8.25, 8.27, 10.8, 10.43, 10.97, 11.44, 11.67, 12.40; Luc. *Dial. mort.* 5, 6, 7, 8, 11; en general, Luciano describe casos en los que el *captator* muere antes que el *captandus* y, de vez en cuando, con su ayuda; sobre

odio social hacia los heredípetas. Naturalmente, de aquí a afirmar que los *captatores* son asesinos en potencia hay un trecho muy largo –el rechazo del que eran objeto se puede explicar simplemente por la repugnancia que producían unos sujetos que no sólo cortejaban, sino a los que interesaba la muerte de aquellos por los que tanto fingían preocuparse–, pero un resabio de aquella idea no puede excluirse del todo. Por lo demás, si un heredípeto, cediendo a la tentación, adelantaba o aceleraba el *supremum exitus* del testador³⁹, con ello se desvanecía lógicamente toda posibilidad de valorar de forma autónoma su conducta anterior dirigida a captar la voluntad de la víctima, al quedar la subsumida esa actuación, como uno de sus elementos, en el hecho jurídicamente más grave y radical.

Dos pinceladas finales sobre una posible figura típica del *captator*. Según Champlin, los *captatores* eran invariablemente *extranei*, es decir, individuos ajenos a la familia más próxima del *captandus* y, para ser más precisos, sujetos que no tenían ningún derecho a heredarle si no era en virtud del testamento de la propia víctima de sus manejos⁴⁰. En realidad, la posibilidad legal de privar de la herencia a los *sui*, por un lado, y el régimen de la *bonorum possessio contra tabulas*, por otro, impiden definir con tanta exactitud el perfil del *captator*, al menos si se adopta como único punto de vista el de la sucesión necesaria; de ahí que la observación de ese autor no sea más que una conjetura plausible, y al mismo tiempo una conjetura parcial porque no tiene en cuenta que a un heredero también se le podía dejar un legado⁴¹. Por lo que se refiere a la condición personal del *captator*, si es que la podemos llamar así, su variedad

Luciano, vid. SHARLAND, *Captatio in law*, 140 nt. 128. “[Q]ui captat haereditatem alicuius, saepe captat et mortem”, escribe BYNKERSHOEK, *Opusculum*, 309; según MEROTTO, *I patti successori*, 90 s., Sen. *Ben.* 6.38.4-5 ofrece una clara prueba de la irrelevancia jurídica del deseo de la muerte ajena.

39. O del heredero, caso de sospechar o saber el *captator* que ha sido nombrado sustituto (*secundus heres*); cfr. Hor. *Sat.* 2.5.45-50 y el comentario de SHARLAND, *Captatio in law*, 53 ss.; sobre la posibilidad de una *captatio* intrafamiliar por parte de los tutores, *ibid.*, 51 ss.; ÁVILA, *El móvil del lucro*, 614.

40. CHAMPLIN, *Final judgments*, 89; en el mismo sentido KÖSTNER, *Falsche Freunde*, 328; muy relativas son las excepciones mencionadas por Champlin: un padre (Régulo, el *captator*) que intenta atraerse a su hijo después de haberlo emancipado para que pueda heredar a su madre (Plin. *Ep.* 4.2.2), y otro que hace lo propio con su hijo *miles* (Juv. 16.52-56); cfr. SHARLAND, *Captatio in law*, 60 ss.

41. Sobre la posible incidencia de la desheredación en el fenómeno de la *captatio*, vid. SHARLAND, *Captatio in law*, 24, 26 ss.; sin dar ninguna explicación, esta autora, *ibid.*, 37 nt. 50, niega que el *legatum per damnationem* fuera un objetivo plausible para los *captatores*.

es tanta como indican de nuevo Champlin y Köstner: plebeyos, caballeros y senadores; parientes, amantes, libertos, amigos y clientes; sacerdotes, magistrados... Poniendo entre paréntesis al emperador, se podría afirmar –si fuera cierta la malévolas acusación de un personaje muy poco recomendable⁴²– que de Séneca para abajo cualquiera, en un momento dado, podía sucumbir a la *hereditatis spes* y empezar a deslizarse insensiblemente por la pendiente resbaladiza de la *captatio*.

La ambivalencia funcional de la *captatio*, ya mencionada, aconseja examinar también los comportamientos con los que el *captandus* intenta reorientar la situación en su propio beneficio. Si bien no se trata de un requisito imprescindible, el *senex locuples et orbis* del que vamos a hablar (o la *vetula* de cualidades equivalentes) se presenta, por regla general, como un individuo no menos artero que su contraparte el *captator*; el Peripleptómeno plautino ofrece una imagen bastante fiel de lo que queremos indicar⁴³. Como es fácil suponer, su estrategia habitual consiste en mantener en vilo de forma constante a quienes contemplan la posibilidad de recibir algo a través de su testamento. La plena libertad de disponer *mortis causa* es efectivamente su arma más eficaz, aunque hay otras que la complementan entre las cuales las fuentes destacan la (falsa) impresión de mala salud o enfermedad sugerida a los *captatores* por signos como la palidez del rostro, la fiebre y la tos persistente⁴⁴. Fingimientos de esta especie aportan una nota de indudable interés que corrige parcialmente el desequilibrio de la balanza moral observado hasta este momento en desdoro del *captator*, pero lo decisivo es lo primero. El heredípeto no está nunca seguro de conseguir su objetivo; no es ya que no pueda fiarse de la palabra del *captandus*⁴⁵, es que ni siquiera el conocimiento efectivo del contenido del testamento le sirve de nada porque, como apunta Marcial con gran

42. Cfr. Tac. *Ann.* 13.42: *qua sapientia, quibus philosophorum praeceptis intra quadriennium regiae amicitiae ter milies sestertium paravisset? Romae testamenta et orbos velut indagine eius capi, Italiam et provincias immenso faenore hauriri*; el difamador de Séneca es Publio Suilio.

43. Plaut. *Mil.* 705-715; vid. CECCO - MANSILLA, *Una profesión insólita*, 103 s.; Hor. *Sat.* 2.5.64-69, previene al *captator* frente a los testadores maniobreros; vid. YONA, *A Manual for Flatterers*, 624 s.

44. Vid. Hor. *Sat.* 2.5.106-107; Sen. *Brev. vit.* 7.7; Plin. *Nat. hist.* 20.57.160; Petr. 117; Mart. 1.10, 2.26, 2.40, 5.39; por textos como éstos se puede ver que la *spes mortis* es un factor con el que especulan las dos partes. Cfr. HOPKINS, *Death and Renewal*, 240 s.; CHAMPLIN, *Final judgments*, 91 ss.; VERBOVEN, *The Economy of Friends*, 198; HARTMANN, *Femmes riches et captateurs*, 623 s.

45. Mart. 9.8(9), 9.48, 11.67, 12.40, 12.73; cfr. Hor. *Sat.* 2.5.66-69.

agudeza, un jabalí cautivo y mal alimentado tiende a escaparse de la jaula. La idea es que para retener al *captatus* (suponiendo que lo fuera), no hay más medio que seguir cebándolo de la misma forma que ha permitido su captación.⁴⁶ En otros términos, hasta el mismo momento de morir, el *captatus* no lo es nunca más que de forma conjetural y provisoria, ello por la muy buena razón de que tiene en todo momento la facultad de volver a testar y para el derecho la única voluntad que vale es la definitiva⁴⁷.

Como era de esperar, las fuentes indican que los *captandi* solían retocar o cambiar con mucha frecuencia sus testamentos –palabra ésta a la que damos aquí el muy general sentido de disposiciones *mortis causa*. En realidad, por razones que tienen que ver con la reciprocidad inherente a las relaciones basadas en la *amicitia*, esta costumbre estaba muy extendida entre los romanos de clase alta, hasta el punto de considerarse indeseable o anómalo el hecho de morir con un testamento no debidamente actualizado⁴⁸. Pero el mismo hábito podía servir también para mantener o renovar la incertidumbre de los *captatores*, sembrar en ellos falsas expectativas e incentivar su rivalidad⁴⁹. Todo, evidentemente, en interés del testador cortejado, cuya palabra era la última siempre y en todo momento. *Expectabisne... tabulae beati senis?*⁵⁰: éste era el objetivo genérico que a cada nueva ocasión el heredípeto podía alcanzar, conservar o perder. Uno casi se arruina por regalar a su “víctima” cada una de las treinta veces que ésta ha hecho testamento (*tabulas signare*) en un solo año; extenuado, le pide que haga testamento con menos frecuencia (*signa rarius*) o que se muera de una vez⁵¹. No cabe duda de que treinta veces es una

46. Mart. 9.88.3: *ut captum teneas, capto quoque munera mitte, / de cavea fugiat ne male pastus aper.*

47. Vid. D. 24.1.32, D. 34.4.4, ambos de Ulp. 23 *ad Sab.*; cfr. Mart. 6.63.3: *tabulis heredem supremis scribere.*

48. Es decir, un testamento que no refleja el estado actual de las referidas relaciones; vid. Plin. *Ep.* 5.5.2, *Ep.* 8.18.5; TELLEGEN, *The Roman law*, 97 s.; MIGNOT, *Pline le Jeune*, 273. Sobre la costumbre de rehacer el testamento con frecuencia, vid. SCOTTI, *La pluralità di tabulae*, 6 ss., 16 s.; RINOLFI, *Testamentorum autem genera*, 2 s.

49. Cfr. CHAMPLIN, *Creditur vulgo*, 210 s. El testamento de Domicio Tulo motivó tanto las críticas de los *captatores* defraudados como los elogios de otros ciudadanos precisamente por haber frustrado las desvergonzadas esperanzas de aquéllos; cfr. Plin. *Ep.* 8.18.3.

50. Sen. *Ep.* 17.10.

51. Mart. 5.39; Petr. 117: Eumolpo, fingido *captandus*, dice rehacer su testamento cada mes. La *signatura* o *signatio* de las *tabulae* parece tomarse como el punto de no retorno del cambio; Plin. *Ep.* 2.20.7 y 9; Mart. 5.39.

hipérbole increíble, pero la amargura de otro sujeto –*amicus* o *captator*– al verse desbancado en un nuevo testamento por rivales que se ganan la voluntad de la testadora “por las noches” resulta más verosímil⁵². La perspectiva de un cambio de testamento atrae y estimula la actividad del *captator*⁵³, pero éste se aleja en busca de nuevos objetivos si entiende, por lo que sabe del cambio, que de la víctima actual ya no hay nada a ganar⁵⁴. En suma, el manejo adecuado de una grey tan indigna como influenciable depende de la habilidad de cada testador; de estúpido y loco se puede motejar, por tanto, al que renuncia a emplear sus armas nombrando a alguien heredero en su último testamento a sabiendas de que se trata de un *captator*⁵⁵.

Por último, el testamento es el *objeto* en torno al que se afanan los protagonistas de la historia que intentamos contar. Procede hablar de objeto porque, de hecho, de Horacio en adelante, en las referencias que tenemos la voluntad *mortis causa* del potencial *captandus* es contemplada siempre y únicamente a través del documento escrito al que se incorpora⁵⁶. Poca importancia se puede atribuir, ciertamente, a esta aparente fijación materialista; al fin y al cabo, una literatura no técnica trabaja con las percepciones comunes del público y no necesita de más precisión para hacerse entender. Pero sí hay un punto por lo menos sobre el que el dato de la escritura no nos debe engañar: las *tabulae* que mencionan las fuentes sin duda eran plasmación de testamentos civiles⁵⁷,

52. Juv. 1.37-41: *cum te summoveant qui testamenta merentur / noctibus, in caelum quos evehit optima summi / nunc via processus, vetulae vesicae beatae? / unciolam Proculcius habet, sed Gillo deuncem, / partes quisque suas ad mensuram inguinis heres*; cfr. MEROTTO, *I patti successori*, 21 nt. 53.

53. Vid. Sen. *Ben.* 4.20.3; *Plin.* *Ep.* 2.20.7.

54. Sen. *Ep.* 19.4.

55. Mart. 6.63; como es lógico, de último testamento (*tabulae supremae*) solamente se puede hablar en tanto en cuanto el testador está decidido a que lo sea, lo que sólo tras su muerte quedará corroborado: D. 37.11.1.1; cfr. BIONDI, *Sucesión testamentaria*, 606; en todo caso, el sintagma se hace eco de la extendida costumbre de actualizar con frecuencia el testamento: vid. Cic. *pro Arch.* 5.11: *testamentum saepe fecit nostris legibus*; Tac. *Ann.* 15.55.2; D. 29.3.2.3 Ulp. 50 *ad ed.*, D. 43.5.1.4 y 6 Ulp. 68 *ad ed.*, D. 50.16.163 pr. Paul. 2 *ad Sab.* En *Plin. Ep.* 2.20.7, un consular gravemente enfermo desea cambiar su testamento; las *novae tabulae* –de las que algo esperaba conseguir el *captator* Régulo– fueron de hecho las últimas puesto que el testador no se restableció.

56. Cfr. Hor. *Sat.* 2.5.48, 51-55; Mart. 5.39, 6.63; *Plin. Ep.* 2.20.5, 8 y 9; etc.

57. El conjunto de la terminología soporta sin fisuras este punto de vista: los textos hablan de *heres*, *secundus heres*, *heredes* y *coheredes*, de *partes* o cuotas (*quarta*, *quadrante*, *uncia*, *unciola*) y *heres ex asse*, de *legatum* y *legare*.

habiendo entrado ya el *testamentum per aes et libram* en aquella fase de su evolución en la que, como explica Gayo, el cumplimiento del rito solemne se asocia con la extensión y la firma del documento⁵⁸. Probablemente, el lenguaje de Horacio, Marcial o Plinio refleja una inclinación utilitaria a confundir el objeto tangible con el negocio realizado o que se quiere realizar, de tal modo que para este punto de vista, ingenuamente materialista, pero no carente de alguna base, sin las *tabulae* no llega a haber testamento. De vez en cuando los *captandi* producen también codicilos, escritos, por supuesto, y se sirven de ellos para poner al día sus voluntades sin necesidad de otorgar nuevo testamento⁵⁹. Aunque comparado con el testamento el codicilo es un instrumento muy limitado, es posible que la difusión de su empleo reforzara la percepción del valor de la escritura también en aquél.

Intermedio: el doble juicio moral sobre la *captatio*

Malitiosae blanditiae, officiorum simulatio, fraus, facinus, maleficia, scelera: éste es el léxico que emplea Cicerón para referirse al heredípeto y sus métodos; las herencias que adquiere con ellos las considera *non honestae* porque su obtención se basa en una separación falsa de lo útil y lo honesto⁶⁰. Según Séneca, el *captator* hace todo lo que haría un buen amigo celoso de su deber (*memor officii*), pero en realidad es un *ingratus*⁶¹ porque en su ánimo domina el motivo de la *spes lucri* y, en esta materia como en las demás, la diferencia entre lo torpe y lo honesto reside en el por qué y en el cómo⁶². Precisamente porque esperan lo máximo de su amistad, los *captatores* desean la muerte de sus más cercanos amigos; la ganancia que alcanzan es, por otra parte, fruto de abyecta servidumbre (*turpis servitus*) y liberación, simultá-

58. Gai. 2.104; Tit. Ulp. 20.9; vid. BIONDI, *Sucesión testamentaria*, 48 s.; AMELOTI, *L'evoluzione del testamento*, 422 ss.; SCOTTI, *La pluralità di tabulae*, 13 ss.; DE FILIPPI, *Il testamento secreto*, 32 s.

59. Plin. *Ep.* 2.20.5: *poscit codicillos, legatum... scribit*; cfr. SHARLAND, *Captatio in law*, 48.

60. Cic. *Off.* 3.74-75; el comportamiento del *captator* es impropio de un *bonus vir*: *ibid.*, 3.75; cfr. Plin. *Ep.* 5.1.3: *non esse satis honestum donare et locupletari et orbo*.

61. Cfr. Sen. *Ben.* 31.1: *Ingratus est, qui beneficium accepisse se negat, quod accepit: ingratus est, qui dissimulat: ingratus, qui non reddit: ingrattissimus omnium, qui oblitus est; Mart. 5.19.8: ingratas amicitias*.

62. Sen. *Ben.* 4.20.3: *Faciatis licet omnia, quae facere bonus amicus et memor officii debet: si animo eius obversatur spes lucri, captator est et hamum iacit; Sen. Ep. 95.43: Eadem aut turpia sunt aut honesta: refert quare aut quemadmodum fiant; cfr. Mart. 2.55: Vis te, Sexte, coli: uolebam amare. / Parendum est tibi: quod iubet, coleris; / sed si te colo, Sexte, non amabo*.

neamente, de un pesado tributo⁶³. La ambición y el descaro de un Régulo podrán no ser enteramente representativos⁶⁴; en cambio, la uniforme dirección de los epítetos y expresiones que Plinio dedica a alguien tan versado en la *captatio* como él es muy significativa: *foeda et insolita simulatio, ostentatio doloris, mendacius, impudentia, perfidus, periurus, scelerate, personam mutare, improbissimum genus falsi*⁶⁵. Idéntico registro emplean Horacio, Ovidio, Petronio o Marcial cuando hablan de los heredípetas: *dolosus, astutus, celare*⁶⁶; *turpiter, crimen*⁶⁷; *urbanior, callidus, hereditates extorquere*⁶⁸; *sordidus, dolosas... et malas artes, spurcus, insidiae, avarus, quod nolis velle videre*⁶⁹. El pésimo juicio moral que el *captator* merece a todos estos autores no tiene nada de extraordinario. En todo caso, lo llamativo es que para expresarlo se sirvan de tantas voces familiares al lenguaje jurídico, y en particular de algunas dotadas de un sentido técnico más o menos definido: *callidus, crimen, dolosus, extorquere, facinus, falsum, fraus, impudentia, insidiae, maleficium, scelus, simulatio, turpiter*. Sin espacio para intentar siquiera apurar el argumento, este dato bien podría indicar lo cerca que están los actos del *captator* de recibir el reproche del derecho.

Pero las cosas no acaban aquí. Con sus inesperadas disposiciones, un testador que parecía haberse rendido a los encantos de los *captatores* provoca comentarios opuestos que subrayan la fatal ambigüedad de ese juego jugado a dos bandas: mientras que unos le tachan de falso ingrato y desmemoriado, otros lo elogian por haber frustrado las perversas expectativas de aquellos hombres⁷⁰. Los críticos encarnan al grupo de los heredípetas, y es muy revelador que los reproches que dirigen al difunto se parezcan tanto a los que la común opinión descarga sobre ellos mismos; los reproches son similares, en efecto, porque, aunque para círculos distintos, los unos y el otro son ingratos por igual y porque la falsedad del *captator* que se finge *memor officii* se refleja

63. Sen. *Ben.* 6.38.4; Mart. 11.44, 12.90; cfr. Cic. *Par. stoic.* 5.39: *Hereditatis spes quid iniquitatis in serviendo non suscipit?*; Hor. *Sat.* 2.5.99: *Cum te servitio longo curaueque levarit...*
64. Cfr. Plin. *Ep.* 4.2.2: *Incredibile, sed Regulum cogita*; 8: *certum est Regulum esse facturum, quidquid fieri non oportet.*

65. Plin. *Ep.* 4.2.2, 4 y 8, 2.20.2, 5, 6, 8 y 12.

66. Hor. *Sat.* 2.5.3, 23, 104.

67. Ov. *Ars am.* 2.271-272.

68. Petr. 116, 125, 140. *Dii deaque, quam male est extra legem viventibus!*, exclama Encolpio (Petr. 125) ante el temor de que los heredípetas de Crotona descubran su farsa.

69. Mart. 4.56, 5.18, 6.63, 11.55; aunque más descriptivo, Juvenal es quizá menos explícito.

70. Plin. *Ep.* 8.18.1-3.

en la del testador que, habiendo afectado en vida una cosa diferente, a la hora de la verdad se revela como un *immemor*. De todos modos, pese al juicio poco halagüeño que vierten sobre este individuo que, después de haberse aprovechado fríamente de los *captatores*, acaba burlando sus expectativas –al que llaman *vaffer*, *insidiator* y *urbanior*, y cuyo comportamiento reprueban con palabras como *fallacia*, *mendacium* o *blandior*⁷¹–, lo cierto es que las fuentes contemplan su figura con algo menos de antipatía.

¿A qué se podría deber este plus de indulgencia para con el *captandus* hábil y calculador? Seguramente, un componente de la explicación debemos buscarlo en la distinta fuerza y naturaleza del orden normativo en el que se ampara o esconde cada una de las partes en liza o en el que encuentra, por el contrario, resistencia y oposición. Equipado por el *ius* con el arma de la libertad de testar, útil en principio hasta el momento mismo de morir, el *senex locuples et orbis* se encuentra en una posición mucho más sólida que la del *captator*. Así es en efecto: los designios de éste no sólo no tienen ningún soporte jurídico, sino que para poder escudarse en el orden moral requieren el éxito, no sabemos cuán frecuente en la práctica, de la doblez y el engaño⁷². En contra del *senex* juegan las ataduras nacidas del entramado de las relaciones sociales, terreno propicio para la insinuación de los heredípetas en busca de oportunidades, pero esos lazos son de carácter puramente moral y no tan apremiantes, a buen seguro, para un individuo de ideas claras o sin demasiados prejuicios⁷³. En la vida del *captator*, ya lo hemos visto, todo es riesgo, inseguridad y zozobra porque su única esperanza, más allá de su personal habilidad, es la que puede poner en la idiosincrasia del *captandus*, lo que muy seguro no podrá ser puesto que se trata de la misma persona a la

71. Vid. Hor. *Sat.* 2.5.24-24; Petr. 116, 125; Mart. 2.26. En Petronio, el superlativo *urbanior* vale para las dos partes; el hecho de que Eumolpo finja las circunstancias que hacen de él un objetivo apetecible no hace sino reforzar la base del juicio moral sobre la figura del *captandus* en general.

72. Un rescripto de Diocleciano permite apreciar estas dos caras de la cuestión: unos que transigieron con su tío paterno o materno o le condonaron sus deudas *donationis causa sine aliqua conditione*, al comprobar que no son ellos los sucesores de su pariente pretenden (en vano) volverse atrás alegando que aquello lo hicieron *hereditatis captandae causa, id est, spe futurae successionis*: C. 2.4.25 (a. 294); vid. THOMASIIUS, *De jure injusto*, § 30, 1027 s.; BRUCK, *Ethics vs. Law*, 119.

73. Sobre la común aceptación de una amplia *licentia testandi* a pesar de los frenos sociales de la libertad de testar, vid. CHAMPLIN, *Creditur vulgo*, 202; CHAMPLIN, *Final judgments*, 11; SHARLAND, *Captatio in law*, 145.

que está queriendo engañar. Consciente además de la torpeza de su proceder, el *captator*, lejos de derivar ninguna expectativa jurídica de sus actos, siente cercana la amenaza del derecho. En definitiva, la moral le condena y el derecho lo vigila; en cambio, el testador astuto goza del amparo del *ius*, y aunque los *mores* también le censuran, lo hacen con la boca pequeña y, por razones obvias, con eficacia bastante menor⁷⁴.

La *captatio* y el derecho

En la introducción hemos mencionado la extendida inclinación a zanjar el problema jurídico de la *captatio* repitiendo el lugar común de que las actividades habituales de los heredipetas no entraban en conflicto con las reglas del derecho. La afirmación es grave, ya que implica admitir que esos comportamientos no llegaban ni a rozar siquiera la libre voluntad del testador, que la respetaban en todo momento, de forma plena y en toda su amplitud, cuando es manifiesto que perseguían el único propósito de condicionarla y extraviarla y que en más de una ocasión lo conseguían⁷⁵. En paralelo a aquella tendencia también se suele invocar la dificultad extraordinaria de la prueba, debida –conviene aclararlo– no al hecho de que se tendría que producir después de fallecido el testador, sino a la oscuridad originada por la estrategia del *captator* de mimetizarse y actuar como lo haría un *amicus* de la víctima. Digamos de pasada que, en nuestra opinión, este último argumento sería un blanco perfecto para la célebre frase de Aquilio Galo: *‘Nihil hoc ad ius, ad Ciceronem’*.

Es cierto, de todos modos, que entre los estudiosos que han examinado el fenómeno con interés propiamente jurídico, sólo uno, que nos conste, afirma de modo terminante que la *captatio* en cuanto tal suponía la utilización de

74. Son importantes las observaciones de HARTMANN, *Femmes riches et captateurs*, 627 s., sobre la doble valoración moral de la *captatio*; esta autora señala una especie de quiasmo en virtud del cual “c’est le droit qui est un outil de flexibilité des pratiques”, mientras que “les sources littéraires s’érigent en norme, morale en l’occurrence”; LEYSER, *Meditationes*, 841 ss., dedica gran atención a las artes del *captandus*.

75. Es suficiente el ejemplo de Verania clamando moribunda contra Régulo, el *captator* que la ha engañado: Plin. *Ep.* 2.20.5; cfr. Mart. 6.63; perfectamente claro lo tiene MEROTTO, *I patti successori*, 124: el objetivo de los subterfugios de los *heredipetae* es “deviare, manipolare e viziare la libertà testamentaria del ereditando”; 128: “atteggiamenti ingannatori, tesi a compromettere il processo di libera formazione della volontà testamentaria dell’ereditando”; 131: “natura dolosa” de las actividades típicas de los *heredipetae*.

medios ilícitos; se trata de Biondi, que relaciona con el dolo esa actividad⁷⁶. Lo cierto es que, ya mucho antes, Thomasius había señalado la contradicción de abstraer la *captatio* del fraude y el dolo malo, pero sin ninguna consecuencia puesto que a renglón seguido admitía que la actividad de los heredípetas, pese a no ser lícita *iure interno, iure externo* sí estaba permitida, de modo que nunca llegaron aquéllos a ser señalados por ninguna ley humana y todo el asunto quedó relegado a la esfera del pudor⁷⁷. En cuanto a Bynkershoek, su explicación reposa sobre el único y discutible dato del carácter presuntamente indiscernible de los motivos por los que actúan los *captatores*: la ley romana habría cerrado los ojos ante la actividad de éstos porque la coerción legal se detiene sin remedio ante aquello que depende exclusivamente del secreto del espíritu –ante “*ea, quae solo secreto animi pendent*”–, como sería el caso del móvil que se encuentra tras las acciones típicas de esos sujetos⁷⁸.

En tiempos más recientes contamos con las aportaciones de Tellegen y Sharlund. En su aproximación inicial al tema, el romanista holandés parte de la base de que, en la mayoría de los casos, la *captatio* es una acción impropia más que ilegal; a no ser, añade, que vaya asociada al dolo o la violencia, supuestos cuyo incierto encaje jurídico trata de aclarar. Según él, bajo la rúbrica común *Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit*, en D. 29.6 y C. 6.34 varios textos que hablan de *crimen* (*criminosum* dice uno de ellos) aluden, con esa palabra, a un *crimen extraordinarium*⁷⁹; esto es, a una especie de “falta” cuyas consecuencias serían la *denegatio actionis* y, desde la ley de Adriano mencionada en D. 29.6.1 pr., la *indignitas* del heredero y la confiscación de su cuota

76. BIONDI, *Sucesión testamentaria*, 541: la *captatio hereditatis* consiste en “hacer enredos y usar medios ilícitos para inducir a alguno a testar o para impedirle que lo haga o que revoque el testamento; entra en la figura del dolo”; a juicio de AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *Captación de voluntad*, 74 s., los recursos empleados por el *captator* entrarían a lo sumo en el concepto de *dolus bonus*.

77. THOMASIVS, *De jure injusto*, §§ 10 y 11, 1017 s.; § 43, 1032: “heredipetas apud Romanos non infamia iuris, sed infamia facti, qua pudor et verecundia potius oneratur, quam ignominia irrogatur...”

78. BYNKERSHOEK, *Opusculum*, 308 s.; según el jurista neerlandés, “quum de captatione testamentorum sermo est, nihil aliud prohibitum vides, quam quod palam constat ea mente fieri, ut haereditates alienas invadamus”; como se puede apreciar, su argumento no es sino el de la dificultad de la prueba; este problema es estudiado con todo detalle por LEYSER, *Meditationes*, 813 ss., cfr. 823 sobre las artes captatorias que este autor considera lícitas.

79. Se trata de D. 29.6.3, C. 6.34.1 y C. 6.34.3.

por el fisco⁸⁰. En este primer artículo Tellegen apenas hace uso de las fuentes literarias. Sólo tres años después, el estudio del derecho de sucesiones en el epistolario de Plinio el Joven le lleva a examinar la relevancia jurídica de las acciones del *captator* Régulo tal como aparecen descritas en las mismas dos cartas –*Ep.* 2.20 y 4.2– que nosotros venimos citando también con asiduidad. Comparándolas con los textos de D. 29.6 y C. 6.34, Tellegen llega a la conclusión de que las acciones de Régulo son jurídicamente intrascendentes, pero no porque la *captatio* sea en sí misma indiferente para el derecho, sino por la estudiada habilidad con la que Régulo evita el uso de medios abiertamente ilegales⁸¹. Por nuestra parte, no estamos tan seguros de que esto último se pueda decir en general; de todos modos, sobre la *captatio* unida al dolo o la violencia Tellegen sigue manteniendo la opinión expuesta en su primer trabajo. Sharland parte de esa opinión para llevar adelante su propio análisis de las hazañas de Régulo, en el que alcanza un resultado que sólo se aparta del de Tellegen en algún que otro punto aparentemente secundario⁸². Se debe añadir que esta autora es del grupo de los que atribuyen un papel decisivo a la dificultad de la prueba causada por la virtual imposibilidad de distinguir entre el *captator* y el fiel *amicus* cuya amistad merece ser recompensada *mortis causa*⁸³.

Nos corresponde ahora el turno de hacer lo mismo que Tellegen y Sharland. Con una diferencia: aunque el material aprovechable es bastante escaso, intentaremos alargar el muestrario de supuestos a considerar anteponiendo al

80. TELLEGEN, *Captatio and crimen, passim*; cfr. CUENA BOY, *Ambulatoria est voluntas*, 441 s., 446 s.

81. TELLEGEN, *The Roman law*, 51, 52 s., 58 s., 63; le sigue SCALISE, *Undue influence*, 45 s.

82. SHARLAND, *Captatio in law*, 137 ss.; en una sección aparte, *ibid.*, 143 ss., la autora se pregunta si el rechazo de los pactos sucesorios tuvo alguna relación con el temor a un tipo especialmente peligroso de *captatio*: aquel en el que el *captator*, habiéndose asegurado la herencia, podía sentir la tentación de asesinar a su *captandus*; pero ella misma reconoce que no está claro que los *captatores* y los *captandi* “de la literatura” hicieran *pacta successoria* (cfr. MEROTTO, *I patti successori*, 87 s.), como también que, incluso habiendo un pacto, el testador conservaba intacta su libertad; sobre esto último, vid. CUENA BOY, *Ambulatoria est voluntas*, 422 ss.

83. Cfr. SHARLAND, *Captatio in law*, 142 s.: “the distinction between an *amicus* who is a *captator* and one who is not is a subtle, philosophical one, probably largely a question of opinion on the part of others rather than a definite fact, *insofar as another person’s true intentions can only be speculated upon*” (énfasis mío); insiste sobre la imposibilidad de la prueba, CHAMPLIN, *Final judgments*, 85 ss., 96; más bien dificultad, piensa MEROTTO, *I patti successori*, 136 nt. 78, 137 s.

examen de las acciones del heredípeto pliniano el de algunas pautas de conducta descritas o aludidas en otras fuentes. Ante todo, la de aquel *captator* que regala y pide insistentemente matrimonio a una mujer porque “tose” y, en paralelo, la de aquel otro que hace votos en voz alta por la curación del *captandus* aquejado de grave enfermedad⁸⁴. La inmoralidad intrínseca de estos actos es lo de menos; lo importante es la valoración jurídica que se deba hacer de ellos, y esa valoración se basa en la aptitud del acto –es decir, en su capacidad y su eficacia– en orden a influir sobre la voluntad y las determinaciones del testador. A este respecto, no es indiferente que las víctimas se encuentren, en ambos casos, en una de las situaciones que más arriba hemos descrito como de especial fragilidad. Procede recordar en este punto la definición del dolo (D. 4.3.1.2 Ulp. 11 *ad ed.*):

Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est.

Servio parece igualar el dolo malo con la simulación y Labeón critica esa reducción con buenos argumentos. Más allá de esa diferencia, ambos juristas coinciden en que el acto doloso –*calliditas*, *fallacia* o *machinatio*– se califica como tal por su finalidad: *alterius decipiendi causa, ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum*⁸⁵. Ahora bien, una misma acción se puede llevar a cabo por causas o con fines diferentes, de ahí la necesidad de probar en cada caso la existencia de aquella específica intención⁸⁶. Con estos sencillos presupuestos, ¿puede haber alguna duda acerca del carácter doloso de las dos conductas por las que nos estamos preguntando?; y ulteriormente, ¿qué razón o circunstancia podría impedir *a priori* el intento de probar la existencia y la eficacia del dolo en casos como éstos? De hecho, si hay testadores que se libran de caer en engaños tales⁸⁷, ¿por qué la prueba de lo que otros no han sabido detectar a tiempo tendría que ser imposible llegado el caso? La derrota

84. Mart. 1.10 (cfr. 10.8); Ov. *Ars am.* 2.315; Mart. 12.90.

85. Cfr. D. 2.14.7.9 Ulp. 4 *ad ed.*, D. 11.3.3 pr. Ulp. 23 *ad ed.*

86. Cfr. D. 11.3.3 pr. – 1 Ulp. 23 *ad ed.*, D. 11.3.5 pr. Ulp. 23 *ad ed.*; se podría decir, igual que en materia de *delicta*, que *voluntas et propositum delinquentis distinguit*: D. 47.2.54(53) pr. Paul. 39 *ad ed.*

87. Cfr. Plin. *Ep.* 2.20.7-8, 8.18.2; Mart. 2.26, 8.25, 9.8(9), 9.88.

de aquel al que desplazan los que se ganan de noche el testamento es de todo punto irremediable⁸⁸: la inmoralidad del motivo por el que la testadora favorece a Proculeyo y Gilo es jurídicamente incontrolable; no se trata de que esa inmoralidad no exista ni de que no pueda probarse, sino de que es indiferente para el derecho porque esa mujer ha decidido con libertad y no ha sido víctima de ningún engaño. Sí pueden sufrirlo, por el contrario, los afectados por los actos a los que nos estamos refiriendo y por otros semejantes, de modo que si se llegase a probar, en casos tales, que la razón por la que un testador premia al *captator* es que ha caído en la trampa tendida por él, la presencia del dolo sería una conclusión ineludible.

En ocasiones el *captator* acepta riesgos mucho más graves. Por ejemplo, da a su hija en matrimonio al *captandus*, acreedor suyo; percibe del amante de su mujer los bienes que ésta no tiene derecho a adquirir; o intenta ahorrar tiempo o ganar seguridad “facilitando” la muerte del *captandus* o la del *heres* del cual cree haber sido nombrado sustituto pupilar⁸⁹. Apenas es necesario decir que estos actos, por estrecha que pueda ser su relación con la *captatio*, desbordan por completo el concepto convenido de esta actividad. El segundo y el tercero son *crimina* en sentido propio⁹⁰; el tercero se produce, además, después de la *captatio* propiamente tal y su única finalidad es la realización del lucro que el heredípeto espera obtener de ella. Más arriba hemos adelantado la idea de que cuando la *captatio* se solapa con la comisión de un *crimen* su valoración autónoma deja de ser viable; a la vista de los casos actuales, no podemos sino ratificarnos en este concepto. En cuanto al acto primeramente mencionado, de carácter quizá más dudoso, no sería improbable que escondiera una coacción sobre la hija del *captator*, de modo que la voluntad matrimonial de ésta fuera menos libre de lo debido⁹¹; esto lo decimos, de todos modos, con total independencia del eventual éxito de la operación urdida por el padre.

Veamos a continuación en qué medida las reglas de D. 29.6 y C. 6.34 se pueden poner en relación con la *captatio*. Los textos que conforman estos tí-

88. Juv. 1.37-38 (vid. *supra*, nt. 52).

89. Vid. respect. Hor. *Sat.* 2.5.64-69; Juv. 1.55-56; Hor. *Sat.* 45-50, Sen. *Cont.* 6.4 y Suet. *Galba* 9; sobre el *nullum ius capiendi* de la mujer en el segundo caso, cfr. SHARLAND, *Captatio in law*, 59, 63 nt. 3, 121 s.

90. El segundo es *crimen lenocinii*; vid. TRACY, *Aut captantur, aut captant*, 400; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, 124 ss., 138 s.; en cuanto al tercero, cfr. D. 49.14.9.

91. Vid. ASTOLFI, *Il matrimonio*, 98 ss., 113 ss.

tulos se refieren al embarazo de la libre voluntad del testador mediante el uso del dolo o la violencia. Sin embargo, en nuestra opinión el concepto mismo de *captatio* impone la exclusión de cualquier supuesto que, aun sin integrar un *crimen* específico, implique el ejercicio de violencia o coacción sobre el testador. En definitiva, si las características de la *captatio* son la artimaña y la simulación, la afectación y la insidia, tal como venimos sosteniendo desde el principio⁹², la incompatibilidad con el uso de la fuerza o la amenaza no necesita mayor demostración. Dicho esto, parece claro que el único entronque posible entre las reglas de aquellos dos títulos y la actividad de los heredípetas ha de ser el dolo, y ésta es la directriz por la que nos guiaremos en el análisis de los textos.

Ante todo, el *captare hereditatem* de D. 29.6.1 pr. (Ulp. 48 *ad ed.*) no se corresponde con la *captatio testamenti* que estamos estudiando; por un lado, porque la herencia a la que se refiere el texto puede ser legítima⁹³, y por otro, porque la frase *prohibuerit testamentarium introire* denota con toda probabilidad un ejercicio de violencia contra el escribano que repercute en el testador⁹⁴. Reducida a sus rasgos principales, la hipótesis de D. 29.6.1.1 y 2 consiste en hacer con dolo que no se cambie el testamento⁹⁵. Éste es un objetivo que puede intentarse de dos formas diferentes: enredando el proceso de revocación y sustitución de un testamento anterior, a la que el testador ya se hubiera decidido⁹⁶, o influyendo sobre el propio testador a fin de que su *voluntas* plasmada en un testamento previo no se modifique. Lo primero aboca a la víctima a morir con un testamento que se podría calificar como anticuado. Respecto a lo segundo, *dolo facere ne testamentum mutaretur* no es algo distinto, en el fondo, de captar dolosamente la voluntad de alguien que se dispusiera a testar por primera vez. Por su parte, D. 29.6.2 pr. (Paul. 44 *ad ed.*) se refiere al caso de no haberse podido hacer testamento porque alguien, obrando *dolo malo*, ha conseguido que no se reúnan los testigos. Si ese alguien es heredero legítimo,

92. Vid. *supra*, al comienzo del segundo apartado.

93. Cfr. PS. 5.12.2.

94. THOMASIUS, *De jure injusto*, § 27, 1026; LEYSER, *Meditationes*, 790 s.; cfr. D. 36.1.3.5 (Ulp. 3 *fideic.*).

95. En D. 34.9.19 (Paul. 10 *resp.*) los herederos testamentarios emplean la violencia para impedir que el testador, *mutata voluntate*, haga nuevo testamento; vid. CUENA BOY, *Ambulatoria est voluntas*, 443 s.

96. Cfr. D. 31.88.4 (Scaev. 3 *resp.*).

hablar de *captatio testamenti* carece de sentido; si se trata de un *heres priore testamento scriptus*, entonces estamos ante una expresión particular de la hipótesis contemplada en D. 29.6.1.1 y 2, concretamente de la primera de las dos formas en que, como hemos dicho, esa hipótesis se puede presentar. Por último, de acuerdo con D. 29.6.3 (Pap. 15 *resp.*), no se considera que cometa violencia ni dolo el hombre que, sin forzar los límites del proceder habitual, aplaca *maritali sermone* a su mujer enferma e irritada; es decir, que evita con razones de marido que su esposa, *mutata voluntate*, haga codicilos contra él. Así pues, delimitado de aquella forma, el *maritalis sermo* no merece ningún reproche jurídico; en cuanto al punto de vista de la moral, lo más probable es que esa práctica no se considerase incluida tampoco en la idea común de *captatio*.

Muy lejos de la típica conducta captatoria se ubican igualmente los supuestos de total interferencia en la libertad testamentaria contemplados en C. 6.34.1 (a. 229): el testador hace testamento *non sua sponte* sino forzado por el heredero instituido; el testador se ve forzado a nombrar como herederos a quienes no quería⁹⁷. El texto legal dice que en estos casos el *crimen* se añade a la *civilis disceptatio*, pero el significado de cada uno de estos términos no recibe ninguna aclaración⁹⁸; de todos modos, ya sólo la existencia de coacción sobre el testador (*compulsus, quos noluerit*) impide la inclusión de los hechos en la órbita de la mera *captatio*. En cuanto a C. 6.34.2 (a. 285), su expresión, más amplia que la de D. 29.6.2 pr., podría cobijar sin ninguna dificultad el contenido de este último pasaje; de hecho, la acción del que hizo con dolo malo que no vinieran los testigos no es más que una expresión singular de la conducta de aquellos que, como se dice en el propio rescripto, *ne testamentum ordinetur, impedimento fuisse monstrantur*. Téngase en cuenta además que el ejercicio de violencia sobre el testador ya ha sido contemplado en la ley anterior. Según C. 6.34.3 (a. 294), no es criminoso que un hombre utilice el *maritalis sermo* para dirigir a su favor la última voluntad de su mujer. El adjetivo *criminosum* cubre la violencia y el dolo mencionados en D. 29.6.3; más importante que esto, el rescripto se refiere al uso del *maritalis sermo* en relación con el *iudicium postremum* de la *uxor* sin ninguna otra concreción

97. SCHULZ, *Die Lehre*, 190, defiende la itp. de *vel – scripserit*; según esto, el segundo caso sería espurio.

98. Ello ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes; un resumen en CUENA BOY, *Ambulatoria est voluntas*, 444 ss.; probablemente *crimen vis*, según MEROTTO, *I patti successori*, 134 nt. 75.

o limitación; es decir, va bastante más lejos que el fragmento del Digesto, ya que en éste se habla solamente de hacer codicilos⁹⁹.

Al término de este pequeño análisis, lo poco que cabe concluir es que la *denegatio actionis* y la confiscación reflejadas de forma conjunta en D. 29.6.1.1 y 2, D. 29.6 2 pr. y C. 6.34.2 eran medidas aplicables de suyo a todo *captator* en cuya actuación fuese discernible el dolo; o sea, en la que el dolo malo se pudiese averiguar y probar, como pensamos que ocurriría en los dos primeros supuestos de los varios que hemos espigado en los textos literarios¹⁰⁰.

Pero aún nos quedan los episodios protagonizados por Régulo, cuyos actos, a diferencia del material más etéreo revisado hasta este momento, cuentan con la ventaja de pertenecer a un personaje histórico bien conocido. Un dato que, unido al prestigio de Plinio como escritor, proporciona la seguridad que necesitamos acerca de la efectiva realización de los tres incidentes que vamos a comentar¹⁰¹. En el primero vemos a Régulo acudir –de forma muy indecorosa, por cierto– al lado de una mujer enferma y utilizar artes adivinatorias para infundirle la seguridad de que se curará. La mujer, especialmente crédula por sentirse en peligro de muerte, hace codicilos y dispone un legado a favor de Régulo. Luego empeora y, ya moribunda, dándose

99. C. 6.34.4 (a. 479) configura como un crimen el hecho de impedir a alguien testar o perfeccionar su testamento; el verbo empleado (*prohibere*) sugiere el empleo de fuerza o coacción; cfr. CUENA BOY, *Ambulatoria est voluntas*, 449; de todos modos, la ley es demasiado tardía como para aportar algo a nuestro estudio de la *captatio*.

100. Vid. CUENA BOY, *Ambulatoria est voluntas*, 448. Según THOMASIIUS, *De jure injusto*, § 27, 1026, § 38, 1031, la simulación de amistad solamente es dolo malo en el sentido de los pasajes de D. 26.9 y C. 6.34 si a ella se suma la concreta lesión de un derecho: “non est dolus malus, quem jura considerant, si modo aliorum jus quaesitum *mendacio* quodam non laedatur”; ahora bien, el cumplimiento de esta circunstancia supone, para Thomasius, que el heredípeto ha excedido los límites de la simple actividad de *captatio*.

101. Plinio comparte el adusto juicio de Metio Modesto sobre Régulo (“*omnium bipedum iniquissimus*”: *Ep.* 1.5.14) e incluso alaba irónicamente la muerte de quien fuera su frecuente adversario ante el tribunal de los centunviros (*bene fecit Regulus quod est mortuus: melius, si ante: Ep.* 6.2.4); pese a la aversión que le profesa, su descripción de la actividad captatoria de Régulo nos sigue pareciendo útil y digna de consideración; en este sentido, la opinión de autores como SCARCIA, *Ad tantas opes processit*, 292 ss., y CHAMPLIN, *Final judgments*, 99 s., que niegan a Plinio toda credibilidad en lo que toca a ese personaje, nos parece demasiado radical; cfr. CORBIER, *Idéologie et pratique*, 515 s.; GÉRARD, *La richesse et le rang*, 279; bajo una luz muy diferente, Régulo aparece con frecuencia en los epigramas de Marcial, que mantuvo con él una larga relación clientelar: vid. Mart. 1.12, 1.82, 1.111, 2.74, 2.93, 4.16, 5.10, 5.21, 5.28, 5.63, 6.38, 6.64, 7.16, 7.31. Los datos esenciales relativos a Régulo se resumen en ROHDEN, *M. Aquilius Regulus*, 331.

cuenta de la argucia de su aparente benefactor, clama a voces contra él¹⁰². Dos cosas se desprenden de forma directa de este relato: Régulo ha obrado *ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum*; y si Verania, su víctima, ha modificado su última voluntad y ordenado un legado a favor de él, la única razón por la que lo ha hecho es que ha sido engañada por su agresor. Juntando las dos, la existencia de dolo malo parece indiscutible. Tellegen sugiere que el astuto Régulo sabe cómo prevenir un eventual conflicto con el derecho, prueba de ello sería que, para engañar a Verania, evita la astrología, prohibida por esa época, y recurre a la haruspicina¹⁰³. Pero esta observación no sólo es inexacta¹⁰⁴, sino que soslaya lo más importante. Lo principal es, en efecto, que la reacción y los gritos indignados de la moribunda apuntan directamente hacia la existencia de dolo. Incluso se podría afirmar que esa reacción y esos gritos, además de probar el engaño, también son la prueba de que su prueba es viable. En el relato pliniano, la desesperación de Verania parece indicar que la mujer, una vez descubierto el embuste, muere sin haber podido revocar el legado¹⁰⁵. Tellegen y Sharland detienen su análisis en este punto y dan por supuesto, por tanto, que Plinio ha rematado la historia sin omitir ningún dato ulterior¹⁰⁶. Algo interesante para el derecho tuvo que suceder, con todo, después de fallecida Verania: ¿recibió Régulo su legado?, ¿dispuso de acción para reclamarlo?, ¿pudo retenerlo si es que lo recibió? Para los autores citados se trata de preguntas ociosas porque Régulo, según su opinión, ha tenido el cuidado de no traspasar los límites del derecho. Ahora bien, el resultado de esta interpretación es que el *captator* recibirá el legado y lo podrá retener pese a ser evidente que ha engañado a la testadora; y de ser necesario, podrá dirigirse contra el heredero con una acción que no

102. Plin. *Ep.* 2.20.2-5.

103. TELLEGEN, *The Roman law*, 50 s., 53, 58, 59; cfr. SHARLAND, *Captatio in law*, 141 nt. 131.

104. Régulo no desdena apoyarse en la astrología: “*habes climacterium tempus sed evades*”, le dice a Verania, y después del sacrificio realizado por el arúspice *affirmat exta cum siderum significatione congruere*: Plin. *Ep.* 2.20.2 y 5; los términos *climacter* y *climactericus* son específicos de la *sideralis scientia*: vid. Plin. *Nat. hist.* 7.49.160-161.

105. Cfr. SHARLAND, *Captatio in law*, 141; sin llegar a pronunciarse con claridad sobre el punto, TELLEGEN, *The Roman law*, 53, escribe que Verania “could in fact have put up some resistance”.

106. Según TELLEGEN, *The Roman law*, 51, la idea esencial que Plinio quiere transmitir es que Régulo evita metódicamente el conflicto con el derecho; si esto fuera cierto, el relato pliniano sería efectivamente completo, pero el razonamiento de Tellegen nos parece circular.

le podrá ser denegada. Como hemos intentado explicar, nuestro criterio es muy diferente.

El completo fracaso de la segunda tentativa de Régulo no deja ningún espacio para plantear cuestiones jurídicas: sencillamente, no hay caso. La víctima es ahora Veleyo Bleso, un rico consular que, enfermo de su última enfermedad, desea cambiar su testamento. Régulo, que ha comenzado a cortejarlo poco antes, espera algo de ese cambio, de ahí su ruego a los médicos para que prolonguen como sea la vida del enfermo¹⁰⁷. Pero después de firmadas las nuevas tablas critica a los mismos médicos porque se empeñan en torturar a quien no pueden sanar y le privan, llega a decir, de una buena muerte; de esta forma, el propio *captator* pone al descubierto sus prisas y, con ellas, su verdadera intención. Bleso muere y, como si lo hubiera oído todo, a Régulo le deja *ne tantulum*¹⁰⁸. Tellegen piensa que Régulo intenta primero que Bleso cambie efectivamente su testamento y luego, una vez conseguido ese objetivo, que no lo vuelva a modificar. Aunque, de todas formas, según él “este tipo de *captatio*” es jurídicamente irrelevante porque los intentos del *captator* de influir en los médicos “no se traducen en acción”¹⁰⁹. En nuestra opinión, este análisis no es acertado. Si hemos dicho que no hay caso es únicamente porque Bleso no se ha dejado engañar. Eso significa que, de las dos fases que distingue en el caso de Bleso el romanista holandés, sólo la primera es *captatio* en sentido propio; en cuanto a la segunda, simplemente no existe. De todas formas, si la influencia de Régulo sobre los médicos se hubiese “traducido en acción”, ello habría supuesto la comisión de un *crimen* dirigido a anticipar la consumación de los efectos de la *captatio*, pero posterior a ella y evidentemente distinto¹¹⁰.

Probablemente, la última hazaña de Régulo tampoco es un caso habitual de *captatio*. Veámoslo con cuidado. Aurelia es una *ornata femina* que se ha puesto sus mejores galas para la firma de su testamento¹¹¹. Presente (¿o aparecido?) *ad signandum*, Régulo pide a la testadora que le legue esos vestidos, y

107. Probablemente, además de dar la impresión de que le importa la vida de Bleso, Régulo también quiere asegurarse de que su víctima no morirá antes de haber cambiado su testamento.

108. Plin. *Ep.* 2.20.7-8; de un Bleso tan poco identificado como el de Plinio se habla en Mart. 8.38, que comienza con una alusión a la *captatio*.

109. TELLEGEN, *The Roman law*, 53; le sigue SHARLAND, *Captatio in law*, 141 s.

110. Vid. *supra*, en este mismo apartado.

111. THOMASIIUS, *De jure injusto*, § 16, 1020, y TRACY, *Aut captantur, aut captant*, 401, sugieren que la Aurelia de este incidente es la misma que la de Juv. 5.97-98.

ante la renuencia de la mujer, la obliga a abrir las *tabulae* y escribir el legado, la observa mientras lo hace y comprueba lo que ha escrito. Aurelia todavía vive pero, por lo que puede colegirse del relato de Plinio, no ha revocado esa disposición tan humillante y forzada¹¹². La libertad de la testadora ha sido violentada, de eso no cabe duda, pero para algunos tal hecho parece no ser suficiente: aunque Régulo ha sido muy imprudente y ha atemorizado a Aurelia, eso no significa, escribe Tellegen, que haya empleado métodos ilegales contra ella o que haya ido tan lejos como para obligarla a dejarle un legado en contra de su voluntad¹¹³. Sin embargo, según Plinio esto es justamente lo que ha sucedido. Sharland está muy cerca esta vez de admitir la ilegalidad del comportamiento de Régulo pero, al menos explícitamente, no llega a dar ese paso¹¹⁴. Por nuestra parte, pensamos que Leyser acierta al colocar el caso de Aurelia bajo el concepto de *suggestio*, práctica consistente en “dictare testamentum alienum” de tal modo que el testador “non, quae ipse senserit, sed magis alieni animi sententiam expressisse”¹¹⁵. Desde nuestro punto de vista, por tanto, la tercera hazaña de Régulo no es *captatio* en el sentido habitual de este término sino un caso de coacción. Y de coacción sostenida, hay que añadir, puesto que Aurelia no se ha atrevido a revocar el legado; de ahí que hayamos pensado en la posibilidad de un chantaje. En definitiva, la violencia ejercida por Régulo sobre Aurelia nos parece asimilable al supuesto contemplado en C. 6.34.1.

Todavía podemos preguntarnos si Régulo era uno de los que habían sido citados para firmar como testigos el testamento de Aurelia o si se presentó en la ceremonia más bien de repente y, en ese caso, con algún plan a medio urdir en su cabeza. Nótese que, así como la frase *Regulus cum venisset ad signandum*¹¹⁶ no impone sin condiciones la primera interpretación, la segunda es más coherente con la propia actuación del sujeto y con la dificultad de creer que la testadora se hubiera podido fiar inicialmente de él. El planteamiento de esta cuestión se debe, por nuestra parte, únicamente a la necesidad de contrarres-

112. Plin. *Ep.* 2.20.9-11.

113. TELLEGEN, *The Roman law*, 53, 58.

114. No es fácil saber por qué; vid. SHARLAND, *Captatio in law*, 142: del relato de Plinio se desprende que Régulo ha usado “a type of coercion” sobre Aurelia, que Régulo “used intimidation to realise his aims”.

115. LEYSER, *Meditationes*, 797 s.: “Plinius de illis dictatoribus loquitur, qui testatorem pro imperio, ut legata ipsis adscribat, compellunt”.

116. Plin. *Ep.* 2.20.10.

tar una vez más el discurso de Tellegen, interesado en mostrar que los actos de Régulo no infringieron las disposiciones del senadoconsulto Neroniano a fin de seguir defendiendo que el propio Régulo siempre tenía cuidado de no entrar en conflicto con el derecho. Todo ello al servicio de la tesis central del estudioso holandés, convencido de la habitual irrelevancia jurídica de la *captatio*. Ahora bien, ya hemos dicho que lo de Régulo en esta ocasión no es *captatio*. Dejando esto al margen, si Régulo no hubiera acudido para firmar el testamento como testigo, sino por un interés propio y oculto, entonces su actuación no habría tenido contacto con las reglas del Neroniano y una valoración de la misma desde este punto de vista sería superflua. Aunque por otra parte, ni aun cuando Régulo sí hubiera sido llamado como testigo, no se concibe qué clase de legalidad sería aquella que se conformara con que un testador escriba en sus *tabulae* – por más que lo haga de su propia mano – disposiciones no queridas por él sino dictadas por otro, mientras es vigilado por éste y teniendo que someter lo escrito a su aprobación¹¹⁷. Aurelia reabre su testamento y se lo muestra a Régulo cuando ya lo tiene acabado, cerrado y listo para la firma; Aurelia escribe ella misma en sus *tabulae* el legado a favor de Régulo. Puede que estos actos no sean formalmente contrarios a las reglas del Neroniano, pero lo importante, una vez más, es que la testadora no ha obrado con libertad al llevarlos a cabo.

Casi como si se tratara de un epílogo, al final de su carta Plinio dice dos cosas interesantes: que Régulo dicta a los testadores testamentos desfavorables y que sus maniobras constituyen la forma más vil de falsificación¹¹⁸. Estamos de acuerdo con Tellegen en que la frase *improbissimum genus falsi* no implica la calificación de aquellas acciones como falso testamentario¹¹⁹. Ahora bien, Tellegen no se limita a descartar el valor dogmático de la frase en cuestión,

117. La observación se refiere específicamente a la tercera y última regla del senadoconsulto: vid. *supra*, nt. 31; según TELLEGEN, *The Roman law*, 58, el procedimiento descrito “was not contrary to the third clause..., for Aurelia wrote the legacy herself while Regulus looked on”; 60: “Regulus... carefully avoided coming into conflict with the second and third clause of the *sc. Neronianum*”.

118. Plin. *Ep.* 2.20.14.

119. Las palabras *improbissimum genus falsi* expresan probablemente una opinión no más constringente en el plano técnico que la de Juliano cuando llama *improbis* al que *sollicitus est de vivi hereditate* (D. 28.6.2.2, Ulp. 6 *ad Sab.*); THOMASIIUS, *De jure injusto*, §§ 23-25, 1023, discurre largamente sobre esa frase (en particular sobre si podría significar que el heredípeto *dictans legatum testatori* comete *crimen falsi*, posibilidad que rechaza); su conclusión (§ 25, 1025) es que Plinio la escribe como filósofo y no como jurista.

sino que dice también que lo que quiere indicar Plinio con ella es que los testamentos y codicilos de las víctimas de Régulo “ya no expresan los deseos del testador”¹²⁰. Con ello acaba por atribuir a Plinio dos ideas a nuestro juicio incompatibles, esto es, la que acabamos de recoger y la señalada más arriba de que la astucia de Régulo le permite evitar cualquier colisión con el derecho en todos y cada uno de los tres casos expuestos¹²¹.

Conclusión

En la base de nuestro trabajo se encuentra la aceptación de la realidad social de la *captatio testamentorum* tal como es mostrada por un amplio espectro de fuentes literarias. Por lo que concierne al significado jurídico del fenómeno, a nuestro juicio las investigaciones precedentes se resienten de su propia falta de fidelidad al concepto del que dicen partir. En otros términos, adolecen de una confusión que conduce a tratar indebidamente como *captatio* una amplia serie de actos que no caben en dicho concepto, como son todos los que implican la comisión de un *crimen* y, en general, los consistentes en un ejercicio de violencia física o moral sobre el testador. A fin de evitar este error¹²², nosotros hemos querido atenernos a lo que impone una definición según la cual la *captatio testamentorum*, por su propia naturaleza, consiste en el intento de ganarse una voluntad ajena; la del testador, por supuesto. Un intento que por sí solo no constituye ningún *crimen*, y cuya intrínseca falta de sinceridad lo hace incompatible con el uso de medios violentos. De esta forma, casi desde el principio, nuestro esfuerzo para precisar jurídicamente el perfil y la relevancia de la *captatio* se ha centrado en las conductas marcadas por el engaño; es decir, en comportamientos más o menos estables y en acciones concretas del heredípeto capaces *a priori* de nublar la mente del testador y de inducirle a ordenar su sucesión, total o parcialmente, de forma distinta a como lo habría

120. TELLEGEN, *The Roman law*, 59 s.

121. Nada preciso se puede decir acerca de la *captatio* de Régulo contra su propio hijo como *captandus* de Plin. *Ep.* 4.2.2; según TELLEGEN, *The Roman law*, 63, 65 ss., la *captatio* aludida en este pasaje habría sido tan irrelevante para el derecho como las de Plin. *Ep.* 2.20 y estaría íntimamente conectada con la *condicio emancipationis* impuesta por la madre para que el hijo pueda heredarla; por nuestra parte, pensamos que se trata de cosas y momentos distintos, de tal forma que la *captatio* en sentido propio comienza solamente después de que el hijo, cumplida aquella condición, haya adquirido la herencia materna.

122. También el error paralelo consistente en subordinar la relevancia jurídica de la *captatio* a la violación de normas concretas, ya se refieran éstas a la prohibición de la astrología o a la firma del testamento.

hecho de no haber sufrido la espuria influencia de su agresor. Esta postura no significa afirmar que los actos del *captator* están todos y siempre a la altura del dolo malo, pero tampoco se conforma con el extremo contrario; más bien considera que el problema se plantea con sus propias características en cada caso, y que las fuentes literarias proporcionan varios ejemplos en los que la actuación del *captator* se puede encuadrar sin esfuerzo en aquél concepto. En tales supuestos, previa prueba de su gravedad, la *captatio* tendría las consecuencias jurídicas que vemos expuestas en los textos correspondientes de D. 29.6 y C. 6.34.

Al resultado anterior va unido el rechazo de la concepción que excluye la relevancia jurídica de la *captatio* con el extraño argumento de la dificultad, supuestamente insuperable, de probar su existencia. De nuevo, las fuentes literarias contienen datos suficientes que contradicen esta cuasi imposibilidad. Por lo demás, no parece muy convincente un planteamiento que presenta al derecho claudicando ante unos actos, por difícil que sea su prueba, que suponen una lesión efectiva de la libre voluntad del testador.

Abstract: Assuming the real presence of the phenomenon in Roman society between the first century BC. and the second century AD., the *captatio testamentorum* is initially studied to establish its concept, define the profile of its protagonists –the *captator* and the *captandus*– and explain its operation. The material used essentially comes from a large number of literary sources of different nature: writings of moralists, historians, satirists, etc. A short allusion is then made to the different judgment that morality and law reserve, respectively, for the *captator*, and the cunning *captandus* who takes advantage of him. Finally, an attempt is made to establish the true legal significance of the *captatio* and its consequences as an effective impediment to testamentary freedom. This is done by putting the activity under study in relation with the concept of *dolus malus* and with the corresponding assumptions of D. 29.6 and C. 6.34.

Keywords: *captatio testamentorum*, moral and law, *dolus malus*, testamentary freedom.

BIBLIOGRAFÍA

ALBANESE B., *L'amicizia nel diritto privato romano*, en *Diritto e storia. L'esperienza giuridica di Roma attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei*, a cura di A. Corbino, Padova 1995, 130-147.

AMELOTTI M., *Genesis del documento e prassi negoziali*, en *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, 162-179.

- AMELOTTI M., *L'evoluzione del testamento romano classico attraverso la documentazione, in specie papirologica*, en *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, 420-427.
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2006.
- ÁVILA A., *El móvil del lucro como inversión paródica del viaje épico en la Sátira II.5 de Horacio*, 2015, <<http://coloquiointernacionalceh.fahce.unlp.edu.ar>>, 606-621.
- AZAUSTRE FERNÁNDEZ M. J., *Captación de voluntad en los testamentos y 'prohibición de confesores'*, *Glossae. European Journal of Legal History* 14 (2017) 70-87.
- BIONDI B., *Sucesión testamentaria y donación*, Barcelona 1960.
- BRUCK E. F., *Ethics vs. Law: St. Paul, the Fathers of the Church and the 'Cheerful Giver' in Roman Law*, *Tradition* 2 (1944) 97-121.
- CARMIGNANI M., *El discurso del vilicus (Petr. Sat. 116, 4-9) y su relación con Horacio (Serm. II.5)*, *Euphrosyne. Revista de Filología Clásica, Nova Série* 41 (2013) 177-189.
- CECCO E. E. - MANSILLA A. M., *Una profesión insólita y lucrativa: la captatio testamenti*, *Revista de Estudios Clásicos* 36 (2009) 97-139.
- CHAMPLIN E., *Creditor vulgo testamenta hominum speculum esse morum: why the Romans made wills*, *Classical Philology* 84/3 (1989) 98-215.
- CHAMPLIN E., *Final judgments: duty and emotions in Roman wills*, Berkeley 1992.
- CORBIER M., *Idéologie et pratique de l'héritage (I^{er} s. av. J.-C. – I^{er} s. ap. J.-C.)*, *INDEX* 13 (1985) 501-528.
- CUENA BOY F., *Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*, en *Estudos em honra de Ruy de Albuquerque*, vol. 1, Coimbra 2006, 421-451.
- DE FILIPPI M. L., *Il testamento secreto romano e il senatoconsulto Neroniano*, *Civitas et Lex* 18/2 (2018) 31-37.
- FRIEDLÄNDER L., *La sociedad romana*, Madrid 1982.
- GÉRARD J., *La richesse et le rang dans les Satires de Juvénal*, *INDEX* 13 (1985) 273-288.
- HARTMANN E., *Femmes riches et captateurs d'héritage à Rome durant le Haut-Empire*, *Annales HSS* 3 (2012) 605-628.
- HENKE R., *Elefanten, Tochtermörder und Erbschleicher: Juvenal Sat. 12, 93-130*, *Hermes* 128 (2000) 202-217.
- HOPKINS K., *Death and Renewal. Sociological Studies in Roman History*, 2, Cambridge 1983.
- KÖSTNER E., *Falsche Freunde: der captator als dystopischer Gegenentwurf des idealen amicus*, *Ciceroniana* on line 1/2 (2017) 325-342.
- MAYANS Y SISCAR G., *De Senatusconsulto prohibente dispositiones captatorias*, in *Disputationes juris*, 2, Lugduni 1752, disp. 35, 27-33.

- MEROTTO M. F., *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Napoli 2020.
- MIGNOT D. A., *Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps, d'après sa correspondance*, Marseille 2008.
- NOBILI M., *Una visita interessata: Marziale 8, 25*, en *Ad limina II. Incontro di studio tra dottorandi e giovani studiosi di Roma. Istituto Svizzero di Roma, Villa Maraini, febbraio - aprile 2003*, a cura di Burri, A. Delacrétaz, J. Monnier y M. Nobili, Alessandria 2004, 89-97.
- PAN A., *Caught not by surprise: Captatio in Roman Satire and Law*, *Humanities/Classics* 1/1 (2020) 1-8.
- PETERSEN J., *Recht bei Tacitus*, Berlin 2019.
- RINOLFI C. M., *Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant... aut in procinctu: testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Torino 2020.
- RIZZELLI G., *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.
- SCALISE R., *Undue influence and the law of wills: a comparative analysis*, *Duke Journal of Comparative and International Law* 19/1 (2008) 41-106.
- SCARCIA R., *Ad tantas opes processit. Note a Plinio il Giovane*, *INDEX* 13 (1985) 289-312.
- SCHULZ F., *Die Lehre vom erzwungenen Rechtsgeschäft im antiken römischen Recht*, *ZSS* 43 (1922) 171-261.
- SCOTTI F., *La pluralità di tabulae testamentariae: fonti letterarie e casistica giurisprudenziale*, *Diritto @ Storia* 14 (2006) 1-38.
- SCOTTI F., *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma 2012.
- SERRANO DELGADO J. M., *Documentos adicionales a la amicitia*, *Habis* 20 (1989) 175-183.
- SHARLAND S., *Captatio in law, life and literature. A study of the topos of inheritance-hunting in the context of Roman testamentary legislation and social practice*, Thesis, Department of Classics, University of Cape Town, 1991 <<https://open.uct.ac.za/handle/11427/18255>>.
- TELLEGEN J. W., *Captatio and crimen*, *RIDA* 26 (1979) 387-387.
- TELLEGEN J. W., *The Roman law of succession in the Letters of Pliny the Younger*, I, Zutphen 1982.
- TELLO LÁZARO J. C., *Los efectos jurídicos de la clientela romana*, Granada 2011.
- THOMASIIUS C., *De jure injusto heredipetarum*, en *Dissertationum Accademicarum varii inprimis iuridici argumenti*, I, Halae Magdeburdicae, 1773, n° 28, 1015-1033.
- TRACY V. A., *Aut captantur, aut captant*, *Latomus* 39 (1980) 399-402.
- VAN BYNKERSHOEK C., *Opusculum de captatoribus institutionibus*, en *Opuscula varii argumenti*, Lugduni 1719, 303-309.

VERBOVEN K., *The Economy of Friends: Economic Aspects of amicitia and Patronage in the Late Republic*, Bruxelles 2002.

VON LEYSER A., *Meditationes ad Pandectas*, V - VI, Lipsiae, 1734, ad lib. XXIX, tit. VI, 785-859.

VON ROHDEN P., s.v. *M. Aquilius Regulus*, en *RE* 2/1 (1895) 331.

YONA S., *A Manual for Flatterers, a Proof of Candor: Philodemus' on Flattery and Horace's Satires 2.5*, *American Journal of Philology* 139/4 (2018) 605-640.

ZIELINSKI T., *Historia de la civilización antigua*, Madrid 1987.

Filippo Serafini e il dialogo con il diritto oltreconfine*

IOLE FARGNOLI

Università degli Studi di Milano/Universität Bern

Il magistero di Filippo Serafini si intreccia con le vicende politiche che portarono al conseguimento dell'Unità nazionale e che seguirono tale momento per interessare lo sviluppo del diritto civile e della dottrina civilistica italiani. Il 25 novembre del 1871 Serafini teneva la prolusione alla Regia Università di Roma come primo romanista del Regno d'Italia sulla cattedra di quell'Ateneo, conseguita poco dopo il trasferimento a Roma della corte e del governo¹. Di lì a poco sarebbe diventato il primo Rettore di tale Università dopo l'unificazione d'Italia.

1. Indicazioni biografiche

1.1. La formazione

Filippo Serafini, figlio di Domenico e di Antonia Cominotti, nacque, ultimo di sette fratelli, il 10 aprile 1831 a Preore, nelle vicinanze di Trento, nel territorio italiano della monarchia austro-ungarica. Frequentò le scuole elementari nel Collegio militare di Hall nel Tirolo (a 8 km da Innsbruck), la scuola ginnasiale a Innsbruck, Bressanone e Brescia, il liceo a Rovereto². Mi soffermo su questi dettagli della sua formazione per mettere in evidenza che Serafini dominava,

* Il contributo è destinato anche alla pubblicazione negli atti del convegno 'Il primo decennio post-unitario. Diritto ed economia in Italia dal 1861 al 1871', tenutosi a Catanzaro nei giorni 20 e 21 maggio 2021. Ringrazio il Prof. Lorenzo Sinisi e la Prof. Mariateresa Carbone del Centro di Ricerca di Ateneo 'Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica' per avermi offerto l'opportunità di soffermarmi su un Maestro come Filippo Serafini, di cui avevo colto la grandezza e la dimensione transnazionale già una decina di anni, nei miei primi anni bernesi, avviata dai preziosi suggerimenti e sapienti impulsi di Pio Caroni.

1. SERAFINI, *Del metodo*.

2. Molto informativo sui passaggi della formazione di Serafini è DE GUBERNATIS, *Filippo Serafini*, 941-942. Per la ricostruzione del profilo scientifico e umano dello studioso sono inoltre preziose le commemorazioni dell'allievo e genero Lando Landucci: la prima, LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 9-32, fu pronunciata in occasione della ricollocazione della lapide in sua memoria davanti alla sua casa natia che era stata fatta togliere dall'Austria durante la prima guerra mondiale; la seconda, LANDUCCI, *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, 121-130, corrisponde alla commemorazione in occasione del centenario dalla sua nascita. Sul magistero di Filippo Serafini si veda, da ultima, FURFARO, *The revival*, 262-280 e FURFARO, *Recezione*, 81.

fin dalla giovane età, la lingua tedesca e la cultura germanica. Tale formazione si perfezionò poi nel percorso dei suoi studi giuridici. Serafini cominciò lo studio di giurisprudenza a Vienna nel 1850, per studiare anche a Innsbruck nel 1853-54, poi a Berlino con Friedrich Carl von Savigny e a Heidelberg con Karl Joseph Mittermaier, a Siena, di nuovo a Heidelberg e concludere il percorso a Vienna nel 1856. Durante gli anni dell'università per non pesare economicamente sulla famiglia lavorava presso il tribunale di Tione³: questa esperienza gli diede verosimilmente fin dall'inizio un contatto con la prassi di cui non perse mai, nello studio scientifico, il punto prospettico. Si dottorò nel 1857 a Innsbruck.

1.2. Il patriottismo

Pur essendo nato in un territorio sotto il dominio straniero, Serafini non nascondeva lo spirito patriottico che caratterizzava la sua famiglia di origine. Due zii da parte di padre furono rimossi dalla loro professione nel 1848 per avere sostenuto pubblicamente l'opportunità che il Tirolo si dividesse e si unisse all'Italia. Due dei suoi fratelli maggiori, Antonio e Pietro, ebbero a che fare con i Corpi franchi e si rifugiarono in Lombardia; fecero poi parte della legione trentina nella primavera del 1848 e seguirono Garibaldi a Roma (1849). Antonio fu persino uno dei Mille e divenne in seguito ufficiale dell'esercito nel Regno d'Italia⁴.

Secondo la testimonianza del suo allievo Landucci, lo stesso Filippo Serafini avrebbe combattuto nella legione di Luciano Manara negli anni 1848-1849⁵. Il suo sogno di vedere il Trentino ricongiunto all'Italia è confermato – al di là delle passioni giovanili – da due episodi. Si narra che in occasione del volume consegnatogli per il trentacinquesimo anno del suo magistero, gli amministratori e le famiglie notabili gli fecero pervenire a Pisa un intaglio in legno e un album di fotografie di Preore e delle Giudicarie. Serafini, che dal 1859 faceva raramente ritorno nella sua patria, non poté trattenere le lacrime nel vedere i regali⁶.

3. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

4. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

5. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 11: «Ebbe sempre ardenti spiriti di italianità; e, se dovette frenarli, quando si trovava in Paesi dominati dal nemico Impero, non si trattenne dal manifestarli ogni volta, che lo poté, come quando, egli medesimo me lo narrò, corse ad arruolarsi nella legione di Luciano Manara, che col Dandolo e con altri indomiti di tanto poetici ardimenti animò quegli anni puri, ingenui e sublimi, il 48 ed il 49, della nostra ultima storia».

6. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

Altra conferma del forte legame con la terra natia deriva dalla sua ultima apparizione pubblica in occasione dell'inaugurazione del monumento a Dante Alighieri a Trento il 18 ottobre 1896, in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istruzione⁷. Landucci riferisce della patriottica fantasia che emerse dal discorso di Serafini e della menzione anche in quella sede del suo sogno di vedere ricongiunto all'Italia il Trentino con: «le belle e sovrastanti Alpi, che ascendere – fortissimo nelle escursioni in montagna – era per lui il più gradito diletto⁸». Di lì a poco, ma dopo la sua morte, la ricongiunzione territoriale si sarebbe trasformata in realtà.

1.3. *La carriera*

La carriera accademica di Serafini fu fulminea. Nello stesso anno 1857 in cui si dottorò a Innsbruck, il giovane, allora ventiseienne, vinse il concorso a cattedra in diritto romano e storia del diritto all'Università di Pavia. All'epoca Pavia era parte dell'impero austro-ungarico e commissari chiamati a decidere la procedura furono solo docenti di lingua tedesca: Karl Adolf Vangerow, Friedrich Ludwig Keller, Adolf Fredrich Rudorff, Karl Ludwig Arndt e Karl Joseph Mittermaier⁹. Due anni dopo la Lombardia sarebbe passata al Piemonte¹⁰. Nel senso che Serafini all'epoca padroneggiasse meglio la lingua tedesca piuttosto che quella italiana depone la sua decisione, immediatamente prima di cominciare l'insegnamento a Pavia, di trascorrere un periodo a Siena al fine di perfezionare la sua conoscenza dell'italiano¹¹.

Di questo periodo, e precisamente del giorno di Natale del 1857, è la lettera, corredata dagli auguri per il nuovo anno, scritta da Pavia a Mittermaier per ringraziarlo dell'accoglienza in occasione di un recente soggiorno di studio: «Le auguro lunghi anni di prospera vita a vantaggio della scienza, della studiosa gioventù e dell'Italia che è per Lei tutta gratitudine¹²».

Nel 1868 Serafini vinse la cattedra presso l'Università di Bologna e poco dopo cambiò di nuovo sede in seguito alla chiamata presso la regia Università di Roma come successore di Ilario Alibrandi. Di Alibrandi che, suc-

7. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 23.

8. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 24.

9. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 11.

10. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

11. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 11; LANDUCCI, *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, 128.

12. Lettera di Filippo Serafini del 25.12.1857 ©Kalliope – Verbundkatalog.

cessivamente all'annessione di Roma da parte del Regno d'Italia, aveva lasciato la sua posizione a La Sapienza per fedeltà al pontefice sotto la spinta del partito cattolico, Serafini non solo prese il posto, ma divenne di lì suo successore come Rettore per l'anno 1872-73. Nel neo-nato Regno d'Italia Serafini era non solo il primo romanista, ma anche il primo Rettore di quell'Università.

Serafini non si trattenne a lungo neanche a Roma. Due anni dopo optò per la cattedra di Pisa (1873-1897), da dove non si mosse più, fondando con Saverio Scolari e Francesco Buonamici il Seminario storico-giuridico. A Pisa fu Rettore negli anni 1894-1895.

Nel 1892 Serafini fu insignito del volume degli studi giuridici per il trentacinquesimo anno del suo insegnamento¹³ e in quell'occasione venne nominato senatore del Regno in quanto membro ordinario del Consiglio superiore di Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio¹⁴. Fu senatore quindi dal 21 novembre 1892 fino alla morte.

Oltre che socio nazionale dal 1880 della Regia Accademia dei Lincei, ebbe una collezione di titoli¹⁵ e molteplici onorificenze¹⁶. Morì a 66 anni il 15 maggio 1897 a Pisa, dove è sepolto.

13. Sulla vicenda della composizione del comitato di redazione («RISG», XIII [1892], 319), di cui non faceva parte Vittorio Scialoja, la cui chiamata a Roma del 1884 determinò una frattura che non si sarebbe più colmata tra costui e Serafini, manifestatasi sul piano sia editoriale sia personale, si veda ampiamente TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI, C s.

14. Serafini fu infatti componente del Consiglio Superiore della pubblica istruzione al Ministero dell'istruzione negli anni 1882-1884, 1886-1889, 1891-1895 e membro della Giunta del Consiglio della pubblica istruzione negli anni 1883-1884, 1891-1895.

15. Fu Socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino, Socio dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Socio corrispondente della Società di legislazione comparata di Parigi, Socio dell'Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, Socio dell'Accademia Reale Peloritana, Socio dell'Accademia dei legisti di Rovereto, Socio dell'Accademia degli Agiati di Rovereto, Socio dell'Accademia di legislazione di Madrid, Socio corrispondente dell'Accademia di scienze morali di Utrecht, Socio onorario della Regia Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, Membro onorario della Società dei Giuristi della Svizzera, Socio onorario dell'Istituto di diritto romano di Roma e Membro della Società medico-legale di New York.

16. Commendatore della Corona d'Italia, Cavaliere Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine della Corona di Prussia, Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila Rossa di Germania; sulle onorificenze, come sui titoli, cfr. *Nella morte*, 518, accessibile online.

2. Il suo magistero

Il portato più significativo del magistero di Serafini che si intreccia con la storia nazionale è l'attività di mediazione da lui svolta tra la dottrina pandettistica e la scienza giuridica italiana. Fino a quel momento, e quindi fino ai primi decenni del secolo, quest'ultima era stata fortemente attratta dal modello francese, riducendosi – a parere di Landucci – a «parafrasi di commenti de' codici francesi¹⁷». Per descrivere il percorso che – secondo Serafini, nel suo lucido progetto fin dall'inizio del suo magistero – avrebbe portato al Rinascimento del diritto romano¹⁸ e, al contempo, al Risorgimento della scienza giuridica sembra possibile, per quanto mi consta, distinguere tre linee portanti: l'attenzione alla didattica concepita anche per i pratici del diritto con la produzione di manualistica a partire dal 1857, la prolusione alla Sapienza del 1871 e la direzione dell'Archivio giuridico a partire dal 1869.

2.1. La didattica nel dialogo con la prassi

La didattica costituiva per Serafini una delle priorità del suo magistero¹⁹. Fin dall'inizio si dedicò anche alla produzione di manuali, pubblicando già nel 1857 alcune aggiunte alle lezioni²⁰ e poi nel 1858 un'opera istituzionale essenziale in due volumi²¹. Già in quest'opera risulta evidente l'intento di Serafini di parlare anche ai pratici del diritto, per i quali, a suo modo di vedere, l'approccio storico-giuridico era imprescindibile per la pratica²². Solo innalzando il livello della pratica si poteva valorizzare la scienza. L'attenzione di Serafini alle esigenze della prassi risulta anche dalla sua produzione non manualistica. Pubblica infatti poco dopo due delle sue opere più significative e più incisive²³: nel 1861 il 'Trattato delle obbligazioni secondo i principi del diritto romano, della giurisprudenza e delle moderne legislazioni' e l'anno dopo il suo contributo in tema di telegrafo²⁴, che suscitò grande interesse in un momento in cui non c'era letteratura in materia e fu tradotto in varie lingue²⁵.

17. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 16.

18. Così LANDUCCI, *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, 121.

19. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 30: «Gli scolari furono la sua seconda famiglia...».

20. SERAFINI, *Aggiunte*.

21. SERAFINI, *Elementi*.

22. SERAFINI, *Del metodo*, 207.

23. Cfr. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 17 s., che evidenzia come il suo importante contributo alla dogmatica sia da identificarsi soprattutto in queste due opere.

24. SERAFINI, *Il telegrafo*.

25. Cfr. *Der Telegraph* e *Le télégraphe*.

La combinazione tra carattere ‘scientifico’ e ‘pratico’ diventa ancora più evidente nel corposo manuale di Istituzioni²⁶, in cui viene proposto un vero e proprio confronto con il diritto vigente²⁷. Alla prima edizione del 1870 ne seguirono altre nove e il volume divenne uno dei punti di riferimento a livello nazionale, continuando ad essere attualizzato anche dopo il 1897, e quindi dopo la sua morte, fino al 1920, formando così generazioni di giuristi²⁸.

In merito alla didattica è celebre la lettera che gli indirizzò Scialoja nel 1881. Era inviata a Serafini come Direttore della rivista e non testimonia un diverbio²⁹, anzi – almeno apparentemente – una comunione di propositi³⁰ nel mettere al centro dell’insegnamento del diritto romano sia la deduzione dai principi astratti per risolvere i problemi particolari, sia la ricerca diretta sulle fonti, la base su cui si innalza tutto l’edificio³¹. Il proposito di Scialoja è quello di fare riemergere le antiche vie di sviluppo, rifiutando l’attualizzazione con riguardo ai segmenti normativi, ma accettandola per quanto riguarda principi e metodi. La sua idea di fondo è che – e qui può rinvenirsi la divergenza di intenti rispetto a Serafini – gli insegnamenti romanistici non dovevano solo costituire un commentario al diritto vigente; è piuttosto la forma del ragionamento antico il dato fondamentale per educare i nuovi giuristi e per bandire generalizzazioni e forzature delle fonti che derivano da un’impostazione eccessivamente sistematica³².

26. SERAFINI, *Istituzioni*.

27. Il modello del confronto con il diritto vigente non era sconosciuto, era infatti diffuso in Francia e Austria ad inizio Ottocento: cfr. per esempio GUGINO, *Istituzioni* e FOSCHINI, *Lezioni*.

28. BIONDI, *Diritto romano*, 302.

29. Sulle successive tensioni con Scialoja originatesi dal concorso a cattedra dell’Università di Roma, si veda diffusamente TALAMANCA, *Un secolo*, XC.

30. Così SCIALOJA, *Sul metodo*, 494: «Ma perché parlerei più a lungo a lei, illustre Prof. Serafini, della necessità dell’esegesi dei testi e dell’eccitare gli studenti alla ricerca propri; a lei che nel Seminario dell’Università di Pisa, ha con tanto profitto attuati questi due principalissimi mezzi d’insegnamento?». La lettera è stata spesso ripresa dalla letteratura successiva: si vedano, tra altri, AMARELLI, *L’insegnamento*, 59 nonché MARRONE, *In difesa*, 19.

31. SCIALOJA, *Sul metodo*, 493.

32. Scialoja mise poi in pratica quello che è considerato essere il suo manifesto, concentrando la sua ricerca scientifica anche sui problemi filologici, sulla ricostruzione di testimonianze epigrafiche e papiracee e sulla nuova edizione critica del Digesto del 1931; sul tema cfr. LOVATO, *Diritto romano*, 11.

2.2. *Il metodo scientifico positivo*

È nella sua prolusione alla Sapienza che Serafini espone l'importanza per la scienza giuridica del metodo scientifico positivo. In un periodo in cui l'archeologia minacciava di prevalere sul diritto e l'erudizione rischiava di sofferocare³³, lo studioso sostiene la necessità di fare uso nel diritto del «metodo sperimentale a cui le scienze fisiche debbono la loro vita e il loro sviluppo³⁴» e cioè «l'esercizio continuo di un'osservazione calma, accurata ed imparziale dello svolgimento di tutti i fatti che costituiscono la vita giuridica di un popolo³⁵» in modo da portare a generalizzazioni che meglio possono rispondere alla verità e alla dignità della scienza. Tale metodo, sviluppato dalla «dotta Germania³⁶», doveva essere assimilato e trasformarsi in un «generale e fecondo produrre³⁷» come meta del risorgimento scientifico in Italia. Serafini paragona l'influenza della scuola germanica sulla scienza italiana all'impatto che ebbe la scuola bolognese sulla giurisprudenza europea³⁸, in cui il diritto romano divenne l'elemento civilizzatore dell'Europa uscente dalle tenebre³⁹. L'impatto che la scuola bolognese ebbe – a suo dire – sulla giurisprudenza europea era paragonabile a quello che la scuola germanica stava avendo sul diritto a lui coevo⁴⁰.

Emerge chiaramente il suo proposito di collegare la libertà conquistata al risorgimento della scienza giuridica. Il forte senso nazionalistico della sua prolusione è del resto evidente ed è paradigmatica nelle parole conclusive: «Come abbiamo rivendicato dallo straniero la nostra terra, rivendichiamo il culto d'una scienza che qui ebbe la culla e raggiunse l'apogeo di sua grandezza⁴¹».

Al contempo la prolusione a Roma è un suo manifesto culturale in relazione agli studi romanistici, al loro insegnamento e al loro significato in rap-

33. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 13.

34. SERAFINI, *Del metodo*, 5.

35. SERAFINI, *Del metodo*, 5.

36. SERAFINI, *Del metodo*, 4.

37. SERAFINI, *Del metodo*, 4.

38. SERAFINI, *Del metodo*, 5.

39. SERAFINI, *Del metodo*, 17, 20.

40. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 13 ss., che vede nel magistero del maestro addirittura un Risorgimento di studi da identificarsi come il terzo momento storico di riscatto e di rifioritura del diritto romano, dopo *in primis* il risveglio nello studio delle fonti del diritto a Bologna, coevo al trionfo della nostra lingua con Dante Alighieri, e *in secundis* gli studi dell'Alciato e la Scuola culta nel Quattrocento e Cinquecento.

41. SERAFINI, *Del metodo*, 17, 20.

porto all'intervenuta codificazione del diritto civile. Il popolo che si faceva nazione doveva riconoscere il primato al diritto romano, il diritto di Roma antica come terra sacra del diritto⁴². Serafini paragona il diritto romano ai monumenti della classica antichità⁴³. L'impatto che questi ebbero su letteratura, poesia, belle arti delle epoche successive è infatti giudicato da lui comparabile con l'impatto che il diritto romano esercita anche sulla scienza giuridica a lui coeva. Ciò costituisce una gloria incontestata dell'antica Roma, ma in quanto tale – in una linea di continuità – gloria particolare dell'Italia.

Nella sua prolusione Serafini fa riferimento ai suoi diretti *antecessores*, ai maestri da cui ha appreso il diritto nella misura in cui è in grado di trasmetterlo agli studenti. Punto di riferimento è per lui soprattutto l'opera di Carl Friedrich von Savigny, di cui Serafini condivide la tendenza anti-legislativa. Il diritto è promanazione della coscienza nazionale, la fonte del diritto non è il capriccio del legislatore, ma il genio individuale della nazione⁴⁴. Lo studio del diritto comincia dalla conoscenza del passato. «Ma, si dice, l'Italia ha i suoi codici⁴⁵»; ciò non comporta che diventi tutto inutile. Pensare che il diritto si esaurisca nei codici è prodotto di «fisime di cervelli malati⁴⁶», in quanto non dipende certo dalla codificazione il miglioramento della giurisprudenza di un popolo. Il giurista non può diventare un «gretto leguleio», deve guardare non solo all'onnipotenza del legislatore, ma a come il diritto si è formato in una nazione e quindi al suo diretto passato.

2.3. La traduzione delle opere tedesche

Serafini seguì l'esempio del suo maestro Conticini nel tradurre dal tedesco la letteratura pandettistica con l'obiettivo di metterla a disposizione del pubblico italiano⁴⁷. Conticini aveva tradotto per primo, nel 1839, il trattato di Savigny sul possesso⁴⁸, opera ritenuta «determinante nell'imprimere, sul piano metodologico e ricostruttivo, un indirizzo pandettistico agli studi di diritto

42. SERAFINI, *Del metodo*, 15.

43. SERAFINI, *Del metodo*, 19.

44. SERAFINI, *Del metodo*, 11.

45. SERAFINI, *Del metodo*, 10.

46. SERAFINI, *Del metodo*, 10.

47. TALAMANCA, *Un secolo*, XC. Il massiccio lavoro, intrapreso da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa, che tradussero il 'Lehrbuch des Pandektenrechts' di Windscheid e quello svolto da Vittorio Scialoja, che tradusse il 'System des heutigen Rechts' di Savigny, seguivano la scia dell'iniziativa intrapresa da Serafini.

48. Vedi VON SAVIGNY, *Il diritto del possesso*.

romano e civile⁴⁹» e poi, nel 1841, dello stesso Savigny il saggio ‘Sulla vitalità del neonato qual postulato della sua capacità giuridica’.

Serafini prese le mosse dalla traduzione di uno dei suoi maestri tedeschi e cioè da quella del ‘Lehrbuch des Pandektenrechts’ di Ludwig Arndts in tre volumi, il primo pubblicato con il titolo ‘Trattato delle pandette del Cav. Lodovico Arndts. Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, vol. 1, parte prima’ nel 1872⁵⁰. La traduzione fu completata e ne uscirono poi diverse edizioni⁵¹. Quella pubblicata a partire dal 1882, a dieci anni di distanza dalla prima, si presentava ormai profondamente diversa dall’originale tedesco. Serafini non si limitò a tradurre, ma redasse anche note e commenti a vantaggio soprattutto dei pratici del diritto⁵². Lo stesso Arndts affermò che il lavoro di Serafini aveva persino superato il suo pensiero e prodotto un migliore lavoro⁵³.

Nel 1876 Serafini pubblicava le lezioni di Conticini⁵⁴, anche se diede alle stampe solo il primo volume dedicato al Diritto di famiglia. Queste lezioni erano impregnate di metodo pandettistico e furono pubblicate a Pisa postume⁵⁵, anche se verosimilmente erano già pronte prima della morte se, nel rifiutare la posizione offertagli a Padova, Conticini era stato esortato addirittura da Savigny a pubblicare il testo delle sue lezioni. Un colpo apoplettico glielo avrebbe impedito⁵⁶ e la pubblicazione sarebbe stata resa possibile grazie all’impegno di Serafini. Esistevano sì altri lavori in lingua italiana, secondo Serafini, ma competevano a fatica con le opere tedesche.

Ancora più impegnativa fu la decisione di Serafini di tradurre la ‘Ausführliche Erläuterung der Pandekten’⁵⁷, che non era una sintesi, ma una trattazione analitica. In questo Serafini dimostra di essersi fatto carico del compito di traduzione come se si trattasse di una missione. Peraltro, proprio con questa monumentale testimonianza dell’*usus modernus*, lo studioso ha l’opportuni-

49. MAZZACANE, *Conticini Pietro*, 493.

50. *Le Pandette di Lodovico Arndts*, volumi 3, Bologna, Fava e Garagnani, 1872-1874.

51. *Trattato delle Pandette*.

52. Sull’attività che Serafini svolse qui tipicamente di tradurre e ‘interpolare’, cfr. FURFARO, *Recezione*, 190.

53. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 20.

54. CONTICINI, *Lezioni di Pandette*, Introduzione § 1. Nozione del *ius commune*.

55. MAZZACANE, *Conticini Pietro*, 493.

56. MAZZACANE, *Conticini Pietro*, 493.

57. Serafini ne dà notizia in RISG I (1886) 506 s.

tà di attestare grandi capacità organizzative⁵⁸. A quest'opera collaborarono molti suoi allievi e Serafini si occupò del settimo volume, quello relativo alle servitù⁵⁹: i primi volumi sarebbero stati pubblicati nel 1888⁶⁰ e la traduzione fu completata nel 1909⁶¹. Nel frattempo sarebbero apparsi altri tomi dell'originale tedesco e il proposito iniziale di completare la traduzione dell'intera opera non poté trovare attuazione.

Prova la determinazione e il progetto di lungo termine di Serafini una lettera del 18 novembre del 1896, come direttore dell'Archivio giuridico e senatore, inviata da Pisa, in cui in tedesco⁶² riferiva di avere avuto l'autorizzazione a tradurre i volumi 41 e dal 30 al 32 e la richiedeva ora per il quarantatreesimo volume, quello in materia di interdetti.

Dunque, Serafini è uno dei motori del progetto di divulgazione, traduzione e annotazione in italiano della produzione dei pandettisti tedeschi⁶³. L'intervento culturale ebbe talmente successo da fare qualificare Serafini «l'anello di congiunzione tra la letteratura tedesca e l'italiana⁶⁴». Il suo ruolo come continuatore della scuola tedesca, che al contempo conservava la mente italiana (le sue note al manuale di Arndts sono una prova concreta di questo orientamento) e riusciva a dare nuovo vigore allo studio del diritto positivo moderno con fecondità per la codificazione italiana e le compilazioni dei codici di altre nazioni, venne messo in evidenza in occasione della sua commemorazione in Senato nelle parole dell'allora ministro della pubblica istruzione Emanuele Gianturco⁶⁵. Serafini non si limitava a tradurre, ma prestava attenzione al pensiero italico che non doveva snaturarsi sotto l'impatto della

58. «Organizzatore geniale e fortunato» lo definisce ROCCO, *La scienza*, 290.

59. VON GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, Prefazione, VI, in cui si evidenzia lo scopo pratico della traduzione per giudici, avvocati e, in generale, pratici del diritto.

60. Sui tempi più lunghi rispetto a quelli che Serafini aveva previsto quando affermava che nel corso dell'anno sarebbero apparsi i primi dodici volumi e si sarebbe completata la traduzione dell'impresa di Glück, si veda TALAMANCA, *Un secolo*, XC.

61. TALAMANCA, *Un secolo*, XC.

62. Lettera di Filippo Serafini del 25.03.1896 ©Kalliope – Verbundkatalog. Qualche imprecisione grammaticale della lettera prova che il suo dominio della lingua tedesca – verosimilmente a causa del mancato esercizio quotidiano – non era più impeccabile.

63. Sul miglioramento della cultura giuridica italiana grazie al metodo scientifico proposto e applicato da Serafini, si vedano le pagine, pur critiche per altri versi, di TALAMANCA, *Un secolo*, XCIV.

64. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 19.

65. Cfr. *Nella morte*, 518.

scienza tedesca; l'obiettivo era liberare il pensiero romano da astrazioni e teorie aprioristiche⁶⁶. Era contrario all'imitazione tedesca, che invece si sarebbe avuta nel ventennio tra la sua morte e l'inizio della prima guerra mondiale, quando la dichiarazione di guerra di Austria e Germania avrebbe ancora cambiato le cose⁶⁷. Il rinnovamento di cui Serafini si fece promotore puntava, con l'aiuto della letteratura germanica, a riscoprire la propria tradizione per trasformare gli studi di diritto civile e commerciale ed elevarli a grande altezza⁶⁸, contribuendo a formare la Pandettistica italiana.

2.4. La direzione della rivista 'Archivio giuridico' (1869)

Nelle parole di Landucci il ruolo di Serafini sarebbe coinciso con «l'unione alla patria del patriottico Trentino dal Brennero al Garda, della Venezia Giulia sino alle perle del nostro orientale Adriatico». Nel descriverlo l'allievo continua, affermando «antesignano ne fu il vostro figlio illustre, o cittadini di Preore, e suo peculiare strumento l'Archivio giuridico⁶⁹». Con l'Archivio giuridico Serafini, usando le parole di Landucci, aprì «nobile arringo agli studiosi d'Italia⁷⁰» tale per cui la rivista dopo l'unità d'Italia fu «la prima ampia palestra di scritti storico-giuridici⁷¹».

Il veicolo più efficace del rinnovamento da lui voluto, nel senso dello studio del diritto romano con criteri dogmatici⁷², per Serafini fu proprio la rivista, da lui diretta per decenni a partire dal 1869⁷³ fino alla sua morte. Già durante il magistero pavese, dal 1868, lo studioso aveva collaborato all'Archivio giuridico fondato da Pietro Ellero e firmato uno dei primi articoli del primo volume. Fu anche condirettore della rivista 'La legge' insieme a Giuseppe Saredo dal 1870 e condirettore della rivista 'Diritto commerciale' dal 1883 con David Supino. In relazione all'Archivio giuridico, sebbene si ritenga che Serafini ne sia divenuto direttore misteriosamente⁷⁴, esiste una lettera riportata da Landucci che sembra testimoniare il passaggio di consegne da Ellero a Serafini:

66. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 13 s.

67. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 20.

68. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 16.

69. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 15.

70. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 14.

71. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 14.

72. TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI.

73. *Archivio Giuridico*, volumi 25, Bologna e Pisa 1868-1880.

74. TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI, che evidenzia come nulla risulti dalla rivista in merito al fatto che Serafini in meno di due anni ne divenne proprietario e responsabile.

«Testimonio e grato sempre dello zelo affettuoso e infaticabile, con cui mi consigliavi ed assistevi, so che questa eredità è a te dovuta come a legittimo successore. [...] Che l'Archivio giuridico si serbi sempre nelle serene ed alte regioni della scienza, sopra le bieche passioni e civili interessi di mestiere, ad unico servizio della giustizia e ad unico decoro della patria⁷⁵». Secondo Landucci, Serafini avrebbe scrupolosamente tenuto fede all'appello rivoltoagli⁷⁶.

Il metodo scientifico positivo, proposto da Serafini quale superamento di uno studio storico del diritto romano, trovò riscontro anche negli assetti della rivista⁷⁷. Nei volumi dal XXXIV al LII (dal 1885 al 1894) comparve una rubrica dal titolo 'Il diritto romano nella giurisprudenza' da lui stesso curata fino al 1887⁷⁸ e ripresa poi da Giovanni Brunetti⁷⁹ (volume XLVI del 1891 e LV del 1895). A Serafini sembra ascrivibile l'affermazione: «lo studio del diritto romano ha da mirare essenzialmente a dar base ad una serie di scuole di diritto civile italiano⁸⁰». Dal LIX volume la rivista ha assorbito nel titolo il nome del suo illustre Direttore, che da allora fino ad oggi è denominata 'Archivio giuridico Filippo Serafini'.

3. La partecipazione ai lavori della codificazione svizzera (1874-1883)

L'intensità del dialogo che Serafini ebbe con il mondo di lingua tedesca è dimostrata anche dal suo coinvolgimento nei lavori del Codice svizzero delle Obbligazioni, entrato in vigore nel 1883. È una fase meritevole almeno di breve menzione in questa sede per illuminare meglio la dimensione transnazionale di Serafini.

La codificazione civile fu il primo tentativo di armonizzazione della legislazione relativa all'intero territorio svizzero e costituisce ancora oggi parte del Codice civile svizzero, promulgato come unica codificazione nel 1911 e ancora vigente. Prima di questa prima armonizzazione legislativa che fu limitata al diritto delle obbligazioni, vi erano state sostanzialmente tre codificazioni locali: una vicina al Codice francese adottata nei cantoni di Ginevra, nel Val-

75. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 15.

76. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 16. Per l'idea che Serafini non avrebbe invece percorso il cammino pensato dal suo fondatore e avrebbe piegato la rivista al rinnovamento degli studi di cui si faceva portatore, si veda TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI.

77. TALAMANCA, *Un secolo*, XCIII.

78. TALAMANCA, *Un secolo*, XCIII.

79. Brunetti fu allievo di Serafini a Pisa e divenne poi professore di diritto civile.

80. TALAMANCA, *Un secolo*, XCIV.

lese, nel Ticino, nel Vaud e in quello di Friburgo, una avvicinata all'ABGB adottata nei cantoni germanofoni, con in prima linea quello di Berna, e infine il Codice civile zurighese, che ha rappresentato la codificazione cantonale maggiormente influenzata dalla scuola storica e dalla pandettistica. È nel 1874 che una revisione costituzionale consentì che al legislatore federale venisse riconosciuta la competenza legislativa per certi settori del diritto privato, in particolare per il diritto delle obbligazioni, per il diritto commerciale e per il diritto cambiario. Serafini fu ufficialmente parte della commissione solo nel 1881. Questa, nominata dal Dipartimento di Giustizia, oltre che da lui, fu composta dai presidenti dei due rami del Parlamento e da Ernest Lehr, professore a Losanna⁸¹. La circostanza che Serafini già lavorasse da anni al progetto è provata dalla motivazione che venne ufficialmente data relativamente alla scelta dei due professori universitari: entrambi avevano già dimostrato qualità nel corso dei lavori ed era sostanzialmente impossibile trovare studiosi che conoscessero altrettanto bene i protoprogetti del Codice⁸². Serafini si occupò in particolare della redazione in lingua italiana del Codice delle obbligazioni⁸³.

Un'altra conferma del coinvolgimento di Serafini ai lavori del Codice svizzero deriva dal suo contributo del 1874 'Studio comparativo delle Legislazioni civili della Svizzera' che consente di datare l'inizio del suo impegno con la partenza dei lavori stessi. Il saggio offre una visione d'insieme dei profili principali di diritto privato su cui era necessaria un'armonizzazione⁸⁴. Si sofferma in particolare sull'opportunità di una regola in tema di sopportazione del rischio che tenesse conto della perfezione del contratto (*periculum est emptoris*) e non invece della titolarità della proprietà⁸⁵. Descrive inoltre come nella prassi esistesse già un certo consenso nel senso che rischio e pericolo del

81. EUGSTER, *Die Entstehung*, 111. Sulla composizione delle commissioni si vedano SCHNEIDER - FICK, *Das Schweizerische Obligationenrecht*, 4 e 16.

82. Lettera del Dipartimento di Giustizia al Governo dell'11 Marzo 1881 «Die beiden letzteren haben sich, wie bekannt, schon bis dahin in hervorragender Weise bei der Kodifikation beteiligt und es sind, außer dem Redaktor Prof. Fick, kaum andere Personen zu finden, welche mit dem Entwurfe im ganzen und einzelnen in gleicher Weise vertraut wären, wie die vier Vorgeschlagenen», su cui si veda EUGSTER, *Die Entstehung*, 111.

83. SERAFINI, *Legge Svizzera*; alla revisione del testo, divenuto definitivo nel 1881, collaborarono poi anche Biagio Brugi, Pietro Frugoni, David Supino e Carlo Battaglini: cfr. *Schweizerisches Obligationenrecht, Dossier des Bundesarchivs*, E22/2099. In generale, sul plurilinguismo del Codice svizzero, si veda GUTZWILLER, *Der Standort* 301.

84. SERAFINI, *Studio*, 418.

85. SERAFINI, *Studio*, 422.

deterioramento o del perimento della cosa non dovessero dipendere «necessariamente dal passaggio di proprietà, ma da altri principi⁸⁶», evidenziando anche che «le divergenze» nel trasferimento tra cantoni d'origine latina e cantoni della Svizzera tedesca «sono minori di quel che si crede⁸⁷».

Sull'ampiezza e l'impatto del contributo di Serafini sul Codice delle Oblighazioni svizzero non vi è unanimità di vedute. Apprezzamento fu espresso nella seduta del Consiglio degli Stati del 9 e del 18 giugno 1880⁸⁸. È stato affermato persino che la codificazione svizzera fu in gran parte lavoro dell'insigne giurista⁸⁹. Furono però anche sollevate critiche in merito all'effettivo contributo di Serafini⁹⁰ o rilievi sul suo ruolo di mero secondo piano⁹¹.

Non era certo comune che uno straniero partecipasse ai lavori di una codificazione nazionale. Serafini peraltro era uno studioso ormai noto al mondo di lingua tedesca e pare che il suo collegamento fosse il consigliere Welti⁹², che aveva conosciuto al tempo degli studi presso l'Università di Innsbruck. L'informazione deriva da un libello con fare canzonatorio e polemico dell'avvocato svizzero Friedrich Locher (1820-1911), che con il suo scritto intendeva colpire figure prominenti della giustizia e dell'amministrazione del cantone di Zurigo⁹³. Il libello si rivela peraltro prezioso perché trasmette

86. SERAFINI, *Studio*, 422.

87. SERAFINI, *Studio*, 422.

88. Cfr. il resoconto nel quotidiano zurighese *Neue Zürcher Zeitung*, 11 giugno 1880, Erstes Blatt, 1 s. Evidenzia la qualità del contributo di Serafini MEILLI, *Die Kodifikation*, 10 n. 3, esprimendo nel 1901 dispiacere per la circostanza di avere perso, con la sua morte, uno studioso così prezioso: «Wie schade, dass der treffliche Jurist Serafini, der uns zu früh entrissen wurde, bei der schweizerischen Kodifikation nicht mehr mithelfen kann!».

89. COSENTINI, *La riforma*, 392.

90. BROCHER, *Des transformations*, 14 s.

91. KAUFMANN, *Das Schweizerische Obligationenrecht*, 80 parla di «mässige Übersetzungsleistung» nella convinzione che il ruolo decisivo al Codice sia stato svolto dalla scienza giuridica tedesca e non da Serafini e che il saggio dello studioso pisano del 1874 relativo alla comparazione delle legislazioni civili dei cantoni costituisca in realtà solo una rielaborazione del resoconto di CARRARD, *Étude*, 133. In effetti il contributo di Serafini riprende le medesime tematiche toccate nel resoconto di Carrard (matrimonio, divorzio, potere maritale e paternità, contratto pecuniario di matrimonio, figli naturali, tutela e curatela, persone giuridiche, proprietà dei mobili e degli immobili, rapporti di vicinato e servitù prediali, registri fondiari e ipotecari, successioni), sebbene in alcuni punti, tra cui quello del *periculum est emptoris*, lo studio presenti una sua originalità.

92. LOCHER, *Geld und Recht*, 36.

93. Sull'autore, uno degli agitatori della 'demokratische Bewegung' di Zurigo, condannato nel 1899 per diffamazione dalla Corte d'Appello e scappato a Parigi, dove rimase fino alla

alcune importanti informazioni su Serafini. Efficace è per esempio, alla luce delle sue molte onorificenze, la definizione dello studioso incontrato a Lössli come «professore, dottore, cavaliere, commendatore illustrissimo Serafini»⁹⁴. Il libello ci consegna inoltre importanti informazioni sull'aspetto fisico e sulle abitudini dello studioso, come il fatto che Serafini non fosse di alta statura⁹⁵ e che fumasse il sigaro DemiHavanne. Peraltro, l'eccentrico contributo di Locher lascia intendere che, almeno dal punto di vista di questo detrattore, la partecipazione di uno straniero ai lavori della commissione suscitasse malignità e fosse vista come una via che Serafini aveva imboccato solo per accumulare proventi economici. Del resto in Svizzera Serafini era visto come 'l'italiano', mentre – è il suo detrattore a raccontarlo dopo avere assunto personalmente informazioni a Pisa – in università era invece detto 'l'austriaco'.

Tornandosi ai dati storici, Serafini cominciò a collaborare alla codificazione svizzera nell'aprile 1880, secondo la ricostruzione ufficiale dei lavori della commissione, e terminò il suo impegno nel giugno dello stesso anno. L'11 marzo del 1881 fu nominata la commissione per la redazione e il 16 marzo fu cominciata la prima revisione del testo, il 16 aprile la seconda revisione e dal 16 al 25 aprile si svolse la terza. Il 25 aprile 1881 il Dipartimento di Giustizia presentò al governo la seconda e la terza revisione del testo perché il Codice delle Obbligazioni entrasse in vigore nel 1883.

Successivamente, nel 1889, Serafini fu nuovamente coinvolto nei lavori legislativi della Confederazione. L'illustre professore italiano venne infatti chiamato a partecipare⁹⁶ alla commissione per redigere la legge federale svizzera sull'esecuzione e sul fallimento⁹⁷, sebbene sia ancora da ricostruire in che termini sia riconoscibile in concreto il suo contributo alla redazione in lingua italiana. Tale legge entrò in vigore il 1892 ed è ancora oggi diritto vigente.

fine dei suoi giorni, si veda SCHAFFNER, *Die demokratische Bewegung*, 166 e n. 71.

94. LOCHER, *Geld und Recht*, 36.

95. Sull'aspetto fisico si veda anche la testimonianza di LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 30, che lo descrive «medio di statura» e precisa: «alta la fronte, simmetrica e ben formata la testa, piccola come quella di lord Byron, penetranti, vivacissimi gli occhi, folti fino ad età avanzata i capelli, fluente la barba dal ben arcuato mento, snello prima, mai troppo pingue».

96. *Nella morte*, 507. Significativo al riguardo è MEILI, *Die Kodifikation*, 10 n. 3, che, anche per questa legge, sottolinea l'importante contributo dato da Serafini.

97. Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889, accessibile al link: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/de

4. Rilievi conclusivi

Queste brevi considerazioni confermano la centralità di Serafini quale uno dei protagonisti dell'Italia postunitaria e suggeriscono anche una possibile chiave di lettura della sua figura che, per quanto mi consta, presenta una stimolante duplicità.

Da un lato, Serafini, nato e cresciuto in territori sotto la dominazione austriaca, aveva una profonda coscienza nazionalistica, tale per cui, secondo un episodio che riferisce Landucci, non si sottrasse al rischio di spargere personalmente sangue austriaco per la libertà d'Italia.

Dall'altro lato, Serafini è colui che, per sua formazione, conosceva non solo la lingua, ma anche la cultura giuridica germanica e apprese a fondo, già a partire dagli studi universitari, il metodo pandettistico. Su questa via fu capace di aprire un dialogo costruttivo con la pandettistica tedesca per guidare la rinascita della scienza giuridica dell'Italia postunitaria. E riuscì in tale obiettivo, evitando, con grande abilità e lungimiranza, che vi fosse un appiattimento sulla scienza giuridica tedesca. Infatti Serafini fece in modo che l'esperienza straniera costituisse sì un modello, ma fosse trasferita nel contesto giuridico italico e adattata alle esigenze concrete della prassi.

Allo scopo gli furono di fondamentale ausilio due strumenti che lo accompagnarono fin dall'inizio del suo magistero: il suo impegno nella e per la didattica e la direzione di una rivista, da lui resa grande. Nella sua solida dimensione transnazionale, attestata anche dal suo coinvolgimento nei lavori della codificazione civile svizzera e della legislazione in tema di esecuzione e fallimento, Serafini dimostrò di avere capito bene quanto il dialogo scientifico tra intelligenze vada al di là di qualsiasi antagonismo nazionalistico.

Abstract: Born and raised in the Italian territory of the Austro-Hungarian monarchy, Filippo Serafini is known to have succeeded in initiating a meaningful dialogue with the German Pandectist school, leading to the rebirth of legal science in post-unification Italy. The contribution dwells on this undisputed merit of the scholar and then highlights his involvement in the work of the Swiss civil codification and legislation on enforcement and insolvency, which represents a further sign that Serafini was fully aware of how scientific dialogue between minds goes beyond any nationalistic antagonism.

Keywords: Filippo Serafini, Pandectist school, legal science, Archivio giuridico, Swiss codification.

BIBLIOGRAFIA

- AMARELLI F., *L'“insegnamento scientifico del diritto” nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, INDEX 18 (1990) 59-69.
- BIONDI B., *Diritto romano*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano. 1839-1939. Opera storica redatta da circa 200 collaboratori sotto la direzione del comitato scientifico della S.I.P.S. a cura del segretario generale prof. Lucio Silla*, Roma 1939.
- BROCHER CH., *Des transformations qui s'opèrent dans le droit civil et commercial de la Suisse*, Genève 1876.
- CARRARD H., *Étude comparative des législations civiles de la Suisse romande et celles de la Suisse allemande. Essai de conciliation de leurs principales différences*, ZBJV 9 (1874) 133-179.
- CONTICINI P., *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Pisa, Direttore dell'Archivio Giuridico, Volume I, Trattato delle persone*, Pisa 1876.
- COSENTINI F., *La riforma della legislazione civile*, Modena 1911.
- DE GUBERNATIS A., s.v. *Filippo Serafini*, in *Dizionario biografico degli scrittori contemporanei ornato di oltre 300 ritratti*, Firenze 1879, 941-942.
- EUGSTER G., *Die Entstehung des schweizerischen Obligationenrechtes vom Jahre 1883*, Diss., Weida i. Thur, 1926.
- FOSCHINI G., *Lezioni di diritto romano comparato a tutti gli articoli del Codice civile italiano dettate nella Regia Università di Macerata*, Macerata 1878.
- FURFARO F., *The revival of romanistic scholarship between the 19th and 20th century as a centralizing force in European legal history. The masterpieces of German Pandectistic literature revised by Italian translators*, Maastricht Journal of European and Comparative Law 19.2 (2012) 262-280.
- FURFARO F., *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Ottocento e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.
- GUGINO P., *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, Napoli 1873.
- GUTSWILLER M., *Der Standort des schweizerischen Rechts*, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 80 (1961) 243-321.
- KAUFMANN H.A., *Das Schweizerische Obligationenrecht und Eugen Huber*, in *Das Obligationenrecht 1883-1983. Berner Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationenrechts*, a cura di P. Caroni, Bern-Stuttgart 1984, 69-106.
- LANDUCCI L., *Filippo Serafini (1831-1897)*, Archivio Giuridico 'Filippo Serafini' 85 (1921) 9-32.
- LANDUCCI L., *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, Archivio Giuridico 'Filippo Serafini' 105 (1931) 121-130.

- LOCHER F., *Geld und Recht, oder wie man eine Million stielhte*, Zürich 1891.
- LOVATO A., *Diritto romano e scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Bari 1999.
- MARRONE M., *In difesa della sincronia*, INDEX 18 (1990) 19-24.
- MAZZACANE A., s.v. *Conticini Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVIII, Roma 1983, 490-494.
- MEILI F., *Die Kodifikation des schweizerischen Privat- und Strafrechts*, Zürich 1901.
- Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del regno nella tornata del 25 maggio 1897*, Archivio Giuridico 'Filippo Serafini' LVIII (1897) 511-520, accessibile online <http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2a0c/e5ad68b170f68d654125646f00608944?OpenDocument>
- ROCCO A., *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni 9.1 (1911) 285-304.
- SCALFI BAITO P., *Filippo Serafini di Preore. Professore universitario e senatore del regno*, Judicaria 6 (1987) 21-23.
- SCHNEIDER A. - FICK H., *Das Schweizerische Obligationenrecht sammt den Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die persönliche Handlungsfähigkeit mit allgemeinsatzlichen Erläuterungen*, Zürich 1882.
- SCHAFFNER M., *Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre. Beschreibung und Erklärung der Zürcher Volksbewegung von 1867*, Basel-Frankfurt am Main 1982.
- SCIALOJA V., *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera aperta al prof. Filippo Serafini*, Archivio giuridico 26 (1881) 486-494.
- SERAFINI F., *Aggiunte alle lezioni di Diritto romano*, Padova 1857.
- SERAFINI F., *Elementi di Diritto romano, vol. 1: Storia della Legislazione, vol. 2: Istituzioni civili*, Pavia 1858-1859.
- SERAFINI F., *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia 1862.
- SERAFINI F., *Le télégraphe dans ses relations avec la Jurisprudence civile et commerciale*, Paris 1863 (traduit et annoté par Lavialle de Lameillère).
- SERAFINI F., *Der Telegraph in seiner Beziehung zum bürgerlichen und Handelsrechte*, Wien 1865 (Übersetzt aus dem Italienischen von Leone Roncali).
- SERAFINI F., *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, 2 voll., Firenze 1870.
- SERAFINI F., *Del metodo degli studi giuridici in generale e del Diritto romano in particolare. Prolusione letta il 25 novembre 1871*, Roma 1872.
- SERAFINI F., *Le Pandette di Lodovico Arndts*, 3 voll., Bologna 1872-1874.
- SERAFINI F., *Trattato delle Pandette del professor Arndts tradotto e commentato*, Bologna 1878-1880.

SERAFINI F., *Legge svizzera sulle obbligazioni e sul diritto commerciale. Progetto compilato sulla base delle deliberazioni di una commissione consultiva. Testo italiano*, Bellinzona 1880.

VON GLÜCK F.C., *Ausführliche Erläuterung der Pandekten di Christian Friedrich von Glück. F. Glück, Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina, Dott. Leonardo*, Milano 1888.

VON SAVIGNY F.C., *Il diritto del possesso, Trattato civile del Sig. Dott. Cav. Federico Carlo di Savigny, Tradotto dal tedesco in italiano dall'Avv. Pietro Conticini, Prof. d'Istituzioni civili nella I. e R. Università di Siena. Nuova edizione con note e aggiunte*, Napoli 1840.

TALAMANCA M., *Un secolo di 'Bullettino'*, BIDR 30 (1988) IX-CXLVII.

Prassi belliche antiche, studi postcoloniali e moderna nozione di “crimini internazionali”: una comparazione possibile?*

MARIO FIORENTINI

Università di Trieste

ch'el vincitor che già dentro alla piazza
grida foco, ammazza ammazza.**

There are times when war is unavoidable.
But war is made unavoidable by people
who decide it is unavoidable too soon.***

1. Qualche considerazione preliminare

Da qualche decennio, nel campo degli studi antichistici, si è aperto un acceso dibattito sul concetto di «romanizzazione» delle comunità incorporate nel dominio romano. La discussione antichistica si è incontrata con un contesto che si richiama apertamente ad una corrente di pensiero sorta nel campo della storia moderna, di matrice anglosassone, nota come «studi postcoloniali»¹. Quest'ultimo indirizzo storiografico, pur seguendo percorsi interpretativi non uniformi², è fortemente ispirato dalle spinte anticolonialiste sviluppatesi nel mondo a partire dagli anni '50 del XX sec., che contestano il pretesto del-

* Questo lavoro nasce a margine della mostra *Un processo-quattro linguaggi. I pionieri della traduzione simultanea a Norimberga* (Trieste, 26/01-17/03/2022), che ricorda il servizio di interpretazione simultanea al processo di Norimberga, il primo nella storia, che ha già toccato molte città in tutto il mondo, accompagnata da una serie di incontri con la cittadinanza al quale anche lo scrivente ha preso parte. Ringrazio i tanti amici che hanno perso il loro tempo a leggere queste pagine, e che ovviamente non hanno alcuna responsabilità in errori od omissioni qui eventualmente contenuti, da addebitare esclusivamente all'autore.

** *Gira il nemico insidioso Amore*, in *Madrigali* n. 3; musica di Claudio Monteverdi, testo di Giulio Strozzi.

*** Un blogger filosofo, nel 2021 (<https://www.anomologue.com/2021/04/17/unavoidability-of-war/>, ult. acc. 12/03/2022).

1. WOOLF, *Beyond Romans*; GARDNER, *Thinking*. VERSLUYS, *Understanding*, criticando gli sviluppi che tendono a superare la nozione di «romanizzazione», ha generato un vivace dibattito: si v., nel campo opposto, STEK, *Imperialism*, 30-40. In generale sul «postcolonialismo», la grande ricerca di YOUNG, *Postcolonialism*; HINGLEY, *Post-colonial*; e CHAKRABARTY, *Postcolonial Studies*.

2. Sull'eterogeneità dei percorsi critici battuti dagli studiosi “postcoloniali” v. ROY, *Postcolonial Theory*, 316-319, che fa colloquiare tra loro gli studi postcoloniali con quelli giuridici.

la “missione civilizzatrice” con cui le potenze europee avevano giustificato la spartizione del mondo a partire dal XVI sec. Interpretando l’espansionismo romano alla luce del modello coloniale europeo sviluppato in età moderna, essi hanno molto ridimensionato la portata del processo di unificazione che Roma avrebbe impresso al suo potere, abbandonando la tradizionale nozione di romanizzazione grazie alla quale, secondo Francis Haverfield³,

(t)he lands which the legions sheltered were not merely blessed with quiet. They were also given a civilization, and that civilization had time to take strong root

e tentandone nuove concettualizzazioni, come “ibridazione”, “acculturazione”, “creolizzazione”, “meticciato”, “*bricolage* culturale”⁴.

In questa variegata corrente che mira a decolonizzare gli studi sui processi di formazione dell’impero romano e sui rapporti tra conquistatori e conquistati, è centrale anche la volontà di mettere al centro della scena non più i vincitori ma le vittime della conquista, presentando quello imposto dai Romani sulle terre soggiogate come «a predatory system» fondato su un brutale apparato di percezione di imposte⁵, nel quale il modello culturale romano si sarebbe imposto a spese delle forme indigene, che sarebbero state marginalizzate, quando non del tutto cancellate. C’è infine un terzo aspetto da considerare per collocare questo settore di studi in un contesto storiografico completo, ossia il problema della globalizzazione: in confronto al fenomeno attuale, si può dire che Roma abbia attuato un’interconnessione e integrazione economica e sociale, in altre parole, una globalizzazione «avant la lettre», come l’ha definita Bruce Hitchner⁶?

3. HAVERFIELD, *Romanization*, 11. Forse l’idea che i Romani abbiano portato la civiltà in Britannia ed in Gallia deve avere toccato qualche corda sensibile.

4. Per una panoramica su questi tentativi di ridefinizione del processo di espansione romana v. HAACK, “*Transferts*”, 135-146. Sul *bricolage* v. TERRENATO, *Romanization*, 20-27. Sulla creolizzazione cfr. ad es. WEBSTER, *Creolizing*.

5. Così FERNÁNDEZ-GÖTZ et al., *Dark side*, 1633, in polemica con il taglio dato alla ricerca da VERSLUYS, *Understanding*, che, nell’avalutatività dei comportamenti umani, sostituiti come protagonisti dalle merci, rischierebbe di «obscuring or forgetting the human stories behind the process of Roman expansion, including the suffering caused by military actions».

6. HITCHNER, *Globalization* che (1) riporta un’ottima definizione di globalizzazione proposta nel 2006 da Antony Gerald Hopkins: «Globalization involves the extension, intensification, and quickening velocity of flows of people, products and ideas that shape the world. It integrates regions and continents; it compresses time and space; it prompts imitation and resistance. The results alter and may even transform relationships within and among states and societies across the globe».

Da parte mia condivido in pieno alcune incontestabili linee interpretative di questo orientamento scientifico sul moderno colonialismo; in particolare apprezzo la forte spinta etica sottesa a questa lettura del mondo che rifiuta una visione binaria fatta di popoli evoluti (i Romani antichi; i moderni Europei) e di selvaggi a cui i primi portano la luce della civiltà, dei buoni costumi e della vera religione (il pretesto con cui fin dal XVI sec. gli Europei hanno legittimato il loro dominio coloniale sul mondo⁷). Decolonizzare gli studi storici ha proprio lo scopo di spazzare via dalla discussione quel senso di superiorità non solo civile e tecnologica, ma anche etica ed antropologica che l'europeo si è sempre attribuito a confronto con le innumerevoli esperienze umane con cui è venuto a contatto nel processo di scoperta del mondo, mostrando, al contrario, la dignità di ogni civiltà, anche la più semplice e "primitiva". Era una constatazione che già nel XVI sec. qualche scettico aveva provato a proporre, come quell'autentico precursore del relativismo culturale che fu Michel de Montaigne coi suoi famosi e rispettabili *cannibales* Tupinamba⁸, o quel giurista, François Bauduin, che aveva istituito l'audace comparazione tra i modi di trasmissione della storia mediante *cantiones* in comunità umane lontane tra loro nel tempo e nello spazio, come i *carmina convivalia* dei Romani antichi, i canti dei Germani del tempo di Tacito (Tac. *Ann.* 2.3) e dei Franchi di Carlo Magno (Eginard. *vita Kar.* 29) e l'*areyos* dei Caribe americani documentati da Gonzalo Fernández de Oviedo⁹.

Ma questi spiriti gentili erano rimasti assoluta minoranza a fronte del senso straripante di superiorità che «armi, acciaio e malattie»¹⁰ e lo straordinario successo militare ed economico avevano generato nella percezione europea. Nell'analisi della storia moderna del mondo il processo di bonifica dalle scorie eurocentriche che hanno fino a non molto tempo fa intossicato la ricerca storica è stato, e continua ad essere, assolutamente necessario.

7. Su questo punto mi permetto di rinviare a FIORENTINI, *Mare libero*. Gli studi di Giuliano Gliozzi furono fondamentali su questo punto: cfr. ad es. GLIOZZI, *Scoperte*. Ovviamente respingo *in toto* l'interpretazione confessionale ed assolutoria sostenuta da BUCCI, *Missionologia*.

8. MONTAIGNE, *Saggi*, 1.31, *Des cannibales*, 372: è il fin troppo citato «chacun appelle barbarie ce que n'est pas de son usage».

9. BALDUINI *De institutione*, 74-75. Pertinente la valutazione di GINZBURG, *Nessuna isola*, 55: quello di Bauduin fu «atteggiamento risolutamente non eurocentrico». Cfr. anche FIORENTINI, *Il giurista*, 247 n. 65. Per l'*areyos* caribe cfr. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, *Coronica*, fo. 45r.

10. Alludo ovviamente a DIAMOND, *Guns*, tr. it., *Armi*.

Tuttavia questa scuola tenta di applicare gli stessi indirizzi metodologici anche agli studi antichistici, e pure con alcune ragioni del tutto legittime: anche nell'antichistica è venuto il momento di fare i conti con lo spazio strabordante che i Greci ed i Romani hanno occupato in confronto alle altre esperienze storiche, appunto «decolonizzandola»¹¹. Non mi dilungherò su questo problema, che implicherebbe dover affrontare un confronto critico con un settore degli studi antichistici di ascendenza americana nel quale ha un ruolo centrale la «Critical Race Theory» (sulla cui legittimità, peraltro, non ho obiezioni di principio), il cui esponente principale, come è noto, è lo storico dominicano Dan-el Padilla Peralta¹². Dirò solo che un'applicazione rigida di questa metodologia storica fa sorgere una domanda: è legittimo applicare alla realtà antica le nozioni di colonialismo, imperialismo, globalizzazione, figlie di processi storici e culturali profondamente diversi? La risposta non è così scontata, mi pare, né in senso affermativo né in senso negativo, come cercherò di verificare.

Tuttavia una riserva che mi sento di proporre in via preliminare è che gli studi postcoloniali scontano, come spesso accade, il mancato dialogo interdisciplinare. Essi, in effetti, sono sorti nel campo delle discipline archeologiche e nel mondo anglosassone, pesantemente condizionato da un'invasiva eredità coloniale sia per gli apologeti, sia per i detrattori del "Rule Britannia" e dell'"American Exceptionalism"; ed hanno rapidamente conquistato un ruolo centrale nella valutazione della vicenda romana, ma elevando a regola generale le dinamiche che al massimo si svilupparono nell'Europa romana e particolarmente in Britannia, una regione, ricordiamolo, molto periferica del mondo romano, mentre per gli storici britannici essa verrebbe ad acquistare quasi un ruolo paradigmatico degli sviluppi dell'espansione romana; e per di più senza incrociarne i risultati con le altre discipline antichistiche e soprattutto con gli aspetti istituzionali di un'esperienza così pervasa di diritto come quella romana. Si perpetua così l'equivoco che ciascuna disciplina coltiva solo la sua bolla di sapere, senza curarsi di farla dialogare con le altre per tentare di fornire una visione d'insieme che non privilegi un solo punto

11. Per alcuni importanti punti fermi cfr. la stimolante discussione impostata da TRAINA - SANTANGELO - ZUCCHETTI, *Di chi è?*.

12. Nell'ormai abbondante produzione scientifica di questo studioso mi pare di grande interesse PADILLA PERALTA, *Epistemicide*. Una prima approssimazione alla natura, ai contenuti ed alle finalità proposti dalla «Critical Race Theory» in DELGADO - STEFANCIC, *Critical Race*.

di vista, ma tutti li ricomprensano evidenziandone concordanze e distonie, per di più sorvolando sull'aspetto giuridico del rapporto tra Romani e sudditi.

Il punto metodologicamente più debole di questo orientamento mi pare sia fornito proprio dagli autori di uno degli studi più recenti sul tema¹³:

Our theoretical perspective resonates with the work of Latin American scholars such as Mignolo, who applies decolonial thought to highlight the dark sides of modernity.

Se decolonizzare gli studi storici sull'età moderna, affrancandoli dalla retorica con cui gli stati europei camuffarono la brutalità della conquista e dello sfruttamento ed evidenziandone il «lato oscuro» (come ha fatto lo storico argentino Walter Mignolo nel suo bel libro del 2011, che però riguarda appunto la *Western Modernity*¹⁴) è sicuramente encomiabile, non è detto che gli stessi paradigmi siano proficuamente adattabili anche alle dinamiche socio-politiche (e giuridiche, aggiungerei io) del mondo antico¹⁵.

La lettura critica del processo di espansione del potere romano si è poi arricchita di un altro argomento: possono le modalità con cui Roma condusse la conquista essere valutate coi moderni parametri di valutazione delle condotte belliche? Ossia, è possibile applicare alla storia antica la moderna nozione di crimine internazionale? Le domande qui poste implicano una questione di metodo più generale: è legittimo applicare al mondo antico i criteri di giudizio, giuridici ma soprattutto etici, dei processi storici moderni? La lettura delle esperienze del mondo antico mediante l'utilizzo degli strumenti critici contemporanei è un tema di grande attualità nel campo degli studi storico-giuridici, che invade praticamente tutti i suoi settori, ma che implicherebbe l'avvio di una discussione di natura metodologica sulle finalità della ricerca antichistica che in questa sede è ovviamente impossibile anche solo avviare, ma che sarà necessario affrontare prima o poi, anche alla luce delle attuali tendenze della politica universitaria che, con l'annunciata trasformazione del settore dei diritti dell'antichità in studio del diritto romano come fondamento del diritto europeo, non fanno presagire tempi tranquilli per gli studi storico-giuridici. Vale dunque la pena soffermarsi su questa particolare applicazione della lettura attualizzante dell'esperienza storica e giuridica

13. FERNÁNDEZ-GÖTZ et al., *Dark side*, 1633.

14. MIGNOLO, *Darker Side*.

15. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, "New conjectural" 59, contro la lettura dell'economia romana proposta da Dennis Kehoe nel 2007 e più in generale dalla «New Economic History». Una critica che mi trova assolutamente concorde.

antica, anche per le implicazioni metodologiche che sottende. Iniziamo col delineare alcuni quadri concettuali che informano l'attuale riflessione storica sul tema dei crimini internazionali, per poi cercare di capire se siano adeguabili alle realtà antiche.

2. Cos'è un crimine internazionale e se possa essere adattato alle esperienze antiche

Come è noto, nella nozione moderna di «crimini internazionali» si fanno rientrare quattro diverse tipologie di attività (in teoria) messe al bando dalla “comunità internazionale”: crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, come delineati nel 1944 dal capostipite della riflessione su questi temi, Raphael Lemkin¹⁶. Questa tassonomia di orrori era l'esito forse inevitabile delle immani tragedie causate dalla seconda guerra mondiale che vide tutti questi flagelli simultaneamente all'opera: conflitti di aggressione espansionistica, guerra ai civili¹⁷ realizzata con bombardamenti a tappeto delle città, rastrellamenti e rappresaglie indiscriminate contro non combattenti, annientamento di presunti *Untermenschen*¹⁸ come i malati mentali, gli ebrei, i Romani o gli omosessuali, fino alle bombe al napalm di Dresda e Tokio e ai funghi atomici di Hiroshima e Nagasaki, la seconda guerra mondiale non si è fatta mancare niente in termini di atrocità: e purtroppo sono scene che si sono ripetute spesso in Europa dopo la fine della guerra fredda, dalla distruzione di Sarajevo a quella di Grozny nel 1994, dai bombardamenti della NATO su Belgrado nel 1999 a quelli di cui sono state vittime le città ucraine nel 2022¹⁹. Dalla catastrofe mostruosa che aveva praticamente raso al suolo il mondo intero fino al 1945 sorse la necessità di individuare strumenti pattizi internazionali diretti ad impedire il loro ripetersi, a partire dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del

16. Per una prima approssimazione a queste nozioni v. LEMKIN, *Axis Rule*; MARCHESI, *Crimini*, 29-38, e la grande ricerca di JONES, *Genocide*.

17. Ovviamente mutuo la locuzione da BATTINI-PEZZINO, *Guerra ai civili*, e dalla successiva riflessione di PEZZINO, *Guerra ai civili*, 111-131. Istruttivo, anche sul piano del metodo della ricerca, MAIDA, *Stragi naziste*, 169-175.

18. Ricordo però che la nozione di «sottouomo» non fu creata dai tedeschi: già nel 1922 l'americano Lothrop Stoddard aveva elaborato la categoria «pericolosa» degli «under men»: STODDARD, *The revolt*. Ma cfr. anche ID., *Rising Tide*. Ovviamente le sue idee ebbero un'influenza decisiva sul “pensiero” nazista: KÜHL, *Nazi*; LOSURDO, *White supremacy, passim*.

19. Per quanto necessario in punta di dottrina rinvio a ZAPPALÀ, *Giustizia*, 17. Per un cospicuo esame storico cfr. il classico RUMMEL, *Power*.

delitto di genocidio, con la risoluzione ONU 260 A (III), del 9 dicembre 1948, preceduta dal Patto di Londra dell'8 agosto 1945 istitutivo del Tribunale internazionale militare di Norimberga, che, all'art. 6 del relativo Statuto, individuava le condotte criminose naziste da processare in crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità; come è noto, mancava il crimine di genocidio²⁰.

Si tratta, com'è evidente, di concettualizzazioni di condotte figlie del XIX e del XX sec.²¹ e delle tragedie di due guerre mondiali che avevano cambiato per sempre le dinamiche belliche, in termini di letalità degli armamenti e di atrocità verso i civili, ma soprattutto per le pratiche genocidarie messe in atto dal nazismo e dal fascismo repubblicano²². Ma l'orizzonte teorico si è spinto oltre la stessa nozione di genocidio, elaborandone una più generale, quella di «democidio», inclusiva di una serie di condotte genocidarie²³,

the murder of any person or people by a government, including genocide, politicide, or mass murder,

dove il politicidio è una forma particolare di omicidio di massa promosso da un governo, volto ad estirpare un partito politico mediante lo sterminio fisico dei suoi membri, veri o presunti, come accadde nel 1965-1966 in In-

20. Sul *London Agreement* dell'agosto 1945 molto è stato scritto: HAENSEL, *Trial*, 252-255, che discute il *Report* del 15 ottobre 1946 del Justice Jackson. Ma una valutazione molto critica del *Report* era stata già espressa da KELSEN, *Judgment*, 153-171.

21. Domenico Losurdo ci ricordava opportunamente la necessità di non isolare le condotte genocidarie del XX sec. da quelle poste in essere nel secolo precedente: LOSURDO, *White supremacy*.

22. Per non parlare delle normative razziste adottate dal fascismo prima contro gli Slavi viventi nelle regioni dell'ex impero austro-ungarico divenute italiane dal 1919, e poi contro le genti soggiogate in Libia e in Etiopia. Sulla conquista coloniale italiana in Africa rimando al compianto DEL BOCA, *Gli Italiani*; DEL BOCA, *Le leggi razziali*, 329-352; BURGIO, *Nel nome*; FILIPPI, *Noi però*. Sulle politiche antislave del fascismo la letteratura storica è ormai imponente: VINCI, *Sentinelle*; BARTOLINI, *Fascismo*; GOBETTI, *Alleati*. L'italianizzazione forzata dei nomi di origine straniera a Trieste, e in Venezia Giulia, definita dal regime fascista «bonifica etnica», è stata icasticamente definita «onomasticidio di stato» da TASSO, *Onomasticidio*. PAVAN, *Conseguenze* analizza le modalità biecamente burocratiche con cui gli Ebrei italiani furono colpiti nei loro patrimoni.

23. RUMMEL, *Death*, 31; ivi, 36-38, un inventario di atrocità collocati in questa nozione. Ottime riflessioni anche in SAUCIER-AKERS, *Democidal Thinking*, 80-97. La metodologia con cui Rummel ha fornito i dati quantitativi in relazione alle uccisioni di Tito in Jugoslavia è stata contestata da Tomislav Dulić (DULIĆ, *Tito's Slaughterhouse*), provocando una replica piuttosto piccata dello stesso Rummel: RUMMEL, *One-Thirteenth*.

donesia, dove un numero imprecisabile di persone (almeno mezzo milione) fu massacrato in quanto appartenente al locale partito comunista²⁴. Anche questa nozione è figlia di quel fenomeno, tutto moderno, della morte inflitta su scala industriale.

Ma se dalla dimensione fenomenologica ci solleviamo a tentare una comprensione delle dinamiche interne alle prassi criminali internazionali, alle costanti ed alle varianti dei comportamenti umani, una domanda sorge spontanea: si tratta veramente di novità? I mondi antichi hanno vissuto esperienze simili? Sul piano quantitativo non è possibile nutrire dubbi sulla peculiarità della guerra moderna e della distruttività delle pratiche belliche contemporanee: pensiamo alla guerra chimica scatenata nel primo conflitto mondiale (ma il gas mostarda, com'è noto, fu ampiamente usato, tra gli altri, dagli Italiani in Etiopia e dagli Americani in Vietnam; e tacciamo sul fosforo bianco usato dagli Americani per distruggere Falluja nel 2005²⁵). Ma si può dire lo stesso sul piano qualitativo? La risposta presuppone ovviamente di escludere dalla riflessione le armi di distruzione di massa e di considerare solo le forme tradizionali di conflitto. Sarà anche necessario tenere presenti le differenze nei livelli di popolamento del mondo tra il XX sec. e quello antico, che rendono poco rappresentativo per l'antichità il parametro definito dagli studiosi anglofoni «Minimum Number of Individuals» (MNI), usato per determinare il numero di corpi contenuto in una fossa comune²⁶. Insomma la comparazione tra le forme antiche e moderne di atrocità sconta necessariamente molti fattori di disomogeneità²⁷. E alla fine di questa sommaria e prelimina-

24. Per un'approssimazione teorica alla nozione di politicidio, HARFF - GURR, *Empirical Theory*. Sul massacro dei comunisti indonesiani (veri o presunti) il silenzio è ancora assordante, nonostante l'accresciuto interesse accademico: cfr. ad es. EICKHOFF - VAN KLINKEN - ROBINSON, *1965 Today*; ROBINSON, *Killing Season*; BEVINS, *Jakarta Method*.

25. Nell'ormai abbondante letteratura sull'episodio cfr. REYHANI, *White Phosphorus*; BUSBY - HAMDAN - ARIABI, *Cancer*; SHOR *Whiteness*.

26. LAMBACHER et al., *Three methods*; PALMIOTTO et al., *Number*, 130. Sul rischio di escludere casi in cui tale parametro appare troppo basso cfr., sul piano metodologico, DE VORE et al., *Rethinking*, 12-13. Se un MNI di tre o quattro individui non è normalmente sufficiente ad inquadrare una fossa comune nella nozione di "massacro", questo valore va parametrato alla densità del popolamento di una determinata area in un certo momento storico.

27. Per un utile ragguaglio rimando a BERKENPAS, *War*, 16, tabella, nella quale, sulla scorta delle ricerche di Mary Kaldor, l'autore ha raggruppato i mezzi ed i fini della guerra antica rispetto a quella moderna: è di tutta evidenza la maggiore specializzazione degli obiettivi e dei possibili contendenti moderni. Tra i "goals" antichi riportati dall'autore non compare la

re indagine ci dovremo chiedere: ma una simile comparazione ha un senso? L'applicazione delle nozioni elaborate nel XX sec. per classificare tipologicamente le atrocità può apportare qualche avanzamento della conoscenza dei fattori che scatenano la competizione armata fra i gruppi nel complesso della storia umana e, nello specifico, a fornire parametri utili per valutare l'espansionismo romano? Prima di affrontare questo tema, però, occorre soffermarsi un momento su una questione storica di carattere più generale.

3. Una fenomenologia del massacro nella preistoria europea

Nel secondo dopoguerra, a partire dalla metà del XX sec. e fino a non molti anni fa, una parte largamente maggioritaria della comunità scientifica ha affermato che la violenza armata fra le comunità sia iniziata solo a partire dal I millennio a. C., facendo séguito a millenni di convivenza più o meno pacifica tra i gruppi umani. C'era sicuramente un blocco mentale che rendeva gli studiosi restii a leggere nelle attestazioni archeologiche gli indizi di una competitività tra i gruppi spinta anche fino allo sterminio, che aveva la sua principale ragion d'essere nello shock provocato dalle teorie suprematiste del fascionazismo, che giustificavano la sottomissione e la riduzione in schiavitù di popolazioni ritenute culturalmente e geneticamente inferiori, come gli Slavi dell'Europa orientale e gli Africani tutti, o da eradicare fisicamente come un insetto, cioè gli Ebrei (Shoah) e i Romani (Porrajmos)²⁸.

Com'è noto, la legge di Kossinna, facendo equivalere culture materiali («archäologische Kulturprovinzen») e raggruppamenti etnici («bestimme Völkerstämme»), interpretava gli avvicendamenti tra stili culturali (come quelli ceramici) come prova di sostituzione etnica violenta. Benché sviluppata appena dopo la fine del primo conflitto mondiale (nel 1920), essa fu ampiamente sfruttata dal nazismo per giustificare le proprie velleità espansionistiche verso est e la pretesa di conquistarsi un proprio «Lebensraum»²⁹; e lo stesso Kossinna, prima della morte, nel 1931, si era molto avvicinato al nascente movimento nazista. Quindi, in una sorta di comprensibile crisi di rigetto verso le letture della preistoria europea fondate su espansionismo, conquista ed eradicazione violenta, nel secondo dopoguerra e per de-

competizione per le risorse (sono menzionati solo «Territory» e «Battles»); ma in generale la sinossi è corretta ed esaustiva.

28. Cfr. ad es. ARNOLD, *Arierdämmerung*, 8-31; ARNOLD, *Past*.

29. KOSSINNA, *Herkunft*, 3. Sull'approccio nazionalistico allo studio della preistoria europea di Kossinna e della sua scuola, e sul suo impiego da parte del nazismo, MEES, *Hitler*.

cenni gli studiosi della preistoria europea sono stati indotti ad interpretare i rapporti tra i gruppi umani in termini di assimilazione, di infiltrazione, di lento assorbimento, in una linea continuista e «pacifista», piuttosto che di conquista armata e, talora, sterminio. Oltre alla dispersione di talenti, alla distruzione di scuole scientifiche, agli esili, ai suicidi (pensiamo a Walter Benjamin) il fascionazismo ha indotto anche quest'autocensura nella comunità scientifica³⁰.

Negli ultimi anni, però, il panorama degli studi è molto mutato e il tema della violenza intergruppi è tornato di attualità, disintossicato da presunte superiorità razziali o culturali o da deliri sulla guerra come necessità vitale dei popoli³¹. L'«archeologia del conflitto»³² è un settore degli studi archeologici che dallo studio dei campi di battaglia delle due guerre mondiali («battlefield archaeology») si è esteso alla sociologia della guerra nell'antichità. È uno scatto in avanti della ricerca reso possibile anche dal fatto che il panorama scientifico si è liberato dalle zavorre nazionalistiche che lo avevano avvelenato fino alla catastrofe del secondo conflitto mondiale. A questo successo ha contribuito anche la circostanza che pure la nozione di «etnia» è radicalmente mutata, non essendo più vista come un dato statico ed immutabile per natura, ma un costrutto sociale in continua trasformazione adattativa dei gruppi umani alle circostanze di luogo e di tempo³³. Stando così le cose, la sola proposizione di un'idea di guerra come conflitto tra razze o come forma di «igiene dei popoli» è diventata semplicemente ripugnante³⁴.

30. Sui rapporti tra giuristi e nazismo nella Germania degli anni '30 e '40 cfr. STOLLEIS, *Recht*; ma io mi sono servito della trad. ingl., *Swastika*, 43-47.

31. Il problema della violenza intergruppi è un tema affascinante al confine tra sociologia e psicologia di massa: cfr. una sintesi teorica in PALADINO - VAES, *De-umanizzazione*.

32. Su cui la produzione scientifica, soprattutto in lingua inglese, è ormai cospicua: cfr. ad esempio ROYMANS - FERNÁNDEZ-GÖTZ, *Warfare*. Un ottimo esempio di «battlefield archaeology» mi pare IKÄHEIMO et al., *Buried?*, che cercano di stabilire l'esatta topografia della battaglia dell'Alia mediante l'impiego delle nuove tecnologie, soprattutto il LIDAR.

33. BARTH, *Introduction*. Un esempio felice di rilettura dei processi di formazione etnica delle società antiche viventi nei Balcani occidentali è DZINO, *Impact* che, sottraendosi alle «traps of anachronistic blending of pre-conquest and conquest societies», ne mostra i processi di trasformazione a séguito dei rapporti, certo raramente pacifici, con le potenze politiche situate ai loro margini, la Macedonia ad est e Roma ad ovest. La fluidità delle genti barbariche venute a contatto con Roma a partire dal III sec. (Alamanni, Goti, Eruli) è ampiamente analizzata da POHL, *Origini etniche*; e POHL, *Telling the difference*.

34. BARBER, *Scientific racism*.

Fin dal Mesolitico sono frequenti, e non solo in Europa ma un po' in tutto il mondo³⁵, attestazioni di veri e propri massacri di inermi (ma le scoperte effettuate a Krapina in Croazia portano a sospettare pratiche analoghe tra i Neandertal³⁶), sotto forma soprattutto di fosse comuni con resti umani recanti tracce osteologiche di ferite letali *ante-* o *perimortem*, accertate con le tecniche dell'anatomopatologia forense ed interpretabili non come uccisioni in scontri armati ma come esecuzioni a freddo³⁷: la fossa comune di età neolitica di Schöneck-Kilianstädten, in Assia, in cui furono gettati ventisei individui massacrati a freddo dopo essere stati torturati, o i trentaquattro corpi di uomini, donne e giovani sterminati e gettati in una fossa comune a Talheim, in Baden-Württemberg circa settemila anni fa, sono alcune delle testimonianze più impressionanti³⁸. Dal campione di Schöneck erano assenti salme femminili, fatto che ha indotto a pensare all'annientamento dei maschi della comunità, le cui donne saranno state portate via dagli assalitori. Ancor più significativo il caso del villaggio di Potočani, in Croazia, in cui, circa 4200 anni a. C., una comunità calcolitica di almeno quarantuno persone di ogni

35. Su Tell Brak, in Siria (IV millennio a. C.), McMAHON - SOŁTYSIĄK - WEBER, *Late Chalcolithic*, 201-220. Per l'America, DE VORE et al., *Rethinking*, su pratiche di tortura (scotennamento, impalamento di teste mozzate) attuate su alcuni sventurati vissuti nel Tardo Arcaico (I millennio a.C.) nella valle del Tennessee. Altre evidenze sono emerse in comunità vissute tra l'XI e il XIII sec. nell'odierno Colorado: LAMBERT, *Injury*. Scotennamenti nel mondo antico: STIEBEL, *Scalping*.

36. ESTABROOK - FRAYER, *Trauma*. FRAYER et al., *Krapina 3*, pensano piuttosto (524) a «some type of symbolic, perimortem manipulation of the deceased», propendendo per pratiche di cannibalismo; pensa a pratiche funerarie anche ROUGIER, *Cannibalism* e con copia di argomenti convincenti WRAGG SYKES, *Neandertal*, 339-343.

37. GUILAINE - ZAMMIT, *Sentier*; FLOHR et al., *Killed in action?* HARDING, *Velim*, 165-182; MARTIN - HARROD, *Contributions*, 116-145; WALLER, *Violence*; MEYER et al., *Executions*; ALT et al., *Massacre*. Su un caso di età mesolitica, col resto di un cranio intenzionalmente privato della mandibola e con un palo conficcato in esso, scoperto a Kanaljorden, in Svezia, GUMMESSON - HALLGREN - KJELLSTRÖM, *Keep your head*. Per un altro caso di età neolitica, scoperto ad El Trocs sui Pirenei, ALT et al., *Massacre*. Per una rassegna di casi e discussione se si tratti di esecuzioni o rituali funerari, SCHULTING, *Mesolithic?*. Sulle pratiche mesolitiche di decapitazione come cerimonia funeraria, e non come oltraggio al cadavere, LINDSTRÖM, *Retrieving*, 147-179. Che è un'utile messa in guardia dal considerare tutti i casi di manipolazione di ossa umane come prova di uccisioni violente o di cannibalismo. Spesso lo sono, ma non sempre: la vastità anche spaziale dei rituali di manipolazione del defunto è esplorata da HUNTINGTON - METCALF, *Celebrazioni*.

38. MEYER et al., *The massacre*, 11217-11222; GUILAINE - ZAMMIT, *Sentier*, 129-134; WAHL, *Neolithic massacre*.

Sesso ed età fu sterminata a freddo: undici erano bambini tra i due e i dieci anni, ventuno erano maschi e venti femmine. Nessuno recava ferite mortali al corpo, mentre molti avevano subito colpi letali alla testa, come in un'esecuzione di massa³⁹. Ciò ha imposto una drastica revisione del paradigma della convivenza pacifica tra i gruppi umani, se non da sostituire almeno da bilanciare con l'acquisita consapevolezza che la competizione per l'accesso alle risorse poteva sfociare anche in episodi di annientamento di intere comunità.

Tutti i casi a cui ho fatto cenno (e nei molti altri che le ricerche continuano a scoprire in tutto il mondo), sollecitano riflessioni che coinvolgono questioni più generali di bioarcheologia, tanatologia, neuroscienze, psicologia evolutivista, etologia (per il confronto tra l'aggressività delle società umane e quella dei primati, soprattutto degli scimpanzé⁴⁰), in definitiva di filosofia morale: la violenza è connaturata all'essere umano? Siamo davvero le «scimmie assassine» di cui parlò Raymond Dart a metà del secolo scorso⁴¹? Cerchiamo una risposta analizzando il caso romano.

4. I Romani e l'imperialismo europeo: prassi a confronto

Agli inizi del XX sec. lo storico americano Tenney Frank (1876-1939) scrisse un intero libro sulle ragioni che spinsero Roma, almeno dal II sec. a. C., ad

39. NOVAK et al., *Genome-wide*, con analisi comparata di molti altri casi di violenza di massa; i dati sulle vittime del massacro ivi, 9. Cfr. anche JANKOVIĆ et al., *Prehistoric massacre*, 131-141. Sul punto della violenza intergruppi nella preistoria europea cfr. anche l'accurata analisi casistica condotta da WALKER, *Perspective*.

40. FRY, *War, Peace*. Ma vorrei citare anche un libro straordinario di uno dei più grandi primatologi viventi, DE WAAL, *Il bonobo*, seguito da DE WAAL, *L'ultimo abbraccio*. La società pacifica (e nel campo sessuale straordinariamente libera) creata dai bonobo rende meno cogente il confronto tra le società umane e quelle di scimpanzé, comunemente attuata dagli studiosi del comportamento umano. Ed ora un libro straordinario di SAFINA, *Animali*.

41. DART, *Predatory transition*, 201-218: una visione pessimistica del comportamento di *homo sapiens*, bilanciata però da studi recenti che tendono a valorizzare più la componente collaborativa che non quella aggressiva, applicando il principio di «autodomeesticamento», su cui cfr. il prezioso e godibilissimo WRANGHAM, *Paradosso*. Io sarei meno ottimista dell'antropologo inglese sull'umana capacità di convivere pacificamente con i suoi simili: l'autodomeesticamento potrà valere forse per disinnescare i conflitti interni ai gruppi, non certo quelli tra gruppi competitori. Per un'analisi raffinata sui processi storici alla base dell'aggressività intergruppi, KISSEL - KIM, *Emergence*. Svaluta (a mio parere a ragione) la componente naturalistica della violenza insita nella «killer ape theory», ben sostituita coi fattori ambientali e culturali (ed, aggiungo io, economici, per il controllo delle risorse) che scatenano l'aggressività, SUSSMAN, *Legend*. La portata ideologica reazionaria di questa teoria è stata notata da MILAM, *Creatures*.

impostare i suoi disegni egemonici su condotte politico-militari assimilabili alla moderna nozione di imperialismo, ma con un'avvertenza: questo concetto non può essere assunto come un assioma valido per tutte le esperienze storiche, poiché, a suo dire, sarebbe a sua volta il frutto di contingenze storiche, potendosi rintracciare⁴²

particularly in historical works that issue from the continent, where the over-crowding of population threatens to deprive the individual of his means of subsistence unless the united nation makes for itself "a place in the sunlight".

Nell'ottica di Frank, si trattava nel complesso, e pur con tutte le differenze di epoca e di grandezza, dello stesso imperialismo espansionistico che le potenze coloniali (anche gli Stati Uniti) avevano messo in atto nel XIX sec., ma anche teorizzato: si pensi al *White Man's Burden* di Kipling, il paternalistico compassionismo occidentale verso il resto del mondo, composto per incitare il governo americano a conquistare le Filippine, così profondamente impregnato di razzismo, che ovviamente gode di largo consenso tra i suprematisti bianchi americani in questo primo scorcio di XXI sec.⁴³, seguito, a stretto giro di posta, da una risposta affilata e dolente composta dal reverendo Henry Th. Johnson, *The Black Man's Burden*⁴⁴; o alla «vita strenua» di Theodore Roosevelt, che consisteva nel pressante invito agli Americani ad applicarsi tenacemente a rendere grande la nazione, uomini e donne ciascuno con le proprie qualità, ed anche con la guerra se necessario: insomma, un inno all'espansionismo imperialistico americano⁴⁵.

42. FRANK, *Roman Imperialism*, VII, proponendo alcuni significativi esempi di imperialismo medievale e moderno: il papato e l'impero, il Sacro Romano Impero e la Francia. Sorprende non trovare in questa pur sommaria rassegna almeno quello britannico. Non trovare quello americano è forse meno inatteso: il proprio paese, per definizione, non è *mai* imperialista.

43. JEFFRIES, *White Meme's Burden*, 50-73..

44. JOHNSON, *Burden*, 1: «Pile on the Black Man's Burden. / 'Tis nearest at your door; / Why heed long bleeding Cuba, / or dark Hawaii's shore? / Hail ye your fearless armies, / Which menace feeble folks / Who fight with clubs and arrows / and brook your rifle's smoke. / Pile on the Black Man's Burden / His wail with laughter drown / You've sealed the Red Man's problem, / And will take up the Brown, / In vain ye seek to end it, / With bullets, blood or death / Better by far defend it / With honor's holy breath».

45. ROOSEVELT, *Life*, 3-4: «The man must be glad to do a man's work, to dare and endure and to labor; to keep himself, and to keep those dependent upon him. The woman must be the house-wife, the helpmeet of the homemaker, the wise and fearless mother of many healthy children».

Il «posto al sole», a cui accennava Tenney Frank alla vigilia della catastrofe della Grande Guerra, ricorda da vicino il «Lebensraum» che la Germania nazista rivendicherà vent'anni dopo (ma anche la pretesa dell'Italia liberale da poco unificata ad avere le sue colonie): il «nuovo ordine»⁴⁶ fascionazista da imporre con la guerra fa ancora pienamente parte della nozione di espansionismo imperialistico tracciata dallo storico americano come via di scampo alla «trappola malthusiana», sottintesa nell'accenno al sovrappopolamento come causa di privazione dei mezzi di sussistenza di una società⁴⁷. Egli, peraltro, pur coerente con una lettura modernista dell'economia e dell'espansionismo romano alla luce delle categorie socioeconomiche moderne⁴⁸, saggiamente rifuggiva da formule troppo generalizzanti, anche perché evidenziava un apparente paradosso: nel costruire il suo impero, Roma si sarebbe costantemente attenuta ad una «sacred rule which forbade wars of aggression»⁴⁹.

Più prosaicamente, Max Weber attribuì la spinta espansionistica romana agli interessi economici di una massa di «approfittatori di regime», apaltatori di imposte, creditori e fornitori di stato, monopolisti, insomma tutta una variopinta compagnia di giro che avrebbe facilitato l'emersione di un «imperialistische Kapitalismus»⁵⁰; aggiungerei, un capitalismo di pura rapina.

Si trattava di una forte critica all'interpretazione dell'espansionismo romano in chiave di «imperialismo difensivo», secondo la quale i Romani non avrebbero mai avuto propensioni imperialistiche, ma avrebbero costruito il

46. Uso l'espressione nel senso del bellissimo libro di RODOGNO, *Nuovo ordine*. Sulla «Neuordnung» nazista cfr. almeno BOTSCH, *Rassistische Neuordnung*, 223-236.

47. La «Malthusian trap» gode di una letteratura abbondante, alla confluenza tra studi economici e demografici, interpellata anche per comprendere le dinamiche economiche antiche: TEMIN, *Market Economy*, 220-239; NAFF, *Malthusian Empire*; HARRISON, *Urban Geography*, 97-98.

48. I Gracchi sarebbero esponenti di una «foreign policy of a socialistic democracy» (cap. XII); gli ottimati favorirebbero un «Senatorial *Laissez Faire*» (cap. XIII); i ceti produttivi sarebbero capitalisti opposti ai «democratici» *populares*. Insomma, socialisti contro capitalisti anche nella Roma antica: una tendenza diffusissima nel panorama scientifico a cavallo tra XIX e XX sec.: pensiamo, in Italia, all'impegno politico, parallelo all'opera scientifica, di Guglielmo Ferrero o di Ettore Ciccotti o, nel XX sec., a Feliciano Serrao. Su Serrao storico dell'economia cfr. ora DI PORTO, *Feliciano Serrao*; PETRUCCI, *Impresa*.

49. FRANK, *Roman Imperialism*, VIII.

50. WEBER, *Wirtschaft*, 624-626, col riferimento all'«imperialistische Kapitalismus» romano.

loro dominio mediante una lunga serie di guerre difensive, senza alcuna pretesa di dominio globale, che essi avrebbero ottenuto quasi senza volerlo⁵¹. Però questa idea, benché avesse qualche addentellato nel pensiero romano (il sallustiano *metus hostilis* avrebbe informato tutta la vicenda espansionistica romana⁵²), era pesantemente condizionata dal modello di imperialismo che questi studiosi avevano presente al loro tempo, quello inglese del XIX sec., come ha ben messo in luce lo storico americano Eric Adler nel 2008⁵³, rilevando le matrici vittoriane degli studi sull'imperialismo difensivo romano, segnate nel profondo dagli «apologist approaches» di questi studiosi, criticati anche da William Hanson⁵⁴.

La discussione sulla natura imperialistica dell'espansionismo romano si è fatta ancora più serrata nella seconda metà del XX sec., dopo il crollo delle potenze coloniali europee. Il dibattito si è in gran parte affrancato dalla pesante eredità scientifica passata, permettendo di battere vie nuove, profondamente influenzate dalle contemporanee spinte anticolonialiste a cui ho accennato all'inizio. Così si spiega la genesi di un libro fondamentale nella discussione sull'espansionismo romano, pubblicato da William Harris nel 1979⁵⁵, in cui la prospettiva difensivista viene rovesciata in favore di un'interpretazione decisamente (e forse un po' troppo rigidamente) imperialistica dell'espansionismo romano, letta in chiave permanentemente offensiva.

La carica giustificazionista della prospettiva «difensivista» con cui i Romani motivavano i processi di formazione del loro potere, imporrà di soffermarsi anche sul problema della «guerra giusta». Però, prima di affrontare questo tema, è opportuno esaminare alcuni spunti relativi alle modalità concrete dell'espansionismo romano nel corso della sua storia, analizzate attraverso alcuni esempi emblematici di una mentalità.

51. Contro l'impostazione “giustificazionista” NORTH, *Development*, 1, rifiuta la rappresentazione “difensivista” secondo cui l'idea romana di guerra sarebbe stata «quick victory, a bag of loot, a string of slaves and back home». Egli aderisce invece, anche se non *in toto*, a quella di Harris. Condividono la lettura imperialista anche RUSSO, *Tracollo*, e TERRENATO, *Trattativa*.

52. ZECCHINI, *Polybios*; ZECCHINI, *Cesare*, 101-103; sul timore come motore delle decisioni politiche KNEPPE, *Metus*.

53. ADLER, *Late Victorian*, 187-216; e poi ADLER, *Post-9/11 Views*, 587-610.

54. HANSON, *Forces of Change*, 67.

55. HARRIS, *War*.

5. Una fenomenologia della conquista romana: Cartagine, Corinto (e non solo)

È fin troppo facile affrontare il tema dell'imperialismo romano partendo dalla celebre allocuzione che Tacito attribuisce al re dei Caledoni Calgaco, nella biografia che lo storico romano dedicò al suocero, Cn. Giulio Agricola⁵⁶:

Tac., *Agric.* 30: *Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.*

Il quadro che emerge da queste parole è impietoso: i Romani procedono alla conquista per mezzo dell'annientamento dei nemici; la pacificazione di un territorio passa attraverso la sua desertificazione, l'annessione avviene con il massacro, il saccheggio, la distruzione sistematica dei centri abitati. Non potrebbero esserci parole più severe per descrivere la brutalità della conquista romana, tanto più significative perché scritte da Tacito, un Romano, anche se attribuite ad un capo barbaro.

Anche la laconica frase di Cesare,

Caes. *b. G.* 1.28.2: *reductos in hostium numero habuit,*

nasconde abilmente un destino sfuggente, ma sicuramente crudele, a cui seimila guerrieri Elvezi, arresi dopo la cruenta battaglia dalla quale erano usciti sconfitti, andarono incontro per il fatto che durante la notte avevano cercato di allontanarsi in armi dal luogo in cui erano stati radunati. Le locuzioni *in hostium numero habere, ducere* e simili⁵⁷ rinviano invariabilmente a soggetti qualificati come nemici, e perciò passibili di morte o di riduzione in schiavitù: in questo caso *hostis* esprime limpidamente la condizione di irriducibile alterità dei soggetti così qualificati, senza l'ambiguità che il termine assume in altri contesti⁵⁸. Può darsi che Cesare non alludesse ad un massacro ma "solo" alla vendita in schiavitù, come ipotizzò nel XIX sec. un militare francese, autore di un dotto commento al *de bello Gallico*, che rifiutava a

56. La portata ideologica antiromana della tirata di Calgaco, e di altre che esaminerò in séguito, fu evidenziata da FUCHS *Widerstand*.

57. Cfr. anche Caes., *bell. Gall.* 6.32.1; Cic., *Cat.* 3.25; *Verr.* 2.1.87; 2.2.166; *in Pis.* 35; *ad Att.* 14.13.2; Suet., *div. Iul.* 75; *Nero*, 2.3; App., *bell. civ.* 2.111; Cass. Dio, 52.31.10.

58. Il carattere «ambiguo» dell'*hostis* è stato ben evidenziato da BETTINI - BORGHINI, *Guerra* e, più di recente, da ACCARDI - COLA, *Guerra*; CALORE, *Hostis*; MAIURI, *Hostis*. Ringrazio Laura D'Amati per il proficuo scambio di opinioni su questo punto.

priori l'idea di un Cesare massacratore di inermi⁵⁹; ma anche in questo caso meno cruento il destino di questa massa umana sarà stato atroce, anche se non diverso da quello di tutti i sopravvissuti agli assedi finiti con la caduta della città.

La storia militare romana abbonda di episodi di questo genere. Lo storico di Yale Ben Kiernan ha definito il massacro dei Cartaginesi seguito alla distruzione della città nel 146 a. C. «the first genocide», forse sbagliando solo sul «first»⁶⁰. Descrivendo la discussione sorta in senato sul destino da riservare alla città punica, Appiano ricorda come contro Catone, fautore del suo annientamento, si fosse espressa una linea di condotta propensa alla sua conservazione. Con riferimenti al passato militare della città, «uno degli amici di Scipione» (τις τῶν Σκιπίωνος φίλων) aveva perorato la causa cartaginese:

App., *Lyb.* 59: εὐσεβὲς ὁμοῦ καὶ ἐς εὐτυχίαν ἡμῖν χρήσιμον, μὴ ἀφανίζειν ἀνθρώπων γένη μᾶλλον ἢ νοθετεῖν.

Lo sterminio dei Cartaginesi non conviene al potere romano: meglio ammansirli con la moderazione, come aveva proposto anche Scipione Africano dopo Zama, secondo la narrazione di Appiano⁶¹. Dunque le guerre di annientamento non furono l'esito inevitabile degli orientamenti espansionistici romani nel II sec. a. C., ma una precisa opzione di politica militare tesa a mettere fuori gioco qualsiasi potenziale concorrente alle mire egemoniche di Roma.

La brutalità è adottata dai Romani come mezzo di acquisto e di conservazione del dominio. Lo riconosce anche Polibio nel riportare le discussioni svoltesi in Grecia alla vigilia dell'ultima guerra contro Cartagine, il cui esito era evidentemente considerato indubbio⁶². Alcuni suggerivano ai Romani di

59. FALLUE, *Conquête des Gaules*, 27: «ils furent probablement vendus comme esclaves, car on ne peut supposer que César ait eu la cruauté de les faire mourir». Non la pensava così STRACHAN DAVIDSON, *Criminal Law*, I, 104, secondo cui la locuzione sarebbe un «Latin euphemism for a general massacre». La frase cesariana, nella sua ambiguità, si presta ad una pluralità di possibili letture alternative. Personalmente anch'io preferisco l'idea della vendita. Sulla linea «genocidaria» si è collocato RAAFLAUB, *Caesar*, definito (61) «the brutal conqueror».

60. KIERNAN, *First Genocide*, 27-39.

61. Sulla strategia narrativa di Appiano nella *Lybiké historia* CARSANA, *Tre punti di vista*, 198-200.

62. Sulla lettura polibiana della terza guerra punica cfr. W.V. HARRIS, *War*, 271-272; GABBA, *Storiografia*, 625-642; VIRGILIO, *Polibio*, 318-321.

agire φρονίμως και πραγματικῶς (36.9.3), sbarazzandosi una volta per tutte di un antagonista ancora pericoloso, almeno sul piano economico; ma altri erano in disaccordo, osservando che i Romani, mentre in precedenza si erano saggiamente mantenuti entro binari abbastanza moderati, dopo la guerra contro Perseo avrebbero completamente cambiato la condotta verso gli avversari, preferendone l'annientamento:

Polyb., 36.9.6: πρότερον μὲν γὰρ πᾶσι πεπολεμηκέναι μέχρι τοῦ κρατῆσαι καὶ συγχωρῆσαι τοὺς ἀντιταξαμένους ὅτι δεῖ πείθεσθαι σφίσι καὶ ποιεῖν τὸ παραγγελλόμενον 7. νῦν δὲ προοίμιον μὲν ἐκτεθεῖσθαι τῆς ἰδίας προαιρέσεως τὰ κατὰ Περσέα, βαστάσαντας ἐκ ριζῶν τὴν Μακεδόνων βασιλείαν, τετελειωκέναι δὲ κατὰ τὸ παρὸν διὰ τῆς περὶ Καρχηδονίων διαλήψεως 8. μηδενὸς γὰρ ἀνηκέστου γεγονότος ἐξ ἐκείνων, ἀνηκέστως καὶ βαρέως βεβουλεῦσθαι περὶ αὐτῶν, πᾶν ἀναδεχομένων καὶ πᾶν ὑπομενόντων ποιήσιν τὸ προσταττόμενον.

Fa impressione l'immagine del regno di Perseo «smantellato dalle radici» (ἐκ ριζῶν), come si sradica un albero. In effetti, la terza guerra macedonica, che porterà all'estinzione del regno macedone, piena di espugnazioni cruente di città, visse molti episodi di atrocità bellica: la conquista di Aliarto in Beozia fu solo uno di essi. Al termine di un assedio a cui i difensori avevano resistito ferocemente, le truppe romane riescono a fare irruzione in città⁶³:

Liv. 42.63.10: *in primo tumultu captae urbis seniores inpubesque, quos casus obvios obtulit, passim caesi; armati in arcem confugerunt; et postero die, cum spei nihil superesset, deditione facta sub corona venierunt. 11. fuerunt autem MM ferme et quingenti. ornamenta urbis, statuariae et tabulae pictae, et quidquid pretiosae praedae fuit, ad naves delatum; urbs diruta a fundamentis.*

La presa della città fruttò ai Romani la cattura di duemilacinquecento persone, poi vendute come schiave, oltre al saccheggio sistematico dei beni artistici e di lusso. La città fu rasa al suolo. Al termine della guerra le confederazioni beotica ed achea furono smantellate, in un disegno di disarticolazione politica delle comunità che avrebbero potuto costituire un pericolo per l'egemonia romana. La strategia impiegata dai Romani per consolidare il loro potere fu perfettamente delineata da Diodoro Siculo:

Diod. 32.4.5: Οὔτοι δὲ σχεδὸν τὴν ἀρχὴν πάσης τῆς οἰκουμένης ἔχοντες ταῦτην ἠσφαλισαντο φόβῳ καὶ τῇ τῶν ἐπιφανεστάτων πόλεων ἀπωλείᾳ.

La ferocia che seguiva alla conquista militare di una città è rappresentata dalle fonti scritte con una tale uniformità da ingenerare una sorta di assuefazione; e allora, per toccare con mano cosa poteva succedere in una città presa

63. ALCOCK, *Graecia Capta*, 96-98.

dopo un assedio, forse è più istruttivo ricorrere alle testimonianze archeologiche. Uno degli esempi più cruenti è emerso a Valencia, quando uno scavo nella centralissima piazza dell'Almoína (corrispondente al foro della città romana) ha restituito un fermo-immagine delle atrocità seguite alla presa della città da parte dei pompeiani in guerra contro Sertorio, dopo la sanguinosa battaglia svoltasi nell'estate del 75 a.C. che sarebbe costata la vita a diecimila soldati sertoriani comandati da M. Perpenna e C. Erennio⁶⁴. Gli scavi hanno restituito in due diverse riprese (nel 1987 e nel 2002) i resti mutilati di almeno quattordici uomini, tutti meno uno giovani di non più di venticinque anni, orribilmente torturati prima di morire: a molti erano stati amputati i piedi e le braccia, alcuni erano stati decapitati dopo essere stati mutilati; uno, più anziano degli altri (un ufficiale?), era stato impalato, vivo, con un *pilum*: un autentico stupro maschile di guerra. A tutto era stato poi dato fuoco. È stato ben ipotizzato che questi disgraziati siano stati scelti tra i prigionieri per essere trucidati in piazza per il loro ruolo militare⁶⁵.

Mentre il regno di Macedonia fu cancellato a séguito della sconfitta militare seguita ad una ribellione, la distruzione di Cartagine fu decisa senza che i punici costituissero una minaccia (anzi, erano stati vittime continue di una sistematica opera di provocazione ad opera del regno di Numidia, sotto lo sguardo complice dei Romani). In quest'ultimo caso, pertanto, al contrario di quanto avvenne in Grecia, l'annientamento della città fu l'esito di una decisione puramente politica, immotivata sul piano militare, che portò a quello che una recente corrente di pensiero ha icasticamente definito «urbicidio»⁶⁶.

6. Urbicidio

Il neologismo «urbicidio», riproposto in occasione dell'assedio di Sarajevo del 1992-1996, e dunque anch'esso modellato sulle distruzioni delle città nel XX sec. (ma il primo uso attestato è rinvenuto in un romanzo fantasy scritto nel 1963 da Michael Moorcock⁶⁷), è stato comodamente adeguato a

64. ALAPONT MARTÍN et al., *Destrucción de Valentia*, "Los esqueletos", 20-27; ALAPONT MARTÍN, *Evidencias*, con l'impressionante fig. 7.

65. Questa scoperta può fornire un esemplare caso di studio per circostanziare il tema della violenza sessuale sui prigionieri di guerra tracciato da SIVAKUMARAN, *Sexual Violence*, 27; GACA, *Girls*.

66. COWARD, *Urbicide*; JONES, *Genocide*, 34-38, elenca diciassette *-cidi* che si affiancano alla nozione di genocidio.

67. MOORCOCK, *Homecoming*; BOBIC, *Balkanization*, 113, n. 14.

successive situazioni, come le distruzioni a tappeto durante la guerra civile spagnola (Guernica, Madrid) o delle città nella Seconda Guerra Mondiale, alla Beirut della guerra civile (1975-1990), a Gaza ed alla West Bank nella tragica situazione vicino-orientale, alla Grozny distrutta dai Russi nel 1999, alla Belgrado bombardata dalla NATO nello stesso anno e, nel triste secolo che stiamo vivendo, a quelle di Mosul e di Aleppo in Iraq e di Palmira in Siria⁶⁸, per estendersi infine a tutte le «guerre ai monumenti» come progetto di annientamento della memoria storica di una comunità, attraverso la sistematica distruzione delle testimonianze del suo passato⁶⁹: un disgustoso spettacolo a cui abbiamo assistito in questo XXI secolo con la distruzione dei Buddha di Bamiyan da parte dei Talebani nel 2001, di Timbuctu e del suo straordinario patrimonio librario ad opera dell'Ansar ad-Din nel 2012, delle testimonianze archeologiche iraqene e siriane da parte del Daesh nel 2015 (ma anche del saccheggio del museo e della Biblioteca nazionale di Baghdad subito dopo la conquista della città da parte degli americani nel 2003), e dei Rohingya in Birmania⁷⁰.

Il bibliista americano Jacob Wright ha poi adattato questa nozione anche alla storia antica, definendo l'«urbicidio»⁷¹

68. Guerra civile spagnola: DE SOBRÓN MARTÍNEZ - BORDES CABRERA, *Cartografiar*; Seconda guerra mondiale: FEDMAN - KARACAS, *Cartographic fade*, 306-328; Libano contemporaneo: FREGONESE, *War*; Vicino Oriente: GRAHAM, *Bulldozers*, 642-649; ABUJIDI - VERSCHURE, *Occupation*, 126-154; su Grozny, lo splendido servizio in tempo reale di Astrit Dakli: DAKLI, *Grozny 1999*; Iraq e Siria: HILL, *Killing*, 191-220. Un'analisi giusinternazionalista dei quadri concettuali di riferimento degli interventi bellici alla fine del XX sec. («guerre umanitarie», «responsibility to protect», promossi da Michael Walzer nel corso della sua lunga carriera: ad es. WALZER, *Guerre*) è condotta da VILLANI, *Uso della forza*, 47-49; e dall'estremamente critico (e che approvo *in toto*) BRICMONT, *Impérialisme*. Critiche fondate ai presupposti della «Responsibility to Protect» (R2P per gli anglofoni, sempre molto inclini all'uso di acronimi per risparmiare sulle parole) in HASLETT, *No Responsibility*; MAHDAVI, *Postcolonial Critique*.

69. Ricchissimo di spunti BRENNAN - MILLER, *Pillaging*, 84-91, in cui le due studioso australiane tracciano anche una storia del termine, nato fuori della discussione accademica; AGUIRRE MORENO - BAEZ GIL, *Urbicidio*.

70. JONES, *ISIS's Destruction*, 31-58. TURKU, *Destruction*, 27-66, ha paragonato le distruzioni operate dallo Stato Islamico all'eradicazione violenta delle culture soggiogate da Roma per mezzo della soppressione delle loro memorie storiche, e promosso la nozione di «cultural property» come antidoto alla «guerra al passato». Su Timbuctu DRUMBL, *From Timbuktu*, 77-99; sui Rohingya, LEE - GONZÁLEZ ZARANDONA, *Heritage*, 519-538.

71. WRIGHT, *Urbicide*, 147-166. La definizione di «urbicide», *ivi*, 147. Per l'antichità vicino-orientale cfr. il § 9, *Urbicide as Ritual*, 160-163.

the premeditated and deliberate destruction of cities, their iconic architecture, and their identity. The city per se is the target of aggression.

La disarticolazione della memoria collettiva di una comunità mediante la distruzione sistematica del suo patrimonio storico ha indotto poi a coniare un altro neologismo, «identicidio», la deliberata cancellazione di una soggettività etnica attraverso la sistematica distruzione di quanto faccia parte del suo patrimonio identitario, ben evidenziato nei suoi caratteri distintivi rispetto ai tanti altri *-cidi* che abbiamo incontrato fin qui, dalla studiosa canadese Sarah Jane Meharg⁷². Mi pare che una definizione così ampia di «urbicidio» come forma particolare di «identicidio» (o, se si preferisce, di «identicidio» come esito quasi inevitabile di un «urbicidio») possa essere proficuamente adattata anche alle esperienze antiche. E infatti.

Il 146 a.C. è un anno drammatico nel Mediterraneo: i Romani distruggono molte città cariche di storia, facendone schiavi i superstiti. Oltre a Cartagine spariscono Corinto, Tebe e Calcide in Grecia; in Spagna è cancellata Numanzia. È significativo che Corinto non sia stata distrutta nell'impeto della conquista militare ma in esecuzione di una meditata delibera del senato, a séguito della quale L. Mummio distrusse la città:

Liv., Per. 52: omni Achaia in deditionem accepta Corinthon ex senatus consulto diruit, quia ibi legati Romani violati erant. Thebae quoque et Chalcis, quae auxilio fuerant, dirutae.

Un atto deliberato descritto da Orosio a tinte forti che, al di là della strategia retorica volta a presentare la natura oppressiva del potere di Roma, hanno sicuramente una base fattuale assolutamente realistica⁷³:

Oros., Hist. adv. pag. 5.3.6: permissa crudeliter etiam captivis praedandi licentia sic omnia caedibus ignibusque completa sunt, ut de murorum ambitu quasi e camino in unum apicem coartatum exundaret incendium. itaque plurima parte populi ferro flammisque consumpta reliqua sub corona vendita est; urbe incensa muri funditus diruti sunt; muralis lapis in pulverem redactus, praeda ingens erepta est.

La maggior parte dei Corinzi però o uccisa dagli assalitori o nel devastante incendio che consumò la città. Il saccheggio fu sistematico, gli scampati al

72. MEHARG, *Cannibalism*, 89-98 e MEHARG, *Identicide*. Sulla distruzione sistematica come tentativo di annientamento dell'identità degli Yazidi da parte del Daesh in Siria ISAKHAN - SHAHAB, *Destruction of Yazidi*, 3-25.

73. Questa strategia narrativa, di ascendenza dichiaratamente agostiniana, è stata analizzata da NUFFELEN, *Orosius*, 122-124.

massacro venduti schiavi⁷⁴, le mura cittadine smantellate pietra su pietra e ridotte in polvere. La ragione ufficiale della decisione, l'oltraggio arrecato agli ambasciatori romani, non riesce a nascondere la reale motivazione, lucidamente (e un po' cinicamente) riconosciuta da Cicerone:

Cic., leg. agr. 2.87: Corinthi vestigium vix relictum est [...]. Haec quae procul erant a conspectu imperi non solum adflixerunt sed etiam, ne quando recreata exurgere atque erigere se possent, funditus, ut dixi, sustulerunt.

Fu il timore che, se lasciata in vita, la città potesse tornare ad essere una pericolosa concorrente nell'egemonia a indurre il senato a decretarne la distruzione: un'opinione ribadita in *de rep.*, 1.35. È vero che la città non fu totalmente distrutta come affermano le fonti scritte⁷⁵, ma le parole di un testimone oculare ci fanno toccare con mano la tragica eco della catastrofe quasi un secolo dopo, pochi decenni prima che, nel 44, la città venisse ricostruita come colonia cesariana:

Cic., Tusc. 3.53: vidi etiam in Peloponneso, cum essem adulescens, quosdam Corinthios. [...] Eo enim erant voltu, oratione, omni reliquo motu et statu, ut eos Argivos aut Sicyonios diceret, magisque me moverant Corinthi subito aspectae parietinae quam ipsos Corinthios, quorum animis diuturna cogitatio callum vetustatis obduxerat.

Durante il suo giovanile viaggio in Grecia, Cicerone incontra a Corinto i discendenti dei sopravvissuti, schiavi come i loro padri, che non ricordano neanche più le loro origini: si sentono parte della comunità di Argo o di Sicione, non corinzi⁷⁶. Il «callo del tempo» trascorso, l'oblio della propria storia, funziona come infallibile «terapia del dolore», secondo la lucida lettura di Rita Degl'Innocenti⁷⁷. A Corinto tocchiamo con mano uno degli effetti a lungo termine dell'urbicidio, la disarticolazione sociale della comunità e la cancellazione della memoria collettiva, la perdita di senso del proprio passa-

74. VOLKMANN, *Massenversklavungen*.

75. Sulla sopravvivenza di alcuni edifici sacri (come il tempio arcaico) alla distruzione, WISEMAN, *Corinth*, 494-496. Ancor più radicale è JAMES 2018, 7, per il quale la «archaeological evidence» sarebbe «minimal». Anche WILLIAMS et al., *Destruction*, 277-280, parlano della «interim occupation» delle rovine della città prima della deduzione della colonia *Laus Iulia Corinthiensis*. Solide obiezioni, anche di metodo, in SLANE 2021, 889-901. TRAINOR - STONE sono convinti che la forte analogia tra le produzioni ceramiche della Sicione del II sec. a. C. e quelle corinzie sia stata determinata dal trasferimento degli scampati alla distruzione di Corinto: si tratterebbe quindi di una prova indiretta della sostanziale verità delle narrazioni storiche e della stessa testimonianza ciceroniana.

76. WILLIAMS et al., *Destruction*.

77. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Requiem*, 271.

to, del quale le generazioni nuove hanno totalmente perso la consapevolezza: una *dissipatio civium*, come la definisce Cicerone (*de rep.* 2.7). L'esito lontano della distruzione della città è la perdita completa del senso della propria appartenenza civica: appunto, un «identicidio».

Anche nei confronti di popolazioni meno pericolose i Romani usarono spesso la mano pesante. Nel 151 L. Licinio Lucullo attacca proditoriamente i Vaccei. Appiano non cerca giustificazioni a questa aggressione:

App. Iber. 51: ὁ δὲ Λεύκολλος δόξης τε ἐπιθυμῶν, καὶ ἐκ πενίας χρήζων χρηματισμοῦ, ἐς Οὐακκαίους, ἕτερον γένος Κελτιβήρων, ἐνέβαλεν, οἱ γείτονες τῶν Ἀρουακῶν εἰσὶν, οὔτε τινὸς αὐτῶ ψηφίσματος γεγονότος, οὔτε Οὐακκαίων Ῥωμαίοις πεπολεμηκότων, οὐδὲ ἐς αὐτόν τι Λεύκολλον ἀμαρτόντων.

I Vaccei non erano in guerra con i Romani, né avevano compiuto provocazioni contro di loro o contro Lucullo. Eppure il console, a corto di risorse finanziarie, non esita ad attaccarli con un pretesto (Καρπητανοῖς ὑπὸ Οὐακκαίων ἀδικουμένοις βοηθοίη). L'esito della guerra è ovviamente scontato. Poche righe dopo avere menzionato il pretesto dell'aggressione, Appiano descrive con queste parole la distruzione della città di Cauca⁷⁸:

App. Iber. 52: καταλαβόντων δὲ αὐτὰ τῶν δισχλίων, ἐσήγαγε τὴν ἄλλην στρατιὰν ὁ Λεύκολλος, καὶ τῇ σάλπιγγι ὑπεσήμεινε κτείνειν Καυκαίους ἅπαντας ἠβηδόν. οἱ μὲν δὴ πίστευε τε καὶ θεοὺς ὀρκίους ἐπικαλούμενοι, καὶ Ῥωμαίους ἐς ἀπιστίαν λοιδοροῦντες, διεφθείροντο ὡμῶς, ἐκ δισμυρίων ἀνδρῶν κατὰ πύλας ἀποκρήμνους διαφυγόντων ὀλίγων ὁ δὲ Λεύκολλος τὴν πόλιν διήρπαξε, καὶ δόξης Ῥωμαίους ἐνεπίμπλη κακῆς.

Vengono distrutti anche i luoghi sacri della città, e a niente vale l'accusa di *ἀπιστία* che i vinti rivolgono ai Romani, la mala fede dovuta all'aggressione immotivata: il saccheggio e la distruzione della città vengono preceduti dal massacro di quasi tutti gli uomini atti alle armi (Appiano parla di ventimila uomini, definiti ἠβηδόν⁷⁹). Se sono colpiti solo gli uomini, che fine fecero le donne e i bambini? Saranno stati fatti schiavi, in quel processo ben definito da Kathy Gaca come «andrapodizzazione» dei prigionieri di guerra⁸⁰.

78. Non condivido lo scetticismo manifestato da PAUL, *Urbs capta*, sulle narrazioni di distruzioni di città, che considera dettate da intenti puramente letterari e retorici. Per un buon inquadramento dell'episodio di Cauca in una più vasta riflessione sui «methods of mass violence» messi in atto dai Romani nel loro processo espansionistico cfr. BAKER, *Spare*, 34-40.

79. Sul valore di questo termine («maschi adulti») cfr. l'ottima GACA, *Andrapodizing*, 153-154.

80. GACA, *Andrapodizing*.

Non meno sanguinosa fu la conquista dell'Istria nel 178-177 a. C., come narrata da Livio. I Romani penetrano nella penisola facendo terra bruciata:

Liv. 41.10.1: *M. Iunius et A. Manlius, qui priore anno consules fuerant, cum Aquileiae hibernassent, principio veris in finis Histrorum exercitum introduxerunt; 2. ubi cum effuse popularentur, dolor magis et indignatio diripi res suas cernentis Histros, quam certa spes, satis sibi virium adversus duos exercitus <esse>, excivit.*

Naturalmente l'assoluta superiorità militare romana ha presto la meglio sulla resistenza dei locali. La «pacificazione» è attuata mediante la distruzione di *Nesactium* e di due altri oppida, *Mutila* e *Faveria*⁸¹:

Liv. 41.11.4: *ne tum quidem memores pacis, in caedem coniugum ac liberorum versi, etiam ut spectaculo hostibus tam foedum facinus esset, palam in muris trucidatos praecipitabant. [...] 7. Mutila et Faveria, vi capta et deleta. praeda, ut in gente inopi, spe maior fuit, et omnis militibus concessa est. 8. quinque milia capitum sescenta triginta duo sub corona venierunt. auctores belli virgis caesi et securi percussi. 9. Histria tota trium oppidorum excidio et morte regis pacata est; omnesque undique populi obsidibus datis in dicionem venerunt.*

Bottino superiore alle attese, cinquemilaseicentotrentadue sopravvissuti venduti come schiavi, esecuzione dei capi della rivolta col *supplicium more maiorum* (fustigazione e *securi percussio*), pacificazione ottenuta con l'*excidium* di tre città, completamente distrutte⁸². Qui, come altrove, la pacificazione coincide con uno strapotere militare esercitato brutalmente, con la riduzione degli abitanti in schiavitù e la trasformazione dei centri abitati in cumuli di cenere.

Ed ecco come Appiano descrive la conquista di *Metulum*, l'insediamento più importante degli Iapodi, stanziati alle spalle del litorale orientale adriatico⁸³. Gli assediati danno fuoco alla città, le madri vi si gettano dentro con i figli, i difensori sono tutti uccisi nello scontro⁸⁴,

App. Ill. 21: *ὡς ἀπολέσθαι τῶν Μετούλων τήν τε νεότητα πᾶσαν ἐν τῇ μάχῃ καὶ τῶν ἀρχείων τὸ πλεῖον τῷ πυρὶ. συγκατεφλέγε δὲ αὐτοῖς καὶ ἡ πόλις, καὶ οὐδὲν ἦν ἴχνος μεγίστης ἐκεῖθι γενομένης.*

81. MATIJAŠIĆ, *Histria*, 377-385, che identifica *Faveria* con Pola e l'*oppidum* di *Mutila* col castelliere di Punta Castello presso Medulin/Medolino; così anche JURKIĆ-GIRARDI, *Medolino*.

82. L'episodio dei capi della rivolta giustiziati dai Romani è inquadrato nel più ampio contesto delle forme della conquista da MARTÍNEZ MORCILLO, *Asalto*.

83. DZINO, "Illyrians", 415-424; l'episodio è inquadrato in chiave antropologica da GACA, *Andrapodizing*, 120 con n. 7.

84. La versione fornita da Cass. Dio 49.35 non coincide con quella appianea: APPIANO, *Conquista*, 101, n. 122 (Livadiotti).

E dopo avere incendiato la città di *Synodium* le truppe romane fanno terra bruciata dove passano (App. *Ill.* 27: ἐμπιπράς ὅσα κατὰ τὴν ὁδὸν ἦρει). È una strategia polivalente, diretta sia a tagliare ai resistenti le basi di appoggio, sia a terrorizzare le popolazioni per convincerle a non resistere. Siamo in pieno all'interno di quella nozione ampia di terrorismo elaborata da John Thornton, intesa come violenza indiscriminata diretta ad incutere terrore nelle popolazioni civili per spezzarne la capacità di resistenza di fronte alla conquista⁸⁵. Una strategia impiegata regolarmente dai Romani in guerra; Sallustio la descrive benissimo in un passo del I. I delle *Historiae* conservato da Nonio Marcello, a proposito delle operazioni condotte da Q. Cecilio Metello Pio nel corso della guerra contro Sertorio⁸⁶:

Non. *Comp. doctr.* l. 4, litt. F, v. *Furtum*, 310.11 = fr. 107 La Penna: [...] *Sallustius lib. I: «illo profectus vicos castellaque incendere et fuga cultorum deserta igni vastare, neque late aut †fetustissimust, metu gentis ad furta belli peridoneae».*

Il piano terroristico si rivela efficace anche nell'assoggettamento di tutto l'ampio settore balcanico compreso tra l'Adriatico ed il Danubio, ovviamente al prezzo di un massacro generalizzato e della trasformazione degli abitati esistenti in cumuli di macerie fumanti⁸⁷.

Il destino dei Salassi transpadani, se possibile, è ancor più tragicamente definitivo⁸⁸. Lo descrive Strabone:

Strab. 4.6.7: ὕστερον μέντοι κατεστρέψατο αὐτοὺς ἄρδην ὁ Σεβαστὸς καὶ πάντας ἐλαφροπόλησε, κομισθέντας εἰς Ἐπορεδίαν Ῥωμαίων ἀποικίαν, ἣν συνώκισαν μὲν φρουρὰν εἶναι βουλόμενοι τοῖς Σαλασσοῖς, ὀλίγον δ' ἀντέχειν ἐδύναντο οἱ αὐτόθι, ἕως ἠφανίσθη τὸ

85. THORNTON, *Terrore*, 160, propone di far rientrare nella nozione di terrorismo «tutte quelle azioni violente che perseguono finalità politiche attraverso la diffusione della paura. Una definizione così volutamente ampia è necessaria se si intende verificare la possibilità di applicare un concetto nato in età moderna, e fortemente segnato dalle vicende contemporanee, ad altri periodi storici, tanto diversi sul piano delle istituzioni politiche, degli armamenti e delle comunicazioni». Un'indicazione di metodo utilissima, che può servire per descrivere le forme della conquista romana dell'Istria come le condotte messe in atto dalle truppe tedesche durante l'occupazione dell'Italia dal settembre 1943 al 1945, soprattutto nella zona della Linea Gotica.

86. DYSON, *Creation*, 229-230.

87. Ottima visione d'insieme delle varie fasi della conquista dell'Illiria da parte dei Romani in ŠAŠEL KOS, *Roman Conquest*, 141-166. Più concentrato sulle campagne di Augusto è lo studio della stessa ŠAŠEL KOS, *Octavian's Campaigns*, 255-264.

88. Per un'analisi accurata delle fonti, scritte e materiali, sulla conquista della Transpadana occidentale cfr. RUBAT BOREL, *Incolae*; sui Salassi, RUBAT BOREL, *Incolae*, 89-90.

ἔθνος, τῶν μὲν οὖν ἄλλων σωμαίων τρεῖς μυριάδες ἐξητάσθησαν ἐπὶ τοῖς ἑξακισχίλις, τῶν δὲ μαχίμων ἀνδρῶν ὀκτακισχίλιοι πάντας δ' ἐπώλησε Τερέντιος Ὀυάρρων ὑπὸ δόρῳ καταστρεψάμενος αὐτοὺς στρατηγός.

Dopo la conquista il popolo salasso semplicemente scompare come entità etnica: ἡφανίσθη τὸ ἔθνος. I superstiti non sono deportati in altre zone del mondo, come era accaduto ai Liguri Apuani, ma semplicemente sono cancellati dalla faccia della terra, sopravvivendo solo nel nome ufficiale di Aosta, *Augusta Praetoria Salassorum*, nell'elenco delle *gentes Alpinae* domate da Augusto, menzionate sul trofeo di La Turbie [CIL V, 7817 = HD066748 (E. Cimarosti)] e in una dedica ad Augusto patrono della città, datata 23 a. C.:

AE 1895, 22 = EDR071632 [M. Balbo (Scheithauer)]: *Imp(eratori) Caesa[ri] / divi filio) Augus[to] / co(n)s(uli) XI, imp(eratori) VI[II], / tribunic(ia) pot(estate) / ⁵Salassi incol(ae) / qui initio se / in colon(iam) cont[---] / patron(o).*

I *Salassi incolae* dell'epigrafe ci offrono uno spiraglio sul destino dei sopravvissuti dopo le confische dirette all'acquisizione del territorio da distribuire ai coloni: essi sono trasferiti nella colonia all'atto della sua fondazione (*initio se cont[ulerunt]*) ma senza acquisire la cittadinanza romana⁸⁹. Sono gli antichi *possessores* dei fondi che, senza essere diventati *cives Romani*, sono comunque sottoposti ai magistrati cittadini e devono assolvere a tutti i *munera*, secondo un noto testo di Gaio⁹⁰:

D. 50. 1.29 (Gai. 1 *ad ed. prov.*): *Incola et his magistratibus parere debet, apud quos incola est, et illis, apud quos civis est: nec tantum municipali iurisdictioni in utroque municipio subiectus est, verum etiam omnibus publicis muneribus fungi debet.*

Ovviamente, nel quadro della conquista di una città non può mancare lo stupro sistematico, non solo di donne ma anche di uomini, come abbiamo visto poco sopra con lo sventurato prigioniero sertoriano impalato vivo dai pompeiani a *Valentia*. Anche questo è un tratto caratteristico della violenza sulle popolazioni civili, ampiamente visto all'opera dallo stupro sistematico

89. Condivido la lettura della dedica aostana ad Augusto e del frammento gaiano proposta da GAGLIARDI, *Fondazione*, § 25; cfr. anche CHIABÀ, *Problemi*, 225; HERMON, *Communautés*, 30. Significativa sui rapporti tra i Salassi e i Romani GIORCELLI BERSANI, *Origini*, 227: dopo la conquista «non c'erano indigeni da integrare, se non un pugno di *incolae*; [...] non c'era più bisogno di difendere nulla da nessuno».

90. L'incrocio di questo testo giuridico con le realtà socioeconomiche dell'età antonina è effettuato con la solita perizia da ZACCARIA, *Haesitatio*, 172-175; sull'*incolatus* cfr. anche RODRIGUEZ NEILA, *Situación*, 147-169; LICANDRO, *Domicilium*; MOATTI, *Migration*, 242-244; BENOIST, *Coloni*, 217.

operato dai Giapponesi a Nanchino nel 1937 alle «marocchinate» italiane nel 1944-1945, dagli «stupri etnici» in Bosnia ed in Ruanda⁹¹ a quelli lamentati in gran numero durante l'invasione russa in Ucraina nel 2022 (ma anche dagli ucraini del battaglione Azov e dagli stessi separatisti filorussi nel Donbass nel 2014⁹²).

Un altro caso che fa testo lo possiamo scorgere nella terribile descrizione della presa di Cremona da parte delle truppe di Vespasiano durante la guerra civile contro Vitellio⁹³:

Tac., *Hist.* 3.33: *Quadráginta armatorum milia inrupere, calonum lixarumque amplior numerus et in libidinem ac saevitiam corruptior. non dignitas, non aetas protegebat quo minus supra caedibus, caedes stupris miscerentur. grandaevos senes, exacta aetate feminas, vilis ad praedam, in ludibrium trahebant: ubi adulta virgo aut quis forma conspicuus incidisset, vi manibusque rapientium divulsus ipsos postremo direptores in mutuum perniciem agebat. [...] faces in manibus, quas, ubi praedam egresserant, in vacuas domos et inania templa per lasciviam iaculabantur; [...]. per quadriduum Cremona suffecit. cum omnia sacra profanaque in igne considerent, solum Mefitis templum stetit ante moenia, loco seu numine defensum.*

Una lettura condivisibile dell'episodio delle violenze perpetrate a Cremona dai vincitori è stata proposta da Adam Ziolkowski, nel contesto di una precisa analisi semantica dell'ampiezza del termine *direptio*, che si estende a significare non solo il vero e proprio saccheggio ma anche le violenze sessuali abitualmente perpetrate a seguito della presa di una città che aveva resistito ad un assedio⁹⁴. E quella contro le donne è evidenziata da Sallustio come abituale condotta bellica romana nella lettera di Mitridate ad Arsace, ovviamente spuria ma forse riecheggiante temi della propaganda antiromana circolante in Asia ai tempi della sfida lanciata ai Romani da Mitridate VI⁹⁵:

91. Nanchino: CHANG, *Stupro*. «Marocchinate»: CHIANESE, *Rappresaglie*; CAPOGRECO - MESSINA, *Black Babies*; STRAZZA, *Senza via di scampo*. Ruanda: DI CARO, *Call it*. Per una visione d'insieme cfr. DE SWAAN, *Reperto assassini*. Ottimo anche il lavoro di ALISON, *Sexual violence*.

92. *War crimes*; benché preparato nel 2015 da organismi russi, esso è stato sostanzialmente confermato dal *Report*, 17-19.

93. Sullo stupro di guerra nell'antichità cfr. ANTELA-BERNÁRDEZ, *Vencidas*, 307-322.

94. ZIOLKOWSKI, *Urbs*, 71-74: su Cremona: «In Tacitus' account nothing is a matter of common knowledge, to be disposed of with a couple of catchwords; we have instead a minute description of outrages inflicted on fellow citizens, with no detail omitted». BAKER, *Spare*, 51. Non si tratta quindi di una descrizione stilizzata, di maniera, ma della precisa esposizione delle atrocità consumate dai vincitori.

95. Temi e problemi affrontati da RUSSO, *Aspetti*, 382-383 con nt. 2 che ribadisce la

Sall., *Hist.* 4.69 Maurenbrecher: 17: *An ignoras Romanos, postquam ad occidentem pergentibus finem Oceanus fecit, arma huc convortisse? Neque quicquam a principio nisi raptum habere, domum, coniuges, agros, imperium? Convenus olim sine patria, parentibus, pestem conditos orbis terrarum, quibus non humana ulla neque divina obstant, quin socios, amicos, procul iuxta sitos, inopes potentisque trahant excindant, omniaque non serva et maxume regna hostilia ducant.*

E nella *Historia Augusta* troviamo un episodio simile:

SHA *quadrig. tyr.* 12.6: *quoniam minima quaeque iocunda sunt atque habent aliquid gratiae cum leguntur, tacendum non est, quod et ipse gloriatur in quadam sua [a]epistola, quam ipsam melius est ponere quam de ea plurimum dicere: 7: «Proculus Maeciano ad fini salutem dicit. Centum ex Sarmatia virgines cepi. Ex his una nocte decem inivi; omnes tamen, quod in me erat, mulieres intra dies quindecim reddidi». 8. Gloriatur, ut vides, rem ineptam et satis libidinosam atque inter fortes se haberi credit, si criminum densitate coalescat.*

Ben conosciamo l'inverosimiglianza dell'*Historia Augusta*; e questa sicuramente spuria lettera dell'usurpatore Proculo non fa eccezione, come ha ben notato Paolo Mastandrea⁹⁶. Ma, inventato o no, l'episodio appariva comunque verosimile: lo stupro di dieci prigioniere in una notte e la vanteria di avere «reso donne» in due settimane tutte le cento vergini catturate, benché sia bollato come un *crimen* dal sedicente Vopisco, rientra comunque in un quadro comportamentale familiare al lettore, in cui lo stupro delle donne doveva essere episodio comune a seguito dell'espugnazione di una città. Il tutto, se possibile, peggiorato dal commento del biografo, che considera l'episodio *iocundum* e dotato di *aliquid gratiae*⁹⁷.

Anche quando la vittoria non si trasformava in una carneficina, il comportamento verso gli sconfitti poteva essere crudele, come fa Cesare dopo la conquista di *Uxellodunum*, nel 51 a.C.:

Hirt., *bell. Gall.*, 8.44.7: *Itaque omnibus qui arma tulerant manus praecidit vitamque concessit, quo testatior esset poena inproborum.*

Sarà il caso di notare che, nonostante la natura scopertamente punitiva delle mutilazioni⁹⁸, questa misura è presentata come «misericordiosa»: i

vicinanza dei motivi sallustiani con quelli che emergono in Justin. 38.5.7, *Raptum tamen sibi esse victoriae ius ab illis, quorum nihil est nisi bello quaesitum.*

96. MASTANDREA, *Caesareana tempora*, 209-210.

97. POIGNAULT, *Usurpateurs*, 263, limita la sua analisi all'aspetto letterario, senza evidenziare che la *gratia* per il lettore è costituita da uno stupro seriale. Il lettore romano doveva trovare particolari come questo divertenti...

98. La mutilazione dei corpi dei nemici è uno dei temi più affascinanti (nell'esibita efferatezza)

prigionieri, a cui è fatto «generosamente» dono della vita (*vitam concessit*, scrive Cesare) a prezzo delle amputazioni, devono dimostrare con la mutilazione subita quale sia la pena degli *improbi* che avevano osato ribellarsi al potere di Roma.

Non diversamente procede coi prigionieri M. Licinio Crasso, durante il suo proconsolato in Macedonia del 29 a.C.: sconfitti i Bastarni, sconfinati nel territorio romano, ed ucciso il loro re Deldo,

Cass. Dio, 51.25.4: *καὶ σφῶν Μαίδουσι μὲν καὶ Σερδοῦσι μάχαισι τε κατακρατῶν, καὶ τὰς χεῖρας τῶν ἀλισκομένων ἀποτέμνων, οὐκ ἀπόνως μὲν, ἐχειρώσατο δ' οὖν. τὰ δ' ἄλλα πλὴν τῆς τῶν Ὀδρυσῶν γῆς κατέδραμε.*

Ai Maedi e Serdi catturati in battaglia vengono mutilate le mani; non sono venduti *sub hasta*, come di consueto, ma sono distribuiti ai soldati come loro schiavi: il territorio degli Odrisi viene interamente inglobato nel dominio romano. La conquista, nella sua prima fase, è sempre un affare sanguinario. Gli episodi ora ricordati sono solo alcuni di una serie interminabile di atrocità, ben attestate anche nella cristianissima Europa medievale⁹⁹.

7. “Atrocità da trasferimento forzato” nell’antichità?

Vi è un’ulteriore forma di vessazione a cui una popolazione vinta può essere sottoposta: quella del trasferimento forzato dai luoghi in cui essa è sempre vissuta ad una nuova, spesso più malagevole o dalle risorse meno ricche. La casistica contemporanea di questa forma di crimine è purtroppo vastissima. Prima di tutto cerchiamo di inquadrarla concettualmente. Ovviamente si tratta di un’altra nozione sorta nel corso dei secoli XIX-XX, a séguito di catastrofi umanitarie provocate a fini genocidari ai danni di popolazioni soggiogate. Alla fine del secolo scorso la storica e sociologa americana Helen Fein ha introdotto nel dibattito la nozione di «attrition»¹⁰⁰, concepita come forma di condotta genocidaria attuata non con l’immediato massacro siste-

dell’antropologia classica. Su tutto questo cfr. AFFLERBACH, *Arte*, 37 (Lisandro ad Egospotami fa tagliare la mano destra ai prigionieri ateniesi); 56-57 (pratiche di mutilazione di Franchi e bizantini); 111 (guerre navali medievali); 228-229 (guerra del Vietnam); sulla Grecia DUCREY, *Traitement*; PAYEN, *Revers*; GRACIA ALONSO, *Cabezas*; DONADIO, *Corpora*; VAN DER PLAS, *Mutilation*, 459-472; D’AMATI, *Sepoltura*, 148; sulle mutilazioni perpetrate dagli Americani nella conquista delle Filippine nella guerra iniziata nel 1902, WELCH, *Atrocities*. Sul valore antropologico della mano ALPENFELS, *Anthropology*, 4-21.

99. GRACIA ALONSO, *Cabezas*, 169-186.

100. FEIN, *Genocide by Attrition*, 10-45.

matico della popolazione vittima, ma sfiancandone le capacità di resistenza mediante uno stillicidio di continue iniziative vessatorie, la più importante delle quali è appunto la deportazione forzata.

Il concetto di «logoramento», pur concepito da Fein nell'analisi della storia genocidaria europea del XX sec., è stato proficuamente messo a partito anche per inquadrare concettualmente tragedie del XIX sec. come il forzato trasferimento di Cherokee, Seminole, Choctaw, Creek e Chickasaw, fra il 1830 e il 1835, in quella marcia di quasi duemila chilometri che si lasciò dietro migliaia di morti, nota nella storia del genocidio indiano col nome di «trial of tears»¹⁰¹, o la deportazione nel deserto del Kalahari degli Herero sopravvissuti ai massacri attuata dai Tedeschi nei primi anni del Novecento, che ha portato la storica americana Isabel Hull a descrivere la catastrofe dell'Africa del Sud-Ovest tedesca come la trasformazione di una «soppressione» in un completo «annichilimento»¹⁰². Ed anche la deportazione degli Armeni tra il 1915 e il 1916, anche se non avrà avuto intenti genocidari, come ha affermato Jeremy Salt in un suo libro bellissimo del 2008¹⁰³, si tramutò in una carneficina.

Perché un trasferimento forzato possa essere qualificato come atrocità è necessario che il fine specifico della deportazione sia l'annientamento della popolazione presa di mira, come ha indicato il giovane studioso canadese Andrew Basso in una sua pertinente definizione di «atrocità da trasferimento forzato»¹⁰⁴.

101. THORNTON, *Cherokee Population Losses*.

102. HULL, *Absolute Destruction*; cfr. il titolo della «Part I. *Suppression becomes annihilation. Southwest Africa 1904-1907*», 5 ss.

103. SALT, *La disfatta*, 72-85, che dà conto anche di una parte della storia mai raccontata, quella dei massacri di curdi ad opera degli armeni nel 1914. La storia è sempre un po' più complessa di come appare ad un occhio superficiale.

104. BASSO, *Displacement Atrocities*, 6. Per un'analisi attentissima di questi casi (e del trasferimento forzato di centinaia di migliaia di Greci viventi sulle coste anatoliche del Mar Nero fino alla città siriana di Deir ez-Zor, con l'altissimo costo in vite umane che comportò) cfr. *ivi*, 5-29. Mi pare però che la sua valutazione degli eventi che portarono ai conflitti nella ex Jugoslavia sia un po' parziale: essi furono un po' più complessi di come egli li ha descritti, nel compiangere le vittime delle «Serb-targeted Croat, Muslim, and Kosovar Albanian populations in former Yugoslavia» (*ivi*, 9). In realtà in quelle guerre nessuno fu innocente, tranne le vittime civili: mi basta rinviare a PIRJEVEC, *Guerre*, e al grande libro di un valoroso giornalista scomparso troppo presto, PROVVISORATO, *UCK*.

Fatta questa necessaria premessa concettuale, ci chiediamo: questa forma particolare di atrocità può essere adattata a descrivere i fenomeni di conquista violenta nell'esperienza storica romana?

Nella storia dell'espansionismo romano il trasferimento coatto di popolazioni vinte, pur non essendo la regola, fu attuato spesso. La stessa Roma monarchica si ingrandisce numericamente mediante il trasferimento forzato degli abitanti delle vicine città stato latine, conquistate e distrutte, come attesta Livio al termine della guerra albana, che si era conclusa con la distruzione di Alba Longa (1.30.1), e in quella indetta da Anco Marcio contro la Lega Latina (1.33.1).

Il dato più rilevante su cui riflettere è che a questi Latini, deportati a Roma, viene concessa la cittadinanza romana, mentre le *gentes* albane più importanti sono addirittura cooptate nel senato. E che ciò sia avvenuto storicamente o no, ai fini del mio discorso ha poca importanza: ciò che rileva è che i Romani sapevano che la loro composizione cittadina originaria era stata costituita anche da nuclei di popolazione sconfitta ma resa partecipe della cittadinanza. Dunque, uno sradicamento non sfociato nell'annientamento della comunità sconfitta e nella riduzione dei sopravvissuti in schiavitù ma, al contrario, nella condivisione della cittadinanza tra vincitori e vinti¹⁰⁵. Come si vede, le circostanze fattuali ora descritte per le condotte romane non coincidono con la nozione di «atrocità» o con la finalità genocidaria come elaborata dalla riflessione storiografica contemporanea.

Altrove, in tempi nuovi e circostanze mutate, le cose andarono diversamente. Anche senza soffermarci su casi di occupazioni di terre marginali da parte di nuclei umani di umile origine, attestati dalle ricerche di topografia antica¹⁰⁶, spostamenti forzati di intere popolazioni, e con carattere punitivo, sono ricordati per i Senoni da Polibio (2.19.11), per gli abitanti di *Casilinum* da Livio (24.19.11), e di *Picentia* da Strabone (5.4.13)¹⁰⁷. Nel 180 a.C., dopo

105. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, 27-31; 31-35 (comunità latine intorno a Roma). Tutte queste pagine sono ricchissime di spunti importanti. La riflessione (ivi 35) secondo cui «solo apparentemente paradossale è il fatto che codeste 'fusioni' siano state facilitate [...] anche e forse soprattutto dalle ostilità e dal conflitto. [...] La guerra non meno della pace appare un fattore di sviluppo e di trasformazione» rientra pienamente nel discorso che sto qui conducendo sullo sradicamento etnico come fattore dell'espansionismo romano.

106. Un caso molto interessante è documentato per l'Apulia di III sec. a. C. da PEREGO, SCOPACASA, *Agency of the Displaced?*.

107. URSO, *Romani*, 92-93 con nn. 8-10.

decenni di resistenza, i Liguri Apuani rinunciarono alla guerra e furono coattivamente trasferiti nel Sannio. Si trattò di un esodo di massa, anche se il numero fornito da Livio non è talora ritenuto attendibile.

Liv. 40.38.1: *Ligures, qui ante adventum in provinciam consulum non exspectassent bellum, improvise oppressi ad duodecim milia hominum dederunt se. [...] 3. Ager publicus populi Romani erat in Samnitibus, qui Taurasinorum <fuerat. eo cum> traducere Ligures Apuanos vellent, 4. edixerunt, <ut> Ligures Apuani de montibus descenderent cum liberis coniugibusque, sua omnia secum portarent. [...]. 6. traducti sunt publico sumptu ad quadraginta milia liberorum capitum cum feminis puerisque. argenti data centum et quinquaginta milia, unde in novas sedes compararent, quae opus essent. 7. agro dividendo dandoque iidem, qui traduxerant, Cornelius et Baebius praepositi. postulantis tamen ipsis quinqueviri ab senatu dati, quorum ex consilio agerent.*

Pochi mesi dopo la scena si ripete. Il console Q. Fulvio Flacco attacca un nucleo di Apuani, stanziato nella valle della Magra; ed anche la resistenza dei *Ligures montani*, attaccati dall'altro console A. Postumio Albino, viene presto spezzata dalla solita tattica della terra bruciata (vigneti tagliati, messi date alle fiamme)¹⁰⁸.

Liv. 40.41.3: *Fulvius secunda et quarta legione adortus a Pisis Apuanos Ligures, qui eorum circa Macram fluvium incolebant, in deditionem acceptos, ad septem milia hominum, in naves impositos praeter oram Etrusci maris Neapolim transmisit. 4. inde in Samnium traducti, agerque iis inter populares datus est. 5. montanorum Ligurum ab A. Postumio vineae caesae frumentaue deusta, donec cladibus omnibus belli coacti in deditionem venerunt armaque tradiderunt.*

Possiamo inquadrare la deportazione degli Apuani nel moderno concetto, sopra delineato, di «atrocità da trasferimento forzato»? I pareri su come leggere questo episodio sono discordanti, variando da una prospettiva «irenica», proposta da Alberto Barzanò, secondo cui, tutto sommato, gli Apuani sarebbero stati ben felici di essere spostati da una terra aspra ad una più piacevole da abitare¹⁰⁹, ad una più severa, letta come uno sradicamento punitivo, privilegiata già da Francisco Pina Polo e fatta propria successivamente

108. Sull'identificazione etnica dei *Ligures montani* cfr. RUBAT BOREL, *Incolae*, 88; le fonti su questa parte dei Liguri sono raccolte in *Fontes Ligurum*, ove mi desta perplessità la traduzione di n. 27 (ivi, 109), *Brev. exp. Verg. georg.* 2.168, *Ligures montani piratae* con i «Liguri sono pirati dei monti».

109. THORNTON, *Marginalità*, 89-110, di cui condivido la critica alle interpretazioni minimaliste (Barzanò) del dramma vissuto da quarantasettemila persone (se crediamo ai numeri forniti da Livio) sradicate dalle loro terre e trasportate in uno spazio geografico a loro estraneo.

da John Thornton¹¹⁰, mentre Marie-Michelle Pagé, con una lettura originale ma già proposta da Adelmo Barigazzi nel 1991¹¹¹, ha inserito l'evento nel contesto delle forme della colonizzazione romana, attuata non con il trasferimento più o meno spontaneo di nuclei familiari ma liberando terre per i coloni mediante il coattivo trasferimento di un'intera popolazione estirpata dalla sua terra.

Lo spostamento è sicuramente forzoso, con un connotato apertamente punitivo, come hanno ben sottolineato Francisco Pina Polo e Marie-Michelle Pagé, e tanto basta a negare plausibilità alla lettura di Barzanò¹¹². Non sappiamo quale via abbiano seguito i deportati dalle aree montuose della Garfagnana (o forse della Lunigiana) all'*ager Taurasinus* nel Sannio loro destinato: potrebbero essere stati trasferiti per via marittima, come sarebbe avvenuto poco tempo dopo, quando Q. Fulvio Flacco deportò via mare i settemila Apuani viventi lungo la Magra, arrivando a Napoli (ma non si può dire da dove sarebbe partito il convoglio navale: Luni sarà fondata solo tre anni più tardi) e poi per via di terra fino all'*ager Taurasinus*, ove si congiunsero coi loro connazionali. Ma non è mancato chi, come John Patterson, ha proposto una via terrestre¹¹³: una marcia lunga e faticosa, certo sorvegliata dalle truppe romane per evitare fughe e disordini.

Va detto che i Romani fornirono ai deportati terre, denaro (poco) ed equipaggiamenti; ben diversamente da quanto fecero gli Americani nella deportazione dei Cherokee e degli altri popoli. Fu loro concesso anche di organizzarsi autonomamente. Non solo; ma la memoria della loro origine non fu estinta dopo il trasferimento: ancora nel II sec. d.C. i loro lontani discendenti chiamavano se stessi *Ligures Baebiani et Corneliani*, a ricordo della loro origine etnica e dei proconsoli L. Bebio Tamphilo e P. Cornelio Cethego, che li avevano strappati alla loro terra, così come la città da essi ivi costruita¹¹⁴. L'indubbia brutalità del trasferimento forzato di una massa

110. Trasferimento gradito: BARZANÒ, *Trasferimento*, 241-266. La definizione della prospettiva di Barzanò come "irenica" non è mia: l'ho mutuata da THORNTON, *Marginalità*, 93. Trasferimento punitivo: PINA POLO, *Deportaciones*; sugli Apuani, 219-223; THORNTON, *Marginalità*, 101.

111. PAGÉ, *Colonisation*, 126-128; BARIGAZZI, *Liguri*, 66.

112. PAGÉ, *Colonisation*, 128.

113. PATTERSON, *Samnites*.

114. O le città. Qui non rileva discutere l'esistenza di una o due città di Liguri in Sannio: per la discussione sul punto cfr. PAGÉ, *Colonisation*, 132-134.

umana imponente è perciò mitigata dall'erogazione di aiuti pubblici finalizzati ad assicurare ai deportati condizioni di vita almeno accettabili. Questo particolare mi pare dirimente al fine di escludere l'intento genocidario del trasferimento¹¹⁵: i Romani perseguirono il solo scopo strategico di eliminare una volta per tutte i fattori di rischio che gravavano sulle vicine *Pisae* e di *Luca*, elevate a colonia nello stesso 180 a.C., e tenere sicure le vie di passaggio appenniniche che portavano in Cispadana.

Altre genti non furono così «fortunate». Livio ricorda le circostanze della presa di Como:

Liv. 33.36.9: *Marcellus Pado confestim traiecto in agrum Comensem, ubi Insubres Comensibus ad arma excitis castra habebant, legiones ducit. [...]. 13. in eo proelio supra quadraginta milia hominum caesa Valerius Antias scribit, octoginta septem signa militaria capta, et carpenta septingenta triginta duo et aureos torques multos [...]. 14. castra eo die Gallorum expugnata direptaque et Comum oppidum post dies paucos captum; castella inde duodeviginti ad consulem defecerunt.*

Quindi il territorio viene devastato, gli abitati distrutti con la solita tattica della terra bruciata¹¹⁶, che funziona, perché dopo la presa di Como ventotto *castella* si arrendono senza opporre resistenza. E con gli esempi di età repubblicana mi fermo qui.

I trasferimenti forzati non si arrestano in età imperiale; anzi, la necessità di tenere tranquille le frontiere renano-danubiane adiacenti a territori abitati da gruppi bellicosi indusse ad usare spesso questo sistema¹¹⁷. È un fenomeno ben attestato dalle fonti che, nelle sue varie espressioni, è stato efficacemente definito da Lukas de Blois «a compulsory form of mobility and migration»¹¹⁸.

115. PINA POLO, *Deportaciones*, 221: ai Liguri sarebbe stato assegnato un territorio con una conformazione non troppo dissimile da quella da cui erano stati strappati e che contava già una cospicua presenza coloniale di veterani di Scipione Africano. Ciò, secondo Pina Polo (ed a ragione) dimostra l'intento romano di non inferire sui deportati, e che le misure prese recarono «a medio plazo un beneficio socioeconómico para los deportados» (222 n. 65). La critica espressa da BOATWRIGHT, *Acceptance*, 122 n.1, secondo cui la lettura «punitiva» dell'episodio «overlooks the lack of hostilities» mi sembra sbagliata: le operazioni militari contro i territori liguri furono condotte dai Romani con la solita spietatezza.

116. HÄUSSLER, *De-constructing*.

117. Secondo MROZEWICZ, *Resettlement*, i reinsediamenti di età giulio-claudia sono prova di «active border policies», prive di intenti genocidari. Cfr. BOATWRIGHT, *Acceptance*, 124 ss.

118. DE BLOIS, *Invasions*, 42.

Attestazioni di simili iniziative sono contenute anche in fonti epigrafiche, come quella che celebra Ti. Plauzio Silvano Eliano accanto al suo mausoleo alle porte di Tivoli. Della lunghissima iscrizione celebrativa riporto qui solo la parte di interesse:

CIL XIV 3608 = EDR129948 (Ricci), l. 8: *legat(o) pro praet(ore) Moesiae, / in qua plura quam centum mill(ia) / ¹⁰ex numero Transdanuvianor(um) / ad praestanda tributa cum coniugib(us) / ac liberis et principibus aut regibus suis / transduxit.*

Anche se la finalità esplicita esposta nell'epigrafe è quella di sottoporre i deportati al versamento delle imposte (*ad praestanda tributa*¹¹⁹), l'interpretazione dell'iniziativa di Plauzio Silvano proposta nel 1934 da Léon Halkin mi pare tuttora la migliore¹²⁰: lo sradicamento ed il trasferimento all'interno del territorio imperiale di più di centomila Transdanubiani, la cui composizione etnica non è meglio specificata¹²¹, avevano lo scopo di creare sulla riva sinistra del Danubio una zona cuscinetto libera da insediamenti indigeni che potessero costituire basi di appoggio per incursioni nel territorio imperiale; il che avrà comportato la distruzione sistematica di tutti gli abitati contenuti all'interno di questa fascia territoriale di rispetto. Non si trattava quindi di finalità genocidarie ma di iniziative difensive, certo di carattere scopertamente punitivo-preventivo.

Deportazioni sono attestate in età tetrarchica, come quella illustrata da un importante documento, il medaglione noto come «plomb de Lyon», che illustra l'ingresso a *Mogontiacum* di barbari provenienti da oltre Reno, e datato comunemente a circa il 297, contemporaneamente al panegirico che celebrava Costanzo Cloro¹²²:

Paneg. lat. 21.1: nunc per victorias tuas, Constanti Caesar invicte, quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore revirescit.

E questa politica proseguì senza sosta anche nel IV sec., con trasferimenti di massa di gruppi di barbari in forma di *tributarii*, per ripopolare e rimettere

119. WELWEI, *Ansiedlungspolitik*, 289.

120. HALKIN, *Tiberius Plautius*, 143. Esprime dubbi sulla realtà della deportazione FINK, *Hunt's Pridianum*, 115, che mi sembrano però dettati dal solito iperscetticismo con cui una parte della dottrina approccia la lettura delle fonti.

121. Radu Vulpe li identificò in nuclei di geto-daci, bastarni, roxolani, sciti, stanziati nell'odierna Dobrugia. Ho tratto questa informazione bibliografica da MROZEWICZ, *Resettlement*, 434 n. 41.

122. Cfr. MATHISEN, *Peregrini*, 1024-1026, con una pertinente interpretazione delle scene contenute nel medaglione.

in produzione aree spopolate e, di conseguenza, ricominciare a percepire le imposte da quei territori. Lo fa Costantino con trecentomila Sarmati, scacciati dalle loro terre da una ribellione di schiavi e stanziati dall'imperatore in Italia, in Tracia ed in Macedonia¹²³:

Anon. Vales. 1.32: Sic cum his pace firmata in Sarmatas versus est, qui dubiae fidei proba<ba>ntur. Sed servi Sarmatarum omnes adversum dominos rebellarunt, quos pulsos Constantinus libenter accepit et amplius trecenta milia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam Scythiam Macedoniam Italiamque divisit.

Lo fa lo stesso Costantino con i sopravvissuti di una *immanis multitudo* di Franchi invasori, sterminati in una sanguinosa battaglia presso *Vindonissa*¹²⁴:

Pan. Lat. VI (VII), 6.2: Quid loquar rursus intimas Franciae nationes [...] a propriis ex origine sui sedibus atque ab ultimis barbariae litoribus avulsas, ut in desertis Galliae regionibus conlocatae et pacem Romani imperii cultu iuarent et arma dilectu? [...]. 3. Quid Vindonissae campos hostium strage completos et adhuc ossibus opertos?

L'immagine del campo di battaglia ancora ricoperto delle ossa dei nemici uccisi è per noi moderni disturbante, ma per gli antichi doveva celebrare la potenza invincibile di Roma. Si trattava però di caduti in battaglia, non di civili massacrati.

Lo fa Valentiniano I verso il 370, con gli Alamanni superstiti dopo una battaglia condotta da Teodosio, allora *magister equitum*, conclusasi con un altro massacro; essi vengono dislocati come tributari a lavorare nei campi della pianura padana:

Amm. Marc. 28.5.15: Per hanc occasionem impendio tempestivam Alamannos gentis ante dictae metu dispersos aggressus per Raetias Theodosius ea tempestate magister equitum pluribus caesis, quoscumque cepit, ad Italiam iussu principis misit, ubi fertilibus pagis acceptis iam tributarii circumcolunt Padum.

Lo fa ancora Teodosio II con gli Sciri nel 409, distribuiti come coloni in varie zone dell'impero orientale, secondo il dispositivo di CTh. 5.6.3, che ha un corrispondente perfetto nella testimonianza autoptica di Sozomeno (9.5.7), che afferma di averne incontrati molti nelle campagne della Bitinia¹²⁵.

123. Su questi episodi di dislocazioni di popolazioni cfr. l'ottimo MATHISEN, *Roman identity* 255-258; LENSKI, *Schiavi armati*, 169.

124. Sul testo del panegirico a Costantino cfr. MIRKOVIĆ *Colonate*, 92-93; FREI-STOLBA *Schlacht*.

125. Sulla *constitutio de Scyris* cfr. ROSAFIO, *Constitutio*; BIANCHI, *Evasione fiscale*; FASCIONE, *Barbari*, 16-18.

Lo stanziamento dei barbari nei *pagi* padani, attestato da Ammiano, potrebbe, secondo una suggestiva proposta di Arnaldo Marcone, aver indotto Valentiniano ad emanare una legge che, sotto minaccia di pena capitale, vietava il matrimonio dei provinciali di qualsiasi estrazione sociale *cum barbara uxore*, secondo il disposto di una difficile costituzione tramandata nel Teodosiano¹²⁶:

CTh. 3.14.1, Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Theodosium magistrum equitum: *Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur.* Dat. v. kal. iun. Valentinianus et Valente aa. coss.

Nella stessa linea interpretativa, Giovanna Mancini ha fatto ben notare che le politiche di reinsediamento di barbari in terre spopolate nel IV e nel V sec. sono indice di «un'accoglienza che nega ogni forma di integrazione che non sia quella puramente economica»¹²⁷. Qui è all'opera una linea politica di decisa separazione tra abitanti e nuovi stanziati, che erige una barriera insormontabile tra i due gruppi vietando appunto i matrimoni misti.

I Romani ebbero modo di giustificare su un piano ideale tutte le atrocità a cui ho fatto cenno finora?

8. *Bellum iustum*

La risposta data dai Romani per legittimare la sottomissione e lo sradicamento violento dei nemici si chiamò *bellum iustum*. Il tema è ovviamente vastissimo ed ampiamente visitato dalla critica storico giuridica, tuttavia le fonti non sono molto coerenti tra loro, e questa contraddittorietà ha generato notevoli divergenze sulla sua reale portata¹²⁸; qui perciò mi limiterò a poche osservazioni più direttamente connesse al tema che sto affrontando, senza pretendere di esaurirne le tematiche.

I Romani elaborarono complesse procedure per scatenare conflitti rimanendo ufficialmente dalla parte del giusto: e le guerre condotte in età repubblicana sono tutte, sul piano formale, motivate in quanto risposte difensive ad altrui aggressioni. Sono le spiegazioni che portarono la dottrina moderna ad

126. MARCONE, *Matrimonio*; MATHISEN, *Provinciales*, 140–155.

127. MANCINI, *Integrazione*.

128. SINI, *Bellum nefandum*; LORETO, *Bellum iustum*; CALORE, *Forme*; ORTU, *Praeda*; CALORE, *Bellum*, 607–616; YAKOBSON, *Public Opinion*, 45–72; CURSI, “*Bellum iustum*”, 569–585; TURELLI, *Fetialis religio*, 50–52.

enunciare la teoria dell' «imperialismo difensivo» a cui ho fatto riferimento più sopra. La formula feziale di dichiarazione di guerra, che Livio riportò al tempo di Anco Marcio ed alla guerra contro i Latini, era dallo storico patavino finalizzata esplicitamente (1.32.5) al *res repetere*, ossia alla procedura legittima di richiesta di restituzione di qualcosa che fosse stata illegittimamente sottratta¹²⁹:

Liv. 1.32.6: *Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite velato filo – lanae velamen est – «Audi, Iuppiter» inquit; «audite, fines» – cuiuscumque gentis sunt, nominat – ; «audiat fas. Ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit». Peragit deinde postulata. 7. Inde Iovem testem facit: «Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum patriae compotem me nunquam siris esse».*

Si può accostare a questo documento trasmesso da Livio, sulla cui collocazione cronologica non entro¹³⁰, un frammento di un'opera varroniana conservato da Nonio Marcello¹³¹:

Non. *de comp. doct.* 850.16=Varr. *de vita p. R.* fr. 386 Salvatore: *Varro De vita populi Romani lib. II itaque bella et tarde et magna <di>ligentia suscipiebant, quod bellum nullum nisi pium putabant geri oportere; priusquam indicerent bellum his, a quibus iniurias factas sciebant, faetiales legatos res repetitum mittebant quattuor, quos oratores vocabant.*

Come si vede, l'accento fondamentale è sempre posto sul carattere *iustus* e *pious* della richiesta di restituzione contenuta nella formula della *repetitio rerum* riportata da Livio¹³², e sul *pium bellum* evidenziato da Varrone, che metteva in risalto un ulteriore elemento, ossia che la guerra in preparazione era stata provocata da *iniuriae* subite dal popolo romano. Su queste premesse la guerra sarebbe sempre stata «giusta».

È proprio la corretta interpretazione di questo *iustum* il punto focale del problema. Come è noto, il valore da attribuire all'aggettivo è oggetto di una vivace discussione, soprattutto da quando Luigi Loreto, ormai venti anni fa, propose una nuova interpretazione di quella che forse è la testimonianza centrale sul tema, un frammento del *de re publica* ciceroniano trasmesso da Isidoro di Siviglia:

129. Per un'analisi puntuale della narrazione liviana cfr. GRELLE, *Città*, 319-320; e cfr. anche TURELLI, "Audi Iuppiter", 96-99 sul contenuto della *repetitio rerum*.

130. Sulla datazione della formula feziale ALBANESE, "Res repetere", 7-47.

131. Da connettere a sua volta a Varr. *L.L.* 5.86.

132. Sottolinea molto il carattere *pious* della *repetitio* TURELLI, "Audi Iuppiter", 97.

Isid. *Etym.* 18.2: *in Republica Cicero dicit: «Illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. 3. Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum geri iustum nullum potest». Et hoc idem Tullius parvis interiectis subdidit: «Nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi dictum, nisi de repetitis rebus».*

Non mi dilungo sull'interpretazione del testo isidoriano, tormentato soprattutto sulla paternità ciceroniana dell'inciso *Nam extra [...] potest*: è noto che l'attribuzione di questa frase a Cicerone, con l'emersione della necessità della *causa*, ha indotto una corrente dottrina ormai prevalente a vedere nell'Arpinate il creatore di una teoria della guerra giusta che travalicava la mera dimensione giuridico-formale per attestarsi su un caposaldo «sostanziale», che prevedeva la necessità di un parametro di liceità etico-morale. È precisamente contro questa opzione che si è dichiarato Loreto, a giudizio del quale Cicerone avrebbe conservato la matrice esclusivamente formale della procedura di dichiarazione di guerra: e ciò lo studioso romano consegue appunto escludendo la paternità ciceroniana dell'inciso¹³³. Il fatto che *nam [...] potest* sia di Isidoro si spiegherebbe, secondo Loreto, con l'osservazione che, se fosse vero il contrario, la frase *Et hoc idem Tullius parvis interiectis subdidit* sarebbe un pleonasma. Io invece penso che esso trovi una sua logica nella locuzione *parvis interiectis*: Isidoro vuole indicare al lettore che la seconda citazione ciceroniana non si trova subito di séguito alla prima ma, appunto, un po' dopo.

Eppure, benché l'argomento proposto da Loreto per espungere l'inciso dal testo ciceroniano non mi appaia decisivo, anche a me questa irruzione di una dimensione etica nel pensiero ciceroniano sulla guerra non convince: *causa* è termine tecnico giuridico, e non riesco a vedere perché Cicerone gli avrebbe dovuto far assumere un valore morale, ben diverso da quello che indica la ragione oggettiva che (così come induce alla conclusione di un contratto) porta alla dichiarazione di guerra, e cioè, appunto, il *res repetere* o la riparazione di un' *iniuria*; Calore ha visto molto bene, secondo me, il giusto significato della *causa* in questo passo ciceroniano¹³⁴.

133. LORETO, *Bellum iustum*, 27-33 per la discussione del passo ciceroniano. Anche CASSI, *Santa*, 32-36, afferma che il requisito di forma, «l'elemento "procedurale" e astratto dell' *indictio belli* nella giustificazione della guerra», assumerebbe nell'età dei primordi una funzione centralissima, mentre il riferimento al *casus belli* non avrebbe costituito il connotato più importante. Come si vedrà subito, a me pare che fin dagli inizi, per mantenere la guerra all'interno di un perimetro di liceità, i due elementi, procedura e causa, dovessero coesistere.

134. CALORE *Forme*, 170; CASSI, *Santa*, 37-40.

Personalmente ho l'impressione che la lettura del pensiero ciceroniano sulla guerra giusta proposta dai moderni esegeti sia stata non poco influenzata dalla curvatura in senso cristiano impartitagli dall'interpretazione agostiniana¹³⁵. Se la *clarigatio* enunciata dal *pater patratus* era effettuata, come afferma Servio (*ad Aen.* 9.52¹³⁶) *propter certas causas, aut quia socios laeserant, aut quia nec abrepta animalia, nec obnoxios redderent*, queste *certae causae* devono essere identiche alla *causa* del testo ciceroniano: perciò non sarebbe Cicerone l'autore dell'irruzione della dimensione sostanziale nel processo di dichiarazione di guerra: essa preesisterebbe all'oratore, che si limiterebbe a scolpirla con le sue potenti attitudini analitiche; anzi, sarebbe originaria. Mi pare quindi da condividere la lettura di Antonello Calore¹³⁷, secondo cui la *causa* indicata da Cicerone conterrebbe i requisiti richiesti per poter definire *iustum* un conflitto: appunto, la *rerum repetitio*, e più in generale la richiesta di riparazione delle *iniuriae* subite, e la corretta *indictio belli*.

In definitiva le teorie avanzate finora sul contenuto e sui fini della forma più antica di dichiarazione di guerra mi sembrano troppo rigide nel tenere separati i profili formali dell'*indictio belli* da quelli sostanziali della *causa*. Personalmente trovo più convincente la tesi esposta da Floriana Corsi nel 2014¹³⁸, secondo la quale separare in modo così netto il profilo formale da quello sostanziale non consente di comprendere che fin dagli inizi, per poter essere conforme a *ius*, e per non violare il *fas*, l'*indictio* doveva contenere una causa giuridicamente fondata come la richiesta di restituzione di un maltolto. Anche se Ferdinando Zuccotti ha pienamente ragione a mettere in guardia dal considerare tutta la narrazione liviana delle origini della procedura feziale come attendibile in blocco, senza tener conto degli ammodernamenti, anche concettuali, che possano essere stati introdotti in funzione dei tempi e dall'ampliamento delle prospettive spaziali dell'espansione romana¹³⁹, non sono così sicuro, come Federico Santangelo, che «What we are told about the fetials and declarations of war in Republican Rome may well be, to a con-

135. Su cui rimando a CALORE, *Agostino*, 21-22. La dimensione etica della nozione di *bellum iustum* è proposta, a mio parere non correttamente, da SAN VICENTE, *Victoria*, sovraesponendone la rilevanza rispetto a quella giuridica (e politica).

136. ALBANESE, "Res repetere", 8-9; TURELLI, *Polisemia*, 526-531.

137. CALORE, *Forme*, 139-141; TURELLI, "Audi Iuppiter", 96-98; TURELLI, *Fetialis religio*, 50-52.

138. CURSI, «Bellum iustum», 579-582.

139. ZUCCOTTI, «Bellum iustum», 5.

siderable extent, an invented tradition»¹⁴⁰; una frase, peraltro, che appare più una concessione allo scetticismo anglosassone che una precisa linea interpretativa, perché la successiva analisi della narrazione liviana a proposito dei rapporti diplomatici tra i Romani e i Sanniti¹⁴¹ è approfondita e convincente.

Quale sarebbe la conseguenza di queste considerazioni sul problema dell'imperialismo romano? La corretta esecuzione dei formulari e delle procedure e la sussistenza di una ragione giustificatrice sostanziale (restituzione di beni razziati, riparazione di una *iniuria* subita dal popolo romano o da suoi alleati, consegna degli autori delle *iniuriae*), fanno parte di un corredo sostanziale che non appare secondario rispetto all'osservanza scrupolosa delle forme della dichiarazione: perché gli dèi si schierassero dalla parte dei Romani era necessaria la presenza di una giustificazione sostanziale della dichiarazione di guerra, che li tenesse al riparo dal pericolo di essere considerati (dagli uomini e dagli dèi) aggressori.

9. L'imperialismo, i Romani e i diritti umani

Alla fine di questa carrellata di orrori cerchiamo di proporre qualche osservazione di sintesi. Urbicidio, identicidio, democidio, politicidio ed un'altra decina di *-cidi*, ciascuno entro la sua precisa cornice concettuale, sorti dalle tragedie del XX sec., sono applicabili alle prassi di formazione del potere di Roma? Leggiamo queste due valutazioni del rapporto tra Romani e stranieri, proposte da osservatori esterni:

IG IX 2 517, ll. 32-35: Οἱ Ῥωμαῖοι εἰσιν, οἱ καὶ τοὺς οἰκέτας ὅταν ἐλευθερώσωσιν, προσδεχόμενοι εἰς τὸ πολίτευμα καὶ τῶν ἀρχαίων με/ <ταδι>δόντες, καὶ διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου οὐ μόνον τὴν ἰδίαν πατρίδα ἐπηξήκασιν, ἀλλὰ καὶ ἀποικίας <σ>χεδὸν / ³⁵[εἰς ἐβ] δομήκοντα τόπους ἐκπεπόμφασιν.

Il libro delle leggi dei paesi, 40: Non è il destino a costringere i Romani a continuamente appropriarsi dei paesi¹⁴².

Due giudizi sul carattere dei Romani agli antipodi tra loro: il primo espresso, nel 215 o 214 a.C. (o nell'autunno del 217, secondo Gaia De Luca¹⁴³; comunque nel pieno della seconda guerra punica), da un nemico irriducibile, e alla fine sconfitto, Filippo V di Macedonia che, suggerendo ai cittadi-

140. SANTANGELO, *Fetials*, 65. Come sempre efficace è la lettura di ANDO, *Aliens*.

141. SANTANGELO, *Fetials*, 68-72.

142. *Le livre des lois des pays*, 40. GIBBONS, *Nature*; HEGEDUS, *Necessity*; ROBERTSON, *Influences*; ed il fondamentale DRIJVERS, *Bardaisan*, 69-108.

143. SORDI, *Integrazione*, 24-25; DE LUCA, *Falanna*.

ni della città tessala di Larissa di incrementare il loro numero per sopprimere all'ὀλιγανθρωπία determinata dalle perdite umane causate dalle guerre continue, apporta in tono ammirato l'esempio paradigmatico dei Romani, che sono così poco gelosi della cittadinanza da concederla perfino agli schiavi liberati¹⁴⁴; il secondo è contenuto in un trattato siriano composto in età severiana da un allievo di Bardesane, che, in linea con la polemica antiastrologica del testo siriano, sottolinea come la smania espansionistica dei Romani non sia la risultante di un malaugurato incrocio di pianeti che li costringe a tenere delle condotte di cui, se potessero, volentieri farebbero a meno, ma il frutto di una precisa e libera volontà. Esso sposa una prospettiva che potremmo definire «calgachiana», non dissimile da quella che, nell'*Agricola*, Tacito attribuisce al re caledone valorizzando il motivo del *quos non Oriens, non Occidens satiaverit*. Sono opposti tra di loro perché Filippo descrive lo stato romano come inclusivo, generoso nel restituire la libertà agli schiavi addirittura trasformandoli in cittadini; mentre il trattato siriano mette in risalto un elemento antitetico costituito dalla brama inestinguibile di conquista, in altre parole l'espansionismo imperialistico di Roma. Una valutazione complementare a quella che, un secolo dopo, esprimerà anche Lattanzio¹⁴⁵:

Lact. *Inst.* 6.9.4: *Quantum autem a iustitia recedat utilitas, populus ipse Romanus docet, qui per faciales bella indicendo et legitime iniurias faciendo semperque aliena cupiendo atque rapiendo possessionem sibi totius orbis comparavit. 5. Verum hi se iustos putant, si contra leges suas nihil faciant.*

La valutazione del cristiano Lattanzio è impietosa: l'espansione del potere romano è sempre avvenuta *iniurias faciendo* ma *legitime*. L'accaparramento del mondo è stato sempre realizzato rispettando la forma giuridica che occultava l'aggressione: in questo modo, però, l'*utilitas* annienta la *iustitia*. Non saprei dire se il riferimento alle *iniuriae* perpetrate *legitime* dai Romani ai danni delle comunità da essi aggredite celi una prospettiva ironica rispetto

144. MAROTTA, *Cittadinanza*; FLOWER, *Lares*, 206-208; CAVALIERI, Γαῖα; KOULAKIOTIS, *Femmes*; JEWELL, *(Re)moving*, 19-20.

145. LIEBS *Bellum iustum*, 3. Qui posso glissare sul problema se qui Lattanzio abbia recepito un passo del *de re publica* di Cicerone, secondo la prospettiva «carneadiana» esposta nell'opera ciceroniana da Furio Filone: a mio parere giustamente Jonathan Powell, nella sua edizione critica del *de re publica* (Oxford 2006, 99), ha osservato: «sed apud Lact. illo loco nulla fit mentio Ciceronis». Non mi soffermo neanche, anche se sarebbe molto utile, sulla necessità di intraprendere una guerra μετὰ τοῦ δικαίου enunciata da Onasand. *Strateg.* 4.1: su questa testimonianza importante rimando alle considerazioni di PEYRAS, *Réflexions*.

alla sottolineatura di intellettuali romani come Varrone e Cicerone, secondo cui la guerra era giusta se condotta per rispondere ad un' *iniuria* subita dai Romani; è certo però che l'ossimoro delle *iniuriae* perpetrate *legitime* segna un' insanabile frattura tra la forma e la sostanza: nell'elaborazione di Lattanzio la *iustitia* ha ormai acquisito un valore ben diverso da quello che il termine aveva in precedenza, identificantesi nella pura e semplice conformità al *ius*. Siamo cioè entro una prospettiva che ormai apertamente rimanda all'etica cristiana.

La valutazione dei moderni rimane ancora, per così dire, imbrigliata in questa alternativa un po' manichea. In un certo senso non si può dar torto a chi ha rappresentato i Romani come conquistatori feroci che fanno *tabula rasa* di chi, avendo a cuore la propria libertà, resiste alle armi romane con un atteggiamento che Cesare bolla come crudele, come emerge dalle parole che egli attribuisce al nobile arverno Critognato¹⁴⁶:

Caes. b. G. 7.77.2: *non praetereunda oratio Critognati videtur propter eius singularem et nefariam crudelitatem.*

L'intenzione di resistere all'invasore e di opporsi alla prospettiva di una *aeterna servitus* (7.77.15) è letta dallo stesso invasore come segno di empia crudeltà. Contro questo progetto di resistenza ad oltranza si scatena la strategia del terrore¹⁴⁷. Si tratta, come abbiamo visto sopra, di un metodo consueto nella conquista di un territorio. In questa prospettiva, Pedro Cano¹⁴⁸ ha paragonato, sul piano qualitativo, l'*incertus terror* che Agricola spargeva sulle coste britanne per spezzare la resistenza dei nemici (*Agr.* 29), ai bombardamenti subiti da Madrid prima della presa del potere di Franco, da Londra e Coventry ad opera dei Tedeschi e a quelli atomici di Hiroshima e Nagasaki (io aggiungerei quelli alleati su Dresda, città di nessuna importanza strategica eppure ridotta in cenere, al prezzo di almeno 135.000 morti: leggere *Mattatoio 5*, il capolavoro di Kurt Vonnegut, per credere¹⁴⁹; senza dimenti-

146. Il collegamento tra l'orazione di Critognato, quella di Calgaco e la lettera pseudosallustiana di Mitridate è un classico della lettura dell'espansionismo romano visto dagli altri: cfr. ad es. PFEILSCHIFTER, *Eroberung*; DE TRANE, *Iustum bellum*. Sulle finalità retoriche del discorso di Critognato nell'economia del *de bello Gallico* cfr. BROWN, *Expulsion*.

147. BELLEMORE, *Roman concept*; ROYMANS - FERNÁNDEZ-GÖTZ, *Caesar*.

148. CANO, *Invasores*, 3.

149. VONNEGUT, *Slaughterhouse-Five*, con la bellissima lettura di RUSHDIE, *Kurt Vonnegut's "Slaughterhouse-Five"*. Il numero esatto delle vittime è sconosciuto, ma sicuramente molto superiore alle ventimila indicate nei rapporti ufficiali alleati.

care quelli americani su Hanoi durante la guerra del Vietnam, quelli terribili subiti dalle città siriane nella guerra iniziata nel 2011 e quelli russi sulle città ucraine nel 2022). Eventi come l'urbicidio di Corinto, con le conseguenze a lungo termine sperimentate da Cicerone durante il suo viaggio giovanile in Grecia, l'oblio delle proprie origini, la perdita del senso di appartenenza ad una comunità fatta schiava e dispersa, ha una singolare consonanza con la moderna nozione di «identicidio».

Ma è corretto descrivere l'ideologia su cui si formarono i processi che portarono alla creazione dell'impero romano alla stregua di quelli che portarono alla formazione, ad esempio, dell'impero assiro¹⁵⁰, come se i Romani avessero proceduto ad un livellamento delle entità entrate giocoforza nell'orbita imperiale, di un impero, per di più, che distrugge le diversità? Si può "assirizzare" l'impero romano?

Da un certo punto di vista si potrebbe prendere la celebre immagine che Elio Aristide delinea nel suo *Encomio di Roma*, a partire da un celebre verso dell'*Iliade* (15.193)¹⁵¹,

Ael. Arist. *Or.* 26.101: καὶ τὸ Ὀμήρῳ λεχθὲν 'γαῖα δ' ἔτι ξυνὴ πάντων' ὑμεῖς ἔργῳ ἐποιήσατε, καταμετρήσαντες μὲν πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ζεύξαντες δὲ παντοδαπαῖς γεφύραις ποταμούς, καὶ ὄρη κόψαντες ἰππήλατον γῆν εἶναι, σταθμοῖς τε τὰ ἔρημα ἀναπλήσαντες, καὶ διαίτη καὶ τάξει πάντα ἡμερώσαντες,

o il testo giuridico che normalmente le viene accostato, il passo notissimo di Erennio Modestino¹⁵²

D. 50.1.33 (Mod. *l. sing. de manum.*): *Roma communis nostra patria est,*

e perfino il celebre encomio composto da un Romano ormai al declinare dell'antichità,

Rutil. Namat., *de red.*, 1.63: *Fecisti patriam diversis gentibus unam; / profuit iniustis te dominante capi; / ⁶⁵dumque offers victis proprii consortia iuris, / Urbem fecisti, quod prius orbis erat,*

e volgerli al negativo. Roma ha fatto una casa comune dove prima ve ne erano tante diverse (Aristide), ha trasformato il mondo in una immensa città

150. Le dinamiche della formazione dell'impero assiro sono descritte da PARKER, *Kingship*. Ovviamente per un'esatta comprensione del processo di formazione dell'impero assiro non si può prescindere dagli studi di Mario Liverani, di cui è fondamentale, anche per un'analisi generale di come si formano gli imperi, LIVERANI, *Ideology*, 135-154.

151. CAVALIERI, *Γαῖα*.

152. Cfr. i rilievi proposti da KRIECKHAUS, *Roma*.

(Rutilio¹⁵³): da un certo punto di vista ha cancellato il pluralismo sociale sostituendolo con l'uniformità. È ovvio che questa è una prospettiva ideologica che non corrisponde in pieno alla verità: Roma non ha fatto *tabula rasa* delle culture con cui è venuta in contatto, ma ha potentemente interagito con esse, trasformandole sì, ma senza riuscire ad annientarne le specificità; o più probabilmente senza averne alcuna intenzione. Questa osservazione, mi pare, può essere utilmente spesa per valutare la congruità con la verità storica di quell'importante settore della ricerca antichistica costituito dagli studi postcoloniali, a cui ho accennato all'inizio. E forse potrà contribuire a dare una risposta a quella seducente domanda posta nel bel libro di Jérôme France del 2021: è stato quello romano un «impérialisme pillard», secondo la categoria weberiana di «Raubimperialismus»¹⁵⁴?

Mi pare ovvio che l'analisi che ho qui condotto, necessariamente rapida e un po' impressionistica, entri a pieno titolo nel dibattito sulla «romanizzazione» delle comunità incorporate nel dominio romano, al quale ho accennato in apertura. Ora, se per «romanizzazione» intendiamo l'imposizione di un modello unico a tutto il territorio conquistato da Roma nel corso della sua vicenda storica, questo paradigma non ha alcun senso: i Romani non crearono una configurazione unitaria al loro dominio¹⁵⁵. In Occidente promossero l'urbanizzazione¹⁵⁶ ma, dal punto di vista culturale, almeno in Oriente, non imposero niente, neanche il latino, anche se introdussero elementi certamente sconosciuti al tradizionale paesaggio urbano greco, come gli anfiteatri, con le occasioni di socializzazione ad essi relativi: i giochi gladiatori erano ignoti ai Greci¹⁵⁷. Nelle province grecofone il latino era la lingua dell'amministrazione, ma i provvedimenti, quando erano portati alla conoscenza dei sudditi a mezzo della loro pubblicazione epigrafica, erano normalmente tradotti in greco, come la recente ricerca di Umberto Laffi dimostra inequivocabilmente

153. POHL, *Introduction*, 12-13.

154. FRANCE, *Tribut*. Sul «Raubimperialismus» weberiano cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Max Weber*, 108-109, e l'imprescindibile BRUHNS, *Max Weber*.

155. Qui non mi azzardo neanche ad affacciarmi nella discussione su cosa significhi «romanizzazione»: le voci che dibattono su questo tema sono tante e molto dissonanti: da MACMULLEN, *Notes*, a LE ROUX, *Romanisation*, al lavoro a più voci curato da WOOLF, *Romanization 2.0*, ad innumerevoli altri, il dibattito è vivacissimo.

156. Lo ha affermato anche Lellia Cracco Ruggini in un suo bellissimo lavoro del 2010, CRACCO RUGGINI *Città tardoantica*, 105.

157. Un buon esempio è fornito da Creta, su cui KELLY, *Roman Bathhouses*. Sugli spettacoli come veicolo della romanizzazione CARTER, *Romanization*; MANN, *Gladiators*.

te¹⁵⁸. Ai grecofoni non era imposto di imparare la lingua dei dominatori¹⁵⁹; e sappiamo bene quale importanza abbia la lingua per la creazione di un'egemonia, fin dalle riflessioni di Gramsci sulla «quistione della lingua»¹⁶⁰.

Non solo, ma nell'impero non funzionò neanche quel processo così acutamente messo in luce dallo stesso Gramsci nella formazione dell'italiano, per cui le classi subalterne, per un fenomeno di emulazione ed assimilazione culturale, urbanizzandosi abbandonano le loro lingue dialettali ed imparano in qualche modo la lingua dei ceti superiori¹⁶¹. Roma non ebbe interesse ad obbligare i ceti inferiori ad uniformarsi alla loro cultura, tanto che anche sotto il profilo linguistico le plebi rurali, in tutto il mondo romano, non adottarono le lingue veicolari: in Oriente esse continuarono ad esprimersi in aramaico o nel dialetto siriano, in copto in Egitto, in fenicio, in frigio¹⁶²; in Occidente, in celtico, in punico in Africa e nelle altre tante lingue indigene; tanto che sono attestati, anche nella documentazione epigrafica, interpreti che rendessero possibili le comunicazioni tra i governanti romani ed i locali¹⁶³. Il plurilinguismo imperiale è un dato di fatto certificato anche dai giuristi, se già Masurio Sabino, a proposito della *stipulatio*, si era posto questo problema¹⁶⁴:

Ulp. 48 *ad Sab.*, D. 45.1.1.6: *Eadem an alia lingua respondeatur, nihil interest. proinde si quis latine interrogaverit, respondeatur ei graece, dummodo congruenter respondeatur, obligatio constituta est: idem per contrarium. sed utrum hoc usque ad graecum sermonem tantum protrahimus an vero et ad alium, poenum forte vel assyrium vel cuius alterius linguae, dubitari potest. et scriptura Sabini, sed et verum patitur, ut omnis sermo contineat*

158. LAFFI, *In greco*.

159. Sul problema della traduzione in greco dei provvedimenti normativi romani si è soffermata MEROLA, *Traduzioni*; WOLF, *Becoming Roman*.

160. LO PIPARO, *Lingua*; GABOARDI, *Lingua/linguaggio*.

161. Mi riferisco a GRAMSCI, *Quaderni*, q. 29, § 2, 2342-2343: «Un contadino che si inurba, per la pressione dell'ambiente cittadino, finisce col conformarsi alla parlata della città; nella campagna si cerca di imitare la parlata della città; le classi subalterne cercano di parlare come le classi dominanti e gli intellettuali, ecc.». La stessa potente visione enunciata nel 1973 da Pier Paolo Pasolini in uno dei suoi più lucidi *Scritti corsari*: PASOLINI, *Acculturazione*.

162. Sull'interazione tra il frigio ed il greco in età imperiale cfr. MERISIO, *Interaction*; ROLLER, *Attitudes*.

163. Cfr. ECK, *Lateinisch*; BARATTA, *Soldati interpreti*; DEN HOLLANDER, *Josephus*; MAIRS, *Hermēneis*.

164. MACMULLEN R., *Languages*, 2; WACKE, *Gallisch*, 27. Di particolare interesse n. 54, nella quale lo studioso dà conto delle discussioni sorte per tentare di identificare a quale lingua Ulpiano alludesse parlando di "assiro": aramaico? siriano? babilonese? CUSMÀ PICCIONE, D. 45.1.1.6.

verborum obligationem, ita tamen, ut uterque alterius linguam intellegat sive per se sive per verum interpretem.

Sabino afferma che ogni lingua, perfino quelle epicorie come il punico o l'aramaico, consente di concludere una *verborum obligatio*, data ovviamente la sua appartenenza al *ius gentium*, purché ciascuna delle parti comprenda la lingua dell'altra o vi sia un interprete a far da tramite, traducendo le espressioni di una lingua in quella della controparte. La figura dell'interprete, per quanto sfuggente, è nell'impero romano ben attestata, sia nel campo pubblico sia in quello privato, come abbiamo appena visto; e meriterebbe un'attenzione maggiore di quella finora riservatagli¹⁶⁵.

Quello romano è dunque un impero multilinguistico¹⁶⁶, in cui la Dominante non impone il proprio idioma a tutti i sudditi, ma persuade le élite occidentali (e solo esse) ad aderire ai pochi cardini del vivere romano, il latino come lingua veicolare e la città come modello esistenziale, facendoli sentire parte di un'ecumene in cui la pace, pur raggiunta al termine di una conquista sanguinosa, favorisce l'apertura di rapporti anche a lunga distanza; un mondo in cui le persone, dovunque siano, si sentano come a casa propria, e che non richiede sacrifici di identità, come mi pare dimostrare un famoso testo di Paolo¹⁶⁷:

D. 1.9.11 (Paul. 41 *ad ed.*): *Senatores licet in urbe domicilium habere videantur, tamen et ibi, unde oriundi sunt, habere domicilium intelleguntur, quia dignitas domicilii adiectionem potius dedisse quam permutasse videtur.*

Il cittadino non avrebbe perso la sua *origo* diventando senatore; il domicilio romano sarebbe stato aggiunto a quello originario, senza che quest'ultimo venisse mutato. Il fatto, ben segnalato da Orazio Licandro, che Paolo si esprima in modo cauto (*videantur; intelleguntur; videtur*), dimostra solo che il giurista si muoveva in un campo privo di regole autoritative la cui disci-

165. Sul rilievo dei traduttori nell'impero romano cfr. ad es. in sintesi, MILLAR *Cultures*; LAES, *Polyglots*. Sui traduttori nell'Egitto imperiale MAIRS, *Hermēneis*; PERETZ, *The Roman Interpreter and His Diplomatic and Military Roles*, HZ 55 (2006) 451-470.

166. Ben sottolineato da BIVILLE, *Multilingualism*; FOURNET, *Coptic*. Ma già MACMULLEN, *Languages*.

167. KRIECKHAUS, *Roma*, 232; LICANDRO, *Domicilium*, 361; MOATTI, *Mobility*, 148-149; GILHAUS, *Equites*. Condivido in pieno quindi quanto affermato da PURPURA, *P. Giss.*, 79: «All'universalismo dell'impero credettero molto di più gli stessi provinciali, di quanto forse non siamo propensi a prestare fede noi moderni, quando stimiamo intollerabile l'«imperialismo» romano».

plina era verosimilmente elaborata nella discussione giurisprudenziale, come parrebbe evidenziare un passo delle *Opiniones* ulpianee (o pseudoulpianee) che fonda proprio sulla concorde opinione dei giuristi la possibilità che un soggetto disponga di più domicili:

D. 50.1.6.2 (Ulp. 2 *opin.*): *Viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit, ut non ideo minus apud alteros se collocasse videatur.*

Il principio della pluralità di domicili è molto antico e non risale solo alla discussione giurisprudenziale, se compare già nella *Tabula Heracleensis* in relazione alle operazioni censuali. Senza approfondire il problema, che non rileva in questa sede, sottolineo l'osservazione di Orazio Licandro¹⁶⁸ secondo cui un cittadino poteva avere contemporaneamente il domicilio *pluribus in municipiis coloneis praefectureis* (CIL I 206 = FIRA I2, 13 = EDR165681 [Spadavecchia], ll. 157-159). Al contrario vigeva il principio della conservazione dell'*origo*, che rimaneva immutata ovunque il soggetto avesse posto il suo *domicilium*, come evidenzia il § 1 del testo delle *Opiniones* appena citato¹⁶⁹:

D. 50.1.6.1 (Ulp. 2 *opin.*): *Filius civitatem, ex qua pater eius naturalem originem ducit, non domicilium sequitur.*

L'*origo* non si può dunque mutare, poiché rimane legata sempre al soggetto, ma il *domicilium* sì. Se il padre cambia il suo domicilio il figlio segue la *civitas* del padre, quindi la sua *origo*¹⁷⁰.

Vediamo qui all'opera, dunque, il doppio registro della cittadinanza già enunciato da Cicerone, tra *patria loci* e *patria iuris* (*de leg.* 2.2.5)¹⁷¹; ed è la stessa vicenda che di recente la storica inglese Alex Mullen ha tratto da una testimonianza epigrafica rinvenuta nel 1878 a South Shields, in Britannia, l'antica città di *Arbeia*¹⁷²:

RIB 1065 = HD070295: *D(is) M(anibus) Regina liberta et coniuge / Barates Palmyrenus natione / Catuallauna an(norum) XXX // RGYN' BT HRY BR T' HBL.*

168. LICANDRO, *Doppio domicilio*, 55.

169. Ringrazio l'anonimo revisore che ha sollecitato la mia attenzione su questo punto piuttosto importante della problematica del rapporto tra *origo* e *domicilium*.

170. GAGLIARDI, *Mobilità*, 449.

171. Eviterò qui di tentare di fornire un orientamento bibliografico su questo tema immenso: rimando all'ottimo KRIECKHAUS A., *Duae patriae?*.

172. MULLEN, *Introduction*, 1-4.0

La storia narrata da questa epigrafe è emblematica (e tutt'altro che rara) di tutto un contesto di fluidità e di mobilità orizzontale tipico del periodo imperiale: secondo la lettura più accreditata, un palmireno di nome Barates si trasferisce per qualche oscura ragione in Britannia, ad *Arbeia*, un forte costruito sull'estuario del fiume Tyne, ove oggi sorge la città di South Shields. Lì vive con la moglie, una catuvellauna di nome Regina, che aveva acquistato come schiava e poi liberato e sposato e che muore a trenta anni. Nel rapporto tra questi coniugi vediamo al meglio i processi di aggregazione sociale favoriti dall'unificazione territoriale: Barates potrà essere lo stesso *vexillarius* che va a morire a sessantotto anni a Corbridge (RIB 1171 = HD021374) o, più probabilmente, un mercante siriano che si stabilisce in una città portuale importante per i rifornimenti alle truppe stanziate lungo il vicinissimo vallo di Adriano (ad *Arbeia* sono attestati un' *ala I Asturum* e reparti della *cohors V Gallorum* ¹⁷³, ma non truppe palmirene: ciò rende improbabile che si trattasse di un militare). Ciò che qui interessa è che, come ha evidenziato Alex Mullen, quest'uomo, che parla siriano, scrive l'epitafio della moglie in latino (ma con stilemi che fanno sospettare una sua frequentazione del greco), vi aggiunge un testo in palmireno che non è la traduzione di quello latino¹⁷⁴ (tra l'altro, vi manca il riferimento al coniugio tra i due, e Regina è solo definita *bt hry* , che viene correntemente considerato come più o meno corrispondente al latino *liberta* ; ma vi sono anche voci discordi su questa identificazione¹⁷⁵) e, nella trascrizione del nome etnico della moglie (*Cataullauna* invece che *Catuvellauna*) tradisce una pronuncia locale della lingua celtica parlata dalla moglie. Questo orientale che va a vivere (e presumibilmente a morire) in Britannia costituisce un'epitome del processo di unificazione nel rispetto delle differenze all'opera nell'impero, una conferma di quanto ha affermato Claudia

173. RIB 1064= HD070294 (*Numerianus eques alae I Asturum*). La *cohors V Gallorum* è attestata da numerose tegole che portano la stampigliatura COH V G: la banca dati EDCS ne registra cinquantadue.

174. Circostanza ben messa in rilievo da CUSSINI, *Regina* , 236-237.

175. Confrontando il *bt hry* di RIB 1065 con la *kētubbā* contenuta in P.Yadin 10, in cui Babatha è definita *brt huryrn* , locuzione interpretata come «donna libera sposata», LEVINE B., *Notes* , 402-403, propone di interpretare il latino *liberta et coniuge* di RIB 1065 alla stregua della locuzione aramaica del contratto matrimoniale di Babatha, ossia come «“a free wife” (taking the Latin as hendiadys)». Naturalmente, se accogliamo questa lettura a ritroso dell'epigrafe (partendo dalla versione palmirena e non da quella latina), tutta la storia di questa coppia dovrebbe essere riscritta: Regina non sarebbe più una schiava manomessa e sposata, ma una catuvellauna libera che il palmireno avrebbe condotto in moglie.

Moatti, che ha letto la molteplicità di residenze ammesse per un cittadino romano (cioè, dal 212, praticamente per chiunque, con poche eccezioni), questo poter essere considerati qui e là contemporaneamente, come prova della «cosmopolitization of the empire»¹⁷⁶.

I Romani, quindi, non imposero la loro lingua come vettore di uniformità politica e culturale, come funziona oggi con l'inglese (e con gli *hot dogs*) come veicolo del «soft power» americano: l'egemonia fu gestita con mezzi diversi. Certo, la pressione fiscale sulle province fu sempre alta, per diventare insostenibile con la riforma diocleziana e con la sete di risorse in denaro ed in natura del IV sec.¹⁷⁷; nell'età repubblicana le concussioni dei governatori provinciali portarono a rivolte e a proteste veementi (ricordiamo le circostanze della nascita della *quaestio de repetundis*¹⁷⁸); lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali fu esasperato e del tutto indifferente alle sue conseguenze ambientali¹⁷⁹; il reclutamento militare dei sudditi e dei soci non fu compensato, in età repubblicana, da una condivisione dei vantaggi e delle risorse. Da questo punto di vista il «Raubimperialismus» romano ha una buona base probatoria.

Ma l'impero romano, se fu tutto questo, non fu solo questo. Se andiamo a vedere cosa, al di là della conquista militare, abbia realmente unificato l'impero, non possiamo sottovalutare la forte spinta costituita da un fattore quasi sempre tenuto al di fuori della discussione finora analizzata, ossia il diritto. Non è un caso che in un volume, edito nel 1997, interamente dedicato al «roman Imperialism», e pur in una prospettiva quasi esclusivamente archeologica¹⁸⁰, non si parli mai del diritto romano, in linea con una consolidata

176. MOATTI, *Mobility*, 149.

177. Sui problemi fiscali del tardo impero romano mi basta rinviare a MAZZARINO, *Problemi sociali*. Ma la tesi sostenuta da Bruce Bartlett è affetta da una visione ideologica e un po' comica: BARTLETT, *Excessive Government*. A suo dire, sarebbe stato l'ipertrofismo del governo e l'eccessivo carico fiscale a determinare le condizioni per l'indebolimento delle capacità di resilienza dell'impero a fronte delle crescenti minacce. Essendo patrocinato dal *Cato Institute*, uno dei più influenti *think-tank* conservatori americani, l'articolo riecheggia troppo da vicino il mantra neoliberale «meno stato, più mercato» e le politiche di tagli fiscali attuate da Reagan nel 1981 per essere preso sul serio.

178. Mi basta rimandare al mio compianto concittadino VENTURINI, *Repressione*.

179. Su questo mi permetto di rinviare a FIORENTINI, *Natura*.

180. *Dialogues*. Questo appunto di metodo niente toglie all'importanza dei contributi in esso contenuti per la discussione sul problema della migliore concettualizzazione di «romanizzazione» e sull'opportunità di conservarla o di sostituirla con altre più opportune,

linea di ricerca di stampo anglosassone che privilegia l'analisi delle prassi e della circolazione delle merci, escludendo le cornici giuridiche, e quindi non facendo del bene alla causa dell'interdisciplinarietà. Eppure non è mai esistita prima un'esperienza politica e civile così permeata di diritto come quella romana: la noncuranza con cui questo elemento centrale è trattato dalla gran parte degli storici (fortunatamente mi pare che almeno gli italiani facciano largamente eccezione a questo fenomeno, più frequente negli studi archeologici di matrice anglosassone) va inevitabilmente a deformare la prospettiva con cui vengono analizzati i processi di formazione e i meccanismi di funzionamento dell'impero romano.

Il diritto svolge nella vicenda imperiale un ruolo centrale. Michael Sommer¹⁸¹, analizzando l'encomio a Roma pronunciato alla metà del II secolo da Elio Aristide, ha fatto ben notare come il retore abbia evidenziato tre benefici conseguiti con l'unificazione imperiale: le infrastrutture costruite dai Romani hanno avvicinato parti lontane del mondo, favorendo i traffici ed i rapporti personali; i mutamenti negli stili di vita sono stati attivamente promossi dagli stessi sudditi e non imposti dall'alto con la coercizione; il diritto ha provveduto gli abitanti dell'impero di precetti però non uniformi, dato che molte comunità continuano a governarsi con le proprie norme interne, come ha dimostrato con la sua solita acribia Clifford Ando¹⁸². E il diritto romano diventa sempre più appetibile, tanto che, come ricorda Aulo Gellio in un testo famosissimo¹⁸³,

Gell. Noct. Att. 16.13.4: *divus Hadrianus in oratione, quam de Italicensibus, unde ipse ortus fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit mirarique se ostendit, quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominat, cum suis moribus legibusque uti possent, in ius coloniarum mutari gestiverint.*

Qui non rileva capire la reale portata della locuzione *suis moribus legibusque uti*, se cioè essa alludesse ad una totale autonomia dei *municipia*, in contrapposizione all'altrettanto totale subordinazione delle *coloniae* al diritto roma-

come «ibridazione», «acculturazione», «creolizzazione», «meticciato», «bricolage culturale», citate all'inizio di queste pagine.

181. SOMMER, *OIKOYMENH*, 175-176.

182. ANDO, *Citizenship*. Di "integrazione" tra diritto romano ed ebraico nell'archivio della ricca ebrea Babatha parla CHIUSI, *Interactions*.

183. TALAMANCA, *Menandro*; GRELLI, *Autonomia*; ROSSI, «Venetia », 500-501; MAROTTA, *Cittadinanza*; TALAMANCA, *Particolarismo*; CARDILLI, *Aytonomia*; CORTÉS-COPETE, *Koinoi*. Per un'analisi quantitativa dell'attività di Adriano in tema di fondazione o di trasformazione dello *status* delle *civitates* cfr. BOATWRIGHT, *Hadrian*, 36-56.

no, o se, come affermava Mario Talamanca, in età imperiale le due forme fossero ormai praticamente equivalenti almeno quanto agli effetti¹⁸⁴. Il testo mi interessa qui solo per rispondere a questa domanda: come mai comunità a cui Roma ha generosamente concesso di governarsi coi loro ordinamenti chiedono di diventare sottoposte a Roma, trasformandosi in colonie di cittadini? La risposta mi pare evidente: i vantaggi di essere inseriti in una rete economica e giuridica solida e pervasiva doveva prevalere su quelli legati alla conservazione delle proprie strutture giuridiche tradizionali¹⁸⁵. Ciò è tanto vero che il V ἀπόκριμα di Settimio Severo (P. Col. VI 123 = SB 6 9526, ll. 18-20), affermando che «alle donne non è vietato prestare denaro e pagare per altri» (ἀργύριον γυναῖκες δανίζεσθαι καὶ ὑπὲρ ἄλλων / ἐκτίνιν οὐ κωλύονται), veniva ad estendere ad una peregrina la soluzione giurisprudenziale (escogitata dai giuristi ovviamente per le cittadine romane) che aveva in pratica superato il divieto di *intercedere pro aliis* disposto nel S.C. Velleiano¹⁸⁶. L'«apparente indifferenza» con cui questa presa di posizione della giurisprudenza era stata estesa dalla cancelleria imperiale ad una peregrina è stata persuasivamente spiegata da Gianfranco Purpura con l'osservazione che ormai¹⁸⁷

il diritto romano finiva per costituire un modello generale, non sempre in conflitto con le pratiche locali; appariva invece culturalmente alquanto ambito dagli stessi provinciali come manifestazione di un superiore *status*.

Siamo alla vigilia della concessione della cittadinanza romana a *in orbe Romano qui sunt* (D. 1.5.17 Ulp. 22 *ad ed.*), ma il diritto romano è già diventato un modello di riferimento per risolvere questioni sorte in contesti peregrini. Si tratta, in definitiva, di un'adesione tutto sommato spontanea ad un mondo di regole non imposto coercitivamente.

Giunti a questo punto, e in conclusione, è necessario porci una domanda fondamentale sul piano del metodo: a cosa può servire leggere le vicende della conquista romana con la lente delle sensibilità attuali? Qui ritorna l'eterno dilemma su quanto l'interpretazione dei fenomeni del mondo antico con gli

184. Su questo aspetto, TALAMANCA, *Gellio*.

185. Qui non mi posso soffermare su un altro punto che pure è centrale nella discussione, costituito dalla doppia clausola di salvaguardia contenuta nella *tabula Banasitana, salvo iure gentis* (ll. 12-13; 19-20; 37) e *sine diminutione tributorum et vect<i>galium populi et fisci*. Ottime riflessioni in PALMA, *Cittadinanza*, 286-288.

186. La letteratura su questo provvedimento di Settimio Severo è molto vasta: di recente PURPURA, *Ἀποκρίματα*; PLISECKA, *Severan Legislation*; PLISECKA, *Decision*.

187. PURPURA, *Ἀποκρίματα*, 692-693.

strumenti conoscitivi elaborati nell'esperienza contemporanea sia affidabile e fondata proprio sul piano di un corretto metodo storico. Quale avanzamento nella conoscenza delle dinamiche del mondo antico può apportare questa scelta di metodo? E quale aiuto questa lettura dell'antico può fornire alla comprensione dell'oggi?

Se ci fermiamo alla fenomenologia della conquista, vi sono pochi dubbi che quello romano sia stato un sistema brutale di sottomissione spinto fino al genocidio (quante genti fecero la fine dei Salassi?), e che la formula autoassolutoria costituita dall'«imperialismo difensivo», dal sallustiano *metus hostilis*, almeno dal IV secolo a. C. in poi, sia sprovvista di qualsiasi base probatoria. Ma a mio parere è necessario fare un passo avanti e notare che la condanna della violenza bellica è figlia del suo tempo (il *nostro* tempo), nel quale gli orrori di due guerre mondiali (e delle innumerevoli scatenate in tutto il mondo anche dopo, soprattutto in continenti lontani dagli occhi schizzinosi dell'opinione pubblica occidentale, che si commuove delle pance gonfie dei bambini del Biafra senza chiedersi cosa le abbia provocate¹⁸⁸) hanno generato la convinzione (purtroppo espressa solo a parole) dell'inaccettabilità del conflitto armato e dello sterminio come modo di risoluzione delle controversie, che il mai troppo compianto Domenico Losurdo aveva così acutamente evidenziato in un libro assolutamente necessario¹⁸⁹ (per quanto i libri possano servire, in un mondo come quello attuale in cui ormai gli intellettuali non esercitano più alcun ruolo di indirizzo; ammesso che lo abbiano mai svolto¹⁹⁰); una necessità di nuovo (e per la terza volta in Europa dopo la fine della guerra fredda) pressante con la guerra russo-ucraina del 2022. Con questa convinzione la guerra diventa patologia rispetto alla normalità costituita dalla pace e dall'impegno alla conservazione di quella base minima di rispetto della vita e della dignità di tutti senza distinzione di sesso, di religione o di colore della pelle che siamo soliti chiamare «diritti umani», così

188. I circa tre milioni di morti della guerra secessionista del Biafra nel 1966-1970 sono stati superati solo dai più di cinque milioni uccisi nella guerra civile che, a varie riprese, insanguina la Repubblica Democratica del Congo dal 1998. Sul Biafra HEERTEN - MOSES, *Nigeria-Biafra war*; sul Congo, STEARNS, *North Kivu*. Ma innumerevoli sono le guerre africane su cui siamo pochissimo informati; eppure ventuno milioni di africani vivono in stati diversi da quelli in cui sono nati: non tutti, ma molti, sono profughi di guerra. Il dato è riportato in *Mixed Migration Review*: sull'Africa, 18-28, che mostra quanto oscena sia la pretesa di alcune forze politiche italiane secondo cui «in Africa non ci sono guerre».

189. LOSURDO, *Mondo*.

190. Condivisibili le osservazioni di DE MARTIN, *Che ne è stato?*.

mirabilmente sintetizzati nell'art. 3 della Costituzione repubblicana, vero monumento contro qualunque discriminazione.

Ma nel mondo antico, come abbiamo visto, la guerra rispondeva ad altre dinamiche che mi pare ozioso valutare alla luce di un concetto come quello di «diritti umani», a ragione definiti dal filosofo della politica Robert Lamb «the crowning achievement of modernity»¹⁹¹. Già Mario Talamanca aveva messo in guardia dal distorcere le realtà antiche con gli occhiali delle sensibilità moderne, come aveva fatto Toni Honoré definendo Ulpiano «pioniere dei diritti umani¹⁹²»: una deformazione inevitabile da parte di chi prospetta l'esistenza, già nel mondo antico, di aperture che in realtà appartengono ad un patrimonio di valori formatosi sul rifiuto delle atrocità che il XIX ed il XX secolo hanno propinato a piene mani¹⁹³. Una presa di posizione che non mi pare scalfita dalla pur garbata critica móssale da Maria Luisa Biccari nel 2017¹⁹⁴.

Non si tratta di riproporre la vecchia e trita teoria secondo cui l'antichità avrebbe vissuto in uno stato di guerra permanente, che quindi sarebbe stata la normalità. Anche se Augusto (*res gest.* 13) afferma che, in tutta l'età repubblicana, il tempio di Giano era rimasto chiuso solo due volte e lui lo aveva chiuso per la terza, la guerra non è coesistente allo spirito umano per una sorta di pulsione genetica: lo può essere sul piano della competizione per le risorse scarse¹⁹⁵, o dell'egemonia sui mercati mediante l'eliminazione dei concorrenti; certe comunità possono essere più aggressive di altre; certi stati di guerra possono prolungarsi anche per molto tempo (pensiamo alla lunghezza delle due prime guerre puniche, la prima durata ventitre anni, la seconda sedici; o quello intercorso tra l'inizio della prima e la fine della seconda guerra mondiale, in cui per trentuno anni l'Europa versò in uno stato di guerra quasi continuo¹⁹⁶); ma, come ricordava Margaret Mead, esagerando forse un po', il fatto che ancor oggi esistano popolazioni che non conoscono

191. LAMB, *Historicising*.

192. HONORÉ, *Ulpian*.

193. TALAMANCA, *Antichità*.

194. BICCARI, *Diritti*.

195. Ed anche la correlazione tra scarsità delle risorse e guerra è stata persuasivamente contestata: THEISEN, *Blood*.

196. Non dimentichiamo che il 1918 non segnò la fine totale delle ostilità: guerre locali si trascinarono ancora per molti anni, come è evidenziato da GERWARTH, *Rabbia*, e dai contributi raccolti in *Guerra in pace*. Sul fascismo italiano, ALBANESE, *Brutalizzazione*.

la guerra ci fa capire che questa non è connaturata allo spirito umano, «è solo un'invenzione, non una necessità biologica»: in altri termini, un costrutto sociale, non una spinta naturale¹⁹⁷.

Ed allora, se così è, la risposta alla domanda sull'utilità di leggere le dinamiche storiche antiche alla luce delle moderne concettualizzazioni, a mio avviso, dovrebbe essere questa: aggiorniamo il modo di leggere l'espansione romana e la costruzione della sua egemonia, ma evitiamo di lanciare condanne morali(stiche) sul passato. I fenomeni storici devono essere analizzati secondo le loro proprie dinamiche ed i rapporti di forza stabiliti tra i vari attori allora operanti, non secondo le aspettative del moderno interprete. Chiedere agli antichi soluzioni per i problemi del nostro tempo rischia di diventare o un gioco intellettuale privo di prospettive o un dialogo nel quale gli antichi restano muti¹⁹⁸.

Abstract: The paper deals with the postcolonial studies from a historical-legal perspective. In a dialogue between disciplines often deaf to each other, can Roman law improve a better understanding of Roman expansionism and challenge the current interpretations of Roman conquest in terms of “identicide”, “democide”, “urbicide” analogous in form, if not in size, to the genocidal behaviours of the 20th and 21th centuries? Can Roman law be seen as a unifying factor, but at the same time, due to self-government granted to the *civitates*, as a counter-argument to the “imperialistic” interpretation of the Roman Empire?

Keywords: Imperialism, Romanization, Identicide, Roman Empire, *Bellum iustum*.

BIBLIOGRAFIA

ABUJIDI N. - VERSCHURE H., *Military Occupation as Urbicide by “Construction and Destruction”: The Case of Nablus, Palestine*, *The Arab World Geographer* 9 (2006) 126–154.

ACCARDI A. - COLA M., *Guerra e partnership. una riflessione sull'ambivalenza di hostis*, *I Quaderni del Ramo d'Oro on-line* 3 (2010) 228-238.

ADLER E., *Late Victorian and Edwardian Views of Rome and the Nature of “Defensive Imperialism”*, *IJCT* 15 (2008) 187-216.

ADLER E., *Post-9/11 Views of Rome and the Nature of “Defensive Imperialism”*, *IJCT* 15 (2008) 587-610.

197. MEAD, *Warfare*; ma io l'ho letto in *Anthropologists*.

198. Quando questo lavoro era in bozza è stato pubblicato un libro di Nicola Terrenato (TERRENATO, *Trattativa*): è un libro importantissimo per tutte le tematiche qui trattate e di cui purtroppo non ho potuto tener conto. Sarà però necessario soffermarci su questo contributo con un'analisi ravvicinata, da condurre in séguito.

- AFFLERBACH H., *L'arte della resa. Storia della capitolazione*, Bologna 2015.
- AGUIRRE MORENO A. - BAEZ GIL E.Y., *Urbicidio: sobre la violencia contemporánea contra las ciudades*, *Agora* 40 (2021) 87-110.
- ALAPONT MARTÍN L., *Evidencias de la ejecución y tortura pública de los soldados sertorianos en el pórtico del foro de Valentia*, in *Actas de las Jornadas de Antropología Física y Forense*, Alicante, 29-30 de junio de 2006, a cura di C. Roca de Togores Muñoz, F. Rodés Lloret, Alicante 2008, 73-80.
- ALAPONT MARTÍN L. - CALVO GÁLVEZ M. - RIBERA I LACOMBA A., *La destrucción de Valentia por Pompeyo (75 a. C.)*, *Quaderns de Difusió Arqueològica* 6, Valencia 2009.
- ALBANESE A., "Res repetere" e "bellum indicere" nel rito feziale (*Liv. 1,32,5-14*), *AUPA* 46 (2000) 7-47.
- ALBANESE G., *Brutalizzazione e violenza alle origini del fascismo*, *StudStor* 55 (2014), 1. *Fascismo: itinerari storiografici*, 3-14.
- ALCOCK S.E., *Graecia Capta. The landscapes of Roman Greece*, Cambridge 1998.
- ALISON M., *Wartime sexual violence: women's human rights and questions of masculinity*, *Review of International Studies* 33 (2007) 75-90.
- ALPENFELS E.J., *The Anthropology and Social Significance of the Human Hand*, *Artificial Limbs* II/2 (1955) 4-21.
- ALT K.W et all., *A massacre of early Neolithic farmers in the high Pyrenees at Els Trocs, Spain*, *SciRep*, 10, 2131 (2020), DOI doi.org/10.1038/s41598-020-58483-9.
- ANDO C., *Aliens, Ambassadors, and the Integrity of the Empire*, *Law and History Review* 26 (2008) 491-519.
- ANDO C., *Local Citizenship and Civic Participation in the Western Provinces of the Roman Empire*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, ed. by C. Brélaz, E. Rose, Turnhout 2021, 39-63.
- ANTELA-BERNÁRDEZ B., *Vencidas, Violadas, Vendidas: Mujeres Griegas y Violencia Sexual en Asedios Romanos*, *Klio* 90 (2008) 307-322.
- Anthropologists in the Public Sphere. Speaking Out on War, Peace, and American Power*, ed. by R.J. González, Austin (TE) 2004, 26-33.
- APPIANO, *La conquista romana dei Balcani. Libro illirico*, a cura di A. Ercolani, U. Livadiotti, Lecce 2009.
- ARNOLD B., *The Past as Propaganda: Totalitarian Archaeology in Nazi Germany*, *Antiquity* 64 (1990) 464-478.
- ARNOLD B., 'Arierdämmerung': *Race and Archaeology in Nazi Germany*, *World Archaeology* 38 (2006) 8-31.
- BAKER G., *Spare no one. Mass Violence in Roman Warfare*, Lanham-London 2021.

- BALDUINI F., *De institutione historiae universae libri II προλογουμένων et ejus cum jurisprudentia conjunctione*, Parisiis, Apud Andream Wechelum, 1561.
- BARATTA G., *I soldati interpreti nell'esercito romano*, in *Le métier de soldat dans le monde romain*, a cura di C. Wolff, Lyon 2012, 479-495.
- BARDER A.D., *Scientific racism, race war and the global racial imaginary*, *Third World Quarterly* 40 (2019) 207-223.
- BARIGAZZI A., *Liguri Frinati e Apuani in Livio*, *Prometheus* 17 (1991) 55-74.
- BARTH F., *Introduction*, in *Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference*, ed. by F. Barth, Boston 1969, 9-38.
- BARTOLINI S., *Fascismo antislavico. Il tentativo di "bonifica etnica" al confine nord orientale*, Pistoia 2006.
- BARZANÒ A., *Il trasferimento dei Liguri Apuani nel Sannio nel 180-179 a.C.*, in *Coercizione e mobilità umana nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1995, 241-266.
- BASSO A. R., *Towards a Theory of Displacement Atrocities: The Cherokee Trail of Tears, The Herero Genocide, and The Pontic Greek Genocide*, *Genocide Studies and Prevention* 10 (2016) 5-29.
- BATTINI M. - PEZZINO P., *Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro: Toscana 1944*, Venezia 1997.
- BELLEMORE J., *The Roman concept of massacre: Julius Caesar in Gaul*, in *Theatres of Violence. Massacre, Mass Killing and Atrocity Throughout History*, ed. by Ph. G. Dwyer, L. Ryan, New York-Oxford 2012, 38-49.
- BENOIST S., *Coloni et incolae, vingt ans après. Mobilité et identité sociales et juridiques dans le monde romain occidental*, in *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire*. Proceedings of the twelfth workshop of the International Network *Impact of Empire* (Rome, June 17-19, 2015), edited by Elio Lo Cascio, Laurens E. Tacoma; with the assistance of Miriam J. Groen-Vallinga, Leiden 2016, 205-221.
- BERKENPAS J., *When War is Peace: Peacebuilding in an Era of Warfare*, *The Hilltop Review* 8/2 (2016) 14-27.
- BETTINI M. - BORGHINI A., *La guerra e lo scambio: hostis, perduellis, inimicus*, in *Linguistica e antropologia*. Atti del XIV congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (Lecce, 23-25 maggio 1980), Roma 1983, 303-312.
- BEVINS V., *The Jakarta Method. Washington's Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World*, New York 2020 (trad. it., *Il metodo Giacarta: La crociata anticomunista di Washington e il programma di omicidi di massa che hanno plasmato il nostro mondo*, Torino 2022).
- BIANCHI P., *L'evasione fiscale come problema circolare nelle esperienze storiche: esempi della tarda antichità*, in *Historical Perspectives on Property and Land Law. An Interdisciplinary*

- Dialogue on Methods and Research Approaches*, ed. by E. Fiocchi Malaspina, S. Tarozzi, Madrid 2019, 29-50.
- BICCARI M.L., *Diritti fondamentali dell'uomo e diritto romano: tra valori di civiltà e ius naturale, Jus-* Online 2 (2017) 114-138.
- Bioarchaeological and Forensic Perspectives on Violence. How Violent Death is Interpreted from Skeletal Remains*, ed. by D. L. Martin, C. P. Anderson, Cambridge 2014.
- BIVILLE F., *Multilingualism in the Roman World*, in *Oxford Handbooks Online*, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199935390.013.101.
- BOATWRIGHT M., *Hadrian and the Cities of the Roman Empire*, Princeton 2000.
- BOATWRIGHT M.T., *Acceptance and Approval: Romans' Non-Roman Population Transfers, 180 b.c.e.–ca 70 c.e.*, *Phoenix* 69 (2015) 122-146.
- BOBIC N., *Balkanization and Global Politics. Remaking Cities and Architecture*, Abingdon 2019.
- BOTSCH G., *Die rassistische Neuordnung Europas und die Fortentwicklung des nationalsozialistischen Staatsangehörigkeits- und Reichsbürgerrechts*, in *Die Nürnberger Gesetze. 80 Jahre danach. Vorgeschichte, Entstehung, Auswirkungen*, hrsg. von M. Brechtken, H.-Ch. Jasch, Ch. Kreuzmüller, N. Weise, Göttingen 2017, 223-236.
- BRENNAN A. - MILLER C., *Pillaging the past, projecting the future: architectural history and urban culture in 21st century warfare*, in *Proceedings of the Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand* 33, a cura di A. Brennan, Ph. Goad, Melbourne 2016, 84-91.
- BRICMONT J., *Impérialisme humanitaire. Droit humanitaire, droit d'ingérence, droit du plus fort?*, Bruxelles 2005.
- BROWN R., *The Expulsion of the Mandubii and Caesar's Subversion of the Speech of Critognatus (De Bello Gallico 7.77–78)*, *CW* 112 (2019) 283-307.
- BRUHNS H., *Max Weber, l'économie et l'histoire*, *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 51 (1996) 1259-1287.
- BUCCI O., *La missionologia della Chiesa nell'epoca delle grandi colonizzazioni (sec. XV-XVI) fra cultura giuridica rinascimentale di derivazione romanistica e tradizione giuridica ecclesiale: dati e momenti a confronto alle origini del nuovo diritto internazionale*, in *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, Madrid 1988, II, 617-638.
- BURGIO A., *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna 1999.
- BUSBY CH. - HAMDAN M. - ARIABI E., *Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009*, *International Journal of Environmental Research and Public Health* 7 (2010) 2828-2837.
- CALORE A., *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*, Milano 2003.

- CALORE A., *Bellum iustum tra etica e diritto*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, I, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli 2007, 607-616.
- CALORE A., *Agostino e la teoria della “guerra giusta” (A proposito di Qu. 6,10)*, in *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell’esperienza giuridica occidentale tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di A.A. Cassi, Soveria Mannelli 2009, 13-24.
- CALORE A., *Hostis e il primato del diritto*, BIDR IV S. 2 (2012) 107-135.
- CANO P.L., *Invasores e invadidos: sobre dos discursos en el Agrícola de Tácito*, Methodos 1-20 (2011) URL: https://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2011n0/methodos-a2011n0a12.pdf.
- CAPOGRECO S. - MESSINA M., *Black Babies/White Sovereignities: Tammurriata nera as a Perverse Mechanism of US and Italian Colonialisms*, FULGOR, 6 2020, 6 (2), URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03029169/document>.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma-Bari 2000.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della “civitas Romana”*, Roma 2000.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Una “new conjectural economic history”?*, in *Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert*, éd. par E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix, Paris 2012, 57-66.
- CARDILLI R., *‘Aytonomia’ e ‘libertas’ delle civitates peregrinae e dei municipia nell’imperium populi romani*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica: un Codice per Curitiba*, a cura di G.L. Domenico D’Orsogna, Napoli 2015, 87-104.
- CARSANA C., *Tre punti di vista sull’imperialismo romano: Polibio, Diodoro e il Libro Africano di Appiano*, DHA, Supplém. 9 (2013), *Le point de vue de l’autre. Relations culturelles et diplomatie. 1ère rencontres SoPHiA (23-24 mars 2012, Mulhouse)*, 191-204.
- CARTER M.J., *Romanization through Spectacle in the Greek East*, in *A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity*, ed. by P. Christesen, D.G. Kyle, Chichester 2014, 617-632.
- CASSI A.A., *Santa giusta umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale*, Roma 2015.
- CAVALIERI M., Γαῖα δ’ ἔτι ζυγῆ πάντων. *La romanizzazione: fonti antiche e categorie moderne*, in *Industria apium. L’archéologie: une démarche singulière, des pratiques multiples. Hommages à Raymond Brulet*, dir. par M. Cavalieri, Louvain 2012, 253-268.
- CHAKRABARTY D., *Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change*, New Literary History 43 (2012) 1–18.
- CHANG I., *Lo stupro di Nanchino. L’olocausto dimenticato della Seconda guerra mondiale*, Milano 2000.
- CHIANESE G., *Rappresaglie naziste, saccheggi e violenze alleate nel Sud*, Italia contemporanea 202 (1996) 71-84.

- CHIUSI T., *Legal Interactions in the Archive of Babatha P. Yadin 21 and 22*, in *Law in the Roman Provinces*, ed. by K. Czajkowski, B. Eckhardt, M. Strothmann, Oxford 2020, 101-114.
- CORTÉS-COPETE J.M., *Koinoi Nomoi: Hadrian and the Harmonization of Local Laws*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire*. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network *Impact of Empire* (Gent, June 21-24, 2017), ed. by O. Hekster, K. Verboven, Leiden 2019, 105-121.
- COWARD M., *Urbicide. The Politics of Urban Destruction*, London-New York 2009.
- CRACCO RUGGINI L. *Città tardoantica, città altomedievale: permanenze e mutamenti*, *Anabases* 12 (2010) 103-118.
- CURSI M.F., “*Bellum iustum*” tra rito e “*ustae causae belli*”, *INDEX* 42 (2014) 569-585.
- CUSMÀ PICCIONE A., *D. 45.1.1.6 (Ulp. 48 ad Sab.): lingue straniere e conceptio verborum della stipulatio nella prospettiva di Ulpiano*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico: diritto, prassi, insegnamento*, I, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola, Napoli 2013, 339-436.
- CUSSINI E., *Regina, Martay and the Others: Stories of Palmyrene Women*, *ORIENTALIA* 73 (2004), 235-244.
- DAKLI A., *Grozny 1999, trappola nella città fantasma*, in *Il manifesto*, 7-10-1999.
- Dall'Adriatico al Danubio. L'Ilirico nell'età greca e romana*. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003, a cura di G. Urso, I Convegni della Fondazione Niccolò Canussio 3, Pisa 2004.
- D'AMATI L., *La sepoltura non è per tutti*, in *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für/ Scritti in onore di Leo Pepe*, Lecce 2021, 123-171.
- DART R., *The predatory transition from ape to man*, *International Anthropological and Linguistic Review* 1 (1953) 201-218.
- DE BLOIS L., *Invasions, Deportations, and Repopulation. Mobility and Migration in Thrace, Moesia Inferior, and Dacia in the Third Quarter of the Third Century AD*, in *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire*. Proceedings of the twelfth workshop of the International Network *Impact of Empire* (Rome, June 17-19, 2015), edited by Elio Lo Cascio, Laurens E. Tacoma; with the assistance of Miriam J. Groen-Vallinga, Leiden 2016, 42-54.
- DEGL'INNOCENTI PIERINI R., *Requiem per Corinto: tra Grecia e Roma, tra storia, retorica e poesia*, in *Harmonia. Studi in onore di Angelo Casanova*, I, a cura di G. Bastianini-W. Lapini, M. Tulli, Firenze 2012, 265-279.
- DEL BOCA A., *Gli Italiani in Africa Orientale dall'unità alla marcia su Roma*, Roma-Bari 1976.
- DEL BOCA A., *Le leggi razziali nell'impero di Mussolini*, in *Il regime fascista*, a cura di A. Del Boca-M. G. Rossi-M. Legnani, Roma-Bari 1995, 329-352.

- DELGADO R. - STEFANCIC J., *Critical Race Theory. An Introduction*, New York-London 3 2017.
- DE LUCA G., *Decreto di Falanna sulla concessione della cittadinanza*, *Axon* 4/2 (2020) 81-92.
- DE MARTIN J.C., *Che ne è stato degli intellettuali?*, *il Mulino* 71/517 (2022) 92-100.
- DEN HOLLANDER W., *Josephus, the Emperors, and the City of Rome. From Hostage to Historian*, Leiden 2014.
- DE SOBRÓN MARTÍNEZ L. - BORDES CABRERA E., *Cartografiar la destrucción. Los bombardeos de la Guerra Civil y el patrimonio inmueble de Madrid*, *ACE Architecture, City and Environment* 15 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.5821/ace.15.43.9014>, 1-35.
- DE SWAAN A., *Reparto assassini. La mentalità dell'omicidio di massa*, Torino 2014.
- DE TRANE G., *Iustum bellum e legittima difesa (Caes. B.G. 7, 77)*, *Rudiae n.s.* 4 (2018) 35-53.
- DE VORE W.E. - JACOBI K.P. - DYE D.H., *Rethinking Massacres. A Bioarchaeological and Forensic Investigation of Prehistoric Multiple Burials in the Tennessee River Valley*, in *Massacres. Bioarchaeology and Forensic Anthropology Approaches*, ed. by C.P. Anderson, D.L. Martin, Gainesville (FL) 2018, 12-22.
- DE WAAL F., *Il bonobo e l'ateo. In cerca di umanità fra i primati*, Milano 2013.
- DE WAAL F., *L'ultimo abbraccio. Cosa dicono di noi le emozioni degli animali*, Milano 2020.
- Dialogues in Roman Imperialism. Power, Discourse, and Discrepant Experience in the Roman Empire*, ed. by D.J. Mattingly, *JRA Suppl. Ser. 23*, Portsmouth RI, 1997.
- DIAMOND J., *Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni*, Torino 2014 (trad. it. di *Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies*, New York 1997).
- DI CARO C.B., *Call it what it is: genocide through male rape and sexual violence in the former Yugoslavia and Rwanda*, *Duke Journal of Comparative & International Law* 30 (2019) 57-91.
- DI PORTO A., *Feliciano Serrao. Un innovatore nella stagione di 'svolta' della romanistica*, in *Talamanca e Serrao. Una stagione della romanistica*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, A. Di Porto, Roma 2021, 111-134.
- DONADIO N., *I corpora civitatis inimicorum tra rappresaglia bellica e repressione criminale. Spunti dalla riflessione storiografica antica*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. Garofalo, II, Pisa 2017, 285-333.
- DRIJVERS H.J.W., *Bardaisan of Edessa*, Assen 1966, reprint Piscataway (NJ) 2014.
- DRUMBL M.-A., *From Timbuktu to The Hague and Beyond: The War Crime Of Intentionally Attacking Cultural Property*, *Journal of International Criminal Justice* 17 (2019) 77-99.

- DUCREY P., *Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine*, Paris 1968.
- DULIĆ T., *Tito's Slaughterhouse: A Critical Analysis of Rummel's Work on Democide*, *Journal of Peace Research* 41 (2004) 85-102.
- DYSON S., *The Creation of the Roman Frontier*, Princeton 1985.
- DZINO D., "The people who are Illyrians and Celts". *Strabo and the identities of the 'barbarians' from Illyricum*, *AArchSlov* 59 (2008) 415-424.
- DZINO D., *The impact of Roman imperialism on the formation of group identities in some indigenous societies from the eastern Adriatic hinterland*, in *Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans. Conflits et Intégration des Communautés Guerrières*, cur. A. Rufin Solas, M.-G. Parissaki, E. Kosmidou, Gdansk 2012, 137-162.
- ECK W., *Lateinisch, Griechisch, Germanisch ? Wie sprach Rom mit seinen Untertanen?*, in *Roman rule and civic life. Local and regional perspectives*. Proceedings of the 4. Workshop of the international network *Impact of Empire* (Roman Empire, c. 200 B.C.-A.D. 476) Leiden, June 25-28, 2003, edited by L. De Ligt, E. A. Hemelrijk, H. W. Singor, Amsterdam 2004, 3-19.
- EICKHOFF M. - VAN KLINKEN G. - ROBINSON G., *1965 Today: Living with the Indonesian Massacres*, *Journal of Genocide Research* 19 (2017) 449-464.
- ESTABROOK V.H. - FRAYER D.W., *Trauma in the Krapina Neandertals Violence in the Middle Palaeolithic?*, in *The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of human conflict*, edited by Christopher Knüsel and Martin J. Smith, London-New York 2014, 67-89.
- Étrangers dans la cité romaine. Habiter une autre patrie: des incolae de la republique aux peuples fédérés du Bas-Empire*, dir. par R. Compatangelo-Soussignan, Ch.-G. Schwentzel, Rennes 2007.
- FALLUE L., *Conquête des Gaules. Analyse raisonnée des Commentaires de Jules César*, Paris 1862.
- FASCIONE L., *Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) a Odoacre (476)*, *Historia et ius* 11 (2017) 1-24.
- FEDMAN D. - KARACAS C., *A cartographic fade to black: mapping the destruction of urban Japan during World War II*, *JHistGeog* 38 (2012) 306-328.
- FEIN H., *Genocide by Attrition 1939-1993: The Warsaw Ghetto, Cambodia, and Sudan: Links between Human Rights, Health, and Mass Death*, *Health and Human Rights* 2/2 (1997) 10-45.
- FERNÁNDEZ DE OVIEDO G., *Coronica de las Indias: la hystoria general de las Indias agora nuevamente impressa corregida y emendada. Y con la conquista del Peru*, Salamanca 1547.
- FERNÁNDEZ-GÖTZ M. - MASCHEK D. - ROYMANS N., *The dark side of the Empire: Roman expansionism between object agency and predatory regime*, *Antiquity* 94 (2020) 1630-1639.

- FILIPPI F., *Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie*, Torino 2021.
- FINK R. O., *Hunt's Pridianum: British Museum Papyrus 2851*, JRS 48 (1958) 102-116.
- FIorentini M., *Mare libero e mare chiuso. Su alcuni presupposti romanistici dei rapporti internazionali nei secoli XVI-XVIII*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, III, Napoli 2001, 321-353.
- FIorentini M., *Il giurista e l'eretico. Critica delle fonti e irenismo religioso nella prima età moderna*, Ariccia 2016.
- FIorentini M., *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Lecce 2022.
- FLOHR S. - BRINKER U. - SPANAGEL E. - SCHRAMM A. - ORSCHIEDT J. - KIERDORF U., *Killed in action? A biometrical analysis of femora of supposed battle victims from the Middle Bronze Age site of Weltzin 20, Germany*, in *Bioarchaeological and Forensic Perspectives on Violence. How Violent Death Is Interpreted from Skeletal Remains*, ed. by D.L. Martin, Ch.P. Anderson, Cambridge 2014, 17-33.
- FLOWER H.I., *The dancing Lares and the Serpent in the Garden. Religion at the Roman Street Corner*, Princeton 2017.
- Fontes Ligurum et Liguriae Antiquae*, Atti della Società Ligure di Storia Patria 16 (1976).
- FOURNET J-L., *The Rise of Coptic: Egyptian Versus Greek in Late Antiquity*, Princeton 2020.
- FRANCE J., *Tribut. Une histoire fiscale de la conquête romaine*, Paris 2021.
- FRANK T., *Roman Imperialism*, New York 1914.
- FRAYER D.W. - ORSCHIEDT J. - COOK J. - DORIA RUSSELL M. - RADOVČIĆ J., *Krapina 3: Cut Marks and Ritual Behavior?*, *Periodicum Biologorum* 108 (2006) 519-524.
- FREGONESE S., *War and the City. Urban Geopolitics in Lebanon*, London 2019.
- FREI-STOLBA R., *Die Schlacht von Vindonissa (302 n.Chr.)*, *Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vindonissa* 2013, 35-48.
- FRY D.P., *War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views*, Oxford 2013.
- FUCHS H., *Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt*, Berlin 19642.
- GABBA E., *Storiografia greca e imperialismo romano (III-I sec. a.C.)*, RSI 86 (1974) 625-642.
- GABOARDI N., *Lingua/linguaggio, senso comune e gruppi sociali subalterni*, *International Gramsci Journal* 2 (2016) 185-200.
- GACA K.L., *The Andrapodizing of War Captives in Greek Historical Memory*, TAPA 140 (2010) 117-161.

- GACA K.L., *Girls, Women, and the Significance of Sexual Violence in Ancient Warfare*, in *Sexual Violence in Conflict Zones. From the Ancient World to the Era of Human Rights*, ed. by E.D. Heineman, Philadelphia 2011, 73-88.
- GAGLIARDI L., *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I, Milano 2006.
- GAGLIARDI L., *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni*, MEFRA 127 (2015), DOI : <https://doi.org/10.4000/mefra.2869>.
- GARDNER A., *Thinking about Roman Imperialism: Postcolonialism, Globalisation and Beyond?*, *Britannia* 44 (2013) 1–25.
- GERWARTH R., *La rabbia dei vinti. La guerra dopo la guerra 1917-1923*, Roma-Bari 2017.
- GIBBONS K., *Nature, Law and Human Freedom in Bardaisan's Book of the Laws of the Countries*, in *Shifting Cultural Frontiers in Late Antiquity*, ed. by D. Brakke - D. Deliyannis - E. Watts, Abingdon-New York 2012, 35-48.
- GILHAUS L., *Equites and Senators as Agents of Change: Urban Culture and Elite Self-Representation in Thamugadi and Lepcis Magna (Second-Third Centuries A.D.)*, in *TRAC 2012. Proceedings of the Twenty-Second Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, Frankfurt 2012, ed. by A. Bokern, M. Bolder-Boos, S. Krmnicek, D. Maschek, S. Page Oxford 2013, 21-36.
- GINZBURG C., *Nessuna isola è un'isola: quattro sguardi sulla letteratura inglese*, Milano 2002.
- GIORCELLI BERSANI S., *Alle origini della colonia: modelli ed esperimenti di romanità ad Augusta Praetoria e dintorni*, in *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità*. Atti del convegno Venezia 13-15 maggio 2014, a cura di G. Cresci Marrone, Roma 2015, 223-224.
- GLIOZZI G., *Le scoperte geografiche e la coscienza europea*, in G. GLIOZZI, *Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna. Scritti 1966-1991*, a cura di A. Strumia, Napoli 1993, 123-154.
- Globalisation and the Roman World. World history, connectivity and material culture*, ed. by M. Pitts, M.J. Versluys, Cambridge 2015.
- GOBETTI E., *Alleati del nemico. L'occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943)*, Roma-Bari 2013.
- GRACIA ALONSO F., *Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados*, Madrid 20192.
- GRAHAM S., *Bulldozers and Bombs. The Latest Palestinian–Israeli Conflict as Asymmetric Urbicide*, *Antipode* 34 (2002) 642-649.
- GRAMSCI A., *Quaderni del carcere*, edizione critica a cura dell'Istituto Gramsci, a cura di V. Giarratana, Torino 2014.
- GRELLE F., *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi della organizzazione municipale*, Napoli 1972.

- GRELLE F., *Città e trattati nel sistema romano imperiale*, in *I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia, funzione*, a cura di L. Canfora, M. Liverani, C. Zaccagnini, Roma 1990, 237-256.
- Guerra in pace. Violenza paramilitare dopo la grande guerra*, a cura di R. Gerwarth, J. Horne, Milano 2013.
- GUILAINE J. - ZAMMIT J., *Le sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique*, Paris 2001.
- GUMMESSON S. - HALLGREN F. - KJELLSTRÖM A., *Keep your head high. Skulls on stakes and cranial trauma in Mesolithic Sweden*, *Antiquity* 92 (2018) 74-90.
- HAACK M.-L., *Il concetto di “transferts culturels”: un’alternativa soddisfacente a quello di “romanizzazione”? Il caso etrusco*, in *Patria diversis gentibus una?*, 135-146.
- HAENSEL C., *The Nuremburg Trial Revisited*, *DePaul Law Review* 13 (1964) 248-259.
- HÄUSSLER R., *De-constructing Ethnic Identities: Becoming Roman In Western Cisalpine Gaul?*, *BICS* 120 (2013) Supplement, *Creating Ethnicities and Identities in the Roman World*, ed. by A. Gardner, E. Herring, K. Lomas, 35-70.
- HALKIN L., *Tiberius Plautius Aelianus: Légat de Mésie sous Néron*, *ACI* 3 (1934) 121-161.
- HANSON W.S., *Forces of Change and Methods of Control*, in *Dialogues in Roman Imperialism. Power, Discourse, and Discrepant Experience in the Roman Empire*, ed. by D.J. Mattingly, Portsmouth 1997, 67-80.
- HARDING A., *Velim and violence*, *CPAG* 23 (2013) 165-182.
- HARFF B. - GURR T.R., *Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases Since 1945*, *International Studies Quarterly* 32 (1988) 359-371.
- HARRIS W.V., *War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 b.C.*, Oxford 1979.
- HARRISON J.W., *An Urban Geography of the Roman World, 100 BC to AD 300*, Oxford 2016.
- HASLETT B., *No Responsibility for the Responsibility to Protect: How Powerful States Abuse the Doctrine, and Why Misuse Will Lead to Disuse*, *N.C.J.Int.L.*40 (2014) 171-217.
- HAVERFIELD F., *The Romanization of Roman Britain*, IV. ed. revised by G. Macdonald, Oxford 1923.
- HEERTEN L. - A. D. MOSES, *The Nigeria–Biafra war: postcolonial conflict and the question of genocide*, *Journal of Genocide Research* 16 (2014) 169-203.
- HEGEDUS T., *Necessity and Free Will in the thought of Bardaisan of Edessa*, *Laval Théologique et Philosophique* 59 (2003) 333-344.
- HERMON E., *Des communautés distinctes sur le même territoire: quelle fut la réalité des incolae?*, in *Étrangers dans la cité romaine. Habiter une autre patrie: des incolae de la republique aux peuples fédérés du Bas-Empire*, dir. par R. Compatangelo-Soussignan, Ch.-G. Schwentzel, Rennes 2007, 25-42.

- HILL C.V., *Killing a culture: the intentional destruction of cultural heritage in Iraq and Syria under international law*, Georgia Journal of International and Comparative Law 45 (2017) 191-220.
- HINGLEY R., *Post-colonial and global Rome: the genealogy of empire*, in *Globalisation and the Roman World*, 32-46.
- HITCHNER R.B., *Globalization Avant la Lettre. Globalization and the History of the Roman Empire*, New Global Studies 2/2 (2008) 1-12.
- HULL I.V., *Absolute Destruction. Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany*, Ithaca-London 2006.
- HUNTINGTON R. - METCALF P., *Celebrazioni della morte. Antropologia dei rituali funerari*, Bologna 1985.
- IKÄHEIMO J. - KUUSELA J.-M. - JARVA E., *Buried under? Re-Examining the Topography and Geology of the Allia Battlefield*, Arctos 51 (2017) 89-109.
- ISAKHAN B. - SHAHAB S., *The Islamic State's destruction of Yezidi heritage. Responses, resilience and reconstruction after genocide*, Journal of Social Archaeology 20 (2020) 3-25.
- JAMES, S. A., *Corinth VII.7. Hellenistic Pottery. The Fine Wares*, Princeton 2018.
- JANKOVIĆ I. - BALEN J. - AHERN J.C.M. - PREMUŽIĆ Z. - ČAVKA M. - POTREBICA H. - NOVAK M., *Prehistoric massacre revealed. Perimortem cranial trauma from Potočani, Croatia*, Anthropologischer Anzeiger 74 (2017) 131-141.
- JEFFRIES L., *The White Memes Burden. Replication and Adaptation in Twenty-First Century White Supremacist Internet Cultures*, Reception 10 (2018). Special Issue: *Crossing the Boundaries of Reception*, 50-73.
- JONES A., *Genocide. A Comprehensive Introduction*, London-New York 2017³.
- JONES CH.W., *Understanding ISIS's Destruction of Antiquities as a Rejection of Nationalism*, Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 6 (2018) 31-58.
- JEWELL E., *(Re)moving the Masses: Colonisation as Domestic Displacement in the Roman Republic*, Humanities 8/2 66 (2019) doi:10.3390/h8020066 1-41, 19-20.
- JURKIĆ-GIRARDI V., *Medolino e i suoi dintorni dalla preistoria al medioevo*, Atti del Centro di Ricerche Storiche - Rovigno 11 (1980-1981) 7-42.
- KELLY A., *Roman Bathhouses on Crete as indicators of cultural transition: The dynamics of Roman influence*, in *Creating Ethnicities & Identities in the Roman World*, ed. by A. Gardner, E. Herring, K. Lomas, London 2013, 131-167.
- KELSEN H., *Will the Judgment in the Nuremberg Trial constitute a Precedent in International Law?*, The International Law Quarterly 1 (1947) 153-171.
- KIERNAN B., *The First Genocide: Carthage, 146 BC*, Diogenes 51-3 (2004) 27-39.
- KISSEL M. - KIM N.C., *The emergence of human warfare: Current perspectives*, American Journal of Physical Anthropology 168/S67 (2019) 141-163.

- KNEPPE A., *Metus temporum. Zur Bedeutung von Angst in Politik und Gesellschaft der römischen Kaiserzeit des 1. und 2. Jhdts. n. Chr.*, Stuttgart 1994.
- KRIECKHAUS A., *Roma communis nostra patria est? Zum Einfluß des römischen Staates auf die Beziehungen zwischen Senatoren und ihren Heimatstädten in der Hohen Kaiserzeit*, in *Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire*. Proceedings of the First Workshop of the International Network Impact of Empire, ed. by L. de Blois, Amsterdam 2001, 230-245.
- KRIECKHAUS A., *Duae patriae? C. Plinius Caecilius Secundus zwischen germana patria und urbs*, in *Roman Rule and Civic Life. Local and regional perspectives*. Proceedings of the 4. Workshop of the international network *Impact of Empire* (Roman Empire, c. 200 B.C.-A.D. 476) Leiden, June 25-28, 2003, edited by L. De Ligt, E. A. Hemelrijk, H. W. Singor, Amsterdam 2004, 299-314.
- KÜHL S., *The Nazi Connection. Eugenics, American Racism, and German National Socialism*, Oxford-New York 1994.
- KOULAKIOTIS E., *Les femmes affranchies entre l'Empire et la province: le cas des affranchissements de Leucopetra en Macédoine romaine*, DHA supplém. 18 (2019) 139-153.
- KOSSINNA G., *Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie*, Würzburg 19202.
- LAES CH., *Polyglots in Roman Antiquity. Writing socio-cultural History based on Anecdotes*, *Literatūra* 55 (2013) 7-26.
- LAFFI U., *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia 2013.
- LAMB R., *Historicising the Idea of Human Rights*, *Political Studies* 67 (2019) 100-115.
- LAMBACHER N. - GERDAU-RADONIC K. - BONTHORNE E. - VALLE DE TARAZAGA MONTERO F.J., *Evaluating three methods to estimate the number of individuals from a commingled context*, *JAS Reports* 10 (2016), 674-683, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.07.008>
- LAMBERT P., *Violent injury and death in a prehistoric farming community of southwestern Colorado. The osteological evidence from Sleeping Ute Mountain*, in *The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of human conflict*, edited by Christopher Knüsel and Martin J. Smith, London-New York 2014, 308-332.
- LEE R. - GONZÁLEZ ZARANDONA J.A., *Heritage destruction in Myanmar's Rakhine state: legal and illegal iconoclasm*, *International Journal of Heritage Studies* 26 (2020) 519-538.
- Le livre des lois des pays. Un traité syriaque sur le destin del l'“école” de Bardesane*. Texte présenté, traduit et annoté par Paul-Hubert Poirier et Eric Crégheur, Paris 2020.

- LEMKIN R., *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government*, Washington 1944.
- LENSKI N., *Schiavi armati e formazione di eserciti privati nel mondo tardoantico*, in *Ordine e sovversione nel mondo greco e romano*. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008, a cura di G. Urso (I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 8), Pisa 2009, 145-175.
- LE ROUX P., *La romanisation en question*, *Annales (HSS)* 59 (2004) 287-311.
- LEVINE B., *Lexicographical and Grammatical Notes on the Palmyrene Aramaic Texts*, in LEVINE B., *In Pursuit of Meaning. Collected Studies of Baruch A. Levine*, ed. by A.D. Gross, Eisenbrauns (PE) 2011, 845-858.
- LICANDRO O., *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004.
- LICANDRO O., *Domicilium e incolae tra repubblica e principato*, in *Étrangers dans la cité romaine. Actes du colloque de Valenciennes (14-15 octobre 2005) «Habiter une autre patrie»: des incolae de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire*», sous la direction de R. Compatangelo-Soussignan et C.-G.Schwentzel, Rennes 2007, 43-76.
- LICANDRO O., *Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra “leges” e “prudentes” nell’età tardorepubblicana*, in *L’applicazione del diritto romano nelle realtà locali*. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi, Bari 2019, 51-111.
- LIEBS D., *Bellum iustum in Theorie und Praxis*, in *Ars iuris. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, hrsg. von M. Avenarius, Göttingen 2009, 305-318
- LINDSTRÖM T., *Retrieving, Curating and Depositing Skulls at Pitted Ware Culture Sites*, *Current Swedish Archaeology* 28 (2020) 147-179.
- LIVERANI M., *Oriente Occidente*, Roma-Bari 2021.
- LIVERANI M., *The ideology of the Assyrian empire*, ora in LIVERANI M., *Historiography, Ideology and Politics in the Ancient Near East and Israel*, Abingdon-New York 2021, 135-154.
- LO PIPARO F., *Lingua, intellettuali, egemonia in Gramsci*, Bari 1979.
- LORETO L., *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico*, Napoli 2001.
- LOSURDO D., *White supremacy e controrivoluzione. Il «secolo delle razze»: dall’Otto al Novecento*, *Belfagor* 63/1 (2008) 1-29.
- LOSURDO D., *Un mondo senza guerre. L’idea di pace dalle promesse del passato alle tragedie del presente*, Roma 2016.
- MACMULLEN R., *Provincial Languages in the Roman Empire*, *AJPh* 87 (1966) 1-17.
- MACMULLEN R., *Notes on Romanization*, *BASP* 21 (1984) 61-77.

- Madrigali guerrieri et amorosi con alcuni opuscoli in genere rappresentativo che saranno per brevi episodii fra i canti senza gesto. Libro ottavo di Claudio Monteverde*, in Venetia, Appresso Alessandro Vincenti, 1638.
- MAHDAVI M., *A Postcolonial Critique of Responsibility to Protect in the Middle East*, *Perceptions* 20 (2015) 7-36.
- MAIDA B., *Stragi naziste e "guerre ai civili"*, *Contemporanea* 10 (2007) 169-175.
- MAIRS R., *Hermēneis in the Documentary Record from Hellenistic and Roman Egypt: interpreters, translators and mediators in a bilingual society*, *JAH* 8 (2020) 50-102.
- MAIURI A., *Hostis, hospes, extraneus. Divagazioni etimo-antropologiche sul senso dell'alterità nella civiltà romana*, in *La Storia delle religioni e la sfida dei pluralismi. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia delle Religioni*, Roma, Sapienza, 8-9 aprile 2016, a cura di S. Botta, M. Ferrara, A. Saggiaro, Brescia 2017, 455-466.
- MANCINI G., *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di "straniero in patria": le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardoantica*, in *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, I, a cura di F. Rimoli, Napoli 2014, 345-381.
- MANN CH., *Gladiators in the Greek East: A Case Study in Romanization*, *The International Journal of the History of Sport* 26 (2009) 272-297.
- MARCHESI A., *Crimini contro l'umanità e genocidio, tra protezione degli individui e protezione dei gruppi*, in *Genocidio. Conoscere e ricordare per prevenire*, a cura di F. Lattanzi, Roma 2020, 29-38.
- MARCONI A., *Il matrimonio tra Romani e barbari nella legislazione tardoantica*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, éd. par S. Crogiez-Pétrequin - P. Jaillette, Villeneuve d'Ascq 2012, 503-512.
- MAROTTA V., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli 1.-3. d.C.). Una sintesi*, Torino 2009.
- MARTIN D.L. - HARROD R.P., *Bioarchaeological Contributions to the Study of Violence*, *Yearbook of Physical Anthropology* 156 (2015) 116-145.
- MARTÍNEZ MORCILLO J.A., *Asalto de ciudades durante la República Romana (200-167 a.C.): esclavización de supervivientes en contextos de guerra*, *Gerión* 34 (2016) 169-188.
- MASTANDREA P., *Caesareana tempora e Historia Augusta (Vita Aureliani 6,4). Su certe periodizzazioni della storia romana proposte dagli scrittori tardoantichi*, in *Il calamo della memoria VII. Incontro internazionale di Trieste*, Biblioteca statale, 29-30 settembre 2016, a cura di L. Cristante, V. Veronesi (= *Polymnia* 22 [2017] 205-227).
- MATHISEN R., *Peregrini, Barbari, and Cives Romani. Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire*, *AHR* 111 (2006) 1011-1040.

- MATHISEN R., *Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire*, JRS 99 (2009) 140-155.
- MATHISEN R., 'Roman' identity in Late Antiquity, with special attention to Gaul, in *Transformations of Romanness. Early Medieval Regions and Identities*, ed. by W. Pohl, C. Gantner, C. Grifoni, M. Pollheimer-Mohaupt, Berlin-Boston 2018, 255-273.
- MATIJAŠIĆ R., *Histria tota trium oppidorum excidio ... pacata est (Liv. 41.11.9). Riflessioni preliminari sui castellieri istriani in epoca romana*, in *Bibere, ridere, gaudere, studere, hoc est vivere. Hommages à Francis Tassaux*, a cura di A. Bouet, C. Petit-Aupert, Bordeaux 2018, 377-385.
- MAZZARINO S., *Problemi sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951.
- MCMAHON A. - SOŁTYSIAK A. - WEBER J., *Late Chalcolithic mass graves at Tell Brak, Syria, and violent conflict during the growth of early city-states*, JFA 36 (2011) 201-220.
- MEAD M., *Warfare is Only an Invention -- Not a Biological Necessity*, Asia 40 (1940) 402-405.
- MEES B., *Hitler and Germanentum*, Journal of Contemporary History 39 (2004) 255-270.
- MEHARG S.J., *Identicide and Cultural Cannibalism: Warfare's Appetite for Symbolic Place*, Peace Research Journal 33/3 (2001) 89-98.
- MEHARG S.J., *Identicide. Precursor to Genocide*, Centre for Security and Defence Studies, Working Paper 5 (2006).
- MERISIO E.N., *Interaction between Greek and Neo-Phrygian in bilingual funerary epigrams from Eastern Phrygia under the Roman Empire*, in *Papers on Ancient Greek Linguistics. Proceedings of the Ninth International Colloquium on Ancient Greek Linguistics (ICAGL 9)* 30 August-1 September 2018, Helsinki, ed. by M. Leiwo, M. Vierros, S. Dahlgren, Helsinki 2020, 157-175.
- MEROLA G.D., *Traduzioni in greco di leggi romane*, INDEX 44 (2016) 100-112.
- MEYER CH. - LOHR CH. - GRONENBORN D. -ALTD K.W., *The massacre mass grave of Schöneck-Kilianstädten reveals new insights into collective violence in Early Neolithic Central Europe*, PNAS 112 (2015) 11217-11222.
- MEYER CH. - KNIPPER C. - NICKLISCH N. - MÜNSTER A. - KÜRBIS O. - DRESELY V. - MELLER H. - ALT K.W., *Early Neolithic executions indicated by clustered cranial trauma in the mass grave of Halberstadt*, NatComm 2018, DOI: 10.1038/s41467-018-04773-w.
- MIGNOLO W.D., *The Darker Side of Western Modernity. Global Futures, Decolonial Options*, Durham-London 2011.
- MILAM E. L. *Creatures of Cain. The Hunt for Human Nature in Cold War America*, Princeton 2019.
- MILLAR F., *Local Cultures in the Roman Empire: Libyan, Punic and Latin in Roman Africa*, JRS 58 (1968) 126-134.

- MIRKOVIĆ M., *The Later Roman Colonate and Freedom*, TAPhS 87.2 (1997) 1-143.
- Mixed Migration Review 2021. Highlights, Interviews, Essays, Data. Reframing human mobility in a changing world.*; Mixed Migration Centre, Geneva, <https://mixedmigration.org/resource/mixed-migration-review-2021/>.
- MOATTI, C., *Mobility and Identity between the Second and the Fourth Centuries: The "Cosmopolitization" of the Roman Empire*, in *The City in the Classical and Post-Classical World. Changing Contexts of Power and Identity*, ed. by C. Rapp, H. Drake, Cambridge 2014, 130-152.
- MOATTI C., *Migration et droit dans l'Empire Romain. Catégories, contrôles et intégration*, in *The impact of mobility and migration in the Roman Empire*. Proceedings of the twelfth workshop of the International Network Impact of Empire (Rome, June 17-19, 2015), edited by Elio Lo Cascio, Laurens E. Tacoma ; with the assistance of Miriam J. Groen-Vallinga, Leiden 2016, 222-245.
- MONTAIGNE M. DE, *Saggi*, a cura di F. Garavini, A. Tournon, Firenze-Milano 2018.
- MOORCOCK M., *Dead God's Homecoming*, London 1963.
- MROZEWICZ L., *Resettlement into Roman territory across the Rhine and the Danube under the Early Empire (to the Marcomannic Wars)*, *Eos* 100 (2013) 424-442.
- MULLEN A., *Introduction. Multiple languages, multiple identities*, in *Multilingualism in the Graeco-Roman Worlds*, ed. by A. Mullen, P. James, Cambridge 2012, 1-34.
- NAFF TH., *The Malthusian Empire: A Malthusian Model of the Roman Economy*, *Hirundo* 11 (2012-2013) 31-47.
- NORTH J.A., *The Development of Roman Imperialism*, *JRS* 71 (1981) 1-9.
- NOVAK M. - OLALDE I. - RINGBAUER H. - ROHLAND N. - AHERN J. - BALEN J. - JANKOVIĆ I. - POTREBICA H. - PINHASI R. - REICH D., *Genome-wide analysis of nearly all the victims of a 6200 year old massacre*, *PLoS ONE* 16 (2021) 0247332, URL <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247332>.
- NUFFELEN P. VAN, *Orosius and the Rhetoric of History*, Oxford 2012.
- ORTU R., *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, *D@S* 4 (2005), URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/11687745.pdf>.
- PADILLA PERALTA D., *Epistemicide: the Roman Case*, *Classica* 33 (2020) 151-186.
- PAGÉ M.-M., *Colonisation et structures agraires dans l'Italie républicaine: autour du transfert des Ligures Apuani (181 av. J.-C.)*, *DHA* 38 (2012) 125-162.
- PALADINO M.P. - VAES J., *De-umanizzazione (e umanizzazione) nelle relazioni intergruppi. La prospettiva della psicologia sociale sperimentale*, *Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia* 2 (2011) 114-130.
- PALMA A., *Note in tema di cittadinanza romana e sovranità*, *KOINΩNIA* 38 (2014) 279-303.

- PALMIOTTO A.- BROWN C.A. - LE GARDE C.B., *Estimating the number of individuals in a large commingled assemblage*, *Forensic Anthropology* 2 (2019) 129-138.
- PARKER B., *The Construction and Performance of Kingship in the Neo-Assyrian Empire*, *JAnthropolRes* 67 (2011) 357-386.
- PASOLINI P.P., *Acculturazione e acculturazione*, in PASOLINI P.P., *Scritti corsari*, Milano 2007, 22-25.
- PATTERSON J., *Samnites, Ligurians and Romans Revisited*, Cambridge 2013.
- Patria diversis gentibus una? Unità politica e identità etniche nell'Italia antica*, Cividale del Friuli, 20-22 settembre 2007, a cura di G. Urso. I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 7, Pisa 2008.
- PAUL G.M., *Urbs capta: Sketch of an Ancient Literary Motif*, *Phoenix* 36 (1982) 144-155.
- PAYEN P., *Les revers de la guerre en Grèce ancienne: histoire et historiographie. L'Antiquité au présent*, Paris 2012.
- PAVAN E., *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, Bologna 2022.
- PEREGO E., SCOPACASA R., *The Agency of the Displaced? Roman Expansion, Environmental Forces, and the Occupation of Marginal Landscapes in Ancient Italy*, *Humanities* 7 (2018), doi: 10.3390/h70401160.
- PETRUCCI A., *Impresa e responsabilità a dieci anni dalla scomparsa di Feliciano Serraio*, in *Talamanca e Serraio. Una stagione della romanistica*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, A. Di Porto, Roma 2021, 149-180.
- PEYRAS J., *Réflexions sur le traité militaire d'Onosander: les qualités mentales du général*, in *Expériences de la guerre, pratiques de la paix. Hommages à Jean-Pierre Bois*, dir. par G. Saupin, É. Schnakenbourg, Rennes 2013, 25-37.
- PEZZINO P., *Guerra ai civili. Le stragi tra storia e memoria*, *Passato e presente* 21/58 (2003) 111-131.
- PFEILSCHIFTER R., *Eroberung und Debatte. Diskutierten die Römer über ihre Expansion?*, in *Staatlichkeit in Rom? Diskurse und Praxis (in) der römischen Republik*, hrsg. von Ch. Lundgreen, Stuttgart 2014, 141-162.
- PINA POLO F., *Deportaciones como castigo e instrumento de colonización durante la República romana: el caso de Hispania*, in *Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo*. Actas de la reunión realizada en Zaragoza los días 2 y 3 de junio de 2003, a cura di J. Remesal Rodríguez, F. Marco Simón, F. Pina Polo, Barcelona 2004, 211-246.
- PIRJEVEC J., *Le guerre jugoslave. 1991-1999*, Torino 2014.
- PLISECKA A., *Material Aspects of Severan Legislation in the Light of Documentary Papyri*, in *Antike Texte und ihre Materialität. Alltägliche Präsenz, mediale Semantik, literarische Reflexion*, hrsgb. von C. Ritter-Schmalz, R. Schwitter, Berlin-Boston 2019, 287-308.

- PLISECKA A., *The Decision of Septimius Severus and Caracalla on longi temporis praescriptio (BGU 267 and P.Strass. 22)*, in *Law in the Roman Provinces*, ed. by K. Czajkowski, B. Eckhardt, Oxford 2020, 65-83.
- POHL W., *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo*, Roma 2000.
- POHL W., *Telling the difference: signs of ethnic identity*, in *Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities*, 300-800, ed. by W. Pohl, H. Reimitz, Leiden-Boston-Köln 1998, 17-69.
- POHL W., *Introduction: Early medieval Romanness- a multiple identity*, in *Transformations of Romanness. Early Medieval Regions and Identities*, ed. by W. Pohl, C. Gantner, C. Grifoni, M. Pollheimer-Mohaupt, Berlin-Boston 2018, 3-39.
- POIGNAULT R., *Les usurpateurs du Quadrige des Tyrans dans l'Histoire Auguste: des personnages de roman?*, in *Les Personnages du roman grec. Actes du colloque de Tours*, 18-20 novembre 1999, ed. par B. Pouderon, Lyon 2001, 251-268.
- PORTINARO P.P., *L'imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia*, Roma-Bari 2017.
- PROVVISIONATO S., *UCK: l'armata dell'ombra. L'esercito di liberazione del Kosovo*, Roma 1999.
- PURPURA G., *Il P. Giss. 40, I*, IAH 5 (2013) 73-85.
- PURPURA G., *Ἀποκρίματα Severi et Caracallae del 16/20 marzo 200 d.C. (P.Col. VI, 123): una sintesi*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a cura di A. Palma, Torino 2013, 684-718.
- RAAFLAUB K., *Caesar and Genocide: Confronting the Dark Side of Caesar's Gallic Wars*, NECJ 48 (2021) 54-80.
- Report on the human rights situation in Ukraine, 16 February to 15 May 2016*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
- REYHANI R., *The Legality of the use of White Phosphorus by the United States Military during the 2004 Fallujah Assaults*, UPaJL&SocChange 1 (2007) 1-44, <https://scholarship.law.upenn.edu/jlasc/vol10/iss1/2>
- ROBERTSON P., *Greco-Roman Ethical-Philosophical Influences in Bardaisan's "Book of the Laws of Countries"*, VChr 71 (2017) 511-540.
- ROBINSON G.B., *The Killing Season. A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*, Princeton 2018.
- RODOGNO D., *Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa (1940-1943)*, Torino 2003.
- RODRIGUEZ NEILA J.F., *La situación socio-política de los "incolae" en el mundo romano*, MHA 2 (1978) 147-169.

- ROSAFIO P. *La constitutio de Scyris e l'insediamento dei barbari nell'impero*, in *Figures d'empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (IIe s. av. n. è. - VIe s. de. n. è.)*, dir. par S. Benoist, A. Daguët-Gagey, Ch. Hoët van Cauwenberghe, Villeneuve d'Ascq 2011, 407-423.
- ROLLER L. E., *Attitudes toward the Past in Roman Phrygia. Survivals and Revivals*, in *The Adventure of the Illustrious Scholar. Papers Presented to Oscar White Muscarella*, ed. by E. Simpson, Leiden (2018), 124-139.
- Roman Rule and Civic Life. Local and Regional Perspectives*. Proceedings of the Fourth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. - A.D. 476), Leiden, June 25-28, 2003, ed. by L. de Ligt - E. Hemelrijk - H.W. Singor (*Impact of Empire 4*), Amsterdam 2004
- ROOSEVELT TH., *The strenuous Life*, in TH. ROOSEVELT, *The strenuous Life. Essays and Addresses*, New York 1902, 1-21.
- ROSSI R.F., «*Venetia et Histria*». *Problemi di storia amministrativa*, in *Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance*. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988), Rome 1991, 493-514.
- ROUGIER H. - CREVECOEUR I. - BEAUVAL C. - POSTH C. - FLAS D. - WISSING C. - FURTWAENGLER A. - GERMONPRE M. - GOMEZ-OLIVENCIA A. - SEMAL P. - VAN DER Plicht J. - BOCHERENS H. - KRAUSE J., *Neandertal cannibalism and Neandertal bones used as tools in Northern Europe*. SciRep 6 (2016) <https://doi.org/10.1038/srep29005>.
- ROY A., *Postcolonial Theory and Law: a Critical Introduction*, Adelaide Law Review 29 (2008) 315-357.
- ROYMANS N. - FERNÁNDEZ-GÖTZ M., *Caesar in Gaul: New Perspectives on the Archaeology of Mass Violence*, in *TRAC 2014*. Proceedings of the Twenty-Fourth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Reading 2014, ed. by T. Brindle, M. Allen, E. Durham, A. Smith, Oxford 2015, 70-80.
- ROYMANS N. - FERNÁNDEZ-GÖTZ M., *The archaeology of warfare and mass violence in ancient Europe. An introduction*, in *Conflict archaeology. Materialities of collective violence in late prehistoric and early historic Europe*, ed. by M. Fernández-Götz, N. Roymans, London-New York 2018, 1-10.
- RUBAT BOREL F., *Incolae iugi. I popoli delle Alpi occidentali in storici e geografi dell'età di Livio*, Preistoria Alpina 49bis (2019) 83-93.
- RUMMEL R.J., *Death by Government*, New Brunswick (NJ) 1994.
- RUMMEL R.J., *Power, Genocide and Mass Murder*, Journal of Peace Research 31 (1994) 1-10.
- RUMMEL R.J., *One-Thirteenth of a Data Point Does Not a Generalization Make: A Response to Dulić*, 2004 Journal of Peace Research 41 (2004) 103-104.
- RUSHDIE S., *What Kurt Vonnegut's "Slaughterhouse-Five" Tells Us Now*, The New Yorker 13 (2019).

- RUSO F., *Aspetti e temi della propaganda antiromana di Mitridate VI Eupatore*, RCCM 51 (2009) 373-401.
- SAFINA C., *Animali non umani*, trad. it., Milano 2022.
- SALT J., *La disfatta del Medio Oriente. Due secoli di interventi occidentali nei paesi islamici*, Roma 2016.
- SANTANGELO F., *The Fetials and their "Ius"*, BICS 51 (2008) 63-93.
- SAN VICENTE J.I., *La victoria como justificación del bellum pium y la pax deorum: el caso de Numancia*, Argys 11 (2013) 173-192.
- ŠAŠEL KOS M., *Octavian's Campaigns (35–33 BC) in Southern Illyricum*, in *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'antiquité*, III. Actes du IIIe colloque intern. de Chantilly, 16–19 Octobre 1996, ed. by P. Cabanes, Paris 1999, 255–264.
- ŠAŠEL KOS M., *The Roman Conquest of Dalmatia in the light of Appian's Illyrike*, in *Dall'Adriatico al Danubio. L'Ilirico nell'età greca e romana*. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003, a cura di G. Urso, I Convegni della Fondazione Niccolò Canussio 3, Pisa 2004, 141-166.
- SAUCIER G.-AKERS L., *Democidal Thinking. Patterns in the Mindset Behind Organized Mass Killing*, Genocide Studies and Prevention 12 (2018) 80-97.
- SCHULTING R.J., *Mesolithic skull cults?*, in *Ancient Death Ways*. Proceedings of the Workshop on Archaeology and mortuary Practices, Uppsala, 16–17 May 2013, ed. by K. von Hackwitz, R. Peyroteo-Stjerna, Uppsala 2015, 19-46.
- SHOR F., *Weaponized Whiteness. The Constructions and Deconstructions of White Identity Politics*, Leiden 2020.
- SINI F., *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico"*, Sassari 1991.
- SIVAKUMARAN S., *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict*, EJIL 18 (2007) 253-276.
- SLANE, K.W. *The disappearing archaeological evidence that Mummius destroyed Corinth*, JRA 34 (2021) 889-901.
- SOMMER M., *OIKOYMENH. Longue durée perspectives on ancient Mediterranean 'globality'*, in *Globalisation and the Roman World. World history, connectivity and material culture*, ed. by M. Pitts, M.J. Versluys, Cambridge 2015, 175-197.
- SORDI M., *Integrazione, mescolanza e rifiuto nell'Europa antica: il modello greco e il modello romano*, in *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo*. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli 2000, 21-23 settembre, a cura di G. Urso, Roma 2001, 17-26.
- STEARNS J., *North Kivu. The background to conflict in North Kivu province of eastern Congo*, Nairobi 2012.

- STEK T.D., *Roman imperialism, globalization and Romanization in early Roman Italy. Research questions in archaeology and ancient history*, Archaeological Dialogues 21/1 (2014) 30-40.
- STIEBEL G.D., *Scalping in Roman Palestine — 'minime Romanum sacrum'?*, Scripta Classica Israelica 24 (2005) 151-162.
- STODDARD L., *The revolt against civilization. The menace of the under man*, New York 1922.
- STOLLEIS M., *Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus*, Frankfurt am Main 1994 (trad. ingl., *The Law under the Swastika. Studies on Legal History in Nazi Germany*, Chicago-London 1998).
- STRACHAN DAVIDSON J.L., *Problems of the Roman Criminal Law*, Oxford 1912.
- STRAZZA M., *Senza via di scampo. Gli stupri nelle guerre mondiali*, Villa d'Agri (Pz) 2010.
- SUSSMAN R.W., *Why the Legend of the Killer Ape Never Dies. The Enduring Power of Cultural Beliefs to Distort Our View of Human Nature*, in *War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views*, ed. by D.P. Fry, Oxford 2013, 97-111.
- TALAMANCA M., *Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relativi agli effetti della Constitutio Antoniniana*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, Milano 1971, 433-560.
- TALAMANCA M., *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Torino, 19-21 novembre 1998, Roma 2001, 9-276.
- TALAMANCA M., *L'antichità e i diritti dell'uomo*, in *Convegno in occasione del cinquantenario della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in onore di Paolo Barile*, Roma, 16-17 novembre 2000. Atti dei Convegni Lincei, 174, Roma 2001, 41-90.
- TALAMANCA M., *Aulo Gellio ed i 'municipes'. Per un'esegesi di 'Noctes Atticae' 16.13*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba, Pavia 2006, 443-513.
- TASSO M., *Un onomasticidio di Stato*, Trieste 2010.
- TEMIN P., *The Roman Market Economy*, Princeton-Oxford 2013.
- TERRENATO N., *The Romanization of Italy: Global Acculturation or Cultural Bricolage?*, in *TRAC 97. Proceedings of the Seventh Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, Nottingham 1997, ed. by C. Forcey, J. Hawthorne, R. Witcher, Oxford 1998, 20-27.
- TERRENATO N., *La grande trattativa. L'espansione di Roma in Italia tra storia e archeologia*, Roma 2022.
- Terror et Pavor. Violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico*. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2005, a cura di G. Urso. I Convegni della Fondazione Niccolò Canussio 5, Pisa 2006.

- The impact of mobility and migration in the Roman Empire*. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network *Impact of Empire* (Rome, June 17-19, 2015), ed. by E. Lo Cascio, L.E. Tacoma, Leiden-Boston 2017.
- THEISEN O.M., *Blood and Soil? Resource Scarcity and Internal Armed Conflict Revisited*, *Journal of Peace Research* 45 (2008) 801-818.
- The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of Human Conflict*, ed. by Ch. Knusel, M.J. Smith, Abingdon 2014.
- THORNTON J., *Terrore, terrorismo e imperialismo. Violenza e intimidazione nell'età della conquista romana*, in *Terror et Pavor. Violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico*. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2005, a cura di G. Urso. I Convegni della Fondazione Niccolò Canussio 5, Pisa 2006, 157-196.
- THORNTON J., *Marginalità e integrazione dei Liguri Apuani: una deportazione umanitaria?* in *Tra marginalità e integrazione: aspetti dell'assistenza sociale nel mondo greco e romano*. Atti delle giornate di studio, Università Europea di Roma, 7-8 novembre 2012, a cura di U. Roberto, P.A. Tuci, Milano 2015, 89-110.
- THORNTON R., *Cherokee Population Losses during the Trail of Tears: A New Perspective and a New Estimate*, *Ethnohistory* 31/4 (1984) 289-300.
- TRAINA G. - SANTANGELO F. - ZUCCHETTI E., *Di chi è la storia romana?*, *QS* 48/95 (2022) 299-316.
- TRAINOR C.P. –STONE P.J., *Winners, Losers, and Survivors of Roman Imperialism. A Case Study from the Northern Peloponnese*, in *The Transmission of Technical Knowledge in The Production of Ancient Mediterranean Pottery*. Proceedings of the International Conference at the Austrian Archaeological Institute at Athens 23rd-25th November 2012, ed. by W. Gauss, G. Klebinder-Gauss, C. von Rüdén, Wien 2015, 97-113.
- TURKU H., *The Destruction of Cultural Property as a Weapon of War. ISIS in Syria and Iraq*, Cham (CH) 2018.
- TURELLI G., *Polisemia di un gesto: l'emettere hastam dei duces e dei feziali*, *RIDA* 55 (2008) 523-537.
- TURELLI G., *"Audi Iuppiter". Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2011.
- TURELLI G., *Fetialis religio*, Torino 2020.
- URSO G., *I Romani e la deportazione delle classi dirigenti nemiche*, *Aevum* 72 (1998) 91-101.
- VAN DER PLAS M., *Corpse Mutilation in the Iliad*, *CQ* 70 (2020) 459-472.
- VENTURINI C., *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla lex Calpurnia del 149 a.C.*, *BIDR* 72 (1969) 19-87 (= *Scritti di diritto penale romano*, a cura di F. Procchi, C. Terreni, I, Padova 2015, 203-272).
- VERSLUYS M.J., *Understanding objects in motion. An archaeological dialogue on Romanization*, *Archaeological Dialogues* 21/1 (2014) 1-20.

- VILLANI U., *Uso della forza e diritti umani: dal c.d. intervento umanitario alla responsabilità di proteggere*, in *Diritti umani e diritti altrui. Per una semioetica della comunicazione globale*, a cura di S. Petrilli, Milano-Udine 2020, 39-68.
- VINCI A., *Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale: 1918-1941*, Roma-Bari 2011.
- VIRGILIO B., *Polibio, il mondo ellenistico e Roma*, Studi Ellenistici 20 (2008) 318-321.
- VOLKMANN H., *Die Massenversklavungen der Einwohner erobelter Städte in der hellenistisch-römischen Zeit*, Stuttgart 1990².
- VONNEGUT K., *Slaughterhouse-Five, or The Children's Crusade. A Duty-Dance With Death*, New York 1969.
- WACKE A., *Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein? Zur schrittweisen Gleichberechtigung der Geschäftssprachen im römischen Reich*, ZSS 110 (1993) 14-59.
- WAHL J., *The Neolithic massacre at Talheim. A pivotal find in conflict archaeology*, in *Sticks, Stones, and Broken Bones. Neolithic Violence in a European Perspective*, ed. by R.J. Schulting, L. Fibiger, Oxford 2012, 77-100.
- WALKER PH. L., *A bioarchaeological Perspective on the History of Violence*, Annual Review of Anthropology 30 (2001) 573-596.
- WALLER A., *Violence and group cohesion in the European Mesolithic*, The Post Hole 49 (2017) 25-36.
- WALZER M., *Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche*, Roma-Bari 2009.
- War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views*, ed. by D. P. Fry, Oxford 2013.
- WEBER M., *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1922.
- WELCH R.E. JR., *American Atrocities in the Philippines. The Indictment and the Response*, Pacific Historical Review 43 (1974) 233-253.
- WELWEI K.W., *Zur Ansiedlungspolitik Mark Aurels*, BJ 186 (1986) 285-290.
- WILLIAMS CH.K. - BOOKIDIS N. - SLANE K.W. - TRACY S., *From the Destruction of Corinth to Colonia Laus Iulia Corinthiensis*, in *The Destruction of Cities in the Ancient Greek World. Integrating the Archaeological and Literary Evidence*, ed. by S. Fachard, E.M. Harris, Cambridge 2021, 258 - 287.
- WISEMAN J., *Corinth and Rome, I: 228 B. C. - A. D. 267*, in ANRW, II. *Prinzipat*, 7.1. *Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker. Griechischer Balkanraum; Kleinasien)*, hrgs. von H. Temporini, Berlin-New York 1979, 438-548.
- WOOLF G., *Becoming Roman, Staying Greek. Culture, Identity and the Civilizing Process in the Roman East*, Proceedings of the Cambridge Philological Society 40 (1994) 116-143.

- WOOLF G., *Beyond Romans and Natives*, WorldArch 28 (1997), *Culture Contact and Colonialism*, 339-350.
- WOOLF G., *Romanization 2.0 and its alternatives*, ArchDial 21 (2014) doi:10.1017/S1380203814000087.
- WRAGG SYKES R., *Neandertal. Vita, arte, amore e morte*, Torino 2021.
- WRANGHAM R., *Il paradosso della bontà. La strana relazione tra convivenza e violenza nell'evoluzione umana*, Torino 2019.
- WRIGHT J. L., *Urbicide. The Ritualized Killing of Cities in the Ancient Near East*, in *Ritual Violence in the Hebrew Bible. New Perspectives*, ed. by S. M. Olyan, New York 2016, 147-166.
- YAKOBSON A., *Public Opinion, Foreign Policy And Just War In The Late Republic*, in *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, ed. by C. Eilers, Leiden 2009, 45-72.
- YOUNG R.J.C., *Postcolonialism. An Historical Introduction*, Oxford 2001.
- War crimes of the armed forces and security forces of Ukraine: torture and inhumane treatment. Second report*, OSCE Supplementary Human Dimension Meeting. April 2016.
- ZACCARIA C., *Haesitatio publica: un hapax epigrafico. A proposito del decreto aquileiese CIL, V, 961=Inscr. Aq. 545*, in *Pignora Amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza*, II, a cura di M. Cassia, C. Giuffrida, C. Molè, A. Pinzone, Acireale-Roma 2012, 163-181.
- ZAPPALÀ S., *La giustizia penale internazionale*, Bologna 2005.
- ZECCHINI G., *Polybios zwischen metus hostilis und nova sapientia*, Tyche 10 (1995) 219-232.
- ZECCHINI G., *Cesare e il mos maiorum*, Stuttgart 2001.
- ZIOLKOWSKI A., *Urbs direpta, or how the Romans sacked cities*, in *War and society in the Roman world*, ed. by J. Rich, G. Shipley, London-New York 2002, 69-91.
- ZUCCOTTI F., «*Bellum iustum*», o del buon uso del diritto romano, RDR 4 (2004) 1-64.

Strutture operative e logiche costituzionali del regime di Cesare

ROBERTO SCEVOLA
Università di Padova

1. Meditazioni introduttive sulla controversa progettualità cesariana in ambito costituzionale

Negli anni Ottanta del secolo passato, a quanti hanno spiegato la gestione cesariana della *res publica* dopo Farsalo – con speciale riferimento alle modifiche apportate all’impianto magistratuale – in termini di caotica provvisorietà si sono contrapposti coloro i quali hanno scorto nelle scelte del condottiero un progetto complessivo ispirato, nonostante l’embrionale realizzazione, da precise logiche costituzionali¹.

Il primo orientamento rinviene il proprio alfiere in Christian Meier, la cui monografia su Cesare ha segnato una frattura con gli studi precedenti² per la radicalità dell’assunto di fondo: a suo dire, infatti, «egli non pensò né realizzò mai alcunché di nuovo, ma solo pensò e agì ‘in modo’ nuovo»³, in quanto gli sarebbe mancato totalmente «il senso delle istituzioni politiche e del loro complesso meccanismo»⁴. Ravvisando nel senato «non i fautori del bene comune, bensì gli eredi del partito [quello sillano] vincitore della guerra civile»⁵, già dal suo primo consolato egli «non vide più nelle istituzioni di Roma dei valori autonomi», ma «meri strumenti nel gioco delle forze»⁶. Dopo l’ottobre del 48 a.C., l’esigenza di riorganizzazione della *res*

1. Il problema era stato posto chiaramente, in epoca ben anteriore, da GELZER, *War Caesar*, 449 ss., poi in GELZER, *Kleine Schriften*, II, 286 ss., ma aveva attraversato l’intera sua riflessione sin dall’inizio, come testimonia il titolo del celeberrimo lavoro (*Caesar. Der Politiker und der Staatsmann*) che lo storico pubblicò per la prima volta nel 1921; della contrapposizione tra Meier e Jehne dava conto ZECCHINI, *L’immagine*, 227 ss.; ZECCHINI, *Cesare*, 7.

2. Cfr. MEIER, *Caesar*, 11 ss., poi tradotto in italiano da Gatti e Prandi, sotto la supervisione di Zecchini (*Cesare*, 7 ss., versione alla quale si riferiranno le singole citazioni in prosieguo). Circa il dibattito sulle opinioni dello studioso – allievo di Hans Schäfer, ma in stretto contatto anche con Gelzer e Strasburger –, cfr. *Christian Meier zur Diskussion*, 161 ss.

3. MEIER, *Cesare*, 365.

4. MEIER, *Cesare*, 365.

5. MEIER, *Cesare*, 365.

6. MEIER, *Cesare*, 366, il quale puntualizza che «egli non avvertiva la forza delle istituzioni

publica non sarebbe invero sfuggita a Cesare: questi sapeva di dovere stabilizzare la propria supremazia scegliendo tra due modalità operative, vale a dire se inquadrala nel vecchio ordinamento oppure crearne *ex novo* uno apposito⁷. È dunque probabile che Cicerone, attraverso la *pro Marcello*, non esprimesse solo il punto di vista senatorio, ma anche le legittime aspettative di larghi strati della popolazione, sebbene la soluzione auspicata dall'oratore (di matrice pompeiana: «un principato in accordo con il senato»⁸) non trovasse alcun aggancio nella mentalità cesariana e, forse, non fosse condivisa neppure da buona parte del popolo stesso. Effettivamente, l'espressione '*res publica*' si sarebbe dovuta intendere con estrema larghezza, ossia come «ordinamento legale e comunità nel senso più ampio»⁹: in sostanza, pur riconoscendo a Cesare il suo ruolo da vincitore della guerra civile, la società si attendeva il ripristino della legalità, nella quale incapsulare «sicurezza, responsabilità e competenze»¹⁰. Secondo Meier, la miriade di provvedimenti assunti con grande velocità durante le permanenze a Roma non avrebbe contribuito «alla creazione di un rapporto fra i cittadini in quanto cittadini, alla soluzione del problema politico, alle attese che nascevano dall'autonomia e dalla libertà repubblicana delle classi superiori e in parte anche di quelle inferiori: a Cesare, come a Pompeo, importavano i compiti della repubblica, agli altri importava la repubblica in se stessa, che tutti insieme avevano costituito e volevano ricostruire, secondo le vecchie regole del gioco, ognuno secondo un diritto proprio»¹¹. Dunque, «lo scarso senso delle istituzioni»¹² avrebbe

quale garanzia del diritto e della sicurezza, bensì ne coglieva solo ciò che poteva essergli utile o molesto».

7. Per MEIER, *Cesare*, 445, «dalla soluzione dell'assunto politico dipendeva tutto il resto, poiché qui erano in gioco la pace e la stabilità del sistema. Se il consolidamento politico non riusciva, allora ci sarebbe stata la minaccia di una nuova guerra civile, e tutto ciò che nel frattempo era stato creato o ripristinato sarebbe stato nuovamente in pericolo».

8. MEIER, *Cesare*, 481.

9. MEIER, *Cesare*, 448.

10. MEIER, *Cesare*, 449, secondo cui «ci si attendeva che Cesare ripristinasse il quadro di un ordinamento che fosse ovvio e stabile, che avesse insomma un proprio peso specifico», nel quale certamente agli avrebbe avuto una notevole influenza e il potere più elevato, «ma non tutto il potere», in modo non si dipendesse *in toto* dall'incertezza delle sue decisioni. In sostanza, «occorrevano al tempo stesso istituzioni in forza delle quali ogni cosa potesse essere definita in seno alla cittadinanza e non per una grazia proveniente dall'alto». Sugli apporti storiografici alla 'consapevolezza della crisi', cfr. BERNETT, *Krisenbewußtsein*, 161 ss.

11. MEIER, *Cesare*, 457.

12. MEIER, *Cesare*, 7, il quale nota altresì che «se le istituzioni non significavano molto per

precluso al vincitore delle Gallie la comprensione di questi problemi, unitamente a una progressiva divaricazione dalla società romana¹³, di cui aveva perso le coordinate anche a causa del lungo periodo trascorso sui campi di battaglia, sicché il progetto di spedizione contro i Parti avrebbe rappresentato – in ragione delle modalità con cui era stato predisposto – un rimedio allo smarrimento cesariano nel contesto in cui aveva fatto ritorno dopo Munda¹⁴, unitamente al desiderio di allontanarsene prontamente.

Il giudizio di Meier sull'«ultimo Cesare» è pertanto estremamente severo, come si evince dall'affermazione secondo cui «quanti e quali che fossero i progetti istituzionali che [egli] poteva avere in mente, in tale contesto non possono essere stati che vaghi»¹⁵: soltanto lievemente opera da attenuante l'opinione a tenore della quale la tarda *res publica* sarebbe stata colpita da una «Krise ohne Alternative»¹⁶, connotata dall'inesistenza delle «premes-

lui, allora la questione che ai nostri occhi si pone nella forma di una semplice alternativa tra repubblica e monarchia era priva, per lui, d'importanza. Oppure vide che, sebbene le forme tradizionali non potessero più essere praticate, non si poteva neppure fondare qualcosa di nuovo? In questo caso non avrebbe potuto fare altro che, per il momento, fare tutto a sé». In ogni caso, secondo lo studioso Cesare «semplicemente non imparò che cosa fosse il gioco delle istituzioni repubblicane», avendolo prima disprezzato e poi dominato standone lontano; tuttavia, «a che cosa servisse, come si reggesse, come le diverse forze si trovassero in equilibrio e che cosa avesse da chiedere a ogni persona – tutto questo non lo colse», finendo per entrare in conflitto con le istituzioni sino al punto da esserne respinto (p. 492).

13. Sull'immagine ricostruttiva di Cesare come 'outsider' nella società politica e aristocratica romana, cfr. JEHNE, *Christian Meier*, 201 ss.

14. Cfr. MEIER, *Cesare*, 467, che ne trae indizio anche riflettendo sui contenuti aspri e denigratori dell'*Anticato* (cfr., sul piano letterario, CANFORA, *Giulio Cesare*, 285 ss., 410 ss.), ma riconosce come, d'altro canto, questa 'Ratlosigkeit' dovesse regnare persino nello schieramento opposto, il quale preconizzava una 'normalizzazione' del ruolo cesariano, vale a dire che egli si dedicasse a consolidare la comunità accettando le – e rientrando nelle – logiche senatorie e comiziali postsillane: «e proprio questo, così gli consigliarono i confidenti di Cesare, Cicerone non doveva proporlo», in quanto «sarebbe stato ingiusto nei confronti del *dictator*» (p. 465), che lo avrebbe avvertito come il (solito) mancato riconoscimento delle sue benemeritenze da parte degli ambienti senatorii.

15. MEIER, *Cesare*, 481.

16. Così MEIER, *Res publica amissa*, 201 ss. (con ulteriori approfondimenti nell'«Einführung» all'edizione del 1980, ora riproposta nella quarta edizione: Stuttgart 2017, 43 ss.); *Cesare*, 480. Per il concetto di 'alternativa', cfr. MEIER, *Antworten*, 296, laddove essa viene definita «eine positive Kraft, die allmählich heranwächst (gelegentlich auch in ihrem Wachsen bewußt gefördert wird wie das Proletariat durch Marx und andere)». Non condivisibile dallo studioso, invece, la proposta di HEUSS, *Neue Historische Literatur*, 85 ss., secondo cui l'alternativa equivarrebbe a una 'Ausweg', immagine suggerita – ad avviso di Meier

se essenziali per un incisivo riordinamento delle istituzioni», sicché sarebbe mancata al dittatore «la possibilità di far coincidere i propri interessi con interessi generali, la propria aspirazione al potere, al prestigio e a un'azione efficace con un'esigenza generale di nuove istituzioni»¹⁷. In definitiva – essendosi inimicato tutte le forze rilevanti e avendo celato le proprie intenzioni – il dittatore si sarebbe posto nella pratica impossibilità di riorganizzare la comunità¹⁸ e avrebbe trascurato «i problemi veramente importanti, e non quelli che si adattavano al suo intento di progettazione, alla sua mano potente: ma questo modo di lasciare aperte le questioni decisive spinse altri a cercare una risposta»¹⁹, per colmare il vuoto venutosi a creare. Di conseguenza Cesare, seppur dotato di qualità eccezionali e fecondo sotto singoli aspetti, nel complesso sarebbe stato un distruttore, in quanto «non aveva indicato alcun nuovo ordinamento, ma puramente aggravato quello vecchio con la guerra civile e con l'ufficializzazione della sua vittoria, accelerando molto il tramonto delle istituzioni tradizionali»²⁰; se ne deve desumere che le modificazioni apportate all'assetto costituzionale non fossero unificate da una logica unitaria, trattandosi di provvedimenti disorganici e contingenti,

– per il traffico stradale piuttosto che per «eine komplizierte historische Situation», ove «Auswege nicht nur wie das Licht am Ende des Tunnels sich auftun, sondern über Berge vob Gegensätzen, Kämpfen und anderen Hindernissen erreicht werden müssen». In argomento, cfr. RILINGER, *Die Interpretation*, 279 ss., ora anche in RILINGER, *'Ordo'*, 123 ss.; WINTERLING, *'Krise ohne Alternative'*, 219 ss.; MEIER, *Caesar*, 38 ss.; JEHNE, *Die Chance*, 73 ss. (precedentemente, si veda anche JEHNE, *Caesars Alternative[n]*, 141 ss.).

17. MEIER, *Cesare*, 481.

18. Cfr. MEIER, *Cesare*, 482.

19. MEIER, *Cesare*, 482.

20. La radicale conclusione cui perviene MEIER, *Cesare*, 491, costituisce l'approdo – per il medio di MEIER, *'Res publica amissa'*, 267 ss., nonché di MEIER, *Die Ohnmacht*, 5 ss. (poi riedito in forma ampliata, come *Die Ohnmacht*, 29 ss. – di una riflessione inaugurata da STRASBURGER, *Caesar*, 8-9, 49 ss., 71-72, 76-77, 80-81 (già pubblicato come contributo in *HZ*, CLXXV, 1953, 225 ss.). Dunque, la fase finale della dittatura cesariana andrebbe vista come un 'Entfremdungsprozeß', durante il quale la 'Ehrungshysterie' avrebbe testimoniato in realtà la crescente debolezza 'relazionale' del personaggio, vale a dire – secondo una di quelle espressioni che contraddistinguono la «ungewöhnlicher Suggestivkraft» di Meier, tanto bene evidenziate da CHRIST, *Caesar*, 307 – l'«impotenza del dittatore onnipotente». Un uomo dotato di incredibili capacità che, tuttavia, dal contrasto tra i gruppi dominanti della comunità riesce a estrapolare «nur noch der Bürgerkrieg als Lösung», ma vieppiù «von dem man nur nicht sagen kann, ob er wirklich einen Ausweg aus der tiefen Krise Roms wußte, also: ob er diese recht erkannte, ob er sie anzupacken willens und vor allem in der Lage war» (MEIER, *Die Ohnmacht*, 7-8).

la cui unica finalità sarebbe stata quella di rafforzare la primazia cesariana nel breve-medio periodo, rinviando così l'individuazione di una stabile fisionomia per l'ordinamento romano, condannato a giacere *sine die* nella provvisorietà²¹.

Il secondo orientamento è stato propugnato da Martin Jehne, che intitolò emblematicamente la sua monografia (pubblicata a Vienna nel 1987) *Der Staat des Dictators Cesar*, in aperto dissenso dai risultati cui era pervenuto Meier: le tesi di quest'ultimo «über den ohnmächtigen *Dictator*, der keine Alternative sieht und nur - eigentlich durchaus konventionell römisch, wenn auch grenzlos übersteigert – seine persönliche Stellung ausbaut», sarebbero infatti problematiche sotto molteplici profili²². In specie, viene contestata l'affermazione secondo cui tutte le misure assunte da Cesare, «per quanto pratiche ed efficaci potessero essere, si comprendono perfettamente se si ipotizza che egli pensasse soltanto al proprio consolidamento quale vincitore, vale a dire a se stesso, ai suoi partigiani, nonché al perfezionamento e alla realizzazione delle sue possibilità d'azione»²³. Né si può ritenere, secondo Meier, che il dittatore volesse instaurare una monarchia, in quanto tale obiettivo avrebbe presupposto un interesse per le istituzioni – e non per una mera posizione personale di dominio assoluto – di cui non vi era traccia. A fronte di questa pretesa 'Hilflosigkeit', Jehne sarebbe approdato a risultati antitetici, sostenendo che Cesare (a partire dal 48 a.C. e avvalendosi della dittatura) avrebbe apportato mutamenti così numerosi all'assetto repubblicano da ri-

21. Alquanto simile la valutazione effettuata da GABBA, *Le riforme*, 143-144, il quale dubitava che i provvedimenti cesariani adottati durante le dittature, sebbene recanti innovazioni di non poco rilievo, potessero qualificarsi correttamente come riforme. Ad avviso dello studioso, non si sarebbe potuto parlare «di un vero e proprio cambiamento delle istituzioni politico-costituzionali, nel senso che si sia pensato da parte di Cesare di modificare l'assetto istituzionale dello stato»; d'altra parte, «anche le proposte, che potremmo chiamare di rinnovamento politico, formulate sia da Cicerone sia da Sallustio, si muovevano entro un quadro istituzionale del tutto invariato», privo di «accenni precisi ad una visione nuova, ad una rinnovata teorizzazione e organizzazione della politica». In definitiva, per Gabba «vi è certamente un forte tentativo di fare funzionare le istituzioni esistenti adeguandole ad una realtà sociale profondamente modificata rispetto a quelle fasi storiche nelle quali quelle istituzioni erano venute in essere, [ma] questo tentativo si baserà su mezzi e motivi già esistenti, accentuandone il ruolo e anche il significato».

22. JEHNE, *Der Staat*, 9-10; altrettanti rilevanti nella produzione successiva del medesimo autore, sotto questo profilo, JEHNE, *Caesar*, 1 ss. (trad. it. *Giulio Cesare*, 7 ss.), nonché JEHNE, *Der Dictator*, 187 ss.

23. MEIER, *Cesare*, 479.

configurarlo anche ‘qualitativamente’²⁴, come si sarebbe potuto constatare al momento della sua morte. Nel marzo 44, infatti, la posizione dominante di Cesare in quanto dittatore perpetuo sarebbe equivalsa a quella di un monarca, sebbene apparisse ancora parzialmente ancorata alle istituzioni tradizionali: «nessun romano, almeno nessuno dei ceti superiori coinvolti più o meno intensamente nella vita politica, poteva ignorare ciò che significava la presenza di un uomo solo al vertice dello stato per tutta la durata della sua vita»²⁵. Per Jehne, dunque, alle Idi di marzo l’ordinamento costituzionale denotava profonde alterazioni, tutt’altro che casuali o disorganiche, il cui risultato – la ‘Alleinherrschaft’ – era stata coerentemente perseguito dal suo artefice («rational und umsichtig»²⁶) attraverso lo strumento della dittatura: in questo senso, sarebbe stato plausibile ravvisare uno ‘Stato del dittatore Cesare’, dotato di solidi fondamenti sotto due diversi profili. In primo luogo, egli avrebbe detenuto i pieni poteri, ossia quella ‘Vollmacht’ di cui necessitava «zur Leitung und Kontrolle des Staatswesens»²⁷, il che avrebbe implicato una riduzione del ‘Wirkungsraum’ del Senato e delle magistrature, dolorosa per gli interessati ma indispensabile «zur Aufrichtung seiner Herrschaft»²⁸; in secondo luogo, avrebbe acquisito una posizione socio-politica eccellente, sia per effetto della generosa concessione di *beneficia* a singoli e a gruppi, sia in forza dei crescenti *honores* destinatigli nel corso del tempo²⁹. In definitiva,

24. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 13-14.

25. JEHNE, *Giulio Cesare*, 109, secondo cui l’assunzione della dittatura perpetua «non rispondeva a un obiettivo pratico, come dovette essere chiaro anche a tutti gli osservatori», poiché l’unico significato evidente di questa azione sarebbe consistito nel «far capire in modo inequivocabile ai contemporanei, e in primo luogo all’aristocrazia repubblicana, che l’autocrazia di Cesare non doveva essere considerata un momento di passaggio nel processo di riconsolidamento dello stato, ma che segnava il passaggio dalla vecchia repubblica a una monarchia».

26. Così JEHNE, *Der Staat*, 448, nella cui visione sarebbe stata proprio la «costruzione dello stato cesariano» a negare *in nuce* che Cesare si sarebbe trovato (447) «in einer ausweglosen Lage».

27. JEHNE, *Der Staat*, 448.

28. JEHNE, *Der Staat*, 448.

29. Per JEHNE, *Der Staat*, 448, infatti, «er hatte den verschiedensten Schichten, Gruppen und Einzelpersonen unzählige *beneficia* erwesen; in Rom, in Italien, im ganzen Reich war man Caesar in einem noch nie dagewesenen Umfang verpflichtet. Auch Caesars Ehrungen, die ihn in die Sphäre der Götter (ent)rückten, hatten ihre Funktion: Caesar trug mit dieser Überhöhung seiner Person wohl den Erwartungen Rechnung, die dem Beherrscher der Welt vor allem aus den Unterschichten, außerhalb Italiens aber teilweise auch aus den

lo ‘stato cesariano’ nel 44 avrebbe avuto una forma monarchica e sarebbe stato privo di lacune tanto «im institutionellen Bereich»³⁰, quanto «in Bezug auf die soziopolitische Stellung des Herrscher»³¹: una monocrazia – o autocrazia, che dir si voglia – non solo ‘carismatica’, ma anche radicata nella prassi repubblicana, cui proprio in omaggio a quest’ultima mancava il titolo regale, nonché soprattutto (e, forse, consequenzialmente) un chiaro criterio di successione³².

Oberschichten entgegenbracht wurden».

30. JEHNE, *Der Staat*, 448.

31. JEHNE, *Der Staat*, 448, avrebbe altresì precisato che la grande abilità di Cesare come uomo politico si sarebbe espressa «in particolare nel fatto che egli seppe allo stesso tempo essere utile a sé e alla collettività» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 107): in risposta a Meier, per cui il condottiero avrebbe pensato soltanto al consolidamento della sua posizione personale, per Jehne «sarebbe esagerato e irrealistico pretendere che uomini politici in attività agissero contro i propri interessi per provare il loro orientamento in favore degli interessi collettivi». Sul versante sociologico, d’altra parte, «una struttura politica in cui il bene comune e gli interessi particolari di coloro che si occupano della cosa pubblica entrano regolarmente in conflitto non è affatto sana; in altre parole, un sistema politico fondato sull’autopunizione della sua élite ha un grave difetto congenito» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 107).

32. Ciò che sarebbe mancato a Cesare, secondo JEHNE, *Der Staat*, 448-449 ntt. 9-13, per trasformare il suo predominio «in ein überpersönliches monarchisches System» sarebbe stata l’ereditarietà della sua posizione: la redazione di un comune testamento, come avrebbe provveduto a fare qualsiasi aristocratico romano, non avrebbe certo garantito la coesione della sua «riesiges Erbe». Nella tradizione romana, d’altro canto, non vi erano tracce di ‘monarchia ereditaria’, in quanto quella arcaica «galt als Wahlkönigtum, so daß Caesar sogar durch die Übernahme des rex-Titels in dieser Hinsicht nicht wesentlich weiter gekommen wäre»; inoltre, il principato augusteo «formal nicht erblich gewesen (ist)». L’assenza di una ‘strategia’ successoria potrebbe quindi denunciare effettivamente, sul punto, «ein vermeidbares Defizit seines System oder ein Indiz seine Konzeptionslosigkeit». Lo studioso doveva comunque riconoscere che la mancata acquisizione di un vasto consenso della classe dirigente nei confronti della sua ‘monarchia’ (o ‘monocrazia’) avrebbe rappresentato – non diversamente da quanto opinava Meier – una ‘Strukturschwäche’, non rimediabile neppure se si fosse trattenuto lungamente a Roma: la nobiltà, come osservato da DE MARTINO, *Storia*, 223, «non si rassegnava a veder governato lo Stato mediante poteri di carattere personale, posti al di sopra delle istituzioni, per correggerle e sostanzialmente infrenare il suo predominio a vantaggio di più ampie categorie della stessa classe dirigente»; benché qualche aristocratico si fosse avvicinato a Cesare, «il problema non era quello del potere in senso formale, [ma] era molto più complesso e le sue radici affondavano nel seno della società: l’aristocrazia non sentiva di affidarsi ad un uomo, il quale aveva mirato a limitare i suoi privilegi». L’unica possibilità sarebbe stata, dunque, quella di rinunciare alla sua supremazia ritagliandosi un ruolo conforme a quello auspicato da Cic. *Marc.* IX, 27, ma, come gli stessi contemporanei ben capivano ragionando realisticamente, l’idea di restaurare

I due orientamenti delineati rappresentano i poli opposti di un dibattito all'interno del quale sono perfettamente legittime posizioni intermedie: tra il completo annichilimento progettuale e la consapevole trasformazione dell'impianto costituzionale risiede, con ogni probabilità, un punto di equilibrio che rappresenta il migliore approccio alla vasta gamma dei provvedimenti assunti da Cesare. Senza dubbio volti a stabilizzarne la supremazia, quand'anche egli si fosse prefisso soltanto questo obiettivo, i risultati permettono di identificare schemi operativi riconducibili a un embrionale (se vogliamo mantenere un profilo di prudenza), ma originale fondamento teorico di natura costituzionale ed è quindi necessario ora soffermarsi sui primi, donde poi transitare all'individuazione del secondo: l'analisi deve stagliarsi, pertanto, sul piano tecnico riguardando le realizzazioni concrete piuttosto che vertere sullo scavo di intenzioni sottratte – per ineludibile necessità storica – a qualsivoglia controllo di effettività.

La gestione cesariana del potere attinge in partenza alla prassi repubblicana, seguita abbastanza fedelmente sino alla vittoria di Farsalo, dopo la quale gli 'scrupoli legalistici'³³ serbati sino a quel momento subiscono una rapida

la vecchia *res publica* era incompatibile con la mentalità cesariana, non rappresentando tale evenienza (e in questo Meier coglie nel segno) una seria 'alternativa'. Piuttosto, «egli poteva essere certo del fatto che, durante la sua assenza, si sarebbe fatto sentire in Roma il vuoto di potere [una sorta di 'Freiraum'] e che da ciò sarebbero sorti nuovi conflitti e agitazioni, per porre rimedio ai quali egli avrebbe potuto fare ritorno, proprio come era accaduto nel 47 a.C.» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 109). Per lo studioso, dunque, «in tal modo si sarebbe potuta consolidare gradatamente l'idea che il mantenimento della pace e dell'ordine, la ragione per la quale esisteva la monarchia, era un valore profondo e forse anche i tradizionali circoli senatori si sarebbero via via adattati alla nuova situazione», plasticamente espressa dalla dittatura perpetua. Di tali aporie e ambivalenze discute, d'altra parte, MEIER, *Caesar*, 13, che nota forti incongruenze all'epoca di Cesare in quanto, «während der Handlungsrahmen entsprechend der Transformation der übergreifenden Ordnung zunehmend durch monarchische Elemente angereichert wurde, blieb der Diskurs – jedenfalls soweit er für uns greifbar ist – an einem Punkt stehen, der weiterhin die Republik als Ausgangsbasis, Hintergrund und Möglichkeit voraussetzte». Sul problema DE MARTINO, *Storia*², III, 277, si era già pronunciato, quando aveva fatto notare come, «sebbene la repubblica fosse ancora dominata dalle idee tradizionali dell'ordinamento cittadino, tuttavia essa era pur sempre e da tempo un impero mondiale», che «nei confronti dei sudditi si presentava con tutti gli elementi del potere monarchico»: tuttavia, «non era ancora possibile trasferire questi caratteri istituzionali del potere regio anche in Roma e in Italia», a causa dei compromessi cui si sarebbe dovuti scendere con le strutture repubblicane, «ed al più si poteva tendere a porre al di sopra di esse un organo nuovo, di carattere monarchico».

33. Per tutto il 49 a.C. Cesare aveva tentato di ricondurre alla legalità la sua posizione

attenuazione: sul versante dinamico, infatti, magistrature e poteri sono fruiti con crescente disinvoltura, entro un quadro in cui prevalgono tre modalità operative, vale a dire rispettivamente assunzione diretta, controllo indiretto e ricorso a delegati o collaboratori (secondo le circostanze, in forma collegiale oppure individuale). Trattandosi di una struttura in via di progressiva delineazione, destinata ad assumere una fisionomia più nitida nell'imminenza della spedizione partica, per comprenderne i caratteri va intrapreso un percorso diacronico³⁴, se non altro perché Cesare – deciso ad assentarsi dall'Urbe per almeno tre anni – si sarebbe dovuto dotare nel marzo 44 di un'organizzazione ragionevolmente affidabile e autosufficiente, che gli consentisse di dedicarsi con relativa tranquillità alla campagna militare. Di certo non gli sarebbe stato possibile agire alla medesima stregua della guerra gallica, durante la quale periodiche e frequenti discese in Cisalpina gli avevano permesso di trasmettere 'da vicino' il proprio sostegno a quanti operavano in sua vece a Roma e, inoltre, di fare avvertire la propria presenza agli avversari politici. È pertanto da condividere quanto ha affermato Jehne, secondo cui «der Fundament jeder Beurteilung Caesars muß die Rekonstruktion seines Staates zum Zeitpunkt seines Todes sein»³⁵: ma, si badi, l'affermazione sarebbe stata appropriata anche in assenza della congiura bruto-cassiana, giacché l'inizio della campagna partica avrebbe comunque rappresentato un momento di svolta, in corrispondenza del quale valutare le alterazioni morfologiche recate *medio tempore* dal dittatore all'apparato costituzionale e cristallizzate per il triennio successivo.

costituzionale, come attestato non solo dai caratteri della dittatura assunta alla fine dell'anno per svolgere le elezioni e le *feriae Latinae*, ma anche dal discorso del 1 aprile innanzi ai senatori che non avevano seguito Pompeo, alla luce di Caes. *bell. civ.* I, 32, 2, circa la legittima aspirazione a ricoprire nuovamente il consolato nel rispetto dell'ordinario intervallo decennale: *Docet se nullum extraordinarium honorem appetisse, sed expectato legitimo tempore consulatus eo fuisse contentum, quod omnibus civibus pateret.*

34. Si segue, sotto tale profilo, DE MARTINO, *Storia*, III, 226, secondo cui «la costituzione di Cesare non è stata dettata in modo repentino, ma risulta da una serie di atti, i quali gradualmente modificano le antiche istituzioni repubblicane», sicché «essa deve essere ricostruita nel suo divenire storico, rifiutando uno schema formale, che non sarebbe per nulla corrispondente alle vicende reali di questo periodo»: ciò non impedisce, tuttavia, di individuare alcune paradigmi operativi che, eminentemente dopo Farsalo, egli avrebbe applicato – pur con la disinvoltura propria di chi non avrebbe voluto conformarsi a (ed essere vincolato da) modelli precostituiti – con una certa coerenza.

35. JEHNE, *Der Staat*, 13.

2. Assunzione diretta

La dittatura *comitiorum habendorum causa* assunta da Cesare nel dicembre 49 persegue l'obiettivo di consentirgli l'accesso al consolato per l'anno successivo, sì da 'legalizzare' la propria posizione avendo, come promagistrato, oltrepassato il pomerio – una volta esaurito il proprio mandato in Gallia – senza preventivamente deporre l'*imperium*, in violazione della *lex Cornelia de provinciis ordinandis*³⁶; egli avrebbe altresì rispettato l'intervallo decennale,³⁷ di cui è dubbia la fonte legislativa³⁸, ma la cui osservanza era certamente richiesta dalla prassi. Diverso, invece, l'inquadramento costituzionale dell'iterazione del consolato per tre anni consecutivi, dal 46 al 44, la cui estraneità alle regole del *cursus honorum* non sarebbe stata certamente attenuata dagli illustri precedenti rappresentati da Mario e, sebbene non in immediata successione diacronica, da Pompeo: dopo Farsalo, una volta sancita la sua vit-

36. Circa i dubbi sui contenuti del provvedimento sillano che avrebbe scisso *domi militiaeque* il *summum imperium*, cfr. GIOVANNINI, 'Consulare imperium', 97 ss.; GIRARDET, 'Imperia', 155 ss.; BECK, *Consular*, 89 ss., secondo cui questa legge «continues to rise suspicions, and its historicity has been rejected on good grounds, especially with regard to a formal deprivation of an *imperium militiae* from the consuls» (v. anche HURLET, *Consulship*, 323-324). In precedenza LINTOTT, *The Constitution*, 213, aveva posto in luce come «the notion that Sulla sought to defuse the danger of long-term military commands by legislation» fosse una chimera, né i suoi sostenitori nella decade successiva avrebbero riconosciuto il problema. Infatti, «Metellus Pius was about nine years in Spain fighting Sertorius, Pompey about six; Lucullus was ultimately about seven years in the East, and there were many commands of about three years». Risiedesse la ragione nella carenza di «sufficient competent commanders for the large number of battle-zones» oppure in «intrigue and personal ambition», resta il fatto che «the precedent had already been set in the seventies for the long-term commands that dominated the last years of the Republic» (per l'esistenza di una *lex Cornelia de provinciis ordinandis*, cfr. la perorazione di MOMMSEN, *Romisches Staatsrecht*, I, 57 ss.; II, 94, 214-215; III, 1086-1087, 1102-1103, favorevole alla tradizione inaugurata da François Hotman nella seconda metà del Cinquecento; ROTONDI, 'Leges publicae', 353).

37. Che la sua aspirazione al secondo consolato fosse lecita si desume proprio da Caes. *bell. civ.* III, 1, 1: *is enim erat annus quo per leges ei consulem fieri liceret*, il quale aveva annoverato la frustrazione della stessa da parte del senato come una delle ragioni che lo avrebbero indotto a traversare il Rubicone (cfr., da ultimo, FEZZI, *Il dado è tratto*, 177 ss.).

38. Sotto il profilo legislativo, cfr. ROTONDI, 'Leges publicae', 224-225. (*Plebiscitum ne quis eundem magistratum intra X annos caperet*, cui accenna Liv. VII, 42, 1, sebbene l'attribuzione a Genucio sia dubbia); 279 (*lex Villia annalis* del 180 a.C., che non avrebbe modificato l'assetto precedente circa le norme per la rielezione alla medesima carica); 290-291 (*lex de consulatu non iterando* del 151 a.C., implicitamente confermativa delle disposizioni anteriori).

toria e mitigatasi l'esigenza di ossequiare la tradizione repubblicana per non concedere argomenti agli avversari, Cesare avrebbe ottenuto il consolato per cinque anni di seguito, nonché la dittatura non per sei mesi, ma per un anno intero³⁹. In realtà, il relativo provvedimento avrebbe contemplato l'esone-

39. Dio Cass. XLII, 20, 3: ὑπατός τε γὰρ ἕτη πέντε ἐφέξῃς γενέσθαι καὶ δικτάτωρ οὐκ ἐς ἔκμηρον ἀλλ' ἐς ἐνιαυτὸν ὅλον λεχθῆναι ἔλαβεν; impreciso, invece, Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 2: *Tertium et quartum consulatum titulo tenuis gessit contentus dictaturae potestate decretae cum consulatibus simul atque utroque anno binos consules substituit sibi in ternos novissimos menses, ita ut medio tempore comitia nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium plebis praefectosque pro praetoribus constituerit, qui apse se res urbanas administrarent. Pridie autem Kalendas Ianuarias repentina consulis morte cessantem honorem in paucas horas petenti dedit.* Lo storico, infatti, indipendentemente dal giudizio 'funzionale' sul terzo e quarto consolato, erra nell'indicare che Cesare avrebbe abdicato in entrambi i casi negli ultimi tre mesi dell'anno: innanzitutto, la rinuncia alla carica avrebbe riguardato il 45 e il 44, vale a dire la quarta e la quinta volta in cui avrebbe gerito tale magistratura, giacché nel 46 – in cui fu *Cos. tert.* – ricoprì la carica per l'intero anno insieme a Lepido. In secondo luogo, il riferimento alla sostituzione intervenuta *in ternos novissimos menses* si sarebbe verificata soltanto nel 45, quando, all'inizio di ottobre, Cesare avrebbe rinunciato al consolato *sine conlega* per gratificare i *suffecti*, Q. Fabio Massimo e C. Trebonio (la cui legittimità, non basata su alcuna deliberazione comiziale né giustificata da impedimenti oggettivi circa l'esercizio della magistratura consolare, era percepita come carente, a parere di Suet. *Div. Iul.* LXXX, 3: *Quinto Maximo suffecto trimenstrique consule theatrum introeunte, cum lictor animadverti ex more iussisset, ab universis conclamatum est 'non esse eum consulem'*). È in occasione del consolato rivestito nel 44, invece, che il dittatore avrebbe predisposto di rinunciare al consolato non appena fosse partito per la spedizione partica, facendosi sostituire dal *suffectus* Dolabella nonostante l'opposizione di Antonio, il che sarebbe dovuto avvenire in marzo e non in ottobre. Il 'consolato continuo' che lo storico evoca (Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 1), accostandolo alla *dictatura perpetua* e alla *praefectura morum*, va incapsulato in un elenco – eterogeneo contenutisticamente e non ordinato cronologicamente – di attribuzioni, onori e privilegi che non consente di capire gli esatti connotati diacronici e sostanziali dell'assegnazione, in quanto risponde a una logica peculiare, ossia giustificare legalmente il cesaricidio: *praegravant tamen cetera facta dictaque eius, ut et abusus dominatione et iure caesus existimetur. Non enim honores modo nimios recepit: continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra; sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est.* Non è neppure esatta l'affermazione di Svetonio secondo cui Cesare tenne il terzo e il quarto consolato soltanto a titolo onorifico, «accontentandosi del potere dittatoriale», quanto meno nella misura in cui, dal gennaio all'aprile del 46 egli sarebbe stato unicamente console, insieme a Lepido (così JEHNE, *Der Staat*, 39 n. 4, secondo cui la dittatura non sarebbe stata rinnovata nell'autunno 47 per ragioni propagandistiche: «er konnte der Agitation der Pompeianer, die ja so sehr auf Legitimität pochten, als Inhaber des regulären

ro dall'osservanza della decennalità per il quinquennio a venire, attraverso una *rogatio de lege solvendo* (analogamente a quanto avvenuto in precedenza, giusta Liv. VIII, 16; IX, 7)⁴⁰, piuttosto che il conferimento della magistratura senza interruzione per gli anni seguenti, mediante una legge *de consulatu iterando* (in direzione opposta a quella forse appoggiata da Catone nel 151 a.C.)⁴¹: ne è testimonianza il fatto che Cesare, per il 47, avrebbe lasciato il consolato – sebbene le elezioni si svolgessero in ottobre, dopo il suo ritorno dall'Oriente – a Fufio Caleno e Publio Vatino, ricoprendo soltanto la dittatura, e solo per l'anno successivo si sarebbe avvalso della deroga, rivestendo l'ufficio consolare con Lepido. Se, da un lato, la disposizione rimette alla discrezionalità del destinatario l'individuazione del momento in cui iniziare a fruirne, dall'altro non ne quantifica casualmente la durata in un quinquennio, trattandosi infatti di allineare quest'ultima al turno di tempo entro cui si erano dispiegati nel recente passato gli *imperia extraordinaria*, del tipo di quelli già esercitati da Cesare in Gallia. Controversa risulta, invece, la concessione del consolato per un decennio – sì da eguagliare quanto deciso in ordi-

Oberamtes wirksamer begegnen, als wenn er die traditionelle Notstandsmagistratur innehatte», sebbene un ruolo abbia giocato anche la pessima condotta tenuta a Roma dal *magister equitum* Antonio durante la sua assenza e fosse opportuno trovare il modo per allontanare temporaneamente quest'ultimo, senza però umiliarlo, come sarebbe avvenuto se – in presenza di una nuova dittatura – altri fosse stato nominato capo della cavalleria).

40. Si tratta di situazioni eccezionali, occorse dopo l'approvazione delle *leges Licinia-Sextiae* e, forse, anche del plebiscito di Genucio *ne quis eundem magistratum intra X annos caperet*, delle quali giustappunto riferisce Liv. VIII, 16, 4-5: *itaque omni ope adnisi sunt, ut maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium Corvum consulem quartum facerent; collega additus Corvo M. Atilius Regulus; et ne forte casu erraretur, petatum ab consulibus ut extra sortem Corvi ea provincia esset* (a. 336-334); Liv. IX, 7: *Interreges Q. Fabius Maximus M. Valerius Coruus. Is consules creavit Q. Publilium Philonem et L. Papirium Cursorem iterum haud dubio consensu civitatis, quod nulli ea tempestate duces clariores essent* (a. 320, dopo la *Caudina clades*). A favore di una dispensa, piuttosto che di un conferimento quinquennale, si dichiarava FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 13.

41. Cfr. ROTONDI, *'Leges publicae'*, 290-291, il quale desumerebbe l'operatività di una legge *de consulatu non iterando* (151 a.C.) dall'orazione catoniana *'ne qui consul bis fieret'*, forse occasionata dall'elezione di M. Claudio Marcello, avvenuta per l'anno precedente in violazione del plebiscito Genucio (342 a.C.). Un cenno alla vicenda è prospettato da Liv. *perioch.* LVI: *Cum bellum Numantinum uitio ducum non sine pudore publico duraret, delatus est ultro Scipioni Africano a senatu populoque R. consulatus; quem cum illi capere ob legem, quae uetabat quemquam iterum consulem fieri, non liceret, sicut priori consulatu legibus solutus est.*

ne alla dittatura⁴² – che, ad avviso di Dione Cassio⁴³, sarebbe stata deliberata dopo Munda, se non altro perché Appiano la inserisce tra le proposte rifiutate dal dittatore⁴⁴: è presumibile che una porzione di verità contraddistingua entrambe le narrazioni. La prossimità della scadenza di quanto stabilito nel 48, infatti, ne avrebbe giustificato il rinnovo in termini di ‘Verdoppelung’ (in conformità con l’enorme accrescimento degli onori spettantigli), ma Cesare avrebbe declinato, di conseguenza rinunciando a occupare stabilmente il posto. A conferma del rifiuto rilevarebbe la sistemazione dei consolati sino al 42, effettuata nell’imminenza della spedizione partica, circostanza dalla quale si evince come egli preferisse utilizzare la massima magistratura ordinaria per premiare con ampiezza i propri collaboratori⁴⁵.

Poiché i consolati del triennio 46-44 si sovrappongono al periodo in cui egli fruì anche della dittatura decennale, va indagata la ragione per la quale avrebbe rivestito entrambe, il che non sarebbe stato in sé incostituzionale: certamente la massima magistratura ordinaria non gli avrebbe conferito competenze ulteriori rispetto alla dittatura medesima e, quindi, su tale versante avere gerito anche il consolato non sarebbe dipeso dalla necessità di

42. Sull’argomento, per parte mia oggetto di specifica e separata trattazione nel contributo – apparso in *AUPA*, 2021 – dal titolo *Sull’inquadramento*, 203 ss., rinvio altresì a WILSON, ‘Dictator’, 303-332 e a LICANDRO, *Cesare deve morire*, 27-75.

43. Dio Cass. XLIII, 45, 1: τὰς τε γὰρ ἀρχὰς αὐτῶ καὶ τὰς τοῦ πλήθους ἀνέθεσαν, καὶ ὑπατον αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἔτη, ὥστε καὶ δικτάτορα πρότερον, προεχειρίσαντο.

44. App. II, 16, 107: τὰς δὲ ἄλλας τιμὰς χωρὶς τῆς δεκαετοῦς ὑπατείας προσέμενος ...

45. D’altra parte, la notizia svetoniana circa il *continuum consulatum* rivestito da Cesare va collegata all’intento dello storico di enfatizzare l’umiliazione inferta ai *nobiles*, i quali avrebbero visto precluso lo scopo della loro esistenza politica sia attraverso tale decisione, sia mediante il sistematico ricorso ai *suffecti*, sicché ciò «selbstverständlich unter den Ehren und Rechten vermerkt werden mußte, die die Opposition auf den Plan riefen», potendosi concludere come «Caesar kein Dauerconsulat besessen hat» (JEHNE, *Der Staat*, 41-42). Al contrario, propendevano per l’attribuzione decennale dell’ufficio MEYER, *Caesars Monarchie*, 446 e SIBER, *Cäsars Diktatur*, 117, secondo cui «für die folgenden zehn Jahre wurde er zum Alleinkonsul gewählt» (v. altresì GELZER, *Caesar*, 285; DE MARTINO, *Storia*², III, 239). Per DOBESCH, *Caesars Apotheose*, 143, «hier ist nicht nur die Parallele zur zehnjährigen Dictatur an sich offenkundig und auch klar bezeugt, auch die Tatsache, daß für das Konsulat, das ein Jahresamt war, fast dieselbe Formulierung verwendet wird wie vorher für die Dictatur, ist uns ein bedeutender Hinweis darauf, daß die Dictatur nunmehr als Jahresamt aufgefaßt wurde»; negava, infine, che l’attribuzione decennale fosse avvenuta attraverso una *lex comitialis* WERNER, *Caesar*, 249, in quanto «diese Amtsübertragung, die als solche einer Verfassungsänderung bedurft hätte, kam nicht durch Volkswahl in den Zenturiatcomitien zustande, sondern durch einfachen Senatsbeschluß».

assicurarsi i poteri necessari per controllare l'apparato statale⁴⁶. Esplicativamente, vanno seguite due strade, la prima delle quali attiene all'aspetto della *dignitas*, mentre la seconda – più articolata – riguarda il profilo funzionale.

Circa il primo profilo, è indubbio che Cesare non volesse apparire inferiore ad altre eminenti personalità romane circa il numero dei consolati ricoperti, sulla base di una sorta di 'concorrenza' particolarmente avvertita nei confronti di Pompeo (come attestato anche dall'assenza di collega per il 45, analogamente a quanto avvenuto nel 52 per il suo avversario)⁴⁷. Sussistono inoltre ragioni di carattere funzionale, che meglio si colgono alla luce del rapporto corrente tra dittatura e consolato nel senso che, in primo luogo, assumendo entrambe le magistrature Cesare avrebbe cercato di prevenire la concorrenza tra titolari d'imperio⁴⁸: a lui medesimo, come dittatore, sarebbe infatti spettato in via esclusiva il comando delle operazioni militari, mentre all'altro console e/o al *magister equitum* sarebbe toccato, in sua assenza, il governo di Roma, da esercitare rimanendo all'interno della città, sì da riservarsi – mediante la separazione soggettiva e geografica tra *imperium domi e militiae*, nonché subordinando stabilmente gli altri «Imperiumsträgern» al dittatore – la decisione ultima. In sostanza, alla guida della *res publica* si sarebbe installata una magistratura collegiale diseguale, composta dal *dictator* (annuale, ma iterabile per un decennio, e poi perpetuo) impegnato a combattere e, di volta in volta, da un console o da un comandante della cavalleria, preposti all'amministrazione dell'Urbe: il che avrebbe rappresentato una novità, considerato che l'ufficio tanto dell'uno quanto dell'altro aveva assunto nel tempo una spiccata connotazione militare, la quale – con specifico riguardo ai consoli – ne aveva determinato la presenza in città quasi soltanto

46. Si è ipotizzato, da parte di MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, 17-18, che l'assunzione del consolato da parte di Cesare fosse finalizzata a risanare la 'Zurücksetzung' del dittatore rispetto al console riguardo alla disponibilità della 'Staatskasse', ma in ogni caso, come osserva JEHNE, *Der Staat*, 39 n. 2, «blieb diese schlechtere Stellung des Dictators theoretisch».

47. Per JEHNE, *Der Staat*, 40-41, «daß Caesar 45 in Kampf gegen die Pompeiussöhne in Spanien nicht nur Dictator, sondern auch *consul sine collega* war, ist wohl unter anderem Ausdruck dieser Konkurrenz: Caesar wurde damit eine besondere Ehre zuteil, die vor ihm nur Pompeius im Jahre 52 gewährt worden war», sì da eguagliare il nemico vinto anche sotto questo profilo. Circa il consolato unico del picenate, che lo assunse detenendo simultaneamente il governatorato – tramite legati – delle due Spagne, cfr. *ex plurimis* GAGLIARDI, *Cesare*, 66 ss.; FEZZI, *Pompeo*, 146 ss.

48. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 40 n. 8.

all'inizio e alla fine del loro mandato. Questo assetto avrebbe assunto, nelle intenzioni di Cesare, carattere ordinario già dal 46, non venendo alterato neppure nelle (breve) fasi in cui egli rimase a Roma, con la differenza che in sua presenza consoli e *magistri equitum* avrebbero circoscritto il proprio ruolo all'adempimento di mansioni sussidiarie e residuali. In secondo luogo, al versante funzionale va altresì ascritta una motivazione contingente, ossia relativa soltanto alle dittature assunte nel 45 e nel 44, le quali avrebbero presupposto l'abdicazione della precedente e la *dictio* consolare per l'assunzione di quella nuova, quand'anche egli figurasse già come *designatus*⁴⁹: in entrambi i casi la simultanea titolarità del consolato avrebbe fatto sì che non vi fosse soluzione di continuità nella spettanza dell'*imperium* quando, per effetto del transito da una dittatura all'altra, Cesare fosse rimasto privo di quello derivante da quest'ultima.

A fronte della diretta assunzione di dittatura e consolato, da interpretare come il naturale coronamento della vita politica di ciascuno dei personaggi preminenti durante il periodo repubblicano, Cesare acquisì in prima persona numerosi altri poteri, talora estratti – secondo una tecnica che, poi, Ottaviano Augusto avrebbe largamente perfezionato – da magistrature già gerite in passato o la cui regolare copertura avrebbe comunque recato in dote, oltre alle competenze auspiccate, anche rilevanti limitazioni; talaltra conferiti allo scopo di neutralizzare vincoli determinati dall'interferenza delle sue decisioni con competenze di altri organi costituzionali.

Dopo Farsalo, per via legislativa e in deroga alla *lex Cornelia de maiestate*, è assegnato a Cesare – che lo aveva in ogni caso già acquisito con la pura forza, come correttamente rileva Cassio Dione⁵⁰ – l'esercizio assoluto e discrezionale del potere di dichiarare la guerra e concludere la pace nei confronti di chiunque⁵¹, sì da essere definito *κύριον* dei rapporti internazionali, con due

49. Sulla posizione giuridica del *designatus* nella tarda repubblica, v. RAMPAZZO, *Quasi praetor non fuerit*, 379 ss.; per una visione d'insieme, cfr. FEIG VISHNIA, *Roman Elections*, specialm. 105 ss.

50. Dio Cass. XLII, 20, 2: καὶ ἦν μὲν που καὶ τοῦτο καὶ πρὶν ἐπ' ἐκείνω ἄτε καὶ δύναμιν τηλικαύτην ἔχοντι· τοὺς γοῦν πολέμους οὓς ἐπολέμησε πάντας ὀλίγου καθ' ἑαυτὸν ἀνείλετο· ὁμῶς δ' οὖν αὐτῷ (πολιταὶ τε γὰρ καὶ αὐτοτελεῖς ἔτι δοκεῖν εἶναι ἤθελον) ταῦτά τε οὕτως ἐψηφίσαντο καὶ ἄλλα πάντα <ἄ> καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἔχειν ἐδύνατο.

51. Dio Cass. XLII, 20, 1: καὶ πολέμων καὶ εἰρήνης κύριον, προφάσει τῶν ἐν τῇ Ἀφρικῇ συνισταμένων, πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀπέδειξαν αὐτόν, κἂν μὴδὲν μῆτε τῷ δήμῳ μῆτε τῇ βουλῇ περὶ αὐτῶν κοινώσῃται. Non si sarebbe comunque trattato di una novità assoluta perché già in occasione del conferimento di *imperia extrardinaria* a Pompeo, nel 67 e 66 a.C., erano stati

conseguenze: da un lato, non avrebbe dovuto ‘compartecipare’ alcuna decisione – neppure sul piano informativo – col popolo e il senato, che sarebbero stati anche formalmente esautorati⁵²; dall’altro, sebbene sulla base di un separato provvedimento⁵³, avrebbe potuto definire in totale autonomia la sor-

approvati due plebisciti – rispettivamente rogati da Gabinio *de bello piratico* e da Manilio *de bello Mithridatico* – che gli attribuivano poteri non dissimili da quelli concessi in prosieguo a Cesare; ancora più esplicita sarebbe stata la *lex Trebonia de provinciis consularibus*, la quale avrebbe attribuito a Pompeo e Crasso nel 55 a.C. ampia facoltà di condurre guerre e concludere paci in Spagna e in Siria. Su quest’ultimo provvedimento, v. Plut. *Cato min.* XLIII, 1: Γαῖου δὲ Τρεβωνίου γράψαντος νόμον ὑπὲρ νομῆς ἐπαρχιῶν τοῖς ὑπάτοις, ὥστε τὸν μὲν Ἰβηρίαν ἔχοντα καὶ Λιβύην ὑφ’ αὐτῶ, τὸν δὲ Συρίαν καὶ Αἴγυπτον, οἷς βούλοιντο πολεμεῖν καὶ καταστρέφεισθαι ναυτικαῖς καὶ πεζικαῖς δυνάμεσιν ἐπιόντας; Dio Cass. XXXIX, 33, 2: Γάιος δὲ δὴ Τρεβώνιος δημαρχῶν ἔγραψε τῶ μὲν τήν τε Συρίαν καὶ τὰ πλησιόχωρα αὐτῆς, τῶ δὲ τὰς Ἰβηρίας (καὶ γάρ τι καὶ ἔναγχος ἐκεκίνητο) ἄρχειν ἐπὶ πέντε ἔτη δοθῆναι, στρατιωταῖς τε ὅσοις ἂν ἐθελήσωσι καὶ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν συμμάχων χρωμένους, καὶ πόλεμον καὶ εἰρήνην πρὸς οὓς ἂν βουληθῶσι ποιουμένοις.

52. Ciò non toglie che il Senato continuasse ad occuparsi delle relazioni con i regimi satelliti per esplicita volontà di Cesare, giungendo persino a ratificare deliberazioni predisposte dai collaboratori di quest’ultimo all’insaputa dei componenti dell’assemblea la quale, in alcuni casi, non si sarebbe neppure riunita. Ciò sarebbe attestato da una lettera inviata da Cicerone a Papirio Peto nel primo mese intercalare del 46 a.C., mentre il dittatore era ancora presente a Roma, come risulta da Cic. *fam.* IX, 15, 4: *An minus multa senatus consulta futura putas, si ego sim Neapoli? Romae cum sum et urgeo forum, senatus consulta scribuntur apud amatorem tuum, familiarem meum; et quidem, cum in mentem venit, ponor ad scribendum et ante audio senatus consultum in Armeniam et Syriam esse perlatum, quod in meam sententiam factum esse dicatur, quam omnino mentionem ullam de ea re esse factam. Atque hoc nolim me iocari putes; nam mihi scito iam a regibus ultimis allatas esse litteras, quibus mihi gratias agant, quod se mea sententia reges appellaverim, quos ego non modo reges appellatos, sed omnino natos nesciebam.* L’Arpinate lamentava la falsificazione dei decreti senatori, redatti a casa di Balbo, mediante i quali si concedevano titoli regali a sovrani orientali di cui non conosceva neppure l’esistenza, malgrado risultasse il suo nome come promotore dell’iniziativa e, per questa ragione, gli fossero giunte lettere di ringraziamento da regioni lontanissime. Per JEHNE, *Der Staat*, 443, la circostanza farebbe chiarezza circa la gestione cesariana delle forme repubblicane, con speciale riguardo al *senatus consultum*, che conserva immutata la sua natura di atto giuridico e il suo formulario, «aber Caesar nahm sich nicht mehr die Zeit, die korrekte Prozedur einzuhalten, sondern ließ die Beschlüsse wohl nur global ratifizieren und ohne Rücksicht auf die Details des äußeren Ablaufs publizieren».

53. Dio Cass. XLII, 20, 1: τοὺς τε γὰρ τὰ τοῦ Πομπηίου φρονήσαντας ἐπέτρεψαν αὐτῶ πάνθ’ ὅ τι ποτ’ ἂν ἐθελήσῃ δράσαι, οὐχ ὅτι καὶ αὐτὸς παρ’ ἑαυτοῦ οὐ τοῦτ’ ἤδη λαβῶν εἶχεν, ἀλλ’ ἵνα καὶ ἐν νόμῳ δὴ τι αὐτὸ ποιῆν δόξῃ. Anche alla luce delle argomentazioni elaborate da FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 14 ss., risulta assai più credibile che la *lex Hirtia*, cui si riferisce Cic. *Phil.* XIII, 16, 32 segnalandone il persistente vigore nel 44 (nonostante le obiezioni di

te dei pompeiani. Come corollario, gli veniva concesso di celebrare il trionfo su Giuba e sui romani che avessero combattuto al fianco di quest'ultimo, nonostante non sapesse se e quando sarebbe stata combattuta, e neppure se avrebbe assunto personalmente la responsabilità delle operazioni⁵⁴.

Unitamente alla dittatura annuale e al consolato quinquennale, dopo Farsalo venne concessa a Cesare la *tribunicia potestas* a vita (τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου), il che non era mai avvenuto, e a essa si sarebbero accompagnati i segni distintivi del ruolo, in specie il diritto di sedere sui *subsellia* e di essere considerato come i tribuni 'sotto gli altri profili'⁵⁵. Sul piano tecni-

BAUMANN, *The 'Crimen maiestatis'*, 166 ss.), sia stata introdotta sotto forma di plebiscito dal tribuno Irzio nel 48 a.C., piuttosto che da quest'ultimo – in veste di pretore – nel 46. Tale conclusione, sostenuta in origine da WILLEMS, *Le Sénat*, I, 592-593, ma avversata da MOMMSEN, *CIL*, I, n. 627, e da LANGE, *Römische Alterthümer*², III, 455; LANGE, *Römische Alterthümer*³, II, 687 (nonché, dubitativamente, da ROTONDI, *Leges publicae*, 419), è avvalorata dal passo dioneo e giustificata dalla considerazione per cui

«en dissociant les pouvoirs dictatoriaux et les pouvoirs discrétionnaires sur le sort des Pompéiens, et en se faisant conférer les seconds par un plébiscite, César faisait tout pour éviter qu'on vît en lui un second Sylla» (FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 16).

54. Dio Cass. XLII, 20, 5: καὶ ἕτερον δέ τι, εἰθισμένον μὲν γίνεσθαι, ἐν δὲ δὴ τῇ τοῦ καιροῦ διαφθορᾷ καὶ ἐπίφθορον καὶ νεμεσητὸν ὄν, ἔγνωσαν· τοῦ γὰρ πολέμου τοῦ πρὸς τε τὸν Ἰόβαν καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους τοὺς μετ' αὐτοῦ πολεμήσαντας· ὃν ὁ Καῖσαρ οὐδέπω τότε οὐδ' ὅτι γενήσοιτο ἠπίστατο, πέμψαι τινὰ αὐτῶ νικητήρια ὡς κεκρατηκότι προσέταξαν. Concesso pur contemplandone astrattamente la futura assenza dallo scenario degli eventi, il trionfo sarebbe stato attribuito a Cesare perché, «quel que fût sur le terrain le responsable des opérations en Afrique, ... elles se feraient de toute façon sous les auspices du détenteur de l'*imperium* suprême: une telle mesure complèterait celles qui donnaient à César le commandement général des opérations et qui assimilaient pratiquement les (pro)magistrats à des légats» (così FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 14).

55. Dio Cass. XLII, 20, 3: ὕπατός τε γὰρ ἔτη πέντε ἐφεξῆς γενέσθαι καὶ δικτάτωρ οὐκ ἐς ἔκμηνον ἀλλ' ἐς ἐνιαυτὸν ὄλον λεχθῆναι ἔλαβεν, τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου ὡς εἰπεῖν προσέθετο· συγκαθέζεσθαι τε γὰρ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάθρων καὶ ἐς τάλλα συνεξετάζεσθαι σφισιν, ὃ μηδενὶ ἐξήν, εὔρετο. A un apposito plebiscito sembra credere ROTONDI, *Leges publicae*, 417, ipotesi peraltro non condivisa da DE MARTINO, *Storia*², III, 234 e n. 57 (con bibliografia), secondo cui «se la tendenza della legislazione in quell'anno era di conferire una veste legale ai poteri già di fatto esercitati da Cesare, allora ci sembra poco verosimile che si sia offerto il consolato per cinque anni, la scelta dei magistrati e la *tribunicia potestas* a vita»; in sostanza, ad avviso dello studioso, si sarebbe trattato del solo diritto di sedere tra i tribuni, come proverebbe «l'espressione del testo ὡς εἰπεῖν (= per così dire)», senonché tanto la precisione tecnica del passo dioneo nel suo complesso quanto il conferimento successivo della *sacrosanctitas* a Cesare legittimano l'interpretazione 'sostanzialista', incline alla concessione della *tribunicia potestas* vitalizia in questo frangente.

co, dunque, non avrebbe assunto la magistratura – mai gerita in precedenza, dato che nel 65 a.C. era stato edile curule in quanto patrizio –, bensì le facoltà ‘attive’ riconnesse alla medesima, ossia il *ius auxilii* e la *summa coercendi potestas*. Che poi, forse per opportunità, non se ne fosse avvalso è irrilevante, ben potendolo fare almeno in una circostanza, vale a dire in quella attinente a Epidio Marullo e Cesezio Flavio, la decadenza dei quali fu infatti reclamata dal tribuno C. Elvio Cinna; indipendentemente da ciò, Cesare avrebbe potuto opporre l’*intercessio* a chiunque, arrestando qualsivoglia iniziativa legislativa a lui sgradita e promuovendone *ad libitum* in forza dell’*ius agendi cum plebe*, senza tuttavia soffrire delle limitazioni connesse alla carica, segnatamente in materia di *imperium*, mentre solo in un momento successivo gli sarebbe stata attribuita la *sacrosanctitas tribunicia*. Ancorché Ferrary lo abbia giudicato «assez maladroitement formulée»⁵⁶, il passo dioneo su cui si basa la ricostruzione appena esposta non lascia adito a dubbi ed è giuridicamente impeccabile laddove traduce la *tribunicia potestas* come ἐξουσία τῶν δημόρων: a poco vale scorgervi un’anticipazione della vicenda occorsa ad Augusto dopo l’abdicazione dal consolato, nel 23 a.C., adducendo altresì un’interpretazione restrittiva del testo, sulla base della quale Cesare avrebbe fruito di un’equiparazione meramente esteriore ai tribuni. Secondo lo studioso francese, si sarebbero sovradimensionato il valore di una misura ben più limitata, ma che nondimeno avrebbe sottolineato «la prétention de César à avoir défendu contre les Pompéiens (et à continuer à défendre contre les plus irréductibles de ses adversaires) la liberté du peuple et la puissance tribunitienne»⁵⁷, sì da fargli guadagnare il diritto di sedere sui banchi dei tribuni. Al contrario, non vi è nulla di anomalo né di anticipatorio nel ritenere che, proprio per rimarcare la continuità della posizione tenuta sin dagli esordi della guerra civile, egli abbia assunto – giusto per la ragione descritta Ferrary – la *potestas tribunicia* proprio dopo Farsalo, da cui Dione Cassio fa discendere la fruizione dei segni esteriori; Ottaviano Augusto avrebbe poi sviluppato sistematicamente il privilegio cesariano, perfezionando l’assunzione di poteri estrapolati da varie magistrature, ma senza assumerle.

Alla medesima metodologia va ascritta l’acquisizione triennale della *cura morum* dopo la vittoria di Tapso, da intendersi come attribuzione della *potestas censoria* attraverso un senatoconsulto, piuttosto che come competenza

56. FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 16.

57. FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 17.

spettante a una nuova magistratura, creata nell'occasione⁵⁸: quest'ultima viene richiamata espressamente da Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 1 che, tuttavia, correla la *praefectura morum* alla dittatura 'perpetua' e al consolato 'continuo' (elencati subito prima), sì da porre in rilievo il cumulo esorbitante di poteri a causa dei quali Cesare – in quanto tiranno – sarebbe stato *iure caesus*. Di contro, Cic. *ad fam.* IX, 15, 5 e Dio Cass. XLIII, 14, 4 fanno notare come egli abbia assunto questa specifica prerogativa censoria (rispettivamente, in qualità di *praefectus moribus* e di τῶν τρόπων τῶν ἐκάστου ἐπιστάτης), denotando il primo un'intonazione spiccatamente ironica circa l'espletamento del compito⁵⁹ e insinuando il secondo che il beneficiario non sarebbe stato degno della censura⁶⁰. Non è dunque irrilevante che nelle fonti la qualifica soggettiva prevalga sulla denominazione magistratuale, perché proprio

58. Si veda DE MARTINO, *Storia*, III, 236.

59. Cic. *ad fam.* IX, 15, 5: *tamen, quamdiu hic erit noster hic praefectus moribus, parebo auctoritati tuae; cum vero aberit, ad fungos me tuos conferam. Domum si habebō, in denos dies singulos sumptuariae legis dies conferam; sin autem minus invenero, quod placeat, decrevi habitare apud te, scio enim me nihil tibi gratius facere posse.*

60. Dio Cass. XLIII, 14, 4: τῶν τε τρόπων τῶν ἐκάστου ἐπιστάτην (οὕτω γὰρ πως ὠνομάσθη ὥσπερ οὐκ ἀξίας αὐτοῦ τῆς τοῦ τιμητοῦ προσήσεως οὐσης) ἐς τρία αὐτὸν ἔτη. L'illusione circa la sua inadeguatezza alla censura, dovuta alla sua discussa moralità, pare del tutto smentita da Suet. *Div. Iul.* XLIII, 1-2, limitatamente alla parte in cui non delinea le attività cesariane come edile curule o pretore urbano: ... *Diremit nuptias praetorii viri, qui digressam a marito post biduum statim duxerat, quamvis sine probri suspicione. Peregrinarum mercium portoria instituit. Lecticarum usum, item conchyliatae vestis et margaritarum nisi certis personis et aetatibus perque certos dies ademit. Legem praecipue sumptuariam exercuit dispositis circa macellum custodibus, qui obsonia contra vetitum retinerent deportarentque ad se, submissis nonnumquam lictoribus atque militibus, qui, si qua custodes fefellissent, iam adposita e triclinio auferrent* (ipotizzava con molta cautela, sulla base del testo, una *lex Iulia de portoriis mercium peregrinarum* ROTONDI, *'Leges publicae'*, 420). Circa l'adozione di una *lex Iulia sumptuaria*, v. altresì Dio Cass. XLIII, 25, 2: καὶ τὰ ἀναλώματα τῶν τι ἐχόντων ἐπὶ πλείστον ὑπ' ἄσωτίας ἐξηγημένα οὐκ ἐν νόμῳ μόνον ἐμετρίασεν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἔργῳ ἰσχυρῶς ἐν φυλακῇ ἐποίησατο, la cui severa applicazione sarebbe testimoniata anche da Cic. *ad Att.* XIII, 7, 1 e *ad fam.* VII, 26, 2, nonché dalla già citata lettera *ad fam.* IX, 15, 5 (cfr. ROTONDI, *'Leges publicae'*, 420; DE MARTINO, *Storia*, III, 281; BALTRUSCH, *'Regimen morum'*, 99-100; per BOTTIGLIERI, *La legislazione*, 171-172, la legge non avrebbe colpito tanto il consumo smodato di ogni derrata, «quanto quello di alcuni cibi, dal momento che si fa cenno a tasse imposte su alcuni alimenti e a merci proibite»; pertanto, «l'attenzione di Cesare sembra maggiormente rivolta verso questi temi, piuttosto che verso un'imposizione di sobrietà che in quest'epoca non poteva più avere presa sulla coscienza dei cittadini romani», sebbene la medesima studiosa avesse poco prima ricordato come venisse anche limitato l'impiego di lettighe, vesti di porpora e perle a talune persone e in determinate occasioni).

questa distinzione permette di capire come sia invalso per la ‘censorische Gewalt’, nel 46, il medesimo meccanismo sottostante all’assunzione della *potestas tribunicia* nel 48: vale a dire, fruizione del contenuto della carica senza subirne le limitazioni, che si sarebbero sofferte qualora essa fosse stata assunta. La durata triennale, infine, si ispira alla logica della ‘Verdoppelung’, in quanto la *cura morum* protratta per tre anni duplicava i diciotto mesi di effettiva operatività della censura, alla medesima stregua della decennialità della dittatura rispetto al quinquennio degli *imperia extraordinaria*, sperimentati negli anni Cinquanta⁶¹. Inoltre, per far meglio risaltare in senato la sua superiorità come dittatore decennale, ricevette il diritto di fruire della *sella curulis* insieme ai consoli in carica e di manifestare per primo la propria opinione (*ius primam sententiam dicendi*), in modo da orientare la decisione del senato e garantire a ciascun componente di esprimersi conoscendo già il punto di vista cesariano⁶².

Nei mesi che seguirono la vittoria di Munda, e sino al febbraio 44, fu deliberato il riconoscimento di ulteriori poteri, che rappresentano per la quasi totalità il completamento di attribuzioni precedenti e, nel contempo, sanciscono formalmente prerogative di fatto già detenute da Cesare. Sotto tale profilo, discutere se queste ultime fossero già ricomprese nell’ambito della dittatura oppure anch’esse estratte da specifiche magistrature pare piuttosto sterile, in quanto si perverrebbe ad avvalorare tanto la prima quanto la seconda ipotesi, ma senza riflessi concreti sull’assetto costituzionale delineatosi negli anni Quaranta: in effetti, con il transito alla dittatura perpetua viene posto il sigillo al percorso intrapreso da Cesare dopo la morte di Pompeo, nel senso che la progressiva personalizzazione dei metodi di governo adottati dal medesimo sarebbe sfociata ufficialmente in un regime monarchico⁶³, sebbene le sembianze dell’ordinamento repubblicano non fossero del tutto annichilite. Entro questa prospettiva devono intendersi il comando militare

61. Cfr. FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 24.

62. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 138.

63. Dio Cass. XLIII, 45, 1: οὐ μὲν ἄλλ’ ἐκεῖνα μὲν εἰ καὶ ὑπέρογκα ἔξω τε τοῦ καθεστηκότος σφίσιν ἐδόκει εἶναι, οὗτι γε καὶ ἀδημοκράτητα ἦν· ἕτερα δὲ δὴ τοιάδε ἐψηφίσαντο δι’ ὧν καὶ μόναρχον αὐτὸν ἀντικρυς ἀπέδειξαν, da cui si desume chiaramente che – per lo storico niceno – gli onori concessi a Cesare sino al 45 a.C., sebbene esagerati e inconsueti, non ne ponevano il regime al di fuori della prassi repubblicana; in seguito, invece, le mansioni via via assegnate lo avrebbero qualificato come un monarca, ivi compresa la validità di tutti gli atti deliberati per il futuro (Dio Cass. XLIV, 6, 1) e l’impegno a non opporsi ad alcuna sua deliberazione, assunto con giuramento dai magistrati al momento dell’entrata in carica.

esclusivo e l'amministrazione del denaro pubblico⁶⁴, cui si aggiunsero il potere censorio a vita⁶⁵ nonché la *sacrosanctitas tribunicia*, ai quali vanno riservate alcune precisazioni.

Si è detto che, in relazione agli ultimi sviluppi della guerra civile, dopo Farsalo il *ius belli ac pacis* era stato rimesso *in toto* alle determinazioni cesariane, sicché *στρατιώτας τε μόνον ἔχειν* sarebbe stato il fondamento sia della qualifica di *imperator*⁶⁶ sia delle cerimonie di ringraziamento per qualsiasi vittoria ottenuta, anche nel caso in cui Cesare non avesse neppure partecipato alla spedizione militare⁶⁷. Quanto al primo profilo, Dione Cassio – potendo valutare la sorte del vocabolo nei secoli a venire – ci tiene a precisare come, innovativamente, non si trattasse del titolo vantato di volta in volta da chi avesse vinto una guerra o esercitato un comando supremo, ma fosse una sorta di ‘nome proprio’ assunto per sempre e trasmissibile agli eredi. Non è accidentale, per lo storico niceno, che la denominazione fosse passata a ciascun *αὐτοκράτωρ* (imperatore) come appellativo strettamente legato alla carica, insieme alla qualifica di ‘Cesare’: eppure, con buona pace di Suet. *Div. Iul.* 76, 1, il vincitore delle Gallie non avrebbe mai accluso ‘*imperator*’ nel suo *praenomen* né ‘*pater patriae*’ nel suo *cognomen*, bensì sarebbe stato Ottaviano

64. Dio Cass. XLIII, 45, 2: *στρατιώτας τε μόνον ἔχειν καὶ τὰ δημόσια χρήματα μόνον διοικεῖν ἐκέλευσαν, ὥστε μηδενὶ ἄλλω μηδετέρῳ αὐτῶν, ὅτω μηδὲ ἐκεῖνος ἐπιτρέψειεν, ἐξείναι χρῆσθαι.*

65. Dio Cass. XLIV, 5, 3: *καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι, τὰ τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρπούσθαι, ὅπως, ἂν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερός τε ἦ καὶ ἐν τῷ ἄγει ἐνέχῃται, τὸν δὲ δὴ υἱόν, ἂν τινα γεννήσῃ ἢ καὶ ἐσποιοῖσθαι, ἀρχιερέα ἀποδειχθῆναι ἐψηφίσαντο.*

66. Dio Cass. XLIII, 44, 2: *τό τε τοῦ αὐτοκράτορος ὄνομα οὐ κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔτι μόνον, ὥσπερ ἄλλοι τε καὶ ἐκεῖνος [ὡς] πολλάκις ἐκ τῶν πολέμων ἐπεκλήθησαν, οὐδ' ὡς οἱ τινα αὐτοτελή ἡγεμονίαν ἢ καὶ ἄλλην τινὰ ἐξουσίαν λαβόντες ὠνομάζοντο, ἀλλὰ καθάπαξ τοῦτο δὴ τὸ καὶ νῦν τοῖς τὸ κράτος αἰεὶ ἔχουσι διδόμενον ἐκείνῳ τότε πρώτῳ τε καὶ πρώτον, ὥσπερ τι κύριον, προσέθεσαν; 3. καὶ τοσαύτη γε ὑπερβολὴ κολακείας ἐχρήσαντο ὥστε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς τε ἐγγόνους αὐτοῦ οὕτω καλεῖσθαι ψηφίσασθαι, μήτε τέκνον τι αὐτοῦ ἔχοντος καὶ γέροντος ἤδη ὄντος. ὅθεν περ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετὰ ταῦτα αὐτοκράτορας ἢ ἐπὶ κλησὶς αὕτη, ὥσπερ τις ἰδία τῆς ἀρχῆς αὐτῶν οὕσα καθάπερ καὶ ἡ τοῦ Καίσαρος, ἀφίκετο. Alla faticosa spiegazione storica del fatto che la doppia accezione sia sopravvissuta durante il principato lo storico riserva i successivi §§ 4-5, forse consapevole della difficoltà insita nell'aver individuato non troppo precisamente l'origine del termine *imperator* e scorto erroneamente in Cesare il primo personaggio ad avere rivestito tale posizione nel significato assunto durante il principato.*

67. Dio Cass. XLIII, 44, 6: *ἱερομηνίαν τε ἐξαιρέτον ὁσάκις ἂν νίκη τέ τις συμβῇ καὶ θυσίαι ἐπ' αὐτῇ γίνωνται, κἂν μήτε συστρατεύσθαι μήθ' ὅλως ἐπικοινωνήσῃ τῶν καταπραχθέντων, ἔδοσαν.*

a esigere che lo si riconoscesse come erede di Cesare⁶⁸. Più cautamente, è ragionevole seguire l'ipotesi esplicativa di De Martino, secondo cui «la dittatura implicava l'*imperium militiae* e quindi il supremo comando militare, ma dopo le profonde innovazioni avvenute nell'*imperium* in seguito all'ordinamento delle province, si volle con maggiore chiarezza definire la posizione di Cesare come quella di un supremo comandante: così gli si diede il titolo di *imperator*, nella nuova accezione di massimo comandante militare»⁶⁹. Quanto al secondo profilo, inerente alla celebrazione di cerimonie di ringraziamento anche nel caso in cui egli non avesse contribuito in alcun modo al successo della campagna, l'esclusiva titolarità del potere militare gli avrebbe automaticamente intestato qualsiasi vittoria in quanto i generali presenti sul campo – quand'anche promagistrati – avrebbero agito come suoi semplici legati: si tratta della generalizzazione di quanto già deliberato in ordine alla guerra contro Giuba, ancora del tutto ipotetica quando, nel 48, si era deciso di ascrivere il trionfo a Cesare, indipendentemente da chi avesse condotto la (in ipotesi vittoriosa) spedizione.

Il secondo potere attribuitogli – e, considerato il difficile rapporto da sempre intercorso con la disponibilità di denaro⁷⁰, vi è da ipotizzare una sua preventiva richiesta – sarebbe consistito nel controllo esclusivo delle ricchezze pubbliche, con la precisazione che soltanto chi fosse stato autorizzato da lui avrebbe potuto impiegarle. Non è tanto l'attribuzione della prerogativa,

68. Così Dio Cass. LII, 40, 2; LII, 41, 4, problema su cui v. DE MARTINO, *Storia*, III, 244 n. 89 (con bibliografia).

69. DE MARTINO, *Storia*, III, 244.

70. Circa lo scontro nel tempio di Saturno col tribuno Metello, che rifiutava di consegnargli l'erario e si sarebbe opposto anche all'effrazione dei battenti, cfr. Cic. *ad Att.* X, 8, 6; Luc. *bell. civ.* III, 141-169; Plut. *Caes.* XXXV, 6-11 e *Pomp.* LXII, 1-2 (diversamente Caes. *bell. civ.* I, 33, 3-4, in cui si qualifica come ostruzionistica la volontà del giovane magistrato, il cui disegno avrebbe impedito al proconsole di perseguire gli obiettivi prefissati, ma senza cenni allo specifico episodio). L'episodio, che sarebbe stato citato dai pompeiani come esempio di quanto pretestuose fossero state le lamentele di Cesare circa il 'maltrattamento' subito in senato dai tribuni Antonio e Curione nel Gennaio 49, resta celebre per la narrazione resa da Plutarco, il quale lo eleva a *exemplum* di come l'arroganza della forza prevalga sulle ragioni del diritto: a Metello, infatti, impegnato a citare alcune norme in argomento (νόμους τινὰς προφέροντος), per tutta risposta Cesare avrebbe ribattuto che il tempo delle armi non è lo stesso di quello delle leggi (οὐκ ἔφη τὸν αὐτὸν ὄπλων καὶ νόμων καιρὸν εἶναι) e che la guerra non consente libertà di parola (παρρησίας γὰρ οὐ δέεται πόλεμος), giungendo fino a minacciarlo di morte se non si fosse spostato.

finalizzata a recepire formalmente la situazione di fatto⁷¹, quanto l'aggiunta a rilevare (Dio Cass. XLIII, 45, 2: ... ὥστε μηδενὶ ἄλλω μηδετέρῳ αὐτῶν, ὅτῳ μηδὲ ἐκεῖνος ἐπιτρέψειεν, ἐξείναι χρῆσθαι), per due ragioni tra loro collegate: gli altri soggetti cui la prassi repubblicana aveva devoluto destinazione ed erogazione del denaro pubblico, vale a dire questori, censori e senato, sarebbero divenuti organi meramente esecutivi delle decisioni assunte da Cesare il quale avrebbe potuto designare uno o più delegati – responsabili solamente nei suoi confronti – per assolvere le mansioni in parola. Di conseguenza, nessuna magistratura o assemblea avrebbe interferito con le sue decisioni, quand'anche assunte da collaboratori a ciò preposti, in materia di finanza pubblica, sicché tale innovazione normativa avrebbe agito da 'regolamento di competenza' esautorando gli organi citati, così da rivestendo un'importanza basilare nella pratica cesariana di governo: quest'ultima, infatti, si sarebbe retta sulla smisurata distribuzione di benefici e rendite (come tangibile espressione di *clementia* o *amicitia*), rispetto alla quale l'esercito – anch'esso alimentato da laute prebende – avrebbe funto da strumento sussidiario di persuasione.

Nel 45 venne altresì perfezionata la posizione tribunitia di Cesare, nel senso che un plebiscito gli avrebbe riconosciuto la *sacrosanctitas*, consentendogli di fruire dell'inviolabilità spettante ai titolari della magistratura⁷², cosicché chi lo avesse colpito o offeso sarebbe divenuto *ιερὸς*, potendo essere ucciso impunemente da chiunque: rispetto alla *tribunicia potestas*, quindi, si sarebbe trattato di una misura difensiva (vale a dire, di un potere 'negativo'), il cui significato si disvela appieno qualora si rammenti che il

71. Non vi è dubbio che «es war ihm vor allem kein Questor zugeordnet, der die Verwaltung der staatlichen Gelder kontrollierte, und er mußte nicht über die Verwendung dieser Gelder Rechenschaft ablegen» (JEHNE, *Der Staat*, 17-18), ma è pur vero che tale impiego sarebbe stato autorizzato e reso esecutivo «normalerweise» tramite senatoconsulto: secondo la tradizione repubblicana, in sostanza, «die freie Verfügungsgewalt über die Staatskasse besaß der Dictator nicht», proprio al fine di introdurre – mediante il controllo senatorio – «ein notwendiges Korrektiv» alla libertà del dittatore in materia di contabilità, come faceva osservare VON LÜBTOW, *Die römische Diktatur*, 120-121.

72. Dio Cass. XLIV, 5, 3: τὰ τε τοῖς δημάρχους δεδομένα καρποῦσθαι, ὅπως, ἂν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερὸς τε ἢ καὶ ἐν τῷ ἄγῃ ἐνέχῃται (nonché XLIV, 50, 1: καὶ ὃν ἐξ ἴσου τοῖς δημάρχους ἄσυλον ἐπεποιήκεσαν, circa l'accusa ai cesaridici di avere violato la *sacrosanctitas* attribuitagli); App. *bell. civ.* II, 16, 106: καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι e II, 16, 108: ἢ τε γὰρ πρόφασιν τῆς κολάσεως περὶ τῆς βασιλικῆς ἐπωνυμίας ἦν, ἢ τε τῶν δημάρχων ἀρχὴ ἱερὰ καὶ ἄσυλος ἦν ἐκ νόμου καὶ ὅρκου παλαιοῦ; Liv. *perioch.* CXVI: *et sacrosanctus ... esset.*

dittatore aveva rinunciato alla guardia del corpo e aveva accettato di essere protetto da senatori e cavalieri⁷³.

La *sacrosanctitas* avrebbe assunto tangibile rilievo nelle ultime e convulse settimane di vita del dittatore, in relazione alla *contentio* con Epidio Marullo e Cesezio Flavo, che ne avevano obliquamente lamentato l'*adfectatio regni* e, direttamente, la compressione della *παρρησία* da parte sua: ai due tribuni Cesare avrebbe risparmiato la sanzione capitale, dovuta alla lesione della sua inviolabilità tribunizia tramite la diffusione a opera loro di voci false sulle sue ambizioni regali, ma li avrebbe fatti 'abrogare' dal loro collega Elvio Cinna, espellendoli inoltre dal senato per indegnità⁷⁴, nell'esercizio della sua *cura morum*; inoltre, un problema di sacertà si sarebbe posto rispetto ai cesaricidi, che ne avrebbero violato la *sacrosanctitas* e, di conseguenza, sarebbero divenuti (fatta salva la *provocatio*) liberamente uccidibili⁷⁵.

73. Dio Cass. XLIV, 7, 4: ὅπερ που ἐγένετο, καίτοι τοῦ Καίσαρος καὶ δι' αὐτὰ ταῦτα θαρσῆσαντος ὡς οὐκ ἂν ποτε οὔθ' ὑπ' ἐκείνων τοιαῦτά γε ψηφίζομένων οὔθ' ὑπ' ἄλλου τινός δι' αὐτοὺς ἐπιβουλευθσομένου, κάκ τούτου οὐδὲ σωματοφύλαξιν ἔτι χρησαμένου· τῷ γὰρ δὴ λόγῳ τὸ πρὸς τε τῶν βουλευτῶν καὶ πρὸς τῶν ἰππέων τηρεῖσθαι προσέμενος, καὶ τὴν ἐκ τοῦ πρὶν φρουρὰν προσκατέλυσεν.

74. La versione tecnicamente più corretta circa la conclusione del contrasto è prospettata, dunque, da Dio Cass. XLIV, 10, 3: καὶ ψῆφον ἐπήγαγε. καὶ οὐκ ἀπέκτεινε μὲν αὐτούς, καίτοι καὶ τούτου τινῶν τιμησάντων σφίσι, προαπαλλάξας δὲ ἐκ τῆς δημαρχίας διὰ Ἐλουίου Κίννου συνάρχοντος αὐτῶν ἀπῆλειψεν ἐκ τοῦ συνεδρίου, mentre è inesatto quanto riportato sia da Suet. *Div. Iul.* LXXIX, 1: ... *tribunos graviter increpitos potestate privavit*, sia da Plut. *Caes.* LXI, 10: ἐπὶ τούτῳ Καίσαρ παροξυνθεὶς, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀφείλετο τῶν περὶ τὸν Μάρυλλον, ἐν δὲ τῷ κατηγορεῖν αὐτῶν ἅμα καὶ τὸν δῆμον ἐφυβρίζων, πολλάκις, Βρούτους τε καὶ Κυμαίους ἀπεκάλει τοὺς ἄνδρας (l'imprecisione consiste nell'attribuire a Cesare la paternità non solo sostanziale, ma anche formale della deposizione dei due tribuni, sebbene il plebiscito *de abrogando* sia stato rogato da Elvio Cinna). Circa le accuse mosse da Cesare in Senato contro Marullo e Flavo, v. App. *bell. civ.* II, 108, 452; Nik. Dam., *FGrHist* 90 F 130.69 (404 Jakoby).

75. Sulla qualificazione giuridica del cesaricidio, cfr. FIORI, '*Homo sacer*', 455 ss., il quale, tuttavia, affronta il problema dal versante opposto, ossia quello rappresentato dall'ipotetica violazione della *sacrosanctitas tribunicia* perpetrata da Cesare che, facendo bandire *sine iudicio* e con un mero decreto senatorio Cesezio Flavo e Epidio Marullo, avrebbe infranto le *leges sacratae* plebee (come sostenuto da Cassio prima della battaglia di Filippo, alla luce di App. *bell. civ.* IV, 93, 389). In ogni caso, secondo lo studioso (p. 461), «è emblematico che la mancata qualificazione dell'uccisione come tirannicidio, ossia la mancata dichiarazione di Cesare come *homo sacer*, farà sì che il cesaricidio sia considerato omicidio non legittimo, ossia ... *parricidium*» (v. Suet. *Div. Iul.* LXXXVIII: *Curiam, in qua occisus est, obstrui placuit Idusque Martias Parricidium nominari, ac ne umquam eo die senatus ageretur*; cfr. anche KIENAST, *Augustus*, 7). Il problema andrebbe riesaminato considerando come anche

È attestato da Dio Cass. XLIV, 5, 3 che Cesare sarebbe stato eletto censore, da solo e a vita (καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι), tra la fine del 45 e l'inizio del 44, sì da integrare le mansioni già ricevute dopo Tapso, ma circoscritte alla *cura morum* e alla durata triennale: pertanto, dimesso il ruolo di *praefectus* o forse conservando anche tale titolatura unicamente rispetto ai costumi, avrebbe assunto direttamente la prestigiosa magistratura nella forma tradizionale, affiancandola alla dittatura e al consolato. In realtà il problema, come aveva notato già il De Martino, è malposto, in quanto la logica cesariana implicava l'assunzione di poteri determinati in ordine a tutti gli uffici che non fossero assistiti dall'*imperium* e a tale *modus procedendi* non si sarebbero sottratte neppure le prerogative ricomprese nella censura: il quadro è reso più complesso da un duplice rilievo, il primo dei quali attiene all'estensione conferita da Cesare alle facoltà collaterali alla *cura morum*⁷⁶. Questi, infatti, non si sarebbe limitato a fare approvare leggi contro il lusso⁷⁷, rogandole ovviamente come dittatore o come console, ma avrebbe anche organizzato censimenti ὥσπερ τις τιμητῆς, per verificare se effettivamente la popolazione fosse diminuita e introdurre agevolazioni a vantaggio delle famiglie numerose; poi, nella seconda parte del 45, avrebbe portato a termine un'ampia *lectio senatus*, all'esito della quale il consesso sarebbe stato ampliato sino ad accogliere 900 membri⁷⁸; infine, notevole fu l'attenzione riservata da Cesare ai requisiti necessari per accedere alle *frumentationes*, rispetto alle quali Dio Cass. XLIII, 22, 4 attesta che, dopo approfondite indagini, il

il dittatore fosse coperto dalla *sacrosanctitas* al momento della sua uccisione, più tardi perseguita in base alla *lex Pedia de interfectoreibus Caesaris* con l'*aqua et igni interdictio* e la *publicatio bonorum* (v. Liv. *perioch.* CXX; Dio Cass. XLVI-XLVIII, 2-4; App. *bell. civ.* III, 95, 392-394; Plut. *Brut.* XXVII; Vell. II, 69, 5; Suet. *Ner.* III e *Galb.* III; ROTONDI, '*Leges publicae*', 435; FIORI, '*Homo sacer*', 461 n. 1025), sanzioni mediante le quali è discutibile se si volesse punire il parricidio o la sacertà dei congiurati.

76. Dio Cass. XLIII, 25, 2: καὶ τὰ ἀναλώματα τῶν τιχόντων ἐπὶ πλεῖστον ὑπ' ἀσωτίας ἐξηγημένα οὐκ ἐν νόμῳ μόνον ἐμετρίασεν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἔργῳ ἰσχυρῶς ἐν φυλακῇ ἐποίησατο. ἐπειδὴ τε δεινὴ ὀλιγανθρωπία διὰ τὸ τῶν ἀπολωλότων πλῆθος, ὡς ἐκ τε τῶν ἀπογραφῶν (καὶ γὰρ ἐκεῖνας τὰ τε ἄλλα ὥσπερ τις τιμητῆς ἐποίησε) καὶ ἐκ τῆς ὄψεως αὐτῆς ἠλέγχετο, ἦν, πολυκαιδίας ἄθλα ἐπέθηκεν.

77. V. *supra*, n. 58.

78. Dio Cass. XLIII, 47, 3: καὶ προσέτι παμπληθεῖς μὲν ἐς τὴν γερούσιαν, μηδὲν διακρίνων μήτ' εἴ τις στρατιώτης μήτ' εἰ τις ἀπελευθέρου παῖς ἦν, ἐσέγραψεν, ὥστε καὶ ἐνακοσίους τὸ κεφάλαιον αὐτῶν γενέσθαι, πολλοὺς δὲ καὶ ἐς τοὺς εὐπατρίδας τοὺς τε ὑπατευκότας ἢ καὶ ἀρχὴν τινα ἀρξάντας ἐγκατέλεξεν.

nome di metà dei richiedenti era stato depennato⁷⁹. Qualora, infine, si ponga riguardo alla legislazione in materia di opere pubbliche⁸⁰, non può sfuggire come egli si comportasse *ut si censor esset*, e allora il riconoscimento finale attestato da Dio Cass. XLIV, 5, 3 costituisce la mera formalizzazione di poteri *de facto* già largamente acquisiti, sotto forma di *potestatas censoria* fruibile in via esclusiva e senza limite di tempo. Un secondo rilievo avrebbe afferito al rapporto con la dittatura, cui la dottrina più risalente ha ricondotto le iniziative sopra menzionate, sulla base dell'assunto per cui il potere censorio sarebbe rientrato nell'«Anwendungsbereich» di quest'ultima⁸¹: se così fosse stato, tuttavia, non si capisce perché nella prassi repubblicana si sia ricorso alla figura di un dittatore «con il compito specifico di procedere al censo, come fu nella *lectio senatus* straordinaria di M. Fabius Buteo»⁸². Il punto è che, a causa di un inveterato pregiudizio, si vuole riservare il conferimento di poteri determinati appartenenti alle magistrature, ma senza rivestirle, all'acume di Augusto, mentre in età repubblicana ogni provvedimento si sarebbe

79. Cfr. VIRLOUVET, *'Tessera frumentaria'*, 165-166, 325-326; sul punto, JEHNE, *Giulio Cesare*, 106, aveva osservato come, da 320 mila aventi diritto, il numero dei beneficiari del frumento pubblico fosse sceso a 150 mila unità e, così facendo, «senza dubbio offese molte delle persone che avevano tratto vantaggio da questo sostentamento integrativo, incoraggiandole tuttavia a rifarsi un'esistenza lontano da Roma e riducendo il carico della cassa statale a costi gestibili e programmabili». In effetti, una parte consistente degli esclusi sarebbe stata 'recuperata' attraverso una politica coloniarica di vasto respiro, se è vero che «nelle colonie transmarine Cesare insediò tuttavia anche 80 mila abitanti di Roma, adottando una misura di politica sociale assai opportuna, dato che molti degli abitanti dell'Urbe non avevano in città alcuna possibilità di sostentamento», mirando contestualmente a premiare i soldati congedati tramite la distribuzione dei lotti promessi.

80. Sui progetti edilizi di Cesare, non solo a Roma ma anche in Italia, cfr. Cic. *ad Att.* XIII, 33, a3; Suet. *Div. Iul.* XLIV, 1, 44, 3; Dio Cass. XLIX, 2-3; mentre, per quanto riguarda la deviazione del Tevere presso il ponte Milvio perché passasse attraverso i *montes Vaticanani*, nonché per la fabbricabilità del campo Marzio (sostituito dal *campus Vaticanus*), sarebbe stato predisposto un apposito plebiscito, sfociato nella *lex Caecilia* (o *Pomponia*) *de urbe augenda* del 45 a.C., di cui dà conto ROTONDI, *'Leges publicae'*, 425 (il proponente sarebbe un *gentilis* dello stesso Attico, adottato da Q. Cecilio, senza dubbio un tribuno plebeo in quanto nessun pretore per quell'anno sarebbe stato eletto prima del ritorno di Cesare dalla Spagna nel mese di Settembre, conformemente a BROUGHTON, *The Magistrates*, 307).

81. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, 706 e n. 1, che presuppone tuttavia si trattasse di dittatura costituente e coglie una serie di contraddizioni nelle fonti, che lo inducono a negare l'affidabilità delle stesse e, quindi, l'esistenza di un potere cesariano sui costumi.

82. Così DE MARTINO, *Storia*, III, 243 e n. 87.

dovuto ascrivere all'operatività delle vecchie magistrature o di figure similari (si pensi alla *praefectura morum* o al titolo ufficiale di *praefectus moribus*, che Cesare verosimilmente non creò né assunse).

3. Controllo indiretto

La seconda modalità operativa prescinde dall'assunzione diretta di magistrature specifiche e poteri determinati, mirando invece ad accertare che gli altri organismi costituzionali non si discostassero dalla volontà di Cesare sicché, sempre attraverso una serie di provvedimenti con cui veniva formalizzato quanto già *de facto* rientrava nella sua disponibilità, gli si sarebbe affidato il controllo delle elezioni e delle province.

Subito dopo Farsalo le prime – a eccezione di quelle relative alle magistrature plebee – sarebbero passate nelle sue mani, come attesta genericamente Dio Cass. XLII, 20, 4, precisando tuttavia il metodo attraverso cui egli avrebbe potuto determinarne gli esiti: la convocazione dei comizi a tale scopo, infatti, sarebbe stata differita sino al suo ritorno⁸³, avvenuto nell'autunno del 47 a.C., con la conseguenza che per gran parte dell'anno Roma fu governata soltanto dal *magister equitum* Antonio e dai tribuni plebei, in una situazione di crescente tensione determinata dall'aspro conflitto tra questi ultimi (in specie, Trebellio e Dolabella). Inoltre, il capo della cavalleria, dovendo fronteggiare torbidi provocati in Campania dai soldati fatti tornare da Cesare con l'intenzione di precederlo, affidò Roma all'anziano e debole zio Lucio Giulio Cesare nominandolo *praefectus urbi* e, in tal modo, appalesando un

83. Dio Cass. XLII, 20, 4: αἱ τε [γὰρ] ἀρχαιρεσῖαι πᾶσαι, πλὴν τῶν τοῦ πλήθους, ἐπ' αὐτῷ ἐγένοντο, καὶ διὰ τοῦτο ἐς τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἀναβληθεῖσαι ἐπ' ἐξόδῳ τοῦ ἔτους ἐτελέσθησαν; dato che Cesare ritornò dall'Oriente solo nell'autunno del 47, va presupposto che lo storico niceno avesse alluso alla fine dell'anno successivo in quanto, diversamente argomentando, si dovrebbe ipotizzare un errore di datazione da parte sua. Vi è inoltre da chiedersi a chi spettasse amministrare la giustizia in assenza di consoli e pretori (Dio Cass. XLII, 27, 2: ὕπατος μὲν γὰρ οὐδεὶς οὐδὲ στρατηγὸς οὐδέπω ἦν), una volta constatata l'impossibilità – spiegata da BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 273-274, 285 n. 5 – che fossero stati prorogati dell'anno precedente, uno dei quali era morto (M. Celio Rufo, *p. peregrinus*), mentre l'altro era stato inviato in Spagna come proconsole (C. Trebonio, *p. urbanus*). In argomento, sulla base di Dio Cass. XLII, 27, 2 e XLIII, 48, 2, si deve ipotizzare che la *iurisdictio* fosse esercitata da Antonio in forza del suo *imperium* di *magister equitum*, che – come attestano la disponibilità di sei fasci con i littori, unitamente alla *sella curulis* e alla *toga praetexta* – lo collocava in subordine al dittatore e ai consoli, ma al medesimo livello dei pretori (cfr. DE MARTINO, *Storia*, II, 454).

novum exemplum, perché tale carica non era mai stata conferita dal *magister equitum*, la cui designazione da parte del console Servilio Isaurico, peraltro, non sembrava del tutto ortodossa. Dalle fonti emerge dunque che, almeno in questa fase, a Cesare sarebbe stato conferito un potere speciale di convocazione dei comizi e non quello di cooptare i magistrati: chiaramente, la sua presenza avrebbe reso particolarmente difficile – se non impossibile – il successo di candidati a lui sgraditi. Va aggiunto che nel 47, in sua assenza, soltanto Antonio avrebbe fruito del *ius agendi cum populo* e se, in estrema ipotesi, questi – infrangendo il provvedimento di rinvio delle elezioni e, in sostanza, gli ordini del dittatore – avesse convocato a tale scopo le assemblee popolari, un tribuno della plebe avrebbe potuto comunque paralizzarne la decisione. Infine, residua qualche incertezza sulla fonte di tale potere, potendosi trattare di una legge o un senatoconsulto, ancorché la chiosa di Dio Cass. XLII, 20, 2 operi da ‘clausola generale’ attestante l’adozione di prescrizioni legislative per tutti quanto descritto in prosieguo⁸⁴ e sia avvalorata tanto dall’impiego di ἐψηφίσαντο, quanto dal riferimento ai πολῖται αὐτοτελείς. Che Cesare temesse gli esiti di comizi elettorali convocati in sua assenza – o, meglio paventasse l’inaffidabilità dei suoi collaboratori preposti alla sorveglianza degli affari cittadini – è provato dal fatto che negli anni successivi, nonostante le sue permanenze a Roma fossero sporadiche, fece in modo di gestire in prima persona le votazioni: sebbene le assemblee popolari si fossero progressivamente trasformate in organi di ratifica, «i diritti di delibera» attribuiti al trionfatore delle Gallie erano indipendenti da qualsiasi organo costituzionale, a eccezione dei comizi⁸⁵ (e talvolta dei tribuni plebei, qualora si tengano in considerazione le *contentiones* avute con alcuni di loro nel 45-44 a.C.). Nell’autunno del 47, dunque, condusse le elezioni per la parte residuale dell’anno e anche per il 46, portando a dieci il numero dei pretori e ampliando di un’unità ciascuno dei collegi sacerdotali, sì da premiare un maggior numero di sostenitori (ἵνα γὰρ πλείους αὐτῶν ἀμείψηται)⁸⁶.

84. Dio Cass. XLII, 20, 2 i.f.: ὁμῶς δ’ οὖν αὐτῷ (πολίται τε γὰρ καὶ αὐτοτελείς ἔτι δοκεῖν εἶναι ἤθελον) ταῦτά τε οὕτως ἐψηφίσαντο καὶ τᾶλλα πάντα <ἄ> καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἔχειν ἐδύνατο.

85. Cfr. JEHNE, *Giulio Cesare*, 99.

86. Dio Cass. XLII, 51, 3: καὶ τῶν προσηταιριστῶν τῶν τε συναγωνιστῶν τοὺς μὲν βουλευτὰς ἱερωσύνας τε καὶ ἀρχαῖς ταῖς τε ἐς τὸν λοιπὸν τοῦ ἔτους ἐκείνου χρόνον καὶ ταῖς ἐς νέωτα (ἵνα γὰρ πλείους αὐτῶν ἀμείψηται, στρατηγούς τε δέκα ἐς τὸ ἐπιὸν ἔτος ἀπέδειξε καὶ ἱερέας ὑπὲρ τὸ νενομισμένον· 4. τοῖς τε γὰρ ποντίφει καὶ τοῖς οἰωνισταῖς, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, τοῖς τε πεντεκαίδεκα καλουμένοις ἕνα ἑκάστοις προσένευε, καίπερ αὐτὸς βουλευθεὶς πάσας τὰς ἱερωσύνας λαβεῖν

Verso la fine del 46, avendo deciso di partire per la Spagna al fine di affrontare i figli di Pompeo e Tito Labieno, si fece eleggere console unico per il 45 rinviando le altre votazioni a eccezione di quelle relative ai tribuni, sicché per molti mesi – sarebbe infatti rientrato a Roma soltanto il 25 luglio dell’anno in discorso – la città fu governata dal *magister equitum* Lepido, coadiuvato da sei o otto *praefecti* nominati da Cesare, dei quali si parlerà in prosieguo: un’innovazione rilevante, che avrebbe distinto la gestione degli affari cittadini da quella occorsa due anni prima. L’autentica riforma delle procedure elettorali si ebbe, comunque, solo nella prospettiva della spedizione partica, vale a dire tra la fine del 45 e l’inizio dell’anno successivo, innanzitutto prevedendosi per legge (i cui estremi sono però ignoti) un notevole allargamento dei collegi⁸⁷: secondo Dio Cass. XLIII, 51, 3-4, furono eletti per il 43 ben sedici pretori, quaranta questori e quattro edili plebei (di cui due nuovi, denominati *Caeriales*), unitamente ai due edili curuli. Per l’anno successivo, il 42, vennero eletti solo consoli e tribuni, mentre per il 41 nessuno⁸⁸, pro-

ὡσπερ ἐνλήφιστο).

87. Si ipotizza che le *leges Iuliae de magistratibus* fossero state addirittura due, in quanto la prima (del 45: Dio Cass. XLIII, 47, 1-2) avrebbe portato i pretori a quattordici – da dieci che erano – e i questori a quaranta, quando invece la seconda (del 44: Dio Cass. XLIII, 49, 1) avrebbe aumentato i pretori medesimi di due ulteriori unità, introdotto gli *aediles caeriales*, nonché accresciuto i *IIIviri capitales* e *monetales* (cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, 421); in alternativa, l’occasione sarebbe stata offerta dalla spedizione partica, tramite la quale Cesare si sarebbe prefisso di accontentare il maggior numero di sostenitori, delusi di non prendere parte all’iniziativa, o i potenziali oppositori rimasti a Roma.

88. Dio Cass. XLIII, 51, 6: οἱ μὲν οὖν τῷ πρώτῳ μετ’ ἐκεῖνο ἔτει ἄρξοντες πάντες προκατέστησαν, ἐς δὲ δὴ τὸ δεύτερον οἱ τε ὑπάτοι καὶ οἱ δήμαρχοι μόνοι· τοσοῦτον ἐδέησε καὶ ἐς τὸ τρίτον τινὰ ἀποδειχθῆναι. Lo storico niceno non è molto ordinato sul piano cronologico, come notato da CÀSSOLA, *Ottavio ‘magister equitum’*, 306, «riferendo prima le decisioni per gli anni seguenti (XLIII, 51, 2-7) e poi quelle per l’anno 44, in corso (XLIII, 51, 8: ἕξ τε τὸ παρόν)». Per il triennio di cui ai paragrafi 2-7, lo storico niceno avrebbe parlato prima delle magistrature ordinarie (2-6) e dopo di quelle straordinarie (7): quanto alle prime le espressioni ἐς μὲν τὸ πρώτον ἔτος (LI, 3) e τῷ πρώτῳ μετ’ ἐκεῖνο ἔτει (LI, 6) si riferiscono al 43 a.C., anno in cui tutti i magistrati vennero ‘scelti in anticipo’ (LI, 6), mentre per il secondo (ἐς τὸ δεύτερον), cioè il 42, vennero eletti solo consoli e tribuni della plebe, nonché infine per il terzo (ἐς τὸ τρίτον), ossia il 41, nessuno. Circa le magistrature straordinarie il § 7, in riferimento ai due anni seguenti nei quali Cesare avrebbe continuato a gestire la dittatura avendo nominato in tutto o in parte i magistrati (43-42), sarebbero stati designati *magistri equitum* Ottavio (nonostante fosse giovanissimo) e un altro del quale non viene fatto il nome (*ἄλλον τέ τινα*). Poiché non solo i Fasti Capitolini tradizionalmente, ma anche quelli Privernati da poco valorizzati, menzionano per il 43 Domizio Calvino, l’anno di Caio Ottavio non sarebbe

tabilmente a cagione della morte di Cesare, che avrebbe inteso coprire tutte le cariche magistratuali per tre anni prima della sua partenza, onde evitare in sua assenza la ‘riuscita’ di aspiranti sgraditi e potenzialmente in grado di provocare disordini⁸⁹: e proprio per orientare meglio questa miriade di elezioni gli sarebbe stato attribuito, da una *lex Antonia*⁹⁰, il diritto di procedere alla *commendatio* per metà dei candidati alle magistrature, ad esclusione del consolato. La natura e il funzionamento di questa prerogativa non sono del tutto perspicui, in quanto varie interpretazioni sono plausibili: in primo luogo, che a Cesare spettasse un vero e proprio diritto-dovere, consistente nel proporre obbligatoriamente metà dei candidati (compresi forse quelli per le magistrature plebee) con effetto vincolante per l’assemblea popolare, la quale si sarebbe limitata a ratificare – sotto pena d’invalidità del risultato – i nominativi segnalati da Cesare alla luce di Suet. *Div. Iul.* XLI, 2⁹¹. Questa ipotesi avrebbe peraltro subito qualche modulazione, perché è possibile che tale diritto fosse stato attribuito a Cesare soltanto per tre anni in quanto, diversamente da altri casi, non viene attestata dalle fonti una durata vitalizia, sebbene l’argomento *e silentio* non sia mai decisivo; ancora, il carattere vincolante della proposta avrebbe reso superflua la votazione per la metà dei posti, sicché non è da escludere che si procedesse solo per quelli ‘liberi’ e poi,

potuto essere che il 42, a meno di tortuose interpretazioni legate alla successione di Lepido. Nel 44, anno durante il quale si sarebbe realizzato questo assetto magistratuale (ἐν ᾧ ταῦτ’ ἐγίγνετο), Cesare avrebbe lasciato il consolato a Dolabella e Lepido sarebbe partito per le sue due province, sostituito da due capi della cavalleria con mansioni specifiche.

89. Dio Cass. XLIII, 51, 2: τὰ τε γὰρ ἄλλα, καὶ ὅπως ἐκεῖνός τε πλείοσιν ὑπὴρέταις χρῆσθαι ἔχη, καὶ ἢ [τε] πόλις μὴτ’ ἄνευ ἀρχόντων ἐν τῇ ἀπουσίᾳ αὐτοῦ γένηται μὴτ’ αὐ καθ’ ἑαυτὴν αἰρουμένη τινὰς στασιάσει, διανοοῦντο μὲν καὶ ἐς τρία ἔτη αὐτοὺς προκαταστήσαι (τοσοῦτου γὰρ χρόνου πρὸς τὴν στρατείαν χρήζειν ἐδόκουν), οὐ μέντοι καὶ πάντας προαπέδειξαν.

90. Cfr. Cic. *Phil.* VII, 16, 6 (in riferimento al tribuno Lucio Antonio): *Est enim patronus quinque et triginta tribuum, quarum sua lege, qua cum C. Caesare magistratus partitus est, suffragium sustulit; patronus centuriarum equitum Romanorum, quas item sine suffragio esse voluit*, dal che si desume trattarsi di un plebiscito *de candidatis* (non necessariamente *ex Sco*, come ipotizzato da ROTONDI, *Leges publicae*, 428, sulla scorta di Nik. Dam., FGrHist 90 F 130.69, fonte nella quale si confonde il decreto senatorio rifiutato da Cesare secondo Dio Cass. XLIII, 47, 1 – in riferimento a tutti i magistrati – con il plebiscito in parola).

91. Suet. *Div. Iul.* XLI, 2: *Comitia cum populo partitus est, ut exceptis consulatus competitoribus de cetero numero candidatorum pro parte dimidia quos populus vellet pronuntiarentur, pro parte altera quos ipse dedisset. Et edebat per libellos circum tribum missos scriptura brevi: ‘Caesar dictator illi tribui. Commendo vobis illum et illum, ut vestro suffragio suam dignitatem teneant’.*

in sede di proclamazione dei risultati, si menzionassero come eletti anche i *commendati* (benché questo urti contro la *narratio* svetoniana). In base alla seconda ipotesi, si sarebbe trattato di suggerimenti non obbligatori per Cesare né vincolanti per gli elettori, ma di una mera facoltà che il dittatore avrebbe potuto esercitare quando lo avesse ritenuto più opportuno e ‘sino’ alla metà dei posti disponibili. È verosimile, comunque, che la prima ricostruzione colga nel segno, anche perché ‘raccomandazioni’ ve ne erano sempre state, persino da parte dei magistrati uscenti, ma nel caso di Cesare è del tutto innovativo che esse siano state ufficialmente inserite nella procedura sino a integrarne un momento fondamentale, cui ben si riannoda il regime della vincolatività: diversamente argomentando, non vi sarebbe alcun effettivo distacco dal passato. Emblematica risulta, infine, la notazione di Dio Cass. XLIII, 51, 3, secondo cui «in base alla legge Cesare ne elesse la metà, ma in realtà li elesse tutti» (ἤρειτο <δέ> τῶ μὲνλόγω τοὺς ἡμίσεις ὁ Καῖσαρ, ἐν νόμῳ τινὶ τοῦτο ποιησάμενος, ἔργῳ δὲ πάντας).

Per quanto riguarda le province, già durante la fulminea dittatura del dicembre 49 abbozzò il metodo applicato negli anni successivi, trattandosi di comandi militari: oltre a ripartire a propria discrezione (invece che per sorteggio) gli uffici fra i pretori⁹², dispose in completa autonomia la nomina dei governatori provinciali⁹³. Dopo Farsalo, venne conferita a Cesare la scelta in ordine alle province pretorie anche in questa circostanza senza estrazione a sorte, mentre quelle consolari sarebbero state aggiudicate dal popolo, violandosi per Dione Cassio la prassi repubblicana sino ad allora invalsa⁹⁴: è chiaro, tuttavia, che il dittatore avrebbe potuto agevolmente controllare pure i proconsolati, manovrando la leva comiziale⁹⁵. Su questo punto era au-

92. Cfr. Dio Cass. XLII, 22, 2: οὗτος γὰρ ἔπραξε <μὲν> ἀνὰ πρῶτους τὰ τοῦ Καίσαρος, διὸ καὶ στρατηγὸς ἀπεδείχθη· ὀργισθεὶς δὲ ὅτι τε μὴ ἡστυνόμησεν καὶ ὅτι καὶ ὁ Τρεβώνιος ὁ συνάρχων αὐτοῦ οὐ κληρωτός, ὡσπερ εἶθιστο, ἀλλ’ αἰρετός ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐς τὴν ἀστυνομίαν προεκρίθη.

93. Si veda App. *bell. civ.* II, 7, 48: ἡγεμόνας τε ἐς τὰ ἔθνη περιέπεμπεν ἢ ἐνήλλαττεν, ἐφ’ ἑαυτοῦ καταλέγων, ἐς μὲν Ἰβηρίαν Μάρκον Λέπιδον, ἐς δὲ Σικελίαν Αὔλον Ἀλβίνον, ἐς δὲ Σαρδῶ Σέξστον Πεδουκαῖον, ἐς δὲ τὴν νεόληπτον Γαλατίαν Δέκμον Βρούτον (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 275 ss., circa Lepido in Spagna e Peduceo in Sardegna, mentre Aulo Albino sarebbe, in realtà, il pretore Allieno).

94. Dio Cass. XLII, 20, 4: τὰς τε ἡγεμονίας τὰς ἐν τῷ ὑπηκόῳ τοῖς μὲν ὑπάτοις αὐτοὶ δῆθεν ἐκλήρωσαν, τοῖς δὲ δὴ στρατηγοῖς τὸν Καίσαρα ἀκληρωτὶ δοῦναι ἐψηφίσαντο· ἔς τε γὰρ τοὺς ὑπάτους καὶ ἐς τοὺς στρατηγοὺς αὐθις παρὰ τὰ δεδογμένα σφίσις ἐπανῆλθον.

95. Non va dimenticato, secondo JEHNE, *Giulio Cesare*, 100, come egli fosse stato «personalmente in quasi tutte le province, emanandovi numerosi provvedimenti, con cui

spicabile un intervento riordinatore, materializzatosi in parte nel 46 proprio attraverso l'iniziativa cesariana, benché la *lex Iulia de provinciis* introducesse soltanto un limite temporale alla durata dell'ufficio assunto da propretori e proconsoli, fissandola rispettivamente in uno e due anni⁹⁶: la ragione va riconnessa al fatto che i promagistrati erano in sostanza concepiti da Cesare come suoi legati ed egli avrebbe potuto modificarne la posizione in qualsiasi momento per esigenze militari o di ordine pubblico, dovendosi comunque evitare che si radicassero eccessivamente nella provincia di volta in volta amministrata. Dopo Munda, si procedette peraltro a una riformulazione territoriale, a tenore di Dio Cass. XLIII, 47, 1, passo che – oltre a ribadire il totale controllo cesariano sulle elezioni – lascia intendere come tutti i governatori fossero designati dal dittatore e, contestualmente, le destinazioni stabilite senza sorteggio: quanto riportato dallo storico niceno nelle righe successive fa supporre che l'ampliamento del numero dei pretori non fosse legato soltanto al reale aumento delle province⁹⁷, ma anche a esigenze premiali⁹⁸.

aveva legato a sé gli abitanti dell'impero; era stato esaltato con privilegi di ogni tipo, aveva distribuito premi a singoli e a comunità locali, ovunque aveva consolidato l'impressione che con lui solo ora ci si doveva accordare se si voleva ottenere qualcosa dal potere centrale di Roma». Inoltre, «Cesare aveva al suo esclusivo comando un esercito di almeno 34 legioni, distribuite in tutte le province, grazie alle quali il controllo *in loco* da parte di Roma era assicurato in misura del tutto nuova, e che d'altra parte costituivano un forte potenziale militare che Cesare poteva concentrare in ogni momento in caso di disordini o moti separatistici».

96. Dio Cass. XLIII, 25, 3: ὅτι τε αὐτὸς πολλοῖς τῶν Γαλατῶν ἐφεξῆς ἔτεσιν ἄρξας ἔς τε τὴν ἐπιθυμίαν ἀπ' αὐτοῦ τῆς δυναστείας μᾶλλον προήχθη καὶ ἔς τὴν παρασκευὴν τῆς ἰσχύος ἐπηυξήθη, κατέκλεισε νόμῳ τοὺς μὲν ἐστρατηγηκότας ἐπ' ἑνιαυτὸν τοὺς δὲ ὑπατευκότας ἐπὶ δύο ἔτη κατὰ τὸ ἕξῃς ἄρχειν, καὶ μηδενὶ τὸ παράπαν ἐπὶ πλεῖον ἡγεμονίαν τινα ἔχειν ἐξείναι; Cic. *Phil.* I, 8, 19: *Quae lex melior, utilior, optima etiam re publica saepius flagitata, quam ne praetoriae provinciae plus quam annum neve plus quam biennium consulares obtinerentur?* (a conferma, v. Cic. *Phil.* I, 10, 24; III, 15, 38; V, 3, 7; VIII, 9, 28, legge poi modificata per volontà di Antonio nel giugno 44, al fine di protrarre da uno a due anni il governo delle province pretorie e da due a cinque quello delle province consolari [ma sei anni computando anche la magistratura], secondo ROTONDI, *Leges publicae*, 432).

97. Cfr. DE MARTINO, *Storia*, III, 237 n. 71, che richiama Dio Cass. XLIII, 47, 1: περὶ μὲν οὖν τοὺς ὑπάτους ταῦθ' οὕτως ἐγένετο· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἄρχοντες λόγῳ μὲν ὑπὸ τε τοῦ πλήθους καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια (τὴν γὰρ ἀπόδειξιν αὐτῶν ὁ Καίσαρ οὐκ ἐδέξατο), ἔργῳ δὲ ὑπ' ἐκείνου κατέστησαν, καὶ ἔς γε τὰ ἔθνη ἀκκληρωτὶ ἐξεπέμφθησαν.

98. Esemplare, sotto il profilo della distribuzione delle rendite politiche, la vicenda di L. Minucio Basilo, narrata da Dio Cass. XLIII, 47, 5: συχνὰ δ' οὖν ὁμως καὶ ἐν ἀργυρίῳ τῇ τε πράσει τῶν χωρίων ἔστιν οἷς ἐνειμε· καὶ Λουκίῳ τινὶ Βασιλῷ ἡγεμονίαν μὲν ἔθνους οὐδεμίαν καίτοι

4. Nomina ufficiale di delegati

Dopo la vittoria di Farsalo, Cesare avrebbe progressivamente delineato un nuovo ‘modello di governo’ per la *res publica*, solo in parte collimante con le strutture che l’avevano caratterizzata nei secoli precedenti: pur mantenendo in funzione sia il tradizionale *cursus honorum*, sia il senato e le assemblee popolari, l’impronta fortemente verticistica e gerarchizzata derivante dall’assunzione stabile della dittatura (prima annuale e poi decennale, per finire con quella perpetua) avrebbe posto le basi per l’enucleazione di un assetto di potere parallelo, fondato sul principio della designazione diretta da parte di Cesare e della ‘responsività’ nei suoi confronti. Tale approccio avrebbe sostituito l’assetto invalso nella prassi repubblicana, a tenore della quale i magistrati eletti dal popolo sarebbero stati responsabili del loro operato nei confronti del senato, il che spiega l’esigenza di uniformarsi alle direttive fornite da quest’ultimo: nella logica ispirata alla *nova ratio* cesariana, invece, gli uomini cui egli affidò la gestione di Roma – «una mera appendice nella [sua] grande strategia, come si era già sperimentato nella guerra civile»⁹⁹ – si sarebbero dovuti caratterizzare per la duttile capacità di adattare la propria condotta alle decisioni del dittatore, assicurandone l’attuazione in modo da aggregare il consenso che egli avrebbe acquisito se le avesse eseguite personalmente. Questo meccanismo spiega la (e, nello stesso tempo, si riflette sulla) ‘spoliticizzazione’ di Roma, ottenuta sospendendo ripetutamente le elezioni

στρατηγούντι ἐπέτρεψε, χρήματα δὲ ἀντ’ αὐτῆς πάμπολλα ἐχαρίσατο, ὥστε καὶ ἐπιβόητον αὐτὸν ἔν τε τούτῳ γενέσθαι, καὶ ὅτι προπηλακισθεὶς ἐν τῇ στρατηγίᾳ ὑπ’ αὐτοῦ ἀντεκαρτέρησε. Questi sarebbe stato elevato alla pretura per volontà di Cesare che, tuttavia, non trovando alcuna provincia da assegnargli, gli diede molto denaro per ricompensarlo: avendolo poi insultato, ne ricevette una risposta piccata (sul rapporto tra *beneficium* e *officium* inquadrabile nell’istituto del patronato, con speciale riguardo ai caratteri abnormi assunti durante il regime cesariano, cfr. JEHNE, *Giulio Cesare*, 100, 108).

99. Cfr. JEHNE, *Giulio Cesare*, 108, secondo cui la spedizione partica avrebbe confermato il ruolo strategicamente ‘periferico’ dell’Urbe, rispetto alla quale l’unica preoccupazione cesariana – giustificata da quanto avvenuto nel periodo in cui Antonio, come *magister equitum*, l’aveva (male) amministrata – risiedeva nella necessità di prevenire qualsiasi tensione, data l’impossibilità di tornare per restaurarvi l’ordine. Alla vigilia della partenza, nel marzo 44, «considerando la situazione con obiettività, si deve riconoscere che Cesare aveva effettivamente mantenuto la sua promessa» di rafforzare l’ordinamento repubblicano, formulata al suo rientro dalla Spagna. Infatti, egli «possedeva tutti i pieni poteri che gli avrebbero consentito di guidare l’impero come autocrate; a tutte le classi dello stato aveva distribuito grandi benefici legandole in tal modo alla sua persona; aveva raccolto attorno a sé numerosi aiutanti» (così JEHNE, *Giulio Cesare*, 108).

sì da privarla dei magistrati e ampliando a dismisura il senato in modo da minarne la funzione deliberativa: neutralizzata l'Urbe come centro di decisione, trasferitosi presso il dittatore e il suo *consilium* ovunque egli si trovasse, essa si sarebbe dovuta semplicemente 'amministrare', finalità che avrebbe giustificato la nomina di delegati e la riduzione di due tradizionali pilastri della costituzione repubblicana, vale a dire il senato e le magistrature, a meri apparati burocratici dotati di mansioni esecutive. Si profila pertanto, durante la *dominatio* cesariana, una tipologia di gestione 'per delegati e consigli', di cui va delineata la struttura nei suoi lineamenti essenziali.

I) Il 'delegato superiore' – che deve rispondere direttamente a Cesare, ma alle disposizioni del quale tutti gli altri magistrati devono sottostare – è il *magister equitum*: nel periodo in cui questa figura non avesse operato, il console presente in città avrebbe concentrato il potere nelle proprie mani. Diversamente da quanto avvenuto sino a quel momento, il capo della cavalleria non avrebbe seguito al fronte il *dictator* che lo avesse nominato¹⁰⁰, ma sarebbe stato preposto alla difesa (per meglio dire, alla gestione) dell'Urbe: questa *reductio* a mansioni prettamente civili avrebbe quindi rappresentato

100. Riguardo alla designazione dei *magistri equitum* cesariani non manca il sospetto di anomalie, dato che in primo luogo – nell'autunno del 48 – Antonio sarebbe stato nominato non dal dittatore, bensì dal console P. Servilio Isaurico (v. Dio Cass. XLII, 20, 2; XLII, 21, 1; Cic. *Phil.* II, 25, 62, secondo cui Cesare era all'oscuro di tutto, trovandosi ad Alessandria; Plut. *Ant.* VIII.3, per il quale, invece, la designazione venne effettuata dal dittatore stesso, che avrebbe ordinato ad Antonio di partire subito alla volta di Roma, dove risulta essere già in carica il 17 dicembre, sulla scorta di Cic. *ad Att.* IX, 7, 1-2). Per DE MARTINO, *Storia*, I, 453, comunque, la designazione del capo della cavalleria da parte del console (indipendentemente dai casi non nitidi descritti da Liv. VIII, 17, 3; IX, 7, 13 e XXIII, 57, 9) non sfocerebbe nella conclamata incostituzionalità, analogamente – non occorrendo requisiti particolari – alla mancanza della qualificazione di *consularis* in capo al designato: sicché non coglie nel segno la notazione dionea, per la quale Antonio non aveva ancora rivestito la pretura nel momento in cui venne scelto come *magister equitum*, né quella per cui Cesare non sarebbe potuto essere nominato in quanto lontano dall'Italia (così da rendere illegittima in via derivata anche la posizione del suo principale collaboratore). Salvo dispensa senatoria laddove si trovasse al fronte, sarebbe spettato infatti al console designante trovarsi *in agro Romano*, tanto che non mancarono casi in cui quest'ultimo venisse richiamato dal senato per *dicere dictatorem*. In secondo luogo, Dio Cass. XLIII, 33, 1 i.f. (ἰππάρχῃσιν γὰρ καὶ τότε, αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τῇ ὑπατείᾳ ἐπειπὼν ἰππάρχον παρὰ τὰ πάτρια) farebbe desumere che Lepido avesse creato se stesso *magister equitum* nel 46, durante il suo consolato, ma la circostanza non è suffragata da alcun aggancio testuale, dovendosi verosimilmente addebitare a un fraintendimento dell'autore.

un'innovazione¹⁰¹ e l'*imperium domi* sarebbe risultato una semplice emanazione di quello, *militiae*, spettante a Cesare¹⁰². Sul punto, gli elementi ricavati recentemente dai *fasti Privernates*¹⁰³ hanno dato l'abbrivio a nuove ipo-

101. Sull'atteggiamento di Antonio durante il suo periodo di governo, v. Dio Cass. XLII, 27, 2: ὕπατος μὲν γὰρ οὐδείς οὐδὲ στρατηγὸς οὐδέπω ἦν, ὁ δὲ δὴ Ἀντώνιος οὐδέπω μὲν ἐσθῆτος ἔνεκα (τῇ γὰρ περιπορφύρω ἐχρήτο) καὶ βραβδούχων (τοὺς γὰρ ἐξ ἰόνους εἶχε) τοῦ τε τὴν βουλὴν ἀθροίζειν εἰκόνα τινὰ τῆς δημοκρατίας παρείχετο, τῷ δὲ δὴ ξίφει ὁ παρέζωστο καὶ τῷ πλήθει τῶν συνόντων οἱ στρατιωτῶν τοῖς τε ἔργοις αὐτοῖς ὅτι μάλιστα τὴν μοναρχίαν ἐνεδείκνυτο (cfr., in argomento, CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 62 ss.). Va notato che Plut. *Ant.* VIII, 3, inserisce – subito dopo avere dato conto della scelta effettuata da Cesare – un *obiter dictum*, in cui ricorda come l'ufficio del *magister equitum* sia subordinato al dittatore quando questi è presente ma, in caso contrario, risulti il più alto e anche l'unico (ἀν δὲ μὴ παρῆ, πρώτη καὶ μόνη σχεδόν) sul presupposto che, fatti salvi i tribuni plebei, tutte le altre magistrature sarebbero dissolte dalla nomina del dittatore (τὰς δ' ἄλλας καταλύουσι πάσας δικτάτορος αἰρεθέντος). Qualora riferita al regime cesariano, l'osservazione tende a trasformare erroneamente lo stato di fatto – caratterizzato persino dal rinvio delle elezioni e, quindi, dalla vacanza delle principali magistrature – in una prassi giuridica, in quanto l'inoperosità delle altre magistrature non si pone assolutamente in rapporto di causa-effetto con la designazione del dittatore, in specie dopo il 48 a.C.

102. Sino all'innovazione cesariana (di cui un'oscura e antica avvisaglia si desumerebbe dalla vicenda del 431 a.C., quando il dittatore Q. Postumo Tuberto aveva lasciato in città il capo della cavalleria, L. Giulio, *ad subita belli ministeria, ne qua res qua eguissent in castris moraretur*: Liv. IV, 27, 1) il *magister equitum* avrebbe detenuto l'*imperium* autonomamente e non in base a una delega del *dictator*, tanto che comandava l'esercito – in assenza di quest'ultimo – con propri auspici, come segnalava DE MARTINO, *Storia*, I, 454 e n. 183; tuttavia, con le dittature cesariane, al capo della cavalleria viene conferita una mansione specifica la quale integra, sul punto e nella sostanza, una delega 'operativa' da parte del *dictator*, volta a incidere sensibilmente sulle funzioni dell'ufficio riconfigurandone la natura.

103. Cfr. ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 287 ss.; LICANDRO, *Cesare*, 331 ss.; CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 78-79, 85. In particolare i *fasti Privernates*, verosimilmente redatti tra il 16 e il 7 a.C., vale a dire vent'anni dopo quelli *Capitolini*, recano memoria di eventi accaduti a decorrere dalla morte del console Q. Fabio Massimo e dalla sua sostituzione con C. Caninio Rebilò (31 dicembre 45, rr. 7-9 del testo). A questa prospettiva, che attribuisce portata straordinaria ai *fasti Privernates*, pare accedere CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 78-79, 85, per la quale l'assetto previsto dal dittatore «comprendeva una struttura istituzionale sovraordinata alla tradizionale piramide magistratuale e impostata su una diarchia asimmetrica: Cesare nel triennio successivo avrebbe operato in Oriente, Lepido in Occidente, con incarico vitalizio ma subordinato al dittatore, mentre a Roma si sarebbero succeduti loro rappresentanti, i comandanti di cavalleria annuali, i cui compiti e rapporti gerarchici con le altre cariche ordinarie non è possibile precisare» (sia lecito ricordare, tuttavia, che Lepido avrebbe governato Gallia e Spagna come proconsole, e non come *magister equitum* [tantopiù *perpetuum*], sicché la «diarchia asimmetrica» è plausibile, a condizione di non imperniarla sopra una pluralità di comandanti della cavalleria).

tesi ricostruttive circa la figura e le mansioni del *magister equitum* durante l'imminente guerra partica, alla luce dell'assetto organizzativo predisposto dal dittatore per il periodo della sua assenza (tra il 44 e il 42 a.C.) da Roma. La testimonianza presenta tre aspetti di possibile novità, vertenti rispettivamente sull'identificazione di chi si fosse succeduto nell'ufficio durante il triennio menzionato, sulla qualifica assunta da Lepido come *magister equitum* nel contesto della perpetuità connotante l'ultima dittatura cesariana e, infine, sul funzionamento dell'ufficio.

Circa il primo punto, le indicazioni della fonte (rr. 15-19) sono senz'altro ragguardevoli, in quanto avvalorano l'ipotesi – così sopperendo agli equivoci appalesati da Dio Cass. XLIII, 51, 6-8 e perpetuatisi nei *fasti Capitolini* – che a Lepido (in partenza per governare Gallia Narbonese e Spagna Citeriore subito dopo l'inizio della campagna partica) sarebbe succeduto M. Valerio Messalla Rufo, il quale *in insequentem annum* avrebbe trasmesso l'ufficio a Cn. Domizio Calvino, donde poi giungere alla volta di Ottaviano nel 42 e non nel 44 a.C.¹⁰⁴.

104. Dio Cass. XLIII, 51, 6-7: οἱ μὲν οὖν τῷ πρώτῳ μετ' ἐκείνο ἔτει ἄρξοντες πάντες προκατέστησαν, ἐς δὲ δὴ τὸ δεύτερον οἱ τε ὑπατοὶ καὶ οἱ δήμαρχοι μόνοι τοσοῦτον ἐδέησε καὶ ἐς τὸ τρίτον τινὰ ἀποδειχθῆναι. 7. καὶ ἔμελλε καὶ αὐτὸς δικτάτωρ ἐν ἀμφοτέροις αὐτοῖς ἄρξαι, τοὺς τε ἱππαρχήσοντας ἄλλον τέ τινα καὶ τὸν Ὀκτάουιον, καίπερ μεράκιον ἔτι καὶ τότε ὄντα, προεχειρίσατο. 8. ἔς τε τὸ παρὸν, ἐν ᾧ ταῦτ' ἐγίγνετο, ὑπατὸν τε ἀνθ' ἑαυτοῦ τὸν Δολοβέλλαν ἀντικατέστησε, καίτοι τοῦ Ἀντωνίου πάντα τὸν ἐνιαυτὸν μέλλοντος ἄρξαι. καὶ τῷ Λεπίδῳ τὴν τε Γαλατίαν τὴν περὶ Νάρβωνα καὶ τὴν Ἰβηρίαν τὴν πλησιόχωρον προστάξας, δύο ἀντ' αὐτοῦ ἐτέρους, ἰδίᾳ γε ἑκάτερον, ἱππαρχῆσαι ἐποίησε. Si è anticipato come lo storico niceno riferisca che per il 43 sarebbero stati eletti tutti i magistrati e per il 42 solo i consoli e i tribuni, mentre nessuno per l'anno seguente, essendo verosimile – è il caso di aggiungere – come alla morte di Cesare le votazioni non si fossero ancora concluse o i risultati registrati; i *magistri equitum* sarebbero stati Ottavio («sebbene fosse ancora un ragazzino») e un altro, di cui Dione Cassio non fornisce l'identità; infine, per il 44, Cesare avrebbe ceduto il consolato al *suffectus* Dolabella, mentre Antonio avrebbe mantenuto la carica per l'intero anno. Quanto più rileva, ai nostri fini, è la chiosa del testo, secondo cui a Lepido sarebbero state assegnate Gallia Narbonese e Spagna Citeriore, cosicché Cesare avrebbe nominato al suo posto due altri capi della cavalleria, ciascuno con compiti specifici (*ἰδίᾳ γε ἑκάτερον*). Sulla base di queste informazioni il Degrassi avrebbe integrato i *fasti Capitolini*, per gran parte mutili, ipotizzando giustappunto che Gaio Ottavio avrebbe sostituito Lepido quando questi, *paludatus*, fosse uscito dall'Urbe per raggiungere le sue province; poi, nel 43, l'ufficio sarebbe passato al *magister equitum designatus*, Cn. Domizio Calvino, che ovviamente *non iniit*, in quanto tutta la sequenza sarebbe stata paralizzata dalla morte del dittatore. Orbene, alla luce dei *fasti Privernates* (rr. 15-19) i dubbi dionei sembrano attenuarsi, qualora si segua la restituzione operata da ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 295: *M. Valerius Mes[sal(la) mag(ister)*

Circa il secondo punto, sull'epigrafe è annotata l'abdicazione di Lepido al fine di acquisire, contestualmente al dittatore la qualifica di *magister equitum* 'perpetuus', cioè in carica *quoad Caesar dictator esset*, nonostante non vi sia alcun'altra fonte che supporti la notizia¹⁰⁵. Ad avviso di Orazio Licandro

eq(uitum) desig(natus) ut, cum Lepidus] / paludatus [exisset, iniret] / Cn. Domitius Ca[lvinu]s [designatus, ut] / insequenti a[nno] m[ag(ister) eq(uitum)] / futurus es[set]. Ferma restando la designazione per il 43, il supporto epigrafico avrebbe accreditato la plausibile possibilità secondo cui nel 44 a Lepido sarebbe succeduto il maturo ed esperto Valerio Messalla Rufo (per il profilo del personaggio cfr. ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 300), così da sciogliere il senso del passaggio dioneo in cui si evoca la sostituzione di Lepido con due *magistri* non contestuali (diversamente da quanto sembrerebbe credere lo storico niceno), ma posti in immediata successione dalla stessa lastra privernate. Di contrario avviso LICANDRO, *Cesare*, 343-344; LICANDRO, *Cesare deve morire*, 79 ss., che propone una ricostruzione alternativa, alla luce della quale Messalla avrebbe gerito la *praefectura urbi*, malgrado la sequenza sembrerebbe alludere alla successione dei *magistri equitum*; ad avviso dello studioso, infatti, le rr. 15-16 avrebbero avuto il seguente contenuto, ossia *M. Valerius Mes[sal(la) p(raefectus) u(rbi) desig(natus) ut, cum Lepidus] paludatus [exisset, iniret]*. Secondo CÀSSOLA, *Ottavio 'magister equitum'*, 306-307, il 'turno' di Ottaviano – malgrado il suo nome fosse stato inserito nella lacuna presentata dai *Fasti Capitolini* per il 44 – non sarebbe giunto prima del 42, punto sul quale appare dirimente la notazione dello storico secondo cui Cesare avrebbe designato il comandante della cavalleria anche per quell'anno, unitamente ai consoli e ai tribuni. Sarebbe mancata, tuttavia, l'ufficialità 'globale' susseguente all'espletamento (presumibilmente incompiuto) della procedura elettorale: conoscendo già il soggetto nominato per il 43 e individuato – tramite i *Fasti Privernates* – il titolare per la restante parte del 44 in luogo di Lepido, il designato per il 42 non sarebbe potuto essere altri che Gaio Ottavio.

105. Ad avviso di ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 295, le rr. 10-12 andrebbero restituite come segue: *C. Iulius Caesar IV dict(ator) abdic(avit) ut perpet(uo ?) [---] M. Aemilius Lepid(us) II mag(ister) eq(uitum) abd(icavit) ut perpet(uo ?) [---] quoad (?) dict(ator) Caesar esset*; (rr. 13-14) *C. Iulius Caesar desig(natus) in perpet(uum) dicta(tor) M. Aemilius Lepidus [---]*. In base al testo, il *magister equitum* Lepido avrebbe abdicato per divenire 'perpetuo' *quoad dictator Caesar esset*, vale a dire sino a quando questi fosse stato dittatore, ma la notizia risulta del tutto isolata, non trovando alcun altro aggancio nelle fonti; inoltre, come riconosciuto dallo stesso Zevi (p. 297), «appare in contrasto anche col dettato degli stessi *Fasti Privernati*, che per la carica di *magister equitum* segnalano invece, come vedremo, molteplici avvicendamenti». Vi è il fondato sospetto, dunque, «di un errore dovuto al compilatore del testo, o di un *lapsus* del lapicida che avrebbe ripetuto identicamente nelle due righe la formula dell'abdicazione, pertinente al solo Cesare», tuttavia escluso dall'autore sia per la fedeltà dei *fasti* di Priverno a quelli *Capitolini*, sia per la frase di chiarimento (*quoad dictator esset*), la quale si riferisce a Lepido, implicando che «la permanenza in carica del *magister equitum* fosse equiparata temporalmente a quella del dittatore, e cioè perpetua». Eppure, la supposta corrispondenza delle notizie privernate a quelle traibili dai *fasti Capitolini* è meno ferrea di quanto si possa

le perplessità suscitate da tale inusitata figura, di difficile armonizzazione con l'assetto costituzionale sinora conosciuto, sarebbero superabili muovendo dal presupposto per cui «il *magister equitum* traeva la sua legittimazione dalla nomina del *dictator* che, essendo nella fattispecie *perpetuus*, rifletteva la sua continuità sulla carica del comandante della cavalleria»¹⁰⁶. Di conseguenza, «con la frase *quoad dictator Caesar esset* si voleva esprimere l'estensione dell'innovazione temporale introdotta per il *dictator* al *magister equitum*: questa carica, non tanto la permanenza in essa di Lepido, era *perpetua*, cioè

pensare, come dimostrato proprio dalla menzione di Valerio Messalla Rufo; inoltre, se si elimina la 'Verdoppelung' alla r. 11 soltanto con riferimento a *ut perpet(uo)* – perché Lepido sarebbe stato tenuto a deporre la carica in conseguenza all'abdicazione cesariana –, cade anche la riga successiva, in quanto *quoad Caesar dictator esset* appare passaggio inserito *ad hoc* per spiegare la perpetuità, rivelandosi superfluo ed errato. Strutturalmente, e a prescindere dalle 'innovazioni' cesariane, il *magister equitum* sarebbe infatti rimasto in carica sino a quando lo fosse stato anche il dittatore che lo avesse nominato, salvo ordinarli di abdicare *ante tempus* (arg. ex Liv. IV, 34, 5, su cui cfr. DE MARTINO, *Storia*, I, 453 e n. 173). Nonostante le considerazioni addotte recentemente da LICANDRO, *Cesare*, 340 ss., il quale delinea la creazione di un «*perpetuus* collegio dittatoriale» diseguale, in cui la durata del *conlega minor* rifletterebbe quella del *maior*, mi pare che una restituzione delle rr. 10-14 conforme alla lettura tradizionale del rapporto tra *dictator* e *magister equitum* sia ancora preferibile: ipotizzo allora – senza raddoppiamenti arbitrari e aggiunte esplicative – potesse essere *C. Iulius Caesar IV dict(ator) abdic(avit) ut perpet(uo ?)* [- - -] / *M. Aemilius Lepid(us) II mag(ister) eq(uitum) abd(icavit)* [- - -] / *C. Iulius Caesar desig(natus) in perpet(uum) dicta(tor)* / *M. Aemilius Lepidus [(desig(natus) III mag(ister) eq(uitum)]*, del tutto compatibile con la prosecuzione del testo secondo la proposta di Zevi, che individua in Valerio Messalla Corvino il *magister equitum* destinato a sostituire Lepido in partenza per le province. Propenso, tuttavia, a escludere un errore del compilatore o, a maggior ragione, del lapicida è il collega e amico monacese Johannes Platschek, che – esaminate le linee – predilige una restituzione conservativa, ma suggerisce cautamente di completare le rr. 10-11 con *abdic(avit) ut perpet(uaret)*, laddove quest'ultimo verbo sarebbe da intendere nell'accezione di *sine interruptione continuare* (TLL, v. *Perpetuo*, X.1, col. 1637). Non costituirebbe un problema, inoltre, la r. 12, *quoad (?) dict(ator) Caesar esset*, con valore accessorio a quella precedente, in quanto si tratta di ribadire che la permanenza del *magister equitum* nell'ufficio era subordinata – secondo la consueta prassi repubblicana – a quella del dittatore. Il significato della proposta risiede, comunque, nel segnalare che l'epigrafe evocerebbe una peculiare forma di abdicazione del *dictator*, alla luce della quale questi avrebbe comunque 'continuato' nella carica sino all'assunzione della dittatura perpetua per evitare 'vuoti di potere', in ciò seguito da Lepido: il verbo *perpetuare*, pertanto, andrebbe riferito alle circostanze contingenti e non all'assunzione della magistratura a titolo vitalizio, cui si collegherebbe non a caso la r. 13 impiegando una diversa espressione, vale a dire *in perpet(uum)*.

106. LICANDRO, *Cesare*, 340.

continua sino a quando Cesare fosse stato dittatore. Cosa diversa era la facoltà che Cesare si sarebbe riservato di procedere ad avvicendamenti nella carica di *magister equitum*, come dimostrano le diverse designazioni»¹⁰⁷.

Secondo la cronologia delineata da Licandro la carica nel 44 sarebbe appartenuta a Lepido cui, una volta partito per le province assegnategli, sarebbe subentrato (giusta la programmazione cesariana) Domizio Calvino nel 43 e, poi, Gaio Ottavio nel 42: quanto a Valerio Messalla Rufo, esplicitamente menzionato dai *fasti Privernates*, le sue mansioni di unico *praefectus urbi* (e non, ad avviso dello studioso, di *magister equitum*) si sarebbero attivate non appena Lepido fosse uscito, *paludatus*, dalla città, che Messalla avrebbe dovuto amministrare durante l'anno del magisterio esercitato da Domizio Calvino¹⁰⁸. Va osservato tuttavia che, sul piano costituzionale, questo assetto avrebbe rappresentato un *novum exemplum* rispetto alle situazioni storiche precedenti, nelle quali delle due l'una: un solo *praefectus* in assenza del *magister*, per non lasciare la città senza titolari d'*imperium*, oppure una pluralità di prefetti, se il capo della cavalleria fosse stato presente. Sul versante politico, inoltre, rimane inesplicito perché un ufficio monopersonale – quindi alternativo a quello del *magister equitum* – sarebbe dovuto entrare in scena a supporto (o presidio) di quest'ultimo soltanto nel 43, come a manifestare la sfiducia cesariana non solo verso Domizio, ma anche nei confronti di tutti i magistrati, eletti integralmente e in anticipo per quel medesimo anno.

107. Così LICANDRO, *Cesare*, 340.

108. «Infatti, se ci soffermiamo sul *paludatus* del rigo successivo, chiaramente riferito a *Lepidus*, a cui segue la corretta restituzione di Zevi con *exisset, iniret*, appare chiaro che esso costituisce la determinazione temporale dell'inizio dell'esercizio delle funzioni di Messalla come *praefectus urbi* (e non come *magister equitum*), una volta cioè che Lepido, nelle tipiche vesti militari 'paludate', a segnare la distinzione tra *imperium domi* e *imperium militiae*, fosse uscito dalla città. Conseguentemente, l'individuazione della reale carica prefettizia attribuita a Messalla rende comprensibile e coerente la successiva registrazione, relativa cioè all'anno 43 a.C., introdotta dalla locuzione *insequenti anno*, secondo cui nella carica di *magister equitum*, subito dopo Lepido, si sarebbe avvicendato Domizio Calvino» (LICANDRO, *Cesare*, 344). Nel complesso (p. 346), «combinando, quindi, i dati dei documenti analizzati (Fasti di *Privernum*, Cassio Dione e Appiano), possiamo così riassumere: Lepido sarebbe stato il *magister equitum* del 44 a.C., Domizio Calvino gli sarebbe subentrato nel 43 a.C.; successivamente, per il 42 a.C., la carica di *magister equitum* sarebbe stata assunta dal giovane Ottaviano, già in Oriente ad Apollonia. Dolabella avrebbe rivestito il consolato insieme ad Antonio dal momento della partenza di Cesare nel marzo del 44 a.C.; mentre Messalla avrebbe tenuto il governo della città nella qualità di *praefectus urbi* non appena Lepido in vesti paludate fosse uscito da Roma».

Risulterebbe allora più agevole ipotizzare che Lepido, pur partendo per le province, avesse conservato la sua ‘perpetuità’, sostituito a Roma da un capo della cavalleria che ne fosse privo: il che apre la strada all’ipotesi – anch’essa non suffragata da alcuna fonte e del tutto inusitata – di un collegio di *magistri equitum*, uno dei quali sarebbe rimasto tale *quoad Caesar dictator esset*, mentre gli altri sarebbero mutati anno dopo anno.

A favore dell’affidabilità delle notizie riportate dalla lasta privernate depongono la condizione strutturale del supporto epigrafico, nonché la sintonia con Dio Cass. XLIII, 51, 8, ove si avverte della sostituzione di Lepido con due capi della cavalleria, sebbene non sia perspicuo il riferimento alla specificità dei compiti assegnati a ciascuno di essi; infine, l’ipotesi in base alla quale Cesare avrebbe controllato personalmente l’Oriente e tramite il suo *magister equitum* (parimenti *perpetuus*) l’Occidente – con la possibilità per quest’ultimo di raggiungere in tempi ragionevolmente rapidi Roma qualora ciò si fosse reso necessario – avrebbe risposto a una ‘simmetria’ nel controllo dell’ecumene sottomessa, nonché avvalorato le congetture circa la fase successiva all’auspicata vittoria contro i Parti. Secondo Plutarco, infatti, il dittatore avrebbe pensato a ritornare in Europa disegnando un percorso che, attraversata la Germania, lo avrebbe condotto in Gallia, dove si sarebbe potuto ricongiungere proprio con gli eserciti di Lepido¹⁰⁹.

Sono preminenti, d’altro canto, le perplessità che legittimano il sospetto di un errore da parte del lapicida o, comunque, della fissazione sulla lastra di una notizia già in origine errata, dovuta a un indebito ‘raddoppiamento’ della posizione cesariana, sull’assunto – del tutto arbitrario – per cui la perpetuità del *dictator* avrebbe dovuto estendersi anche al *magister equitum*, in quanto il secondo sarebbe stato un’emanazione del primo: nessun’altra fonte, invero, accredita la qualificazione temporale attribuita dalla lasta privernate all’ufficio di Lepido. Forti sono anche le obiezioni desumibili dall’applica-

109. Plut. *Caes.* LVIII, 6-7: παρασκευή δὲ καὶ γνώμη στρατεύειν μὲν ἐπὶ Πάρθους, καταστρεψαμένῳ δὲ τούτους καὶ δι’ Ἑρκανίας παρὰ τὴν Κασπίαν θάλασσαν καὶ τὸν Καύκασον ἐκπεριελθόντι τὸν Πόντον εἰς τὴν Σκυθικὴν ἐμβαλεῖν, καὶ τὰ περὶ χώρα Γερμανοῖς καὶ Γερμανίαν αὐτὴν ἐπιδραμόντι διὰ Κελτῶν ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν, καὶ συνάψαι τὸν κύκλον τοῦτον τῆς ἡγεμονίας τῷ πανταχόθεν Ὀκτανῶ περιορισθείσης. Oltre alla rivalità di Cesare con se stesso, menzionata dallo storico beota, è possibile che l’ampio disegno militare – se veritiero – fosse mosso non solo dal desiderio di vendicare Crasso, ma anche dall’antagonismo con Pompeo, il quale aveva mietuto notevoli successi in Oriente e a cui voleva risultare superiore anche sotto questo profilo.

zione delle logiche politico-costituzionali proprie del regime cesariano, in forza delle quali il *magister equitum* si sarebbe occupato del governo cittadino, eventualmente sedando torbidi occorsi in Italia (spedizione condotta da Antonio in Campania nel 47 a.C.), oppure avrebbe seguito Cesare al fronte (come previsto per Ottaviano durante il terzo anno di guerra, nel rispetto della prassi tradizionale): accogliendo il testo dell'iscrizione, dovremmo ritenere che vi sia stata una terza modalità d'impiego del capo della cavalleria, ossia l'attuazione del proprio impegno militare in uno scenario del tutto indipendente dal quello del *magister populi* e senza che quest'ultimo potesse coordinare (e controllare) le mosse del suo *conlega minor*. Va aggiunto che Lepido non avrebbe avuto alcuna necessità di 'superpoteri' per tenere sotto controllo Gallia e Spagna, province da lui ben conosciute, né Cesare avrebbe tollerato che l'unicità del suo comando si frammentasse, neppure surrettiziamente. Risulta infine arduo inquadrare correttamente l'eventuale rapporto tra il capo della cavalleria 'perpetuo' (per di più *paludatus*, quindi tenuto a uscire dal pomerio e impossibilitato a rientrarvi se non dopo avere depresso l'*imperium*) e i *magistri equitum* 'ordinari', di stanza a Roma, sotto il profilo delle conseguenze operative legate all'intuibile rapporto di sovraordinazione del primo ai secondi. Risulta agevole, invece, supporre che di comandante della cavalleria ve ne fosse uno soltanto e la sua durata fosse annuale, come si evince dalle nomine effettuate per il 44-42, sicché solo il *dictator* fosse *perpetuus*: non va dimenticando che, alternando frequentemente i detentori di tale carica, Cesare avrebbe fatto fronte con maggiore duttilità alle mutevoli esigenze di governo della città, premiato un maggior numero di collaboratori e impedito la formazione di contropoteri potenzialmente sottratti al suo controllo.

Circa il terzo punto, attinente al funzionamento del magisterio, un'interpretazione letterale dei *fasti Privernates* indurrebbe a ritenere che Lepido dovesse abbandonare l'ufficio per assumere il governo provinciale e che gli sarebbe subentrato Messalla Corvino. Eppure, come notato da Zevi, i Fasti stessi «non riportano una sua abdicazione e la specificazione *quoad Caesar dictator esset* ... implicherebbe che i poteri di *mag. eq.* di Lepido venissero meno solo con il cessare della dittatura di Cesare: dovremmo dunque intendere non che Messalla subentrasse a Lepido nella carica, ma solo che Messalla avrebbe assunto il magisterio della cavalleria nel momento in cui Lepido avesse abbandonato l'Urbe, evidentemente per esercitare le stesse funzioni

di Lepido, ma senza un'abdicazione da parte di quest'ultimo»¹¹⁰. Di conseguenza, vi sarebbe stati due *magistri equitum*, l'uno perpetuo (di stanza in Spagna e Gallia, nonché evidentemente esonerato dalla norma cesariana che limitava a due anni i proconsolati) e l'altro temporaneo (ovvero preposto al governo cittadino): in questo modo si recupererebbe almeno in parte, ad avviso di Zevi, l'informazione di Dio Cass. XLIII, 51, 8, secondo cui a Lepido sarebbero subentrati altri due capi della cavalleria, ciascuno con poteri autonomi, pervenendo alla conclusione che uno di questi era Lepido *in perpetuo*, «mentre nell'altro magisterio si avvicendavano Messalla e Calvino»¹¹¹. Invero, è ragionevole ritenere che lo storico niceno alludesse a *magistri* designati nello stesso momento, ma destinati a operare in sequenza¹¹², perché allora «il quadro istituzionale che conseguentemente ne verrebbe fuori – un *dictator perpetuus*, un *magister equitum perpetuus* e, accanto, altri due *magistri equitum* con funzioni di governo dell'Urbe – ci porrebbe dinanzi a un vero e proprio *monstrum* istituzionale, di cui sfuggirebbe la logica dell'impianto»¹¹³ e che sarebbe privo di riscontro nelle fonti.

II) La figura del 'delegato inferiore' è individuata dal *praefectus urbi*, in origine ascrivibile all'età regia e a quella protorepubblicana, nonché destinata ad assumere grande rilievo – in forma del tutto nuova – in virtù dell'ascesa di Augusto: la riscoperta dell'ufficio, comunque, si verifica durante l'età ce-

110. ZEVÌ, *I 'Fasti' di Privernum*, 301.

111. ZEVÌ, *I 'Fasti' di Privernum*, 301. A questa prospettiva pare accedere ora CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 78-79, 85, secondo cui l'assetto programmato dal dittatore «comprendeva una struttura istituzionale sovraordinata alla tradizionale piramide magistratuale e impostata su una diarchia asimmetrica: Cesare nel triennio successivo avrebbe operato in Oriente, Lepido in Occidente, con incarico vitalizio ma subordinato al dittatore, mentre a Roma si sarebbero succeduti loro rappresentanti, i comandanti di cavalleria annuali, i cui compiti e rapporti gerarchici con le altre cariche ordinarie non è possibile precisare» (Lepido, tuttavia, avrebbe governato Gallia e Spagna come proconsole, e non come *magister equitum* [tanto più *perpetuum*], sicché la «diarchia asimmetrica» è ipotizzabile a condizione di non fondarla sopra una pluralità di comandanti della cavalleria).

112. Cfr. anche App. *bell. civ.* III, 90, 30: Ὀκτάουιος δὲ ὁ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Καίσαρος θυγατριδοῦς ἵππαρχος μὲν αὐτοῦ Καίσαρος γενένητο πρὸς ἕν ἔτος, ἐξ οὗ τήνδε τὴν τιμὴν ὁ Καῖσαρ ἐς τοὺς φίλους περιφέρων ἐτήσιον ἔσθ' ὅτε ἐποιεῖτο εἶναι, testo in cui si accenna alla limitazione della durata della magistratura, assegnata per avvicendamento agli amici. Inimmaginabile, dunque, che Lepido «fosse affiancato da altri due *magistri equitum* tanto da formare un inedito, e in tal caso davvero astruso e inaccettabile, collegio triumvirale di comandanti della cavalleria» (LICANDRO, *Cesare*, 343).

113. LICANDRO, *Cesare*, 340.

sariana, facendo registrare un progressivo distacco dal suo calco primigenio. L'iniziativa di ricorrervi venne assunta da Antonio nel 47 quando, dovendo recarsi in Campania per controllare meglio i riottosi soldati mandati in Italia dal dittatore dopo Farsalo e non stazionando in città alcun altro magistrato *cum imperio*, nominò prefetto lo zio Lucio Cesare, sicché, per la prima volta questa carica venne conferita da un *magister equitum*¹¹⁴. Peraltro, la situazione interna all'Urbe era molto tesa a causa dello scontro fra Trebellio e Dolabella, entrambi tribuni della plebe, cioè titolari dell'unica magistratura per la quale le elezioni non erano state procrastinate sino al ritorno del dittatore dall'Oriente: anziano e flemmatico, Lucio Cesare non riuscì a ridurre i contrasti interni, aggravatisi anche per l'ambiguità di Antonio nel gestire la *contentio*¹¹⁵. In effetti, la ragion d'essere della nomina – se si eccettua la 'novità' rappresentata dalla sua provenienza – avrebbe integrato la funzione originaria dell'ufficio, ossia «provvedere la città, o meglio l'*ager Romanus*, di un magistrato che vi potesse esercitare l'*imperium* durante l'assenza di quelli che normalmente ne erano investiti»¹¹⁶: si trattava di una concezione 'obbiettiva', fondata sul dovere costituzionale di non lasciare l'*ager Romanus* del tutto privo di magistrati capaci di esercitarvi l'*imperium* stesso¹¹⁷ e concretizzata mediante una delega di poteri nel momento in cui l'ultimo di essi ne fosse uscito¹¹⁸. Che Antonio fosse *magister equitum* e mancasse una leg-

114. Dio Cass. XLII, 30, 1: *κάν τούτω Ἀντώνιος πυθόμενος τὰ στρατόπεδα, ἅ μετὰ τὴν μάχην ὁ Καίσαρ ἐς τὴν Ἰταλίαν ὡς καὶ ἐφεινόμενός σφισι προέπειμνε, μηδὲν ὑγιᾶς δρᾶν, καὶ φοβηθεὶς μὴ τι νεωτερίσῃσι, τὸ μὲν ἄστῃ τῷ Καίσαρι τῷ Λουκίῳ ἐπέτρεψε, πολιάρχον αὐτὸν ἀποδείξας, ὁ μηπώποτε πρὸς ἰππάρχου ἐγεγόνει, αὐτὸς δὲ πρὸς τοὺς στρατιώτας ἐξώρησεν.*

115. Dio Cass. XLII, 30, 2: *οἱ οὖν δῆμαρχοι οἱ ἀντιστασιάζοντές σφισι τοῦ τε Λουκίου διὰ τὸ γῆρας κατεφρόνησαν, καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ, μέχρις οὗ τὸν Καίσαρα τὰ τε ἐν τῇ Αἰγύπτῳ δικηκρότα καὶ ἐς τὴν Ῥώμην ὠρμηκρότα ἐπύθοντο, καὶ ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους ἐξειργάσαντο.*

116. VITUCCI, *Ricerche*, 12.

117. Cfr. VITUCCI, *Ricerche*, 12.

118. Nonostante Cic. *leg.* III, 6-11 avesse escluso il *praefectus urbi* dal catalogo dei magistrati, forse in considerazione del fatto che dopo il 325 a.C. la carica venne attivata unicamente in occasione delle *feriae Latinae* (v. *infra*, n. 131), Gell. *noct. Att.* XIV, 7, 2-4 avrebbe sposato la tesi opposta, collocandolo dopo *interreges* e *tribuni plebis* in ordine alla facoltà di convocare il senato, sulla scorta delle 'istruzioni' operative fornite da M. Varrone a Pompeo (*εἰσαγωγικόν*) e sunteggiate in una lettera scritta a Oppianico (nonché versata nel libro quarto delle *Epistolicarum Quaestionum*). La scelta dell'erudito non risulta arbitraria in quanto svariati riferimenti delle fonti all'età monarchica e repubblicana, fino al IV secolo a.C., fanno di questo prefetto il *custos urbis* – titolare esclusivo, dunque, di *imperium* funzionale alla gestione degli affari civili e della difesa esterna – come attestato dalla spettanza di dodici

ge autorizzativa poco rileva, in quanto egli era l'unico detentore di imperio presente in Roma, con la conseguenza che L. Cesare avrebbe rappresentato oggettivamente quest'ultimo e non il delegante¹¹⁹: si sarebbe trattato, in ogni caso, di un «provvedimento innovatore preso d'autorità ... e di non poca importanza dal punto di vista degli sviluppi costituzionali»¹²⁰.

Se, complessivamente, la menzionata riattivazione della prefettura urbana si iscriveva ancora nella logica di funzionamento delle istituzioni repubblicane, differente appare lo scenario occorso verso la fine del 46, quando Cesare – in accelerata partenza per la Spagna – rinviò le elezioni lasciando a Roma, come unico magistrato dotato d'imperio, il suo capo della cavalleria Lepido che, peraltro, dopo la partenza del dittatore avrebbe fatto eleggere quest'ultimo (*in absentia*) console unico. In tali circostanze, tuttavia, Cesare nominò otto o sei *praefecti*¹²¹, che sino al suo ritorno avrebbero collaborato col *magister equitum* in ordine alla gestione di tutti gli affari cittadini (Dio Cass. XLIII, 48, 1: πάντα τὰ ἐν τῷ ἄστει πράγματα): atteso che per lo storico

fascēs e dal suo *ius agendi cum populo/patribus* (v. Liv. I, 60, 4; III, 9, 6; III, 29, 4; Dion. Hal. V, 75, 4; VI, 2, 3; VI, 42, 1; VIII, 64, 3; X, 23, 4-5; X, 24, 1); nominato quando l'assenza dell'ultimo titolare d'imperio presente a Roma si fosse protratta per almeno un giorno (arg. ex l. *Salp.* XXV, 26-29), non sarebbe potuto uscire dalla città – salvo rientrarvi, appunto, in giornata – e le circostanze avrebbero facilitato il designante ad attribuirgli compiti specifici (cfr. RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 24 ss.).

119. Per il concetto di rappresentanza dell'*imperium* in senso 'obiettivo', cfr. VOGEL, *Imperium*, 71 e SIBER, *Römisches Verfassungsrecht*, 87, per cui in questo caso l'imperio «ist als objektive Gewalt des Staates, nicht als persönliche des einzelnen Magistrates gedacht».

120. VITUCCI, *Ricerche*, 14. Va notato come MARTIN, *L'idée de royauté à Rome*, II, 376 e n. 345, abbia imputato la designazione del *praefectus urbi* direttamente a Cesare che, in questo modo, avrebbe appalesato già nel 47 a.C. di concepire il suo potere «comme une royauté»: non altrimenti, ad avviso dello studioso, si spiegherebbe «cette résurrection d'une magistrature spécifiquement royale, recréée très exactement dans les mêmes circonstances qui la rendaient nécessaires à l'époque royale», vale a dire in caso di assenza del re dalla città per ragioni militari (si aggiunga che, secondo lo studioso, i precedenti repubblicani sarebbero stati inventati dalla propaganda augustea «pour légitimer cette récréation» [Tac. *ann.* VI, 11, 2]). Pare più verosimile ipotizzare, con RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 32, che l'uscita dall'Urbe di Antonio non fosse programmata e, considerata l'incertezza del momento, «faire appel à l'institution à laquelle une tradition lointaine pouvait être rattachée était plutôt une tentative de légitimation de la situation d'alors», vieppiù considerata la provenienza del tutto innovativa della nomina dal *magister equitum*.

121. Dio Cass. XLIII, 28, 2: ἐπεὶ δὲ ἦσθητο ἐκεῖνόν τε ἐπὶ μέγα προχωροῦντα καὶ τοὺς πεμφθέντας οὐχ ἰκανοὺς ἀντιπολεμεῖν αὐτῷ ὄντας, οὕτω δὴ καὶ αὐτὸς ἐξεστράτευσεν, τὴν πόλιν τῷ τε Λεπίδῳ καὶ πολιανόμοις τισὶν ὀκτώ, ὡς τισὶ δοκεῖ, ἢ ἕξ, ὡς μᾶλλον πεπίστευται, ἐπιτρέψας.

niceno propende per il numero di sei, si sarebbero occupati dell'amministrazione delle finanze – non essendo stati eletti i questori – due prefetti¹²², uno dei quali avrebbe anche organizzato in luogo del *praetor urbanus* i giochi in onore di Apollo¹²³, mentre gli altri quattro avrebbero svolto le mansioni ordinariamente spettanti agli edili curuli. Sul piano delle dinamiche costituzionali, questi delegati rispondevano a una ragione diversa da quella identificata in precedenza per il *praefectus urbi* nominato da Antonio, in quanto non avrebbero dovuto provvedere *ne urbs sine imperio foret*, bensì «consolidare ed esplicitare il personale imperio di Cesare»¹²⁴, come testimoniato anche dalla loro pluralità. Da qui l'emergere di due problemi, sollevati all'interno delle fonti ed evidentemente collegati tra loro: se, cioè, andassero qualificati *praefecti urbi* e se fossero titolari d'*imperium*.

Circa il primo punto, vi è discrasia tra le attestazioni letterarie e i riscontri numismatici, perché – da una parte – Dione Cassio (che denomina Lucio Antonio *πολιάρχος*, non diversamente dai singoli *praefecti [urbi] feriarum latinarum causa* menzionati in XLIII, 48, 4) li qualifica *πολιανόμοι*¹²⁵ e Svetonio *praefecti pro praetoribus*¹²⁶, ma – dall'altra – Munazio Planco, l'unico delegato di cui conosciamo con certezza l'identità¹²⁷, fece coniare *aurei* in

122. Dio Cass. XLIII, 48, 1: ἐν δ' οὖν τῷ ἔτει ἐκείνῳ ἐκείνά τε ἐπράχθη, καὶ ἐπὶ τῆς διοικήσεως δύο τῶν πολιανομούντων, ἐπειδὴ ταμίας οὐδεὶς προεκεχειροτόνητο, ἐγένοντο. ὥσπερ γὰρ ποτε πρότερον, καὶ τότε ἐν τῇ ἀποδημίᾳ τῇ τοῦ Καίσαρος οἱ πολιανόμοι πάντα τὰ ἐν τῷ ἄστει πράγματα μετὰ τοῦ Λεπίδου ἱππαρχούντος ἔσχον.

123. Dio Cass. XLIII, 48, 3: τὸ δ' οὖν κατὰ τὴν διοίκησιν, ἐξ ἐκείνου δι' ἅπερ εἶπον παρατραπέν, οὐκέτι τοῖς ταμίαις αἰεὶ ἐπετρέπη, ἀλλὰ τὸ τελευταῖον τοῖς ἐστρατηγηκόσι προσετάχθη. τοὺς τε οὖν θησαυροὺς τοὺς δημοσίους δύο τότε τῶν πολιανομούντων διώκησαν, καὶ τὰ Ἀπολλώνια ὁ ἕτερος αὐτῶν τῇ τοῦ Καίσαρος παρασκευῇ ἐπετέλεσε.

124. VITUCCI, *Ricerche*, 18.

125. Secondo MLLAR, *The 'Aerarium'*, 33, si tratterebbe della traduzione greca di *aediles*, mentre FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique*, 179 ss., ritiene il vocabolo corrispondente proprio a *praefectus urbi*, se non altro in quanto nelle storie dionee 'edili' sarebbe reso da ἀγορανόμοι.

126. Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 2: ... ita ut medio tempore comitia nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium plebis praefectosque pro praetoribus constituerit, qui absente se res urbanas administrarent, in cui il fatto che non sarebbero stati designati tecnicamente *pro praetore* potrebbe accreditare l'ipotesi dell'assenza di *imperium* (cfr. VITUCCI, *Ricerche*, 17; RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 34).

127. Non a torto VITUCCI, *Ricerche*, 18-19, rileva lo spessore del personaggio, fedele cesariano e poi sostenitore di Ottaviano, per il quale avrebbe proposto in senato, nel 27, il conferimento del titolo di *Augustus*; console nel 42, carica cui era stato destinato da Cesare in partenza per la campagna partica e che avrebbe rivestito malgrado la morte di quest'ultimo,

cui si sarebbe fregiato della titolatura tradizionale¹²⁸; riguardo il secondo, lo storico niceno adombra nei loro confronti accuse *de maiestate* per avere fatto uso della stessa simbologia (*fascēs, sella curulis, toga praetexta*) propria del *magister equitum*, da cui sarebbero stati scagionati sull'assunto che – in base a una legge sconosciuta – tali prerogative erano fruibili a quanti avessero ricevuto la carica dal dittatore, analogamente al capo della cavalleria¹²⁹. In realtà, la soluzione di questi problemi non può prescindere dalla loro contestualizzazione storica, né dalla precisazione dionea secondo cui Lepido e i sei delegati avrebbero assunto in carico tutti gli affari cittadini: in quanto figure nuove¹³⁰, se ne dovette definire *in fieri* la configurazione sul piano delle

era «ben qualificato per funzionare da *longa manus* del dittatore assente». Peraltro, «nelle serie monetali di cui curò la coniazione – ma non è detto, come si suole ritenere, che il suo compito si esaurisse nella monetazione – egli ebbe buona cura di svolgere taluno dei temi della propaganda cesarea, come mostrano le effigi di Venere e di Vittoria nel *recto* dei pezzi superstiti». Non può essere incluso nel novero dei sei collaboratori del *magister equitum* C. Clovio, inizialmente considerato tale per via della monetazione (cfr. GRUEBER, *Coins*, I, 539-540), che lo intitolava *Praefectus*, in quanto – unitamente a M. Rutilio – sarebbe stato uno dei numerosi commissari addetti alla distribuzione di terre ai veterani, contrassegnati da titoli volutamente imprecisi (*praefecti* o *legati*) alla luce di Cic. *ad fam.* XIII, 7-8, lettere databili tra il novembre 46 e il luglio 45 (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 313). Suggestiva, infine, ma priva di agganci testuali, la congettura di WELCH, *The 'Praefectura Urbis'*, 62 ss., secondo cui Oppio e Balbo avrebbero fatte parte dei sei delegati, non potendo ambire alla pretura e alla *praefectura urbi* a causa del loro rango equestre, e funto da tramite con Cesare (cfr. RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 32, il quale, a sua volta [p. 41], caldeggia l'inserimento nel gruppo di L. Livineio Regolo).

128. Cfr. GRUEBER, *Coins*, I, 537-538; SYDENHAM, *The Coinage*, 169 nn. 1019 e 1020. Tuttavia, come rilevato da MASI, *La 'praefectura urbi'*, 239 ss., l'omissione della titolatura (CIL X, 6087 [= ILS 886]) indurrebbe a credere che ciò fosse corrisposto a una precisa scelta del personaggio, sì da dedurne (p. 249) «non solo una conferma dell'impossibilità di far rientrare nello schema della *praefectura urbi* repubblicana la carica rivestita da Lucio Munazio Planco e dai suoi colleghi nel 46-45 a.C., ma anche un ulteriore indizio che questa non doveva essere da lui valutata come un precedente della nuova forma di *praefectura urbi*, alla cui realizzazione indubbiamente doveva tendere Augusto» (scettico circa i risultati tratti dal silenzio del testo e, quindi, perplesso a fronte di tali argomentazioni sarebbe apparso DE MARTINO, *Storia*², IV.1, 642 n. 11).

129. Dio Cass. XLIII, 48, 2: καὶ αἰτιαθέντες γὰρ ὅτι καὶ ῥαβδούχοις καὶ τῇ ἐσθῆτι τῶν τε δίφρων τοῖς ἀρχικοῖς, ὥσπερ καὶ ὁ ἵππαρχος, ἐκέχρηντο, ἀφείθησαν, νόμον τινὰ προβαλλόμενοι δι' οὗ πᾶσι τοῖς παρὰ δικτάτορος ἀρχὴν τινὰ λαβοῦσι χρῆσθαι αὐτοῖς ἐδίδοτο.

130. Diversa la ricostruzione delineata da ALFÖLDI, *Le 'praefecti urbi'*, 153 ss., secondo cui i nuovi prefetti sarebbero apparsi nell'autunno 47 a.C., mentre – per l'assenza dei magistrati ordinari – la città era gestita dal *magister equitum*: a quel periodo andrebbero ascritte,

mansioni e delle prerogative. Proprio l'incertezza sulla loro denominazione testimonia che, inizialmente, essa non sarebbe stata predefinita, in quanto la loro pluralità e la presenza nell'Urbe del capo della cavalleria, fornito d'*imperium*, impediva di ricondurli all'ufficio tradizionale, riesumato tramite la nomina di Lucio Cesare¹³¹; allo stesso modo, le accuse di *laesa maiestas* se-

secondo lo studioso, le serie monetali recanti *fasces* e *sella curulis*, vale a dire i simboli dei prefetti cesariani, i quali avrebbero poi operato anche nel 46 dando vita a un'organizzazione stabile. In sintesi (p. 10-11), due dei sei pretori avrebbero sorvegliato l'ordine pubblico, custodito le riserve d'oro e coniato gli *aurei*, fregiandosi in aggiunta del titolo di *praefecti urbi* (nonché avendo diritto a sei fasci): tali si sarebbero qualificati – ma con soli due *fasces* – anche i *tresviri monetales*, a loro volta incaricati di vigilare sul tesoro d'argento e di foggare i *denarii*, due dei quali sarebbero stati simultaneamente anche *aediles Ceriales* (competenti circa la distribuzione del grano e la direzione dei giochi). Questa struttura avrebbe funzionato, come si desumerebbe da Dio Cass. XLIII, 48, 1 (ὡσπερ γὰρ ποτε πρότερον), anche per il 45 a.C., anno in cui i 'due prefetti' sarebbero i *tresviri monetales* dopo il loro ingresso in carica, mentre altri due avrebbero controllato l'*aerarium*: di conseguenza, per Alföldi, i malintesi sarebbero sorti dal fatto che lo storico niceno avrebbe confuso «les deux grades de préfets». In realtà l'intera ipotesi – basata sui reperti numismatici e sul citato passaggio dioneo – suscita svariate obiezioni, la prima delle quali è giustamente sollevata da RUCIŃSKI, 'Praefectus urbi', 35-36 e n. 8, secondo cui, nel torno di tempo considerato dallo storico ungherese, cioè sul finire del 47, erano stati eletti i magistrati ordinari per l'anno in corso e anche per quello successivo, sicché di 'delegati sostitutivi' non vi sarebbe stata alcuna necessità (a differenza dei primi nove mesi del 47 medesimo). Né risulta da altre fonti che la *praefectura urbi* «n'était pas un office autonome, mais un titre supplémentaire, octroyé à certains magistrats», anche perché, se la struttura dello stesso si fosse perfezionata in precedenza, non si capirebbero le ragioni della controversia – sfociate in accuse *de maiestate* – circa prerogative e attributi dei titolari, all'opposto del tutto comprensibili qualora si fosse seguita l'ipotesi dell'innovatività della figura prefettizia, così come introdotta da Cesare alla fine del 46.

131. Si riferisce a una successione nella carica di *praefectus urbi feriarum Latinarum causa* Dio Cass. XLIII, 48, 4: ... πολιάρχος τέ τις ἐν ταῖς ἀνοχαῖς καταστάς ἕτερον αὐτὸς τῆς ὑστεραίας ἀνείλετο, καὶ ἐκεῖνος ἄλλον· ὁ μὴτε πρότερον μὴθ' ὕστερόν ποτε ἐγένετο, sebbene nel caso di specie – databile nella primavera del 45 – non possa essere esclusa un'interferenza funzionale con i delegati cesariani. Sul punto, RUCIŃSKI, 'Praefectus urbi', 27 ss., rammenta che alle celebrazioni presso il Monte Albano avrebbero partecipato per tradizione consoli e pretori (Dion. Hal. V, 3, 2; VI, 95, 3; VIII, 87, 6; Plut. Cam. XLII, 6; Liv. XXV, 12, 1), determinandosi, dunque, una situazione tale da richiedere la nomina del *praefectus urbi* (dotato di *imperium*, *sella curulis* e sei littori) secondo la configurazione primitiva. In progresso di tempo, tuttavia, tenendosi le *feriae Latinae* ogni anno, l'ufficio divenne stabile e sarebbe stato ricoperto da giovanissimi – figli di cavalieri, secondo Dio Cass. XLIX, 42, 1 – ancora prima della questura (si pensi a Gaio Ottavio nel 47 a.C. il quale, per Nik. Dam. Aug. XIII, aveva esercitato la *iurisdictio* in Campo Marzio), al punto che durante la tarda *res publica*

gnalate da Dione Cassio rappresentano il chiaro indizio dell'inesistenza di una *communis opinio* circa il riconoscimento ai designati degli «attributs du pouvoir d'us aux membres de la magistrature traditionnelle», come avvalorato anche dalla divergenza tra Varrone e Cicerone¹³². In definitiva, tuttavia, non pare inappropriato attribuire il titolo di *praefecti urbi* ai sei (od otto) delegati cesariani¹³³, a condizione che – trattandosi senza dubbio di un ruolo di nuova creazione¹³⁴ – si pongano in risalto le analogie piuttosto che le dif-

sarebbe stato controverso, alla luce di Gell. *noct. Att.* XIV, 8, 1-2, se il titolare della mansione avesse fruito o meno del *ius agendi cum patribus*. È evidente come, nel 45 a.C., dovettero verificarsi anomalie nel procedimento di nomina del *praefectus feriarum Latinarum*, che il passo dioneo illustra solo parzialmente, limitandosi a rilevare il profilo più eclatante e inusitato, ossia il 'turbino' di nomine in sequenza effettuate dai prefetti medesimi. Premesso che la festa prevedeva un triduo di celebrazioni e che vengono indicati tre diversi detentori della funzione, la difformità dalla prassi avrebbe riguardato la nomina iniziale effettuata dal *magister equitum* – e non, come d'uso, da un console – e le designazioni successive a opera del *praefectus* di volta in volta 'uscite': si può supporre che, «uscito Lepido da Roma, non sappiamo con quale seguito, qualcuno dei *praefecti urbi* sia rimasto nella città o rientrato il giorno dopo dando luogo a una qualche controversia di legittimità [o di competenza]» (VITUCCI, *Ricerche*, 20). Va detto, tuttavia, che questa fattispecie di *πολιάρχου* va ancora ascritta, come persino il nome denuncia, alla logica per cui Antonio aveva nominato L. Cesare nel 47 e, quindi, non può – a eccezione della singolarità della sequela di nomine – corroborare il *novum* rappresentato dall'insediamento dei *praefecti* scelti da Cesare per collaborare con Lepido.

132. Vedi *supra*, n. 118. Rilevato che «se essi avessero avuto l'*imperium*, nessuno avrebbe rivolto loro una simile accusa», VITUCCI, *Ricerche*, 17-18, tendeva però a relativizzare la diatriba, in particolare per quanto riguarda i *fasces*, «i quali in questo periodo, rilassandosi l'originario stretto vincolo con l'*imperium*, vengono trasformandosi in semplice distinzione onorifica spettanti in numero fisso e proporzionale all'importanza delle varie magistrature». Inoltre, «se nel 45 i *praefecti urbi* ne avevano due per ciascuno, come è testimoniato per qualche anno dopo, potrebbe pensarsi che fra loro fossero divisi i dodici *fasces* che spettavano, come sembra, all'antico *praefectus urbi*» e allora «il loro numero resterebbe fissato a sei, quello appunto che Cassio Dione mostra di ritenere più attendibile».

133. Di opposto avviso VOGEL, *Imperium*, 106 ss., secondo il quale Munazio Planco avrebbe usurpato il titolo, congettura comunque respinta da VITUCCI, *Ricerche*, 16 e da RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 39.

134. Non costituisce un lontano precedente la vicenda del 325 a.C., riferita da Liv. VIII, 36, 1: *Postquam dictator praeposito in urbe L. Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio vetito quicquam pro magistratu agere, in castra rediit, neque civibus satis laetus adventus eius fuit nec hostibus quicquam attulit terroris*. Al termine di un aspro conflitto (su cui ora MASI DORIA, *Archetipi*, 109 ss.) e prima di ritornare nell'accampamento, il dittatore L. Papirio Cursore aveva nominato *praefectus urbi* L. Papirio Crasso nonostante in città stazionasse il capo della cavalleria. Q. Fabio Massimo Rulliano, ma ciò dopo avergli interdetto qualsiasi

ferenze con la figura originaria, riconoscendo il processo di trasformazione attraversato da quest'ultima. In questa prospettiva, inoltre, la qualificazione svetoniana *pro praetoribus*, sebbene atecnica, lascia intendere che i prefetti avrebbero assolto certamente le funzioni dei questori e degli edili, 'fino a' esercitare fors'anche la *iurisdictio praetoria* su incarico del dittatore (o, in specie, del *magister equitum*), come era accaduto per i *praefecti feriarum Latinarum causa*: non quindi titolari di *imperium* in senso pieno, di cui in città sarebbe stato titolare il solo Lepido, ma facoltizzati nonostante la presenza di questi ad attivarne frazioni sulla base delle circostanze presenti – da qui la menzionata necessità di contestualizzazione – e delle disposizioni ricevute. Ciò avrebbe segnato il transito alla rappresentanza oggettiva dell'*imperium* a quella soggettiva, unitamente al trapasso lungo il medesimo tragitto dalla responsabilità alla 'responsività', menzionata in precedenza, individuando così un tratto caratteristico del modello cesariano di governo: in proposito, è possibile che la posizione dei delegati si sia estinta per effetto della rielezione delle magistrature ordinarie dopo il ritorno del dittatore dalla campagna ispanica oppure che, in alternativa, i loro uffici abbiano attraversato una fase di quiescenza, donde poi essere riattivati nel 43 a.C. dal triumvirato *r.p.c.*, ma a rilevare sul piano costituzionale è la valutazione di conformità dell'esperimento ai disegni di Cesare¹³⁵. Essa non dovette essere negativa, incoraggiandolo a proseguire sulla medesima linea, se è vero che – sulla scorta di Dione Cassio XLIII, 48, 3 – l'amministrazione delle finanze «non fu più affidata da allora in poi ai questori che di volta in volta venivano eletti, ma

atto di governo (*quicquam pro magistratu agere*) e determinato l'inoperatività dell'unico titolare d'*imperium* che sarebbe rimasto nell'Urbe dopo la sua partenza (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, 147-148.; VITUCCI, *Ricerche*, 18 n. 1).

135. Cfr. VITUCCI, *Ricerche*, 20; FREI-STOLBA, *Untersuchungen*, 52; CARCOPINO, *Julius César*, 488 (trad. it. *Giulio Cesare*, 532); JEHNE, *Der Staat*, 121-122; WELCH, *The 'Praefectura Urbis'*, 60; RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 43, il quale, da ultimo, ritiene che l'esperimento – necessitato o meno da esigenze contingenti – sia stato accantonato dal suo stesso artefice a causa dell'opposizione di ampia parte della *nobilitas*, la quale si sarebbe sentita emarginata dovendo rinunciare allo 'sbocco naturale' rappresentato dalle magistrature ordinarie. Lo studioso riconosce tuttavia come, «malgré leur momentanéité, les expériences de César ont pourtant joué un certain rôle», sia per quanto riguarda l'organizzazione adottata (ma inattuata) in vista del triennio partico, sia in riferimento alla costruzione della prefettura urbana – soprattutto sul piano delle differenze – da parte di Augusto. Che, nel quadro di una programmazione di burocratizzazione delle strutture repubblicane, il dittatore stesse tentando di sostituire magistrati con funzionari è stato acutamente notato da CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 121 ss.

alla fine venne assegnata agli ex-pretori», vale a dire a delegati di colui che (in occasione delle celebrazioni per la vittoria di Munda) aveva ricevuto il totale controllo delle risorse pubbliche, cui soltanto in suo nome e per suo conto altri avrebbe potuto legittimamente attingere.

5. Trasformazione surrettizia di assemblee e collegi

Il secondo elemento distintivo della gestione ‘per delegati e consigli’ è l’alterazione funzionale del senato e delle magistrature attraverso uno strumento uniforme, vale a dire il notevole accrescimento (o il rapido avvicinarsi) dei rispettivi componenti: al sostanziale esautoramento di questi organismi corrisponde l’allocazione dei poteri deliberativi presso il *consilium* privato di Cesare, profili cui giova riservare qualche osservazione ravvicinata.

Come osservato da Martin Jehne, si sarebbe dovuto reintegrare il senato dei posti lasciati vacanti (soprattutto dai pompeiani) durante la guerra civile, ma il dittatore intendeva anche premiare i suoi seguaci e quanti erano rimasti neutrali, nonché gli avversari cui aveva elargito la sua *clementia*: di conseguenza, l’assemblea assunse dimensioni inusitate, sino a toccare le novecento unità¹³⁶. Considerato come più della metà dei membri fosse di nuova nomina e provenisse non solo dall’ordine equestre, ma anche dalle province e dall’esercito cesariano¹³⁷, i rapporti intessuti tra ‘esordienti’ e ‘superstiti’ sarebbero stati alquanto problematici: ne costituisce nitida testimonianza l’atteggiamento di Cicerone, il quale si dolse a più riprese di non conoscere alcuno dei senatori via via incontrati. A prescindere dal ruolo di *laudator temporis actis* assunto dall’Arpinate, il problema era reale nella misura in cui questi descriveva il «crollo delle strutture di relazione»¹³⁸ all’interno di tale consesso, nella forte consapevolezza che la dilatazione numerica voluta da Cesare ne avesse minato l’operatività: «portato per natura a trovare al suo interno il

136. Cfr. Dio Cass. XLIII, 47, 3 (per il testo, v. *supra*, n. 76), nonché Cic. *fam.* XIII, 5, 2 (in riferimento a C. Curzio: *eum Caesar in senatum legit*) e Suet. *Div. Iul.* XLI, 1 (*senatum supplevit*); reca traccia della cooptazione cesariana – oltre ad essere ricco di πάθος – Cic. *div.* II, 23: *Quid vero Caesarem putamus, si divinasset fore ut in eo senatu quem maiore ex parte ipse cooptasset, in curia Pompeia, ante ipsius Pompei simulacrum, tot centurionibus suis inspectantibus, a nobilissimis civibus, partim etiam a se omnibus rebus ornatis, trucidatus ita iaceret, ut ad eius corpus non modo amicorum, sed ne servorum quidem quisquam accederet, quo cruciatu animi vitam acturum fuisse?*

137. Dio Cass. XLII, 51, 5: τούς δὲ ἰππέας τοῦ τέλους τοὺς τε ἑκατοντάρχους καὶ τοὺς ὑπομείονας ἄλλοις τέ τισι καὶ τῷ καὶ ἐς τὸ συνέδριόν τινας ἀπ’ αὐτῶν ἀντι τῶν ἀπολωλότων καταλέξαι.

138. JEHNE, *Giulio Cesare*, 103.

consenso in anticipo, attraverso i legami personali e l'attività dei consolari, per un'istituzione siffatta era tuttavia semplicemente impossibile riuscire a integrare quasi cinquecento nuovi senatori nella propria rete di relazioni»¹³⁹. La nuova composizione del senato era, naturalmente, il prodotto della svolta autocratica impressa da Cesare all'ordinamento repubblicano, alla luce della quale tale assemblea aveva cessato di essere un organo di governo, sicché la sua efficienza avrebbe rappresentato un problema del tutto marginale: conformemente alla visione del dittatore, che non tollerava antagonisti sul piano deliberativo, il senato – cui non poteva essere negato il prestigio formale acquisito nei secoli – avrebbe dovuto limitarsi a tre prestazioni.

In primo luogo, avrebbe funto da «istituzione di assistenza per i sostenitori meritevoli di una ricompensa»¹⁴⁰, l'ingresso nella quale era ormai consentito anche ai questori e a quanti venivano cooptati, in virtù della *commendatio* cesariana, tra gli aventi diritto a farne parte¹⁴¹; in secondo luogo, e all'esito del punto precedente, avrebbe rappresentato lo spazio di elaborazione (in parte eterodeterminata, per altri versi autonoma) degli *honores*, che in alcuni frangenti furono persino respinti dal destinatario, sì da esprimere gratitudine e fedeltà nei suoi confronti, ma anche rivendicare il risibile ruolo di erogatore formale dei poteri acquisiti dal vincitore sul campo di battaglia. Infine, il senato divenne organismo di mera ratifica *en bloc* dei provvedimenti predisposti

139. JEHNE, *Giulio Cesare*, 103.

140. JEHNE, *Giulio Cesare*, 104.

141. Alla luce di Dio Cass. XLIII, 47, 3, «iscrisse molti nella classe dei nobili e in quella degli ex-consoli o in quella di coloro che avevano ricoperto una carica»; circa l'*adlectio inter patricios*, cui fanno cenno anche Suet. *Div. Iul.* XLI, 1 e Tac. *ann.* XI, 25, 2, è controversa l'identificazione del provvedimento cesariano che ne avrebbe costituito la fonte, scorta da ROTONDI, '*Leges publicae*', 426, in un plebiscito successivo al 10 dicembre 45 o in una legge di inizio 44. In entrambi i casi la *rogatio* sarebbe stata presentata da C. Cassio Longino, il capo dei congiurati, prima tribuno plebeo e poi pretore peregrino, sebbene JEHNE, *Der Staat*, 136 e n. 5, rigetti la prima ipotesi perché i venti giorni finali del 45 non sarebbero stati sufficienti – come *spatium temporis* – per passare dalla proposta all'approvazione, donde poi trasferire a Cesare la necessaria competenza, salvo supporre la violazione della disciplina inerente al *trinundinum*. Inoltre, poiché Dione Cassio pare collocare l'evento proprio nel 45, viene esclusa l'ipotesi che Q. Cassio (pretore conosciuto solo tramite Cic. *Phil.* III, 10, 26, su cui v. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 319) si fosse fatto latore della proposta o la stessa fosse provenuta da C. Cassio Longino; infine, sul piano funzionale, si sarebbe trattato di reintegrare il ceto, «der für den Staatskult unentbehrlich war» e di premiare i seguaci, giacché «mit der Ernennung von Patriciern konnte Caesar also gleichzeitig einem sachlichen Mißstand begegnen und *beneficia* verteilen» (JEHNE, *Der Staat*, 137).

dai collaboratori di Cesare, avendosi speciale riguardo ai rapporti con i popoli assoggettati o i regni ‘satelliti’: proposte di ignari senatori, infatti, venivano date per approvate all’esito di deliberazioni inesistenti, sebbene regolarmente verbalizzate, alla stregua di un qualsiasi ufficio addetto alla vidimazione e allo smaltimento delle pratiche pregresse¹⁴². Se, dunque, il dittatore era interessato all’operatività del consesso, lo sarebbe stato solo nella prospettiva di farne il massimo organo burocratico del regime o, per meglio dire, il soggetto costituzionale cui attribuire la paternità formale degli atti di alta amministrazione¹⁴³: mansioni, dunque, molto ‘periferiche’ rispetto alla centralità dei poteri consultivi e deliberativi attribuiti al senato in base alla tradizionale prassi repubblicana¹⁴⁴ al punto che, in senso neppure troppo celato, i senatori si sarebbero trasformati in delegati non occasionali – e, quindi, ‘funzionari’ – di Cesare, legittimando l’ipotesi per cui avrebbero alimentato uno tra i poli della nascente (ed embrionale) burocrazia romana, legata alla persona e non all’ufficio.

L’altro caposaldo per la realizzazione di tale ambizioso disegno va identificato nelle magistrature per quali, come anticipato, Cesare aveva sperimentato due procedure di selezione: rapidi avvicendamenti nella carica per quanto riguarda il consolato, tramite il subentro dei *suffecti*, e incremento dei titolari con riguardo agli uffici inferiori¹⁴⁵. Anche in questo caso,

142. Sul punto, v. la testimonianza di Cic. *fam.* IX, 15, 4 (testo *supra*, n. 50).

143. Cfr. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 69, secondo cui «der neue Senat wäre ein willfähiges Werkzeug Caesars geworden, der keine Senatoren republikanischen Stils suchte, sondern loyale Fachleute für die Reichsverwaltung».

144. D’altra parte, «i poteri e gli onori che mettevano una sempre maggiore distanza tra Cesare e i suoi pari appartenenti alla classe senatoria, il monopolio delle clientele dell’impero, infine il flirt con il titolo di re, non potevano certo rientrare nella mentalità del vecchio ceto dirigente, i cui membri erano abituati a dare forma alla politica collettivamente, all’interno del senato, l’organo più importante dello stato» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 102). Emblematico, sotto questo profilo, lo sconsolato realismo di Cic. *fam.* IX, 17, 1 i.f.: *sed ego ista, mi Paete, non quaero, primum quia de lucro prope iam quadriennium vivimus, si aut hoc lucrum est aut haec vita, superstitem rei publicae vivere; deinde quod scire ego quoque mihi videor, quid futurum sit; fiet enim, quodcumque volent, qui valebunt, valebunt autem semper arma. Satis igitur nobis esse debet, quidquid conceditur: hoc si qui pati non potuit, mori debuit.*

145. Dio Cass. XLIII, 47, 2: ἀριθμὸν δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ὄσοιπερ καὶ πρότερον, στρατηγοὶ δὲ τεσσαρεσκαίδεκα ταμίαι τε τεσσαράκοντα ἀπεδείχθησαν. πολλοῖς γὰρ δὴ πολλὰ ὑπεσχημένος οὐκ εἶχεν ὅπως σφᾶς ἄλλως ἀμείψηται, καὶ διὰ τοῦτο ταῦτ’ ἐποίησε. L’allargamento del numero dei pretori e questori, rispettivamente, a quattordici e quaranta, veniva spiegato dallo storico niceno come la modalità attraverso cui soddisfare le molte promesse di benefici fatte in precedenza da Cesare, quindi sul piano dell’erogazione di rendite politiche. Resta tuttavia

concorrevano ragioni premiali e militari, che lo avevano spinto a ritardare le elezioni in modo che si tenessero soltanto alla sua presenza, nonché a garantirsi quantomeno la metà degli eletti (se non tutti, a seguire Dione Cassio) mediante il meccanismo di segnalazione già esaminato in precedenza. Nonostante funzionassero a intermittenza, salvo quelle plebee, le magistrature avrebbero potuto trasformarsi – sembra d'intuire – nel bacino primigenio della burocrazia, come attestato dall'aumento esponenziale di pretori e questori, cui venivano sottratte competenze effettive (si pensi all'intero settore finanziario) per farne meri esecutori delle deliberazioni cesariane, talvolta anche a supporto di nuove figure create *ad hoc*: queste cariche si sarebbero rivelate, dunque, passaggi necessari per acquisire la legittimazione a entrare in senato, vale a dire nell'organismo deputato all'alta amministrazione, in posizione più o meno prestigiosa e gratificante secondo una scala valoriale decisa da Cesare.

6. Attivazione informale del *consilium*

Un terzo tratto caratteristico è dato dal fatto che l'effettivo potere decisionale – sottratto al senato, al popolo e ai magistrati – fosse stato trasferito al *consilium* cesariano¹⁴⁶, ossia a un 'gruppo di lavoro' informale creato in gran parte

in ombra la conseguenza 'prospettica' di questo enorme 'sistema di patronato', ossia che la concessione del *beneficium* stesso non avrebbe soltanto saldato un debito pregresso, ma generato anche un ulteriore obbligo – tipico del rapporto di reciprocità – in capo all'onorato, da intendere non solo in termini di ossequio, ma anche di servizio (cfr., soprattutto in ordine al presupposto, JEHNE, *Giulio Cesare*, 100). Sotto questo profilo, vale a dire come evoluzione di un sistema di patronato sconosciuto per estensione e profondità, va dunque inteso l'embrione di apparato burocratico prefigurato da Cesare a decorrere dalla vittoria di Tapso. 146. Secondo MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 51 e n. 1, il concetto di 'cancelleria' «wird in der Literatur über Caesar gelegentlich gebraucht, ohne aber im einzelnen erläutert und für eine Beurteilung von Caesars Regierungsstil benutzt zu werden», anche se è certamente limitativo valutare questa tecnica di governo solo come possibile fondamento dell'assetto augusteo, alla stregua di quanto rileva lo studioso, quando osserva che «der Stil der Alleinherrschaft Caesars mit Hilfe von engen Vertrauten und zahlreichem eigenem Personal, unter weitgehender Zurückdrängung der alten politischen Elite des Senats, ist eine Vorform der späteren prinzipatszeitlichen Regierungsweise». Preferiva definire ciascuno dei collaboratori cesariani «Kabinettminister» GELZER, *Caesar*, 253 e, nel complesso, lo studioso scorgeva l'esistenza di un «Kabinettregierung» di carattere politico-militare, parallelo agli organi ufficiali della *res publica* (cfr. GELZER, *Vom römischen Staat*, I, 140). La novità non era rappresentata tanto dall'esistenza di stretti collaboratori, che coadiuvassero i principali magistrati nel loro lavoro e del cui operato questi ultimi sarebbero stati responsabili,

durante la guerra gallica e costituito da stretti collaboratori: organo consultivo mentre il dittatore si trovava a Roma, ne rappresentava gli interessi durante le prolungate assenze dalla stessa¹⁴⁷. Sul piano soggettivo, si possono individuare tre livelli di prossimità a Cesare: il coordinamento spettava a Gaio Oppio e Lucio Cornelio Balbo¹⁴⁸, mentre in posizione lievemente subordinata erano

quanto dalla dimensione e dal radicamento della ‘cancelleria’, che in una certa misura aveva affiancato anche Pompeo al quale, tuttavia, non venne mai contestato assegnare a liberti e schiavi le mansioni tradizionali dei senatori; sotto tale profilo, MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 52, rileva correttamente come «für die innerrömischen Probleme halfen Pompeius einige ihm nahestehende Senatoren, deren Hilfe er aufgrund seiner ungewöhnlichen Laufbahn zunächst mehr als andere benötigte».

147. Questi collaboratori vengono definiti *familiares* di Cesare da Cic. *fam.* VI, 12, 2, il quale pone se stesso al secondo posto nell’intensità dell’amicizia con ciascuno di essi: *etenim omnes Caesaris familiares satis opportune habet implicatos consuetudine et benevolentia sic, ut, cum ab illo discesserint, me habeant proximum. hoc Pansa, Hirtius, Balbus, Oppius, Matius, Postumus plane ita faciunt, ut me unice diligant*. Con atteggiamento maggiormente critico l’Arpinate si rivolgeva al gruppo nel maggio 49, prima della vittoria cesariana: *iam quibus utatur vel sociis vel ministris?* (Cic. *ad Att.* X, 8, 6).

148. Si veda Tac. *ann.* XII, 60, 4: *C. Oppius et Cornelius Balbus primi Caesaris opibus potuere condiciones pacis et arbitria belli tractare*, mentre pare difficile individuare una ‘Ressortverteilung’ tra i medesimi, sebbene Cicerone tenda ad avvalorare la tesi per cui Oppio si sarebbe occupato in via prevalente di tenere i contatti per e con il dittatore (Cic. *fam.* VI, 19, 2: *de curatione aliqua munerum regiorum cum Oppio locutus sum*, in ordine ai giochi ‘regi’; Suet. *Div. Iul.* LXXII, 1, quanto alla benevolenza nei suoi confronti), mentre Balbo avrebbe assunto la responsabilità delle finanze (Cic. *ad Att.* XIII, 52, 1: *ille tertiis Saturnalibus apud Philippum ad h. vii nec quemquam admisit; rationes, opinor, cum Balbo*, con riferimento alla breve visita resa da Cesare all’oratore a Pozzuoli il 19 dicembre 45, su cui DOBESCH, *Nochmals*, 58 ss., ora in DOBESCH, *Ausgewählte Schriften*, I, 420-421) e della legislazione (Cic. *fam.* VI, 18, 1: *Simulatque accepi a Seleuco tuo litteras, statim quaesivi e Balbo per codicillos, quid esset in lege: rescripsit eos, qui facerent praeconium, vetari esse in decurionibus, qui fecissent, non vetari*, da cui si evince che il medesimo Balbo fosse l’autore di una *lex Iulia municipalis*, in quanto l’Arpinate gli chiede un’interpretazione circa i termini del divieto per i banditori di ricoprire cariche pubbliche nel municipio, in base al tenore del provvedimento; allusivo allo stesso collaboratore di Cesare anche Cic. *fam.* IX, 15, 4, per il quale v. *supra*, n. 50, e Cic. *fam.* IX, 17, 1: *Ne tu homo ridiculus es, qui, cum Balbus noster apud te fuerit, ex me quaeras, quid de istis municipiis et agris futurum putem, quasi aut ego quidquam sciam, quod iste nesciat, aut, si quid aliquando scio, non ex isto soleam scire. Immo vero, si me amas, tu fac, ut sciam, quid de nobis futurum sit; habuisti enim in tua potestate, ex quo vel ex sobrio vel certe ex ebrio scire posses*; nonché Cic. *fam.* IX, 19, 1 [*tenuiculo apparatu significas Balbum fuisse contentum. Hoc videris dicere, cum reges tam sint continentes, multo magis consulares esse oportere*] e Cic. *ad Att.* XII, 12, 1 [*Balbi regia condicio*]). Cicerone si spinge ad affermare che Cesare aveva l’abitudine di ratificare le decisioni assunte da Oppio e

collocati Aulo Irzio, Gaio Vibio Pansa, Gaio Mazio e Marco Curzio Postumo¹⁴⁹. Questa struttura era integrata di volta in volta da ‘professionisti’¹⁵⁰, che sostanziano l’ultimo ‘anello’ degli aiutanti di Cesare, quali Aulo Ofilio e Trebazio Testa per il progetto di codificazione¹⁵¹, Sosigene per la riforma ca-

Balbo in sua assenza (Cic. *fam.* VI, 8, 1) e, quindi, bisognava rivolgersi a loro: il *modus agendi* dei due ‘Stellvertreter’ – quantomeno verso l’oratore – era concessivo quando la richiesta non si fosse scontrata con le loro idee, giacché, in tal caso, avrebbero comunque risposto opponendo un rifiuto motivato (cfr. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 57 e n. 37; JEHNE, *Der Staat*, 440-441 e nn. 5 e 6).

149. Non è casuale che Cesare abbia incarico proprio Irzio di compiere uno degli ultimi tentativi per ridurre la distanza da Pompeo (Cic. *ad Att.* VII, 4, 2), su cui RAAFLAUB, *‘Dignitatis contentio’*, 54-55; JEHNE, *Der Staat*, 440.

150. Potrebbe trattarsi della *intimorum multitudo* di cui – in assenza di Cesare – Cic. *fam.* VI, 19, 2 parla in riferimento a quanti circondano Balbo offrendo i propri servizi in attesa del ritorno del dittatore, il quale *se dedisse beneficium putabit, si modo <id> ipsum sciet, non accepisse*. Circa l’attitudine cesariana a coltivare gli uomini di talento, oltre a Cic. *fam.* VI, 6, 8: *accedit quod mirifice ingeniis excellentibus, quale est tuum, delectatur*, v. Cic. *fam.* IV, 8, 2: *Sed mihi crede, etiam is, qui omnia tenet, favet ingeniis, nobilitatem vero et dignitates hominum, quantum ei res et ipsius causa concedit, amplectitur* (cfr. CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 123 e n. 67); Suet. *Div. Iul.* XLII, 1: *omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent, ciuitate donauit* (cfr. SCHIESARO, *Cesare*, 242). È probabilmente più ampio il numero degli ‘*amplissimi viri*’ chiamati a fungere da *testes et obsignatores* su questioni controverse di diritto, ma anche nel procedimento formativo degli *acta Caesaris*, in quanto tale locuzione comprenderebbe, oltre ai ‘fedelissimi’, anche esponenti dell’*intelligentia* romano-italica (così ancora CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 123 e n. 68, in riferimento a Cic. *ad Att.* XVI, 16, 2).

151. Per il progetto di codificazione, v. Suet. *Div. Iul.* XLIV, 2: *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros*; Isid. *etym.* V, 1, 5: *Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtreptorum metu. Deinde Caesar coepit [id] facere, sed ante interfectus est* (cfr. PÓLAY, *Der Kodifizierungsplan*, 48 ss.; SCHIESARO, *Cesare*, 243; BIAVASCHI, *‘Caesari familiarissimus’*, 19 ss.; BIAVASCHI, *Storia*, 139 ss.). Pur in assenza di un’attestazione esplicita, la partecipazione di Aulo Ofilio discenderebbe dalla sua stretta relazione con Cesare, certificata da D. 1.2.2.44 Pomp. *lib. sing. ench.*: *Ofilius in equestri ordine perseveravit. Is fuit Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent reliquit. Nam de legibus vicensimae primus conscribit: de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*. Che Ofilio costituisse il punto di riferimento cesariano per la realizzazione del progetto è sostenuto da CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 124 ss.; CERAMI, *Il sistema ofiliano*, 83 ss.; PARICIO, *Los proyectos codificadores*, 41-42, ora in PARICIO, *Poder*, 55 ss.; SCHIAVONE, *‘Ius’*, 272-273 [nuova ed. 2017, 305], secondo cui il trittico ofiliano (*Libri iuris partiti, Ad edictum, De legibus*) avrebbe rappresentato

lendariale¹⁵², Varrone per la creazione della biblioteca nazionale¹⁵³ ed esperti che di volta in volta lo avrebbero assistito nell'ideazione e realizzazione delle opere pubbliche¹⁵⁴.

Per quanto riguarda il gruppo più fidato, si tratta soprattutto di cavalieri con scarse possibilità di elevazione socio-politica, che avevano posto le proprie conoscenze e capacità integralmente al servizio del dittatore ritaglian-

«una sorta di preparazione giurisprudenziale al progetto di Cesare, attraverso cui i tre più importanti momenti normativi dell'esperienza cittadina – il *ius civile*, l'editto, la legislazione comiziale (probabilmente, non solo di diritto privato) – venivano sottoposti a una prima pressione sistematrice, in vista di un ulteriore intervento, direttamente politico». Già in precedenza, d'altra parte, KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung*, 29, lo aveva definito «Agent des Diktators» e BEHREND, *Le due giurisprudenze*, 198, a sua volta, «consigliere giuridico» di Cesare, per il quale avrebbe contribuito a redigere la *lex Ursoniensis* e la *Tabula Heracleensis*. Quanto a Trebazio Testa, rileva Cic. *fam.* VII, 10, 1 (dicembre 54): *Legi tuas litteras, ex quibus intellexi te Caesari nostro valde iureconsultum videri ... Verum tamen (rideamus licet; sum enim a te invitatus) subinvideo tibi, ultro te etiam arcessitum ab eo, ad quem ceteri, non propter superbiam eius, sed propter occupationem, adspirare non possunt*. Va inoltre segnalato come tra la fine del 45 e l'inizio del 44, in occasione del celebre 'Sitzenbleiben' di fronte al senato, Suet. *Div. Iul.* LXXVIII, 2 narra che Cesare avrebbe guardato il giurista con volto poco amichevole perché lo aveva esortato ad alzarsi (*sed etiam admonentem Gaium Trebatium ut assurgeret minus familiari vultu respexisse*).

152. Suet. *Div. Iul.* XL, 1: *conuersus hinc ad ordinandum rei publicae statum fastos correxit*, atteso che Sosigene (di cui reca notizie Plin. *mai. nat. hist.* II, 6, 39; XVIII, 57, 210-212) conobbe Cesare ad Alessandria e lo seguì a Roma su invito di questi, sì da porre anche competenze 'straniere' al servizio dei suoi progetti di riforma, dai quali – a suo avviso – avrebbe potuto trarre beneficio l'intera romanità (cfr. Plut. *Caes.* LIX, 5: Καῖσαρ δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν φιλοσόφων καὶ μαθηματικῶν τὸ πρόβλημα προθείς, ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἤδη μεθόδων ἔμειξεν ἰδίαν τινὰ καὶ διηκριβωμένην μᾶλλον ἐπανόρθωσιν, ἣ χρώμενοι μέχρι νῦν Ῥωμαῖοι δοκοῦσιν ἤττον ἐτέρων σφάλλῃσθαι περὶ τὴν ἀνωμαλίαν). In argomento, cfr. in specie FEENEY, *Caesar's Calendar*, 196 ss.

153. Suet. *Div. Iul.* XLIV, 2: *bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum*, su cui cfr. SCHIESARO, *Cesare*, 243, per il quale «il progetto non era solo di natura logistica, finalizzato alla tutela e all'accesso del materiale librario, ma intellettualmente ancor più ambizioso, perché a Varrone fu dato l'incarico di "raccolgere e ordinare" quella volontà di razionalizzazione filologica, di organizzazione logica dei saperi e dei testi che accomuna diversi aspetti dell'attività di Cesare e soprattutto quello della sua iniziativa in campo legislativo».

154. Cic. *ad Att.* XIII, 35, 1: *O rem indignam! gentilis tuus urbem auget quam hoc biennio primum vidit et ei parum magna visa est quae etiam ipsum capere potuerit. hac de re igitur exspecto litteras tuas. Varroni scribis te, simul ac venerit* (v. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 58-59); per il programma completo, v. Plut. *Caes.* LVIII, 8-10.

dosi una rilevanza ‘informale’, altrimenti impossibile da acquisire¹⁵⁵; inoltre, al ‘Führungszirkel’ non erano estranei liberti e schiavi¹⁵⁶, mentre ne erano quasi totalmente esclusi i senatori (rappresentando Cimbro Tillio un’eccezione). Come correttamente osservato da Malitz, non si trattava di ‘adulatori’ appartenenti al genere di consiglieri che popolavano le corti dei sovrani ellenistici, ma di collaboratori dotati di un’opinione autonoma che in talune occasioni – in forza del legame di amicizia e fedeltà consolidatosi durante lunghe campagne militari – non collimava con quella di Cesare¹⁵⁷: tracce in proposito si possono desumere in ordine al perdono dei pompeiani¹⁵⁸, lo schieramento rispetto alla guerra partica¹⁵⁹ e alla dissoluzione della sua guardia personale¹⁶⁰ poco prima delle Idi di Marzo. Il processo decisionale

155. Ad avviso di JEHNE, *Der Staat*, 440, «da sie innerhalb der römischen Hierarchie nur ein geringes Eigengewicht besaßen, hatten sie nicht die Möglichkeit, die Unterordnung unter Caesar aufzugeben und selbständig zu handeln», e, dunque, «nur in Gefolge Caesars konnten sie zu Einfluß gelangen».

156. Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 3: *praeterea monetae publicisque vectigalibus peculiares servos praeposuit*, su cui MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 59 e nn. 57 e 58; oltre alla cura dell’erario e della monetazione, gli schiavi erano impiegati – lavorando a stretto contatto con il condottiero – nel disbrigare l’immenso ‘Schriftverkehr’ accumulatosi dopo Tapso, trattandosi di rispondere a petizioni di ogni tipo, al punto che «die Sklaven, denen Caesar diese *libelli* weiterreicht, sind sozusagen Vorgänger der späteren *a libellis*» (v., a riprova, Plut. *Caes.* LXV, 2). Essi costituivano quindi la ‘manovalanza’ di una «‘segreteria di stato’ che rappresenta la remota, ancorché indistinta, matrice storica del definitivo riordinamento adrianeo della cancelleria a *libellis*, *ab epistulis*, *a cognitionibus*» (così CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 122).

157. Cfr. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 57; JEHNE, *Giulio Cesare*, 105. Che il comportamento dei suoi collaboratori fosse ispirato a logiche tra i medesimi non del tutto omogenee è provato da Suet. *Div. Iul.* LXXVIII, 2, allorquando, mentre Trebazio lo aveva esortato ad alzarsi davanti al corteo senatorio, Balbo lo avrebbe invece trattenuto (*quidam putant retentum a Cornelio Balbo, cum conaretur assurgere*).

158. A proposito della *pro Ligario*, v. Cic. *ad Att.* XIII, 19, 2: *Ligarianam, ut video, praeclare auctoritas tua commendavit. scripsit enim ad me Balbus et Oppius mirifice se probare ob eamque causam ad Caesarem eam se oratiunculam misisse*, il che non è scontato riceveva approvazione da parte del dittatore, che in quel momento (29 giugno 45) si trovava ancora lontano da Roma, pur avendo sconfitto i pompeiani nel *bellum Hispaniense*.

159. Cic. *ad Att.* XIII, 27, 1 (maggio 45), da cui potrebbe emergere un punto di vista diverso tra le intenzioni di Cesare – uscito da poco vincitore dalla battaglia di Munda – e quello dei suoi collaboratori sul progetto partico, i quali si mostrano ‘comprensivi’ circa l’opposizione dell’Arpinate a imprese belliche destinate a distogliere ulteriormente il dittatore dai «domestic affairs» (cfr. *Cicero’s Letters*, 343-344).

160. Vell. Pat. II, 57, 1: *Laudandum experientia consilium est Pansae atque Hirtii, qui semper*

risulta, pertanto, del tutto diverso da quello seguito prima della guerra civile, o comunque nell'epoca in cui la direzione della *res publica* era appannaggio del senato: secondo la prassi, infatti, le proposte dei singoli magistrati venivano innanzitutto esaminate in un ambito preistituzionale («im vorinstitutionellen Bereich»), entro cui in specie i *consulares* verificavano tra loro se l'iniziativa suscitasse opposizioni insuperabili, nel qual caso veniva fatta cadere¹⁶¹. Verificata l'assenza di preclusioni, del confronto sarebbe stato investito il senato, i cui membri più autorevoli avrebbero composto i contrasti in virtù di mediazioni e compromessi¹⁶²: è evidente che questo *modus operandi* sarebbe apparso urtante e farraginoso a chi fosse abituato a misurare sul campo di battaglia la rapidità e l'efficacia delle proprie decisioni. Per ridurre il 'formalismo', le leggi e i senatoconsulti sarebbero stati preparati dalla 'cancelleria' privata di Cesare e, conclusa la fase di redazione, il testo definitivo sarebbe stato portato a conoscenza dei principali senatori; dopodiché si sarebbe proceduto alla sua approvazione, senza che questi ultimi potessero incidere – neppure marginalmente – sui contenuti¹⁶³. In ogni caso, è assai

praedixerant Caesari ut principatum armis quaesitum armis teneret. Ille dictitans mori se quam timere malle dum clementiam, quam praestiterat, expectat, incautus ab ingratis occupatus est, cum quidem plurima ei praesagia atque indicia dii immortales futuri obtulissent periculi.

161. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 440, il quale rileva altresì come questo sistema avrebbe subito un colpo decisivo nel momento in cui «ein einzelner über so umfangreiche Befugnisse und Machtmittel verfügte, daß er nicht mehr darauf angewiesen war, sich mit anderen Senatoren zu einigen».

162. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 441.

163. Deve essere correttamente inquadrato, descrivendo una differente metodologia operativa, quanto sostenuto da Dio Cass. XLIII, 27, 1: καὶ ταῦτα μέντοι, τὰ τε ἄλλα ὅσα ὑπὲρ τοῦ κοινου ἐβουλευέτο, οὐτ' ἰδιογνωμονῶν οὐτ' ἰδιοβουλῶν ἔπραττεν, ἀλλὰ πάντα δὴ πάντως τοῖς πρώτοις τῆς βουλῆς, ἔστι δ' ὅτε καὶ πάσῃ αὐτῇ, ἐπεκοίνου. καὶ παρὰ τοῦτο οὐχ ἦκιστα, καίτοι τραχύτερόν τινα νομοθετήσας, ὅμως ἤρεσέ σφισι. Per lo storico niceno, infatti, Cesare non avrebbe deliberato da solo e di propria iniziativa le misure dotate di maggiori ricadute sulla collettività, ma avrebbe reso edotti del loro contenuto i senatori, sì da guadagnarne il consenso: il che intercetta soltanto un frammento di verità, relativo all'informazione resa dopo la redazione del provvedimento e senza alcuna possibilità di modificarlo. In altre parole, come fa notare JEHNE, *Der Staat*, 442, «das mag vielleicht aus der Perspektive eines Senators aus dem 3. Jh. Hochherzig erscheinen, auf die Senatoren der caesarischen Zeit mußte das ganz anders wirken». Si deve sempre tenere presente lo 'scadimento' delle mansioni senatorie, chiarificato da Cic. *fam.* IX, 15, 4 (cfr. JEHNE, *Der Staat*, 443 n. 12), nonché la posizione subordinata dei componenti di tale consesso rispetto ai *familiares* cesariani, i quali – a differenze dei primi, costretti a 'fare anticamera' – avevano libero accesso al dittatore (Cic. *fam.* VI, 19, 2: *ego idem tamen, cum a. d. V. Kal. intercalares priores rogatu*

improbabile che le deliberazioni fossero prese collegialmente all'interno del *consilium*, in quanto l'agilità del medesimo era garantita sia dalla sua mera esistenza *de facto* sia dalla funzione esecutiva attribuitagli dal dittatore, quasi sempre fonte esclusiva delle deliberazioni (perlomeno quando si trovava a Roma)¹⁶⁴: andava così a completarsi l'assetto costituzionale cesariano basato su 'delegati e consigli'.

7. Concezione cesariana in tema di *rem publicam gerere*

Bisogna chiedersi se le variegate decisioni cesariane a rilevanza costituzionale, dirette ad acquisire il più ampio controllo del tradizionale assetto repubblicano e a porre le basi di una 'monocrazia carismatica'¹⁶⁵, siano sorrette da una visione unitaria: in altri termini, se realizzino una (più o meno) precisa progettualità oppure siano riconducibili – in assenza di un lucido disegno – soltanto a una contingente prassi di governo. Affron-

fratrum tuorum venissem mane ad Caesarem atque omnem adeundi et conveniendi illius indignitatem et molestiam pertulissem). Rimane assodato, infatti, che «his rule was based on the advice of his cabinet and of his close friends, not on consultation with the senate, which had no choice but to heap him with ever new honors», come ha rilevato VON UNGERN-STERNBERG, *The Crisis of the Republic*, 94. Per un confronto con i collaboratori di Augusto, cfr. DETTENHOFER, *Herrschaft*, 89 ss., che accosta Oppio e Balbo a Mecenate, il quale, pur non diventando mai senatore, «hatte als persönlicher Beauftragter gehandelt, was ihm wohl gegenüber den Klienten seines Auftraggebers Befugnisse einräumte, aber – auf offiziellem Weg – eben nicht gegenüber den politischen Institutionen» (p. 90).

164. Sul punto, Cic. *fam.* IV, 9, 2, probabilmente della seconda metà del 46, a Marcello: *omnia enim delata ad unum sunt: is utitur consilio ne suorum quidem, sed suo; quod non multo secus fieret, si is rem publicam teneret, quem secuti sumus*.

165. È da preferire 'monocrazia' a 'monarchia' o ad 'autocrazia' per le ragioni esposte da LOEWENSTEIN, *The Governance*, 223, secondo cui l'incerta presenza dell'elemento dinastico nella costruzione costituzionale cesariana impedisce di scorgere la creazione di un regime monarchico, essendo tale connotato ineludibile ai fini di tale qualificazione. La monocrazia inoltre, come l'autocrazia, «may be just as absolute in the factual exercise of political power», ma da essa si distingue perché l'esercizio in parola «is conducted within the framework of existing constitutional institutions to which the regime, if only formally and outwardly, has to conform». In altre parole, prosegue lo studioso, il monocrate potrebbe ben manipolare le istituzioni costituzionali ai propri fini, ma senza abolirle o distruggerle, in quanto «monocratic government is still constitutional government». Il regime cesariano sarebbe quindi il prototipo della monocrazia, in cui le tradizionali istituzioni repubblicane – sebbene depotenziate e subordinate al *dictator* – continuano a operare, mentre le decisioni rilevanti sono assunte da Cesare personalmente e attuate da figure (già esistenti o di nuova creazione) tenute dal medesimo designate.

tando questo dilemma, Giuseppe Zecchini ha individuato un possibile ‘punto di mediazione’, consistente nel riconoscimento di due poli, ossia la ‘teoria’ di Cicerone e la ‘prassi’ di Cesare: salvo poi concludere che alla prima sarebbe soggiaciuto un programma ben meno corposo di quanto si potesse supporre¹⁶⁶, mentre la seconda non sarebbe consistita solo in attività legislative e processuali¹⁶⁷. Eppure, lo *status rei publicae* delineato dal condottiero non sembra risultare il prodotto di una serie di provvedimenti occasionali, in quanto è innegabile che egli fosse «fermamente convinto della necessità di procedere a una coraggiosa ‘commutatio’ del *praesens status civitatis*, al fine di assicurare ordine e tranquillità all’Italia e alle province»¹⁶⁸: piuttosto, tale fisionomia consegue a premesse maturate nei lunghi anni di guerra nelle Gallie e contro i pompeiani, le quali vanno ben oltre i motivi spiccioli enunciati subito dopo il passaggio del Rubicone¹⁶⁹,

166. ZECCHINI, *Il pensiero politico romano*, 51 ss.

167. Ad avviso di ZECCHINI, *Il pensiero politico romano*, 65, «la teoria politica, sia ottimate, sia *popularis*, sia di Cicerone, sia di Sallustio, resta ancorata al mondo della città-stato e della lotta tra fazioni: in quanto tale, appare sganciata dalla realtà emergente ed inesorabilmente in ritardo su una prassi – la prassi di Cesare –, che sull’esercito e sull’Italia apre la via all’elaborazione anche teorica del principato». Seppure attardato, «il pensiero *popularis* appare più dinamico e più ricco di iniziativa, quello ottimate si ritrova invece a replicare più che a proporre: così il *De re publica* di Cotta precede quello di Cicerone, la *nova ratio vincendi* di Cesare costringe il Cicerone della *pro Marcello* a dare centralità al tema della clemenza, la dittatura perpetua è la svolta che conduce al cesaricidio e alla sua tentata giustificazione». Quanto alla diade *utilitas communis/rei publicae - bonum publicum*, in cui si sussumono le rispettive speculazioni di Cicerone e Sallustio, mi permetto di rinviare a SCEVOLA, ‘*Utilitas publica*’, I, 350 ss.; SCEVOLA, *Il ‘civile imperium’*, 1104-1105 e n. 8.

168. CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 117.

169. *Caes. bell. civ. I*, 22, 5: *Cuius orationem Caesar interpellat: se non maleficii causa ex provincia egressum, sed uti se a contumeliis inimicorum defenderet, ut tribunos plebis in ea re ex civitate expulsos in suam dignitatem restitueret, ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret*. Il celebre passaggio elenca le ragioni cesariane della guerra, da scorgersi nel trittico *defendere* (se stesso dalle offese degli avversari) - *restituere* (la *dignitas* ai tribuni plebei espulsi dalla città) - *vindicare* (liberare, come si fa nel caso di una *manumissio* servile, se stesso e il popolo oppresso da un ristretto circolo di usurpatori), su cui cfr. nel complesso, *ex plurimis*, RAAFLAUB, ‘*Dignitatis contentio*’, 2 ss.; RAAFLAUB, *Caesar*, 229 ss.; MEIER, *Cesare*, 340 ss.; CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 118; SORDI, *I poteri dell’ultimo Cesare*, 311; PANI, *Il costituzionalismo*, 164 n. 22; SIGMUND, ‘*Königtum*’, 175 ss. Per inciso, va notato come Cesare qualifichi i pompeiani unicamente *inimici*, malgrado dai medesimi egli fosse reputato *hostis publicus* dopo l’approvazione del *senatus consultum ultimum*, il 7 gennaio 49: a suo modo di vedere, l’*inimicus* è l’avversario politico, destinato a soccombere all’esito del ricorso a istanze

come già si evince dal discorso tenuto da Cesare alla tredicesima legione nel momento di intraprendere la marcia conclusa dall'occupazione di Rimini, il 12 gennaio 49.

In quella circostanza, dopo essersi soffermato sull'eziologia del *bellum civile*, egli apre la strada a una prospettiva ideologica e diacronica di ampio respiro:

Caes. *bell. civ.* I, 7, 7-8: *Hortatur, cuius imperatoris ductu VIII annis rem publicam felicissime gesserint plurimaque proelia secunda fecerint, omnem Galliam Germaniamque pacaverint, ut eius existimationem dignitatemque ab inimicis defendant. Conclamant legionis XIII, quae aderat, milites – hanc enim initio tumultus evocaverat, reliquae nondum convenerant – sese paratos esse imperatoris sui tribunorumque plebis iniurias defendere.*

Esistono due 'stratificazioni interpretative' del testo, la prima delle quali resta aderente al tenore letterale del brano, secondo cui Cesare avrebbe esortato i soldati a difendere dagli avversari il prestigio e la dignità del comandante sotto la guida del quale avevano servito gloriosamente la patria per nove anni, combattuto vittoriosamente numerose battaglie, nonché pacificato la Gallia e la Germania; a loro volta, i *milites* avrebbero raccolto la sollecitazione e si sarebbero dichiarati pronti a vendicare le offese recate al loro *imperator* e ai tribuni della plebe¹⁷⁰.

Il contenuto non parrebbe diverso da quello esternato da *bell. civ.* I, 22, 5, eppure vi sono due elementi che lasciano presagire scenari posteriori: innanzitutto, si tratta dell'espressione *rem publicam gerere*, rafforzata dall'avverbio

di mediazione dei conflitti previste dall'ordinamento giuridico e stabilmente operanti all'interno dello spazio cittadino. Irriducibile alla corporeità biopolitica propria di una sfera anomica, il 'non nemico' conserverebbe le garanzie legali che ne mettono al sicuro la vita persino se soccombente, in quanto la bipolarità *amicus-hostis* sarebbe pervenuta alla sua massima intensità solo al di fuori della *civitas*. Strumentale oppure sincero che fosse, l'atteggiamento cesariano mirava a chiarire, soprattutto a beneficio dei molti che non avevano preso posizione, come i contrasti interni potessero essere appianati soltanto ricorrendo alla ragionevolezza, al rispetto e alla *humanitas* (qualità che, nei confronti degli sconfitti, si sarebbero tradotte in *clementia*).

170. La relazionale tra Cesare e i suoi soldati è descritta in termini analoghi da App. *bell. civ.* II, 53-54: τὸ δὲ ὑμέτερον εὐπειθὲς εἰδὼς ὁμῶς ἀναμένω τὴν ἀπόκρισιν. Ἀναβοήσαντος δὲ σὺν ὀρμῇ τοῦ στρατοῦ παντὸς ἄγειν σφᾶς, εὐθὺς ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἤγεν ἀπὸ τοῦ βήματος, πέντε πεζῶν τέλη καὶ ἱππέας λογάδας ἑξακοσίους. Giunto a Brindisi e avendo deciso di inviare in Epiro alcune legioni per fronteggiare i pompeiani, mentre egli si sarebbe diretto a Roma, il comandante si dice sicuro che il suo disegno avrebbe ricevuto la condivisione dei soldati e sollecita per il prosieguo dell'iniziativa una 'risposta' immediata ed entusiastica da parte di questi ultimi.

felicissime, la quale evoca la gestione della comunità cittadina nel senso più elevato e impegnativo. Mediante le battaglie vinte e la pacificazione di intere regioni non ancora pienamente assoggettate al controllo romano, infatti, i soldati avrebbero garantito la realizzazione dell'*optimus status rei publicae* rivestendo di fatto, nonostante la lontananza dall'Urbe, un ruolo politico essenziale in quanto diretto a garantirne sicurezza e prosperità sotto l'egida del proprio comandante. Cesare vuole contrapporre, così, quanti hanno saputo curare brillantemente gli interessi della patria a coloro che – operando ufficialmente in Roma – l'hanno condotta alla rovina, alla corruzione e al disprezzo per i valori morali e meritocratici che tradizionalmente avevano costituito il presupposto dell'espansione romana. Pertanto, né le assemblee popolari (la cui libertà di giudizio sarebbe stata minata dal peso delle clientele controllate dagli *optimates*), né il senato (dominato da una *factio* irragionevole e radicale) avrebbero potuto orientare legittimamente e utilmente le scelte politiche della comunità cittadina: soltanto i soldati, in conseguenza delle enormi privazioni sofferte e della crescente consapevolezza acquisita circa i reali interessi di Roma, avrebbero incarnato la vera natura del *populus* e, anzi, con quest'ultimo avrebbero finito per identificarsi¹⁷¹, perseguendo brillantemente (*felicissime*) il *bonum publicum*.

In secondo luogo, dal passo emerge la rilevanza del rapporto tra *imperator* ed *exercitus*, in quanto spetta al primo trasformare monadi accomunate

171. Per l'analogia con la flotta di Samo che, durante il regime dei Quattrocento, proclama di identificarsi col popolo ateniese, ponendo in luce come il diritto di cittadinanza spettasse a una comunità di uomini indipendentemente dal supporto territoriale che la ospita, cfr. Thuc. VIII, 76, 3: *καὶ παραινέσεις ἄλλας τε ἐποιοῦντο ἐν σφίσις αὐτοῖς ἀνιστάμενοι καὶ ὡς οὐ δεῖ ἀθυμεῖν ὅτι ἡ πόλις αὐτῶν ἀφέστηκεν· τοὺς γὰρ ἐλάσσους ἀπὸ σφῶν τῶν πλεόνων καὶ ἐς πάντα ποριωτέρων μεθεστάναι*, passaggio in cui i marinai rivendicano la titolarità degli affari politici ateniesi, anche in questo caso illegittimamente gestiti da una *factio paucorum* (cfr., sul punto, MOGGI, 'Stasis', 46 ss.; BEARZOT, *Come si abbatte una democrazia*, 78 ss.; SCEVOLA, *Per un 'ritorno'*, 456 ss.). Va aggiunto come Pompeo, convocata un'assemblea di senatori cavalieri e soldati per giustificare la propria decisione di abbandonare Roma, richiamasse esplicitamente l'esperienza ateniese durante le guerre persiane, dalla quale sarebbe emerso che la città era costituita dagli uomini, e non dalle mura, sicché il suo luogo elettivo sarebbe stato quello in cui essa avesse potuto preservare la propria libertà, pur senza identificare in alcun modo nei cesariani una minoranza sediziosa (v. App. *bell. civ.* II, 8, 50: Ὡς δὲ οἱ πάντα ἦν ἔτοιμα, συναγαγὼν ὅσοι τε ἦσαν ἀπὸ τῆς βουλῆς καὶ ἀπὸ τῶν καλουμένων ἱππέων καὶ τὸν στρατὸν ἅπαντα ἐς ἐπήκοον, ἔλεξεν ὧδε· «καὶ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐξέλιπον, ὧ ἄνδρες, ὑπὲρ ἐλευθερίας τοῖς ἐπιούσι πολεμοῦντες, οὐ τὰ οἰκήματα πόλιν, ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας εἶναι νομίζοντες· καὶ τὸδε πράξαντες ὀξέως αὐτὴν ἀνέλαβόν τε καὶ εὐκλεεστέραν ἀπέφηναν).

dall'impegno militare in una formazione politica, impegnata a sovvertire durevolmente la *dominatio* (dannosa e illegittima) attuata dalla *factio paucorum*: detta relazione, gravida di ricadute istituzionali, prefigura le modalità operative del *rem publicam gerere* sopra un duplice piano. Orizzontalmente, infatti, essa allude al «diritto-dovere dei soldati, in quanto popolo in armi»¹⁷² di rivendicare la direzione degli affari politici cittadini, sottintendendo come i *militēs* – nella loro unità organica – vi siano legittimati *ab origine* in quanto depositari dei valori più elevati, nonché garanti della stessa esistenza della comunità cittadina; verticalmente, lascia intravedere le sembianze della struttura ordinamentale cui Cesare avrebbe voluto dare forma al termine della guerra, articolata nella gerarchia – propria di ogni (frazione di) classe politica in ascesa – basata su decisore, aiutantato e seguito. Da ciò si coglie la ragione dell'enfasi attribuita da Cesare medesimo al ruolo del comandante e all'esigenza di difenderne in ogni modo la *dignitas*¹⁷³, dato che qualsiasi nocumento recatole si sarebbe riverberato non solo sulla stessa esistenza dell'apparato militare, subordinata alla funzionalità dell'unico capo riconosciuto – ossia il *popularis imperator* –, ma anche sull'organizzazione

172. Cfr. SORDI, *I poteri dell'ultimo Cesare*, 311.

173. Cfr. RAAFLAUB, *'Dignitatis contentio'*, 149 ss., che sottolinea come Cesare intendesse sottolineare, in primo luogo, «die Eroberung und Befriedung Galliens als große Tat für die Sicherung und damit die Wahrung der Interessen der res publica»; in secondo luogo, e solo in subordine, «konnte er für sich eine ähnliche *existimatio* und *dignitas* fordern, wie sie etwas Pompeius als Besieger des Ostens seit langem genoß». La rilevanza attribuita alla dignità del comandante compare, insieme ad alcuni lemmi contermini, anche in *Caes. bell. Gall.* VIII, 50, 3 (*L. Lentulus et C. Marcellum consules creatos, qui omnem honorem et dignitatis Caesaris spoliarent*); *bell. civ.* III, 91, 2 (*unum hoc proelium superest: quo confecto et ille suam dignitatem et nos nostram libertatem recuperabimus*), ma soprattutto *bell. civ.* I, 9, 2 (*sibi semper primam fuisse dignitatem vitaeque potioem*). Persino Cicerone avrebbe dato rilievo a questo punto, in momenti diversi e con finalità oscillanti, se si esaminano *ad Att.* VII, 11, 1 (*atque haec ait omnia facere se dignitatis causa*); *Ligar.* XVIII (*tua quid aliud arma voluerunt nisi a te contumeliam propulsare? Quid egit tuus invictus exercitus, nisi ut suum ius tueretur et dignitatem tuam*); *Deiot.* XI (*nihil ille de condicionibus tuis, nihil de studio concordiae et pacis, nihil de conspiratione audiebat certorum hominum contra dignitatem tuam*). Quanto alla tassonomia delle offese recate alla sua *dignitas* (sul cui concetto v. WISTRAND, *Caesar*, 28 ss.), cfr. RAAFLAUB, *'Dignitatis contentio'*, 125 ss., il quale classificava *iniuriae* et *contumeliae inimicorum*, così come percepite dal futuro dittatore, in quattro gruppi, aventi riguardo «a) um den Interessen Caesars zuwiderlaufende gesetzliche Regelungen, b) um die rigorose Ablehnung seiner Kompromiß- und Friedensvorschläge, c) um macht- und rüstungspolitische Maßnahmen und d) generell um die Verweigerung einer ehrenvollen Rückkehr und Wiedereingliederung Caesars in die Innenpolitik».

dell'assetto postbellico, in cui i soldati avrebbero costituito la piattaforma di consenso su cui egli avrebbe fatto leva per *gerere rem publicam*¹⁷⁴. In questa prospettiva, è parte integrante dell'*officium imperatoris* sfruttare ogni occasione propizia per educare le truppe ai valori civili¹⁷⁵, sia attraverso opportuni *exempla*, sia mediante la costante comunicazione, che in ogni caso implica condivisione di decisioni assunte dal comandante, ma non subordinazione di queste ultime all'approvazione dei *milites*.

L'origine della concezione imperniata sui due aspetti summenzionati si radicherebbe nell'esperienza mariana, come posto in rilievo dopo approfondite riflessioni da Marta Sordi¹⁷⁶, secondo cui Cesare avrebbe riecheggiato

174. Il problema è ben sviscerato da CRESCI MARRONE, *'Voi che siete popolo...'*, 165, secondo cui «i contenuti e le modalità della comunicazione cesariana sembrano, dunque, finalizzate a trasformare le masse militari dell'esercito professionale in soggetti politici consapevoli, a coltivare la maturità civica di una massa di individui che, in gran parte, avrebbe goduto dei pieni diritti politici al termine del servizio militare e di cui risultava necessario assicurarsi il consenso al fine di usufruire di una nuova base politica, distinta e aggiuntiva rispetto alla plebe urbana che fino ad allora aveva monopolizzato la possibilità di esercitare, per così dire dal basso, pressioni sulla gestione dello stato».

175. Cfr. CRESCI MARRONE, *'Voi che siete popolo...'*, 163, secondo la quale «numerosi eventi comunicativi risultano ispirati per lo più alla pratica della condivisione esaltata dalla formula appellativa *commilitones* e confermano l'importanza accordata da Cesare, in asse con l'*exemplum* mariano, alla costante vicinanza, fisica ed emotiva, ai propri uomini; significativamente però numerose *cohortationes* risultano introdotte da verbi di docenza, informazione, spiegazione (*doceo, edoceo, expono, condocofacio, ostendo, certior facio*) e sembrano dunque impostate in funzione didascalica quali occasioni di educazione e formazione delle truppe ai valori civili. Quelli più spesso propugnati si richiamano sì all'etica del guerriero attraverso l'esaltazione della *virtus* e della *magnitudo animi*, ma la voce del generale invita spesso i soldati a dar prova di *pudor, modestia, continentia, industria*, e, soprattutto a far prevalere l'*officium*, concetto cardine nell'etica del cittadino».

176. Cfr. SORDI, *L'arruolamento*, 379 ss.; SORDI, *La conquista*, 469 ss.; SORDI, *Opposizione e onori*, 151 ss.; SORDI, *I poteri dell'ultimo Cesare*, 311 ss. È indiscutibile che Cesare abbia scorto in Mario il suo modello originario, come rilevato da ZECCHINI, *Cesare*, 117 ss., in quanto «la sua figura esercitava sul giovane Cesare una triplice attrattiva, quella della gloria di famiglia, sia pur acquisita tramite il matrimonio con la zia Giulia (d'altra parte i Giulii erano poveri di glorie proprie), quella dell'avversario di Silla e perciò divenuto in epoca postsillana caro al popolo quale simbolo di libertà e di riscatto dall'oppressione ottimate, quella infine del grande condottiero vincitore dei Cimbri e dei Teutoni». Altrettanto accertate sono, tuttavia, tanto la difficoltà di verificare le fonti del discorso pronunciato – nell'imminenza della guerra giugurtina – dal *manipularis imperator*, che potrebbe essere stato riscritto o inventato da Sallustio, quanto la non eccelsa qualità storiografica

proprio l'invito di Mario a *proletarii e capitecensi* nel 107 a.C. (subito dopo l'elezione a console) affinché si arruolassero nell'esercito, con l'obiettivo di proseguire – rivestendo un diverso ruolo – le lotte politiche iniziate dai *maiores* e sfociate nelle conquiste plebee (Sall. *Iug.* LXXXV, 47)¹⁷⁷; sarebbe, infatti, spettato loro '*rem publicam capessere*', sotto la guida sicura e partecipativa di un comandante, titolare non di un *dominium* materializzato nell'*exercitum supplicio cogere*, bensì di un *civile imperium*, destinato ad ottenere la condivisione dei *milites* e a rafforzarsi carismaticamente in forza dei successi ottenuti dall'*imperator* (Sall. *Iug.* LXXXV, 35)¹⁷⁸.

Il concetto dominante ereditato dalla prospettiva istituzionale cesariana è giustappunto quello di *civile imperium*, che racchiude strumenti, convinzioni e atteggiamenti acquisiti durante prolungate campagne militari e non facilmente, né rapidamente, eliminabili o surrogabili dopo la fine delle

mediamente evidenziata dall'autore (sulla quale avrebbero sì inciso influenze tucididee nell'approccio 'archeologico', da una parte, e moventi moralistici catoniani, dall'altro, ma a globale discapito della precisione evenemenziale): che il Mario descritto da Sallustio corrisponda alla 'versione originale' non è opinione tale da potere essere accettata del tutto pacificamente, sì da richiedere anzi un approccio cauto, su cui cfr. SCHUR, *Sallust*, 107 ss.; PÖSCHL, *Grundwerte römischer Staatsgesinnung*, 48 ss.; SYME, *Sallust*, 159 ss.; VRETSKA, *Studien*, 242 ss.; BÜCHNER, *Sallust*, 196 ss.; SCHMAL, *Sallust*, 58 ss.

177. Sall. *Iug.* LXXXV, 47-48: *Quam ob rem vos, quibus militaris aetas est, annitimini mecum et capessite rem publicam, neque quemquam ex calamitate aliorum aut imperatorum superbia metus ceperit. Egomet in agmine [a]ut in proelio consultor idem et socius periculi vobiscum adero, meque vosque in omnibus rebus iuxta geram. Et profecto dis iuvantibus omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. Quae si dubia aut procul essent, tamen omnis bonos rei publicae subvenire decebat.*

178. Sall. *Iug.* LXXXV, 34-35: *His ego praeceptis milites hortabor, neque illos arte colam, me opulenter, neque gloriam meam, laborem illorum faciam. Hoc est utile, hoc civile imperium. Namque cum tute per mollietiam agas, exercitum supplicio cogere, id est dominum, non imperatorem esse.* Come evidenziato in SCEVOLA, *Il 'civile imperium'*, 1114, l'*officium imperatoris* racchiude comportamenti ispirati alla sollecitudine per il bene della patria e alla consapevolezza che i soldati sono cittadini, come tali non assoggettabili a sofferenze o vessazioni. Dunque, un contegno costrittivo si attaglierebbe più esattamente a un *dominus* (quale sarebbe stato Metello), piuttosto che a un *imperator*: trattamenti estenuanti e sforzi supplementari riservati ai *milites* configurerebbero questi ultimi come schiavi, conculcandone la natura di *cives* e smentendo in radice i connotati educativi della leva militare. In sostanza, «il rapporto di Cesare coi propri soldati è quello veteroromano della condivisione di fatiche, disagi e pericoli ed è il medesimo che Mario celebra e teorizza nella *contio* del 107 a.C.», sì da instaurare una relazione esclusiva con i propri soldati (ZECCHINI, *Cesare*, 118-119).

ostilità¹⁷⁹: attraverso un percorso logico l'*habitus* mentale spontaneamente assimilato sul terreno militare si sarebbe replicato sul piano costituzionale. Corrispondendo a tale visione, Mario invita quanti abbiano l'età necessaria a seguirlo sotto le armi e ad assumere il controllo della *res publica* ('*adniti-mini mecum et capessite rem publicam*'), promettendo di eliminare le differenze esistenti tra comandante e soldati in vista di *victoria, praeda e laus*, nonché sollecitando persino gli incerti a *subvenire rei publicae* (espressione più tenue, la quale avrebbe alluso alla necessità di recare soccorso allo stato). Rispetto al '*capessere rem publicam*' di matrice mariano-sallustiana¹⁸⁰, riferibile a una fase primordiale, nella quale l'esercito professionale avrebbe dovuto rafforzare la propria (ancora embrionale) consapevolezza politica, il '*rem publicam gerere*' di Cesare lascerebbe trasparire una partecipazione da tempo acquisita – seppure indirettamente – alla conduzione della *civitas*, costituendo il naturale sviluppo dell'affermazione precedente. Pur dovendo individuare nel dettaglio le modalità costituzionali con cui realizzare il succitato trasferimento, Cesare non avrebbe fruito di criterio differente da quello duale e diarchico desumibile dalla relazione *imperator/milites* e inventatosi nelle *contiones*¹⁸¹, in cui il primo interagiva con i secondi in funzione

179. Ad avviso di VRETSKA, *Studien*, 263-264, «ist ein *civile imperium* ein Widerspruch in sich», ossia una contraddizione in termini determinata dalla necessità di conciliare il carattere *modestum* della 'leadership' mariana (Sall. *Iug.* XCII, 2) con l'*ambitio* che ne avrebbe animato le mosse (Sall. *Iug.* C, 5); depone, tuttavia, contro l'opinione di Vretska – favorevole all'occasionalità dell'espressione – il fatto che se ne ritrovi traccia molto più avanti nel tempo, con riferimento ad Amm. Marc. XIV, 1, 4 ('*civili iustoque imperio*') e Tert. *apol.* II ('*hoc imperium civilis, non tyrannica dominatio est*'), ricorrenze sulle quali cfr. KOESTERMANN, *C. Sallustius Crispus*, 307; PAUL, *A Historical*, 213.

180. '*Capessere rem publicam*' ricorre con analogo significato in Sall. *Cat.* LII, 5 (discorso pronunciato da Catone in senato); Cic. *pro Sest.* VI, 14; Cic. *ad Att.* I, 17, 10; XVI, 7, 7; Liv. III, 69, 5; Suet. *Tib.* XXV, oltre che in una pluralità di testi tacitiani (*ann.* I, 24; XII, 41; XVI, 26; *hist.* IV, 5; IV, 39), sempre per indicare non semplicemente l'assunzione di un pubblico ufficio ('*accedere ad rem publicam*') con spirito di attiva cooperazione, bensì per alludere alla 'presa in carico' degli affari pubblici susseguente alla conquista del potere e implicante un ampio investimento in termini di responsabilità. In ogni caso, «sia che Mario avesse veramente detto qualcosa del genere nel 107, sia che il discorso sia una creazione sallustiana del 41 circa, esso non muta di valore nella nostra prospettiva, giacché ci testimonia come la rivendicazione di una via romana alla guerra fondata sull'esperienza, non sulla cultura, sulla *uirtus*, non sulla τέχνη fosse promossa dagli *homines novi* romano-italici e trovasse accoglienza tra i *populares* in Roma e tra i *capite censi* prima romani, poi anche italici dopo la guerra sociale, nel nuovo esercito del I secolo» (ZECCHINI, *Cesare*, 152).

181. Correttamente osserva CRESCI MARRONE, '*Voi che siete popolo...*', 163-164, che

informativa e non deliberativa, sì da cementare la loro *fides* dietro ampia (e perlopiù differita) corresponsione di benefici¹⁸². Come osservato da Cresci Marrone, «la *novitas* e, dunque, la potenzialità rivoluzionaria di tale concezione risiede nella circostanza che, sia nel rapporto comandante-esercito e sia nel processo di distribuzione dei profitti della vittoria, ogni intervento decisionale del senato o del popolo [= *comitia*] sembra venir ridimensionato se non totalmente eliso».

La concezione cesariana del *civile imperium* viene coltivata durante la campagna gallica e perfezionata nel torno di tempo impiegato a sconfiggere i pompeiani: in particolare, durante la prima prende forma il catalogo dei diritti-doveri tanto del comandante quanto dei soldati, che non si delinea solo sul terreno operativo, ma permea la comunicazione attivata nelle *contiones*. Durante queste ultime, si delinea l'*officium imperatoris*, caratterizzato sia da elementi informativi sia dall'evidenziazione della *cura* riservata ai suoi doveri tattici, talché il *facere arroganter* insito nell'atteggiamento poco 'confidente' dei *milites* si sarebbe giustificato in due casi: quando il generale fosse stato abbandonato dalla fortuna *mala re gesta*, cioè fosse stato sconfitto all'esito di un'impresa mal riuscita, oppure avesse peccato di *avaritia*, ossia tenuto un comportamento egoista atteggiandosi a *dominus* e infliggendo *supplicia* ai suoi uomini (così da vanificare il senso del *civile imperium* preconizzato da Mario)¹⁸³. Anche dopo – e nonostante – la

«l'evento comunicativo, come assai spesso nella guerra civile, viene definito, con pregnante slittamento semantico, attraverso il termine *contio*, il quale si applica solitamente alla prassi istituzionalizzata dell'informazione politica tra vertici del potere e basi del consenso nell'Urbe; i contenuti dell'orazione rispondono a un serrato crescendo argomentativo che invita di fatto i soldati a scegliere il proprio generale come elettori il proprio 'leader'». Sulle *contiones* anche in epoca tardorepubblicana, cfr. HIEBEL, *Rôles institutionnel et politique de la 'contio'*, 72 ss.; TIERSCH, *Politische Öffentlichkeit statt Mitbestimmung?*, 40 ss.; PINA POLO, *Public Speaking in Rome*, 286 ss.; PINA POLO, *'Contio'*, 45 ss.; FROLOV, *Public Meetings*, 75 ss.; WALTER, *Politische Ordnung*, 205 ss.

182. CRESCI MARRONE, *Voi che siete popolo...*, 161.

183. Si tratta di temi ricorrenti, come attestato dal discorso di *Vesontium* a preludio dello scontro con Ariovisto (Caes. bell. Gall. I, 40, 11-13: *Haec sibi esse curae; frumentum Sequanos, Leucos, Lingones subministrare, iamque esse in agris frumenta matura; de itinere ipsos brevi tempore iudicatuos. Quod non fore dicto audientes neque signa laturi dicantur, nihil se ea re commoveri: scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit, aut male re gesta fortunam defuisse aut aliquo facinore comperto avaritiam esse convictam. Suam innocentiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectam*) e da quello tenuto durante l'assedio di Avarico (Caes. bell. Gall. VII, 19, 4-6: *Indignantem milites Caesar, quod conspectum*

battuta d'arresto di Gergovia¹⁸⁴, l'attenzione cesariana si concentra sulla programmazione puntuale e sull'organizzazione precisa degli obiettivi da raggiungere, basate su una spartizione funzionale delle attribuzioni, sicché

suam hostes perferre possent tantulo spatio interiecto, et signum proeli exposcentes edocet, quanto detrimento et quot virorum fortium morte necesse sit constare victoriam; quos cum sic animo paratos videat, ut nullum pro sua laude periculum recusent, summae se iniquitatis condemnari debere, nisi eorum vitam sua salute habeat cariorem. Sic milites consolatus eodem die reducit in castra reliquaque quae ad oppugnationem pertinebant oppidi administrare instituit), nei quali emerge appieno la prospettiva legata al *civile imperium*. Da quest'ultimo, in specie, emerge come alla devozione dei soldati, che per lui avrebbero affrontato anche il rischio incipiente della morte, sta innanzi la saggezza del comandante, il quale si macchierebbe di *summa iniquitas* qualora non soppesasse il prezzo di sangue da pagare, in applicazione della regola aurea secondo cui *eorum vitam sua salute habeat cariorem*. Se vuole comportarsi da *bonus imperator* e non da *dominus*, evitando all'esercito un supplizio ingiustificato, egli deve sempre anteporre la vita dei soldati alla propria salvezza e gloria, giungendo persino a consolarli in preparazione del combattimento, davvero risolutivo, che spetta a lui allestire e condurre. Va notato, altresì, come la reciprocità del rapporto fondato su valore dei soldati e benevolenza del capo, del tutto trasponibile sul terreno dell'obbligazione politica, si desuma nitidamente da *Caes. bell. Gall. I, 40, 15: Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitet, sibi que eam praetoriam cohortem futuram. Huic legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime*. Il comandante può disporre di una legione, la decima, particolarmente fedele e valorosa, nella quale egli avrebbe riposto fiducia in momenti di massimo pericolo, sino a considerarla la propria *cohors praetoria*, ossia la propria guardia personale. La notazione va oltre il profilo meramente militare e lascia intravedere riflessi politologici, nella misura in cui il rapporto diarchico tra *imperator* e soldati si precisa ulteriormente, riflettendosi nella 'struttura scalare' della classe politica: tra il capo e i seguaci si collocherebbe un'area specifica dalla quale trarre l'aiutamento (cfr. MIGLIO, *Lezioni di politica*, II, 362 ss.), ovvero il bacino soggettivo-esperienziale da cui Cesare avrebbe potuto attingere i collaboratori più stretti, vale a dire i consiglieri a lui più vicini tanto nella fase di progettazione delle decisioni, quanto in quella di attuazione delle medesime. Fedeltà e valore rappresentano, dunque, i parametri qualitativi in base ai quali egli avrebbe selezionato la stratificazione di classe politica più prossima al vertice dell'impianto gerarchico-piramidale, in cui avrebbe poi organizzato la forma del proprio potere (v. altresì MIGLIO, 'Classe politica', 11 ss., poi in MIGLIO, *Le regolarità della politica*, II, 833 ss.).

184. *Caes. bell. Gall. VII, 52, 3-4: Quanto opere eorum animi magnitudinem admiraretur, quos non castrorum munitiones, non altitudo montis, non murus oppidi tardare potuisset, tanto opere licentiam arrogantiamque reprehendere, quod plus se quam imperatorem de victoria atque exitu rerum sentire existimarent; nec minus se ab milite modestiam et continentiam quam virtutem atque animi magnitudinem desiderare; VII, 53, 1: Hac habita contione et ad extremam orationem confirmatis militibus, ne ob hanc causam animo permoverentur neu quod iniquitas loci attulisset id virtuti hostium tribuerent, eadem de profectione cogitans quae ante senserat legiones ex castris eduxit aciemque idoneo loco constituit.*

la trasgressione degli ordini avrebbe innescato conseguenze rovinose. Sotto questo profilo, la netta distinzione tra sfera decisionale (di esclusiva pertinenza dell'*imperator*) e momento esecutivo (spettante ai *milites* coordinati dagli ufficiali di collegamento) avrebbe escluso che nella prima giocassero fattori estranei alla valutazione tecnica delle circostanze e alla competenza acquisita sul campo, analogamente a quanto preconizzato da Mario: in particolare, ponendo l'enfasi sulla *modestia* – da intendersi come obbedienza – Cesare estromette *ab origine* la rilevanza del consenso, neutralizzata dalla priorità del rapporto gerarchico di matrice militare.

Sottolineare l'esistenza di alcuni concetti enucleati durante la spedizione gallica, quali quelli riassumibili nella preordinazione del *civile imperium* al *bonum publicum*, non implica che nel 49 a.C. Cesare avesse strutturato il proprio progetto in ogni dettaglio: ciò sarebbe stato logicamente e materialmente impossibile, nel momento in cui le priorità militari avessero continuato a prevalere e i provvedimenti adottati risposto a esigenze contingenti, dovendosi altresì tenere conto del fatto che (negli anni a venire) decisioni dettate dalla quotidianità avrebbero assunto – in conseguenza del vuoto di potere creatosi nell'Urbe – un'intonazione eccezionale. La 'cartina di tornasole' della strategia costituzionale maturata nel decennio proconsolare è offerta dal lungo discorso tenuto in conseguenza dell'ammutinamento di Piacenza (49 a.C., in un momento successivo al passaggio del Rubicone), i cui contenuti sono scrupolosamente enunciati da Dione Cassio. Per quanto si possa dubitare della genuinità cesariana delle espressioni terminologiche, mediate dalla fonte grecofona e influenzate dallo specifico sostrato filosofico-politico dell'autore, nonché dell'attendibilità del materiale cui egli avrebbe attinto entro un arco temporale tanto esteso, alcune considerazioni possono essere legittimamente formulate¹⁸⁵.

Cesare introduce le proprie ragioni ribadendo ancora una volta la propria sincera benevolenza verso i soldati e assumendo esplicitamente l'atteggia-

185. Il problema delle fonti e del materiale impiegato da Cassio Dione è tuttora assai controverso, per quanto si sia proclivi a riconoscere che l'autore avrebbe largamente attinto a Livio e a Tacito; sul punto, cfr. GABBA, *Sulla 'Storia Romana'*, 289 ss.; MILLAR, *A Study*, 3 ss.; LETTA, *La composizione dell'opera di Cassio Dione*, 117 ss.; BARNES, *The Composition of Cassius Dio's Roman History*, 240 ss.; SORDI, *Le date di composizione dell'opera di Dione Cassio*, 391 ss.; BELLISIME, *Fiction et rhétorique dans les prosopopées de l' 'Histoire Romaine'*, I, 363 ss.; COUDRY, *Contexte d'énonciation et vocabulaire politique*, II, 519 ss.; CARSANA, *La teoria delle forme di governo*, 545 ss.

mento tipico del padre verso i figli: serve ammonire, educare e correggere, soprattutto quando cedere a pretese del tutto ingiustificate li trascinerebbe nell'avidità e nel vizio¹⁸⁶. Si rivela allora necessario, alla stregua della metafora organicistica spesso invalsa nei discorsi politici greco-romani, trattare le membra malate perché il morbo non si propaghi al resto del corpo compromettendo parti sane, le quali invece meritano di essere ricompensate¹⁸⁷. Dopo avere aggiunto, inoltre, che la distinzione tra amici e nemici non dipenderebbe dalla nascita, ma dai costumi e dalle azioni, il comandante riafferma solennemente un punto essenziale: non possono essere tollerati militari i cui comportamenti eguagliano quelli tenuti dalle orde di Epiroti, Cartaginesi o Cimbri giunti in passato a depredare l'Italia¹⁸⁸. I soldati devono ricordare, soprattutto, che la loro condizione non li rende superiori ai cittadini, trattandosi in entrambi i casi di Romani, i quali hanno prestato o presteranno servizio nell'esercito; né la forza delle armi conferisce diritti superiori, in quanto le leggi sono più potenti e in ogni caso, prima o poi, le armi dovranno essere deposte¹⁸⁹. La guerra, infatti, sarebbe finalizzata a difendere le terre tenute in scacco dagli oppressori e sarebbe assurdo che quanti intendessero ottenere ragione dell'illegalità altrui, lottando per la giustizia,

186. Dio Cass. XLI, 27, 1: “ἐγώ, ὡ ἄνδρες στρατιῶται, βούλομαι μὲν φιλεῖσθαι ὑφ’ ὑμῶν, οὐ μέντοι καὶ συνεξαμαρτάνειν ἂν ὑμῖν διὰ τοῦθ’ ἐλοίμην· ἀγαπῶ τε γὰρ ὑμᾶς, καὶ ἐθέλοίμ’ ἂν, ὡς πατὴρ παῖδας, καὶ σώζεσθαι καὶ εὐθενεῖν καὶ εὐδοξεῖν. 2. μὴ γὰρ τοι νομίσητε φιλοῦντος ἔργον εἶναι τὸ συγχωρεῖν τισιν ἃ μὴ προσήκει πράττειν, ἐξ ὧν καὶ κινδύνους καὶ ἀδοξίας ἀνάγκη πᾶσα αὐτοῖς συμβαίνειν, ἀλλὰ τό τε τὰ ἀμείνω αὐτοὺς διδάσκειν καὶ τὸ τῶν χειρόνων ἀπείργειν καὶ νουθετοῦντα καὶ σωφρονίζοντα. Il comandante distingue gli ammutinati da coloro che non si sono sollevati e, talvolta, differenzia le rispettive posizioni, ma certo si rivolge a tutti quando rileva che il trattamento loro riservato non si espone a mende (v. anche Dio Cass. XLI, 28, 1).

187. Dio Cass. XLI, 29, 1: οὕτε γὰρ ἄλλο τι σύστημα ἀνθρώπων συμμεῖναι καὶ σωθῆναι δύναται, ἂν μὴ τὸ κακουργοῦν σωφρονίζεται· τὸ γὰρ τοι νοσήσαν ἂν μὴ τὴν προσήκουσαν ἴασιν λάβῃ, συγκάμνειν καὶ τὸ λοιπὸν πᾶν ὥσπερ ἐν τοῖς σώμασι ποιεῖ.

188. Dio Cass. XLI, 30, 2: τίς γὰρ ἂν οὐκ ἀγανακτήσειεν ἀκούων ὄνομα μὲν ἡμᾶς Ῥωμαίων ἔχοντας, ἔργα δὲ Κελτῶν δρώντας; τίς δ’ οὐκ ἂν ὄρων ὀδύραιτο τὴν Ἰταλίαν ὁμοίως τῇ Βρεττανίᾳ πορθουμένην; πῶς δ’ οὐ δεινὸν τὰ μὲν τῶν Γαλατῶν τῶν καταπολεμηθέντων μηκέθ’ ἡμᾶς λυπεῖν, τὰ δὲ ἐντὸς τῶν Ἑλλήνων ὡς τινὰς Ἑπειρώτας ἢ Καρχηδονίους ἢ Κίμβρους πορθεῖν; 3. πῶς δ’ οὐκ αἰσχρὸν σεμνύνεσθαι μὲν ἡμᾶς καὶ λέγειν ὅτι ἡμεῖς πρῶτοι Ῥωμαίων καὶ τὸν Ῥῆνον διέβημεν καὶ τὸν ὠκεανὸν ἐπλεύσαμεν, τὴν δὲ οἰκείαν ἀπαθὴ κακῶν ἀπὸ τῶν πολεμίων οὔσαν διαρπάσαι, καὶ ἀντὶ μὲν ἐπαίνου μέμψιν, ἀντὶ δὲ τιμῆς ἀτιμίαν, ἀντὶ δὲ κερδῶν ζήμιας, ἀντὶ δὲ ἄθλων τιμωρίας λαβεῖν.

189. Dio Cass. XLI, 31, 1: μὴ γὰρ τοι νομίσητε μήθ’, ὅτι στρατεύεσθε, κρείττους παρὰ τοῦτο τῶν οἴκοι πολιτῶν εἶναι· Ῥωμαῖοι γὰρ ἐστε ἀμφότεροι, καὶ ὁμοίως ὑμῖν καὶ ἐκεῖνοι καὶ ἐστρατεύσαντο καὶ στρατεύονται· μήθ’, ὅτι ὄπλα ἔχετε, ἐξείναι ὑμῖν κακουργεῖν.

si ponessero sul medesimo piano degli offensori: il ‘Leitmotiv’ cesariano ritorna nella puntualizzazione a tenore della quale Pompeo avrebbe rifiutato – per cattiva coscienza – di risolvere i problemi pacificamente, sottoponendo la controversia a un tribunale imparziale. La battuta, in effetti, non evoca un contenzioso giudiziario, ma allude alla necessità di fare decidere dal corpo elettorale in condizioni di parità tra i competitori – una volta deposti i rispettivi comandi militari oppure quando fosse stata garantita a entrambi l’immunità per confrontarsi nell’Urbe – chi avesse dovuto governare¹⁹⁰.

Sino a questo momento, Cesare si sarebbe soffermato sulle caratteristiche del *civile imperium* assumendo il medesimo punto di vista dei soldati-cittadini, onde sottintendere (neppure troppo velatamente) che il suo esercito doveva sempre ricordare di essere il ‘popolo in armi’ e come tale comportarsi: nella seconda parte del discorso, egli si occupa – argomentando come *imperator* – del dovere di obbedienza che le truppe gli devono prestare in omaggio ai rispettivi ruoli¹⁹¹. Infatti, come Cesare dichiara estranee ai suoi obiet-

190. Dio Cass. XLI, 32, 1-5: πρὸς γὰρ δὴ τοῖς εἰρημένοις, τοῖς τε ἄλλοις ὅσα ἂν τις μηκύνων περὶ τῶν τοιούτων διεξέλθοι, καὶ ἐκεῖνο δεῖ ὑμᾶς προσλογίζεσθαι, ὅτι νῦν ἡμεῖς ἐνταῦθ’ ἤκομεν ἵνα τῇ τε πατρίδι ἀδικουμένη βοηθήσωμεν καὶ τοὺς κακούργουντας αὐτὴν ἀμυνώμεθα, ἐπεὶ εἶγε ἐν μηδενὶ δεινῷ ἦν, 2. οὗτ’ ἂν ἐς τὴν Ἰταλίαν μετὰ τῶν ὅπλων ἤλθομεν (οὐ γὰρ ἔξεστιν) οὗτ’ ἂν τὰ τε τῶν Κελτῶν καὶ τὰ τῶν Βρεττανῶν ἀτέλεστα κατελίπομεν, δυναθέντες ἂν καὶ ἐκεῖνα προσκατεργάσασθαι. 3. οὐκοῦν πῶς μὲν οὐκ ἄτοπον ἐπὶ τῇ τῶν ἀδικούντων τιμωρίᾳ παρόντας ἡμᾶς μηδὲν ἤττον ἐκείνων πλεονεκτοῦντας φανῆναι; πῶς δ’ οὐ σχετίλιον πρὸς ἐπικουρίαν τῆς πατρίδος ἀφιγμένους συμμαχῶν αὐτὴν ἐτέρων ἀναγκάσαι καθ’ ἡμῶν δεηθῆναι; 4. καίτοι ἔγωγε τοσοῦτον περιεῖναι τοῖς δικαίωμασι τοῦ Πομπηίου νομίζω ὥστε καὶ ἐς δίκην πολλάκις αὐτὸν προκαλέσασθαι, καὶ ἐπειδὴ γε μὴ ἠθέλησεν εἰρηρικῶς ὑπὸ τοῦ συνειδότες διακριθῆναι, πάντα μὲν τὸν δῆμον πάντας δὲ τοὺς συμμαχοὺς ἐλπίσαι διὰ τοῦτο προσθήσεσθαι. 5. ἀλλὰ νῦν, ἂν γε καὶ τοιαῦτα ποιῶμεν, οὗτ’ αὐτὸς ἐπιτήδειόν τι ἔξω προῖσχεσθαι οὔτε ἐκεῖνοις ἀνεπιεικὲς ἐγκαλέσαι. δεῖ δὲ δὴ καὶ τοῦ δικαίου πᾶσαν ἡμᾶς πρόνοιαν ποιῆσθαι· μετὰ μὲν γὰρ τούτου καὶ ἡ παρὰ τῶν ὅπλων ἰσχὺς εὐελπίς ἐστιν, ἂνευ δ’ ἐκείνου βέβαιον οὐδέν, κἂν παραυτίκα τις κατορθώσῃ τι, ἔχει.

191. Dio Cass. XLI, 33, 3-4: οὐ μέντοι καὶ ἐγὼ οὗτ’ ἄλλως καλὸν εἶναι νομίζω ἄρχοντά τινα τῶν ἀρχομένων ἡττᾶσθαι, οὗτ’ ἂν σωτήριόν τι γενέσθαι ποτέ, εἰ τὸ ταχθὲν ὑπηρετεῖν τινι κρατεῖν αὐτοῦ ἐπιχειρήσειεν. σκέψασθε δέ, ποῖος μὲν <ἂν> κόσμος οἰκίας γένοιτο, ἂν οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὄντες τῶν πρεσβυτέρων καταφρονήσωσι, ποῖος δὲ διδασκαλείων, δευτῶν ἀμελήσωσι; τίς ὑγίεια νοσοῦσιν, ἂν μὴ πάντα τοῖς ἰατροῖς οἱ κάμνοντες πειθαρχῶσι, τίς δὲ ἀσφάλεια ναυτιλλομένοις, ἂν οἱ ναῦται τῶν κυβερνητῶν ἀνηκουστῶσι; 4. φύσει τε γὰρ ἀναγκαῖα τινὲ καὶ σωτηρία τὸ μὲν ἄρχειν ἐν τοῖς ἀνθρώποις τὸ δὲ ἄρχεσθαι τέτακται, καὶ ἀδύνατόν ἐστιν ἂνευ αὐτῶν καὶ ὀτιοῦν καὶ ἐφ’ ὅποσον οὐδὲν διαγενέσθαι. προσήκει τε τῷ μὲν ἐπιστατοῦντί τινος ἐκφροντίζειν τε τὰ δέοντα καὶ ἐπιτάττειν, τῷ δὲ ὑποτεταγμένῳ πειθαρχεῖν τε ἀπροφασίστως καὶ ἐκπονεῖν τὸ κελευόμενον. Va notato come Cesare non sia disposto a farsi ‘delegittimare’ dai soldati, attraverso pratiche finalizzate a depotenziarne la ‘leadership’: piuttosto, preferirebbe farsi uccidere (Dio Cass. XLI, 34, 4).

tivi *δυναστεία* e *πλεονεξία*, così ritiene che i suoi soldati debbano impegnarsi *τῷ κοινῷ καὶ ἐμοὶ συμφέρει*¹⁹². Mentre la parte avversa intenderebbe creare una monarchia o, comunque, una forma di oppressione basata sul culto hybridico della personalità secondo un programma che Cesare afferma di non condividere, invece i soldati di quest'ultimo perseguirebbero contestualmente gli interessi del comandante e della comunità (che, secondo questa concezione, tenderebbero a identificarsi nel *bonum publicum*). Nel discorso pronunciato a *Placentia* ricompaiono tutte le tematiche fondamentali già presenti nelle *contiones* tenute durante le guerre galliche, sin dall'esordio di Vesonzone, dandosi conferma della consistenza ormai assunta dalla strategia ispirata al concetto mariano-sallustiano di *civile imperium*¹⁹³: trascorsi alcuni anni e chiaritasi la situazione, Cesare sarebbe tornato a illustrare nuovamente queste idee in un momento estremamente delicato, coincidente con la vittoria ottenuta contro Catone e Cecilio Metello Scipione nel *bellum Africanum*.

Presentatosi al senato dopo il rientro a Roma, avvenuto il 25 luglio 46 a.C., egli tenne un discorso di cui sono noti, sempre per il tramite di Dione Cassio, i contenuti accomodanti e irenici sebbene, anche in questo caso, non privi di una sottile vena polemica. Dopo un esordio di intonazione analoga a Sall. *Iug.* LXXXV, in cui si accomunavano personaggi di estrazione politica diversa (anche *populares*) per sottolineare come ai buoni propositi enunciati dai vincitori non avessero fatto seguito comportamenti conformi alle promesse iniziali, Cesare dichiarò che avrebbe agito diversamente¹⁹⁴, citando a

192. Dio Cass. XLI, 35, 3-4: ἐγὼ γὰρ μυριάκις ἂν καὶ πρὸς τὸν Πομπήμιον ὄπωσθῆποτε καταλλαγῆναι καὶ ἄλλο ὅτιοῦν παθεῖν ἐλοίμην ἢ τι ἀνάξιον τοῦ τε πατρίου φρονήματος καὶ τῆς ἐμαυτοῦ προαιρέσεως πράξαι. <ἢ> ἀγνοεῖτε ὅτι οὔτε δυναστείας οὔτε πλεονεξίας ἐπιθυμῶ, οὐδέ μοι πρόκειται πάντως τι καὶ ἐκ παντὸς τρόπου καταπράξαι, ὥστε τι ἐπὶ τούτῳ καὶ ψεύσασθαι καὶ θωπεύσαι καὶ κολακεύσαι τινας; παύσασθε μὲν δὴ διὰ ταῦτα τῆς στρατείας, ὃ τί ἂν ὑμᾶς ὀνομάσαιμι; οὐ μέντοι ὡς καὶ αὐτοὶ καὶ βούλεσθε καὶ φατέ, ἀλλ' ὡς τῷ κοινῷ καὶ ἐμοὶ συμφέρει.

193. Riassume l'atteggiamento cesariano del 49 a.C., una volta iniziata la guerra civile, ZECCHINI, *Il pensiero politico romano*, 61, laddove rileva che «l'ideale del sovrano mite e clemente propugnato da Filodemo, il cattivo esempio di Silla, la convinta militanza *popularis*, l'inclinazione personale sono tutti elementi che potevano concorrere ad una formula che si rivelò una formidabile arma propagandistica sia sui tempi brevi (l'Italia tutta accolse Cesare senza opporre resistenza, anche con l'entusiasmo di chi vedeva in Cesare finalmente l'interprete del proprio disgusto per le proscrizioni, le confische, ecc.), sia sui tempi lunghi (la *clementia Caesaris* divenne una delle virtù, che ogni imperatore aveva il dovere di coltivare)».

194. Dio Cass. XLIII, 15, 3: μὴ μέντοι μὴδ' ὅτι καὶ Μάριος καὶ Κίννας καὶ Σύλλας, οἱ τε ἄλλοι πάντες ὡς εἰπεῖν ὅσοι πώποτε τοὺς ἀντιστασιάζαντάς σφισιν ἐκράτησαν, ἐν μὲν ταῖς

riprova di ciò la coerenza nell'applicare anche nelle presenti circostanze la *nova ratio vincendi* formulata nel 49 a.C.¹⁹⁵. Promise che avrebbe esercitato gli immensi poteri acquisiti per coltivare il bene comune, astenendosi da aspirazioni o atteggiamenti tirannici e coltivando autocontrollo unito a moderazione, che gli avrebbero assicurato la persistenza nel tempo di successo e autorevolezza¹⁹⁶: in questo modo, assunse una condotta esternata dai verbi *προστατεῖν* e *ἡγεμονεύειν*, con i quali avrebbe alluso al rapporto tra protezione (nell'interesse dei governati) e comando (nell'interesse proprio) con cui aveva giustificato la necessità di muovere guerra ai pompeiani¹⁹⁷. In questo quadro i soldati cesariani, assai temuti dal senato, vengono qualificati come 'guardiani del comando' – inteso come spazio territoriale e posizione politi-

ἐπιχειρήσει τῶν πραγμάτων πολλὰ καὶ φιλάνθρωπα καὶ εἶπον καὶ ἔπραξαν, 4. ἐξ ὧν οὐχ ἥκιστα προσαγαγόμενοι τινὰς μάλιστα μὲν συμμάχοις αὐτοῖς, εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἀνταγωνισταῖς γε ἐχρήσαντο, νικήσαντες δὲ καὶ ἐγκρατεῖς ὧν ἐπεθύμουν γενόμενοι πολὺ τάναντία ἐκείνων καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἔπραξαν, καὶ ἐμέ τις ὑπολάβῃ τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιήσειν.

195. Cic. *ad Att.* IX, 7c: *Gaudeo me hercule vos significare litteris quam valde probetis ea quae apud Corfinium sunt gesta. consilio vestro utar libenter et hoc libentius quod mea sponte facere constitueram ut quam lenissimum me praeberem et Pompeium darem operam ut reconciliarem. temptemus hoc modo si possimus omnium voluntates recipere et diuturna victoria uti, quoniam reliqui crudelitate odium effugere non potuerunt neque victoriam diutius tenere praeter unum L. Sullam quem imitaturus non sum. haec nova sit ratio vincendi ut misericordia et liberalitate nos muniamus. id quem ad modum fieri possit non nulla mi in mentem veniunt et multa reperiri possunt. de his rebus rogo vos ut cogitationem suscipiatis. N. Magium Pompei praefectum deprehendi. scilicet meo instituto usus sum et eum statim missum feci. iam duo praefecti fabrum Pompei in meam potestatem venerunt et a me missi sunt. si volent grati esse, debebunt Pompeium hortari ut malit mihi esse amicus quam iis qui et illi et mihi semper fuerunt inimicissimi, quorum artificii effectum est ut res publica in hunc statum perveniret.*

196. Dio Cass. XLIII, 16, 3: ἡ μὲν γὰρ εὐπραγία σωφροσύνην λαβοῦσα διαμένει, καὶ ἡ ἐξουσία μετριάσασα πάντα τὰ κτηθέντα τηρεῖ· τὸ τε μέγιστον, καὶ ὅπερ ἥκιστα τοῖς εὐ χωρὶς ἀρετῆς φερομένοις ὑπάρχει, καὶ ζῶσιν ἀδόλως φιλεῖσθαι καὶ τελευτήσασιν ἀληθῶς ἐπαινεῖσθαι διδόασιν.

197. Dio Cass. XLIII, 17, 2: ἀλλ' οὔτε πρότερον ἄλλως πως ἐφρόνησα, ὥσπερ που καὶ αὐτὰ τὰ ἔργα τεκμηριοῖ, νῦν τε πολὺ μᾶλλον προθυμήσομαι μετὰ πάσης ἐπεικειας οὐ μὰ Δι' οὐ δεσπόζειν ὑμῶν ἀλλὰ προστατεῖν, οὐδὲ τυραννεύειν ἀλλ' ἡγεμονεύειν, πρὸς μὲν τᾶλλα πάνθ' ὅσα ὑπὲρ ὑμῶν δεῖ πράττειν καὶ ὑπατος καὶ δικτάτωρ, πρὸς δὲ δὴ τὸ κακῶς ποιησαί τινα ιδιώτης ὢν. Per COSTABILE, 'Caivus Iulius Caesar', 50-51, «se vogliamo tentare di volgere in latino queste espressioni, potremmo tradurre che Cesare proclamò di non volere essere *dominus*, ma *princeps senatus*, non *tyrannus*, ma *dictator* o piuttosto *magister*, di volere esercitare la *tutela senatus* come si esercita la *tutela impuberum*», sicché «*sub specie* di una protezione 'paterna' dei senatori, che di per sé è sottilmente intimidatoria, egli allude se non alla loro incolumità, all'aggregabilità del loro *status* e dei loro privilegi, e ne sottintende la minorità politica, cioè l'incapacità di governo».

ca – conquistato da Cesare, che quest’ultimo definisce come appartenente anche al senato con affermazione di circostanza, finalizzata peraltro a giustificare una serie di misure a sostegno dei veterani, una parte dei quali appariva assai inquieta¹⁹⁸.

Va rammentato infine che un orientamento analogo era stato seguito da Cesare nel discorso pronunciato il 1 aprile 49 a.C. davanti ad un gruppo di senatori (*consessus senatorum*) rimasti a Roma (Caes. *bell. civ.* I, 32, 7): dopo averli pregati di collaborare con lui, ‘*ut rem publicam suscipiant atque una secunt administrant*’, egli avrebbe chiarito il proprio punto di vista. Ebbene, se per timore i senatori si fossero sottratti alle proprie responsabilità, allora ‘*illis se oneri non futurum et per se rem publicam administraturum*’, cioè egli li avrebbe sollevati da qualsiasi preoccupazione e governato da solo, il che rappresentava il preannuncio della svolta monocratica¹⁹⁹.

8. Elementi di sintesi sulle alterazioni morfologiche dell’ordinamento repubblicano nel periodo 48-44 a.C.

Si è detto in apertura che la diatriba sulle realizzazioni costituzionali cesariane ha oscillato a lungo tra due poli estremi, il primo dei quali negava qualsiasi visione d’insieme alle iniziative poste in campo dopo Farsalo, a fronte dell’orientamento secondo cui queste ultime avrebbero delineato una precisa strategia, tanto da sfociare nella configurazione (di certo ancora embrionale) di uno ‘Stato del dittatore Cesare’. Senza dubbio, il vincitore delle Gallie avrebbe pagato lo scotto del confronto ‘teoretico’ con Cicerone, le cui opere

198. Dio Cass. XLIII, 18, 1-2: μή μέντοι μηδὲ τοὺς στρατιώτας δείσητε, μηδ’ ἄλλο τι αὐτοὺς ἢ φύλακας τῆς τε ἐμῆς ἀρχῆς καὶ τῆς ὑμετέρας ἅμα νομίσητε εἶναι· τρέφεισθαι μὲν γάρ σφας ἀνάγκη πολλῶν ἔνεκα, τραφῆσονται δὲ οὐκ ἐφ’ ὑμᾶς ἀλλ’ ὑπὲρ ὑμῶν, τοῖς τε διδομένοις ἀρκούμενοι καὶ τοὺς δίδοντας αὐτὰ ἀγαπῶντες, διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὰ χρήματα ἐπὶ πλεῖον τοῦ συνήθους ἐσπέπρακται, ἵνα τό τε στασιάσαν ἅμα σωφρονισθῆ καὶ τὸ κεκρατηκὸς αὐτάρκη τροφήν λαβὼν μὴ στασιάσῃ. Senza precisi interventi preordinati a supportarli, costoro avrebbero anche potuto assumere atteggiamenti sediziosi, difficilmente controllabili dal loro stesso comandante, cosicché l’assemblea senatoria avrebbe dovuto subire misure consistenti in contribuzioni monetarie, distribuzioni di terre e deduzioni di colonie, soggiacendo alla sottile minaccia per cui – onde evitare ritorsioni – sarebbe corrisposto anche agli interessi della residua oligarchia accettare trattamenti speciali per i veterani.

199. Cfr. CERAMI, *Cesare ‘dictator’ (Replica)*, 154, il quale insiste sull’impossibilità di riesumare la «forma consociativa» e sull’importanza dell’annuncio che, in assenza di collaborazione da parte dell’assemblea senatoria, si sarebbe transitati alla «forma del potere personale».

enunciarono una concezione della *res publica* mossa dall'*utilitas communis/rei publicae* e fondata su un impianto argomentativo di gran lunga più articolato di quello su cui si sarebbe sorretto il sallustiano (*e popularis bonum publicum*: si tende tuttavia a sottovalutare come l'Arpinate, idealizzando gli assetti pregraccani, concettualizzi il passato e la concreta fecondità del suo pensiero sia essenzialmente sterile in chiave prospettica, mentre Cesare porti in dote *exempla* e contraddizioni tipici della crisi tardorepubblicana, trovandosi nella sostanziale impossibilità – assolutizzata dalla sua morte improvvisa – di teorizzare compiutamente i processi *in fieri*. Ciononostante, è innegabile che i provvedimenti cesariani assunti tra il 49 e il 44 a.C. siano ispirati, sul piano costituzionale, a una concezione strategica strutturata in modo del tutto coerente rispetto alle premesse di partenza, anche rimanendo all'interno dell'idea demartiniana incline a scorgere nel regime di Cesare una 'transizione incompiuta'.

La personalizzazione del potere attuata durante la guerra civile si è avvalsa di tre strumenti operativi, ossia innanzitutto l'assunzione diretta e il controllo indiretto di magistrature, organi, nonché poteri specifici; sullo sfondo si sarebbe profilato il trasferimento delle competenze ripartite fra i tre 'cardini' della *res publica* (senato, popolo e magistrature) a delegati e consigli, senza tuttavia annichilire del tutto i primi, che – perse gran parte delle loro mansioni deliberative – avrebbero assolto finalità prebendali ed esecutive. Esempio, sotto questo profilo, la sorte riservata da Cesare al senato che, dilatato a dismisura nella composizione numerica, sarebbe stato posto nella pratica impossibilità di assumere decisioni, divenendo un organo di alta amministrazione i cui nuovi componenti, in massima parte di ascendenza cesariana, avrebbero ricevuto la nomina come premio per la fedeltà (primigenia o tardiva) al dittatore e si sarebbero limitati alla ratifica di progetti predisposti dai suoi più stretti collaboratori. Circa le magistrature, alla logica della premialità si accostano esigenze funzionalistiche, nel senso che l'aumento di pretori e questori lascia intravedere quel gremio di burocrazia necessario a supportare l'impostazione verticistica e gerarchizzata cui Cesare andava pensando.

È soprattutto nella sua 'Kanzlei' che si concentra l'elaborazione di iniziative politiche e progetti legislativi, sì da limitare il rischio che queste attività fossero ostacolate dalla tradizionale metodologia senatoria di mediazione e selezione dei contenuti da approvare, riducendo consistenza e rapidità della

sua azione di governo²⁰⁰. Entro questa prospettiva va interpretata anche la ridefinizione del ruolo spettante al *magister equitum* e la nomina di *praefecti* impegnati a collaborare con quest'ultimo, chiamati a rendere conto direttamente al designante non in base al pregresso criterio della responsabilità magistratuale, bensì di quello della responsività personale. Tale *modus agendi* comporta, quindi, il mantenimento delle vecchie strutture repubblicane (in specie, del *cursus honorum* e dell'assemblea senatoria), che vengono esaurite a vantaggio del nascente 'Stato parallelo' a configurazione monocratica²⁰¹, in cui le decisioni vengono assunte dal *dictator perpetuus* e attuate da (de)legati e mandatari dotati di una capacità d'interlocuzione col (e di accesso al) vertice della piramide progressivamente più ridotta, nonché mai incondizionata nello spazio e nel tempo. Alla base della medesima si collocano i soldati, che hanno rappresentato – per espressa ammissione di Cesare – lo strumento ineludibile per acquisire il pieno controllo della *res publica*, nonché la massa di 'agnostici' e avversari 'redenti' cui egli non avrebbe mancato di riservare la propria *clementia*, nel nome della *nova ratio vincendi* che avrebbe dovuto distinguere il suo metodo dalle pratiche sillane di governo. L'accentuata gerarchizzazione sarebbe stata integrata dal progressivo consolidamento di un'intelaiatura burocratica in precedenza assente, ma senza cui l'efficace trasmissione della volontà cesariana sarebbe stata pressoché impossibile o, meglio, avrebbe dovuto sottostare alle regole tradizionali tendenti a imbrigliarla²⁰².

Che la realizzazione del sistema cesariano di governo fosse tumultuosa, dovendo costantemente misurarsi con le vicende militari in corso o in alle-

200. Sulla consapevolezza cesariana circa questa 'strategia della dissoluzione', non tanto diretta personalmente contro di lui, quanto orientata ad annichilire la natura carismatica della sua autorità, cfr. SCEVOLA, *Il 'civile imperium'*, 1137; in precedenza, CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 117, aveva fatto notare come «al modello 'consociativo' della *gestio rei publicae*, fondato sulla *concordia civium et potestatum*, subentra così un modello 'personale' di gestione politica: modello volto ad ovviare all'inconveniente (velleitarietà e precarietà della cogestione) acutamente segnalato da Tacito in un *excursus* degli *Annales* [IV, 33, 1] sulle '*formae rei publicae*' ».

201. Cfr., sul punto, CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 120-121 e n. 162.

202. Per VINCENTI, *Ius publicum*, 86, condivisibilmente, «la spinta verso la centralizzazione e la burocratizzazione emerge, d'altronde, dalla tendenza a inquadrare i magistrati quali funzionari alle dipendenze del *dictator* che, anzi, provvede ad aumentarne il numero e a designare figure nuove (*legati, praefecti urbi pro praetore, familiares*) al di fuori dell'apparato tradizionale, per una più efficace azione amministrativa».

stimento, è indiscutibile, ma si confonderebbero i mezzi con i fini se si ravvisasse in questo aspetto uno degli elementi a supporto della «Ohnmacht des allmächtigen Dictators», nonché del disorientamento anodino foriero di una ‘Ehrungshysterie’ volta a colmarne l’assenza di idee. In realtà, la svolta costituzionale impressa da Cesare non fu né occasionale né casuale, ma attinse a un patrimonio concettuale maturato durante il ‘decennio’ gallico e perfezionatosi nel periodo della guerra civile²⁰³: *gerere rem publicam* esercitando il *civile imperium*, secondo un’impostazione che tradisce la prossimità originaria al modello mariano ma non si traduce in pura mutazione del medesimo, sintetizza pienamente la strategia giuspolitica cesariana²⁰⁴. Essa sarebbe consistita nell’adattare al tempo di pace e al governo repubblicano la medesima relazione osmotica instaurata tra l’*imperator* e i suoi *milites*, figure che avrebbero assunto le sembianze del *dictator (perpetuus)*

203. Intermedia, in argomento, l’opinione manifestata da COSTABILE, ‘*Caivs Ivlivs Caesar*’, 52-53, secondo cui il progetto autocratico di Cesare avrebbe preso forma dopo il 50 a.C., come testimoniato dal fatto che, ancora in quell’anno, egli aveva ottemperato a un *senatus consultum* riguardante l’invio a Pompeo di due legioni poste sotto il suo comando. Dunque, «la guerra civile che solo nel 49 gli apparve non a torto ineluttabile per salvare se stesso dalla morte, almeno quella politica, e dai processi, lo portò poi a restare padrone assoluto della situazione e a maturare solo allora, direi repentinamente, un vasto ed organico disegno di riassetto dello Stato romano, perché dalla dimensione civica passasse ad affrontare quella ormai divenuta ecumenica ed imperiale». Nel quadro degli *instrumenta imperii* si collocherebbe pure la *miserecordia* o *clementia*, aderente ai modelli morali tratti dalla filosofia epicurea, che certo lo influenzarono unitamente ai contenuti versati nell’opera *Del buon re secondo Omero* di Filodemo: secondo lo studioso, «è questa concezione del potere, razionale e rivolto al bene collettivo, formulata dallo scolarca del Giardino nell’orma del ‘*Peri Monarchias*’ di Epicuro, che Cesare ha comunque realizzato con il suo agire volto all’*utilitas publica*».

204. Per quanto vaghi fossero stati i progetti concepiti da Cesare durante le guerre civili, è proprio MEIER, *Giulio Cesare*, 456 a riconoscere che «la sua attività si svolse ... in quella stessa maniera che ormai praticava da più di dodici anni: quella di pianificare, ordinare, disporre in grande stile. Come prima il suo esercito, il teatro della guerra, le sue province, così ora amministrava l’intero *imperium*». Va aggiunto quanto faceva rilevare CAPOGROSSI COLOGNESI, *Relazione conclusiva*, 412, secondo cui Cesare avrebbe fornito una risposta «efficace ed immediata» al maggiore problema che aveva afflitto il tardo ordinamento repubblicano, vale a dire il controllo del potere militare: «con lui il potere carismatico di tipo personale assume una valenza idealtipica», in quanto «Cesare è anzitutto il comandante militare che assume anche il governo generale dello Stato». Tuttavia, «la stessa intima natura di tale potere richiedeva un ampio e generalizzato consenso», e, di qui, «l’intima benevolenza di tale potere: la ‘mitezza’ cesariana, la sua ‘benevolenza’, la sua accessibilità».

e del *populus* (in armi, nel senso che la *sanior pars* di quest'ultimo avrebbe seguito Cesare nelle sue ulteriori imprese militari): si sarebbe trattato, dunque, di replicare la 'catena di comando' sulla quale aveva contato in precedenza e che non si sarebbe potuta dissolvere all'indomani di Munda o, al più tardi, quando Cesare fece rientro a Roma nell'autunno del 45 a.C. Su di essa – e alla luce della logica 'obbedienza-benevolenza' che aveva assicurato *gloria* ai *milites* e *felicitas* al loro *imperator* – egli avrebbe fondato il proprio potere 'civile'; un potere, va aggiunto, fortemente condizionato dalla 'provvisorietà carismatica' della sua piattaforma operativa, e, come tale, necessitante di confermarsi e inverarsi in imprese militari idonee a perpetuare l'efficacia del rapporto fiduciario tra comandante e soldati, trasponibile sul piano politico in termini di relazione tra capo e seguaci²⁰⁵. A tale esigenza non avrebbe risposto il *cursus honorum*, incapace di sostituirsi alle espressioni istituzionali del *civile imperium* (la diarchia comandante-cittadini in armi), ma tuttora in grado di minare l'agile funzionalità delle obbedienze militari: in concreto, una volta mantenuto l'informale «Kabinettregierung» costituito dai più stretti collaboratori del dittatore, si sarebbe trattato di neutralizzare la resilienza della componente senatoria legata alla mentalità della *media res publica* e relegare il *cursus honorum* medesimo a funzioni burocratico-prebendali. Le figure cui Cesare avrebbe fatto riferimento per tradurre in termini costituzionali la propria catena di comando, dando così concretezza a una programmazione a lungo serbata (e smentire, storicamente, quanti lo avrebbero ritenuto privo di creatività giuspubblicistica in chiave riformatrice), sono infine la dittatura perpetua, il comando della cavalleria e le prefetture. Se ne deduce che la straordinarietà nascente dalla militarizzazione dell'assetto costituzionale romano si avvii a qualche forma di 'normalizzazione', sino a elidere (almeno parzialmente) il confine tra i due ambiti²⁰⁶: tra l'altro, una struttura facente capo

205. «Di qui l'esigenza di protrarre la situazione eccezionale, l'emergenza, le strutture alla medesima collegate e su di essa sorte, cui è strettamente connessa la necessità salvifica (per una sintesi politica così costruita) dell'impresa strabiliante: che Cesare dovesse partire per affrontare Daci e Parti non è mera ipotesi ricostruttiva, ma una scelta obbligata, volta a tenere in tensione i suoi uomini e ad aggregare il consenso di quanti erano tuttora esterni al gruppo di potere cesariano» (SCEVOLA, *Il 'civile imperium'*, 1137).

206. In tal modo, Cesare avrebbe recuperato il *ius necessitatis* di marca tradizionale – ovvero quella dittatura che il senato aveva soppiantato con malcelato fastidio, forse temendo di non potere orientare direttamente l'operato di quanti l'avessero gerita – e, nel contempo, esplicitato la natura pragmatica del suo approccio allo stato di eccezione, sino a sfruttarne

a Cesare in prima persona avrebbe consentito un maggior controllo del territorio, entro un contesto in cui si sarebbe dovuto trovare il modo di gestire congruentemente l'immissione massiccia (e non più procrastinabile) di italici e provinciali nel circuito politico romano²⁰⁷.

Abstract: Aiming to widen the field of research opened by the analysis of the constitutional framework of Caesarian dictatorships, to which he has dedicated an earlier essay, the author discusses operative structures and constitutional approaches of Caesar's government as progressively established in the years 49-44 BCE. Preliminary to some remarks on the debate about the supposed lack of an overall project responding to a clear conception of a constitutional nature, the several means through which Caesar transformed in a hierarchical and personalistic way the republican order are fully analyzed: in essence, they show the tendency to enact a *civile imperium*, that is, to the reproposal - with the necessary accommodations - of the 'chain of command' that had marked his military achievements, responding to a specific conception of *rem publicam gerere* rather than to temporary demands.

Keywords: Caesar; *civile imperium*; *rem publicam gerere*; direct assumption of functions; indirect control of political bodies; delegation of tasks.

uno degli istituti portanti al fine di introdurre un regime – la monocrazia carismatica, appunto – non avvicinabile ai precedenti sebbene, nella forma, ancora attingente alla piattaforma costituzionale dell'impianto repubblicano (v. SCEVOLO, *Il 'civile imperium'*, 1135).

207. In effetti, come osservato da VINCENTI, *'Ius publicum'*, 86, «la volontà di superamento della dimensione cittadina della repubblica risulta dalla concessione della cittadinanza alla Gallia cisalpina (*lex Roscia*, a. 49 a.C.) e a numerose colonie extra-italiche: lo stesso senato romano, con l'elevazione a 900 del numero dei senatori e l'introduzione in esso di nuovi cittadini, tende ad assumere una più ampia rappresentatività, corrispondente alla dimensione imperiale dell'ultima repubblica (che, si è detto, aveva rifiutato l'identificazione con l'Italia)» Ciò avrebbe ulteriormente potenziato le esigenze di «accentramento ed unificazione delle strutture organizzative dell'impero sulla base di una triplice direttiva: a) configurazione della città di Roma come capitale dell'impero; b) unificazione ed omogeneizzazione amministrativa dell'Italia; c) raccordo funzionale fra potere centrale ed ordinamenti provinciali», cui Cesare avrebbe fatto fronte, rispettivamente, attraverso l'estensione della cittadinanza, la *lex Iulia municipalis* (se effettivamente introdotta) e il comando di tutte le forze militari, accompagnato dal titolo di *imperator perpetuus* (così CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 123-124).

BIBLIOGRAFIA

- ALFÖLDI A., *Le 'praefecti urbi' de César*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, Paris 1964, 1-14 (= 'Caesariana'. *Gesammelte Aufsätze zur Geschichte Caesars und seiner Zeit*, Bonn 1984, 153-170).
- BALTRUSCH E., *'Regimen morum'. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München 1988.
- BARNES T. D., *The Composition of Cassius Dio's Roman History*, Phoenix 38.3 (1984) 240-255.
- BAUMANN R., *The 'Crimen maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967.
- BEARZOT C., *Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nell'Atene antica*, Roma-Bari 2013.
- BECK H., *Consular Power and the Roman Constitution*, in *Consuls and 'res publica'. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011.
- BEHREND S. O., *Le due giurisdicenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, INDEX 12 (1983-4) 189-225.
- BELLISSIME M., *Fiction et rhétorique dans les prosopopées de l'«Histoire Romaine»: les marges de liberté de l'historien*, in *Cassius Dion: nouvelles lectures*, édité par V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin, G. Urso, I, Bordeaux 2016, 363-378.
- BERNETT M., *Krisenbewußtsein der späten römischen Republik*, in *Christian Meier zur Diskussion. Autorenkolloquium am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld*, herausgegeben von M. Bernett, W. Nippel und A. Winterling, Stuttgart 2008, 161-179.
- BIAVASCHI P., *'Caesari familiarissimus'. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011.
- BIAVASCHI P., *Storia giuridica di Roma*, a cura di A. Schiavone, Torino 2016.
- BOTTIGLIERI A., *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli 2002.
- BROUGHTON T. R. S., *The Magistrates of the Roman Republic [509 B.C.-100 B.C.]*, I, New York 1951.
- BROUGHTON T. R. S., *The Magistrates of the Roman Republic [99 B.C.-31 B.C.]*, II, New York 1952.
- BÜCHNER K., *Sallust*, Heidelberg 1982².
- CANFORA L., *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*, Roma-Bari 1999.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Relazione conclusiva*, in *'Res publica' e 'princeps'. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1996, 403-424.

- CARCOPINO J., *Julius César*, Paris, 1968 (trad. it. *Giulio Cesare*, Milano 2001²).
- CARSANA C., *La teoria delle forme di governo: il punto di vista di Cassio Dione sui poteri di Cesare*, in *Cassius Dion: nouvelles lectures*, édité par V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin, G. Urso, II, Bordeaux 2016, 545-558.
- CÀSSOLA F., *Ottavio 'magister equitum' di Cesare: un riesame delle fonti*, ZPE 197 (2016) 306-309.
- CERAMI P., *Cesare 'dictator' e il suo progetto costituzionale*, in *'Res publica' e 'princeps'. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994, a cura di F. Milazzo, Napoli 1996, 101-134.
- CERAMI P., *Cesare 'dictator' (Replica)*, in *'Res publica' e 'princeps'. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994, a cura di F. Milazzo, Napoli 1996, 153-158.
- CERAMI P., *Il sistema ofiliano*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*. Incontri di studio. Napoli, gennaio-novembre 1996, a cura di E. Dove, Napoli 1998, 83-119.
- CHRIST K., *Caesar. Annäherungen an einen Diktator*, München 1994.
- COSTABILE F., *'Caius Iulius Caesar': dal 'dictator' al 'princeps' dal 'Divi filius' al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2015.
- COUDRY M., *Contexte d'énonciation et vocabulaire politique: le cas de César*, in *Cassius Dion. Nouvelles lectures*, édité par V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin, G. Urso, II, Bordeaux 2016, 519-528.
- CRESCI MARRONE G., *'Voi che siete popolo...'. Popolo ed esercito nella concezione cesariana ed augustea*, in *Popolo e potere nel mondo antico*. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004, a cura di G. Urso, Pisa 2005, 157-172.
- CRESCI MARRONE G., *Marco Antonio. La vita 'inimitabile' del triumviro che contese l'Impero a Ottaviano*, Roma 2020.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, I, Napoli 1972².
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973².
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1973².
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli 1974².
- DETTENHOFER M. H., *Herrschaft und Widerstand im augusteischen Principat. Die Konkurrenz zwischen 'res publica' und 'domus Augusta'*, Stuttgart 2000.
- DOBESCH G., *Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel. Untersuchungen über Caesars Alleinherrschaft*, Wien 1966.

- DOBESCH G., *Nochmals zur Datierung des großen Senatskonsultes aus die Regierungszeit Caesars*, JÖAI 69 (1971) 50-60 (= *Ausgewählte Schriften*, I, *Griechen und Römer*, Köln - Weimar - Wien 2001, 1031-1082).
- FEENEY D., *Caesar's Calendar. Ancient Time and the Beginnings of History*, Berkeley - Los Angeles - London 2007.
- FEIG VISHNIA R., *Roman Elections in the Age of Cicero. Society, Government, and Voting*, New York 2012.
- FERRARY J.-L., *À propos des pouvoirs et des honneurs décernés à César entre 48 et 44*, in *Cesare: precursore o visionario?* Atti del Convegno internazionale. Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009, Pisa 2010, 9-30.
- FEZZI L., *Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma*, Roma-Bari 2017.
- FEZZI L., *Pompeo. Conquistatore del mondo, difensore della 'res publica', eroe tragico*, Roma 2019.
- FIORI R., *'Homo sacer', Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996.
- FREI-STOLBA R., *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit*, Zürich 1967.
- FREYBURGER-GALLAND M. - L., *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997.
- FROLOV R. M., *Public Meetings in Ancient Rome: Definition of the 'contiones' in the Sources*, *Graeco-Latina Brunensia* 18 (2013) 75-84.
- GABBA E., *Sulla 'Storia Romana' di Cassio Dione*, RSI 67 (1955) 289-333.
- GABBA E., *Le riforme di Cesare*, in *L'ultimo Cesare. Scritti riforme progetti poteri congiure*. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999, a cura di G. Urso, Roma 2000, 143-149.
- GAGLIARDI L., *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 A.C.*, Milano 2011.
- GELZER M., *Vom römischen Staat*, I, Leipzig 1943.
- GELZER M., *War Caesar ein Staatsmann*, HZ 178 (1954) 449-470.
- GELZER M., *Kleine Schriften*, II, Wiesbaden 1963.
- GELZER M., *Caesar. Der Politiker und Staatsmann*, Wiesbaden 1983⁶.
- GIOVANNINI A., *'Consulare imperium'*, Basel 1983.
- GIRARDET K.M., *'Imperia' und 'provinciae' des Pompeius 82 bis 48 v. Chr.*, *Chiron* 31 (2001) 153-209.
- GRUEBER H. A., *Coins of the Roman Republic in the British Museum*, I, London 1910.
- HEUSS A., *Neue Historische Literatur. Grenzen und Möglichkeiten einer politischen Biographie (Rezension von Christian Meier: Caesar)*, HZ 237 (1983) 85-98.

- HIEBEL D., *Rôles institutionnel et politique de la 'contio' sous la République romaine* (287 - 49 av. J.-C.), Paris 2009.
- JEHNE M., *Der Staat des Dictators Caesar*, Wien 1987.
- JEHNE M., *Caesar*, München 1997 (trad. it. *Giulio Cesare*, Bologna 1999).
- JEHNE M., *Christian Meier und Iulius Caesar, oder: Das Faszinosum der Außenseiters*, in *Christian Meier zur Diskussion. Autorenkolloquium am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld*, herausgegeben von M. Bernett, W. Nippel und A. Winterling, Stuttgart 2008, 61-70.
- JEHNE M., *Caesars Alternative[n]. Das Ende der römischen Republik zwischen autonomem Prozeß und Betriebsunfall*, in *Eine politische Kultur [in] der Krise? Die 'letzte Generation' der römischen Republik*, herausgegeben von K.-J. Hölkeskamp, München 2009, 141-160.
- JEHNE M., *Der 'Dictator' und die Republik. Wurzeln, Formen und Perspektiven von Caesars Monarchie*, in *Zwischen Monarchie und Republik. Gesellschaftliche Stabilisierungsleistungen und politische Transformationspotentiale in den antiken Stadtstaaten*, herausgegeben von B. Linke, M. Meier und M. Strothmann, Stuttgart 2010, 187-212.
- JEHNE M., *Die Chance, eine Alternative zu formulieren, und die Chance, eine Alternative zu verwirklichen. Das Sagbare und das Machbare im republikanischen und augusteischen Rom*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin und C. Tiersch, Göttingen 2021, 73-104.
- KIENAST D., *Augustus und Caesar*, Chiron 31 (2001) 1-26.
- KOESTERMANN E., *C. Sallustius Crispus. 'Bellum Iugurthinum'*, Heidelberg 1971.
- KUNKEL W., *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz - Wien - Köln 1967².
- LANGE L., *Römische Alterthümer*, III, Berlin 1876².
- LANGE L., *Römische Alterthümer*, II, Berlin 1879³.
- LETTA C., *La composizione dell'opera di Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico*, in *Ricerche di storiografia greca in età romana*, Pisa 1979, 117-189.
- LICANDRO O., *Cesare, la missione partica e la 'dictatura perpetua' nei 'Fasti' di Privernum. Uno studio preliminare*, BIDR 114 (2020) 331-352.
- LICANDRO O., *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Milano 2022.
- LINTOTT A., *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999.
- LOEWENSTEIN K., *The Governance of Rome*, The Hague 1973.
- MALITZ J., *Die Kanzlei Caesars – Herrschaftsorganisation zwischen Republik und Prinzipat*, Historia 36 (1987) 51-72.

- MARTIN P. M., *L'idée de royauté à Rome, II, Haine de la royauté et séductions monarchiques (du IV^e siècle av. J.-C. au principat augustéen)*, Clermont-Ferrand 1994.
- MASI A., *La 'praefectura urbi' di Lucio Munazio Planco e l'iscrizione del mausoleo di Gaeta*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, Milano 1971, 239-250.
- MASI DORIA C., *Archetipi della 'provocatio' e problemi istituzionali: una 'contentio de iure publico' nel IV sec. a. C.*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2021, 109-132.
- MEIER CH., *'Res publica amissa'. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, Wiesbaden 1966.
- MEIER CH., *Caesar*, Berlin 1982 (trad. it. *Cesare*, Milano 1993).
- MEIER CH., *Einführung zur Neuauflage 1980*, in *'Res publica amissa'. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, Stuttgart 2017⁴.
- MEIER M., *Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar*. Vortrag, gehalten an dem Mentorenabend der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. München-Nymphenburg, 10. März 1977, München 1978.
- MEIER M., *Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar. Drei biographische Skizzen*, Frankfurt am Main 1980.
- MEIER M., *Caesar und das Problem der Monarchie in Rom*, Heidelberg 2014.
- MEYER ED., *Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.*, Stuttgart 1918.
- MIGLIO G., *'Classe politica' e 'ideologia'. Due superabili frontiere nella teoria moschiana del rapporto governanti-governati*, in *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, a cura di E. A. Albertoni, Milano 1983, 11-17 (= *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, II, Milano 1988, 833-842).
- MIGLIO G., *Lezioni di politica, II. Scienza della politica*, Bologna 2011.
- MILLAR F., *A Study of Cassius Dio*, Oxford 1964.
- MILLAR F., *The 'Aerarium' and its Official under the Empire*, JRS 54 (1964) 33-40.
- MOGGI M., *'Stasis', 'prodosia' e 'polemos' in Tucidide*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1999, 41-72.
- MOMMSEN TH., *CIL*, I, Berlin 1863.
- MOMMSEN TH., *Romisches Staatsrecht*, I-II-III, Leipzig 1887-88³.
- PANI M., *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010.
- PARICIO J., *Los proyectos codificadores de Pompeyo y Julio César*, Labeo 50 (2004) 235-248 (= *Poder, juristas, proceso. Cuestiones jurídico-políticas de la Roma clásica*, Madrid 2012, 41-59).

- PAUL G. M., *A Historical Commentary on Sallust's 'Bellum Iugurthinum'*, Liverpool 1984.
- PINA POLO F., *Public Speaking in Rome: a Question of 'Auctoritas'*, in *The Oxford Book of the Social Relations in the Ancient World*, edited by M. Peachin, New York 2011, 286-303.
- PINA POLO F., *'Contio', 'auctoritas' and Freedom of Speech in Republican Rome*, in *Rome, a City and Its Empire in Perspective. The Impact of the Roman World through Fergus Millar's Research*, edited by S. Benoist, Leiden-Boston 2012, 45-58.
- PÓLAY E., *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar*, IURA 16 (1965) 27-51.
- PÖSCHL V., *Grundwerte römischer Staatsgesinnung in den Geschichtswerken des Sallust*, Berlin 1940.
- RAAFLAUB K., *'Dignitatis contentio'. Studien zur Motivation und politischen Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius*, München 1974.
- RAAFLAUB K., *Caesar und August als Retter römischer Freiheit?*, in *Caesar*, herausgegeben von E. Baltrusch, Darmstadt 2007.
- RAMPAZZO N., *'Quasi praetor non fuerit'. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008.
- RILINGER R., *Die Interpretation des Niedergangs der römischen Republik durch 'Revolution' und 'Krise ohne Alternative'*, AKG 64 (1982) 279-306.
- RILINGER R., *'Ordo' und 'dignitas'. Beiträge zur römischen Verfassungs- und Sozialgeschichte*, herausgegeben von T. Schmitt und A. Winterling, Stuttgart 2007.
- ROTONDI G., *Leges publicae populi romani'. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912.
- RUCIŃSKI S., *'Praefectus urbi'. Le Gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań 2009.
- SCEVOLA R., *'Utilitas publica', I. Emersione nel pensiero greco e romano*, Padova 2012.
- SCEVOLA R., *Il 'civile imperium' come fondamento teorico della strategia costituzionale di Giulio Cesare*, in *Homenaje al profesor Armando Torrent*, coord. M. A. Murillo Villar, S. Calzada González y S. Castán Pérez Gómez, Madrid 2016, 1101-1140.
- SCEVOLA R., *Per un 'ritorno' al diritto costituzionale ateniese. Le vicende del 413-410 a.C.: colpi di stato o trasformazioni legali?*, in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, a cura di C. Pelloso, Napoli 2016, 355-480.
- SCEVOLA R., *Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane*, AUPA 64 (2021) 203-262.
- SCHIAVONE A., *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005 [nuova ed. 2017].
- SCHIESARO A., *Cesare, la cultura di un dittatore*, in *Cesare: precursore o visionario?*. Atti del Convegno internazionale. Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009, Pisa 2010, 241-248.

- SHACKLETON BAILEY D.R. (ED.), *Cicero's Letters to Atticus, 48-45 B.C. 211-354 [Books XI to XIII]*, V, Cambridge 1966.
- SCHMAL S., *Sallust*, Hildesheim - Zürich - New York 2014³.
- SCHUR W., *Sallust als Historiker*, Stuttgart 1934.
- SIBER H., *Cäsars Diktatur und das Prinzipat des Augustus*, ZSS 55 (1935) 477-497.
- SIBER U., *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr 1952.
- SIGMUND C., *'Königtum' in der politischen Kultur des spätrepublikanischen Rom*, Berlin - New York 2014.
- SYDENHAM A., *The Coinage of the Roman Republic*, London 1952.
- SYME R., *Sallust*, Berkeley - Los Angeles 1964.
- SORDI M., *L'arruolamento dei 'capite censi' nel pensiero e nell'azione politica di Mario*, Athenaeum 50 (1972) 379-385.
- SORDI M., *La conquista della Gallia e il progetto politico di Cesare*, in *Studi in onore di Albino Garzetti*, Brescia 1996, 469-482.
- SORDI M., *Opposizione e onori: il caso dei Lupercali*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1999, 151-160.
- SORDI M., *I poteri dell'ultimo Cesare*, in *L'ultimo Cesare. Scritti riforme progetti poteri congiure*. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999, a cura di G. Urso, Roma 2000, 305-313.
- SORDI M., *Le date di composizione dell'opera di Dione Cassio*, Pap. Lup. 9 (2002) 391-395.
- STRASBURGER H., *Caesar im Urteil seiner Zeitgenossen*², Darmstadt 1968 (= HZ 175 [1953] 460-462).
- TIERSCH C., *Politische Öffentlichkeit statt Mitbestimmung? Zur Bedeutung der 'contiones' in der mittleren und späten römischen Republik*, Klio 91.1 (2009) 40-68.
- VINCENTI U., *'Ius publicum'. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli 2018.
- VIRLOUVET C., *'Tessera frumentaria'. Les procédures de distribution du blé public à Rome à la fin de la République et au début de l'Empire*, Rome 1995.
- VITUCCI G., *Ricerche sulla 'praefectura urbi' in età imperiale (sec. I-III)*, Roma 1956.
- VOGEL K. - H., *'Imperium' und 'fasces'*, ZSS (67) 1950 62-111.
- VON LÜBTOW U., *Die römische Diktatur*, in *Der Staatsnotstand. Vorträge gehalten im Sommersemester 1964*, herausgegeben von E. Fraenkel, Berlin 1965, 91-137.
- VON UNGERN-STERNBERG J., *The Crisis of the Republic*, in *The Cambridge Companion to the Roman Republic*², edited by H.I. Flower, Cambridge 2014, 89-110.

- VRETSKA K., *Studien zu Sallusts 'Bellum Jugurthinum'*, in *Sallust*, herausgegeben von V. Pöschl, Darmstadt 1970, 224-295.
- WALTER U., *Politische Ordnung in der römischen Republik*, Berlin - Boston 2017.
- WELCH K. E., *The 'Praefectura Urbis' of 45 B.C. and the Ambitions of L. Cornelius Balbo*, *Antichthon* 24 (1990) 53-55.
- WERNER R., *Caesar und der römische Staat*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di Antonio Guarino*, I, Napoli 1984, 233-264.
- WILLEMS P., *Le Sénat de la République romaine*, I, Louvain 1878.
- WILSON M.B., *'Dictator'. The Evolution of the Roman Dictatorship*, Ann Arbor 2021.
- WISTRAND E., *Caesar and Contemporary Roman Society*, Göteborg 1978.
- ZECCHINI G., *L'immagine di Cesare nella storiografia moderna*, *Aevum antiquum* 4 (1991) 227-254.
- ZECCHINI G., *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Roma 1997.
- ZECCHINI G., *Cesare e il 'mos maiorum'*, Stuttgart 2001.
- ZEVI F., *I 'Fasti' di 'Privernum'*, *ZPE* 197 (2016) 287-309.

Significati e confini del giuridico nella filosofia di Seneca

MARIA ZANICHELLI
Università di Parma

1. Introduzione

In questo contributo mi propongo di evidenziare l'apporto teorico offerto da Seneca su alcuni aspetti del diritto, attraverso l'esame di alcuni suoi testi che toccano temi centrali per gli sviluppi successivi della riflessione filosofico-giuridica. Vorrei provare dunque ad affrontare, dalla prospettiva della filosofia del diritto e della storia del pensiero giuridico, un autore romano che non fu un giurista. Non c'è bisogno di ricordare come le opere letterarie e filosofiche della romanità, pur da un'angolatura diversa da quella delle fonti propriamente giuridiche, siano sempre una fonte preziosa per rintracciare riflessi del mondo giuridico coevo, e talvolta persino lineamenti di un più ampio discorso teorico sul diritto. Non a caso, il versante letterario è ben presente anche negli studi di diritto romano, che non solo si avvalgono abitualmente delle fonti letterarie in funzione strumentale, ma in alcuni casi eleggono direttamente autori e opere di letteratura a specifico tema d'indagine. Più in generale, la presenza del diritto nei testi letterari (termini giuridici, riferimenti a leggi, a istituti giuridici, alla giurisprudenza) è tema di studio sia per i latinisti sia per i giusromanisti¹. Questa attenzione agli intrecci tra diritto romano e opere letterarie, peraltro, lungi dall'essere un omaggio occasionale alla interdisciplinarietà in generale o alle istanze del movimento *Law and Literature* in particolare, riflette una necessità effettiva di varcare i confini tra ambiti disciplinari codificati, necessità che è intrinseca all'oggetto stesso della ricerca.

Il contributo che le opere filosofico-letterarie possono offrire sul versante del diritto merita di essere sottolineato in particolare nel caso di Seneca, come cercherò di mostrare. In un'epoca in cui il rapporto tra filosofia e impero era stretto nell'alternativa tra un'integrazione basata sul compromesso e un destino di isolamento e di estromissione, Seneca, per il modo in cui intese il suo ruolo pubblico e poi se ne distaccò, e per il modo in cui articolò nei suoi scritti i suoi interessi filosofici (due profili strettamente collegati, peraltro), risulta un testimone interessante per far luce sul pensiero giuridico

1. Mi limito a ricordare a titolo esemplificativo due studi provenienti rispettivamente dai due ambiti disciplinari: ROMANO, *Echi e riusi della legge nella letteratura latina*, 177-217 e DILIBERTO, *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, 141-160.

antico, se si intende il “pensiero giuridico” non solo come risultato dell’opera professionale dei *iuris periti* e del loro sapere tecnico, ma nel senso più ampio di approccio critico-riflessivo al diritto, elaborazione di concezioni e idee sul diritto.

2. Seneca, il potere, il diritto

Per individuare in Seneca le tracce di una visione teorica del diritto, è essenzialmente alla sua opera di filosofo che si deve fare riferimento, e in particolare al compito politico che affidò alla filosofia, della quale si avvale dapprima nel tentativo di educare e influenzare il *princeps* e successivamente, fallito il primo obiettivo, nel progetto di una rifondazione etica della società e delle coscienze: intenti esemplificati, rispettivamente, nel *De clementia* e nel *De beneficiis*, come vedremo. Proprio alla luce di questi dati, è individuabile (e abitualmente riconosciuto) il contributo che egli diede alla storia del pensiero politico; ma in realtà, a partire da questo e in parte anche al di là di questo, può essere interessante cercare nei suoi testi anche idee e concezioni riguardanti specificamente il diritto. Certamente egli non fu un giurista (nonostante non manchino romanisti che nel secolo scorso hanno scritto di un «Seneca giureconsulto»²); ma fu senza dubbio, come è stato notato, un filosofo «tutt’altro che digiuno di cultura giuridica»³.

È vero che a Roma l’attività forense e quella politica di per sé non implicavano il possesso di vere e proprie competenze giuridiche, soprattutto in un’epoca in cui la giurisprudenza si era già specializzata in senso professionale. Ma la formazione giovanile di Seneca presso scuole di retorica e i brillanti successi che ottenne, negli anni antecedenti alla *relegatio* in Corsica, nell’attività forense e nella carriera politica dovettero comunque offrirgli qualche forma di contatto con il mondo del diritto. Lo stesso può dirsi della sua successiva attività a corte: nel ruolo politico di primo piano che esercitò quale consigliere di Nerone, è probabile che non mancassero occasioni di affrontare questioni attinenti al diritto e situazioni che comportavano, in qualche misura, l’esercizio di competenze giuridiche. Quel che è certo è che, sia negli anni in cui fu guida politica dell’imperatore con un ruolo diretto di governo, e riuscì a garantire l’equilibrio tra potere del *princeps* e prerogative del senato, sia negli ultimi anni della sua vita, quando fu costretto a constatare l’impos-

2. STELLA MARANCA, *Seneca giureconsulto*; DÜLL, *Seneca iurisconsultus*, 364-380.

3. SCHIAVONE, *Ius*, 339.

sibilità di incidere su tali dinamiche, egli ebbe modo di riflettere su quelle intersezioni tra potere politico, legalità e legittimità che attengono ai fondamenti e ai limiti del potere stesso, ai modi del suo esercizio, alle valutazioni di opportunità e alle istanze etiche con cui esso deve confrontarsi: tutti temi già ricorrenti nella filosofia greca classica ed ellenistica, che a Roma nell'età del principato venivano ad acquistare forte attualità.

A veicolare questo genere di riflessioni in quegli anni non erano per lo più i giuristi di professione. È eloquente, a questo riguardo, l'ironia con cui proprio Seneca ritrae i *iurisconsulti* mentre riemergevano dalle tenebre dopo la morte di Claudio, come se riprendessero a vivere proprio in quel momento: *pallidi, graciles, vix animam habentes*⁴. Mentre si compiva progressivamente l'involuzione in senso autocratico e assolutistico della dinastia giulio-claudia, di cui sono emblematiche proprio le ben note vicissitudini di Seneca (inviso a Caligola, esiliato da Claudio, costretto infine da Nerone a togliersi la vita) e di altri esponenti dello stoicismo incorsi come lui nell'ostilità dell'imperatore, i giuristi seguivano la loro «vocazione specialistica» e si consolidavano sempre più «come ceti separati», affiancando il potere imperiale in una prospettiva di collaborazione, non certo di opposizione. In quel particolare frangente storico, pertanto, una riflessione sul potere non proveniva direttamente dal mondo del diritto e dai suoi cultori professionisti, bensì dalla filosofia:

«Il rapporto fra intellettuali e potere acquistava dimensioni e tonalità inedite per la storia di Roma: l'esempio personale e la ricerca di Seneca illuminavano la scena con una riflessione che è stata l'unico autentico apporto romano alla costruzione di un'etica pubblica, prima del pensiero di Ulpiano; appena oltre, il campo era tutto dominato dal formalismo del discorso giuridico. Ma la prospettiva era quella della collaborazione, sia pure all'interno di una rete di garanzie, non della resistenza»⁵.

Nel rapporto dialettico tra filosofia e potere imperiale giocava un ruolo eminente la declinazione tipicamente stoica dell'ideale di libertà. Se già in Grecia, all'epoca in cui le conquiste di Alessandro avevano definitivamente travolto il sistema delle *poleis*, lo stoicismo aveva avuto la funzione di offrire all'individuo l'alternativa di un'indipendenza personale interiore in sostituzione della libertà politica perduta, anche a Roma uno dei ruoli di questa

4. *Apoc.* 12.2.

5. SCHIAVONE, *Ius*, 331-332. Schiavone sottolinea che la riflessione di Seneca anticipò l'attenzione che i giuristi antoniniani e severiani avrebbero prestato alla questione del rapporto tra intellettuali e potere del principe (ivi, 340).

dottrina fu quello di prospettare una nuova e diversa forma di *libertas* dopo il tramonto delle istituzioni repubblicane, cioè l'opportunità di coltivare e preservare un'autonomia di giudizio di fronte alle logiche del potere imperiale. Emblematica l'antitesi *libertas - servitium* utilizzata da Tacito negli *Annales* in riferimento all'opposizione stoica a Nerone. Per esempio, a proposito del discorso con cui Trasea Peto prese le distanze dalla proposta degli altri senatori di condannare a morte per lesa maestà il pretore Antistio Sosiano, autore di versi infamanti contro Nerone, Tacito osserva: *Libertas Thraseae servitium aliorum rupit*; e, nel racconto dei colloqui immediatamente precedenti la condanna di Seneca, troviamo l'affermazione che Nerone aveva sperimentato da parte di lui più indipendenza che servilismo: *saepius libertatem Senecae quam servitium expertus esset*⁶.

È noto, peraltro, che da subito lo stoicismo aveva trovato a Roma un terreno di sviluppo particolarmente adatto. E gli ideali stoici non furono estranei all'elaborazione del pensiero giuridico romano, esattamente come avevano nutrito e favorito, più in generale, l'attecchire della filosofia a Roma. In quegli ideali si può dunque individuare una radice culturale che in qualche modo accomunava giuristi e filosofi, e tra questi ultimi Seneca. Varie dottrine di origine stoica

«talvolta si fecero strada nei testi giuridici o nella filosofia del diritto romano. Ad ogni modo, la concezione stoica del mondo conquistò, in pratica, la mentalità della tarda repubblica romana e dell'inizio dell'epoca imperiale. Quasi tutti i giuristi romani [...] seguivano la dottrina stoica, così come la seguivano quei Romani che scrissero in prima persona su argomenti filosofici: Cicerone [...], Seneca [...], Marco Aurelio»⁷.

Quanto a Seneca, il magistero che per alcuni anni ebbe modo di esercitare su Nerone costituì l'occasione di un incontro, sia pure problematico e ambivalente, tra filosofia e potere. Da un lato egli non mise in discussione il prin-

6. Rispettivamente Tac. *Ann.* 14.49 e 15.61. Sulla libertà degli Stoici come «libertà astratta», «libertà del pensiero», «libertà dell'autocoscienza» rifletteva Hegel, osservando che «l'attività della coscienza stoica è [...] quella di essere libera sia sul trono sia in catene» (HEGEL, *Fenomenologia dello Spirito*, 294-295). Sulla libertà in Seneca vd. DEGLI INNOCENTI PIERINI, *Freedom in Seneca*, 167-188 e relativa bibliografia. Sul *crimen maiestatis* vd. recentemente GONZÁLEZ ROLDÁN, *Crimen maiestatis in età neroniana*, 42-69.

7. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale*, 71. Quanto sia importante, nel fare la storia del pensiero giuridico, approfondire la «filosofia dei giuristi romani» lo sottolineava già Michel Villey, il quale evidenziava una marcata impronta stoica, per esempio, nel loro metodo interpretativo e nelle loro definizioni del diritto naturale (VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, 57-59).

cipato, anzi avallò pienamente la forma monarchica e la qualifica stessa di *rex* come un titolo del quale non si doveva avere paura⁸. Dall'altro lato si attivò per favorire una collaborazione tra principato ed *élite* senatoria, puntando sulla formazione morale del *princeps*, e quindi sul ruolo politico centrale della filosofia:

«il filosofo come formatore e guida del principe diventa un anello essenziale nell'organismo della monarchia illuminata (a Seneca guarderanno con grande interesse intellettuali politicamente impegnati sotto le monarchie assolute e alcuni filosofi illuministi)»⁹.

In questo senso, riprendendo le parole della filosofa sua conterranea María Zambrano, «Seneca, maestro andaluso, avvocato, fu l'ultimo sapiente antico e il primo intellettuale moderno, sempre alle prese con il potere e sempre sul punto di tradirsi»¹⁰. Proprio in quella sua tormentata contiguità al potere, che suscita perplessità se valutata in termini di coerenza morale, è stato colto uno dei tratti della modernità di Seneca; tanto che un pensatore come Diderot ammirava come atto di coraggio il suo protrarre la permanenza a corte anche dopo la degenerazione dei comportamenti di Nerone¹¹.

Il paradigma di questa interazione tra filosofia e potere è il *De clementia*, opera composta a metà degli anni 50, all'inizio del principato di Nerone, al quale è dedicata: «un tentativo per rendere accettabile la monarchia di Nerone a un'opinione senatoria già abituata a considerare come una necessità l'istituzione imperiale»¹². Qui Seneca sottolinea il fondamento naturale

8. Nel *De clementia* il titolo di *rex* ricorre molto frequentemente accanto a *princeps*. E anche in un'opera tarda come il *De beneficiis*, criticando dal punto di vista filosofico e politico la scelta di Bruto di uccidere Cesare, Seneca osserva: *aut regis nomen extimuit, cum optimus civitatis status sub rege iusto sit, aut ibi speravit libertatem futuram, ubi tam magnum praemium erat et imperandi et serviendi, aut existimavit civitatem in priorem formam posse revocari [...]* (*Ben.* 2.20.2).

9. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma*, 110. Come è noto, in capo a pochi anni questo tentativo di affidare alla filosofia un ruolo diretto nel governo ebbe un «esito fallimentare» (ivi, 111), e il fallimento impresso una svolta nell'opera e nel pensiero di Seneca stesso, la cui filosofia si trasformò in meditazione esistenziale in un orizzonte cosmopolitico più che civico.

10. ZAMBRANO, *Seneca*, 36.

11. DIDEROT, *Saggio sui regni di Claudio e Nerone, e sui costumi e gli scritti di Seneca*. Sul tema vd. TEGA, *Diderot e il dilemma Seneca*, 459-466. Un forte apprezzamento per l'azione politica svolta da Seneca lo mostrò perfino Theodor Mommsen, ma in un senso prettamente ideologico, secondo quanto osserva GIARDINA, *La clemenza, la natura e la politica*, 188-189. Sull'azione politica di Seneca entro (quelle che gli apparivano come) le condizioni oggettive dell'impero, vd. GABBA, *Seneca e l'impero*, 253-263.

12. GRIMAL, *Seneca*, 78.

della forma monarchica (*Natura enim commenta est regem*, *Clem.* 1.19.2), nel quadro di un discorso che mira a legittimare l'imperatore non meno che a indirizzarlo. E traduce in un progetto politico di educazione del *princeps* quell'atteggiamento parenetico che pervade tutte le sue opere filosofiche (qualificato talvolta come «direzione di coscienza» o «guida dell'anima»), e che in questo trattato si combina con il modello degli *specula principis* ellenistici:

Scribere de clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo speculi vice fungerer et te tibi ostenderem perventurum ad voluptatem maximam omnium.

«Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone, per fungere in qualche modo da specchio e per mostrarti l'immagine di te stesso nel momento in cui stai per raggiungere la più grande di tutte le soddisfazioni»¹³.

Coerentemente con tale impostazione del discorso, in una fase in cui il giovane *princeps* era sotto l'influsso del magistero di Seneca, ma probabilmente aveva già iniziato a mostrare tratti di intemperanza e autoritarismo (l'assassinio di Britannico o era già stato compiuto all'epoca della stesura del trattato o sarebbe seguito di lì a poco), la *clementia* è presentata al tempo stesso come virtù che già contraddistingue Nerone e come obiettivo verso il quale egli è esortato, con toni che attestano la «difficile posizione di Seneca, costretto a muoversi, nei riguardi del principe, sul crinale tra l'elogio e la parenesi»¹⁴. È questa una manifestazione emblematica di quello che è stato definito il ruolo di Seneca quale «coscienza dell'impero»¹⁵; e si tratta di un aspetto fondamentale anche per cogliere il suo rilievo nella storia del pensiero giuridico. In alcuni casi, infatti, la pedagogia filosofica del *princeps* non si propone solo un affinamento della coscienza morale, ma può toccare direttamente nodi giuridici; i moniti e le riflessioni di Seneca ci appaiono allora come schegge di quella che può essere considerata una vera e propria filosofia del diritto. Consideriamo, per esempio, alcuni passaggi del proemio in cui Seneca dà la parola a Nerone stesso:

13. *Clem.* 1.1.1 (i testi di Seneca sono citati dalle edizioni indicate nella bibliografia finale; le traduzioni sono mie). Sul tema vd., tra gli altri, MAZZOLI, *Seneca de ira e de clementia*, 123-138; ARMISEN-MARCHETTI, *Speculum Neronis*, 193-208; MALASPINA, *Educare il monarca in età moderna*, 183-202. Sulla guida dell'anima come tradizione filosofica, vd. HADOT, *Seneca und die Griechisch-Römische Tradition der Seelenleitung*.

14. GASTALDI, *Introduzione alla storia del pensiero politico antico*, 250.

15. GRIMAL, *Sénèque ou la conscience de l'empire*.

Ego vitae necisque gentibus arbiter! Qualem quisque sortem statumque habeat in mea manu positum est; [...] quas nationes funditus excidi, quas transportari, quibus libertatem dari, quibus eripi, quos reges mancipia fieri quorumque capiti regium circumdari decus oporteat, quae ruant urbes, quae oriantur, mea iuris dictio est. [...] Severitatem abditam, at clementiam in procinctu habeo; sic me custodio tamquam legibus, quas ex situ ac tenebris in lucem evocavi, rationem redditurus sim.

«Sono io l'arbitro della vita e della morte delle popolazioni! La condizione e la sorte di ognuno è posta nelle mie mani; quali popolazioni è necessario annientare del tutto, quali trasferire, a quali dare la libertà, a quali toglierla, quali re fare schiavi, chi incoronare con la dignità regale, quali città crollino, quali nascano, tutto questo è nella mia giurisdizione. [...]. Tengo nascosta la severità e sempre pronta invece la clemenza; sorveglio me stesso come se dovessi poi rendere conto alle leggi, che ho richiamato alla luce dall'oblio e dalle tenebre»¹⁶.

Proprio perché tendenzialmente “assoluto”, il potere imperiale è chiamato a impegnarsi in un'autolimitazione, scelta etica che può scaturire solo dalla virtù personale del *princeps*, ma che implica anche il riconoscimento e il ripristino di un dato istituzionale ben preciso, calpestato dal suo predecessore: la priorità delle *leges* rispetto al potere (del resto, poco dopo è evidenziato tra i meriti di Nerone l'aver ristabilito il diritto su ogni torto: *ius supra omnem iniuriam positum*, *Clem.* 1.1.8). O meglio, questi erano gli auspici di Seneca, che rivestiva il suo monito con la forma dell'elogio, combinando così ragioni di convenienza politica e *clichés* retorici propri del genere letterario:

«Il filosofo deve diventare panegirista e in questa veste attestare l'auspicata virtù dell'imperatore nella speranza che egli faccia di tutto per meritarsi le lodi rivoltegli. Quanto sia incerta la possibilità di successo di tale strategia lo dimostra lo stesso destino di Seneca»¹⁷.

Certo, cercheremmo invano nell'opera di Seneca un riferimento critico «al difetto fondamentale, intrinseco alla natura del potere assoluto, alla mancanza di garanzie costituzionali contro gli abusi»¹⁸; va ribadito, infatti, che la sua aspirazione era orientare la politica attraverso il messaggio etico della filosofia: egli «non pensava affatto a mutamenti costituzionali»¹⁹. Con

16. *Clem.* 1.1.2-4.

17. ROSEN, *Il pensiero politico dell'antichità*, 169. Di «una sorta di panegirico anticipato, un elogio sulla fiducia» parla GIARDINA, *La clemenza, la natura e la politica*, 195.

18. LANA, *Lucio Anneo Seneca*, 219. Sul tema vd. MALASPINA, *La teoria politica del De clementia*, 139-157; TORRE, *Officium erat imperare, non regnum*.

19. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma*, 110.

il *De clementia* offriva anzi una legittimazione a Nerone; e «[q]uando il regime imperiale cercava di legittimarsi, di avere una apparenza di razionalità, questa consisteva nel ridurre la politica a un rapporto fra libere coscienze etiche e a un atteggiamento morale nei confronti dei governati»²⁰. Ma, indipendentemente dallo scarso impatto del suo progetto filosofico sulle vicende del principato, è interessante il fatto stesso che Seneca concepisse la necessità di un *reddere rationem* del *princeps* di fronte alle leggi; e che lo esprimesse con una formulazione che concettualmente richiama *in nuce* quel principio che in età moderna sarà definito, a seconda dei casi, *rule of law* o Stato di diritto. La consapevolezza della priorità delle leggi rispetto alla volontà politica e all'arbitrio di chi governa, già espressa da Platone e Aristotele, diventava a Roma un tema di riflessione urgente nell'età del principato (lo si ritrova, infatti, anche negli *Annales* di Tacito), quando si trattava di mettere a fuoco in modo nuovo la questione dei rapporti fra il sovrano e la legge: «quale autorità possono ancora avere le leggi davanti a un *princeps* il cui potere non conosce limiti?»²¹.

Il principio secondo cui le leggi obbligano allo stesso modo governanti e governati è ben noto nell'antichità; e anche il *De clementia* contribuì alla definizione di questo tema che, «forse in parte rafforzato dalla memoria delle parole di Seneca, si sarebbe spesso fatto sentire prima della caduta dell'impero d'occidente ed il passaggio dell'Europa sotto il dominio di re semi-barbari»²². È proprio contro tale principio che la formula ulpiana del *princeps legibus solutus* (D. 1.3.31) sarebbe stata intesa successivamente nel senso di un potere imperiale al di sopra della legge, fino a diventare il fondamento dell'assolutismo politico moderno. Del resto, il motivo ispiratore e l'argomento centrale del *De clementia* coincidono con un'istanza tipica dello Stato di diritto, in sé eminentemente giuridica, cioè l'invito alla moderazione nell'infliggere pene; tema che però Seneca non poteva che affrontare facendo leva sulla moralità personale dell'imperatore, a fronte del suo potere sempre più illimitato e sempre più privo di vincoli istituzionali: «[e]ra un

20. VEYNE, *Seneca*, 40.

21. DUCOS, *Roma e il diritto*, 119.

22. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale*, 98. Analogamente FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, 102: «Questa affermazione di Seneca contribuirà a tenere vivo nelle dottrine del medioevo il principio aristotelico della sovranità della legge: quello che diverrà nell'età moderna il principio dello "Stato di diritto", dello Stato che si sottopone alle stesse leggi da esso poste, autolimitando il proprio potere».

segno del potere quasi assoluto del *princeps* che l'ira dell'imperatore fosse una preoccupazione costante, almeno nei circoli della corte»²³.

L'idea delle leggi come baluardo necessario ad arginare gli eccessi e gli abusi del potere politico affiora anche da un passaggio delle lettere a Lucilio, in un contesto di riflessione filosofica di stampo giusnaturalista. Nell'epistola 90, dopo avere ricordato che la filosofia ci ha insegnato che «l'autorità è presso gli dei e tra gli uomini sussiste una comunanza di destino (*penes deos imperium esse, inter homines consortium*)», Seneca rievoca il *saeculum aureum*, quando gli uomini erano incorrotti, seguivano la natura e avevano un'unica guida e un'unica legge, affidandosi all'autorità del migliore, secondo il principio naturale che vuole che ciò che vale di meno sia soggetto a ciò che vale di più (*eundem habebant et ducem et legem, commissi melioris arbitrio; naturallest enim potioribus deteriora summittere*). È ripresa qui un'idea di Posidonio, secondo cui in quella fase «erano i saggi a esercitare il potere (*penes sapientes fuisse regnum*)» e a provvedere nel modo migliore alle necessità dei sudditi; «comandare era un dovere non una forma di dominio (*officium erat imperare, non regnum*)»; chi deteneva il potere non lo dispiegava contro coloro che glielo avevano conferito, anzi a chi ben comandava era assicurata l'obbedienza e non c'era spazio per l'*iniuria*. Fu quando presero piede i vizi che i regni si convertirono in tirannide e cominciarono ad essere necessarie le leggi (*postquam subrepentibus vitiis in tyrannidem regna conversa sunt, opus esse legibus coepit*); anch'esse inizialmente le promulgavano i saggi, che appresero il diritto non nel foro o alla scuola dei giureconsulti, ma dalla filosofia (*non in foro nec in consultorum atrio, sed in Pythagorae tacito illo sanctoque secessu didicerunt iura*)²⁴. Al di là dei motivi evidentemente topici, spicca qui un'idea ben precisa delle *leges* come rimedio alla degenerazione del potere più che come prescrizione rivolta ai consociati: compito precipuo della legge è «circoscrivere il potere di chi governa», essa «nasce come rimedio contro la tirannide più che come strumento per impedire la cattiva condotta degli individui»²⁵.

Ho ricordato questi passi, tratti dal *De clementia* e dall'epistola 90, in quanto esemplificano bene come Seneca, pur nei limiti di un discorso pret-

23. HARRIS, *Il potere di Roma*, 207.

24. *Epist.* 90.1-6.

25. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, 102. Analogamente commenta l'epistola 90 KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale*, 93: «fu allora, e come antitesi alla tirannia, che emerse il bisogno di leggi».

tamente etico-filosofico, privo di implicazioni o ricadute effettive in termini di “diritto costituzionale”, abbia contribuito a enucleare un tema rivelatosi poi fondamentale nella storia del pensiero giuridico, non soltanto politico (il rapporto tra il potere e la legge, appunto), e a definirne lo statuto concettuale. Ma nelle sue opere abbondano anche riferimenti giuridici in senso più stretto, che denotano una conoscenza tutt’altro che superficiale del diritto, e una dimestichezza con il relativo apparato concettuale e lessicale. Il tema è oggetto di specifici studi, che si sono concentrati su vari profili: la presenza nelle sue opere di richiami a istituti giuridici; l’influsso che egli esercitò sulla giurisprudenza; il frequente ricorso al linguaggio giuridico in senso funzionale alle sue riflessioni etico-filosofiche²⁶.

Questo dato non si spiega semplicemente come effetto o sintomo delle occasioni di contatto con il diritto, già ricordate, che Seneca ebbe nella sua *Bildung* giovanile e nella successiva carriera professionale. In realtà ha un significato più complesso. È stato osservato che la presenza di echi del diritto in un’opera letteraria segnala non solo la competenza giuridica dell’autore, ma anche quella dei suoi lettori²⁷. Non si può pensare, infatti, che a Roma il diritto fosse appannaggio esclusivo dei giurisperiti: di fatto permeava la mentalità in modo diffuso; era patrimonio comune, retroterra condiviso di ogni pratica culturale e comunicativa; in particolare, un *background* giuridico accomunava i letterati e i lettori delle loro opere:

«la conoscenza del diritto a Roma è largamente diffusa presso ceti intellettuali larghi e non solo tra i giuristi. Le citazioni di leggi, di istituti anche molto tecnici, dei *verba* tratti direttamente dal lessico giuridico sono troppo diffuse per pensare si possa trattare di un caso. [...] La capacità di comprensione del diritto a Roma era [...] larga e, certamente, ben più vasta di quella dei destinatari della letteratura moderna e contemporanea. [...] I giuristi romani sono, dunque, noti ad un pubblico di lettori anche non specialisti di diritto. [...] La conoscenza del diritto era ritenuta dalla società romana nel suo complesso motivo di prestigio e autorevolezza. Il che non significa – come ovvio – che non

26. Sui rapporti di Seneca con il diritto mi limito qui a ricordare TORTORA, *La «inferiorità» del diritto nel pensiero di Seneca*, 98-115; MANTELLO, *Seneca: dalla ragione alla volontà*, 181-190; DUCOS, *Sénèque et le monde du droit*, 109-126; LOTITO, *Linguaggio giuridico e linguaggio filosofico in Seneca*, 131-175. Per gli studi specificamente dedicati ai profili giuridici del *De beneficiis* rinvio al prossimo paragrafo. Recentemente è stato pubblicato un lessico dei termini giuridici ricorrenti nelle opere di Seneca (BERTOLDI, *Lessico giuridico di Lucio Anneo Seneca*), che in apertura fornisce un’ampia bibliografia sui vari profili del rapporto tra Seneca e il diritto (ivi, 7-8 n. 1). L’Autrice rileva peraltro che l’opera del filosofo nel suo insieme è stata ad oggi poco considerata negli studi di diritto romano.

27. DILIBERTO, *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, 146.

esistessero specialismi e specialisti. Tutt'altro. Ma il rapporto tra creazione letteraria, sua fruizione e diffusione, specialismi giuridici e soprattutto giurisprudenziali, era assai più forte di quanto si possa riscontrare in altre società antiche e, tanto più, rispetto a quelle moderne e contemporanee»²⁸.

Questo vale certamente anche per spiegare il frequente riecheggiare del mondo giuridico nelle opere di Seneca. Il quale, tuttavia, guardava al diritto non solo come avvocato e come cittadino di una società complessivamente pervasa di cultura giuridica, ma anche, e soprattutto, come filosofo²⁹. In effetti, nell'ambito dei vari riferimenti al diritto rinvenibili nelle sue opere, possiamo distinguere diversi livelli, scopi e significati. In alcuni casi, può trattarsi di mero rinvio ai *realia*: per esempio, quando per indicare situazioni concrete di promessa e assunzione di un impegno solenne egli usa espressioni quali *sponsum descendam* o *vadimonium promittimus* (*Ben.* 4.39.3-4), sta evocando situazioni che sapeva essere parte del vissuto e dell'esperienza quotidiana di qualunque romano. Talvolta invece egli dimostra di conoscere nello specifico il funzionamento di determinati istituti giuridici e il relativo dibattito giurisprudenziale. Per esempio, l'argomentazione su *beneficium* e *iniuria*, e sui diversi tipi di vincolo che rispettivamente ne scaturiscono, gli offre lo spunto per accennare alla questione riguardante l'usucapibilità non dell'*hereditas* ma dei singoli beni che la compongono, passaggio in cui egli non risparmia una critica ai *prudentes*, come vedremo (*Ben.* 6.5.1-5). Non mancano poi casi in cui si può ipotizzare, come ha fatto Aldo Schiavone, che Seneca formulasse una dottrina filosofica sulla base di «una lettura ravvicinata dello stesso sapere giuridico e dei suoi esiti, [...] rielaborando in particolare le novità epistemologiche che arrivavano dal mondo del *ius*», per poi diventare egli stesso riferimento per ulteriori elaborazioni da parte di giuristi successivi³⁰. In altri casi ancora, il ricorso a concetti giuridici è in Seneca una soluzione espressivo-argomentativa con precise finalità filosofiche: egli si avvale delle risorse del linguaggio giuri-

28. DILIBERTO, *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, 144, 146, 149, 156.

29. Da questo punto di vista il caso di Seneca può essere accostato in parte a quello di Cicerone, le cui riflessioni teoriche sul diritto vanno ben oltre le sue esperienze nel *cursus honorum* e le sue competenze come patrocinatore nei processi; e sono frutto piuttosto di un incontro della sensibilità giuridica tipicamente romana con i temi e i metodi recepiti dalla filosofia greca. Su questo rinvio a ZANICHELLI, *Ius de quo quaerimus*.

30. Così SCHIAVONE, *Ius*, 200 a proposito della nozione di *incorporalia*. Schiavone osserva come riecheggiasse in Seneca l'idea, già presente in giuristi di epoche precedenti, che

dico in senso traslato, analogico oppure metaforico, al fine di rendere più pregnante, incisiva e immediatamente comprensibile la promozione di tesi e concetti della morale stoica. Il termine giuridico serve allora a tradurre «in schemi d'esperienza una verità che è oltre la esperibilità della vita comune», nell'ambito di un discorso che resta filosofico:

«le icone giuridiche appaiono cariche di un valore positivo, esse sono autorevoli, sono perspicue e sono dotate di vigore. Esse forniscono perciò un clima, un ambiente positivo al messaggio esortativo, gli conferiscono una forte suggestione. L'effetto principale di questa grammatica iconica è pratico, persuasivo»³¹.

Infine, vi sono casi in cui Seneca non si limita a dimostrare competenza giuridica o a evocare il diritto come sfondo di riferimento noto al suo pubblico, bensì si spinge a riflettere sul diritto con un'attitudine e una prospettiva propriamente da filosofo. Si tratta di un livello più profondo in cui, come è stato efficacemente notato, «le droit ne constitue pas seulement le lieu d'un savoir, il est aussi objet de réflexion»³². È appunto a quest'ultimo livello che si può individuare l'autentico contributo di Seneca alla storia del pensiero giuridico, se non una vera e propria filosofia del diritto, intrecciata con la sua riflessione politica ed etica. Vorrei soffermarmi in particolare su tre esemplificazioni di questa attitudine speculativa: gli accenni di Seneca ai limiti del diritto, al ruolo dell'equità, e infine alla normatività più ampia e universale che promana dalla natura e dalla condizione umana. Mi limiterò qui soltanto ad alcuni spunti, su temi complessi, evidentemente cruciali per la filosofia del diritto, che certo meriterebbero di essere ulteriormente articolati e approfonditi³³.

esistano *res* immateriali, e che abbiano un posto rilevante nel diritto, e come l'elaborazione compiuta successivamente da Gaio presupponesse un lungo percorso antecedente, in cui Seneca rappresentò «l'autentico punto di svolta» (ivi, 199).

31. LOTITO, *Linguaggio giuridico e linguaggio filosofico in Seneca*, 173. Il procedimento affiora in varie opere di Seneca, e può essere inteso come uno dei vari modi di utilizzo delle immagini in funzione filosofica. Sul tema vd. ARMISEN-MARCHETTI, *Sapientiae facies* e più recentemente NOVOKHATKO, *The typology of linguistic metaphor in 1st c. CE Roman thought*, 384-398.

32. DUCOS, *La culture juridique dans le De beneficiis de Sénèque*, 25.

33. Seneca è solitamente trascurato dai filosofi del diritto. Un'eccezione di rilievo è ARGIROFFI, *La filosofia di Lucio Anneo Seneca tra etica, diritto e politica*, che ha approfondito vari profili, dalla liceità morale del suicidio, al confronto tra Seneca e Paolo di Tarso sul tema dell'*humanitas*, al confronto tra Seneca e Machiavelli sul tema della clemenza, fino al proposito di far entrare in dialogo Seneca con la filosofia contemporanea.

3. I limiti del diritto

Un primo nucleo del pensiero giuridico di Seneca è individuabile nella sua consapevolezza dei limiti del diritto: segnale di per sé dell'attitudine critico-riflessiva con cui, da filosofo, si accostava (sia pure occasionalmente) alla materia giuridica. È soprattutto nel *De beneficiis* che egli si addentra in concrete dinamiche di funzionamento del diritto e al tempo stesso ne evidenzia i limiti; e ciò è coerente con l'intento di un'opera che si rivolgeva «a tutti gli uomini di buona condizione sociale, non alla sola élite politica, per ispirare attraverso la filosofia, al di là del formalismo giuridico o di costume, sentimenti e rapporti più umani»³⁴. Questo trattato, che Seneca compose probabilmente negli anni 60, in una fase che possiamo immaginare fortemente segnata per lui dal pessimismo e dalla disillusione, dopo l'abbandono del ruolo attivo in politica accanto a Nerone, è certamente la più "giuridica" delle sue opere ma anche la più critica verso il diritto³⁵. Vi troviamo riferimenti ai *responsa*, all'istituto della proprietà, alla nozione di *incorporale*, alla questione della responsabilità dello schiavo e dei limiti del suo obbligo di obbedienza, al concetto di *vis maior*. E soprattutto vi troviamo frequenti raffronti tra la pratica dei *beneficia* e istituti o concetti giuridici. Proprio questo gli offre lo spunto per una celebre critica all'interpretazione giurisprudenziale. Incidentalmente, mentre affronta la questione se un *beneficium* ricevuto permanga anche qualora il benefattore abbia poi arrecato una *iniuria* al beneficiario o se invece sia annullato da tale *iniuria*, Seneca (attribuendo in realtà l'affermazione al suo interlocutore Ebuzio Liberale, dedicatario dell'opera) liquida

34. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma*, 111.

35. I profili giuridici emergenti dal *De beneficiis* sono stati approfonditi sia da studiosi di diritto romano sia da studiosi di letteratura latina e di antropologia dell'antichità. Tra i vari contributi segnalo, rispettivamente: MANTELLO, *'Beneficium' servile - 'Debitum' naturale*; GILIBERTI, *Beneficium e iniuria nei rapporti col servo*, 1843-1860; MANNING, *Actio ingrati*, 61-72; DUCOS, *La culture juridique dans le De beneficiis de Sénèque*, 17-29; NICOSIA, *Iuris consultorum acutae ineptiae*, 865-897; TAMBURI, *Un filosofo di fronte all'interpretatio prudentium*, 245-264; LENTANO, *La gratitudine e la memoria*, 1-28; LI CAUSI, *Fra creditum e beneficium*, 226-252; RACCANELLI, *Esercizi di dono; Benefattori e beneficiati; Le regole del beneficio*; GRIFFIN, *Seneca on Society*; SCOLARI, *Beneficium e iniuria*. Singoli passi del *De beneficiis* sono talvolta analizzati nell'ambito di contributi di respiro più ampio non dedicati specificamente a Seneca, per i quali rinvio alle note successive. Per la bibliografia su Seneca, in generale, vd. BALBO - MALASPINA, *Bibliography*, 771-860, e inoltre <https://www.senecana.it/>.

con insofferenza simili problemi come cavilli da giuristi:

Videris mihi dicere: "Perdis operam; quorsus enim pertinet scire me, an maneat, quod non debetur? Iuris consultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usu capi posse sed ea, quae in hereditate sunt, tamquam quicquam aliud sit hereditas quam ea, quae in hereditate sunt".

«Mi pare di sentirti mentre mi dici "Stai perdendo tempo. Che cosa conta, infatti, sapere se permanga ancora ciò che non è più dovuto? Queste sono inezie puntigliose da giureconsulti, quelli che dicono che l'eredità non si può usucapire, e invece i beni che ne fanno parte sì; quasi che l'eredità sia qualcosa di diverso dai beni che ne fanno parte"»³⁶.

Le varie implicazioni di questo brano dal punto di vista del diritto romano sono state affrontate approfonditamente³⁷. Ma si comprende pienamente il senso di questa critica ai *prudentes* anzitutto ponendola in relazione con altre critiche simili mosse da Seneca in altre occasioni, con tono analogamente sprezzante e sempre avvalendosi del termine *ineptiae*, per esempio alla futilità di certi generi letterari o alle astruse sottigliezze della dialettica³⁸. In

36. *Ben.* 6.5.3.

37. Tra gli altri da NICOSIA, *Iuris consultorum acutae ineptiae*, 865-897 e da TAMBURI, *Un filosofo di fronte all'interpretatio prudentium*, 245-264. Antonio Guarino liquidava invece quel passo del *De beneficiis* come esempio della scarsa competenza di Seneca sul tema giuridico in questione: GUARINO, *Ineptiae iurisconsultorum*, 263-270; GUARINO, *Ineptiae iurisconsultorum*, 31-45; GUARINO, *Seneca e il diritto*, 125-126. Rudolf Jhering, citando questo giudizio di Seneca, osservava che «l'applicazione del concetto di *usucapio* alla *hereditas* come cosa incorporale presuppone un virtuosismo giuridico e una capacità di astrazione inconcepibili in tempi primitivi», se «ancora Seneca la giudicava una *acuta ineptia* di giureconsulti» (JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, 173). In realtà Seneca, indipendentemente da quello che poteva essere effettivamente il suo grado di consapevolezza rispetto all'evoluzione della configurazione giuridica dell'eredità, sembra prendere le distanze in generale da un certo modo di ragionare dei *prudentes*, che conosceva bene ma che gli appariva inconsistente rispetto ai problemi etico-filosofici sostanziali.

38. Per esempio, Seneca usa il termine *ineptiae* per esprimere l'inutilità delle sottili argomentazioni dialettiche al fine di scacciare il timore della morte (*cavillationibus ... ineptias Graecas, Epist.* 82.8); o con riferimento alle caratteristiche attribuite dai poeti fantasiosamente a Giove (*ineptias poetarum, Vit. Beat.* 26.6); o per definire il mimo come genere di livello basso (*mimicas ineptias, Tranq.* 11.8). Inoltre, a proposito delle favole sugli dèi inventate a scopo di diletto, sentenza: *Istae vero ineptiae poetis relinquuntur (Ben.* 1.4.5). Ancora, critica Ovidio per avere banalizzato una materia poderosa in un verso delle *Metamorfosi* con uno stile inadeguato: *ni tantum impetum ingenii et materiae ad pueriles ineptias reduxisset (Nat. Quaest.* 3.27.13). Infine, ricordando che Cicerone non perdeva tempo a leggere i poeti lirici, afferma che i dialettici sono *inepti* in un modo anche peggiore di loro (*Epist.* 49.5). L'uso del termine *ineptia* in questa accezione da parte di vari autori in ambito letterario è analizzato da MATTIACCI, *Ineptiae e il lessico riduttivo in relazione alla poesia 'minore'*, 236-255.

tutti questi casi, ricorre invariabilmente un'idea di vacuità, inutilità, inadeguatezza a cogliere la sostanza delle cose; ne ricaviamo, per contrasto, il senso della missione "alta" che Seneca intendeva invece affidare alla filosofia, e che lo spinse ad adoperarsi dapprima per una rifondazione etica della *civitas*, e successivamente in vista dell'obiettivo universale di una "vita buona", alla portata di ogni essere umano. Certo, l'insofferenza verso i cavilli dei giuristi non implica di per sé il misconoscimento del senso e dell'utilità del diritto nei rapporti intersoggettivi, e può essere anzi un atteggiamento pienamente compatibile con un'autentica sensibilità e competenza giuridica (toni parodici e sarcastici circa le angustie, le minuzie e le artificiosità della giurisprudenza erano già stati esibiti, come è noto, da Cicerone nella *Pro Murena*³⁹).

Peraltro, a suscitare le perplessità di Seneca sul fronte giuridico non sono soltanto le proverbiali sottigliezze di certe interpretazioni giurisprudenziali. Il suo intento nel *De beneficiis* è delineare la specificità dei vincoli di natura morale che discendono dai *beneficia*: in quanto valore aggiunto e linfa insostituibile per il tessuto sociale, essi vanno preservati da un'assimilazione alle dinamiche proprie dell'ambito giuridico, più consuete e consolidate, che avrebbero l'effetto di snaturarli e depotenziarli. A più riprese, dunque, egli fa emergere l'indole morale del *beneficium* per distinzione rispetto a concetti giuridici simili (*in primis* il *creditum*); e, dalla comparazione tra l'area originaria e autentica in cui si colloca il *beneficium* e le potenziali (indebite) traduzioni giuridiche di esso, affiora sempre l'inferiorità di queste ultime. Effettivamente, dunque, il tema che campeggia al centro del *De beneficiis* può essere identificato nella «intersoggettività dal duplice punto di vista "morale" e "giuridico"»; e la trattazione del *beneficium* rientra a sua volta in un discorso più ampio: la «tematica dei rapporti fra "giuridico" e "non giuridico"»⁴⁰. Tuttavia, è chiara la scelta di Seneca di sottolineare l'appartenenza del *beneficium* a un ambito extra-giuridico, non regolato dalla *lex*.

Per esempio, subito dopo la critica ai *prudentes* appena citata, sempre a proposito della questione della reciproca elisione tra *beneficium* e *iniuria*, Seneca evidenzia la radicale alterità tra la situazione di autonomia propria del *beneficium* (in cui il soggetto è pienamente arbitro della situazione) e quella di netta eteronomia che caratterizza tipicamente i contratti, ognuno dei quali è discipli-

39. Su questo aspetto rinvio a ZANICHELLI, *Ius de quo quaerimus*, 74-76.

40. MANTELLO, *Un'etica per il giurista?*, 158, il quale sottolinea peraltro come il rapporto tra i due ambiti interessasse la filosofia più che il diritto, e comunque fosse scarsamente sistematizzato anche in ambito filosofico.

nato da una legge ben precisa, che opera in modo tassativo e vincolante:

Quae proposuisti mihi, Liberalis, exempla certis legibus continentur, quas necesse est sequi. Lex legi non miscetur, utraque sua via it; depositum habet actionem propriam tam mehercules quam furtum. Beneficium nulli legi subiectum est, me arbitro utitur; licet mihi inter se comparare, quantum profuerit mihi quisque aut quantum nocuerit, tum pronuntiare, utrum plus debeatur mihi an debeam. In illis nihil est nostrae potestatis, eundum est, qua ducimur; in beneficio tota potestas mea est, ego iudico.

«Gli esempi che mi hai fatto, Liberale, sono contemplati da leggi ben precise, che è obbligatorio seguire. Una legge non si sovrappone a un'altra, ciascuna procede per la propria via; per il deposito è prevista una specifica azione, così come per il furto, per Ercole. Il beneficio invece non è soggetto a nessuna legge, ne sono arbitro io; compete a me soppesare quanto uno mi ha giovato o quanto mi ha danneggiato, e quindi stabilire se sono più in credito o in debito. Nelle situazioni regolate dalla legge nulla è in nostro potere, dobbiamo procedere per la via per cui siamo condotti; nel beneficio ho pieni poteri: sono io a giudicare»⁴¹.

Come si vede, la libertà propria del *beneficium* (*nulli legi subiectum est; me arbitro; licet mihi; tota potestas mea est, ego iudico*) è contrapposta alla coercizione e alla tassatività quali attributi della legge e dell'azione processuale (*certis legibus continentur; necesse est sequi; sua via; actionem propriam; nihil est nostrae potestatis, eundum est qua ducimur*).

Nel corso del trattato è ampiamente articolata la distinzione tra i diversi tipi di vincolo derivanti rispettivamente dal *beneficium* e dal *creditum*. Nel IV libro, per esempio, argomentando che fare il bene è cosa desiderabile di per sé e che non si deve mai accordare un beneficio in vista di un tornaconto, Seneca osserva che solo metaforicamente o per analogia si può intendere il *beneficium* come un *creditum*, tanto più che il *beneficium* è definibile come *creditum insolubile*, mentre il *creditum* vero e proprio può e deve sempre essere riscosso⁴². Distingue inoltre le diverse conseguenze che il *creditum* e il *beneficium* rispettivamente comportano, ove concessi incautamente: mentre c'è una via processuale che consente di riscuotere il *creditum* dal debitore, il *beneficium* lo si perde completamente da subito. E le due situazioni sono comunque diverse in modo

41. *Ben.* 6.6.1-2.

42. *Ben.* 4.12.1: “*Dicitis*”, inquit, “*beneficium creditum insolubile esse, creditum autem non est res per se expetenda*.” *Cum creditum dicimus, imagine et translatione utimur; sic et legem iusti iniustique regulam esse, et regula non est res per se expetenda. Ad haec verba demonstrandae rei causa descendimus; cum dico creditum, intelligitur tamquam creditum. Vis scire? adicio insolubile, cum creditum nullum non solvi aut possit aut debeat.*

sostanziale, come diversamente sono da qualificare gli agenti cui sono riconducibili, rispettivamente il cattivo *pater familiae* e l'uomo riprovevole: notazione con cui è ulteriormente evidenziata la valenza propriamente etica del *beneficium*⁴³.

Proprio per la distinzione di piani che separa il *beneficium* da un contratto giuridicamente regolato, Seneca è contrario a delegare a strumenti legislativi la soluzione di problemi che si collocano su un piano squisitamente etico, che per lui è prioritario: questo, in fondo, è il cuore della sua riflessione sul *beneficium*. È indicativa, a questo riguardo, la lunga sezione del III libro dedicata a criticare l'ipotesi di adottare una *lex* che stabilisse effettivamente un' *actio ingrati*, attestata nelle *declamationes* delle scuole di retorica. Per Seneca non avrebbe senso incaricare la legge di punire gli ingrati, poiché l'ingratitude rientra semmai in quei comportamenti da rimettere al giudizio degli dèi, e anche in assenza di una sanzione giuridica l'ingrato non resta comunque impunito, tormentato com'è dalla consapevolezza del proprio operato e dalle relative conseguenze (*Ben.* 3.6-17). Il ragionamento di Seneca è teso a evidenziare la superiorità della sfera morale cui il *beneficium* appartiene, e il conseguente svilimento che deriverebbe dal trasformarlo in un istituto giuridico. Non manca in questa lunga disamina il riferimento a riserve e controindicazioni di ordine pratico; ma le sue obiezioni sono soprattutto di ordine ideale. Sintetizzo gli snodi principali di questo secondo livello del discorso. Permettere di recuperare un beneficio tramite un' *actio* significherebbe trasformarlo in un credito (*si appello, si ad iudicem voco, incipit non beneficium esse, sed creditum*, 3.7.1), e dunque perdere la parte migliore di esso (*pars optima beneficium perit*), che consiste nel fatto di averlo concesso essendo anche disposti a perderlo, rimettendosi del tutto all'arbitrio del beneficiario. Il fatto stesso, in sé nobilissimo, di dimostrare la propria riconoscenza perde di nobiltà se diventa obbligatorio (*cum res honestissima sit referre gratiam, desinit esse honesta, si necessaria est*, 3.7.2); infatti, non c'è molto di onorevole nel prestare qualcosa anziché donarlo, o nel restituire qualcosa non spontaneamente ma perché si è tenuti a farlo (*quid enim aut in hoc magnificum est, si beneficium non dat, sed commodat, aut in illo, qui reddit, non quia vult, sed quia necesse est?*). In sostanza, trasformare i benefici in materia di controversie giudiziarie

43. *Ben.* 4.39.2: *Primum alia condicio est in credito, alia in beneficio. Pecuniae etiam male creditae exactio est; et appellare debitorem ad diem possum et, si foro cesserit, portionem feram: beneficium et totum perit et statim. Praeterea hoc mali viri est, illud mali patris familiae.*

sarebbe come profanarli (*pollues illa, si materiam litium feceris*, 3.14.2). Seneca poi deplora che si ricorra a garanti, sigilli e dichiarazioni autografe, al fine di impedire che chi ha ricevuto possa negare di avere ricevuto. Questo significa preferire ciò che è necessario a ciò che è bene in assoluto, rendere obbligatoria la *fides* anziché aspettarsela (*necessaria optimis praetulerunt et cogere fidem quam expectare malunt*, 3.15.2), mentre sarebbe auspicabile che a garantire qualunque adempimento bastassero la parola data e l'onestà.

Ricorrono in questa argomentazione alcuni concetti-chiave, molto significativi dal punto di vista filosofico, che qualificano rispettivamente i due poli *beneficium* e *creditum*, e concorrono a disegnare due ambiti contrapposti: da una parte quello della libertà e della volontà; dall'altra quello della necessità e della coercizione; da una parte la nobiltà morale del *beneficium* e del conseguente vincolo di gratitudine che ne discende, che non necessita di costrizioni esterne poiché affonda le sue radici nella *fides* e nel *pudor*; dall'altra il carattere coercitivo della legge e degli adempimenti ottenuti tramite essa:

beneficium - creditum 3.7.1
honestissima ... honesta - necessaria 3.7.2
dat - commodat 3.7.2
quia vult - quia necesse est 3.7.2
necessaria - optimis 3.15.2
cogere - expectare 3.15.2
mali viri - mali patris familiae 4.39.2.

Infine, l'ultimo argomento addotto da Seneca contro l'ipotesi di perseguire legalmente l'ingratitude è che adottando una simile legge gli ingrati aumenterebbero di numero; ed è meglio che non sia reso noto a tutti quanto essi siano numerosi, poiché solitamente accade che più è alto il numero di coloro che commettono un illecito più si attenuano le remore a commetterlo (*non expedit notum omnibus fieri, quam multi ingrati sint; pudorem enim rei tollet multitudo peccantium*, 3.16.1). Considerazioni che riprendono da vicino un passaggio del *De clementia* in cui si evidenziava, con argomentazioni del tutto simili, quanto fosse stata controproducente l'intensificazione delle condanne del parricidio come reato e delle relative punizioni durante il principato di Claudio:

Praeterea videbis ea saepe committi quae saepe vindicantur. Pater tuus plures intra quinquennium culleo insuit quam omnibus saeculis insutos accepimus. Multo minus audebant liberi nefas ultimum admittere quam diu sine lege crimen fuit. Summa enim prudentia altissimi viri et rerum naturae peritissimi maluerunt velut incredibile scelus et ultra auda-

ciam positum praeterire quam dum vindicant ostendere posse fieri; itaque parricidae cum ea lege coeperunt et illis facinus poena monstravit; pessimo vero loco pietas fuit postquam saepius culleos vidimus quam cruces. In qua civitate raro homines puniuntur, in ea consensus fit innocentiae et indulgetur velut publico bono. Putet se innocentem esse civitas, erit; magis irascetur a communi frugalitate desciscitentibus si paucos esse eos viderit. Periculosum est, mihi crede, ostendere civitati quanto plures mali sint.

«Inoltre, vedrai che vengono commessi spesso quei delitti che sono puniti spesso. Tuo padre in cinque anni ha cucito nel sacco più persone di quante ci risulta fossero state cucite da sempre. I figli osavano molto meno arrivare a compiere il massimo sacrilegio [del parricidio] finché non era previsto come delitto dalla legge. Con somma saggezza, infatti, gli uomini migliori e più esperti della natura preferirono non disciplinare quel crimine, incredibile e collocato al di là di ogni ardire, anziché evidenziare, tramite la previsione di una pena, il fatto che lo si possa commettere; e così con quella legge cominciarono ad esserci i parricidi, e fu proprio la pena a mostrare ad essi il delitto; la devozione filiale si trovò nella situazione peggiore da quando cominciammo a vedere più sacchi che croci. Nella società in cui raramente gli uomini vengono puniti si crea un consenso sull'innocenza ed essa è coltivata come un bene pubblico. Se i cittadini si abituano a pensare sé stessi come innocenti, lo saranno effettivamente; si adireranno maggiormente con coloro che si discostano dalla comune rettitudine se vedranno che sono pochi a farlo. Credimi, è pericoloso mostrare ai consociati quanto più numerosi siano i malvagi»⁴⁴.

Affidare sistematicamente al diritto la reazione ai comportamenti sbagliati è dunque controproducente, poiché ha l'effetto di moltiplicarli. Considerazione di politica criminale, ma anche di antropologia criminale, che ha una certa assonanza con le coeve riflessioni teologiche di San Paolo sul legame genetico tra legge e peccato⁴⁵. Entrambe le argomentazioni di Seneca, contro la previsione per legge di sanzioni per il parricidio e per l'ingratitude, confermano il suo scetticismo nei confronti delle soluzioni offerte dal diritto, e gli svantaggi che derivano dal trasportare sul piano giuridico della pena o dell'azione processuale quelli che sono propriamente *officia* morali (rispettivamente la *pietas* filiale e la gratitudine verso i benefattori)⁴⁶.

44. *Clem.* 1.23.1-2.

45. *Rom.* 7, 1-13 e *1 Cor.* 15, 56.

46. Uno sguardo critico e disincantato sulla "smania" dei processi e sull'inutilità delle sanzioni Seneca l'aveva già mostrato nel *De ira*, dove dipingeva con sarcasmo quadri desolanti: migliaia di persone di prima mattina si affrettano al foro avendo controversie ignobili e avvocati ancor più ignobili (*quam turpes lites, quanto turpiores advocatos habent!*», 2.7.3), mentre viene scelto per il giudizio un giudice che ha commesso le stesse cose che si accinge a condannare (*iudex damnaturus quae fecit eligitur*). Proliferano ovunque i misfatti, sempre più numerosi di quanto le sanzioni riescano a porvi rimedio, in un'enorme gara

Per concludere su questo tema, almeno due aspetti meritano di essere sottolineati, dal punto di vista filosofico: la distinzione concettuale operata da Seneca tra rapporti generati dal *beneficium* e rapporti giuridici, e l'affermazione della superiorità assiologica del primo ambito rispetto al secondo. La tesi di Seneca è evidente: nella pratica dei *beneficia* egli intende additare un ideale normativo capace di arricchire e migliorare la società e i costumi; il *beneficium* identifica un modello di convivenza civile in cui i rapporti intersoggettivi possono dispiegarsi positivamente secondo modalità distinte da quelle giuridiche, e ad esse preferibili: il diritto non è che «lo strumento imperfetto per regolare una società imperfetta»⁴⁷. Più problematico, invece, stabilire se e in quale misura, a partire da questa consapevolezza, si possa arrivare ad attribuire a Seneca e alla cultura del suo tempo una vera e propria distinzione tra diritto e morale quali sistemi normativi⁴⁸.

Alla convinzione di Seneca che il mondo giuridico sia qualitativamente

di colpevolezza (*omnia sceleribus ac vitiis plena sunt; plus committitur quam quod possit coercionem sanari; certatur ingenti quidem nequitiae certamine*, 2.9.1). E non sono certo pochi a infrangere la legge (*Numquid enim singuli aut pauci rupere legem?*, 2.9.2): se il saggio dovesse adirarsi con tutto lo sdegno richiesto dall'infamia dei delitti, sarebbe delirio più che ira (*Si tantum irasci vis sapientem quantum scelerum indignitas exigit, non irascendum illi sed insaniendum est*, 2.9.4).

47. TAMBURI, *Un filosofo di fronte all'interpretatio prudentium*, 247 n. 7. Sul tema vd. anche TORTORA, *La «inferiorità» del diritto nel pensiero di Seneca*, 98-115.

48. Nella prospettiva del diritto romano il tema è affrontato in alcuni studi che hanno indagato la percezione di profili etico-morali nelle fonti giurisprudenziali. Nell'ambito di tale dibattito, cui rinvio, sono stati approfonditi anche i testi di Seneca appena esaminati. MANTELLO, *Un'etica per il giurista?*, 160-161 e n. 39, rileva in Seneca, e in generale nella cultura filosofica, oltre che giuridica, dell'epoca, l'assenza di «concettualizzazioni generalizzanti e astrattizzanti», di «distinzioni “ontologicamente” delineate», e di una vera e propria «separatezza fra “morale” e “diritto” in termini teorico-dottinari o, addirittura, di contrasto fra sistemi normativi» (vd. anche MANTELLO, *'Beneficium' servile - 'Debitum' naturale*). FALCONE, *A proposito di Paul. 29 ad ed., D. 13, 6, 17, 3*, 189-191 n. 26; 200 e n. 50; 206-207, pur concordando «nell'escludere una rappresentazione [...] in termini di separazione tra “sistemi normativi”», rileva – in modo del tutto convincente – la «consapevolezza di una opposizione tra sfera morale e sfera giuridica in relazione a due diversi tipi di doverosità»: consapevolezza propria della giurisprudenza all'epoca di Paolo, ma già attestata anche nell'elaborazione senecana in materia di *beneficia*; e pertanto sostiene che la «opposizione tra doverosità dell'*officium* e doverosità discendente dal *credendum*» sia da intendere come «espressione della coscienza di una separatezza tra 'diritto' e 'morale'» (vd. anche FALCONE, *Obligatio est iuris vinculum*; FALCONE, *La definizione di obligatio tra diritto e morale*, 25-44). Sul tema cfr. FIORI, *Bonus vir*.

inferiore al mondo dei *beneficia* si collega un'altra critica ai confini troppo angusti del diritto che egli aveva espresso già nel *De ira*, dialogo-trattato risalente probabilmente agli anni 40. Nell'ambito di un ragionamento in cui vuole dimostrare che è doveroso limitare le reazioni contro gli errori altrui, perché in fondo siamo tutti in certa misura responsabili di una qualche colpa, egli afferma che per un verso è impossibile che qualcuno possa dirsi innocente rispetto a tutte le leggi, per l'altro verso l'innocenza di fronte alla legge è ben poca cosa:

Quis est iste qui se profitetur omnibus legibus innocentem? Ut hoc ita sit, quam angusta innocentia est ad legem bonum esse! Quanto latius officiorum patet quam iuris regula! Quam multa pietas humanitas liberalitas iustitia fides exigunt, quae omnia extra publicas tabulas sunt! Sed ne ad illam quidem artissimam innocentiae formulam praestare nos possumus: alia fecimus, alia cogitavimus, alia optavimus, aliis favimus; in quibusdam innocentes sumus, quia non successit.

«Chi mai potrà dichiararsi innocente rispetto a tutte le leggi? E anche se così fosse, che innocenza meschina è essere a posto davanti alla legge! Quanto è più vasta la norma dei doveri morali rispetto a quella del diritto! Quante cose sono richieste dalla *pietas*, dall'umanità, dalla generosità, dalla giustizia, dalla lealtà, e nessuna di esse è inclusa nelle tavole della legge! Eppure non siamo in grado di mostrarci all'altezza nemmeno di quella formula assolutamente ristretta di innocenza: qualcosa l'abbiamo commesso, qualcosa l'abbiamo meditato, qualcosa l'abbiamo desiderato, qualcosa l'abbiamo favorito: se ci sono delle infrazioni rispetto alle quali siamo innocenti, è solo perché non ci è riuscito di commetterle»⁴⁹.

Già in quest'opera, com'è evidente, Seneca aveva ben presenti i confini tra giuridico e non giuridico, e sottolineava criticamente gli orizzonti ristretti della legalità rispetto all'area ben più ampia e ben più esigente degli *officia* che ci derivano dalla nostra condizione umana, anche senza che sia una legge a prescriverli. Considerando complessivamente le idee emergenti dai passaggi esaminati del *De beneficiis*, del *De clementia* e del *De ira* (superiorità assiologica del *beneficium* rispetto al *creditum*; inutilità di perseguire legalmente l'ingratitudine; critica dell'abuso di strumenti giudiziari; sfiducia nelle sanzioni in quanto possibile causa di aumento dei delitti e di attenuazione del senso morale; portata più ampia e più esigente degli *officia* rispetto al *ius* e alle *leges*), non è da escludere che in parte si possano attribuire già allo stoicismo di Seneca, cioè a un filosofo romano dell'età del principato, immerso in una società impregnata di cultura giuridica, alcuni tratti tipici di quell'atteggiamento di "antigiuridismo" che nella sto-

49. *De ira* 2.28.2-3.

ria della filosofia del diritto è individuato come caratteristica peculiare di Sant'Agostino quale «punto di svolta nell'autocoscienza dell'Occidente cristiano»⁵⁰. Quella «insufficienza del diritto come regola di vita»⁵¹, quel «*discentramento* del giuridico», quell'aver tolto «alla categoria del giuridico, o più esattamente all'intera categoria della normatività, [...] il primato nell'ambito della filosofia pratica»⁵², che i filosofi del diritto individuano come peculiarità di Sant'Agostino, sono forse anche posizioni attribuibili già a Seneca, che ritrovava il senso ultimo della normatività non nelle prescrizioni legislative e nelle *actiones* ma negli *officia* imposti universalmente dalla nostra comune umanità. È questa una possibile chiave di lettura per comprendere la visione scettica e relativizzante del mondo giuridico, delle sue dinamiche e dei suoi strumenti, che affiora talvolta dalle opere di Seneca: un mondo che egli mostra di conoscere nei dettagli, ma che sentiva inadeguato a catturare e risolvere le questioni filosofiche fondamentali.

4. Equità, umanità, natura

Se il *De beneficiis* è l'opera che tematizza in modo sistematico, quasi programmatico, la superiorità assiologica dei vincoli morali rispetto a ciò cui si è tenuti per legge, altri testi ci offrono conferme ulteriori della sensibilità di Seneca per le diverse possibili declinazioni della normatività. Come esemplificazione di questa sensibilità vorrei considerare anzitutto i suoi riferimenti alla categoria dell'*aequum*. In questa sede non è possibile dare conto della complessità delle questioni sollevate da questa nozione, né delle sue articolazioni ed evoluzioni⁵³. Per attenerci ai testi di Seneca, si può affermare anzitutto che con *aequum* egli esprime principalmente un'idea di eguaglianza, una situazione in cui tutti sono inderogabilmente alla pari. L'archetipo di questa radicale eguaglianza è la morte; proprio con riferimento alla morte, il nesso equità-eguaglianza (etimologico prima che semantico) è chiaramente esplicitato, addirittura in senso definitorio, in una delle lettere a Lucilio:

50. D'AGOSTINO, *L'antigiuridismo di S. Agostino*, 116.

51. DEL VECCHIO, *L'homo iuridicus e l'insufficienza del diritto come regola di vita*, 279-308.

52. D'AGOSTINO, *L'antigiuridismo di S. Agostino*, 139. D'Agostino riprende il concetto di «discentramento» da COTTA, *L'esperienza politica nella riflessione agostiniana*, 576, che lo riferiva al rapporto di Sant'Agostino con la politica.

53. Rinvio per questo a SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto*, e bibliografia citata, e a MANTOVANI, *L'aequitas romana*, 15-60.

Mors necessitatem habet aequam et invictam: quis queri potest in ea condicione se esse in qua nemo non est? prima autem pars est aequitatis aequalitas.

«La morte ha in sé un'ineluttabilità eguale per tutti e invincibile: chi può lamentarsi di essere in quella condizione nella quale nessuno può non essere? L'elemento principale dell'equità è l'eguaglianza»⁵⁴.

Analogamente in *Epist.* 123.16 Seneca afferma che la morte non è un male, anzi è come una legge di fronte alla quale tutti sono uguali: «l'unico diritto che accomuna nell'eguaglianza il genere umano (*sola ius aequum generis humani*)». Questi testi senecani elevano a oggetto di meditazione filosofica un dato di senso comune⁵⁵.

Aequum come attributo di *ius* compare anche, ma in un senso più precisamente giuridico, in *Epist.* 107.6, dove Seneca afferma che si definisce equo il diritto «non in quanto tutti se ne avvalgono ma in quanto è stato emanato per tutti (*aequum autem ius est non quo omnes usi sunt sed quod omnibus latum est*)». Il senso di *aequum* come eguaglianza che non conosce deroghe è ancor più chiaro in *Epist.* 86.2, dove sono attribuite a Scipione queste parole: «non voglio derogare in nulla alle leggi e alle istituzioni; il diritto sia eguale per tutti i cittadini (*'Nihil' inquit 'volo derogare legibus, nihil institutis; aequum inter omnes cives ius sit'*)».

Che nella peculiare accezione di giustizia espressa da *aequum* fosse centrale un'idea di parità di condizioni è confermato da alcune sue occorrenze nella tragedia *Medea*, nell'ambito di una sticomitia incentrata proprio sull'antitesi equo-iniquo (vv. 195-200). Con inflessibilità legalistica il re Creonte impone a Medea di ottemperare all'ordine di lasciare Corinto: «Il comando del sovrano, sia esso equo o iniquo, sopportalo. [...] È tardivo prendere la parola quando un decreto è già stato emesso (*Aequum atque iniquum regis imperium feras. [...] Vox constituto sera decreto venit*)». Medea replica con intonazione gnomica, invocando il diritto al contraddittorio: «I regni iniqui non durano per sempre. [...] Chi statuisce qualcosa senza prima avere sentito la controparte non è giusto anche qualora abbia stabilito qualcosa di giusto (*Iniqua numquam regna perpetuo manent. [...] Qui statuit aliquid parte inau-*

54. *Epist.* 30.11. In generale, che l'accezione originaria e autentica della nozione romana di equità sia da individuare in un «atteggiamento di decisione che ha per criterio l'*aequum*, ossia l'uguale» è sottolineato da MANTOVANI, *L'aequitas romana*, 19.

55. Si pensi, se è consentita un'incursione in un registro ovviamente non comparabile a quello di Seneca, alla «eguagliatrice» o alla «livella»: due note immagini poetiche della morte che attingono al senso comune, ed esprimono per antonomasia e per metafora esattamente l'idea che in latino è veicolata dal termine *aequum*.

dita altera, / aequum licet statuerit, haud aequus fuit)»⁵⁶.

È significativo che questi versi della *Medea* si trovino citati in almeno due sentenze inglesi del XVII secolo (il *Boswel's case* del 1606 e il *Bagg's Case* del 1615), da Sir Edward Coke, per sottolineare l'importanza della *hearing rule*, e ancora in altre sentenze del XIX secolo per rafforzare un'idea di *fairness* procedurale⁵⁷.

La peculiare accezione di giustizia rinvenibile nella categoria di *aequum* è illuminata ulteriormente da un passo del *De clementia* in cui Seneca, dopo avere osservato che sarebbe sbagliato perdonare incondizionatamente a tutti e obliterare il *discrimen* tra *boni* e *mali*, afferma che si deve adottare una *moderatio*, evitando sia di rendere indiscriminata la *clementia* sia di estrometterla del tutto; e poiché è difficile trovare la giusta misura, tutto ciò che si fa al di là dell'*aequum* dev'essere sempre in direzione di una maggiore umanità: *Modum tenere debemus, sed, quia difficile est temperamentum, quidquid aequo plus futurum est in partem humaniorem praeponderet*⁵⁸. L'*aequum*, dunque, è giustizia come correttezza ed equilibrio; è la superficie perfettamente piana che non si increspa, l'asse che non inclina in nessuna direzione, come spiega bene qui per contrasto l'uso del verbo *praeponderare*. L'*humanum* è un passo ulteriore (indicato qui da Seneca come auspicabile) che si può compiere al di là dell'*aequum* nei casi in cui è difficile realizzare esattamente il punto di equilibrio che l'*aequum* rappresenta tra condono totale e totale assenza di clemenza.

Più complesso, in Seneca come nella cultura romana in generale, il signifi-

56. Alcune traduzioni autorevoli della *gnome* pronunciata da Medea: «Chi stabilisce qualcosa senza ascoltare la controparte, anche se ha preso una decisione giusta, non si comporta da giusto» (GIARDINA); «Chi emette una sentenza senza ascoltare l'altra parte, anche se la sentenza è giusta, non è stato giusto» (TRAINA); «Prendre une décision sans entendre l'une des parties, quand bien même cette décision serait équitable, ce n'est pas agir selon l'équité» (CHAUMARTIN); «To decide something with one side unheard / Is unjust, however just the decision» (BOYLE). In una tragedia complessivamente permeata dall'immaginario etico-giuridico, l'invocazione del principio del contraddittorio si inserisce in un contesto esplicitamente connotato nel senso di una procedura giurisdizionale: *Si iudicas, cognosce, si regnas, iube*, aveva appena detto Medea a Creonte al v. 194 (eloquente in questo senso la traduzione letterale suggerita da Boyle nel suo commento, 182: «If you are judging (my case), hear it, if you are being a king, give orders»). Per le diverse edizioni della tragedia qui considerate rinvio alla bibliografia finale.

57. Traggo questi riferimenti da FRENCH, *Procedural Fairness*, 5.

58. *Clem.* 1.2.2.

cato del nesso *aequum et bonum*. Si pone infatti il problema di chiarire in che senso la specifica istanza di giustizia insita in tale espressione fosse direttamente omogenea al diritto (o come sua componente o come suo sfondo di riferimento), e in che termini invece rappresentasse un'istanza critica rispetto a certi meccanismi giuridici, ed eventualmente un loro superamento⁵⁹.

In Seneca l'uso di *aequum et bonum* risulta un banco di prova interessante per riscontrare la sua sensibilità per questioni rilevanti anche nel dibattito dei giuristi, sebbene sia difficile ricostruire i reciproci influssi tra il versante giuridico e quello filosofico. Anzitutto perché in Seneca troviamo in questo caso un numero esiguo di occorrenze; e inoltre perché, in generale, studiare l'uso di un concetto in un autore impone di tenere conto del dato ovvio che i testi letterari (e in questo Seneca non fa eccezione) veicolano talvolta espressioni stereotipe o anche in parte desemantizzate, dietro le quali sarebbe forzato vedere sempre necessariamente una posizione teorica precisa o un uso intenzionale di un'accezione tecnica. Mi pare comunque si possa dire che, mentre con la nozione di *aequum* usata in senso assoluto Seneca esprime piuttosto chiaramente, come si è visto, un'idea di eguaglianza (o eventualmente di giustizia, ma sempre all'insegna della parità di condizioni), quando invece ricor-

59. Alla questione posso solo accennare in modo approssimativo e con qualche semplificazione, rinviando agli studi specifici sul tema. SCHIAVONE, *Ius*, 419 ha affermato che si può supporre fondatamente «che fra III e II secolo a.C. l'*aequum et bonum* fosse stata una clausola presente in formulazioni edittali a loro volta riflesso di un movimento di idee che tendeva ad arginare se non a superare dovunque possibile il ritualismo del vecchio *ius civile*»; e ha osservato che nella riflessione dei giuristi romani delle diverse epoche l'*aequum et bonum* fu variamente inteso: identificato con l'equità naturale o assimilato al diritto naturale, distinto ora dal *ius* ora dalla *scientia iuris*, o invece capace di assorbire il *ius* stesso (ivi, 399-430). Nell'ambito di questa analisi, come vedremo subito, Schiavone dà rilievo anche alla tematizzazione dell'equità da parte di Seneca. Da tale ricostruzione si è discostato MANTOVANI, *L'aequitas romana*, 15-60 che, attraverso un'ampia disamina di fonti giuridiche, letterarie, filosofiche e iconografiche di varie epoche della romanità, ha messo a fuoco la piena inerenza dell'*aequum* in generale (inclusa l'endiadi *aequum et bonum* nelle sue varie formulazioni) alle dinamiche del *ius*, e la tendenziale sintonia e convergenza valoriale tra *aequum* e *ius*, nozioni che rinviano a referenti distinti ma non antitetici; ritiene pertanto fuorviante un'idea generalizzata di equità quale contrappunto ai difetti del *ius civile*, tra i quali il formalismo; e sottolinea che l'*aequum* era sentito viceversa come carattere necessario e valore costitutivo del *ius*, e che i casi specifici in cui dalle fonti risulta una discrepanza tra *ius* ed *aequum*, o una funzione critica dell'*aequum* rispetto al *ius*, non autorizzano a vedere una contrapposizione tra due aree che normalmente erano in realtà solidali e reciprocamente coerenti, anche se rimasero sempre distinte e non si saldarono mai del tutto.

re all'endiadi *aequum et bonum* è per indicare una giustizia alternativa alla tassatività del diritto, e in particolare al carattere formulare del processo. Che egli conoscesse bene la struttura rigidamente vincolata del giudizio basato sulle *formulae* è evidente da un passo del *De beneficiis*, nell'ambito dell'argomentazione già ricordata in cui considera gli svantaggi di un'eventuale previsione legislativa dell'*actio ingrati*. Qui, per dimostrare quanto l'ingratitude sia inadatta ad essere portata davanti al giudice, Seneca osserva che quella che nelle cause normali appare una risorsa, cioè il fatto che il giudice è ancorato a una *formula*, mal si adatterebbe all'indeterminatezza del *beneficium* e del suo valore, e alla difficile definibilità dell'ingratitude. Il giudizio formulare del *iudex* è dunque posto a confronto con il giudizio dell'*arbiter*, vincolato invece unicamente al suo senso personale di *religio*:

Praeterea, quaecumque in cognitionem cadunt, comprehendi possunt et non dare infinitam licentiam iudicij; ideo melior videtur condicio causae bonae, si ad iudicem quam si ad arbitrum mittitur, quia illum formula includit et certos, quos non excedat, terminos ponit, huius libera et nullis adstricta vinculis religio et detrahere aliquid potest et adicere et sententiam suam, non prout lex aut iustitia suadet, sed prout humanitas aut misericordia impulit, regere.

«Inoltre, tutte le situazioni che ricadono nella cognizione del giudice possono essere definite con esattezza e non consentire un'illimitata discrezionalità di giudizio; per questo, quando si tratti di decidere una causa giusta, si ritiene meglio sottoporla a un giudice che a un arbitro, poiché il primo è vincolato da una formula che gli pone confini certi da non varcare, mentre il secondo non segue altro che la propria coscienza libera e non limitata da nessun vincolo, in base alla quale può togliere o aggiungere qualcosa e calibrare la sua sentenza non in base a ciò che indica la legge o la giustizia, ma in base a come lo spinge il suo senso di umanità o di compassione»⁶⁰.

La consapevolezza della differenza tra i due metodi di decisione è presupposta anche in un passo del *De clementia*, dove la contrapposizione al giudizio

60. *Ben.* 3.7.5. La distinzione tra *iudicium* e *arbitrium* è formulata chiaramente già in Cicerone, *Rosc. com.* 10-11, che significativamente identifica, fra i tratti che caratterizzano rispettivamente i due procedimenti, da una parte la certezza, la *formula*, la perentorietà; dall'altra la mitezza e la misura, non senza un richiamo indiretto all'*aequum et bonum* (qui in forma comparativa): *aliud est iudicium, aliud est arbitrium. Iudicium est pecuniae certae, arbitrium incertae; ad iudicium hoc modo venimus ut totam litem aut obtineamus aut amittamus; ad arbitrium hoc animo adimus ut neque nihil neque tantum quantum postulavimus consequamur. Ei rei ipsa verba formulae testimonio sunt. Quid est in iudicio? Derectum, asperum, simplex: si paret HS iccc dari. Hic nisi planum facit HS iccc ad libellam sibi deberi, causam perdit. Quid est in arbitrio? Mite, moderatum: quantum aequius et melius sit dari.*

basato sulla *formula* serve a Seneca per esprimere la libertà che contraddistingue il modo di giudicare proprio della clemenza, di cui sottolinea la superiorità. In questo caso la libertà di giudizio è definita *liberum arbitrium* e il corrispondente criterio decisionale è indicato appunto nel principio dell' *aequum et bonum* (a proposito del quale, peraltro, Seneca puntualizza che non rappresenta certo una deroga al *iustum*, bensì la sua perfetta realizzazione):

Clementia liberum arbitrium habet, non sub formula, sed ex aequo et bono iudicat, et absolvere illi licet et, quanti vult, taxare litem. Nihil ex his facit tamquam iusto minus fecerit, sed tamquam id quod constituit iustissimum sit.

«La clemenza ha libertà di giudizio; non giudica sulla base di una formula ma secondo il giusto e il bene; e le è consentito sia assolvere sia fissare l'entità della condanna nella misura che vuole. Nel procedere così non fa nulla come se facesse meno del giusto, ma come se ciò che ha stabilito fosse proprio la cosa più giusta»⁶¹.

In sostanza abbiamo qui una contrapposizione tra *formula* da una parte e *aequum et bonum* dall'altra, con la precisazione che l' *aequum et bonum* nulla toglie al *iustum* ma anzi risponde pienamente ad esso. Che questo testo di Seneca presupponga una vera e propria filosofia del diritto è stato notato da Schiavone, il quale osserva che il riferimento al giudicare *ex aequo et bono* anziché sulla base di un testo

«ci riporta alla più antica elaborazione pretoria; e possiamo ben dire che nella filosofia del diritto integrata da Seneca all'interno del suo modello di esercizio mite del potere, la proposta di un *ius* flessibile, costruito a misura delle esigenze dei singoli, occupava un posto di primo piano: un tema che poi sarebbe tornato con Celso fra i grandi motivi dell'umanesimo giuridico adrianeo»⁶².

In un altro passaggio del *De clementia* l'endiadi compare nella forma *aequum bonumque*, e sembra rinviare a un principio di diritto naturale:

Servis imperare moderate laus est. Et in mancipio cogitandum est non quantum illud impune possit pati, sed quantum tibi permittat aequi bonique natura, quae parcere etiam captivis et pretio paratis iubet (quanto iustius hominibus liberis, ingenuis, honestis!), non ut mancipiis abuti, sed ut is quos gradu antecedas quorumque tibi non servitus tradita sit, sed tutela.

61. *Clem.* 2.7.3.

62. SCHIAVONE, *Ius*, 339. Su *aequum/aequitas* in Seneca, vd. *ivi*, 528 nn. 58-59. Una «ascendenza anche senecana» hanno per Schiavone i richiami all'equo che si trovano in Proculo, il quale «fu, probabilmente, il giurista di Seneca» (*ivi*, 340). DUCOS, *Roma e il diritto*, 121-122 osserva che Seneca «afferma a più riprese i limiti delle formule giuridiche: esse condizionano il giudice che non può dare prova di un reale discernimento o realizzare una vera giustizia».

«È lodevole comandare agli schiavi con moderazione. E nel modo di trattare uno schiavo si deve considerare non quanto egli possa subire impunemente ma quanto ti consenta il principio naturale del giusto e del bene, il quale impone di avere riguardo anche ai prigionieri e a coloro che sono stati comprati con denaro (quanto più sarà giusto farlo con quegli uomini che hanno ottenuto la libertà, con quelli che sono nati liberi, con quelli che sono rispettabili!), e impone di trattarli non come schiavi ma come persone rispetto alle quali sei superiore e delle quali ti è stata affidata non la schiavitù ma la protezione»⁶³.

Mi sembra che anche qui si possa intravedere una distinzione tra il livello dell'*aequum et bonum* e quello della legalità (rappresentata implicitamente in questo caso dall'avverbio *impune*): Seneca sembra voler dire che a dettare il criterio per stabilire come trattare gli schiavi dev'essere non la valutazione del rischio di incorrere in eventuali sanzioni prescritte dalle norme, bensì un principio antecedente (e ben più esigente) di giustizia naturale. La *aequi bonique natura* è dotata in sé di un carattere normativo (*permittat, iubet*); è essa stessa, pertanto, ben prima dell'eventuale previsione di sanzioni, a tracciare un perimetro di liceità nel modo di trattare gli schiavi: il perimetro del consentito verterà così a restringersi, e per capire dove fermarsi non ci sarà bisogno di attendere l'indicazione della sanzione. È una dinamica analoga a quella prospettata nel brano del *De ira* ricordato prima, in cui Seneca aveva sottolineato la dimensione più ampia e più esigente della *regula* degli *officia* rispetto a quella del *ius*, e il fatto che le istanze promananti dagli *officia* non sono scritte nelle *tabulae*.

In questi due passaggi del *De clementia*, pertanto, Seneca sembra identificare nel principio dell'*aequum et bonum* un metodo di decisione e un criterio di condotta alternativi a quelli offerti dalla tassatività del diritto: non una deroga ad esso, ma comunque una via migliore⁶⁴. Anche la sua voce, dunque, trova posto nella lunga e articolata vicenda di una nozione che aveva svolto prima di lui, e avrebbe continuato a svolgere dopo di lui, un ruolo fondamentale in ambito giuridico. Se è vero che l'equità a Roma era «[m]etodo

63. *Clem.* 1.18.1.

64. L'endiadi *aequum-bonum* ricorre di nuovo in *Clem.* 2.1.4 per elogiare il rinnovamento dei costumi propiziato da Nerone (*Nunc profecto consentire decebat ad aequum bonumque expulsa alieni cupidine*); ricorre inoltre in *De otio* 8.2, dove Seneca per mostrare che nessuno Stato è adatto al *sapiens* cita tra i vari esempi lo Stato cartaginese, nel quale vi era «il massimo disprezzo del giusto e del bene (*summa aequi ac boni vilitas*)»; e infine in *Ben.* 4.14.3, dove, distinguendo tra l'intrinseca gratuità del *beneficium* e le azioni che hanno la loro utilità al di fuori di esse stesse, osserva che «nessuno va a coltivare i campi per spirito di giustizia e di bontà (*nemo ad agrum colendum ex aequo et bono venit*)».

d'interpretazione e al tempo stesso valore [che] porta a interrogarsi sul vero fondamento del diritto e sul suo rapporto con la natura», e che costituì «un punto di incontro fra giuristi e scrittori, uno degli elementi che permettono di affermare l'esistenza di una cultura comune che li unisce»⁶⁵, è evidente dagli esempi richiamati quanto Seneca partecipasse pienamente a questo orizzonte. Nell'uso che fece della nozione possiamo trovare una conferma della sua sensibilità per differenti articolazioni e sfumature del giuridico, e della normatività in senso più ampio.

Infine, posso soltanto accennare a un livello di riflessione ulteriore, fondamentale nel pensiero di Seneca: la sua aspirazione a delineare una morale universalistica e cosmopolitica fondata sugli *officia* (aspetto determinante, questo, per comprendere pienamente il senso di certe sue notazioni critiche sulle strettoie del diritto). Ne troviamo un'esemplificazione paradigmatica in un celebre passo dell'epistola 95, dove le idee di Seneca sulle articolazioni e sui confini della normatività sembrano trovare compimento definitivo in nome della natura universale dell'*humanum*, e si ricongiungono idealmente con le radici stesse dell'*humanitas* fino a Terenzio⁶⁶. Ricompare qui, spogliata di ogni riferimento al diritto e alle sue procedure, la nozione di *formula*, in questo caso usata metaforicamente per indicare la sintesi dei doveri dell'essere umano verso i suoi simili (*formulam humani officii*: un bell'esempio di nozione giuridica recuperata a fini etico-filosofici, secondo l'uso di Seneca già ricordato). La *formula* evocata qui da Seneca è ben diversa dalle *formulae* del processo; anzi la sua caratteristica è proprio quella di oltrepassare una precettistica dettagliata, fondata com'è sulla natura che accomuna univer-

65. Ducos, *Roma e il diritto*, 123, 121.

66. *Epist.* 95.51-53: *Quid agimus? quae damus praecepta? Ut parcamus sanguini humano? quantulum est ei non nocere cui debeas prodesse! Magna scilicet laus est si homo mansuetus homini est. Praecipiemus ut naufrago manum porrigat, erranti viam monstret, cum esuriente panem suum dividat? Quare omnia quae praestanda ac vitanda sunt dicam? cum possim breviter hanc illi formulam humani officii tradere: omne hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum iustumque composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex illius imperio paratae sint iuvandis manus. Ille versus et in pectore et in ore sit: homo sum, humani nihil a me alienum puto. Habeamus in commune: <in commune> nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur.* Sulla *humanitas* in Seneca vd. tra gli altri BALBO, *Humanitas in Imperial Age*, 69-81 e bibliografia citata; LAUDIZI, *La nozione di humanitas nelle Epistulae morales di Seneca*, 337-344.

salmente tutti. E ricompare anche l'*aequum*, in questo caso in nesso con il *iustum*, appunto come un prodotto della natura:

Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum iustumque composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex illius imperio paratae sint iuvandis manus.

«È la natura che ci ha creati uniti da vincoli di parentela, generandoci da una medesima origine e verso un medesimo fine; è essa che ci ha instillato un amore reciproco e ci ha resi socievoli. È essa ad avere stabilito l'equo e il giusto; per sua norma fondamentale è peggio offendere che essere offesi; per suo ordine siano pronte le mani per chi ha bisogno di aiuto».

L'intonazione è chiaramente morale, ma in realtà Seneca sta toccando temi che nella riflessione medievale e soprattutto moderna sarebbero diventati temi tipici della filosofia del diritto. Questo testo, in effetti, è un manifesto del giusnaturalismo di Seneca, che presenta qui in tutta evidenza la normatività della natura (*composuit, constitutione, imperio*), pur senza elaborare compiutamente un catalogo di leggi naturali⁶⁷. Ed è anche un manifesto del suo universalismo: come in altri suoi testi, il criterio di condotta derivante dalla *humanitas* e dalla *natura* supera tanto le differenze contingenti tra esseri umani (si pensi al celebre "*Servi sunt*". *Immo homines* di *Epist.* 47.1) quanto i confini ristretti di una singola comunità. In questo Seneca è stato certamente tra i partecipanti più attivi a quel «travaglio» di cui parlava Alfonso Traina:

«Per *humanitas* intendo il riconoscere e il rispettare l'uomo in ogni uomo. Formulata in termini negativi, è il superamento del nazionalismo. In essa culmina tutto il travaglio del mondo antico, prima che la *caritas* cristiana insegnasse a riconoscere e ad amare il figlio di Dio in ogni uomo»⁶⁸.

Abstract: In his philosophical works Seneca shows a considerable knowledge of the legal world: he often uses legal terms, he refers to legal institutions and jurisprudential opinions, sometimes he approaches the law from a theoretical perspective. This essay investigates Seneca's contribution to the philosophy of law and his place in the history of legal thought, highlighting themes such as the relationship between law and imperial power, the limits of the law, the

67. Osserva DUCOS, *Roma e il diritto*, 124: «Per il filosofo stoico si può parlare di una natura che, pur indicando in termini molto generali una condotta, non si esprime in una serie di comportamenti atti a trasformarsi in virtù civili. In nessun caso poi si accenna alla possibilità di trasformare quelle indicazioni in leggi. [...] I dettami della natura restano vaghi, ma dovunque si afferma l'esigenza di superare le norme civili per dare spazio a uno *ius humanum* che permetta di rispettare, in ognuno di noi, l'uomo».

68. TRAINA, *Comedia*, 9.

sense of *aequum* as a normative concept, the natural foundations of man's duties.

Keywords: Seneca phil., principate, law, *beneficium*, *aequum*.

BIBLIOGRAFIA

- ARGIROFFI A., *La filosofia di Lucio Anneo Seneca tra etica, diritto e politica*, Torino 2012.
- ARMISEN-MARCHETTI M., *Sapientiae facies. Étude sur les images de Sénèque*, Paris 1989.
- ARMISEN-MARCHETTI M., *Speculum Neronis: un mode spécifique de direction de conscience dans le De clementia de Sénèque* [2006], in *Seneca saepe noster*, éd. par J.-P. Aygon, J.-Ch. Courtil, F. Ripoli, Bordeaux 2020, 193-208.
- BALBO A., *Humanitas in Imperial Age: Some Reflections on Seneca and Quintilian*, JRS XLVII (2012) 69-81.
- BALBO A. - MALASPINA E., *Bibliography*, in *Brill's Companion to Seneca. Philosopher and Dramatist*, ed. by G. Damschen, A. Heil, Leiden 2014, 771-860.
- Benefattori e beneficiati. La relazione asimmetrica nel de beneficiis di Seneca*, a cura di G. Picone, L. Beltrami, L. Ricottilli, Palermo 2011.
- BERTOLDI F., *Lessico giuridico di Lucio Anneo Seneca*, Modena 2021.
- BOYLE A.J. (ED.), *Seneca, Medea*, edited with introduction, translation and commentary, Oxford 2014.
- CHAUMARTIN F.-R. (ÉD.), *Sénèque, Tragédies*, Paris 1996.
- COTTA S., *L'esperienza politica nella riflessione agostiniana. Linee di una interpretazione*, Studium 73 (1982) 573-585.
- D'AGOSTINO F., *L'antigiuridismo di S. Agostino* [1987], in F. D'AGOSTINO, *Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teologia del diritto*, Torino 1995, 113-141.
- DEGL'INNOCENTI PIERINI R., *Freedom in Seneca: Some Reflections between Philosophy and Politics, Public and Private Life*, in *Seneca Philosophus*, ed. by J. Wildberger, M.J. Colish, Berlin-Boston 2014, 167-188.
- DEL VECCHIO G., *L'homo iuridicus e l'insufficienza del diritto come regola di vita*, in G. DEL VECCHIO, *Studi sul diritto*, vol. I, Milano 1958, 279-308.
- DIDEROT D., *Saggio sui regni di Claudio e Nerone, e sui costumi e gli scritti di Seneca*, Palermo 1987 (trad. it. di *Essai sur les règnes de Claude et de Néron, et sur les moeurs et les écrits de Sénèque*, Londres i.e. Bouillon 1782).
- DILIBERTO O., *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. Schiavone, Torino 2017, 141-160.
- DUCOS M., *Sénèque et le monde du droit*, in *Présence de Sénèque*, éd. par R. Chevallier, R. Poignault, Paris 1991, 109-126.

- DUCOS M., *Roma e il diritto*, Bologna 1998 (trad. it. di *Rome et le droit*, Paris 1996).
- DUCOS M., *La culture juridique dans le De beneficiis de Sénèque*, in *Cultura letteraria e diritto nei primi due secoli del Principato*, a cura di S. Querzoli, Rovigo 2008, 17-29.
- DÜLL R., *Seneca iurisconsultus*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, hrsg. von H. Temporini, W. Haase, II, Berlin-New York 1976, 364-380.
- FALCONE G., *Obligatio est iuris vinculum*, Torino 2003.
- FALCONE G., *A proposito di Paul. 29 ad ed., D. 13, 6, 17, 3 (officium, beneficium, commodare). Con un'appendice in tema di alterità tra morale e diritto*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. Schiavone, Torino 2017, 183-211.
- FALCONE G., *La definizione di obligatio tra diritto e morale. Appunti didattici*, Torino 2017.
- FASSÒ G., *Storia della filosofia del diritto. Vol. I. Antichità e medioevo* [1966], Roma-Bari 2001.
- FIORI R., *Bonus vir. Politica, filosofia e retorica nel De officiis di Cicerone*, Napoli 2011.
- FRENCH R.S., *Procedural Fairness - Indispensable to Justice?* (2010) <https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchcj/frenchcj07oct10.pdf>.
- GABBA E., *Seneca e l'impero*, in *Storia di Roma*, II.2, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1991, 253-263.
- GASTALDI S., *Introduzione alla storia del pensiero politico antico*, Roma-Bari 2008.
- GIARDINA A., *La clemenza, la natura e la politica. Un percorso di Seneca*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 187-197.
- GIARDINA G. (CUR.), *Tragedie di Lucio Anneo Seneca*, Torino 1987.
- GILIBERTI G., *Beneficium e iniuria nei rapporti col servo. Etica e prassi giuridica in Seneca*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, a cura di V. Giuffrè, vol. IV, Napoli 1984, 1843-1860.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Crimen maiestatis in età neroniana. Il caso di Trasea Peto*, Bollettino di studi latini 1 (2022) 42-69.
- GRIFFIN M.T., *Seneca on Society. A Guide to De Beneficiis*, Oxford 2013.
- GRIMAL P., *Sénèque ou la conscience de l'empire*, Paris 1978.
- GRIMAL P., *Seneca*, Milano 2011 (trad. it. di *Sénèque*, Paris 1991).
- GUARINO A., *Ineptiae iurisconsultorum*, Labeo 23 (1977) 263-270.
- GUARINO A., *Ineptiae iurisconsultorum*, in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, vol. V, Napoli 1994, 31-45.
- GUARINO A., *Seneca e il diritto*, Accademia pontaniana LIX (2010) 125-126.

- HADOT I., *Seneca und die Griechisch-Römische Tradition der Seelenleitung*, Berlin 1969.
- HARRIS W.V., *Il potere di Roma. Dieci secoli di impero*, Roma 2021 (trad. it. di *Roman Power. A Thousand Years of Empire*, Cambridge 2016).
- HEGEL G.W.F., *Fenomenologia dello Spirito*, Milano 2000 (trad. it. di *Phänomenologie des Geistes*, Bamberg-Würzburg 1807).
- JHERING R. VON, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze 1954 (trad. it. di *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum*, Leipzig 1885).
- KELLY J.M., *Storia del pensiero giuridico occidentale*, Bologna 1996 (trad. it. di *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford 1992).
- LA PENNA A., *La cultura letteraria a Roma*, Roma-Bari 1986.
- LANA I., *Lucio Anneo Seneca*, Torino 1955.
- LAUDIZI G., *La nozione di humanitas nelle Epistulae morales di Seneca*, in *Lucrezio, Seneca e noi. Studi per Ivano Dionigi*, Bologna 2021, 337-344.
- Le regole del beneficio. Commento tematico a Seneca, De beneficiis, libro I*, a cura di G. Picone, Palermo 2013.
- LENTANO M., *La gratitudine e la memoria. Una lettura del De beneficiis*, Bollettino di studi latini, 1 (2009) 1-28.
- LI CAUSI P., *Fra creditum e beneficium. La pratica difficile del 'dono' nel de beneficiis di Seneca*, I quaderni del ramo d'oro on-line 2 (2009) 226-252.
- LOTITO G., *Linguaggio giuridico e linguaggio filosofico in Seneca. La prima lettera a Lucilio* [1996], in G. LOTITO, *Suum esse. Forme dell'interiorità senecana*, Bologna 2001, 131-175.
- MALASPINA E., *La teoria politica del De clementia: un inevitabile fallimento?*, in *Seneca uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone*, a cura di A. De Vivo, E. Lo Cascio, Bari 2003, 139-157.
- MALASPINA E., *Educare il monarca in età moderna. Tra Seneca, Giovanni Calvino e gli specula principis*, in *Aspetti della fortuna dell'antico nella cultura europea*, a cura di S. Audano, G. Cipriani, Foggia 2015, 183-202.
- MALASPINA E. (ED.), *L. Annaeus Seneca, De clementia libri duo*, Berlin-Boston 2016.
- MANNING C., *Actio ingrati (Seneca, De benef. 3, 6-17: a contribution to contemporary debate?)*, SDHI 52 (1986) 61-72.
- MANTELLA A., *'Beneficium' servile - 'Debitum' naturale*, Milano 1979.
- MANTELLA A., *Seneca: dalla ragione alla volontà*, Labeo 26 (1980) 181-190.
- MANTELLA A., *Un'etica per il giurista? Profili d'interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini*, a cura

- di D. Mantovani, Torino 1996, 147-182.
- MANTOVANI D., *L'aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*, in *Quante equità?*, a cura di D. Mantovani, S. Veca, Milano 2017, 15-60.
- MATTIACCI S., *Ineptiae e il lessico riduttivo in relazione alla poesia 'minore'*, *Lexis* 37 (2019) 236-255.
- MAZZOLI G., *Seneca de ira e de clementia: la politica negli specchi della morale*, in *Seneca uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone*, a cura di A. De Vivo, E. Lo Cascio, Bari 2003, 123-138.
- NICOSIA G., *Iuris consultorum acutae ineptiae*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, 865-897.
- NOVOKHATKO A., *The typology of linguistic metaphor in 1st c. CE Roman thought*, in *Lemmata Linguistica Latina*. Vol. 1 *Words and Sounds*, ed. by N. Holmes, M. Ottink, J. Schrickx, M. Selig, Berlin-New York 2019, 384-398.
- PRÉCHAC F. (ÉD.), Sénèque, *Des bienfaits*, Paris 1961.
- RACCANELLI R., *Esercizi di dono. Pragmatica e paradossi delle relazioni nel de beneficiis di Seneca*, Palermo 2010.
- REYNOLDS L.D. (ED.), *L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistulae morales*, Oxford 1965.
- REYNOLDS L.D. (ED.), *L. Annaei Senecae Dialogorum libri duodecim*, Oxford 1977.
- ROMANO E., *Echi e risonanze della legge nella letteratura latina*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia 2012, 177-217.
- ROSEN K., *Il pensiero politico dell'antichità*, Bologna 1999 (trad. it. di *Geschichte der politischen Ideen: Von der Antike bis zur Gegenwart*, Frankfurt a.M. 1986).
- SCHIAVONE A., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017².
- SCOLARI L., *Beneficium e iniuria. Rappresentazioni del dono e dell'offesa nel De beneficiis di Seneca*, Palermo 2018.
- SOLIDORO MARUOTTI L., *Tra morale e diritto: itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Torino 2013.
- STELLA MARANCA F., *Seneca giureconsulto* [1926], Roma 1966.
- TAMBURI F., *Un filosofo di fronte all'interpretatio prudentium: visioni contrapposte sul valore nominale dell'hereditas*, in *Principi, regole, interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguiuele*, a cura di G. Conte, S. Landini, II, Mantova 2017, 245-264.
- TEGA W., *Diderot e il dilemma Seneca. Filosofia, potere dispotico e opinione pubblica*, in *Lucrezio, Seneca e noi. Studi per Ivano Dionigi*, Bologna 2021, 459-466.
- TORRE C., *Officium erat imperare, non regnum: riflessioni su Seneca politico*, *Montesquieu.it* (2012).

- TORTORA R.A., *La «inferiorità» del diritto nel pensiero di Seneca*, Ius 1 (1979) 98-115.
- TRAINA A., *Comoedia. Antologia della palliata* [1960], Padova 2000.
- TRAINA A. (TRAD.), *Seneca, Medea Fedra*, Milano 1989.
- VEYNE P., *Seneca*, Bologna 1999 (trad. it. di *Sénèque. Entretien. Lettres à Lucilius*, Paris 1993).
- VILLEY M., *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano 1986 (trad. it. di *La formation de la pensée juridique moderne*, Paris 1975).
- ZAMBRANO M., *Seneca*, Milano 2019 (trad. it. di *El pensamiento vivo de Séneca*, Buenos Aires 1944).
- ZANICHELLI M., *Ius de quo quaerimus. Cicerone filosofo del diritto*, Mantova 2018.

Periscopio

Roman Law Tradition in Croatia: Marko Petrak's Legacy

TOMISLAV KARLOVIĆ, HENRIK-RIKO HELD
University of Zagreb

*Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum.
Lucas 6:45*

On the 17th of January 2022, on a bleak winter day, Marko Petrak left this world. This sudden and extremely shocking event was devastating to many – his family and numerous friends and colleagues throughout the world. It is sadly often so when great men depart. His many good works, in personal and professional life, do live on. It is so only with good men.

In the professional context, it could be said that Marko Petrak was a great legal mind, in the sense that he viewed historical and contemporary phenomena around us through the legal lenses, and understood them completely in their legal capacity. He was a meticulous and systematic scientist with a rare gift to comprehend and appreciate both the universal context and particularities of specific cases, coupled with an incredibly forceful working energy and conscientiousness. As he always said, since the best way to determine whether a law is good is practice, and since long practice constitutes tradition, he naturally in his work dealt mostly with legal history, more precisely Roman law and Roman legal tradition as the most perfect example of (living) private legal tradition. His love for classical antiquity, by his personal admission imbued by his father, a great Croatian poet, was developed fairly early, since he attended a high school with classical programme (a stronger emphasis on Latin and Greek) in Zagreb, where he was born. He continued his education at the Faculty of Law of the University of Zagreb, an institution that later became the centre of his professional life. He obtained a law degree and followed the academic career at the same Faculty. He became a full professor, or *ordinarius*, in 2011, and for many years, until his sudden and premature death, he chaired the Department of Roman Law. During his student days, in parallel, he also studied philosophy at the Faculty of Humanities of the University of Zagreb, within which he completed the course of the ancient Greek, later obtaining a degree in philosophy. Throughout his career he always sought to further and perfect his knowledge, for example, participating in the well-known seminar at the CEDANT (*Centro di studi e ricerche*

sui diritti antichi) in Pavia, and in his later years he even studied theology (but unfortunately, his premature death prevented him from completing it). All of this was reflected in his work – for example, when analysing certain philosophical issues associated with law (especially regarding the influence of Greek philosophy on Roman law), in the analysis of canon law and concordatary law in Croatia, or in the last years of his life when he intensively dealt with Byzantine law (*ius graeco-romanum*).

Right after the graduation from the Faculty of Law he enrolled in the postgraduate class, finishing it in 1997 with the master thesis “*Error in substantia* in Roman and in the Contemporary Contract Law” (in Croatian language). Already here the important aspects of his scientific work were announced. Essentially, he provided a relevant analysis of both the Roman system of *error in substantia* and its contemporary relevance, which is methodologically indeed a rare feat attempted by many but achieved by the rare. Reason for that may lie in his approach, very thorough in the analysis of both areas, coupled with something that may be dubbed a complete scientific honesty, where links between Roman and contemporary law are appreciated when they exist, but if they do not exist or are not as relevant, this is openly admitted. His deep knowledge and understanding of the ancient Roman law was attested in his doctoral thesis titled “Original Structure and Function of *Vindicatio* in Roman Law” (in Croatian language) in 2003. There he argued for the augural (belonging to the *ius augurale*) origins of the act of *vindicatio*, whereby the confronting parties would proclaim ritual claims of authority over the object of dispute as the basis for legal protection¹. With this he exhibited an exceptional scientific ability to deal with some of the most obscure and disputed matters of Roman law, closely associated even with matters of anthropology and linguistics, on a basis of an informed and able analysis.

On the other hand, during his professional life Marko Petrak did not hesitate to search and find traces of the Roman legal tradition in the contemporary, practical law. For example, for many years he published a column *Traditio iuridica* in a journal for legal professionals, *Informator*, where he focused on *regulae iuris* and Latin legal terminology in Roman (and Romano-canonical) legal tradition and their place in contemporary legislation and

1. Some elements of the main thesis are explained in: PETRAK, *Addicere en droit romain archaïque. Le juge en tant que révélateur de la volonté de Dieu*, 17-27.

judicial practice². This earned him a great and lasting renown among legal practitioners and in the legal public generally. In an associated vein, he also famously argued that *regulae iuris* from the Digest and *ius commune* even had the status of a source of contemporary Croatian law by intermediation of *Corpus Iuris Hungarici*. The first element of this proposition was the fact that the title of the Digest 50, 17, with its fundamental Roman legal principles and rules, represented the primary source of law in the Hungarian legal system from the times of publication of *Corpus Iuris Hungarici* by Iohannes Sambucus in 1581, while other parts of *ius commune* were also later accepted as subsidiary sources in the Lands of Crown of Saint Stephen, to which belonged also parts of modern day Croatia. These rules remained the law in force after 1920 in the parts of Yugoslavia, so-called 'former Hungarian legal area' which also included parts of Croatia. After the World War II these rules could still be applied if they were not derogated by new legislation and were in accordance with the new system. Additionally, because of the acceptance of the legal-political principle of 'the unity of law', individual segments of *Corpus Iuris Hungarici* could still be applied as subsidiary law on the entire state territory until the dissolution of Yugoslavia in 1991. After gaining the independence, the Croatian Parliament enacted in 1991 the Act on the application of legal rules passed before April 6, 1941. This act was considered by Professor Petrak as the legal basis for the application of *ius commune* in contemporary Croatian law. As he argued, according to this act, legal rules that were in force on April 6, 1941 (the day when the Second World War started on the territory of Croatia) were to be applied in the Republic of Croatia in the relations that are not regulated by positive legal order. Thus, in cases of legal lacunas in the contemporary legal system of the Republic of Croatia, legal rules that were used in the territories of Croatia before 6 April 1941, including the title D. 50, 17 and *ius commune*, could be used as legal sources in judicial decisions. The proposed thesis is highly regarded and accepted by practitioners³.

On his mother's side Marko Petrak originated from Konavle, an area on the southernmost part of Croatia, near Dubrovnik. This was also a birthplace of Baldo Bogišić, in his time an exceptionally famous lawyer, now mostly known

2. These columns were collected in two books by the same name: PETRAK, *Traditio Iuridica, I. Regulae iuris*, and PETRAK *Traditio Iuridica, II. Verba iuris*.

3. See e.g. ŽUVELA, *Vlasničkopravni odnosi*, XLVI.

in legal historical circles for having created a civil code for Montenegro in 1888, therein including elements both of Roman legal tradition and of customary Montenegrin law. And indeed Marko Petrak in his work dealt with the work of Bogišić, mostly analysing Roman legal tradition in his work and its interrelationship with Montenegrin customary law⁴. His interest in the legal history of the eastern Adriatic resonated strongly in his latest researches regarding the influence and traces of Byzantine law in Medieval Dalmatia. While previous legal historians focused solely on the city statutes of late Middle Ages, Marko Petrak directed his research on the preceding period of Byzantine rule. He analysed these legal developments regarding several aspects. The earliest was the investigation of the issue and the thesis concerning the foundations of rule on intestate succession *pro anima* in medieval statutes of eastern Adriatic cities, which are traced to the Byzantine law, especially the Novel XII of Constantine VII Porphyrogenetos (enacted between 945 and 954). He concluded that in the areas of Byzantine Dalmatia these original Byzantine solutions on intestate succession *pro anima* were more faithfully and for a longer period followed than in other similar territories. Also, he promoted a new topic in legal research, the liturgical tradition of chanting *laudes* to the ruler in the eight Dalmatian cities which were once under the supreme political authority of Byzantium and the political, legal and religious importance of *laudes imperiales* for the Byzantine *basileus* in Dalmatia⁵. Finally, his originality can be observed in the latest problem he analysed, the issue of the *liber Methodius*, mentioned in chapter 9 of the *The Chronicle of the Presbyter Diocleas (Ljetopis Popa Dukljanina)*, and its relationship to the *Nomocanon of Saint Methodius* (the first adaptation and translation of the Byzantine canon and civil law collections in the Slavonic language), arguing the thesis that it was one and the same book, which would indicate that early contacts of the medieval Croats with the Roman legal tradition were a direct consequence of the missionary work of the Byzantine ‘Apostles to the Slavs’.

Fittingly, then, Marko Petrak was one of the founders and later a general secretary of the *Croatian Association of Byzantine Studies* and national representative with the *International Association of Byzantine Studies*. He also

4. This work is mostly in Croatian, some results of this work in English may be found in his article PETRAK, *The principle "alterum non laedere" in Bogišić's codification (art. 998)*, 217-228.

5. Analysis published in English as PETRAK, *Nobile hoc Romani Imperii monumentum: Laudes imperiales in Byzantine Dalmatia*, 263-278.

dealt extensively with canon law, in general terms and regarding its contemporary relevance in Croatia, together with the issue of concordatarian law (*ius concordatarium*), or treaty law between the Holy See and Croatia. He was a long-time member of *Croatian Canon Law Society* (*Consociatio Canonistica Croatica*), participating regularly in its annual conferences and publishing on different topics dealing with the ties of Roman law (or secular law generally) and canon law. After more than 50 years of broken scientific ties, due to the previous communist regime, he initiated the renewed scholarly interest in the relationships between Roman law, canon law and *ius commune* in Croatia, for which he received the special recognition award by the *Croatian Canon Law Society* in 2015. He started the collaboration between the scholars of Roman law and canon law and introduced other Croatian Romanists to the *Croatian Canon Law Society*. His interest in the position of Catholic Church and its law included the present day regulation and the role of canon law as a source of law in the Croatian legal system on the basis of concordatarian law. On the basis of the provisions of the four international treaties between the Holy See and the Republic of Croatia, he concluded that *Codex Iuris Canonici* has, in its totality, become a relevant source of law in the Croatian legal system. Besides the articles in which he explained these views⁶, he published in 2020 a university text-book *Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav* (*Catholic Church, Religious Communities and Croatian Legal System*)⁷, in co-authorship with Frane Staničić, in which the position of religious communities in the Republic of Croatia, with an emphasis on the Catholic Church, is elaborately studied and explained. This book received a prestigious national award of the *Foundation dr. Jadranko Crnić* for a book relevant for the advancing of legal profession in 2020. Book in English by the same authors dealing with the matter (*Religion and Law in Croatia*), to be published by Wolters Kluwer, is forthcoming. His interest in the religious matters was reflected in his private life as well, since he was one of the founders and a leading member of the *Society for the Promotion of Traditional Latin Mass "Benedictus"* in Croatia (a national chapter of the *International "Una Voce" Federation*). Finally, it can be also mentioned that he contributed in the preparation of encyclopedias of *The Institute of Lexicography "Miroslav Krleža"*, specifically to the *Croatian Encyclopedia*, preparing

6. PETRAK, *Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav, I – II*, 251-286 and 675-708.

7. PETRAK - STANIČIĆ, *Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav*.

more than 130 entries, while adding more than 600 entries for the areas of Roman law and canon law in the *Legal Lexicon*.

Marko Petrak held significant positions in many scientific organizations, such as being the member of the advisory board of the *Croatian National and University Library*, and he participated in the editorial boards of a number of book series and scientific journals, such as *Studies in the History of Private Law*, *Legal Roots: The International Journal of Roman Law*, *Forum Prawnicze*, *Akropolis: Journal of Hellenic Studies*, etc. He was a reviewer of the *European Science Foundation* (from 2009) and member of its *College of Expert Reviewers* (from 2016).

For the last ten years he was the editor-in-chief of the *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* (*Collected Papers of Zagreb Law Faculty*), where his contribution in the field of scientific publishing is most perceptible. This was a natural step as he was earlier the secretary (1995-1999) and the executive editor (2000-2004) of the journal. He invested himself in the development and improvement of *Zbornik*, insisting on the importance of *Zbornik* as the leading Croatian scientific legal journal covering all areas of law.

Professionally, it can also be mentioned that he participated in the negotiations on the accession of the Republic of Croatia to the European Union as a member of working groups *Education and culture* and *Right of establishment and freedom to provide services*. He was also a member of many committees concerning the scientific and university policy questions established by the Ministry of Science, by the University of Zagreb and other institutions. He was also a vice-president of the national *Committee for Ethics in Science and Higher Education*.

His personality made him well known and liked by many. In talks with numerous friends and colleagues home and abroad one will hear only the praise for his friendliness, kindness, his clever humor and wit, a subtle penchant for good-humored irony when commenting past or present political matters, all of which earned him so many friends. And there were indeed surprisingly many, in a vastly differentiated and varied array. His knowledge was vast, sometimes even puzzlingly heterogeneous for the collocutor. He was an erudite indeed, but he never used it to elevate himself or diminish others. He was respectful of others and always ready to help. That readiness can be witnessed by many of us whom he mentored and helped so much in preparing doctoral dissertations, but also hundreds and thousands of students who have so eagerly listened to his lectures in the first year of law school for the

last more than 25 years. Marko Petrak was never dull; he always knew how to make things interesting, intriguing, and with his cheerful spirit he drew students to the Roman law and to other subjects he taught at the Faculty of Law in Zagreb, like *Ius commune – Foundations of European Private Legal Systems, Byzantine Law*, etc., or the classes he held at the University of Dubrovnik within the study program *History of the Adriatic and the Mediterranean*. In the exams he was understanding, and in students' eyes (as well as generally) he will be remembered for his fairness and honesty.

To his family, his wife Marta and his children Nikola (5) and Jelena (1) he dedicated the final masterwork, *opus magnum*, the new, revised and amended edition of the textbook *Rimsko pravo* (Roman law), originally written by Marijan Horvat, in which he followed suit of best European practices of updating and amending major textbooks, which is in these sad circumstances published only posthumously. Still, it will remain the testament of his achievements in Roman law and a constant reminder of his dedication to the discipline.

Marko Petrak was a mentor (even a father figure for some) for a complete generation of Romanists in the whole of Croatia, who are now squarely on their own scientific career paths. Still, he will be greatly missed, both personally and professionally. Sadly, sometimes the greatness of a person may be fully recognised and appreciated only when such a person is no longer among us. It is often so with many great men, and it was indeed a rare chance and an honour to have encountered a man such as Marko Petrak in our lifetimes and to work with him. For he truly was a great man, such that are encountered very rarely. Even more, he was a good man, and those are encountered even more rarely. So, a farewell to a good man, while his good works are here to stay.

Abstract: The scope of interests and the original theses proposed in different areas of legal research concerning Roman law and Roman legal tradition make the academical legacy of Marko Petrak genuinely important and valuable for further studies, in Croatia and in wider European terms as well. Here are addressed some of his most notable contributions, his research of the medieval Byzantine legal influences in the territories of Croatia, of the Canon law and ecclesiastical law issues in contemporary context, but also his efforts towards showing the relevancy of Roman law in contemporary Croatian law. In all these scholarly endeavors Marko Petrak showed traits of original thinker, with broad knowledge, for which he was and will be held in great esteem.

Keywords: Marko Petrak, Roman law, Roman legal tradition, Canon law, Byzantine Law.

BIBLIOGRAPHY

- PETRAK M. - STANIČIĆ F., *Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav*, Zagreb 2020.
- PETRAK M., *Addicere en droit romain archaïque. Le juge en tant que révélateur de la volonté de Dieu*, *Pravnik*, 71 (2016) 17-27.
- PETRAK M., *Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav (I), Pravni izvori i pravna načela*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 70 (2020) 2-3, 251-286.
- PETRAK M., *Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav (II), Codex iuris canonici i suvremeno hrvatsko pravo*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 70 (2020) 5, 675-708.
- PETRAK M., *Nobile hoc Romani Imperii monumentum: Laudes imperiales in Byzantine Dalmatia*, *RIDA* 63 (2016) 263-278.
- PETRAK M., *The principle „alterum non laedere“ in Bogišić’s codification (art. 998). Greek philosophical origins and Byzantine legal tradition*, in *Comparative Studies of Civil Law between Modern South Slavic Regions and Japan: Structure, Origin and Language*, ed. by D. Radonjić, Podgorica-Sapporo 2020, 217-228.
- PETRAK M., *Traditio Iuridica, I. Regulae iuris*, Zagreb 2010.
- PETRAK M., *Traditio Iuridica, II. Verba iuris*, Zagreb, 2016.
- ŽUVELA M., *Vlasničkopravni odnosi*, Zagreb 2014⁴.

Formalismo negoziale e deroghe emergenziali: il cd. *testamentum tempore pestis conditum**

ENRICO SCIANDRELLO

Università di Torino

ALICE CHERCHI

Università di Cagliari

1. Premessa

Tra gli argomenti di riflessione che lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha prepotentemente imposto all'attenzione del giurista vi è, senza dubbio, quello legato alla tenuta di una serie di regole e principi in grado di reggere le categorie generali del diritto più direttamente sollecitate dal contesto emergenziale. Accanto all'esigenza di cogliere il modo attraverso cui l'ordinamento giuridico risponde alle necessità determinate da una situazione eccezionale, se ne può scorgere un'altra, meno evidente, ma ugualmente se non addirittura più importante: mi riferisco all'esigenza di considerare il diritto prodotto in un contesto emergenziale secondo una prospettiva di medio-lungo periodo, ossia tenendo presenti i possibili sviluppi (interpretativi e applicativi) di una regola creata per dare risposta ad un bisogno urgente ed attuale.

Su entrambi i versanti il contributo dello storico del diritto, in particolare del romanista¹, si rivela imprescindibile, data la sua abitudine ad osservare il fenomeno giuridico in una prospettiva diacronica, e difatti non sono mancati negli ultimi mesi interventi che hanno messo al centro del dibattito giuridico contemporaneo questi due aspetti. Tra i diversi lavori collegati, *lato sensu*, al tema dell'emergenza sanitaria in atto, un certo numero ha avuto ad oggetto lo studio di un provvedimento normativo di età diocleziana

* Il contributo è destinato alla pubblicazione negli Atti del Webinar '*Le categorie generali nell'emergenza sanitaria*'; si ringrazia, pertanto, il prof. Cristiano Cicero, promotore dell'iniziativa e curatore del volume, per aver acconsentito alla pubblicazione anticipata dello scritto, che segue lo schema espositivo del dialogo intercorso tra i due autori in occasione della comunicazione orale: i §§ 1, 3 e 5 sono stati composti da Enrico Sciandrello, i §§ 2 e 4 da Alice Cherchi.

1. In questo senso faccio mio il pensiero più volte espresso dal compianto Maestro torinese Filippo Gallo circa il ruolo che deve ricoprire il giusromanista nell'ambito della scienza giuridica contemporanea; per un manifesto di questo pensiero si veda GALLO, *Un modello*, 7-27.

recante disposizioni in materia di testamento redatto in tempo di malattia contagiosa², argomento che ben si presta ad essere indagato secondo le due direttrici poc' anzi ricordate. Il dato non è sfuggito all'attenta analisi della collega Alice Cherchi, autrice di uno dei contributi sul tema³, alla quale va la mia gratitudine per avermi coinvolto in questa iniziativa di discussione dei contenuti della sua ricerca in un contesto allargato ai cultori del diritto positivo.

Come già accennato, l'indagine ruota intorno all'interpretazione di un testo conservato nel *Codex Iustinianus* (C. 6.23.8), che affronta il problema della redazione di un testamento in circostanze considerate eccezionali, perché interessate dalla diffusione di un'epidemia e, quindi, tali da richiedere opportune cautele per i soggetti partecipanti alla celebrazione dell'atto negoziale. L'importanza di questa fonte rispetto al problema dell'osservanza delle forme testamentarie in contesti emergenziali è dimostrata dal fatto che gli interpreti della tradizione romanistica si sono spinti a parlare, con riguardo ad essa, di *testamentum tempore pestis (conditum o confectum)*, associandola quindi al problema della diffusione del contagio da peste, a prescindere da un qualsiasi effettivo collegamento con questa malattia, che nel testo della costituzione diocleziana non viene esplicitamente menzionata⁴.

A ciò si aggiunga quanto evidenziato da Alice Cherchi nella premessa al suo lavoro, laddove ella constata, sulla scorta di un'opinione consolidata in letteratura⁵, come spesso la terminologia 'pestis' o 'pestilentia' risulti impiegata per fare riferimento alle diverse malattie ad alto contagio occorse in Roma antica. Anche in ragione di questo dato, pertanto, non deve stupire che il passo in questione abbia assunto, nella tradizione giuridica successiva, una rilevanza tale da essere considerato un manifesto della normazione emergenziale nell'esperienza giuridica romana, perlomeno in campo privatistico. Vediamo, dunque, in che modo questa costituzione diocleziana si sia inserita nella disciplina fino ad allora esistente in materia di testamentaria.

2. Si vedano CHERCHI, *L'indulgenza*, 143-161; VINCI, *Il testamento*, 283-313; MUÑOZ CATALÁN, *Aplicación*, 103-125; LÁZARO GUILLAMÓN, *El testamento*, 1-34; WILLEMS, *Zwischen Infektionsschutz*, 616-634.

3. Cfr. CHERCHI, *L'indulgenza*, 143-161.

4. Sul punto rinvio alle annotazioni di VINCI, *Il testamento*, 284 s. n. 5.

5. Cfr. CHERCHI, *L'indulgenza*, 144 n. 3.

2. La deroga al formalismo introdotta da Diocleziano per il testamento redatto in occasione di una malattia contagiosa

Per comprendere il contenuto ed il campo di applicazione della deroga al formalismo testamentario cui abbiamo fatto riferimento – e, soprattutto, per verificare in quale misura questa fosse specificamente calibrata sulle esigenze legate al diffondersi di un’epidemia –, appare opportuno dedicare alcuni cenni preliminari al regime ordinario del testamento, così come alle modalità di confezione del medesimo che avevano trovato diffusione nella prassi provinciale all’epoca di Diocleziano.

Come è noto, la disciplina del testamento avente applicazione generalizzata negli anni in cui regnò Diocleziano risentiva tanto dell’antico regime di *ius civile*, che imponeva, ai fini della validità del testamento, un rigido formalismo, quanto degli sviluppi che, soprattutto nel periodo preclassico e classico, avevano inciso su di esso mediante l’elaborazione del regime del cd. testamento pretorio⁶. In particolare, la forma classica del testamento *per aes et libram* prevedeva che il testatore, mediante la *nuncupatio heredis*, disponesse del suo patrimonio oralmente, di fronte a cinque testimoni, i quali dovevano, tutti insieme, presenziare al rito⁷. Sempre nel periodo classico, il testamento poteva essere validamente concluso anche in maniera in parte diversa: il testatore, attraverso la cd. *nuncupatio testamenti*, poteva rinviare alle disposizioni da lui espresse per iscritto nelle tavolette testa-

6. Come osservato da DESANTI, *Dominare la prassi*, 529, Diocleziano, in materia successoria, si trovò a fronteggiare questioni collegate «a processi evolutivi ‘interni’ al diritto romano, che si traducevano nella progressiva omogeneizzazione fra *ius civile*, *ius honorarium*, *ius extraordinarium* e dunque fra le disposizioni appartenenti a tali diversi sistemi».

7. Ai fini della validità del negozio era comunque indispensabile il rispetto delle formalità imposte dall’antica *mancipatio familiae*, anche se quest’ultima, così come l’intervento del *familiae emptor*, conservava un rilievo soltanto formale: non vi era effettivo trasferimento del patrimonio del *de cuius* al *familiae emptor*, poiché la *nuncupatio* conteneva disposizioni imperative direttamente efficaci. Ciò si deduce chiaramente da quanto riferito nella prima parte di Gai. 2.104: *Eaque res ita agitur: qui facit testamentum, adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam; in qua re his verbis familiae emptor utitur: familiam pecuniamque tuam endo mandatela tua custodelaque mea esse aio, eaque, quo tu iure testamentum facere possis secundum legem publicam, hoc aere, et ut quidam adiciunt, aeneaque libra, esto mihi emptas; deinde aere percutit libram idque aes dat testatori uelut pretii loco [...]*, sul quale, cfr. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, 88 ss.

mentarie, le *tabulae ceratae*⁸, configurando in questo modo un negozio *per relationem*⁹.

In tale ipotesi, i testimoni, nel presenziare al negozio, sottoscrivevano le tavole ed apponevano ad esse i loro sigilli – che si aggiungevano a quelli del testatore e del *libripens* – in modo da evitare l’apertura e l’alterazione delle medesime. Era perciò indispensabile, quale requisito essenziale per la validità del testamento, l’osservanza dell’*unus contextus* (o la cd. *unitas actus*), che implicava che non ci dovesse essere alcuna interruzione nel compimento delle varie fasi del negozio e che, di conseguenza, esse avvenissero tutte alla presenza del testatore e dei testimoni¹⁰.

Va inoltre segnalato che, sebbene sul regime appena descritto avesse inciso in maniera significativa l’attività giurisdizionale del pretore, che permise di superare il rilievo di alcuni requisiti formali previsti dal *ius civile* ai fini della validità del testamento (come, verosimilmente, la menzione della *mancipatio familiae*), un simile superamento non si registra con riguardo al numero dei soggetti che dovevano necessariamente partecipare al negozio, il cui numero complessivo era pari a sette, e alla contestuale apposizione dei sigilli da parte loro¹¹.

8. Gai. 2.104: [...] *deinde testator tabulas testamenti manu tenens ita dicit: haec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor, itaque vos, Quirites, testimonium mihi perhibetote; et hoc dicitur nuncupatio: nuncupare est enim palam nominare, et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare.*

9. TALAMANCA, *Istituzioni*, 721.

10. Così MANFREDINI, *La volontà*, 34.

11. Sul punto, oltre a quanto osservato *supra* n. 6, va sottolineato che il pretore, già dal principio del I sec. a.C., prometteva la *bonorum possessio secundum tabulas* a coloro che fossero stati istituiti eredi in un testamento contrassegnato da almeno sette sigilli (Gai. 2.119: *Praetor tamen si septem signis testium signatum sit testamentum, scriptis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum possessionem pollicetur* [...]). Una simile tutela, come rammentato di recente da LAMBERTINI, *Gai. 2, 119-120*, 803-816 (ove ulteriore letteratura), si fondava sull’esistenza di un documento che presentasse, sotto il profilo formale, i requisiti minimi richiesti ai fini della validità del testamento mancipatorio, a prescindere dall’effettivo compimento della *mancipatio familiae* e della *nuncupatio*. Nei sette soggetti che dovevano sigillare il testamento a tale scopo erano evidentemente ricompresi i cinque testimoni del rito librare, il *familiae emptor* ed il *libripens* (sebbene gli ultimi due avessero perso la loro funzione originaria, l’apposizione dei sigilli da parte loro era infatti necessaria, alla stregua di quella dei testimoni, per conferire al documento la ‘parvenza’ di un valido testamento civile). Che tali requisiti siano rimasti invariati fino all’epoca diocleziana emerge inoltre dalla *lex* del medesimo Imperatore conservata in C. 6.23.12 pr. (*Si unus de septem testibus...*),

Ciononostante, le tavolette cerate a noi pervenute da alcuni contesti provinciali paiono attestare che, nella prassi del periodo tardoantico immediatamente precedente e coeva a Diocleziano, i testamenti erano sovente confezionati in maniera irregolare, senza che venissero rispettate le formalità relative alla presenza e alla contesuale apposizione dei sigilli da parte dei testimoni¹². La reazione di Diocleziano a queste degenerazioni della prassi è stata ritenuta in dottrina particolarmente severa, dal momento che i suoi interventi normativi, ad uno sguardo complessivo, si mostrano volti a perseguire con fermezza il ritorno all'osservanza del formalismo testamentario classico¹³.

Avendo a mente questo quadro d'insieme, possiamo ora volgere l'attenzione alla costituzione emanata da Diocleziano con riguardo al testamento redatto in occasione di una malattia contagiosa.

C. 6.23.8 (Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Marcellino): pr. *Casus maioris ac novi contingentis ratione adversus timorem contagionis, quae testes deterret, aliquid de iure laxatum est: non tamen prorsus reliqua etiam testamentorum sollemnitates perempta est. 1. Testes enim huiusmodi morbo oppresso eo tempore iungi atque sociari remissum est, non etiam conveniendi numeri eorum observatio sublata.* (S. k. Iul. Ipsi III et III AA. cons.) [a. 290].

La *lex* risulta emessa, a metà giugno o al massimo ai primi di luglio del 290 d.C.¹⁴, in risposta al quesito posto da un certo *Marcellinus*, un privato che aveva interesse – verosimilmente perché erede del *de cuius* – a sapere se il testamento confezionato da quest'ultimo potesse considerarsi valido¹⁵.

nonché dalla successiva disciplina contenuta in Nov. Theod. 14 (439 d.C.). Alla luce dei requisiti appena evidenziati, risulta agevole comprendere perché nel diritto romano delle diverse epoche risulti tutto sommato costante la tendenza a non riconoscere validità al testamento olografo: questa sembra essere stata ammessa soltanto per la *pars Occidentis* da una costituzione del 446 d.C. (Nov. Val. 21.2), peraltro rigettata nel *Codex repetitae praelectionis* di Giustiniano.

12. Cfr. le accurate rassegne dei documenti della prassi, soprattutto di provenienza egizia, di AMELOTI, *Il testamento*, I, 236 ss., e MIGLIARDI ZINGALE, *I testamenti*, 126 ss.

13. Sul punto, cfr. ancora il recente approfondimento di DESANTI, *Dominare*, 529 ss., ove altri ragguagli bibliografici.

14. In ragione della variante della *subscriptio* accolta da KRÜGER, *Codex Iustinianus (Editio maior)*, 539 (da cui è tratta la versione della *lex* qui riportata), il provvedimento sarebbe stato emanato il primo luglio del 290 d.C.

15. Come osservato da VINCI, *Il testamento*, 286, *Marcellinus* potrebbe essere stato sia un erede testamentario, che avrebbe avuto interesse al riconoscimento della validità del testamento, sia un erede legittimo, portatore dell'interesse opposto (al riconoscimento dell'invalidità del testamento), in modo che venisse aperta la successione *ab intestato* di cui avrebbe potuto giovare.

Dall'indicazione del destinatario capiamo che la *lex* imperiale aveva probabilmente natura di rescritto: si trattava cioè di un provvedimento emanato per porre fine ad una controversia tra privati oppure per prevenirla e, perciò, destinato in origine a ricevere un'applicazione circoscritta al caso concreto sottoposto alla cancelleria imperiale.

Il testo legislativo chiarisce, sin dalle sue prime parole, che le gravi e nuove contingenze, in virtù delle quali era sorto nei testimoni il timore di essere contagiati (*casus maioris ac novi contingentis ratione adversus timorem contagionis, quae testes deterret*)¹⁶, giustificavano l'introduzione di una deroga al formalismo testamentario (*aliquid de iure laxatum est*), la quale, però, non avrebbe intaccato le altre formalità indispensabili ai fini della validità del negozio (*non tamen prorsus reliqua etiam testamentorum sollemnitas perempta est*).

Dal *principium* della nostra costituzione percepiamo, immediatamente, la tensione tra i due contrapposti interessi che Diocleziano fu chiamato a contemperare: da un lato, la necessità di derogare al regime ordinario del testamento in relazione ad un profilo specifico riguardante i testimoni, in modo da contenere le conseguenze legate al pericolo del contagio ed al timore da questo derivante, e, dall'altro lato, quella di mantenere ferma, per gli altri aspetti, la *testamentorum sollemnitas*. Una siffatta tensione si traduce in una palpabile cautela da parte dell'Imperatore, che ben traspare anche dalle forme verbali utilizzate (*laxatum est* ed il successivo *remissum est*), le quali paiono suggerire che la medesima deroga configurasse un regime semplificato ed eccezionale, da applicare con estrema attenzione, in quanto frutto di una particolare 'indulgenza' imperiale.

Il § 1 della nostra *lex* tratteggia, sempre con particolare cautela, il contenuto della deroga, dapprima precisando che i testimoni, nel caso in cui il testatore fosse malato (*morbo oppresso*)¹⁷, sarebbero stati dispensati dal riunirsi per la confezione del testamento (*eo tempore iungi atque sociari remissum est*), ma ribadendo, subito dopo, che il loro numero complessivo, ai fini della validità del negozio, sarebbe rimasto invariato e, dunque, non avrebbe dovuto consi-

16. Sulle diverse interpretazioni prospettate in dottrina rispetto all'indicazione *casus maioris ac novi contingentis ratione adversus timorem contagionis*, v. la recente disamina di WILLEMS, *Zwischen Infektionsschutz*, 618 ss.

17. La tradizione manoscritta del testo della costituzione riporta anche la variante *morbo oppressos* (che implicherebbe che fossero i testimoni ad essere malati), peraltro scartata da KRÜGER, *Codex*, 539 n. 11, anche in virtù della versione della costituzione tramandata dai Basilici (B. 35.2.7, il cui testo è riportato *infra* n. 32).

derarsi in alcun modo investito dalla deroga (*non etiam conveniendi numeri eorum observatio sublata*). Sebbene in dottrina la precisa individuazione della deroga abbia dato luogo ad alcuni tentennamenti, tanto che è stata prospettata sia la possibilità che essa avesse dispensato i testimoni dal presenziare alla confezione del testamento da parte di un testatore malato (e avesse quindi concesso loro di sottoscrivere le tavole e apporvi i sigilli in un momento successivo alla medesima), sia come se avesse permesso ai testimoni di affluire separatamente (e, pertanto, di sottoscrivere e sigillare il testamento l'uno dopo l'altro), la prima ipotesi si mostra dotata di maggiore verosimiglianza¹⁸.

Appare tuttavia chiaro, alla luce del testo legislativo qui brevemente illustrato, non solo che la deroga al regime ordinario derivasse dalla necessità di arginare tanto le conseguenze del *timor contagionis* quanto quelle dell'effettivo propagarsi della malattia contagiosa, ma anche che tale necessità venisse fronteggiata, così come avviene oggi, mediante il distanziamento tra le potenziali vittime del contagio, cioè rinunciando, ai fini della validità del testamento, al requisito dell'*unus contextus*.

3. L'attenuazione del formalismo con riguardo ai negozi solenni *inter vivos*. Cenni alla normazione tardoantica della *stipulatio*

Un aspetto che colpisce, osservando l'intervento normativo diocleziano sul cd. *testamentum tempore pestis*, è quello legato al venir meno di formalità considerate essenziali nella disciplina classica del testamento, ma sopprimibili in un contesto emergenziale, che sembra così svolgere, sul piano dei fenomeni che presiedono alla formazione del diritto, il ruolo di acceleratore di processi messi in moto da istanze della prassi e aventi, solitamente, uno sviluppo più graduale.

Su questo versante vale la pena di ricordare ciò che accadde in epoca tardoantica alla *stipulatio*, contratto notoriamente caratterizzato, per il diritto classico, da oralità, congruenza dei termini usati per lo scambio di domanda e risposta e contestualità delle stesse – ancora la cd. *unitas actus* –, per cui era

18. Essa è stata ritenuta più plausibile dalla dottrina maggioritaria alla luce dell'indicazione *morbo oppresso*, sulla quale cfr. n. precedente, che implicherebbe che la malattia si fosse manifestata nel testatore (per l'esame delle diverse opinioni sul punto mi permetto di rimandare a CHERCHI, *L'indulgenza*, 147 ss.). Sulla questione, è inoltre intervenuto di recente VINCI, *Il testamento*, 293 s., il quale ha ritenuto che la generica indicazione della costituzione indurrebbe a ritenere che il provvedimento fosse in realtà volto ad ammettere entrambe le ipotesi.

richiesto che la risposta del promittente facesse seguito alla domanda dello stipulante in un tempo ragionevolmente breve¹⁹. Il superamento di alcune di queste formalità ebbe inizio nel III secolo d.C., quando si venne affermando la prassi di redigere documenti in grado di attestare, sul piano probatorio, l'avvenuto compimento del rito stipulatorio, a prescindere da un'effettiva *congruentia verborum*.

Il distacco dal regime classico fu però riconosciuto, a livello normativo, soltanto a partire dal 472 d.C., grazie ad una costituzione dell'Imperatore Leone²⁰, il quale ammise la validità di tutte le stipulazioni concluse con qualsiasi espressione idonea ad attestare il consenso delle parti, aprendo così la strada alla successiva disciplina giustiniana volta a realizzare la trasformazione della *stipulatio* in un *instrumentum*²¹. Fu infatti Giustiniano che, con una *lex* del 531 d.C.²², permise il definitivo superamento del requisito che ci interessa principalmente in questa sede, cioè la necessaria compresenza delle parti ai fini della validità del negozio, disponendo che il documento dovesse comunque considerarsi redatto tra presenti, a meno che non venisse dimostrata l'assenza di una delle parti, per l'intero giorno, dalla *civitas* in cui era stato confezionato²³.

L'esperienza della *stipulatio* appare emblematica se si prendono in considerazione i modi e le tempistiche attraverso i quali vennero offerte soluzioni ai bisogni espressi dai privati durante l'epoca tardoantica, caratterizzata dall'assenza di una scienza giuridica capace di recepire ed orientare i cambiamenti auspicati dalla società. A ciò si aggiunga quanto ricordato prece-

19. Cfr. CANNATA, *Corso*, II,1, 88 ss.

20. C. 8.37.10 (Imp. Leo A. Erythrio pp.): *Omnes stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant firmitatem.* (D. k. Ian. Constantinopoli Marciano cons.) [a. 472].

21. Su questi temi si veda, da ultimo, l'opera di LOMBARDO, *Studi*, 21 ss.

22. C. 8.37.14.2 (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.): *Et si inter praesentes partes res acta esse dicitur, et hoc esse credendum, si tamen in eadem civitate utraque persona in eo die commanet, in quo huiusmodi instrumentum scriptum est, nisi is, qui dicit sese vel adversarium abesse, liquidis ac manifestissimis probationibus et melius quidem, si per scripturam, sed saltem per testes undique idoneos et omni exceptione maiores ostenderit sese vel adversarium suum eo die civitate afuisse: sed huiusmodi scripturas propter utilitatem contrahentium esse credendas.* (D. k. Nov. post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc.) [a. 531].

23. Come osservato da LOMBARDO, *Studi*, 35 ss., la costituzione giustiniana avrebbe nella sostanza introdotto una presunzione di veridicità del documento.

dentemente²⁴ a proposito dell'atteggiamento diocleziano in merito alle degenerazioni della prassi, perlopiù accomunate dall'abbandono di un formalismo tipico delle epoche precedenti. Tale atteggiamento, volto al mantenimento dei principii e delle regole vigenti per diritto classico, si colloca in un periodo storico coincidente con l'avvio di una nuova fase dell'esperienza giuridica romana, non più imperniata su di un sistema prudenziale, ma basata sul ruolo centrale ricoperto dall'Imperatore nella produzione del diritto. Non può sorprendere, allora, che la combinazione di questi due fattori abbia determinato una certa lentezza nell'accoglimento delle istanze della prassi da parte della cancelleria imperiale²⁵.

Questa breve digressione sulle vicende che interessarono la *stipulatio* in età tardoantica evidenzia ancora di più il carattere eccezionale dell'intervento normativo diocleziano in materia testamentaria, confermando l'idea che il contesto emergenziale abbia rappresentato un'occasione per accogliere, con particolare solerzia, le richieste di deroga alla disciplina ordinaria, già manifestate dal mondo della prassi²⁶ e fino a quel momento mai recepite sul piano legislativo. Resta da capire se l'accoglimento di queste istanze abbia prodotto un risultato limitato al momento storico in cui il provvedimento è stato emanato, vista anche la natura di rescritto della *lex* diocleziana, oppure capace di collocarsi stabilmente nel quadro delle regole destinate a comporre la disciplina dei testamenti speciali. Per chiunque abbia una certa dimestichezza con le fonti del diritto romano la risposta a questo interrogativo può apparire scontata, considerato che stiamo parlando di un testo accolto nel *Codex* di Giustiniano e, perciò, avente valore di legge al tempo di questo Imperatore. Tuttavia, non è solo questo il dato che occorre tenere presente per valutare tale aspetto, come dimostra ancora una volta l'analisi condotta da Alice Cherchi²⁷, alla quale passo volentieri il testimone per una sintesi del suo pensiero al riguardo.

24. Si veda *supra* § 2, nonché CHERCHI, *L'indulgenza*, 150.

25. Non è da escludere che su questo versante abbiano avuto un certo peso anche le novità riguardanti la formazione consuetudinaria del diritto a cavallo tra II e III secolo d.C., quando alla *receptio moribus* tipica dell'esperienza repubblicana e del primo principato si sostituì la *consuetudo* come fonte extra autoritativa ammessa in via sussidiaria; sul punto v. GALLO, *Interpretazione*, 189 ss.

26. Sul punto v. la bibliografia raccolta da CHERCHI, *L'indulgenza*, 150 n. 23.

27. Cfr. CHERCHI, *L'indulgenza*, 150 ss.

4. La sopravvivenza del regime diocleziano sul cd. *testamentum tempore pestis*: da disposizione emergenziale a norma di sistema

Nell'evidenziare come la deroga diocleziana in materia testamentaria (che, come abbiamo visto, ebbe in origine natura eccezionale, in quanto 'norma emergenziale', ed un campo di applicazione circoscritto al caso sottoposto alla cancelleria imperiale), sia divenuta nel corso dei secoli una 'norma di sistema', dobbiamo tenere conto, in primo luogo, del contenuto di un'altra costituzione diocleziana, emessa verosimilmente nei medesimi giorni di quella che abbiamo appena analizzato.

Si tratta, ancora una volta, di un rescritto²⁸, il quale sancì, in risposta ad una certa *Patroclia*, che il testamento confezionato senza che i testimoni si trovasero al cospetto del testatore (*testes non in conspectu testatoris testimoniorum officio functi sunt*) sarebbe stato nullo, a meno che il negozio provenisse da un luogo in cui era previsto un regime che derogava a quello ordinario (*si non speciali privilegio patriae tuae iuris observatio relaxata est*).

Per quanto la disposizione appena ripercorsa, a differenza di C. 6.23.8, non faccia espresso riferimento al pericolo del contagio quale motivo dell'applicazione del regime derogatorio, essa consente di capire che, al di là della cautela dell'Imperatore, percepibile anche in questa sede, questi non escludesse *tout court* che, in determinati luoghi, con riguardo alle modalità di partecipazione dei testimoni alla celebrazione del testamento, potessero trovare applicazione regimi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria. Si potrebbe quindi pensare che l'atteggiamento di Diocleziano non fosse del tutto chiuso alla possibilità che la disciplina speciale prevista per il testamento concluso in occasione di una malattia contagiosa trovasse applicazione – in virtù della concessione imperiale di un 'privilegio' analogo quello introdotto da C. 6.23.8 – anche in località diverse da quella in cui si sarebbe applicato il provvedimento sollecitato da *Marcellinus*, laddove ci fosse una situazione di carattere sovrapponibile (situazione che, evidentemente, non era ravvisabile nella località da cui proveniva l'istanza di *Patroclia*)²⁹.

28. C. 6.23.9 (Idem AA. Patrocliae): *Si non speciali privilegio patriae tuae iuris observatio relaxata est et testes non in conspectu testatoris testimoniorum officio functi sunt, nullo iure testamentum valet.* (S. k. Iul. Ipsi III et III AA. conss.) [a. 290].

29. Va però evidenziato che, vista l'assenza di un esplicito riferimento al contagio in C. 6.23.9, si può addivenire ad una siffatta conclusione soltanto in via indiretta, sebbene una parte della dottrina (cfr., in particolare, O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *Testamentary Succession*, 27 s.) abbia ritenuto che il provvedimento indirizzato a *Patroclia*, tanto perché

Vi è inoltre un altro dato indubbiamente rilevante sotto il profilo che andiamo esaminando, ossia la circostanza che la costituzione sul testamento redatto in occasione di una malattia contagiosa sia stata probabilmente inserita nel *Codex Gregorianus* del 292-293 d.C.³⁰, un codice che, pur essendo una raccolta non ufficiale di *leges*, dovette avere lo scopo di favorire la conoscibilità, e dunque l'applicazione, dei rescritti in esso conservati. Quanto appena sottolineato induce allora a credere che il campo di applicazione della nostra *lex* si sia via via ampliato già nel periodo immediatamente successivo alla sua emanazione.

Tuttavia, il momento più significativo per ritenere che C. 6.23.8 sia effettivamente diventata una norma di sistema appare l'accoglimento di essa nel *Codex repetitae praelectionis*, promulgato da Giustiniano nel 529 d.C. Difatti, i Commissari giustiniani, nel predisporre il *Codex*, avrebbero dovuto selezionare, su indicazione dello stesso Imperatore, le *leges* precedenti soltanto se si trattava di costituzioni ritenute ancora applicabili ai loro tempi (nella prima metà del VI sec. d.C.), e scartare, di conseguenza, quelle cadute in desuetudine, superflue o comunque capaci di ingenerare contraddizioni e problemi applicativi³¹.

Dal momento che i Compilatori giustiniani scelsero di inserire la disposizione diocleziana sul testamento redatto in occasione di una malattia contagiosa nella raccolta di *leges* che sarebbe entrata in vigore alla fine del 529 d.C., possiamo supporre che, oltre a considerarla ancora applicabile ai loro tempi, essi sentirono l'esigenza di una sua applicazione futura. Attraverso l'accoglimento nel *Codex* giustiniano, quindi, la costituzione di Diocleziano che aveva introdotto il regime speciale per il testamento redatto in occasione di una malattia contagiosa venne non solo confermata, tanto che se ne trova ulteriore traccia nelle fonti del diritto romano d'Oriente (IX-X sec. d.C.)³²,

emesso in concomitanza con la *lex* conservata in C. 6.23.8, quanto perché caratterizzato da un linguaggio simile e dalla medesima natura di rescritto, facesse riferimento allo stesso regime derogatorio previsto da quest'ultima. In senso contrario, cfr. VINCI, *Il testamento*, 286, ad avviso del quale C. 6.23.9 avrebbe riguardato un'ipotesi diversa – e ben più irregolare – rispetto a quella presa in considerazione in C. 6.23.8, cioè il caso in cui il testamento fosse stato posto in essere senza che alcun testimone avesse presenziato alla dichiarazione del testatore.

30. SPERANDIO, *Codex Gregorianus*, 158 e n. 66, 289 s. e n. 66.

31. Tali note indicazioni sono conservate in C. *Cordi* 2-3.

32. In B. 35.2.7 (Scheltema, A V, 1566): Δεδιότεις οἱ μάρτυρες πλησιάσαι τῷ διατιθεμένῳ διὰ τὸ μὴ τῆς νόσου μεταλαβεῖν, συγχωρεῖσθωσαν κεχωρισμένως ἐξ αὐτοῦ σφραγίσαι τὴν διαθήκην. Τί.

ma anche generalizzata, in quanto assunse il valore di *lex generalis*, giungendo fino a noi con la denominazione, diffusasi nella successiva tradizione romanistica, di regime relativo al *testamentum tempore pestis*.

Le vicende storiche successive all'entrata in vigore del *Codex repetitae praelectionis* consentono infine di valutare la scelta legislativa appena descritta come assolutamente – e drammaticamente – opportuna, perché pochi anni dopo la conclusione della Compilazione si diffuse a Costantinopoli una pestilenza di eccezionale gravità e durata (la cd. peste giustiniana) che determinò il contagio dello stesso Giustiniano e, con tutta verosimiglianza, condusse alla morte il suo prezioso *quaestor sacrii palatii* Triboniano³³.

5. Osservazioni conclusive

Giunti al termine di questa breve analisi dedicata alla legislazione emergenziale diocleziana in materia testamentaria, possiamo riannodare i fili del nostro discorso, svolgendo qualche riflessione conclusiva sui due aspetti menzionati in apertura di questo intervento. Mi riferisco all'opportunità di considerare il tema della tenuta delle categorie generali nell'emergenza sanitaria sia sotto il profilo della capacità di un ordinamento giuridico di recepire con una certa sollecitudine le istanze della prassi, sia sotto quello della tenuta di medio-lungo periodo delle regole create per venire incontro ai bisogni della collettività.

Per quanto riguarda il secondo dei profili menzionati, la storia del rescritto diocleziano ci permette di constatare come una norma introdotta per fronteggiare una situazione emergenziale possa dare vita ad una disciplina specia-

Heimb. (III, 545): *Testibus, qui metuunt propius ad testatorem accedere, ne morbi participes fiant, permittatur, ut separatim ab eo testamento signent*. La versione della costituzione diocleziana conservata nei Basilici presenta, come appare evidente, una redazione più concisa e piana rispetto a C. 6.23.8, poiché si limita ad affermare che i testimoni, che temevano di avvicinarsi al testatore, potevano procedere all'apposizione dei sigilli separatamente da lui, in modo da evitare di essere contagiati. Dal testo dei Basilici risultano espunte quelle parti del provvedimento di Diocleziano (*non tamen prorsus reliqua etiam testamentorum sollemnitas perempta est e non etiam conveniendi numeri eorum observatio sublata*) che mostravano l'estrema cautela dell'Imperatore nel permettere la deroga al regime generale. Tale differenza si collega probabilmente alla circostanza che, all'epoca della compilazione dei *Libri Basilicorum*, una simile cautela non fosse più reputata necessaria, in quanto l'applicazione della deroga dovette essersi ormai consolidata nei secoli precedenti.

33. BRAVO BOSCH, *La peste*, 518-549, e PEZZATO, *Il morbo*, 1 ss., ove ulteriori ragguagli bibliografici.

le affiancata a quella ordinaria, da cui si distacca per il venir meno di requisiti normalmente giudicati insuperabili, ma che, in caso di malattia ad alto contagio, devono necessariamente essere bilanciati con esigenze di segno opposto. Nell'ipotesi presa in carico dalla cancelleria di Diocleziano è il solo requisito dell'*unus contextus* ad essere considerato sopprimibile, onde evitare di compromettere la *testamentorum sollemnitatis*; ciò appare evidente se si confronta questa testimonianza con l'altro intervento diocleziano conservato in C. 6.23.9, avente ad oggetto il problema della validità di un testamento redatto in assenza di testimoni³⁴.

In un'ottica di medio-lungo periodo – come si diceva – è possibile scorgere un consolidamento di queste scelte normative nell'ambito della legislazione giustiniana, che, da un lato, insiste nel considerare essenziale la partecipazione dei testimoni alla redazione del testamento³⁵, ammettendo, dall'altro, alcuni temperamenti al requisito dell'*unitas actus* anche al di fuori di un perimetro strettamente emergenziale³⁶. L'introduzione di una disciplina speciale, pertanto, costituisce solo uno dei possibili sviluppi di questi fenomeni legati alla produzione del diritto in un contesto emergenziale, visto che talvolta essi possono interessare anche il regime ordinario di una determinata materia o di uno specifico istituto. Al giorno d'oggi, un terreno fertile per questo secondo genere di sviluppi sembra essere rappresentato dal settore giuslavoristico, come dimostra la pratica, ormai generalizzata sia nel settore privato, sia in quello pubblico, di fare ricorso al lavoro agile (cd. *smart working*), di cui si prevede l'applicazione anche una volta cessata l'emergenza sanitaria.

Tornando al discorso in tema di forme testamentarie, merita un cenno la disciplina del nostro codice civile, ovviamente richiamata da più parti nel corso degli ultimi due anni³⁷, nonostante la scarsa applicazione ricevuta in precedenza³⁸, visto il disposto dell'art. 609 che ammette la validità del testamento pubblico «quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché

34. Cfr. *supra* n. 28.

35. Come giustamente osserva CHERCHI, *L'indulgenza*, 155, quando ricorda la mancata recezione nel *Codex Iustinianus* di una *lex* del 446 d.C. (Nov. Val. 21.2), che aveva ammesso per la *pars Occidentis* la validità del testamento olografo (sul punto, v. altresì i ragguagli forniti *supra* n. 11).

36. Così in una costituzione giustiniana dell'anno 530 e conservata in C. 6.23.28.

37. Volendo restare ai contributi della scienza romanistica, oltre a CHERCHI, *L'indulgenza*, 157 ss., si veda VINCI, *Il testamento*, 300 ss.

38. Dato che il nostro ordinamento, a differenza di quello romano, accorda piena validità al testamento olografo (art. 602 cod. civ.).

si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa», a patto che esso sia «ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni». A questo proposito c'è chi ha fatto leva sulle potenzialità applicative derivanti dalle omissioni di questa disposizione rispetto a quella prevista per il testamento pubblico ordinario (art. 603), prospettando la possibilità di un testamento da remoto³⁹, che si sostanzierebbe in una dichiarazione di ultima volontà resa per mezzo di uno strumento di collegamento audio-video, utile anche ai fini di un'eventuale registrazione. In particolare, secondo questa visuale, risulterebbero decisivi nella disciplina dei testamenti speciali i mancati rinvii alla riduzione per iscritto della volontà del testatore da parte del ricevente e alla rilettura del documento al testatore in presenza dei testimoni, requisiti entrambi richiesti dall'art. 603⁴⁰. Posto che, naturalmente, non si tratta di immaginare un superamento della forma scritta, prevista a pena di nullità dall'art. 619 anche per i testamenti speciali, ciò che appare convincente di questa proposta è la possibilità di avvalersi di strumenti tecnologici, ormai di largo impiego in molte attività umane, per ricevere le ultime volontà del testatore; dal punto di vista dell'interprete, quindi, si tratta di individuare nelle menzionate lacune normative uno spazio per andare oltre il limite dell'*unitas actus* e separare i momenti di partecipazione all'atto, differendo la redazione del documento scritto dal ricevimento delle disposizioni di ultima volontà⁴¹.

Come si può osservare da questo rapido cenno ad una proposta interpretativa concernente la disciplina dei testamenti redatti in tempo di malattie contagiose, le esigenze collegate all'emergenza sanitaria in atto possono essere soddisfatte non solo tramite un puntuale intervento del legislatore,

39. Così VINCI, *Il testamento*, 304 e 311.

40. Appaiono funzionali all'esigenza di riduzione delle formalità dei testamenti speciali le altre due differenze rispetto alla disciplina ordinaria, ossia la possibilità di non sottoscrivere il documento da parte dei testimoni (espressamente prevista dall'art. 609, c. 2) e quella di non indicare luogo e data di ricezione delle ultime volontà.

41. Ad ulteriore sostegno di questa proposta VINCI, *Il testamento*, 312, immaginando che tali disposizioni siano rese da un soggetto costretto in ospedale, rileva opportunamente come il «problema del riconoscimento dell'identità del testatore...può dirsi superato dalla certificazione della struttura di ricovero, che attesti come egli corrisponda al paziente allora in cura, identificato al momento del suo ingresso e registrato sulla cartella clinica. Si otterrebbe così...una certezza, sulla quale il soggetto ricevente il testamento ex art. 609 potrebbe sicuramente fare affidamento, anche nel caso di un atto concluso a distanza».

ma anche grazie ad operazioni ermeneutiche capaci di adeguare il dettato normativo alla realtà concreta in cui l'interprete si trova ad operare. Nel caso di specie, inoltre, si deve ricordare che, addirittura con riferimento al testamento pubblico, esiste già una tendenza a ridurre gli effetti distorsivi di una rigida interpretazione del requisito dell'*unus contextus*: difatti, secondo un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e seguito dalla giurisprudenza di merito⁴², ai fini della validità del testamento, non occorre che le operazioni relative al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle riguardanti la confezione della scheda si svolgano nell'ambito di un unico contesto temporale, essendo condizione necessaria e sufficiente che il notaio, prima di dare lettura della scheda, faccia nuovamente manifestare al testatore le sue ultime volontà in presenza dei testimoni. A ben vedere, dunque, anche nel quadro della disciplina ordinaria può emergere la necessità di separare il momento della effettiva emanazione verbale della volontà da quello della redazione del documento scritto, salvando il requisito di forma dell'atto attraverso una riproposizione delle disposizioni testamentarie alla presenza dei testimoni. E non è difficile immaginare in quali casi ciò possa accadere: si pensi al caso di un asse ereditario particolarmente cospicuo e, perciò, tale da richiedere tutta una serie di verifiche ad opera del notaio prima della confezione della scheda.

Comparando questa situazione a quella configurabile nell'ipotesi di un testamento redatto in tempo di malattie contagiose, appare ancora più evidente come risulti opportuna una certa elasticità nell'interpretazione del requisito dell'*unitas actus*, visto che l'art. 609 prevede altre figure, oltre a quella del notaio, per il ricevimento delle ultime volontà del testatore, nessuna delle quali avente le competenze necessarie per un'immediata riduzione per iscritto delle disposizioni testamentarie nei casi di particolare complessità.

In conclusione, visti anche i profili di somiglianza tra le situazioni che possono ricadere nella disciplina ordinaria ed in quella speciale, ci pare auspicabile che le istanze qui rappresentate possano trovare accoglimento e più compiuta regolamentazione in un intervento legislativo, che tenga conto degli approdi giurisprudenziali e dottrinali, arricchendo così il quadro degli strumenti a disposizione dei privati per la realizzazione degli atti di ultima volontà.

42. In tempi recenti v. Cass. Civ., 23 gennaio 2017, n. 1649 e Trib. Cuneo, 19 febbraio 2021.

Abstract: Starting from a constitution of Diocletian (C. 6.23.8) which granted an exception to the provision of unity of act in drafting wills to avoid the spread of contagious diseases, the authors consider the influence of emergency legislation on the formalism of legal transactions in the history of private law.

Keywords: Diocletian, will, contagious diseases, formalism, witnesses, unity of act.

BIBLIOGRAFIA

- AMELOTTI M., *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, Firenze 1966.
- BRAVO BOSCH M.J., *La peste en Constantinopla*, *Glossae* 17 (2020) 518-549.
- CANNATA C.A., *Corso di istituzioni di diritto romano*, II.1, Torino 2003.
- CHERCHI A., *L'indulgenza nell'emergenza. Brevi note sul c.d. testamentum tempore pestis nel diritto romano*, in *Emergenza e diritti tra presente e futuro*, a cura di V. Corona - M.F. Cortesi, Napoli 2020, 143-161.
- DESANTI L., *Dominare la prassi. I rescritti diocleziani in materia di successioni*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck - S. Puliatti, Pavia 2018, 527-564.
- GALLO F., *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano. Edizione completata con la parte relativa alla fase della codificazione*, Torino 1993.
- GALLO F., *Un modello di romanista*, *Labeo* 47 (2001) 7-27 (= *Opuscula selecta*, II, a cura di M. Miglietta - M.A. Fenocchio - E. Sciandrello, Alessandria 2018, 83-103).
- LAMBERTINI R., *Gai. 2, 119-120: bonorum possessio secundum tabulas e rescriptum Antonini. In tema di exceptio doli generalis nel settore ereditario*, *KOINΩNIA* 44.1 (2020) 803-816.
- LÁZARO GUILLAMÓN C., *El testamento en caso de epidemia del artículo 701 del Código civil español: crónica para la validez de una institución pretérita en pleno Siglo XXI*, *RGDR* 35 (2020) 1-34.
- LOMBARDO F., *Studi su stipulatio e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, Milano 2020.
- MANFREDINI D.A., *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano*, Torino 1991.
- MIGLIARDI ZINGALE L., *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1997³.
- MUÑOZ CATALÁN E., *Aplicación jurídica del Testamentum Tempore Pestis o Testamento en caso de pandemia como la generada actualmente por el coronavirus*, *Foro. Rev. cien. jur. soc.* 23.1 (2020) 103-125.
- PEZZATO E., *Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale*, *TSDP* 14 (2021) 1-26.
- SPERANDIO M.U., *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli 2005.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990².

TELLEGEN-COUPERUS O.E., *Testamentary Succession in the Constitutions of Diocletian*, Zutphen 1982.

VINCI M., *Il testamento redatto in tempo di malattia contagiosa: radici romanistiche e letture attualizzanti*, BIDR 114 (2020) 283-313.

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I, *Introduzione. Parte generale*, Milano 1967².

WILLEMS C., *Zwischen Infektionsschutz und Schutz des Erblasserwillens: Das sogenannte testamentum tempore pestis conditum in C. 6,23,8 (290)*, ZSS 137 (2021) 616-634.

Sul tavolo

L'eguaglianza come 'struttura nascosta' dell'obligatio romana. Nell'innovativa collana 'Atlante della cultura giuridica europea', edita da Il Mulino, è apparso un conciso, ma serrato contributo di Riccardo Cardilli (*Obbligazione e diseguaglianza. Per una lettura critica dell'obbligazione in Friedrich Karl von Savigny*, Bologna 2021), che esplora la costruzione del concetto di 'obbligazione' in Savigny e pone in luce alcuni aspetti nodali suscitati dal suo pensiero nella riflessione successiva, in particolare nella filosofia di Karl Marx, in una prospettiva che giunge alla più stretta contemporaneità. Cardilli pone in evidenza che il pensiero di Savigny elabora, per vero in più tappe, la nozione di obbligazione come «rapporto individuale di potere, diverso dalla proprietà sugli schiavi, nel quale il creditore ha un potere che non esercita sulla persona del debitore nella sua interezza, ma su un singolo atto, la prestazione...» (p. 17). Lo schema che può riassumere l'impostazione di Savigny è: potere → libertà → diseguaglianza (p. 38). Ne risulta, così, da un lato pretermesso il legame tra 'libertà' ed 'eguaglianza', legame che per l'A. costituiva l'essenziale «struttura nascosta dell'obbligazione» romana, dall'altro lato Savigny enfatizza in modo esclusivo l'aspetto 'patrimoniale' dell'obbligazione. L'eredità di questa concezione savigniana, pur sottoposta a critiche anche da grandi giuristi come per esempio Jhering, si può riscontrare nello stesso BGB, che non dà la definizione di obbligazione, ma quella di rapporto obbligatorio (p. 27). La critica a Savigny è soprattutto elaborata e affinata nel pensiero filosofico di Karl Marx (v., in particolare, pp. 67 ss.), che prende spunto in ciò da Hegel. Ora, Cardilli pone bene in luce che Marx ipotizza – o, forse, meglio, profetizza – il passaggio dal capitale commerciale a quello industriale e a quello finanziario (p. 82), ma pur se «il fallimento della realizzazione del socialismo reale nel secondo Novecento» può aver attenuato o anche oscurato il pensiero marxiano, rimane di grande attualità l'intuizione relativa all'evoluzione del capitale industriale in capitale finanziario, che negli ultimi sviluppi della contemporaneità ha assunto la veste di capitale tecnologico-finanziario. In quest'ambito la costruzione dell'obbligazione dovuta a Savigny, basata nella sua sostanza sulla diseguaglianza, risponde perfettamente alle esi-

genze giuridiche o giuridico-economiche della società di oggi, in cui dominano a livello globale i capitali tecnologico-finanziari. Per Cardilli il possibile superamento nella società di massa dell'obbligazione intesa «quale veicolo di [indebita] diseguaglianza strutturale» (p. 87) è riscoprire l'«eredità perduta» del diritto romano e, così, in particolare recuperare lo schema romano dell'obbligazione basato su «un'ontologica eguaglianza giuridica di posizioni delle parti nel rapporto» obbligatorio (p. 88), sorretta e completata dall'idea di 'responsabilità', declinata sempre alla luce dell'eguaglianza. È persino inutile sottolineare come questa stimolante riflessione di Riccardo Cardilli trovi anche la sua giustificazione in alcune pressanti urgenze dell'attualità, non ultima la rilevanza assoluta ormai assunta dal debito nei confronti sia dei singoli sia degli Stati, tanto da poter indicare proprio nel debito «una nuova forma di schiavitù» (p. 95). Attingere all'idea romana di *obligatio* nel senso ri-scoperto da Cardilli, potrebbe contribuire, dal punto di vista del giurista e del diritto, a mettere in discussione questa nuova schiavitù. Si tratta di una proposta senz'altro innovativa e che mi pare possa essere ricondotta – lo noto con soddisfazione – all'ambito di quell'attivo recupero dell'«eredità perduta del diritto romano», così intensamente propugnata, soprattutto nella sua ultima straordinaria fase di riflessione scientifica, da Filippo Gallo.

Il tempo dei giuristi romani. La misura del tempo è un problema che ha impegnato da sempre l'uomo, in particolare – e necessariamente – nella sua dimensione sociale, per la necessità intrinseca di regolare nell'ambito della comunità politica, anche primitiva, la vita concreta e le relazioni tra i suoi componenti dipendenti dal suo trascorrere. È un dato scontato, ma non ovvio, che fenomeni naturali, quali la successione del dì e della notte, l'estensione e riduzione progressive del primo rispetto alla seconda in concatenazione con le stagioni, le fasi lunari, abbiano suggerito una divisione del tempo che ha portato alla costruzione, apparentemente appunto naturale, dell'anno, alla divisione dello stesso in giorni, alla divisione dei giorni in unità più ristrette, le ore, e così via. Sappiamo che a Roma il primo calendario annuo (attribuito allo stesso Romolo, poi, a quanto pare, riformato da Numa) era strettamente basato sul c.d. mese lunare ed era perciò composto da 355 giorni, con uno scarto non indifferente rispetto all'anno c.d. solare; di qui la necessità di introdurre giorni aggiuntivi per 'recuperare' rispetto all'anno solare, così che i

due anni tendenzialmente combaciassero. Si è sopperito a questa necessità, aggiungendo ciclicamente all'anno un intero mese intercalare, in genere inserito alla fine di febbraio, o meglio tra febbraio e marzo. Sarà solo la riforma del calendario di Giulio Cesare, come si sa, che eviterà la discrepanza tra calendario 'lunare' e 'calendario 'solare', passando a un calcolo del tempo basato solo sul ciclo solare e, perciò, all'anno di 365 giorni, con l'aggiunta ogni quattro anni di un solo giorno al mese di febbraio (in ciò perfettamente in linea con la più antica tradizione romana) per permettere il predetto allineamento tra anno solare effettivo e quello 'civile'. Gregorio XIII nel 1582 interverrà per recuperare i dieci giorni di ritardo rispetto all'anno c.d. 'tropicco' o 'solare' strettamente inteso, che intanto si erano accumulati, in dipendenza del fatto che aggiungere un giorno ogni quattro anni non è sufficiente a far combaciare in maniera perfetta l'anno giuliano con quello 'tropicco'. Questa lunga premessa è per introdurre la presentazione di un denso e informatissimo libro di Raffaele D'Alessio, dedicato ai problemi del 'tempo' e della sua misura in diritto romano ("Quasi sine tempore". *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Napoli 2021). Dopo un primo capitolo introduttivo, in cui l'A. motiva la necessità di una nuova ricerca sul 'tempo' in diritto romano, pur in presenza di una ricchissima bibliografia sul tema a partire dai glossatori sino ai giorni nostri, il secondo capitolo del libro (pp. 45 ss.) è dedicato alla minuziosa ricostruzione dei problemi legati alla determinazione del calendario a partire dall'età regia sino a Giulio Cesare e alle sue conseguenze giuridiche, o meglio alle complesse interrelazioni tra diritto e misura del tempo. Osserva l'A. che «la disciplina calendariale riflette...i diversi piani di rilevanza del tempo sacro, del tempo civile e di quello amministrativo» (p. 45), cosicché molti rapporti giuridici, intesi in senso lato, dipendono in maniera stretta dal modo di computo del tempo, sia se si abbia riguardo all'anno nel suo complesso (si pensi, a titolo di esempio, al regime dell'usucapione o a un istituto senz'altro risalente come l'*usurpatio trinoctium*), sia se ci si riferisca alla scansione del giorno e alla determinazione del suo inizio e della sua fine (pp. 72 ss.). Nell'un caso come nell'altro Raffaele D'Alessio individua, sulla scorta delle fonti, uno 'spazio' temporale '*quasi sine tempore*', che, semplificando il suo complesso ragionamento, può essere identificato, quanto all'anno, nel mese intercalare, e, quanto al giorno, nella notte. In relazione al giorno, fu un passaggio fondamentale quello che considerò la notte, da un punto di vista quanto meno giuridico, come integralmente facente parte di esso; venne così individuato, a

partire da Scipione Nasica nel 159 a.C., il *dies civilis*, comprensivo anche della notte: «in quanto priva di tempo autonomo, la notte infatti sarebbe stata ascritta o al giorno precedente o al successivo e divisa al suo interno in coincidenza con la *sexta hora* notturna» (p. 81). In relazione all'anno, altrettanto fondamentale fu la riforma del calendario di Giulio Cesare che, com'è intuitivo, cancellò il problema del tempo/non tempo, costituito dal mese intercalare, e superò le difficoltà sempre più complesse che esso comportava per gli istituti (e i rapporti) giuridici dipendenti o comunque regolati dal trascorrere del tempo. Ora, l'A. pone bene in evidenza come prima di queste riforme gli 'spazi' temporali aggiuntivi, per l'anno, o la notte, per il giorno, erano posti dalla riflessione giurisprudenziale in una 'dimensione atemporale'. Protagonista di questa riflessione è stato, per l'A., Quinto Mucio Scevola a cui va ascritta l'idea della 'finzione di inesistenza' del tempo intercalare, estesa dalla giurisprudenza del principato al giorno bisestile del calendario giuliano. Proprio quest'ultimo, come detto, avrebbe costituito una svolta nel pensiero dei giuristi sul tempo, perché avrebbe portato a un progressivo, ma sembra tuttavia solo parziale, abbandono della suddetta 'dimensione atemporale', verso una interpretazione di determinati istituti, quali specificamente il *postliminium* (pp. 175 ss.), che ha consentito – o ispirato – alla tradizione post-romana, in particolare pandettistica, di costruire i pur discussi concetti dogmatici moderni di 'pendenza' e di 'retroattività'. Questa ricostruzione è fondata in larga parte su un'analisi esegetica precisa degli avverbi di tempo 'in', 'ante', 'intra' e 'post', usati in special modo nelle fonti giuridiche, così da tracciare un quadro il più possibile completo dell'approccio dei giuristi al problema del 'tempo' e della sua misura. Si intrecciano, perciò, nel libro una dimensione storico-esegetica e una dimensione, per così dire, dogmatica, che consentono all'A. di proporre un suggestivo dialogo tra la dottrina civilistica di oggi (e non solo) e il pensiero giuridico romano, e di presentare, come ho accennato, una nuova interpretazione di quel pensiero, sia valorizzando la riforma del calendario a opera di Giulio Cesare come spartiacque tra l'interpretazione del tempo della giurisprudenza repubblicana e quella della giurisprudenza del principato, sia segnalando le persistenze e le differenze tra l'una e l'altra. La sintesi che ho tentato di proporre non esaurisce i tanti profili discussi dal libro e i tanti spunti che esso propone. Dalla sua lettura si esce anche con ulteriori interrogativi e nuove domande, il che è la migliore dimostrazione della fecondità del lavoro di ricerca proposto dall'A.

I prodigia e il diritto. Il complesso rapporto tra anomalia e diritto trova un suo peculiarissimo campo di esplicazione nel caso dei *monstra*, i nati con anomalie tali da renderli, appunto mostruosi. Una fonte, non giuridica, che se ne occupa è il *Liber prodigiorum* di Giulio Ossequente, un autore di cui nulla si sa, che è collocato temporalmente nel III o nel IV secolo d.C. o anche all'inizio del V, e che è debitore essenzialmente di Livio. Dell'opera è stata tramandata (tramite un unico manoscritto oggi perduto) una sola sezione relativa a *prodigia* avvenuti tra il 190 a.C. e l'11 a.C. A essa Chiara Miglietta ha dedicato un'ampia e informatissima monografia (C.M., *I monstra nel Prodigiorum liber di Giulio Ossequente. Una prospettiva interdisciplinare sulla difformità del corpo nella tradizione storico-letteraria latina*, Cargeghe [Sassari] 2021), che si caratterizza per un peculiare approccio interdisciplinare, poiché l'A. affronta il tema non solo da un punto di vista storico-filologico, ma anche da prospettive scientifico-mediche. Così, il capitolo IX (pp. 333 ss.) indaga nell'ambito della storia della medicina i primi approcci 'scientifici', risalenti a Ulisse Aldovrandi (1522-1605), che tentano di spiegare i casi di teratologia descritti da Ossequente, e ne segue poi la diramazione e gli affinamenti nella scienza del '600; ancora, il capitolo VIII (pp. 301 ss.) presenta alcune spiegazioni medico-scientifiche attuali delle anomalie fisiche descritte nel *Liber prodigiorum*, in particolare per quanto riguarda i casi di androgenia e di teratosi. Non manca una doverosa attenzione al diritto. Il capitolo VII (pp. 249-299) è dedicato alla regolamentazione giuridica dei *prodigia*, in particolare dei *monstra*, in età repubblicana, dunque con allineamento cronologico con il contenuto dell'opera di Ossequente. Va dato merito all'A. di aver affrontato i problemi giuridici – sia pure, com'è ovvio, in modo sintetico – con attenta considerazione sia delle fonti c.d. tecniche sia della letteratura romanistica. Così, accanto alle citazioni di Dionigi di Alicarnasso (2.15.2) per quanto attiene a una presunta norma romulea che avrebbe imposto di sopprimere i nati storpi o mostruosi, e di Cicerone (*leg.* 3.19.7) che allude a una norma simile accolta dalle XII tavole, troviamo il richiamo a passi di giuristi come, per esempio, Ulpiano (Ulp. 25 *ad ed.* D. 50.16.38), che riporta la famosa definizione labeoniana di '*ostentum*', o Paolo (PS. 4.9.3, ripreso in D. 1.5.14), secondo cui *non sunt ... liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur*, o, ancora, un'utile ricapitolazione delle posizioni della giurisprudenza romana in merito a casi di androgenia (pp. 269 ss.) e cenni finali al tema della 'condanna' degli individui prodigiosi (pp. 274 ss.).

La puntuale rassegna delle fonti è sorretta da una opportuna conoscenza di prima mano della letteratura romanistica essenziale in argomento (tra gli altri Albanese, Dalla, Impallomeni), il che, a mio giudizio, non è marginale ed è un segnale significativo sia dell'apertura culturale dell'A., sia del contributo non secondario che gli studi di diritto romano possono dare ad altri campi del sapere, agevolando un approccio consapevole e scientificamente preciso a temi necessariamente interdisciplinari come quello affrontato nel libro. Forse, sarebbe altrettanto opportuno che anche i romanisti rafforzino, nei loro studi, l'ottica interdisciplinare, così da favorire maggiormente il dialogo con altre discipline, non solo giuridiche. Ma è una strada che già in vari casi è stata percorsa e risulta che continui a esserlo. Comunque sia, il libro di Chiara Miglietta è un segnale incoraggiante della 'presenza', per così dire, efficace dei nostri studi, oltre il campo delle ricerche romanistiche intese in senso stretto.

PAOLO GARBARINO

Emilio Macro, o dell'amministrazione imperiale unitaria. Tracciare le biografie dei giuristi romani si rivela talora disperante. Non soltanto, è ovvio, per la frequente scarsità di dati affidabili e il conseguente ventaglio delle ipotesi formulate in dottrina con le quali lo studioso deve confrontarsi, ma soprattutto per il modo sottilmente beffardo con cui la predetta problematica a volte si presenta nello specifico. Prendiamo Callistrato, oggetto dell'ampio studio di Salvatore Puliatti di cui ci siamo occupati in un recente *Sul tavolo* (TI 2.1 [2021] 217-220): noto per un unico elemento onomastico e non citato da alcuno, delle sue origini familiari e logistiche, come del resto del dipanarsi della sua esistenza, non si sa nulla, tanto che viene spontaneo un accostamento in tal senso a Gaio sul quale non c'è bisogno di soffermarsi. Dispiace, certo, constatare che manca ogni appiglio, ma almeno è tutto subito chiaro e ci si rassegna. Piuttosto, attraverso quello che si possiede delle opere di questi *prudentes*, molto o poco che sia, si cerca di delineare delle coordinate temporali pressoché di regola attendibili relative alla loro epoca e agli stadi della loro attività letteraria. Al contempo, studiando con pazienza e metodo questi scritti è possibile lumeggiarne, sia pure con cautela, aspetti

della formazione culturale, interessi, predilezioni, e – se il tempo distruttore non ha inferito oltre misura – anche tratti distintivi della personalità dei loro autori. Ma prendiamo ora Emilio Macro. Qui intanto ci si muoverebbe subito meglio, perché conosciamo *nomen* e *cognomen*, ancorché il primo compaia assai di rado (tre *inscriptiones* del Digesto), ma, poi, sul piano prosopografico emerge una suggestiva schiera di persone tra loro sicuramente congiunte, figure autorevoli e ben conosciute al loro tempo che portano tutte quel nome e quel cognome (per non parlare del prenome). Basti citare Marco Emilio Macro, *legatus Augusti pro praetore* e *consul designatus* in un'epigrafe algerina del 144; suo figlio, Marco Emilio Macro Saturnino, *legatus Augusti pro praetore* di Numidia tra il 172 e il 174, nonché *consul suffectus* nel 174; il quale ha a sua volta due figli, Marco Emilio Macro Dinarco e Marco Emilio Macro Saturnino. Abbiamo inoltre un Marco Emilio Macro Faustiniiano, forse insignito del *clarissimus*, che nel 216 a Tuscolo dedica un'iscrizione encomiastica ad Antonino Caracalla (CIL. XIV.2596). Diciamoci la verità, come resistere alla suggestione di collocare il nostro Emilio Macro in un tale contesto di rango senatorio, magari identificandolo pure – come in effetti è avvenuto – nell'ultimo citato della serie o nel figlio di questi? Sennonché, nonostante autorevoli persuasioni, il *link*, per usare un termine che oggi spadroneggia, obiettivamente non c'è, e quel che resta è soltanto un'ipotesi: invitante e plausibile – non si discute –, ma pur sempre un'ipotesi. In un caso pertanto, se si dice sì, si potrebbe contare su un'ottima base di partenza, nell'altro, se, masticando amaro per la rinuncia a quel tesoretto, si dice no, in totale carenza di citazioni testuali, tra le mani non resta pressoché nulla, onde alla fine si ricade in un *non liquet* in fondo poco dissimile da quello riferibile a Gaio e Callistrato. Con assai apprezzabile (e non così frequente) prudenza, afferma *in limine* (3) che «della vita e carriera di Emilio Macro ... si sa molto poco» Sergio Alessandrì, il quale ha dedicato al giurista e a quattro delle sue cinque opere a noi note uno studio inserito nella stessa collana che ospita la citata monografia del Puliatti (S. A., *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, ERC *Scriptores Iuris Romani* [direz. A. Schiavone] 7, Roma-Bristol 2020, III-192). Ciò premesso, se si ammette il legame con i personaggi citati diventa abbastanza consequenziale pensare al prenome Marco anche per il nostro, nonché a un'origine e a una prima formazione africana (Cartagine?) poi completata a Roma. Depone a favore di un contesto senatorio una produzione letteraria del giurista

orientata alla «gestione territoriale in tutte le sue articolazioni» da cui si può indurre una consolidata esperienza nei gradi alti dell'amministrazione imperiale (5). Incerta peraltro la sua presenza nel *consilium principis* di Alessandro Severo, anche se giocano a favore l'atteggiamento filosenatorio dell'ultimo principe della dinastia africana e la sua abitudine, segnalata dalla *Storia Augusta* (*Alex. Sev.* 16.1), di non approvare alcuna costituzione senza il parere favorevole di venti giureconsulti e almeno cinquanta uomini sapienti. Se il dato è attendibile, che Emilio Macro possa essere stato uno di quei venti appare in effetti probabile. Infine l'avvento del principe barbaro Massimino il Trace, ostile ai funzionari imperiali legati al predecessore soprattutto se di designazione senatoria, può aver determinato l'uscita del giurista dalla scena pubblica. Sulla base di quanto ci ha restituito il Digesto, Macro risulta autore di cinque opere, *De iudiciis publicis*, *De officio praesidis*, *Ad legem vicensimam hereditatium*, *De re militari*, *De appellationibus*, tutte collocabili tra il 210 e il 235 nella vicenda imperiale di Antonino Caracalla e Alessandro Severo, e sempre in due libri, pertanto, anche se formalmente non tali, nella sostanza agili monografie: ciò per l'esigenza, particolarmente sentita in epoca severiana, di dotare i funzionari impegnati nell'amministrazione imperiale di prontuari agevolmente fruibili sul piano pratico con regole uniformi e consolidate derivanti dai senatoconsulti e dalle costituzioni imperiali. D'altra parte la produzione letteraria di Macro, come avviene per Callistrato, Trifonino, Marciano e Modestino, rispecchia il mutamento di un ordine normativo incentrato non più sull'attività rispondente dei giuristi ma ormai univocamente sulla diretta normazione imperiale. Proprio in tale direzione – spiega l'Autore – traguardando come destinatari dei propri scritti magistrati e funzionari, si rivela chiaro «lo sforzo intellettuale del giurista, tutto volto ad elaborare una visione unitaria e organica dell'amministrazione imperiale» (8). In tal senso, per esempio in ambito giudiziario, in Macro viene colta dall'Alessandrì una visione prospettica difforme da quella un po' anteriore di Ulpiano, il quale, in un testo restituito dalla *Collatio* (14.3.3), citando un provvedimento di Caracalla che assegna *ex novo* al *procurator qui nullam provinciam regit* competenza su alcuni giudizi capitali, mostra un atteggiamento polemico in quanto ciò torna a scapito dei governatori di estrazione senatoria. Nell'opera di Macro, invece, la riforma appare come presupposta e in linea con le competenze giudiziarie accordate ai procuratori equestri, nel quadro, appunto, di una visione organica e stabilizzata della complessiva

amministrazione imperiale. Il *De officio praesidis* trova un modello nel più ampio e rilevante *De officio proconsulis* di Ulpiano che un poco lo precede, ma al contempo si occupa anche delle problematiche relative ai *praesides* che non siano promagistrati. L'opera sulla *vicensima hereditatum* per taluni aspetti può dirsi la più originale, in quanto nell'apparato testuale è l'unica che tratta di tale argomento. Anche secondo l'Autore alla stessa avrebbe fornito occasione la revoca da parte di Macrino (217-218) del provvedimento di Caracalla che per incrementare gli introiti fiscali aveva raddoppiato l'imposta sulle eredità e i legati, dal 5% della legge augustea al 10%, e ciò appare ragionevole in quanto prima si sarebbe dovuto parlare di una *decima hereditatum*. Una curiosità: i tre passi che nell'*inscriptio* riportano anche il nome *Aemilius* (D. 2.15.13, D. 28.1.7, D. 35.2.68) sono tratti dall'opera in oggetto. Il *De re militari*, pur forse non fondato su un'esperienza diretta del suo autore, si inserisce in un fortunato filone letterario dell'età severiana, la quale si connota per un incisivo processo di militarizzazione dell'apparato amministrativo, e in cui – facendo seguito all'esordio in età antonina di Tarrunteno Paterno – figurano anche il trattato militare di Menandro, nonché le monografie di Paolo e Tertulliano, rispettivamente *de poenis militum* e *de peculio castrensi*. Il *De appellationibus* – al quale si rivolge anche la recente monografia di Valerio Massimo Minale, *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul de appellationibus di Emilio Macro*, Napoli 2017 (qui considerata) – trova precedenti specifici nel *liber singularis* di Paolo, di cui però sono rimasti soltanto due frammenti più una citazione di Macro, nel trattato in quattro libri di Ulpiano e in quello in due libri di Marciano. Anche se l'appello ha un'origine ormai lontana coincidente con l'avvento di Augusto, poiché, come afferma l'Autore (52) «il fondamento dell'appello al principe è il potere imperiale stesso», onde non appaiono attendibili richiami all'*appellatio tribunorum* o alla *provocatio ad populum*, soltanto in epoca severiana esso diventa un istituto unitario e come tale oggetto della riflessione dei giuristi. Il confronto con le opere di Paolo e Ulpiano conferma diversi tratti di continuità e taluni rilevanti aspetti innovativi in tema di termini e di interesse a proporre il gravame in connessione con i limiti soggettivi della cosa giudicata (D. 49.1.4.2: *Alio condemnato is cui interest appellare potest*), ma sempre nel quadro di una costruzione dell'istituto che ha assunto nel complesso una struttura stabilizzata. Il libro – che secondo i criteri della collana si divide nelle sezioni I «Introduzione ad Emilio Macro», II «Opere» (ciascuna con una «Introduzione»

che precede i «Fragments» riportati e tradotti), III «Commento ai testi», e si chiude con gli «Apparati e Indici» (non figura la pur canonica sezione «Testimonia» per carenza dei medesimi) –, fornisce in una prosa asciutta e senza tara, un utilissimo quadro, completo, puntuale e ragionato, delle attuali conoscenze relative a Macro e alle quattro opere analizzate. Senza che ciò incida minimamente sui meriti dell'Autore, sarebbe stato bello avere anche il *De iudiciis publicis*, e così tutto Macro in un libro. Ma è anche vero che l'opera criminalistica impegna da sola quasi la metà dei testi in nostro possesso del giurista e si inserisce in una dimensione scientifica in certa misura a sé stante presentando specifiche implicazioni, onde la scelta appare comprensibile. Come tuttavia, da altro angolo visuale, può dirsi l'attesa.

Altro che piramidi e Partenone, le fognature romane. Qualcuno penserà a una *boutade*, e posso capirlo: in primo luogo però, se lo fosse, non sarebbe mia ma, con riferimento alla *Cloaca Maxima*, di Sesto Giulio Frontino, politico e saggista tecnico del I secolo (*De aquaed.* 1.16: *Tot aquarum tam multis necessariis molibus pyramidas videlicet otiosas compares aut cetera inertia sed fama celebrata opera Graecorum*). Ma poi non lo è, posto che la letteratura antica, e non solo quella, è prodiga di giudizi encomiastici sia per la prima imponente opera di ingegneria idraulica – in proposito rasenta l'iperbole lo stupore del Goethe (*Italienische Reise*, München 1981, 548) che la visitò nel 1788 –, sia in generale per la mirabile funzionalità di un complesso impiantistico che entra a pieno titolo nella grandezza di Roma. Anzi, per Dionigi di Alicarnasso (3.67.5) quest'ultima non risiede nelle conquiste belliche ma proprio nel sistema fognario, associato nel plauso dello storico a quello degli acquedotti e delle vie. È noto che nell'ultimo ventennio in parallelo a una proliferazione di studi sulla cittadinanza e i flussi migratori, complici – ma non sempre affidabile viatico alla ricerca scientifica – sollecitazioni del tempo presente, si è assistito nella nostra disciplina a una produzione saggistica pressoché sconfinata sul tema dei beni comuni, in cui ovviamente un ruolo primario è rivestito dall'acqua in rapporto alle diverse presenze di tale elemento sul piano fisico-geologico, alle connesse potenzialità di sfruttamento e, di conseguenza, a una regolamentazione giuridica che si postula permeata di eticità. Peraltro, nonostante qualche sguardo non fuggibile, mancava un lavoro monografico che si occupasse in modo organico dell'argomento delle

condutture fognarie romane con particolare riferimento ai mezzi pretori di tutela legati alle medesime e alle relative estensioni giurisprudenziali. È venuto di recente a colmare la predetta lacuna il ponderato saggio di Michele Giagnorio, *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Bari 2020, XVIII-203, con prefazione di Mario Fiorentini (XI-XVIII). Sebbene sia agli antipodi rispetto alle «chiare fresche et dolci acque» care al Petrarca e neppure possa contare sul fascino e la grandiosità bella e terribile delle potenze equoree, il tema, oltre all'interesse specifico che riveste come fenomeno storico, si presta in modo diretto a un'opportuna riconsiderazione del concetto romano di proprietà connotato da quei caratteri 'forti', assolutistici e individualistici, che, pur nell'acquisita consapevolezza del loro legame con correnti scientifiche e ideologiche superate, mantengono una vischiosità tenace, la quale, ancorché ormai estranea agli studi specialistici, affiora non di rado nelle pagine della manualistica, più debitrice a modelli tralatizi, e soprattutto in chiave di confronto diacronico nelle trattazioni di diritto positivo. In tal senso – come spiega l'Autore nell'Introduzione (1-20) – l'indagine sugli *interdicta de cloacis* è in grado di rivelare una chiara e significativa prevalenza degli interessi sociali su quelli individuali, che si appalesa nella finalità rivolta a inibire comportamenti che si pongano anche soltanto come ostacolo alla *refectio* e alla *purgatio* delle cloache private, e acquista un'ulteriore evidenza nell'esclusione dell'*exceptio vitiosae possessionis* nei confronti di colui che chiede l'interdetto a fini di restauro e di spurgo della cloaca di proprio uso, in ragione di un'*utilitas publica* che non ammette elusioni. Tuttavia l'Autore tiene a precisare che tali interdetti, i quali indubbiamente proteggono anche interessi collettivi primari, non sono da ritenersi espressione di una coscienza ambientale in senso proprio e di un diritto ambientale inteso come tutela di un valore autonomo. Anche se talora si è creduto di poter anticipare all'età antica, e romana in particolare, tale tensione etico-razionale, un presupposto anche a mio credere decisivo che ne preclude l'attendibilità risiede nel necessario collegamento della coscienza ecologica con la consapevole percezione della limitatezza delle risorse naturali e con il principio di responsabilità che la stessa implica (*Das Prinzip Verantwortung* di Hans Jonas [1979]), fondato su un rapporto non antagonistico ma sensibile e solidale tra gli attuali abitanti del Pianeta e le generazioni future (F. Lamberti, *Labeo* 45 [1999] 128-131; M. Fiorentini, *Index* 34 [2006] 353-400; *Index* 35 [2007] 325-355; L. Solidoro Maruotti, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione*

storica [*L'esperienza del mondo antico*], Torino 2009, in part. XIII-XVII). Inoltre va rilevato che non si tratta di interventi operati dal pretore d'ufficio, ma sempre legati all'iniziativa di un cittadino nell'ambito di un rapporto privato. Ciò premesso, è tuttavia innegabile che per la natura e le implicazioni del problema a cui si intende porre rimedio, si manifesta qui una coincidenza tra l'interesse del singolo e quello della comunità. Proprio gli interdetti *de cloacis* costituiscono in tal senso uno degli esempi più immediati, in quanto la piena efficienza del condotto fognario è interesse non solo dello specifico utilizzatore che si attiva e che altrimenti subirebbe un pregiudizio diretto e immediato, ma anche della collettività destinataria della *publica utilitas*. Il primo capitolo (21-73) esamina «Il sistema di raccolta dei rifiuti», dove stante la loro piena concordanza giocano un ruolo imprescindibile le fonti archeologiche e quelle letterarie. L'apertura è riservata alla Cloaca Massima, che tuttavia non nasce – nell'età della monarchia etrusca attraverso il tirannico sistema dei *munera* imposti ai plebei – come la più grande fogna dell'antichità, ma nella veste di un canale scoperto per il drenaggio e il deflusso nel Tevere delle acque che rendevano paludoso e malsano il territorio del Velabro a causa delle frequenti inondazioni. Più tardi, in seguito alla caotica occupazione edilizia del suolo, l'ingente fossato riceve una massiccia copertura a volta e vede mutare, grazie a una serie di interventi successivi, la propria originaria funzione in quella definita da Livio (1.56.2) di *receptaculum omnium purgamentorum urbis*. Informate e puntuali sono le successive descrizioni relative alle manutenzioni degli impianti fognari in età repubblicana e in età imperiale, nonché circa il sistema di raccolta dei rifiuti. Nella prima fase storica – almeno dal III secolo a. C. – a occuparsi di tali incombenze erano i censori, che, individuate le opere da eseguire, chiedevano al senato l'autorizzazione alla spesa e in caso di esito positivo procedevano a redigere lo schema della locazione e alla successiva *licitatio* destinata alla scelta del miglior offerente, il *manceps*, il quale era tenuto a fornire idonee garanzie. Meno agevole appare l'individuazione dei soggetti investiti di tale compito in epoca imperiale: a partire dal regno di Traiano, il controllo è affidato al *curator riparum et alvei Tiberis*, che dal 101 vede aggiunta alla propria titolatura '*et cloacarum urbis*'; quanto al periodo anteriore è ipotizzabile una competenza, quasi per attrazione, dei *curatores viarum*. Peraltro già tra il IV e il III secolo a. C. Roma città disponeva di un'articolata rete di condotti fognari. Il primo livello era quello degli scarichi dalle abitazioni private, canali sotto la linea del suolo che

sfociavano in collettori pubblici o direttamente sui fondi agricoli. Un secondo livello era costituito dalle condutture pubbliche, situate sotto le principali arterie cittadine, che si riversavano nella Cloaca Massima e tramite questa nel Tevere. Il terzo livello si identificava nei bacini di raccolta provenienti dalle citate condutture pubbliche. Anche se in un simile equivoco incorse Carl Adolf Schmidt nel suo saggio del 1850, importante ma del tutto avulso dalle testimonianze archeologiche, non si deve tuttavia credere che ogni casa fosse dotata di una propria cloaca collegata alla fognatura pubblica o quanto meno di uno scarico in un pozzo nero da vuotare periodicamente. È vero il contrario: si trattava di un agio riservato ai più abbienti. Per chi poteva permetterselo c'erano le latrine pubbliche a pagamento (*foricae*), che – stante la disinvolta collegialità delle sedute – fungevano anche da luoghi di socializzazione; gli altri ricorrevano ai *dolia curta*, anfore private del collo poste presso i laboratori dei *fullones* che ne traevano giovamento (l'acido urico serviva a sgrassare i tessuti); infine, *extrema ratio*, espletavano i bisogni fisiologici all'aperto, talora lordando perfino luoghi sacri, o – se possibile ancor peggio – nei piani alti delle proprie *insulae* per poi vuotare di notte il contenuto dell'orinale, e magari gettare pure il medesimo, sui malcapitati passanti. Significativa è l'attestazione di incidenti mortali di tal genere e di severe comminatorie per tutti i descritti illeciti; intuibile inoltre, stante l'attrazione esercitata dall'argomento, il salace umorismo dei satirici (Mart., 11.77.1-3; Iuv., 1.3.268-277). Quanto alla tutela interdittale delle cloache oggetto del secondo capitolo (75-177), il Giagnorio ritiene che, sebbene le fonti menzionino soltanto un *interdictum prohibitorium de cloacis privatis* e uno restitutorio *de cloacis publicis*, almeno originariamente vi fossero entrambe le tipologie di rimedi per le fognature private e per quelle pubbliche. La formula dell'interdetto proibitorio *de cloacis privatis* è riferita da Ulpiano (D. 43.23.1 pr. Ulp. 71 *ad ed.*): poiché talora per operare il restauro o lo spurgo della cloaca utilizzata da Tizio era necessario invadere la proprietà vicina di Caio, quest'ultimo era tenuto a tollerare l'ingresso del *refector* e ciò che comportava l'esecuzione tecnica dei lavori. Come anticipato, non gli poteva opporre l'*exceptio vitiosae possessionis*, per cui anche se il primo fosse stato un utilizzatore *vi, clam o praecario* della fogna, quanto alla ripristino del condotto si sarebbe comunque trovato al riparo da veti. Doveva tuttavia prestare la *cautio damni infecti* in vista di un potenziale *vitium operis*: conseguenza del rifiuto, secondo l'Autore, era la mancata concessione dell'interdetto e la possibilità per il vicino di

ricorrere al mezzo stragiudiziale dell'*operis novi nuntiatio* (99). (Pensare a una subordinazione del rimedio pretorio alla prestazione della *cautio* è ragionevole e, accettato tale presupposto, il corollario della *operis novi nuntiatio* appare conforme ai principî, ciò tuttavia a mio avviso può aprire una *quaestio* – magari da risolversi in chiave storica – relativa, in tal caso, a una coerente tutela dell'interesse collettivo, e, sul secondo punto, sembra collidere con l'impraticabilità dell'*operis novi nuntiatio* in ambito di *refectio* e *purgatio cloacarum* affermata con decisione da Ulpiano [D. 39.1.5.11 Ulp. 52 *ad ed.*; D. 43.23.1.13 Ulp. 71 *ad ed.*]). Poiché tra i *iura praediorum* figura anche una *servitus cloacae* pur di incerta fisionomia, si pone il problema del rapporto tra questa e l'interdetto: in modo persuasivo lo Studioso ritiene che l'*interdictum* trovasse applicazione indipendentemente dalla presenza della servitù. Inapplicabile era poi l'interdetto duplice *uti possidetis* che, tutelando nella contesa possessoria la parte che rispetto all'altra possedeva *nec vim nec clam nec precario*, si poneva in contrasto con l'*interdictum de cloacis* privo della *clausula vitii*. Sarebbe stato Ulpiano, molto tempo dopo l'introduzione da parte del pretore degli interdetti *de cloacis*, il primo a individuare negli stessi una tutela della pubblica *salubritas* in quanto testimone oculare della 'peste Antonina' (forse un'epidemia di vaiolo) e a conoscenza delle teorie di Galeno circa il rapporto di causa-effetto tra l'aria ammorbata dalle acque stagnanti o luride (*caelum pestilens*) e le esiziali malattie epidemiche. Con l'interdetto restitutorio *de cloacis publicis* il pretore vieta che in un impianto fognario pubblico si eseguano lavori che ne mutano l'assetto strutturale oppure che vi si immettano materiali che ne compromettono la funzionalità. Ciò che rileva è il danno oggettivo subito dall'impianto, non la condotta tenuta dal destinatario dell'interdetto la quale in sé appare irrilevante: così non è inibito allacciare la propria cloaca al condotto pubblico – anzi, l'opera è avallata dall'interdetto sulle cloache private –, ma tale intervento non deve risultare di danno a quest'ultimo. Oggetto della tutela non è tuttavia la cloaca pubblica in sé – l'interdetto non è un provvedimento amministrativo –, ma essa presuppone l'iniziativa di un privato che agisce per la lesione di un proprio interesse e vale a dirimere contrasti tra privati cittadini. «Nell'esperienza giuridica romana – scrive l'Autore (170) – il rapporto tra il *civis* e il bene pubblico era concepito in termini privatistici, inteso come materiale disponibilità da parte del singolo cittadino della *res in publico usu*». Il libro di Michele Giagnorio si segnala per l'originalità e l'interesse del tema, nonché per la

molteplicità dei rilevanti aspetti dogmatici, storici, di costume implicati dall'argomento, affrontati dall'Autore con costante ancoraggio alle fonti, sempre sottoposte a un'esegesi paziente e misurata. Ha pertanto ragione Mario Fiorentini, sia quanto al giudizio positivo espresso nella Prefazione, sia per il titolo che le ha dato: «Una monografia sulle fogne, finalmente».

L'onesto coraggio dell'impopolarità scientifica. Da poco più di due anni l'*opus magnum* romanistico sull'errore di Philipp Lotmar (Francoforte sul Meno 1850 - Berna 1922), è a disposizione della dottrina grazie all'accurata pubblicazione postuma – con trascrizione dell'originario corsivo gotico – a cura e con introduzione di Iole Fagnoli (*Das römische Recht vom Error*, I-II, Frankfurt am Main 2019; si veda l'acuta recensione di Riccardo Cardilli, *Philipp Lotmar e la dottrina dell'errore*, TI 1.1 [2020] 135-151). Ma – premesso che mentre scrivo queste note altri saggi dell'Autrice sono in corso di stampa – i '*Lotmariana*' dell'amica e docente della Statale e dell'Ateneo bernese si arricchiscono ora di un'ulteriore pubblicazione: I. Fagnoli (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano, Quaderni dell'Archivio Giuridico Sassarese*, 2, Roma 2021, 1-150. Si tratta di cinque articoli che testimoniano della varietà degli interessi tematici in campo romanistico di Philipp Lotmar – sua l'assimilazione del diritto romano alla comune patria spirituale di tutti i giuristi – e, in un caso, della collocazione accademica dello studioso nell'Università di Berna: I. Fagnoli, *Philipp Lotmar e la critica della teoria interpolazionistica* (17-40); U. Fasel, *Philipp Lotmar nella facoltà dell'Università di Berna e all'ombra di Eugen Huber* (41-56); I. Fagnoli, *Tra error e locatio conductio. Il percorso scientifico di Philipp Lotmar* (57-77); S. Lo Iacono, *Ea quae in testamento deleta sunt nella dottrina di Philipp Lotmar* (79-96); I. Fagnoli, *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale* (97-119). In questa sede preferisco rinunciare a un rapido riassunto di ciascun contributo, che ne renderebbe soltanto un'idea sommaria, per soffermarmi in breve su un aspetto che ritengo meriti di essere sottolineato della personalità scientifica e umana dello studioso tedesco trapiantato nella sede accademica elvetica. Ciò, proprio perché credo che un libro così concepito intenda anche valorizzarne il citato profilo. Nel 1887 usciva a Berlino La monografia di Otto Gradenwitz, *Interpolationen in der Pandekten*. «Si fondava con essa – scrive Iole Fagnoli nel primo contri-

buto (23-24) – la teoria interpolazionistica e un metodo che sarebbe diventato il più importante indirizzo della romanistica di quei decenni fino circa alla prima metà del ventesimo secolo». Anche se prima erano comparse opere in tal senso significative, sia pure sotto diversi profili, come il *Labeo* di Alfred Pernice, l'*Edictum Perpetuum* di Otto Lenel, la *Diagnostik der Interpolationen* di Fridolin Eisele, il saggio del Gradenwitz fu il primo a elaborare un metodo teso a individuare gli interventi compilatori in modo sistematico. (Aggiungo *per incidens* che, sebbene poco noto a causa della mancanza di seguito che lo contraddistinse, precedette tutti costoro, negli anni tempestosi della Breccia e di Roma capitale, l'italiano Ilario Alibrandi [1823-1894]). Il saggio del Gradenwitz incontra subito il favore della più autorevole dottrina del tempo, che si manifesta nella recensione adesiva del filologo Wilhelm Kalb, in quella di apprezzamento – pur con alcune critiche specifiche – di uno studioso del calibro di Otto Lenel, il quale, soffermandosi sul metodo esterno e su quello interno per riconoscere gli *emblemata Triboniani*, scrive che nell'applicazione di quest'ultimo – in realtà per vari aspetti il più infido – il Gradenwitz si rivela un maestro. In Italia si muovono un po' sulla stessa falsariga del Lenel Contardo Ferrini, che, pur esprimendo qualche riserva in tema di predominanza dei *verba* sulla *voluntas* nell'interpretazione classica del testamento, esorta gli studiosi italiani a inserirsi con profitto in tale metodologia critica, e Vittorio Scialoja, benché con un invito a una maggiore prudenza nelle conclusioni. Non allineata, in Italia, si mostra la voce di Pietro Cogliolo, con rilievi puntuali e di particolare momento – come per esempio la differenza non colta tra glossemi e interpolazioni – ma che finisce presto soverchiata dalla entusiastica recensione di Paul Krüger. L'editore del *Codex Iustinianus* infatti attribuisce all'opera del Gradenwitz un'importanza addirittura paragonabile a quella connessa alla scoperta di nuove fonti. In un tale contesto, la recensione più profondamente critica, una classica stroncatura, è quella di Philipp Lotmar (1888), allora trentottenne, ancora senza cattedra e in una fase assai difficile della carriera, il quale in una prosa priva di schermi allinea tutti quelli che a suo avviso sono i punti deboli del sistema formulato dal Gradenwitz. L'Autrice li esamina in modo scrupoloso, ed è interessante notare che vi si trova anticipato *in nuce* l'orientamento metodologico legato alle stratificazioni testuali, il quale incontrerà in seguito importanti teorizzazioni, e, al contempo, che ricorrono rilievi critici destinati a diventare delle costanti vari decenni dopo, quando l'*Interpolationenforschung*

incomincerà ad avviarsi al declino. Il coraggio a cui alludo nel titolo non riguarda tanto il rapporto del recensore con Otto Gradenwitz, il quale era molto più giovane di lui e, fino alla conversione al cristianesimo, accomunato dalla religione ebraica, quanto quello di contrapporsi con decisione e pressoché isolato a un'onda che già si mostrava travolgente grazie a concomitanti supporti scientifici di incontestabile autorevolezza. Il Lotmar non conosceva allora la recensione del Cogliolo, si dichiara poi sbalordito per quella del Krüger parlando in proposito di «encomio di terzo grado» e si propone di pubblicare un saggio in cui darà piena dimostrazione delle critiche mosse al Gradenwitz, anche se, per le successive vicende accademiche e personali, si tratta di pagine che non vedranno mai la luce. D'altra parte, vista l'univoca direzione assunta dal vento, egli confesserà «di non volersi impegnare a scrivere un lavoro per poi andare in giro a mendicare con il manoscritto, alla ricerca di un luogo di pubblicazione» (38). Sarebbe ozioso indulgere a confronti con un diffuso e prudentiale costume accademico, anche se un arguto osservatore del medesimo come Antonio Guarino (*L'editto in casa Cupiello*, Labeo 36 [1990] 51 = *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 357) una volta, di fronte all'eccessiva ritrosia di una critica, non riuscì a trattenersi («quasi che io ... fossi tipo da offendermi, e da reagire, con le divisioni corazzate che non ho, a chi, sopra tutto se giovane collega, francamente e civilmente mi dica che il mio pensiero proprio non lo convince»), credo tuttavia che quanto detto finora valga a rendere un'idea chiara e immediata della personalità di questa figura di uomo e di giurista, ora messa a fuoco dal lungo e appassionato impegno di Iole Fargnoli. Peraltro la contesa del nostro con i 'giganti' non si esaurisce qui. Stavolta antagonista è Moriz Wlassak (Brünn [Brno] 1854 – Vienna 1938), considerato ai suoi tempi – e non solo in quelli – il maggiore studioso del processo classico. Già i due *cursus honorum* appaiono eloquenti: mentre il Wlassak è una macchina da guerra che miete allori a ripetizione, sempre vincitore delle cattedre per cui concorre, amico carissimo di Otto Lenel che gli dedica l'*Edictum perpetuum*, destinatario di alti riconoscimenti nelle accademie più ambite, il Lotmar (complici, giusto ricordarlo, le non giovevoli simpatie socialdemocratiche) dopo anni dalla *Privatdozentur* ottiene l'unica cattedra bernese: «Del suo sostanziale isolamento l'esilio svizzero – scrive Iole Fargnoli nel quinto contributo del libro (104) – appare, al contempo, la causa e l'effetto». Unico tangibile segno di considerazione da parte del Paese natale sarà, un anno prima della morte, un

dottorato *ad honorem* dell'Università di Colonia per il fondamentale apporto dello studioso alla moderna scienza giuslavoristica. Philipp Lotmar recensisce, uno dopo l'altro, in forma nel complesso adesiva e non priva di elogi, i due volumi del Wlassak, allora docente a Breslavia, sull'avvio del processo *per formulas* (*Römische Prozeßgesetze*, I [1888], II [1891]), esprimendo, circa il primo, riserve in particolare sul rapporto ivi prospettato tra la *lex Aebutia*, le *leges Iuliae* e i *iudicia legitima*, e in ciò incontra anche la condivisione di Theodor Mommsen. Fin qui il clima rimane sereno. Oltre vent'anni dopo, da tempo ormai cattedratico nella definitiva sede di Vienna, il Wlassak si cimenta sul processo criminale, ove contesta l'opinione del Mommsen e di altri sull'esistenza, pur variamente configurata, della *litis contestatio* in questa tipologia di procedimenti, benché essa trovi chiara menzione in D. 48.16.15.5 (Macer 2 *publ.*) e D. 48.2.20 (Mod. 2 *poen.*). Siamo di fronte, egli afferma, a testi sicuramente interpolati: il processo criminale non ha mai conosciuto la *litis contestatio*, quasi, si potrebbe aggiungere, per una questione di incompatibilità. Il Lotmar è ormai anziano e ha perso la consuetudine delle *Besprechungen* un tempo assai praticate, tuttavia decide di riprendere in mano la penna critica e pubblica un contributo in forma di saggio, ma di fatto un'ampia e dettagliata recensione, in cui sostiene la presenza costante della *litis contestatio* nel processo criminale, sia pure con una fisionomia non sovrapponibile a quella canonica del processo privato. Nonostante un misurato intervento dell'amico Paul Koschaker che poteva anche leggersi come una sorta di mediazione tra le due tesi opposte, la reazione del Wlassak si scatena durissima: in uno studio di oltre cinquanta pagine confuta ogni punto della teoria lotmariana, ma, quel che è peggio, con piglio animoso e sgradevoli toni di superiorità. Sul piano scientifico la *quaestio* si chiude qui: la dottrina successiva gli dà (quantomeno di fatto), ragione e dal canto suo il Lotmar rinuncia a ogni replica. L'Autrice esamina con attenzione tutti i principali elementi di dissenso, che in questa sede non è possibile seguire, auspicando tuttavia, in una temperie profondamente mutata rispetto ad allora, una opportuna rivisitazione della problematica in oggetto (118-119). (A quanto leggo [113], e sempre che non abbia frainteso, mi sembra di scorgere una contraddizione nella tesi del Wlassak, in quanto da un lato egli rimprovera al Lotmar di aver trascurato l'esordio del titolo delle Istituzioni di Giustiniano sui *iudicia publica* [4.18 pr.] in cui si insegna che questi ultimi non hanno alcun punto in comune con gli altri giudizi – *nec omnino quicquam simile habent ceteris iudi-*

ciis, de quibus locuti sumus, magnaue diversitas est eorum et in instituendis et in exercendis – e rincara la dose aggiungendo che già la lettura di questo passo avrebbe dovuto convincere il Lotmar dell'erroneità dei suoi rilievi, ma sotto diverso profilo sostiene che la menzione della *litis contestatio* nei due testi di Macro e Modestino citati sopra sarebbe stata inserita proprio dai compilatori per introdurre in tal modo un elemento comune alle due tipologie procedurali). A quel tempo comunque il Lotmar una cattedra l'aveva, sia pure conquistata con difficoltà e non in terra tedesca, per cui da questo angolo visuale non si profilavano pericoli, ma è anche vero che era ormai avanti con gli anni e alle prese con problemi non lievi, stava assiduamente lavorando alla teoria dell'errore che lo assorbiva pressoché totalmente, e, soprattutto, era consapevole di muovere in solitaria contro una corazzata di stanza nelle proprie acque, l'indiscusso e celebrato «Meister der klassischen Prozeßrechtstheorie» (parole di Ludwig Mitteis), come se non bastasse, già venticinque anni prima giudicato dal Mommsen, che si astenne dal farne il nome, uno studioso di sicuro valore, ma astioso e incline ad alterarsi quando non ve ne sarebbe stata ragione (102). Come concludere? Con il noto adagio che il tempo è galantuomo? Per quanto mi concerne, dicendo semplicemente che così era Philipp Lotmar, e che, grazie a Iole Fagnoli, è giusto valorizzarne ora questo aspetto.

Su quali basi il creditore pignoratizio può alienare una cosa non sua? Si insegna, ed è peraltro un dato di scienza abbastanza comune, che qualora il debitore risulti insolvente il creditore pignoratizio può procedere alla vendita forzosa dell'oggetto ricevuto in garanzia per soddisfarsi sul ricavato, restituendo al debitore l'eventuale residuo. Detto così è abbastanza semplice, ma il giurista, proprio in quanto tale, non si accontenta di esprimere un dato, interrogandosi anche sul fondamento sotteso al medesimo nell'ambito dei principî e del sistema. Si insegna pure infatti, e ancor prima, che nessuno può trasferire ad altri un diritto che non ha o superiore a quello che ha, e il dogma è espresso non solo, in modo lapidario, in D. 50.17.54 (Ulp. 46 *ad ed.*) – *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*, e, con riferimento alla *traditio* (ma in origine alla *mancipatio*, stante l'esempio del fondo), ribadito anche altrove nel Digesto (41.1.20 pr. [Ulp. 29 *ad Sab.*]), inoltre, trattandosi di un concetto pressoché intuitivo condensato nel noto adagio

nemo dat quod non habet o *nemo potest, quod non habet, dare*, reca varie tracce di sé anche al di fuori delle fonti giuridiche. Ci troviamo pertanto di fronte a un creditore che – in base a determinati presupposti – si rende promotore del trasferimento di una *res* della quale non è proprietario, ma soltanto possessore *ad interdicta*, determinandone in tal modo un regolare passaggio di titolarità a favore di un terzo. In tal senso i diritti reali di garanzia, in cui si inserisce il pegno, anche se non comportano una facoltà di utilizzazione della cosa, attribuiscono sulla stessa un potere assai maggiore, e in certa guisa ‘dirompente’, rispetto ai diritti reali di godimento, che pure talora, si pensi all’usufrutto, arrivano a svuotare il contenuto economico del *dominium*. Sebbene infatti incontrino anch’essi un limite nell’altrui diritto di proprietà che ne determina la comune qualifica di *iura in re aliena*, sono in grado, in un caso, di infrangere questa sorta di diaframma in apparenza insuperabile, incidendo in modo radicale sul diritto reale assoluto di proprietà, di cui, come già detto, l’originario titolare può trovarsi a un certo punto privato per iniziativa del pignoratario. Non è difficile immaginare che ciò in dottrina sia stato oggetto di un lungo e articolato dibattito: Pietro De Francisci, per esempio, ha prospettato una sorta di rinuncia implicita del debitore concettualmente non dissimile da quella che in sede processuale avveniva in sede di *in iure cessio*; Alfred Manigk ha pensato a un passaggio di proprietà della *res* dal debitore al creditore pignoratizio che si verificherebbe una volta scaduto inutilmente il termine per l’adempimento in connessione con un’originaria natura commissoria del pegno, la quale, secondo Paul Koschaker e Max Kaser, consentirebbe di inscrivere l’istituto in uno schema di «geteiltes Eigentum», ossia di proprietà condivisa; con impostazione meno teorica e più aderente ai testi, Alberto Burdese ha posto l’accento sull’idea autorizzativa al compimento di determinati negozi da parte di terzi che si mostra tutt’altro che estranea alla mentalità giuridica romana e ha richiamato in proposito la problematica della responsabilità adietizia e la figura del mandato introdotto dal *ius gentium* nell’ambito dei contratti consensuali. In realtà, infatti, un tentativo, sia pure abbozzato, di rispondere all’interrogativo iniziale nelle fonti si trova, in quanto Gaio (2.62), dopo aver spiegato che talora il *dominus* non ha la *potestas alienandi* della cosa propria e che in altri casi, per converso, tale facoltà spetta a un soggetto che *dominus* non è, a quest’ultimo proposito reca gli esempi dell’agnato curatore del *furiosus*, del *procurator* (probabilmente *omnium bonorum*: nel Veronese c’è una breve lacuna), e conclude con

quello che riguarda il nostro caso (2.64): *item creditor pignus ex pactione, quamvis eius ea res non sit. Sed hoc forsitan ideo videatur fieri, quod voluntate debitoris intellegitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia non solvatur* (il brano compare con lievi varianti anche in I. 2.8.1). Tuttavia, a prescindere dall'incertezza manifestata dall'istituzionista (*forsitan...*), una sorta di accentuata peculiarità o addirittura di anomalia rimane, perché il curatore del pazzo e il *procurator* alienano sì una cosa di altri, ma in virtù di una loro posizione di carattere generale (per di più nella prima ipotesi è presente una *potestas* [tab. V.7a]) e lo fanno nell'interesse del proprietario, mentre il creditore pignoratorio agisce '*una tantum*' e a proprio (preponderante) beneficio. Inoltre si apre il problema relativo al momento di emersione di tale facoltà: escludendo che possa ritenersi originaria, quando è comparsa nel rapporto di pegno? Quale in proposito il nesso con la precedente figura della *fiducia cum creditore*? Quale, inoltre, in entrambi gli istituti, il ruolo del patto commissorio che determina la proprietà stabile (nella *fiducia*), o il suo passaggio (nel *pignus*) in capo al creditore insoddisfatto? Sono soltanto alcuni dei molteplici e ardui problemi che affronta, con pazienza e metodo, la recente corposa monografia di Renato Perani, *Pignus distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratorio*, Milano 2021, XVIII-332, la quale dopo una Premessa (XI-XVIII), si articola in una Parte I, «Contesto, tracce e sviluppi del *ius distrahendi*» (1-50) composta da tre capitoli, una Parte II, «Nodi problematici» (52-98) ancora di tre capitoli, una Parte III, «Alla ricerca della *ratio* giuridica del *ius distrahendi* (99-288), di otto capitoli, per chiudersi con un nucleo di «Riflessioni conclusive» (289-315) recanti una completa ricognizione dei precedenti risultati. Per tratti estremamente sommarî, il *pignus* appare come un istituto dalla forte e qualificante connotazione possessoria e si mostra costantemente influenzato in modo incisivo dalla prassi. Proprio in forza di quest'ultima, nello scorcio della repubblica, sulla sua originaria natura di mezzo di pressione teso a indurre il debitore ad adempiere si inserisce, avvertita come necessaria alla pratica commerciale e creditizia, una potenzialità di natura satisfattiva, che viene a completare il quadro in chiave di garanzia a vantaggio del creditore. Si tratta, appunto, della *potestas alienandi*, che, secondo l'Autore (18-19), in età tardoclassica si trasforma da semplice facoltà in un vero e proprio diritto, onde «si iniziò ... a definirlo, propriamente, *ius distrahendi* o *ius vendendi*». (Tuttavia l'affermazione desta qualche perplessità, in quanto i due testi citati

in proposito a p. 19 nt. 60, D. 13.7.4 [Ulp. 41 *ad Sab.*] e P.S. 2.5.1, non recano tali denominazioni: nel passo di Ulpiano '*hoc tamen iure utimur*' ha un significato diverso; con riferimento alla disciplina del pegno, *ius distrahendi* fa un'isolata comparsa in C. 8.29(30).1 pr. di Alessandro Severo, del 222 [81]. In età posteriore un rescritto di Gordiano del 238 [C. 8.27(28).6] e quelli successivi dioclezianeî della fine del III secolo [C. 8.27(28).11; 14; 16; 19] parlano regolarmente di *distrahendi facultas*; una volta [C. 8.17(18).8] di *distrahendi potestas*. Peraltro, nelle «Riflessioni conclusive» [301] lo stesso Studioso menziona «il cosiddetto *ius distrahendi*»). Una evidente funzione di natura satisfattiva era connessa anche al patto commissorio, il quale, collegato in chiave logica e storica alla struttura della *fiducia cum creditore*, comportava un trasferimento diretto della proprietà dall'oppignorante al pignoratario. La *lex commissoria* trovò diffusa utilizzazione in età preclassica, in seguito tuttavia incontrò ostacoli nella citata veste possessoria del nuovo istituto del pegno e finì col cedere il passo alla *distractio pignoris*, fino all'abolizione decisa da Costantino (CTh. 3.2.1, del 320 [C. 8.34.3, con data 326]), ma già durante la fase avanzata del principato era invalsa la pratica dell'*impe-ratio dominii* rivolta all'imperatore, destinata pertanto a porsi come rimedio sostitutivo, benché congegnato in diversa guisa, del patto commissorio. In ogni caso, l'Autore tiene a sottolineare che il *pignus* come garanzia reale tesa a realizzare la soddisfazione del credito principale non comportò mai di per sé un trasferimento della proprietà in capo al soggetto garantito. Del resto, che il creditore insoddisfatto venda una cosa di cui non è *dominus* trova anche conferma nella mancanza di una sua responsabilità per evizione nei confronti del compratore (D. 21.2.68 pr. [Pap. 11 *resp.*]; D.19.1.11.16 [Ulp 32 *ad ed.*]). Del carattere peculiare, e pressoché di *unicum*, della *potestas alienandi* si è detto. Per l'Autore non vi è nulla che possa evocare il collegamento con un mandato; d'altra parte non sussiste per il creditore alcun obbligo di ricorrere a tale facoltà: egli può continuare a tenere presso di sé l'oggetto ricevuto in pegno sperando così di ottenere una pressione decisiva in ordine all'adempimento, come può restituire la *res* al debitore, in tal caso rimettendogli o no il debito. Esso, come prospetta Gaio, trova ragione nell'autorizzazione pattizia proveniente dal debitore, a lungo indispensabile presupposto per la liceità della vendita, poi divenuta un *naturale negotii*, che, sempre in via convenzionale, poteva essere escluso (*pactum de non vendendo pignore*). Venendo infine alla domanda originaria, secondo lo Studioso la vendita dell'oggetto dato in

pegno comportava il passaggio di proprietà, ma «imperniandosi pur sempre su una situazione di natura possessoria» (313). Il pignoratario prima e il compratore poi avevano il diritto di conseguire il possesso della *res*, in quanto alla base di tale acquisto stava la volontà del proprietario che il diritto riconosceva efficace nella predetta direzione. Quella del creditore pignoratizio non era una *possessio pro suo*, ma una *possessio ad interdita*, forte della difesa pretoria ma non idonea a condurre all'acquisto della proprietà, tuttavia tramite il trasferimento successivo legato alla vendita, tale *possessio ad interdita* si trasformava in *possessio ad usucapionem* a beneficio del compratore, per cui, come scrisse il Burdese «La facoltà di vendere è vista [...] come una sovrastruttura che si innesta sul diritto reale al possesso» (313). Il libro di Renato Perani si rivolge a un tema istituzionale del diritto privato romano e affronta questioni dogmatiche importanti, spesso intricate, talora già di per sé insuscettibili di una risposta del tutto appagante. È dunque comprensibile che talune soluzioni prospettate dall'Autore, peraltro sempre meditate e ragionevoli, in qualche caso possano risultare meno persuasive rispetto ad altre. Rimane comunque il dato di un saggio serio e impegnativo, dedicato a una figura giuridica studiata nel suo atteggiarsi lungo l'intero arco dell'esperienza giuridica romana, incentrato su problematiche costantemente tecniche, che coinvolgono anche testi rimaneggiati dai compilatori giustinianeî in alcuni dei quali il riferimento originario al *pignus* oppure alla *fiducia (cum creditore)* è a volte talmente opinabile da sfiorare l'aleatorietà. In tal senso, *Pignus distrahere* rientra in una tipologia di ricerche, oggi abbastanza infrequenti, su temi dal fascino classico ma obiettivamente scomodi (senza apici), specie se si tratta, come nel caso presente, della monografia di esordio di un giovane studioso, al quale va pertanto dato atto, con piacere, di un coraggioso impegno di ricerca sorretto da un'altrettanto genuina passione.

Echi di follia nella vicenda processuale di Sesto Roscio. Alle calende di giugno dell'81 a. C. le proscrizioni ordinate da Lucio Cornelio Silla hanno ufficialmente termine, ma pochi mesi dopo, in un apparente sussulto tardivo di quella efferata caccia all'uomo, Sesto Roscio, agiato proprietario terriero di Ameria – l'odierna Amelia, nell'Umbria sud-occidentale –, viene assassinato *ad balneas Pallacinas* mentre dopo cena sta ritornando alla propria dimora romana. Per completare il quadro in modo coerente, benché figura certo non

ostile al nuovo monarca (più plausibile semmai il contrario), il nome della vittima figura inserito *post mortem* e a tempo scaduto nelle liste di proscrizione: ciò all'evidente scopo di coonestare l'acquisto all'incanto per una somma risibile delle sue tredici fattorie da parte di Crisogono, potente liberto di Sila, con la complicità di due biechi individui, Tito Roscio Magno e Tito Roscio Capitone, al quale verranno intestati tre di quei poderi di pregio. Non molto tempo dopo Sesto Roscio, figlio omonimo del possidente ucciso, viene accusato di parricidio al fine di impedire *a priori* una sua pretesa ereditaria sui beni del genitore (si deve però arguire poi cancellato dalle liste, perché l'uccisione di un proscritto andava comunque esente da pena). In ogni caso, *propter iniquitatem temporum*, nessuno, ancorché oratore esperto e altolocato, intende esporsi a difendere Sesto Roscio, tranne il giovane Cicerone, allora soltanto ventiseienne e alla sua prima causa pubblica, il quale, muovendosi con abilità pari all'ardimento in un clima infido segnato dall'ombra inquietante del dittatore, esce alla fine vittorioso ottenendo l'assoluzione dell'assistito (senza tuttavia pretendere – il dato è significativo – la restituzione dei beni di Roscio padre). Si tratta – mette appena conto precisarlo – della ciceroniana *Pro Sexto Roscio Amerino* dell'80 a. C., e i dati di cui sopra, ridotti ora ai minimi termini, sono ricavabili soprattutto grazie all'artificio dell'*altercatio* presente nell'orazione, la quale, già oggetto di una nutrita letteratura, è ora sottoposta a un'analisi mirata nell'elegante saggio di Giovanbattista Greco, *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sexto Roscio Amerino*, Torino 2021, XII-123. Nel contesto del recente intensificato interesse della dottrina romanistica per la pazzia e lo squilibrio mentale, l'Autore ne esamina i richiami nel testo dell'arringa, non solo al generale fine di un ulteriore contributo alla tematica in oggetto, ma anche per mostrare in forma esemplificativa come la stessa poteva atteggiarsi nella logica del processo criminale romano. D'altronde – come rilevato anche nello studio di Aglaia McClintock, *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Napoli 2020, su cui il mio *Sul tavolo* in TI 2.2 (2021) 184-188 – l'età ciceroniana segna un punto nodale nella considerazione delle turbe mentali in Roma per gli apporti del pensiero filosofico, della scienza medica e dell'impostazione concettuale e terminologica dei *prudentes*. Precede l'analisi specifica un breve *excursus* sulla follia nella riflessione greca, dai tre angoli visuali poetico, filosofico e medico, e sul lessico della medesima a Roma, innegabilmente debitore ai modelli ellenici ma con trasposizione non lineare anche in ragione delle diverse strutture lin-

guistiche. Nelle fonti latine si assiste a una straordinaria varietà terminologica, presente anche nei testi nel Digesto, con *furiosus* e – sia pure con distacco – *demens* sopra tutti. È tuttavia convinzione dello Studioso che nella citata molteplicità di vocaboli, non sempre razionalizzabile sul piano semantico, sia opportuno non rapportarsi a fonti di epoche diverse ma, ai fini dell’indagine che sta conducendo, dirigere il *focus* su testimonianze coeve e preferibilmente dello stesso autore, nel presente caso l’Arpinate. Nell’orazione ciceroniana alla patologia mentale sono riferibili tre vocaboli, *insania*, *furor* e *amentia*. Il primo è associato ad *audacia* e *temeritas*, alludendo all’ «agire non temperato da freni inibitori» quale diretta conseguenza dall’alterazione psichica (44). Sintomatico, e da annali, il caso di quell’*insanissimus* – nonché *furiosus* – Fimbria che dopo aver tentato di uccidere Quinto Mucio Scevola pugnalandolo, lo citò in giudizio adducendo a motivo che la vittima aveva impedito alla lama di penetrare completamente nel proprio corpo (*Rosc. Am.* 33). Il predetto carattere dell’*insania* trova conferma in un passo successivo (*Rosc. Am.* 68, al quale è in certa misura assimilabile *Rosc. Am.* 40) ove Cicerone afferma che, fatta salva l’evidenza, l’accusa di un crimine come il parricidio non è credibile se lo stesso non appare contestualizzato in un comportamento abnorme dell’imputato, ove, tra gli altri *vitia*, figura *tanta temeritas ut non procul abhorreat ab insania*, trovando in ciò assonanze nell’analisi dell’ira che si legge nelle *Tusculanae disputationes* (4.21, 52). Ancora a proposito della paradossale vicenda di Fimbria colpisce il parallelismo che in ardua chiave retorica Cicerone instaura con quella del suo assistito, la quale troverebbe analoga motivazione nel fatto di essere egli scampato a tentativi di ucciderlo perpetrati dai suoi accusatori (*quia de manibus vestris, quia se occidi passus non est*). L’Autore rimarca la forzatura insita in tale pretesa simmetria, riconoscendovi peraltro un aspetto del pensiero stoico circa la *furia*, che si distinguerebbe dalla follia in senso proprio in quanto non impedirebbe a chi ne è colpito di perseguire i propri fini, come appunto emerge dal disegno lucidamente perverso di Crisogono e soci. In tal modo *insania* e *furor* scivolano dal piano fisico organico a quello morale, che connota di negatività il comportamento deviante senza però deresponsabilizzarne l’autore. Lo sguardo relativo all’identificazione del *furor* in altri scritti ciceroniani incontra immagini non perfettamente sovrapponibili. Per esempio, se ci si sposta dalle orazioni a uno scritto filosofico, un testo assai poco omologabile è *Tusc.* 3.5.11, ove, confrontando il lessico greco con quello latino, ritenuto più puntuale, il *furor*

viene nettamente distinto dall'*insania*, poiché chi ne è colpito non è *compos sui* in assoluto, mentre l'*insanus* può comunque gestire una propria blanda quotidianità. Gli altri luoghi citati non rivelano contrasti insanabili, in quanto i soggetti colpiti dal marchio di *furiosi* – nemici personali dell'oratore, *hostes publici*, o l'uno e l'altro insieme, come Clodio, Catilina, Verre, Marco Antonio – vi appaiono violenti, crudeli, falsi, corrivi a propositi esiziali per il prossimo nonché per la stessa compagine statale, e la loro *furia* si rispecchia sovente in un volto iracondo, uno sguardo torvo, un eloquio sprezzante e spavaldo. Ma, come argomenta l'Autore (65), Clodio, Catilina, Verre, Marco Antonio, sono anche «*amentes* per eccellenza», poiché l'*amentia* – detta altrove *dementia* – è lo stato di pazzia dell'individuo che non è in grado di far uso della ragione a causa «di una grave agitazione, di un moto passionale o di un turbamento» (si veda anche, uscito in contemporanea a questo, il saggio di N. Donadio, *Da nemico di fazione a criminale pericoloso: percorsi di una strategia accusatoria dalla pro Roscio Amerino alle Filippiche*, IVRA 69 [2021] 221-302, che già nell'orazione di esordio individua le stigmate del delinquente socialmente pericoloso destinate a diventare un *topos* della retorica ciceroniana). E con analoga accezione il termine ricorre in due luoghi della *Pro Roscio Amerino* (29 e 41), nel primo caso riferito agli avversari, i quali mossi da un proposito folle e carico di disvalore, intendono sviare il processo criminale dai fini che gli sono propri usandolo come arma sostitutiva per non aver potuto uccidere l'accusato, nel secondo caso alla paternità cupa e vessatoria ad arte attribuita dall'accusa a Roscio Maggiore, tale da provocare nel figlio la decisione di ricorrere al parricidio. In proposito il Greco, contestando la stereotipa visione dei poteri del *pater* ipostatizzata nel *ius vitae ac necis*, sottolinea come i più recenti studi (Saller, Shaw, Rizzelli) abbiano delineato una figura paterna in cui i poteri derivanti dal *ius* erano pressoché di regola temperati dalla *pietas*, onde anche una severità giustificata dalle circostanze rifuggiva da censurabili eccessi punitivi. (In tale argomentazione, a mio avviso, potrebbe pure inserirsi l'espedito retorico legato alla follia – il *color insaniae* – destinato ad aprire la strada alla *querela inofficiosi testamenti*). Che sia difficile separare nettamente sul piano semantico i termini con cui nella *Pro Roscio* si indica la follia – e l'Autore riconosce che Cicerone «non pare curarsi particolarmente di essere coerente» (83) – è dimostrato anche dal fatto che *furor* e *amentia* figurano insieme in due passi dell'orazione (62 e 66), nel primo caso per affermare che il parricida è comunque un soggetto il

cui comportamento pregresso risulta connotato, appunto, da *furor* e *amentia*, nel secondo, con cronologia capovolta, per focalizzare lo stato di alienazione e sconvolgimento mentale che un simile orrendo delitto provoca in chi lo ha commesso. L'Autore non rinuncia comunque a tentare una diversificazione, intravedendo nell'*amentia* una «dimensione statica della malattia», nel *furor* «l'eccesso violento e correlato al tormento interiore» (84). Nelle «Considerazioni finali» (85-113), lo Studioso valuta la funzione dei riferimenti alla patologia psichica presenti nella *Pro Sexto Roscio* e, più in generale, nell'oratoria ciceroniana. Essi, pur tipizzati, non sono a suo avviso da considerare come *topoi* meramente letterari del tutto avulsi dalla realtà in quanto tesi soltanto a scagliare discredito sull'avversario, ma sottendono il ruolo fondamentale riconosciuto dalla società romana all'onorabilità di una persona quale valore 'forte' e idoneo a porsi a discrimine, onde gli stessi si prestano a diventare un rilevante elemento di giudizio nella causa in questione, e non solo trattandosi di un giudizio criminale, ma anche nell'ambito di un processo civile, come dimostra la sofferta esperienza di Aulo Gellio nominato giudice (*N. A.* 14.2), il quale, proprio in virtù dell'affidabilità e della stima di cui godeva l'attore, giurò *sibi non liquere* esimendosi dal pronunciare sentenza quando una piana applicazione dell'*onus probandi* avrebbe comportato l'assoluzione del convenuto, un individuo però dalla nomea deteriore e aduso a pescare nel torbido. In definitiva nell'orazione in difesa di Roscio Amerino, eccettuato il caso iperbolico di Fimbria, ai fini della comparazione delle tesi antagoniste il tradizionale confronto tra probi e malvagi tende a intrecciarsi in modo inestricabile con quello tra mentalmente *sani* e *insani*, evocando, come si è visto anche in precedenza, l'immagine di un *furiosus* che – tra le varie interpretazioni antiche del termine, non sempre riferibili a un disvalore –, può assimilarsi a quella di un tralignante il quale tiene una condotta palesemente deviata senza tuttavia che ciò ne elida o ne attenui la responsabilità. Un primo merito del libro è a mio credere quello di aver riproposto all'attenzione dei giusromanisti la *Pro Sexto Roscio Amerino*, un'orazione celebre ma che non ci si stanca di rileggere per il talento e il coraggio del suo giovane autore, per la mirabile struttura dell'impianto retorico, per il suo porsi infine, benché unilaterale, quale unica chiave di accesso a quel 'pasticcaccio brutto' della cupa Roma di Silla. Basti accennare, sotto diverso profilo, che mentre in genere si dà per scontata la palmare falsità dell'accusa, alcuni studiosi, fondandosi su effettive contraddizioni presenti nel discorso ciceroniano, sono

arrivati (ma non senza eccesso) a dubitare dell'innocenza di Sesto Roscio (stimolante e misurato sul punto P. Parroni, *La prima causa pubblica di Cicerone: una rilettura della Pro Sex. Roscio Amerino*, *Myrtia* 30 [2015] 61-75). E al citato merito credo contribuisca la chiave nella quale l'opera è stata oggetto di indagine, che (con ovvia semplificazione) può rappresentarsi come una messa a fuoco della pazzia 'in fotogramma' – ossia nella *Pro Sexto Roscio* e, volendo, in Cicerone oratore –, con programmatica rinuncia ad inserirla in un contesto diacronico più ampio e composito, come di solito avviene. Il che sembra deporre per un condivisibile atteggiamento relativistico dell'Autore, a fronte delle risultanze stesse dell'indagine e dell'irriducibile difformità delle tesi espresse dalla dottrina in argomento. Un altro motivo di fascino deriva, almeno a mio sentire, dall'incombente presenza del parricidio, un crimine inespriabile, atroce già nel nome (*Rosc. Am.* 28) e avvinto alla follia da un nesso quasi ontologico, che percorre l'intera vicenda evocando allo studioso le intricate e suggestive problematiche sul piano terminologico e su quello delle valenze simboliche legate alla *poena cullei*, il supplizio dell'oltre a tenuta stagna con il suo carico dannato umano e animale. Se a quest'ultimo proposito posso concludere con una *nuance*, la degradazione del superbo e bellicoso gallo a sgualcito «gallinaccio» (26 n. 20) coglie un po' di sorpresa, ma nel fiume d'inchiostro tributario della tematica può anche darsi che non si tratti di un inedito.

Justinians Beruf für Gesetzgebung. L'idea, ovviamente tutt'altro che nuova, della vocazione pressoché innata e inesauribile di Giustiniano per la legislazione, che poco sopra mi ha suggerito l'assonanza con un celebre titolo savigniano, acquista nondimeno un'accentuata evidenza, caratterizzandosi – se possibile – per una forma ancora più compiuta e prismatica via via che si procede nella lettura dell'ultimo ampio studio, fra monografia e trattato, di Salvatore Puliatti, *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021, 1-407, ove, come già si evince dal titolo, protagonista non è il Giustiniano 'iconografico' delle grandi codificazioni, che «d'entro le leggi *trasse* il troppo e 'l vano», ma l'uomo di Stato della legislazione riformatrice giuspubblicistica, nei tre grandi settori dell'amministrazione centrale, di quella periferica e di quella della giustizia, ai quali, preceduti da un lungo e ragionato *aperçu* sui

caratteri e le modalità del riformismo giustiniano (1-124), sono dedicati rispettivamente il secondo (125-164), il terzo (165-256) e il quarto capitolo del volume (257-385). In proposito si affaccia alla memoria quella che, con precipuo riferimento alle Novelle giuspubblicistiche, Roberto Bonini, a cui si deve una suggestiva svolta euristica in questa direzione destinata poi a influenzarne la scuola, chiamò la legislazione «corrente» di Giustiniano (si veda in particolare, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535*, Bologna 1976, 7-9). Tuttavia nel caso di specie l'aggettivo va probabilmente circostanziato, in quanto benché, almeno *prima facie*, altro rispetto al monumento normativo in cui da sempre si è identificata l'opera dell'imperatore bizantino, anche in tale ambito si disvela un grande disegno, articolato, capillare e coerente, volto a investire ogni aspetto della struttura amministrativa di un impero che in seguito alle guerre di conquista dilata a Occidente il proprio *limes* fino a ricomprendere la penisola italica e le terre nordafricane. In tal senso infatti l'Autore parla di «una vasta operazione di ingegneria costituzionale» – fortemente influenzata, in particolare nel decennio tra il 531 e il 541, dalla personalità e dall'esperienza di Giovanni di Cappadocia – implicante incisivi mutamenti delle istituzioni centrali e periferiche dello Stato (2). È insomma anche questa – se mi si passa l'espressione – una sorta di silenziosa e progressiva 'codificazione sostanziale', che prende corpo e si completa pietra su pietra, anno dopo anno, e che, pur stagliandosi più chiara in determinati periodi, accompagna tutta l'esistenza di Giustiniano, la cui ultima Novella (137 della *collectio graeca*) proprio in tema di riordino delle nomine dei vescovi e dei chierici («membri speciali' dell'apparato laico» [25]), ne anticipa di poco la morte. È anche noto che il classicismo di Giustiniano, pur presentandosi di regola come una sorta di *topos*, è stato al centro in dottrina di svariate declinazioni, a loro volta ulteriormente sottoposte nel tempo a ritocchi perfezionativi e meditate rimodulazioni – basti citare in proposito i saggi, ormai 'classici' anch'essi, di Fritz Pringsheim, Fritz Schulz, Ernst Levy, Franz Wieacker, Karl-Heinz Schindler, Gian Gualberto Archi –, ma che, detto molto in breve e con inevitabile semplificazione, possono condensarsi in due fondamentali correnti di pensiero: o come intento di rivitalizzazione normativa del diritto classico, nell'eventualità (secondo il Levy) in sostituzione del cosiddetto diritto volgare, o come duttile categoria stilistica idonea a porsi come involucro giuridico di un nucleo tendenzialmente indistinto di contenuti, sia pure magari assai difforni da quelli attribuibili al diritto classi-

co in senso proprio. Ma c'è anche chi, più drasticamente, ha pensato a un illusorio velo di Maya destinato in realtà a celare poco o nulla. *In limine* l'Autore ripercorre brevemente tali teorie, ma tiene a rimarcare la caratteristica, che in certa guisa può dirsi originale, del riformismo amministrativo giustiniano, condensata nella felice, e in buona misura esaustiva, espressione *innovare cum iusta causa* (Nov. 28 praef. [a. 535]: *Quod pulchre et primitus concinatum et unitum atque in proprium robur compositum est, id sine iusta aliqua causa innovare vel dividere non est sanae administrationis*) posta come titolo dell'indagine. Tuttavia chi, come per esempio chi scrive, si è occupato in particolare di legislazione giustiniana di ambito privatistico, nei confronti del classicismo, soprattutto nel volto che evoca il passato (la *vetustas*), non ha potuto non cogliere un atteggiamento – anch'esso peraltro additato in dottrina – che presenta vistosi profili di ambivalenza, poiché mentre prevale come generale tessuto connettivo l'*antiquitatis reverentia*, non mancano vere e proprie censure espresse talora con parole taglienti: esemplare C. 8.48.6, del 531, che condanna le *inextricabiles circumductiones* e gli *iniuriosa rapismata* privi di ragione dell'antica forma dell'*emancipatio*, ma significativi anche gli analoghi *inextricabiles circuitus* connessi ai *quattor genera legatorum* (C. 6.43.1 pr., del 529), le *captiosae stipulationes* reintrodotte dal Senatoconsulto Pegasiano (I. 2.23.7), il *tenebrosissimus error* della *missio in rem* in tema di fedecommesso (C. 6.43.3.2, del 531), le *antiqui iuris altercationes* da troncare di netto con le *Quinquaginta decisiones* (I. 1.5.3), e altro ancora. Ebbene, pur riconoscendo in tali rampogne una valenza retorica tesa a enfatizzare l'*innovatio* giustiniana che sta per essere esplicitata, la lettura del saggio di cui parliamo induce l'impressione che un tale iato non sia rinvenibile nella 'versione' del classicismo giustiniano in materia giuspubblicistica, ove il carattere della risalenza sembra sempre visto come un valore costante e sicuro al quale affidarsi con fiducia, contemperandolo però – ecco il punto di rilievo – con i bisogni della complessa e tormentata temperie storica in cui l'imperatore è chiamato a operare, attraverso, dunque, l'imitazione di un modello romano fatto di auliche istituzioni refrattarie all'usura del tempo, opportunamente adeguato al concreto prospettarsi degli eventi al fine di condurre un'attuale situazione di profondo degrado a un assetto che si auspica ottimale (in proposito si veda anche S. Puliatti, *Arcaismi come valori nella legislazione pubblicistica di Giustiniano*, IVRA 61 [2013] 180-197). Ed è proprio questo il settore in cui il binomio *leges et arma*, anch'esso celebrato tratto identificativo

dell'ideologia politica giustiniana, integrato con il principio dell'*acquirere et ordinare*, assume una valenza più diretta e incisiva rispetto alla legislazione privatistica. In fondo, si tratta per l'Autore di una sorta di immagine antonomastica della concezione bizantina dello Stato, che sarebbe riduttivo identificare in un immobilismo unicamente volto a prorogare se stesso, e che semmai può evocare l'idea di un «conservatorismo illuminato», che prendendo le distanze dal ripudio programmatico della tradizione, nel ragionato e prudente rispetto della stessa si conforma all'idea della «perennità della legge» e dell'«immobilità ieratica dello spirito e della 'Weltanschauung' dei Bizantini» (6). Il primo dei tratti salienti di carattere generale del riformismo giustiniano in tema di burocrazia statale – i cui capisaldi, o 'leggi-quadro', sono le Novelle 8 e 17, del 535 – è individuabile nel ripristino e nella riqualificazione delle *dignitates*, con incremento della *potestas* attribuita alle varie magistrature, ove il *restyling* non manca di investire i nomi stessi delle medesime con riconferma o mutamento di quelli pregressi ma sempre traguardando il modello classico (emblematica, in questo dichiarato *mimema tôn émprosthén*, appare la reviviscenza onomastica di 'praetor' anche nell'inedita veste di 'praetor plebis' [in latino nel testo di Nov. 13.1.1, del 535]), accompagnato da una ponderata revisione delle retribuzioni di magistrati e funzionari tesa a motivarne e fidelizzarne l'operato e distoglierli così da pratiche di corruzione, vera e propria piaga di portata 'biblica' dell'amministrazione tardoantica. Almeno nelle sua concezione – assai diverso il profilo della tenuta –, una riforma illuminata, introdotta per gradi partendo dalle cariche ecclesiastiche e degna di figurare accanto a quelle più note e celebrate di Giustiniano, è legata all'abolizione del *suffragium* nel reclutamento del personale. Il termine *suffragium* registra uno slittamento semantico da 'raccomandazione' (di un *potens*) a somma di denaro corrisposta o promessa dall'aspirante a vantaggio dei preposti alla selezione, per cui si passa da un sistema di stampo mercantile che premia il maggior offerente (con partecipazione degli imperatori medesimi), a un criterio meritocratico fondato sulle qualità personali dell'eligendo e sulla gratuità della carica. Le implicazioni di tale intervento hanno investito anche delicati aspetti finanziari con incidenza sfavorevole sulle entrate statali e le impari misure compensative, sebbene di trasparente carattere fiscale e insuscettibili di contrattazione, si sono anche prestate – nel giudizio al veleno del Procopio degli *Anekdotia* (21.8-19), che tuttavia l'Autore, forse *indulgender*, ricollega a un equivoco (25 n. 73) – a ritorcere su Giustiniano stesso accuse

di ladrocinio e venale gestione delle nomine. All'atto dell'assunzione della carica, l'eletto deve giurare solennemente la propria adesione a un nucleo di valori considerati imprescindibili per un membro dell'apparato statale, quali specchiata probità – anche pregressa –, fede cristiana ortodossa impermeabile alle eresie, ma *in primis*, e con valenza assorbente, assoluta fedeltà alla coppia imperiale. Tale giuramento rimarrà una costante nell'evo imperiale bizantino, ma con una sensibile evoluzione: dal VI al IX secolo, come vincolo di fedeltà di colui che è investito di una *potestas* rispetto al vertice assoluto in una visione istituzionale, dal X secolo, come incondizionata dedizione che lega il servente al proprio *dominus* nella buona come nella cattiva fortuna (114). Va poi aggiunta una puntuale definizione dei diritti e dei doveri dei funzionari in connessione alla loro responsabilità. In proposito all'epoca postclassica si deve l'introduzione 'alluvionale' di una sorta di responsabilità disciplinare dai connotati tendenzialmente indistinti, connessa a una miriade di illeciti anonimi e non di rado oscillante tra i profili della responsabilità penale e quelli della responsabilità oggettiva. In realtà, in quest'ultimo specifico campo non è facile scorgere un chiaro segno della mano giustiniana, ma è anche vero che il problema della concreta praticabilità sanzionatoria di tali norme – che sovente comminano severissime pene, affittive o più spesso pecuniarie in libbre d'oro, ma che pure non di rado si limitano a meri *Diktat* – mantiene contorni poco sondabili. Significativi interventi si riscontrano nei rapporti tra poteri civili e poteri militari (in contemporanea al libro di cui parliamo, è uscito dello stesso Autore, *Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*, AARC, XXIV, Perugia 2021, 275-292), ove il principio della separazione avviato da Diocleziano e perfezionato da Costantino, che postula una linea di demarcazione tra le competenze dei governatori provinciali e quelle dei comandanti dell'esercito, trova in Giustino conferma rimanendo il canone, ma senza aprioristiche rigidità e in connessione con i peculiari caratteri geografici e i problemi di difesa militare e di gestione dell'ordine interno legati alla singole circoscrizioni territoriali, dando di fatto luogo a una nitida divisione nelle province di confine e a una gestione unitaria in quelle interne. Peraltro, nei casi in cui avviene, la deroga alla divisione dei poteri non è legata a una difficoltà ravvisabile nella gestione governativa, ma, secondo lo Studioso, essa si pone come misura consapevolmente prevista in una globalità di sguardo riformatore che separa nettamente la politica giusti-

nianea da quella dei suoi predecessori Diocleziano e Costantino. Infine, nei rapporti tra le gerarchie ecclesiastica e quella statale, si mostra con particolare evidenza la posizione centrale, e quasi strategica, riconosciuta da Giustiniano alla figura del vescovo, il quale non solo partecipa con i *primores* del luogo alla nomina del governatore provinciale ma ne controlla anche l'operato: in una fase iniziale, informando l'imperatore degli illeciti addebitabili al funzionario e in un secondo momento gestendo di persona un vero e proprio potere repressivo e sanzionatorio. Come spiega l'Autore (97-98), nell'ideologia giustiniana il dato si impernia su «quel carisma intrinseco che può donare l'intelligenza della legge»: lo stesso che, per converso, preclude 'ontologicamente' all'eretico la funzione giudicante, in quanto impossibilitato a comprendere la parola di Dio e, per ciò stesso, il disposto della legge. La piena fiducia nella statura morale del porporato, a cui Giustiniano «tributa la stima di strumento indiscusso e fedele della propria potestà politica» (97), non ne esclude peraltro un profilo di responsabilità, in ipotesi anche penale; senonché – a parte il sempre enfatizzato castigo nella sfera metafisica e, ovviamente, la pena di natura ecclesiastica – in ambito terreno e laico la sanzione comminata si identifica di solito in una *imperialis indignatio* dal carattere deterrente abbastanza generico, onde tali previsioni parrebbero rispondere più a una *ratio* di coerenza sistematica perseguita dal sovrano legislatore che a uno scrupolo effettivo dettato dall'esperienza. Giunti a questo punto, per l'indagine analitica sugli interventi in tema di amministrazione centrale, periferica e giudiziaria, non si può che rinviare, raccomandandola, alla lettura del libro, in quanto per la molteplicità dei singoli argomenti e la precisione delle relative disamine, anche una mera riproduzione dell'indice, oltre a non rivestire alcun utile significato, darebbe luogo a un sensibile sfioramento degli spazi concepiti per la presente rubrica. Sono ormai trascorsi più di quarant'anni dalla prima pubblicazione in materia (e credo anche in assoluto) dell'Autore, *Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980, e nel periodo citato lo Studioso ha prodotto un flusso copioso e ininterrotto di saggi di argomento analogo o incentrati su tematiche contermini, molti dei quali fanno ora da supporto a *Innovare cum iusta causa*, in tal senso riconoscibile come *summa* delle esperienze di ricerca di una vita, per di più in un settore, quello del diritto amministrativo romano, che ha sempre annoverato pochi specialisti. Sotto il citato profilo il libro si pone anche come un utile e infor-

mato repertorio dove trovano collocazione, a una a una, le magistrature e le funzioni amministrative dell'età giustiniana e dei tre secoli successivi, così come, per esempio, l'assetto dei numerosi governatorati (Pisidia, Licaonia, Tracia, Isauria, Ellesponto, Paflagonia, e altri ancora) dell'impero orientale nei secoli dal VI al IX, con attento esame e relativo corredo bibliografico delle problematiche sottese a ciascuno dei citati argomenti. Nella pur vastissima produzione letteraria sul tardoantico, anch'essa ormai assurta a oggetto di indagine storiografica, un'opera, insomma, che si avvia ad occupare con decisione un proprio specifico spazio e della quale si avvertiva il bisogno.

La Parafrasi, il metodo, gli 'svarioni' dell'antecessor. Ciò che sappiamo della vita di Teofilo è ricompreso in uno spazio temporale di poco inferiore a sei anni. Si parte con la *constitutio 'Haec'* (1), del 13 febbraio 528, in cui egli – unico *iuris doctor*, ma anche *comes sacri consistorii* e forse scelto per questo – figura come componente della commissione incaricata di redigere il primo Codice di Giustiniano; il 7 aprile 529, nella *constitutio 'Summa'* (2), ne è confermata la presenza tra i compilatori del *Novus Iustinianus Codex* che ora si pubblica; la *constitutio 'Imperatoriam'* (3) del 21 novembre 533 indica l'*antecessor* come autore, con Triboniano e Doroteo, delle Istituzioni imperiali; il 16 dicembre 533, la *constitutio 'Tanta-Dédoken'* (9) lo rivela uno dei quattro *antecessores* che con altri tredici artefici hanno formato la commissione del Digesto; Nella *constitutio 'Omnem'*, della stessa data, è il primo degli otto professori destinatari della medesima (l'ordine non è alfabetico). E qui, almeno per noi, la sua vicenda si chiude: nella commissione che compila il *Codex repetitae praelectionis (constitutio 'Cordi'* 2, del 16 novembre 534) Teofilo non c'è, e d'altro canto il suo Indice del Digesto si arresta alla *pars de rebus*: morto? gravemente malato? stanco e rinunciatario? caduto in disgrazia? Ipotesi tutte formulate, ma certo è soltanto che dell'*antecessor Theophilus* si perdono definitivamente le tracce. Poi c'è la Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano, da tempo a lui attribuita con quasi unanime sentire, giacché lo Pseudo-Teofilo non fa più presa, anche se non pochi tendono a escludere il calamo diretto del professore ipotizzando una stesura tratta dal suo corso di lezioni da parte di uno studente o un collaboratore, «non si spiegherebbero altrimenti, *inter alia*, certi svarioni dell'opera, che dovremmo altrimenti attribuire, non senza qualche perplessità, al primo dei *professores legitimae*

scientiae». Quest'ultimo rilievo è tratto dalla «Prefazione» della recente monografia di Marco Molinari, *La Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano tra methodus docendi e mito* (*Ἔχε ταῦτα ὡς ἐν προθεωρίᾳ*), Bologna 2021, 5-225. Il saggio, come ricorda l'Autore nel luogo citato, ha origini abbastanza lontane, e precisamente nella tesi di Dottorato sul primo libro della fonte bizantina discussa nel 2008 e ora rivisitata e riproposta con modifiche e aggiornamenti in virtù degli studi condotti nel frattempo che hanno in certa guisa saldato la tesi dottorale con l'attuale monografia grazie a una ripresa di indagine scientifica non scevra di difficoltà stante il lungo intervallo temporale. Ora, con ritrovato e lodevole entusiasmo, l'Autore indica il presente libro, che si pone in buona parte dall'angolo visuale della storia della storiografia, come il primo di una trilogia dedicata alla Parafrasi. Il Prologo (9-54) è dedicato a uno scrupoloso esame della versione greca della *constitutio* 'Imperatoriam', che figura in sei manoscritti della Parafrasi. La paternità di tale testo è controversa: per esempio, gli ultimi editori della fonte (J.H.A. Lokin - Roos Meijering - B.H. Stolte - N. Van der Wal, Groningen 2010, XXV s.) pensano a un non giurista contemporaneo di Giustiniano; Giuseppina Martino (KOINΩNIA 39 [2015] 439 ss.) la attribuisce a Teofilo; Giuseppe Falcone (AUPA 59 [2016] 291 ss.) a un *antecessor* giustiniano diverso da quest'ultimo; per l'Autore (19) appartiene «*grosso modo*» alla stessa mano che ha vergato la Parafrasi. Anche se, nell'ampia parte che non reca nuovi apporti, si tratta di una traduzione fedele, la disamina del Molinari coglie con sensibilità ogni variante tra *rhetón* e testo greco, segnalandosi per un'acribia critica accompagnata da una prudente valutazione delle differenze – omissione dell'*inscriptio* con le titolature imperiali e della data, discorso ora in terza persona singolare, menzione più esplicita e storicamente contestualizzata del primo Codice, imprecisione nei programmi di studio rispetto al tenore della *constitutio* 'Omnem', altra non lieve *impasse* dovuta alla chiusa – spiegate in modo piano e ragionevole, diffidando della scorciatoia interpolazionistica. Il Capitolo I (55-112) costituisce la parte centrale del libro sia sul piano della topografia sia per il taglio essenzialmente storiografico che, come si è detto, l'Autore attribuisce a questa sua «*protheoria*». Si tratta di una revisione meticolosa relativa a tutte le problematiche legate alla storia esterna della fonte, dalla stessa corrente denominazione 'Parafrasi', alla sua integrità (quella che possediamo è un'opera acefala, priva del titolo [1.1] *De iustitia et iure*), alla struttura e trasmissione del testo, al nodo della paternità del mede-

simo ove la teoria dello Pseudo-Teofilo del Ferrini si inserì a mo' di cuneo diromponente, destinato poi a un progressivo declino, fino all'attuale pressoché concorde abbandono. Però, secondo l'Autore, sulla base di condizionamenti inerziali, di carattere ideologico e in certa misura psicologico, prescindendo quasi programmaticamente da una serie di dati ostativi rispetto a un'attribuzione a Teofilo più accolta perché tranquillante che conseguita sul campo delle risultanze storiche e testuali, con l'implicito corollario dell'ambiguità: (83) «il nome di Teofilo, per l'influenza decisiva che si attribuisce, in questi casi, all'autore del testo, serviva soprattutto ad assicurare alla Parafrasi (oltre che una collocazione spazio-temporale) uno statuto unitario». La riflessione metodica dello Studioso – che, pur manifestandosi in una pubblicazione di esordio non è quella di un neofita – passa al vaglio le teorie dando voce a editori e interpreti in un plurisecolare *restatement* bibliografico ove si isolano i punti di forza e i limiti delle singole opzioni euristiche con rilievi comunque meditati e pertinenti. Circa il problema centrale dei rapporti tra la Parafrasi e il metodo di insegnamento del diritto nella Costantinopoli del VI secolo, un particolare rilievo è attribuito alle ricostruzioni dello Scheltema (unione da parte di uno studente di due quaderni di lezioni relativi ai due livelli didattici del corso istituzionale) e del Falcone, del quale anch'egli mostra di condividere la critica mossa allo studioso olandese, pur individuando nell'immagine di una Parafrasi «ad una dimensione» (103) il *signum* di quella tensione unitaria condizionante che – a suo giudizio – permea il sentire dottrinale del 'dopo Ferrini'. Il Capitolo II (123-215) è dedicato all'esegesi di P.T. 1.2, *De iure naturali gentium et civili*, condotta con la cura e la lucidità critica già segnalate circa il Prologo e un destreggiarsi con passo sicuro nelle serpentine tra *katà poda* (non sempre puro) e *paragraphatí*. Nella nozione che ne emerge del diritto naturale affiorano considerazioni di più o meno consapevole stampo filosofico unite a una preoccupazione del Professore di evitare equivoci da parte dei discenti nel gioco dai contorni talora labili che, sotto l'egida della definizione ulpiana (1 *inst.* D. 1.1.1.3), si instaura tra *ius* e *natura* e tra uomini e altri animali partecipi di quelle norme. Lo stesso in certa misura può dirsi per le definizioni di diritto delle genti e diritto civile, in cui, sempre a scopo didattico, si prendono le distanze da una rigida separazione che può risultare ingannevole. Di particolare impatto, per un'immediata (e illusoria) suggestione *lato sensu* giusnaturalistica, l'accenno – estraneo al *rhetón* – al diritto delle genti «abusivamente» chiamato anche naturale (P.T. 1.2.1: il

senso di tale «affermazione ... sibillina», avverte l'Autore [147], sarà indagato nei successivi studi; peraltro in P.T. 1.2.11 il Parafraste sembrerebbe partecipe dell'abuso linguistico). Nell'elencazione delle fonti normative impostata sulla originale tastiera dei sei legislatori (popolo, plebe, senato, imperatore, magistrati e giuristi), visti anche nelle loro interrelazioni, il Professore, con ampio ricorso alle *paragraphai*, propone ricostruzioni storiche talora inesattamente semplificate (come nel caso dell'intervento di Ortensio) e con un *ductus* traguardante l'attuale assetto legato al potere imperiale («L'allegro ritmo della *historiette* – rileva in proposito l'Autore [175] – cela importanti ingredienti ideologici e di propaganda»). Si tratta di una monografia ponderata, interessante e istruttiva, che sottende un'ingente mole di studio e che, grazie pure all'ammirevole competenza filologica e letteraria dell'Autore, riesce a collocarsi – e non era per nulla facile – in un proprio originale spazio entro un terreno arato da secoli, ove nel già ricordato intervallo temporale è intervenuta una nuova edizione critica del testo e che negli ultimi venticinque anni ha visto una importante serie di studi, in particolare – con riguardo all'Italia – dovuti a Giuseppe Falcone, Carmela Russo Ruggeri e Agatina Stefania Scarcella. Proprio Carmela Russo Ruggeri (*Studi su Teofilo*, Torino 2016, IX) ricorda che il suo appassionato interesse per la Parafrasi di Teofilo nacque dalla «lettura di una splendida tesi» discussa nell'ambito del Dottorato romanistico di Pavia: collegando i dati, credo di identificarla in quella redatta dal Molinari, al quale, alla luce dei saggi prodotti dall'amica messinese, va pertanto riconosciuto un merito ulteriore. Nella messe di suggestioni scaturite dalla lettura, una mi ha coinvolto più di altre. Nelle prime pagine (12 nt. 2) lo Studioso scrive che circa l'attribuzione della Parafrasi a Teofilo gli argomenti a favore e quelli contrari si equivalgono, più avanti (104) ribadisce l'inaffidabilità di qualunque soluzione in proposito, nelle «Riflessioni conclusive» (214) afferma che una nutrita serie di elementi critici «impediscono di riferire con certezza il discorso greco ... a Teofilo». Se non mi è sfuggito – è un libro molto denso –, egli per ora non esprime, almeno in modo preciso e circostanziato, una propria ipotesi preferenziale (a p. 19 affiora un *penchant* per il concorso di più autori; a p. 98 accenna a un «Anonimo bizantino *in feri*, coevo al lavoro compilatorio e sorto nel *milieu* accademico per soddisfare le esigenze della scuola, dietro autorizzazione imperiale o spontaneamente», ma in modo cursorio e solo come esempio delle infinite possibili ipotesi in argomento); tuttavia, al netto di qualche oscillazione,

sono numerosi i luoghi da cui emerge una perseguita presa di distanze dall'attuale *communis opinio*: il titolo della monografia non reca il nome di Teofilo; grazie anche al controllo di una sorta di riflesso condizionato (130), la fonte viene chiamata «c.d. Parafrasi di Teofilo», o «Parafrasi c.d. 'di Teofilo'»; a un certo punto – egli scrive – Contardo Ferrini si rende conto che i due scoli del manoscritto parigino 1364 che la attribuiscono in modo univoco all'*antecessor* non sono assai seriori come aveva ritenuto all'inizio, bensì degli anni a cavaliere tra il VI e il VII secolo, ma ad avviso del Molinari, il quale giudica «davvero minima la garanzia rappresentata da due scoli, sia pure quasi coevi», ben poco «si può spiegare l'entusiasmo, quasi un sollievo, con cui accolse quella smentita la stragrande maggioranza della romanistica sul malcelato presupposto che, ormai, per sbarazzarsi degli altri argomenti accampati dal romanista fosse sufficiente uno sbrigativo *tamquam non essent* e spettasse a lui, a quel punto, l'onere di provare l'inconsistenza di quella testimonianza» (78-79). Sempre in proposito, nonostante il percepibile fascino esercitato sullo Studioso dal *katà poda* beritense delle *Gai Institutiones* ipotizzato dal Ferrini, la perfetta *confusio* tra *Index* e *paragraphai* che egli riscontra in un luogo dell'opera non gli consente di «aderire senza riserve» alla congettura del Maestro pavese (199). Leggendo il libro, insomma, a me è sembrato di cogliere, neppure tanto velata, una prevalente propensione negativa: comunque non intendo insistervi, né a *maiori* discuterla, visto che in primo luogo si tratta comunque di un'impressione, poi che – non va dimenticato – stiamo parlando di un 'volume primo', infine che nel caso sarebbe un punto di vista tutt'altro che sorprendente in uno degli innumerevoli e intriganti regni dell'opinabile che ci sono familiari. Vorrei piuttosto soffermarmi un poco sugli errori – «svarioni» [5, cit.], «strafalcioni» [75 nt. 43], «crassa ignoranza su un tema, tutto sommato, abbastanza accessibile» [83], «al prezzo di attribuirgli [a Teofilo] una crassa ignoranza» [103] –, evocati pure varie volte con sottolineatura vagamente ferriniana in allusiva direzione di un'opera adespota. Isolo i due che non solo nel presente libro figurano come i più vistosi e quasi antonomastici, dando peraltro atto allo Studioso che diverse mende additate con disinvoltura da questo o quel critico hanno incontrato la sua giusta opposizione. Ciò premesso, l'Autore riferisce che (anche) Carlo Augusto Cannata «ha avuto modo di strigliare il maestro costantinopolitano» per la rappresentazione della *transscriptio a re in personam* nell'ambito dei contratti letterali (3.21): sarebbero intervenute una domanda e una rispo-

sta di stampo stipulatorio tra Tizio creditore e Caio debitore, poi il primo, mettendo per iscritto lo scambio dialogico, avrebbe portato in conto come versata a Caio la somma che questi gli doveva a titolo diverso e ciò avrebbe prodotto l'effetto novativo. Tale scrittura non si coniuga con un libro contabile, e Teofilo avrà pure qualche attenuante ma – conclude il compianto Maestro – ciò non toglie che «inventi e inventi male» (82). Non nego l'inesattezza oggettiva – sarebbe una forzatura –, ma mi limito a osservare che dall'esposizione sul punto di Gaio non è facilissimo comprendere come avvenisse tale forma di *expensilatio* (3.129): *A re in personam transscriptio fit, veluti si id quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tuleris*. Tuttavia, anche se alcuni ritengono che in origine il consenso del debitore non fosse necessario, non è possibile pensare a una sua assenza in piena età classica (M. Talamanca, *Ist. di dir. rom.*, Milano 1990, 578). Sulla stessa falsariga si muove la trattazione della *transscriptio a persona in personam*, nel senso che circa il ruolo del debitore ceduto di nuovo regna il silenzio. Infine, nello spiegare i *nomina arcaria*, ossia gli effettivi crediti pecuniari registrati dal titolare nel suo libro-cassa, Gaio (3.131) precisa che questi non creano una nuova obbligazione, perché il denaro è stato effettivamente versato, onde si tratta di *obligationes re: qua de causa* – aggiunge – *recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligationem, sed obligationis factae testimonium praebere*. Nondimeno, e ancora una volta, ci si può chiedere quale valenza probatoria possa riconnettersi a una scrittura unilaterale del creditore (M. Talamanca, *op. loc. cit.*, parla in proposito di un «più o meno convincente mezzo di prova»). La laconica trattazione del manuale classico sui contratti letterali è impostata soltanto *ex parte creditoris*; nel VI secolo d. C. di questi è rimasto uno sbiadito ricordo; il Digesto non ne reca traccia; infine colui che ha scritto il titolo 3.21 delle *Institutiones* alla storia concede il minimo – e non sembra un caso – limitandosi a dire *Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur, quae nomina hodie non sunt in usu*. A mio avviso, il Parafraste ha il merito di aver recuperato l'elemento del consenso, di cui, visto che si sta parlando di un contratto, sul piano didattico giustamente avvertiva la necessità, e si è studiato di fornire ai discenti una spiegazione che ne teneva conto: lo ha fatto in modo erroneo, d'accordo, con una *forma mentis* improntata alla *stipulatio* (altro dato non del tutto privo di una sua suggestione), tuttavia l'impostazione rimane quella di un docente che, con i mezzi di cui dispone, cerca di colmare una lacuna didattica. Inoltre, se si legge atten-

tamente la prosa greca della Parafrasi con la domanda e la risposta scritte invece in latino, appare abbastanza improbabile che un eventuale studente redattore del testo possa avere frainteso. Diverso, quanto a genesi, è l'errore di cui a P.T. 2.3.1, in tema di servitù urbane. Il *rhetón* è così formulato: *item praediorum urbanorum servitutes sunt hae: ut vicinus onera vicini sustineat: ut in parietem eius liceat vicino tignum immittere: ut stillicidium vel flumen recipiat quis in aedes suam vel in aream, vel non recipiat: et ne altius tollat quis aedes suas, ne luminibus vicini officiatur*. Il Parafraste intende l'*ut vicinus onera vicini sustineat* non come la prima delle servitù urbane enumerate, ossia la *servitus oneris ferendi*, ma come la *ratio* generale e caratterizzante della predetta categoria di servitù, che su tale falsariga finisce con il ricomprendere tutte quelle '*ut onera vicini sustineam*' [trad. Reitz; la trad. Ferrini vi premette '*in eo consistunt...*'] e inizia il catalogo con la *servitus tigni immittendi*, in realtà la seconda. Anche qui l'errore c'è, grave e lampante, ma per quanto mi concerne – e non a motivo di una «diatesi benevola» come quella del Mylius e del Reitz (82 nt. 57) – il dato oggettivo non riesce a soverchiare perplessità di altra natura. L'origine risiede in una svista connessa alla mancata conoscenza della *servitus oneris ferendi*, della quale – come si è rilevato – le *Gai Institutiones* tacciono, ma a mio credere complice pure – e non pochissimo – il modo in cui si esprime il passo istituzionale, che parla di sostenere 'gli onera' (al plurale) 'del vicino'. Non vi è un dato tecnico che valga a circostanziare la *servitus* specifica di cui si tratta, e con un simile punto di partenza il soccorso dei passi del Digesto sulla servitù di appoggio rimane labile per la difficoltà di cogliere il collegamento: dopo invece si menzionano *paries, tignum, stillicidium, flumen, aedes, area, lumina*. Quali sono i 'pesi del vicino' (non quelli di un edificio, un muro, un tetto, ecc.) che deve sostenere 'il suo vicino' (idem)? Evitando – pur nel fraintendere – equivoci assai peggiori (penso a uno studente, magari al «poor student» di Carmela Russo Ruggeri), *onus* è stato inteso dal Parafraste non come carico materiale, ma in senso figurato: in un luogo precedente (P.T. 2.2.3) aveva infatti spiegato che la servitù urbana è un (trad. Reitz) *ius aliquod certis modis constitutum, quod mente concipitur, facitque ut vicinus vicini onera sustineat*, ivi valendosi di tale definizione anche per le servitù rustiche, e del resto nella teoria delle servitù la metafora è pregnante a incominciare dal nome stesso dell'istituto. Nel dato per cui in I. 2.3.1 l'unica definizione di stampo generico si trova proprio collocata in testa all'elenco è insito un profilo di ambiguità, che però, mentre lo

trae in inganno (*felix culpa?*), sortisce anche l'effetto di suggerire all'insegnante di diritto un opportuno comune denominatore dogmatico delle *servitutes praediorum* assente nel manuale giustiniano, come già in quello di Gaio. Aderendo poi alla tesi di Giuseppe Falcone (AUPA 45.1 [1998] 275 e n. 124), il quale attribuisce I. 2.3.1 alla penna di Doroteo, l'eziologia della caduta (con riguardo in tal caso al *primus antecessor*) acquista una verosimiglianza ancora maggiore. Questa digressione più lunga di altre semplicemente per dire che, al fine di eradere il nome di Teofilo, altro è la gravità dei citati infortuni, altro la loro valenza probatoria: per strano che possa apparire, non c'è una proporzionalità diretta, in quanto negli stessi errori sono anche riconoscibili aspetti peculiari che, spostando l'angolo visuale, rendono problematico il ricorso a principianti o a collaboratori poco versati. Può, insomma, averli commessi il *facundissimus antecessor Theophilus* in persona, e, associandoli alla sensata conclusione di Carmela Russo Ruggeri, credo sia opportuno farsene serenamente una ragione. Del resto, con sguardo rivolto ora al presente della nostra disciplina, Maestri insigni hanno non solo riconosciuto ma anche segnalato in via autonoma sviste ed errori in cui sono incorsi, con l'unico risultato di accrescere, in tal modo, la loro grandezza.

RENZO LAMBERTINI

A proposito di

Giuliano e la causalità

GRZEGORZ J. Blicharz
Università Jagellonica

Henryk Kupiszewski annovera tra i più grandi giuristi, tra i maestri del pensiero giuridico, coloro che possiedono una capacità speciale di creare costrutti giuridici: Salvio Giuliano, i pandettisti (specialmente Rudolf von Jhering) e Stanisław Wróblewski¹.

L'opinione di Giuliano sul caso “in cui qualcuno ha inflitto una ferita mortale a uno schiavo, e dopo un po' di tempo qualcun altro ha colpito lo stesso schiavo in modo tale che ha sofferto la morte più presto che se fosse morto per la prima ferita” (D. 9.2.51 Iul. 86 *dig.*) è uno dei testi giuridici più stimolanti e che senza dubbio infiamma l'immaginazione. Il giurista romano sostiene che “ognuno di loro ha ucciso lo schiavo, in circostanze diverse e in tempi diversi (*ex diversa causa et diversis temporibus*)”. La soluzione di Giuliano viene solitamente confrontata con l'opinione di Celso, tramandata da Ulpiano (D. 9.2.11.3 Ulp. 18 *ad ed.*), in cui Celso afferma che, quando uno infligge un colpo mortale a uno schiavo e un altro lo priva della vita, il primo non sarà responsabile di averlo ucciso, ma solo di averlo ferito. Nel corso dei secoli, o è stata ricostruita la controversia tra la visione di Giuliano e quella di Celso o sono stati fatti tentativi per distinguere i due testi come se trattassero fatti diversi. Questa distinzione è stata basata sulle caratteristiche del primo colpo oppure del secondo colpo; oppure si è giustificata sollevando questioni di interpolazione. Giuliano, d'altra parte, è stato spesso considerato eccentrico e intento a sacrificare la logica del ragionamento giuridico all'*utilitas publica* o all'arbitrato equitativo, ed è stato persino considerato come colui che qualifica ogni *causam mortis praestare* come *occidere*.

Wolfgang Ernst², sulla base di un'analisi dettagliata della controversa opinione del giurista Giuliano, formula due audaci tesi sui presupposti della responsabilità civile in base al primo capitolo della *lex Aquilia*. L'autore sostiene, in primo luogo, che non solo Giuliano, ma i giuristi romani in generale, quando assegnavano la responsabilità, non si preoccupavano di stabilire la

1. H. KUPISZEWSKI, *Prawo rzymskie a współczesność*, Kraków 2013, 298.

2. W. ERNST, *Justinian's Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon: Roman Legal Thought and Modern Concepts of Causality*, Cambridge, Antwerp and Chicago 2019.

causalità, ma interpretavano il testo del primo capitolo della legge Aquilia, specialmente la parola chiave “uccidere” (*occidere*). Piuttosto, secondo l’autore, essi consideravano causa ed effetto come un unico fenomeno che deve essere “visto” dall’inizio alla fine perché un giurista possa giudicare se qualcuno “ha ucciso”. In secondo luogo, egli mostra che nel caso analizzato nel passo di Giuliano, il giurista romano non sta considerando la questione di un’apparente coincidenza di cause (*causa superveniens*) o un’interruzione nella causalità (*nova causa interveniens*), ma sta decidendo tra le interpretazioni ammissibili dell’atto. Secondo Ernst, il giurista segue l’arte dell’interpretazione e riconosce correttamente che “ognuno di loro ha ucciso lo schiavo, in circostanze diverse e in tempi diversi (*ex diversa causa et diversis temporibus*)”. Giuliano dovette interpretare la legge Aquilia, e la chiave per comprendere la sua posizione non è la causalità, ma il modo in cui la *lex Aquilia* viene applicata. Ciò permette inoltre di spiegare perché l’opinione di Celso non la contraddice, dato che essa riguarda una situazione di fatto completamente diversa. Sempre secondo Ernst, il più grande errore commesso è stato quello di attribuire a Giuliano una lettura rivoluzionaria della legge Aquilia, tale per cui il giurista considerasse come uccisione (*occidere*) la ferita mortale stessa, indipendentemente dal fatto che questa ferita portasse effettivamente alla morte dello schiavo (p. 126). Queste idee nascevano dalla necessità di conciliare il testo di Giuliano con quello apparentemente gemello di Ulpiano, che riporta la posizione di Celso, considerata per secoli – almeno dai tempi di Cuiacio – in contrasto, ma accettata dalla maggioranza dei giuristi romani. Si è così finiti per etichettare l’opinione di Giuliano come quella di un giurista eccentrico e minoritario, sfuggendo alla logica del diritto.

Il tema intrapreso da Ernst tocca indirettamente molti mali della dottrina civilistica contemporanea, il che permetterebbe all’autore di entrare nella discussione sulla formazione dei principi della responsabilità per danni, e di riflesso sulla scelta del concetto di causalità e sulla giustificazione dei suoi numerosi tipi. Tuttavia, il più ampio contesto del diritto contemporaneo appare nella riflessione di Ernst solo di sfuggita.

A mio avviso, un’analisi dell’opinione di Giuliano potrebbe ricevere molto beneficio se si prendesse in considerazione sia la discussione contemporanea sulla coincidenza effettiva delle cause, chiamata causalità concorrente (cumulativa), sia la giustificazione contemporanea della responsabilità solidale degli autori del danno che hanno agito in maniera indipendente: ciò sarebbe

utile non per applicare il diritto romano, ma per cogliere i confini concettuali dell'argomentazione giuridica e per spiegare la somiglianza delle soluzioni adottate in tempi e ordinamenti giuridici diversi. A mio parere, Giuliano può ancora dirci molto, e l'attribuzione della responsabilità per i danni è ancora oggi una questione di interpretazione giuridica più che di individuazione della causalità.

Quando ho provato a immaginare la situazione considerata da Giuliano, l'ho subito associata non a casi di *causa superveniens* o *nova causa interveniens*, ma a casi di cosiddetta coincidenza reale delle cause, cioè causalità cumulativa (alternativa, concorrente).

Tra gli esempi noti alla dottrina, il più vicino alle considerazioni presentate nel libro di Ernst è un caso di diritto americano (*Landers v. E. Tex. Salt Water Disposal Co.*, 151 Tex. 251, 248 S.W.2d 731 [1952]), in cui due imprenditori rilasciarono sostanze inquinanti (acqua salata e olio) in un piccolo lago, che portò all'avvelenamento dei pesci del lago. Ognuno di loro avrebbe rilasciato abbastanza inquinanti che da soli avrebbero portato al danno verificatosi. Il problema presentato da Giuliano si riduce alla valutazione di una situazione in cui due persone hanno causato il danno in modo indipendente ed è impossibile determinare chiaramente a quale dei colpevoli si deve attribuirlo; infatti, il comportamento di entrambi ne è stato la vera causa, visto che nessuno dei due ha prodotto in esclusiva l'effetto, ma ha solo accelerato la sua constatazione. Secondo Giuliano entrambi i comportamenti hanno portato allo stesso effetto osservabile. Oggi c'è anche un problema di attribuzione, anche se per ragioni diverse. Non possiamo identificare la vera causa usando la semplice condizione *sine qua non* presente spesso negli ordinamenti giuridici odierni o, come nel diritto polacco, la sua forma più "mite" – un adeguato legame causale³. Se il danno è stato causato dalle azioni di più soggetti, che potevano causare indipendentemente l'intero danno, allora ogni causa è considerata una condizione sufficiente ma non necessaria perché l'effetto si verificasse; si pone quindi il problema dell'attribuzione della responsabilità, poiché la condizione *sine qua non* non è soddisfatta.

Un modo per evitare il problema di una assenza di responsabilità è quello di allontanarsi dall'uso della condizione *sine qua non* a favore di legami causali più leggeri dovuti alle esigenze di politica giuridica e dell'equità. Ad esempio,

3. S. WRÓBLEWSKI, *Powszechny austriacki kodeks cywilny*, II, Kraków, Leon Frommer, 1918, 1098.

nel diritto tedesco è sufficiente un legame causale tra la causa in esame e l'effetto, ma non in senso *sine qua non*; analogamente succede nel diritto americano, dove viene introdotto il test del "fattore sostanziale" o il test NESS – se entrambe le circostanze sono cause naturali del danno. Nel diritto polacco, è pure chiaro che entrambi i soggetti sarebbero responsabili in solido (a causa della natura compensatoria – nel caso di Giuliano l'azione è di natura penale).

Detto questo, voglio solo spiegare che l'opinione di Giuliano sembra ragionevole, che essa non solo si mostra aderente all'interpretazione della legge Aquilia, ma anche rimane persuasiva dal punto di vista della logica contemporanea di causalità. Ciò dimostra che l'argomentazione di Giuliano e la cosiddetta moderna coincidenza reale delle cause riguardano circostanze simili e il caso viene deciso in modo analogo usando metodologie diverse: entrambi gli autori sono responsabili. Nell'opinione di Giuliano giurista conclude che sono stati commessi due illeciti, e secondo il diritto moderno gli autori indipendenti del danno sono responsabili in solido.

Il rifiuto della causalità come premessa della responsabilità è discutibile, soprattutto perché i giuristi romani erano interessati a stabilire la ragione, la causa delle varie azioni – la famosa *causa* – che è uno dei concetti più pregnanti ereditati dal diritto romano. Tuttavia, non si può negare che Ernst abbia utilizzato efficacemente l'assunto, familiare ai romanisti, secondo cui la base per l'imputazione di un illecito era l'interpretazione delle parole della legge Aquilia, che richiedeva un effetto materiale diretto – *corpore* – (Gai. 3.219): "nel primo capitolo si decreta che se qualcuno uccide illegalmente lo schiavo di un altro o l'animale a quattro zampe di un altro [...] sarà ordinato di dare al proprietario tanto quanto quella cosa valeva di più in quell'anno" (Gai. 3.210).

Anche se nel senso usuale qualcuno ha provocato la morte dello schiavo altrui, non lo ha necessariamente "ucciso" nel senso della *lex Aquilia*. Così, "quando una levatrice dava una medicina a una schiava e questa moriva di conseguenza", i romani consideravano che la levatrice uccideva solo se la somministrava lei stessa. D'altra parte, "quando ha offerto la medicina allo schiavo e lo schiavo l'ha presa lui stesso, c'è una *actio* simile (*in factum*) [...] Ha causato la causa della morte, non l'ha ucciso". (D. 9.2.9pr. Ulp. 18 *ad ed.*). Così i giuristi romani introdussero il concetto di *mortis causam praestare* – causare la morte non con atti diretti – accanto a quello di *occidere*, che invece dava luogo a responsabilità secondo la legge Aquilia; questo concetto, infatti,

permetteva di estendere la protezione giuridica rispetto a quella basata sulla formulazione letterale della legge. Laddove fosse accertata la causalità indiretta, che poteva pure consistere in un'omissione (ad esempio "qualcuno ha rinchiuso l'animale di un altro [...] e l'ha fatto morire di fame" Gai. 3.219), la responsabilità non poteva essere attribuita sulla base dell'*occidere*, ma solo in forza di un'applicazione analogica della legge Aquilia, con conseguente ricorso ad un'azione diversa (*actio utilis*, *actio in factum* sulla base della *lex Aquilia*).

I giuristi romani erano quindi certamente interessati a distinguere tra cause dirette e indirette. Secondo Ernst, tuttavia, essi non hanno trattato la relazione tra l'atto e il danno come quella tra due punti separati, ma collegati da un nesso causale. Piuttosto, secondo l'autore, essi consideravano causa ed effetto come un unico fenomeno che deve essere "visto" dall'inizio alla fine; solo così un giurista poteva giudicare se qualcuno "ha ucciso". In effetti, è difficile riprodurre il modo di pensare dei romani, ma la proposta di Ernst assomiglia in qualche misura alla visione di alcuni rappresentanti della Scuola Logica di Leopoli-Varsavia, i quali ritenevano che

la caratteristica essenziale della causalità [...] è la successione temporale diretta dell'effetto dopo la causa, che consiste nel fatto che la causa e l'effetto sono eventi estesi nel tempo – tali che l'ultimo momento della durata della causa è al tempo stesso il primo momento della durata dell'effetto⁴.

Questi ultimi contrastavano così l'argomento di Bertrand Russell, che dimostrava "l'impossibilità di una tangenza diretta tra causa ed effetto", e che si basava sul considerare la causa e l'effetto come due punti separati – senza contatto – tra i quali si deve dimostrare una connessione necessaria. Secondo Russell, questa relazione può sempre essere interrotta da altri eventi, il che lo porta in definitiva a mettere in dubbio la stessa connessione causale. Bertrand Russell, inoltre, negava proprio la nozione stessa di causa e proclamava l'impossibilità di stabilire una connessione causale, proclamando così una visione più radicale di Hume, che sosteneva che la causalità non si basa sulla necessità, ma su certe abitudini e ripetizioni⁵.

Nel caso di Giuliano, i soggetti che colpiscono lo schiavo agiscono in momenti diversi, ma, se si esamina l'opinione di Ernst, sembra che entrambe le cause agiscano dal momento della lesione al momento dell'effetto. C'è quin-

4. T. BIGA, *Przyczynowość w Szkole Lwowsko-Warszawskiej*, *Filozofia Nauki* 2.6 (1944) 74-75.

5. D. LIPKIND, *Russell on the Notion of Cause*, *Canadian Journal of Philosophy* 9 (1979) 702.

di un'estensione nel tempo delle cause e una coincidenza temporale della loro interazione, così che si può affermare che l'interpretazione di Giuliano arriva a conclusioni simili a quelle di una causalità cumulativa, ma senza il beneficio della teoria della causalità. La causalità cumulativa richiede sia che le concause del danno si sovrappongano nel tempo sia che il contributo delle singole cause non possa essere stabilito. Un'analisi di questo aspetto arricchirebbe sicuramente il significato dell'enorme sforzo di analisi del saggio di Giuliano intrapreso da Ernst. D'altra parte, è difficile resistere all'impressione che il nesso causale sia preso in considerazione prima di Giuliano, poiché il giurista indica che entrambi hanno ucciso per una causa diversa – *ex diversa causa*.

A mio parere, interpretare il danno aquiliano nel modo proposto da Giuliano porta a risultati simili a quelli ricavati dalle moderne considerazioni basate sulla teoria della causalità, che non fanno altro che confermare la razionalità del diritto romano. Se si accetta la posizione di Ernst riguardo alla diversa ottica dei giuristi romani nell'attribuzione della responsabilità per danni, non è possibile propugnare un'utilità delle loro prospettive per la dottrina giuridica odierna senza incorrere nell'anacronismo. Certamente, però, la situazione (ipotetica o reale) del caso di Giuliano può essere ancora attuale. Nella dottrina del diritto civile, invece, si pone sempre più spesso la questione di sostituire la responsabilità basata sulla causalità con una responsabilità basata sul grado di contributo causale al danno (spesso definito in percentuale) e di introdurre una responsabilità parziale del danno. Sembra che la difficoltà di provare empiricamente la causalità porti a cercare altre giustificazioni per l'attribuzione della responsabilità – principi di equità, probabilità di causare un danno, esposizione al pericolo, ecc. L'attribuzione della responsabilità dipende quindi da come la legge viene interpretata, e la causalità (necessaria o adeguata) è comunque soggetta a trasformazione sotto l'influenza dell'interpretazione, che porta inoltre alla creazione di sottotipi di causalità, compresa la causalità concorrente (alternativa, cumulativa, di riserva). In altre parole, i problemi e i modi di risolverli rimangono gli stessi, ciò che fa la differenza è la metodologia di attribuzione della responsabilità: nel diritto romano si basa su un'interpretazione della formulazione statutaria, nei tempi moderni su un'interpretazione della teoria della causalità. Nella dottrina contemporanea basata sulla teoria della causalità, il problema si pone in una situazione di incertezza probatoria, mentre dall'approccio adottato nel libro emerge non tanto una questione di problemi probatori (probabilità di causalità) quanto

una definizione dei confini concettuali di attribuzione della responsabilità civile – se lo stesso danno può essere causato da persone diverse in luoghi e tempi diversi.

Il modo in cui Ernst ha elaborato le problematiche connesse all'interpretazione del passo giuliano porta alla conclusione che stiamo assistendo a una novità nella metodologia del diritto romano – un nuovo modo di scrivere sul diritto romano nel mondo moderno. Una manifestazione di questa metodologia è la presentazione al lettore, nel secondo capitolo (*Evidence*), di quasi tutti i tentativi di interpretazione del frammento giuliano proposti dall'epoca dei glossatori ai giorni nostri. L'opinione di Giuliano sull'uccisione di uno schiavo da parte di due aggressori indipendenti si è sempre confrontata con quella di Celso, tramandata da Ulpiano, in cui si afferma che, quando qualcuno infligge un colpo mortale a uno schiavo e un altro lo priva della vita, il primo non sarà responsabile di averlo ucciso, ma solo di averlo ferito.

Come stabilito da Ernst, fin dal tempo dei glossatori, l'esistenza di una controversia è stata esclusa distinguendo i due casi in base alle caratteristiche della prima ferita inflitta (se si tratta di una ferita mortale o di una ferita che porterà certamente alla morte). Zasius ha scelto di distinguere le due posizioni dei giuristi in base alle diverse caratteristiche del secondo colpo. Al contrario, la posizione di Cuiacio si rivelò un momento spartiacque, in quanto sosteneva che le fonti romane trasmettevano un disaccordo tra le posizioni di Giuliano e Celso sugli stessi fatti e la visione di Giuliano era in minoranza. L'età moderna e soprattutto il XIX secolo hanno portato alla considerazione di entrambi i casi dal punto di vista della teoria della causalità, alla luce della quale l'opinione di Giuliano sembra più difficile da accettare (pp. 105-106).

Si può vedere lo sviluppo storico della scienza, il rimescolamento delle idee interpretative; si vede la legge come un processo di comprensione a partire dall'esempio microscopico dell'interpretazione di un singolo testo. La "Microstoriografia diacronica" (p. 3) è tanto più completa in quanto l'opinione di Giuliano è stata oggetto di analisi da parte di giuristi di *civil law* e *common law*, studiosi di diritto civile e penale, canonisti e filosofi del diritto.

L'occhio del lettore è già catturato dall'indice. È strutturato diversamente dai libri precedenti, perché segue la struttura del processo: 1. *The Questio* – 2. *Evidence* – 3. *The Summing Up* – 4. *Verdict on Julian*. Questa divisione dà al lettore una chiara articolazione della questione iniziale e una chiara conclusione sotto forma di risposta alla domanda principale. L'imitazione della

struttura del processo permette di fare riferimento al libro anche in modo frammentario, senza confondere lo sviluppo dell'argomento. È stata anche adottata una proporzione di capitoli diversa dal solito: il secondo (*Evidence*) e il quarto, o finale (*Verdict on Julian*) sono i più estesi, mentre il primo e il terzo sono ugualmente brevi (pp. 1-9; 103-110). Tuttavia, questo è pienamente giustificato dalla struttura adottata della narrazione del processo: la maggior parte dello spazio è occupata dalle prove raccolte e dalla decisione finale con le ragioni date. L'opinione di Giuliano è anche un piccolo saggio giuridico che, secondo Ernst, trasmette principi fondamentali dell'interpretazione giuridica, senza dubbio utili nella formazione giuridica di tutti i tempi. L'autore usa il testo per mostrare i principi di interpretazione proposti da Giuliano: interpretazione linguistica, argomento storico, argomento teleologico (argomento funzionale, in cui c'è sia un richiamo all'*utilias publica* sia un mezzo per evitare un risultato assurdo), interpretazione sistemica e riferimento a situazioni simili (analogia). Secondo Ernst, il saggio di Giuliano fu trasmesso nella sua interezza dai compilatori giustiniani proprio perché rappresenta un modello di argomentazione giuridica.

Oggi, il diritto romano è studiato da più persone che in qualsiasi momento della storia. Attraverso un lavoro molto sistematico sulle riflessioni dei romanisti fino ad oggi, Ernst ha stabilito, certo su un esempio molto ristretto, sia come il numero di persone che si dedicano al diritto romano sia aumentato, sia come la "geografia" dello studio del diritto romano si sia modellata negli ultimi otto secoli. Sembra che il diritto romano sia in piena espansione sia in termini di numero di persone che si occupano di diritto romano sia in termini di estensione territoriale delle ricerche effettuate. "La mezzaluna fertile" del diritto romano coincide quasi con la cosiddetta *Banana blu* europea, che si estende dall'Italia settentrionale all'Inghilterra, passando in un arco attraverso l'Austria, la Germania, la Svizzera, i Paesi Bassi e il Belgio, strappando solo la Francia. Due terzi delle pubblicazioni analizzate da Ernst sono state pubblicate in società ricche in grado di finanziare una varietà di ricerche accademiche (p. 103). Il diritto romano si sviluppa parallelamente alla crescita economica. Man mano che la società si arricchisce, vediamo che abbiamo bisogno non solo di soluzioni pratiche: cerchiamo una conoscenza, una riflessione più ampia rispetto alle sole esigenze quotidiane della pratica (p. 104). Non è sorprendente che il territorio più ricco di pubblicazioni romanistiche coincida con una zona costellata dai più antichi centri di ap-

prendimento europei. Il numero leggermente inferiore di pubblicazioni sul testo di Giuliano all'interno della Spagna e dell'Italia meridionale può essere sconcertante, ma questo può essere legato alla specificità dell'argomento in base al quale sono stati raccolti i dati di pubblicazione. Il diritto romano, tuttavia, si è affermato nel XX secolo nei paesi slavi, come testimonia la figura di Henryk Kupiszewski, in onore del quale è stato intitolato un premio speciale, assegnato ai giovani romanisti che inizialmente promuoveva coloro il cui lavoro sul diritto romano permetteva di superare i limiti linguistici e culturali nello svolgimento degli studi romani.

Anche se la monografia si occupa principalmente della responsabilità civile derivante dalla *lex Aquilia*, essa tratta, del resto, dell'omicidio di uno schiavo, che era un tipo di illecito nel diritto romano, ma che fu poi adottato, insieme ad altri elementi della dottrina romana, nella scienza del diritto penale. Dopo tutto, gli studiosi di diritto penale fanno anche ricorso alla teoria della causalità per determinare la responsabilità per l'omicidio, che è l'obiettivo di questo libro. E l'omicidio, a causa della natura mista del *actio legis Aquiliae*, aveva anche un carattere penale. Fu questa giurisprudenza che diede origine a un principio di politica criminale che rimane fondamentale oggi – *ne crimina remaneant impunita* (pp. 15; 84-90). I filosofi del diritto possono apprezzare particolarmente il laboratorio metodologico (pp. 111-116) e i riferimenti ai metodi di interpretazione giuridica (pp. 141-147), e possono altresì valutare se la monografia è davvero un esempio di “ricerca costante della vera comprensione ultima” (s. 3). Naturalmente, il libro dovrebbe essere consultato principalmente dai romanisti, per i quali è per molti aspetti innovativo. Tuttavia, il libro può risultare interessante per chiunque voglia leggerlo: in primo luogo, si possono trovare le statistiche di quanti studiosi e dove hanno pubblicato sul diritto romano negli ultimi otto secoli; in secondo luogo, si può apprezzare l'accuratezza e la serietà con cui vengono trattate le interpretazioni proposte da altri studiosi; in terzo luogo, si può capire come analizzare le fonti e non cadere nell'errore dell'anacronismo, che consiste nell'applicare teorie moderne a un contesto antico (il diritto romano); in quarto luogo, si può trovare una risposta alla domanda sul perché il diritto romano è ancora trattato principalmente dai giuristi e non dagli storici.

A proposito di una ricerca interdisciplinare

LUCIO DE GIOVANNI

Università degli Studi di Napoli Federico II

1. Chi si ponga alla lettura del libro di Francesca Scotti¹ ha, fin dalle prime pagine, la consapevolezza di trovarsi di fronte a un'opera che non ricalca le tracce di solito percorse, e invero non sempre con successo, dalla produzione romanistica attuale: nessun tentativo di facili attualizzazioni, nessun parallelo tra un passo del Digesto e recenti sentenze della giurisprudenza italiana, nessuna esigenza di giustificare la ricerca su di un diritto così lontano nel tempo attraverso arditissimi riferimenti al diritto attuale, quasi che l'esperienza giuridica intermedia non esista e che oggi il diritto europeo, di cui è pur legittimo ricercare i fondamenti, possa restringersi solo all'Italia e non sia, invece, un fenomeno molto più ampio e complesso.

Questo libro, di cui si discute in questa sede, ha, in primo luogo, il pregio di voler essere un'autentico libro di storia giuridica e, se posso dir così, di non soffrire di complessi di inferiorità per il solo fatto che l'indagine è ristretta a un tempo ben determinato del mondo antico e solo a esso faccia riferimento. Perché un libro di storia, anche di quella particolare storia che è la storia giuridica, sia un libro utile è necessario, a mio parere, considerare non solo e non tanto il periodo storico trattato, quanto anche e soprattutto che l'autore sia pervaso da un autentico senso della storia e che sappia trasmetterlo a chi legge, nella consapevolezza che ogni progresso in questo tempo attuale, ogni indagine che riguardi il mondo a noi contemporaneo non può costruirsi senza memoria del passato.

A me sembra che il libro della Scotti sia pervaso da questo 'senso della storia' e ciò già lo rende ai miei occhi meritevole di attenzione. Il taglio metodologico cui la Scotti ha ispirato il suo lavoro è apprezzabile. L'autrice si occupa dei legati «tessili», intendendo con questa espressione le fibre tessili grezze o lavorate fino alla tessitura di 'lana', 'linum', 'versicoloria' e 'purpura': ella tratta, quindi, un segmento ben specifico del tema dei legati di abbigliamento nel mondo romano, una materia, questa, che non può non essere significativamente connessa alla relativa storia economico-sociale. Molto opportunamente, quindi, l'a. segue, nella sua indagine, due linee direttrici complemen-

1. F. SCOTTI, *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Napoli 2020.

tari: l'esame, da un lato, dei testi giurisprudenziali in argomento, dall'altro, delle fonti sia letterarie sia della cultura materiale indispensabili a chiarire il quadro socioeconomico che fa da sfondo ai dati giuridici, illuminandoli nel loro significato. Da qui una ricerca di ampio respiro e di grande interesse, che si muove su di un terreno interdisciplinare e che getta luce, proprio mettendo a profitto le testimonianze provenienti da fonti di varia provenienza, su di uno spaccato di storia giuridica poco conosciuto, prima di questa indagine, nelle sue varie diramazioni.

La ricerca si articola in sette capitoli, arricchiti da alcune pagine di 'conclusioni' e dall'indice delle fonti e degli autori. Non è qui possibile dar conto, in tutte le sue pieghe, di un lavoro, così ricco di testi e di spunti; mi limiterò solo a qualche più generale considerazione.

2. Dopo un primo capitolo, in cui l'a. indica le coordinate della sua indagine e le principali fonti giurisprudenziali di riferimento, in particolare il testo di Ulpiano (D. 32.70 Ulp. 22 *ad Sab.*) e quello, a esso collegato, delle *Pauli Sententiae* (PS. 3.6.79), il secondo capitolo è dedicato a delineare il quadro sociale e economico in cui quelle fonti vanno lette, in un arco temporale molto ampio, che va dalle origini al III secolo d.C. Sono utilizzate testimonianze letterarie, epigrafiche (specialmente quelle funerarie), iconografiche e archeologiche per chiarire i molteplici significati delle espressioni '*lanificium*', '*lanam fecit*', '*lanificia*' (le stesse espressioni, cioè, utilizzate nei paragrafi 1 e 11 del frammento ulpiano ora citato) e, in pari tempo, per illustrare quanto le attività relative alla filatura e alla tessitura, così come appaiono in quelle testimonianze, abbiano volti diversi, oscillando tra l'immagine dell'opera svolta dalle donne tra le mura domestiche a uso della propria famiglia (connotato della matrona romana virtuosa) o, specie a partire dal III secolo a.C., del lavoro femminile dipendente o anche del lavoro imprenditoriale gestito dalle donne. A cominciare dalla media repubblica in poi, gli uomini non sono del tutto esclusi da questo tipo di lavori, in modo particolare nel campo della tessitura (la filatura era lasciata a donne e bambini), che richiedeva uno sforzo fisico maggiore (pp. 58-60). In questo contesto, e coordinandoli con i dati che provengono da altro tipo di fonti, sono utilizzati i passi dei giuristi. Significativo, e per restare a un solo esempio, il caso della testimonianza di Columella (*De re rust.* 12.3.6; 12.9.10), scrittore della prima età imperiale, il quale afferma che già da tempo, quindi a cominciare dal periodo repubblica-

no, a causa del sempre minor impegno delle *matres familias* nel condurre o nel dirigere i lavori domestici, erano impiegate, nelle *villae rusticae*, schiave *lanificae* con il compito di confezionare i vestiti dei *servi*. Questa testimonianza letteraria è posta dall'a. in parallelo con alcuni testi giurisprudenziali, in particolare con i frammenti di Ulpiano (D. 33.7.12.5-6 Ulp. 20 *ad Sab.*) e di Alfeno (D. 33.7.16.2. Alf. 2 a Paul. *Epitom.*), divergenti sulla questione del contenuto del legato di *instrumentum fundi*, ma che attestano entrambi ciò di cui aveva parlato Columella e cioè l'esistenza, nelle ville di campagna, delle *lanificae* che, nel frammento di Alfeno epitomato da Paolo, sembrano occuparsi non solo dell'abbigliamento degli altri schiavi, ma anche di quello del *pater familias*. In sintesi, la lettura di Columella aiuta a comprendere meglio i passi del Digesto e tutti questi testi, letti insieme, gettano luce su di uno spaccato tutt'altro che irrilevante delle trasformazioni della famiglia romana e del lavoro a essa sotteso tra tarda repubblica e primo impero.

3. Il terzo capitolo, che utilizza in modo significativo fonti letterarie, in particolare Varrone, Plinio e Columella, è dedicato alla lavorazione della lana e del lino e ciò perché nei brani giurisprudenziali (soprattutto D. 32.70 pr.-4 Ulp. 22 *ad Sab.*) sono presenti vari termini tecnici relativi a tale lavorazione, che, dunque, a parere dell'a., potrebbero trovare ulteriore chiarimento da una più approfondita conoscenza di come si svolgesse il processo di produzione di questi tessuti, dalla lavatura degli ovini alla successiva tosatura, alla colorazione, alla cardatura, alla filatura e, infine alla tessitura. Il metodo utilizzato dall'a. è sempre quello di confrontare, lì dove possibile, le fonti giuridiche con altre di differente provenienza.

Il quarto capitolo ha un tratto più specificamente esegetico, a cominciare dall'esame dei frammenti, già sopra citati, di Ulpiano (D. 32.70) e delle *Pauli Sententiae* (PS. 3.6.82), in cui si definisce l'oggetto dei legati di *lana*, *linum*, *versicoloria* e abbigliamento, esegesi in qualche misura ulteriormente suffragata dai dati relativi alla manifattura tessile illustrati nelle pagine precedenti. La Scotti (pp. 171 ss.) ritiene opportuno accogliere le modifiche proposte da Mommsen, nell'edizione critica dei *Digesta (maior e minor)*, al testo ulpiano nelle note al *principium* e ai paragrafi 1, 2, 11, 12 di quello stesso testo. Tali modifiche hanno il merito di 'rimettere ordine' alle argomentazioni del grande giurista di Tiro, che altrimenti si presenterebbero in modo confuso, perché non rispettano «l'ordine di successione logica e cronologica dei sin-

goli passaggi del ciclo di lavorazione (cioè tosatura, lavatura, eventuale colorazione, cardatura o pettinatura, filatura e tessitura)» (p. 175). L'a. in queste sue pagine, dense ma anche chiare, si occupa di illustrare il contenuto, secondo Ulpiano, del legato di *lana* nelle sue varie sfaccettature e ciò sempre con l'ausilio non solo di altre fonti giurisprudenziali ma anche di quelle letterarie. L'a. pone anche opportunamente in rilievo alcune aporie, come quando nota una divergenza tra ciò che afferma Ulpiano in D. 32.70.12 e ciò che è detto in P.S. 3.6.82: la prima testimonianza non contempla nel legato di lana la *lana versicoloria*, la seconda ne afferma invece l'esistenza (p. 177). Si tratta di differenze di opinioni tra giuristi su di uno stesso tema, di cui è opportuno tenere conto quando si commentano i relativi passi. Ciò che accomuna il pensiero giurisprudenziale è invece la convinzione che *lana* e *vestimentum* siano due entità ben distinte (p. 191). Sono poi passati in rassegna altri passi giurisprudenziali, che l'a. legge per chiarire l'interpretazione di legati disposti a favore di matrone e che hanno per oggetto tutto ciò che in un modo o nell'altro possa riguardare l'abbigliamento e in modo particolare il tema della *lana*: si pensi, per segnalarne solo alcuni, a D. 33.2.39 Scaev. 6.resp; D. 7.5.11 Ulp. 18 ad Sab.; D. 32.88 pr. Paul. 5 ad leg. Iul.; D. 30.44.2 Ulp. 22 ad Sab.

4. Nel quinto capitolo, l'a. tratta in particolare dei problemi posti dai paragrafi 5-9 del testo ulpiano D. 32.70, che riguardano i legati di specifici tipi di lana e utilizza, come è suo solito, accanto alle fonti giuridiche quelle letterarie, quali Plinio il Vecchio, Varrone, Marziale. Così, ad esempio, l'indagine approfondisce il caso del *tomentum* e di altre *lanae*, come i *quasi vestimenta* prodotti *valetudinis vel deliciarum gratia* o le *lanae* confezionate *fomentationis gratia...vel medicinae*, che Ulpiano in D. 32.70.5-7 non comprende nell'oggetto dei legati, a differenza delle *pelles lanatae* fatte invece rientrare in tale oggetto dallo stesso Ulpiano in D. 32.7.8. L'a. si interroga sui motivi di queste esclusioni come delle inclusioni. Di qui un'analisi minuziosa e interessante, fatta in gran parte utilizzando le fonti letterarie, per comprendere che cosa siano esattamente le *lanae* di cui parla Ulpiano, quali siano i tessuti in discussione, il tipo di fibra, la loro finalità d'uso, le aree geografiche di provenienza e tutto ciò proprio al fine di 'mettersi nei panni' di Ulpiano e cercare di capirne le motivazioni, individuando, tra le molteplici accezioni di un termine, a quale potesse riferirsi il giurista. Per restare al solo caso del *tomentum*, la Scotti ritiene che esso «fatto di lana non rientri secondo Ulpiano

nella *lanae appellatio* perché si tratta appunto di lana d'avanzo, destinato non a un impiego ordinario (quale poteva essere ad esempio quello finalizzato alla confezione di abiti o tappeti), ma specifico di un settore che, al tempo del giureconsulto, con ogni probabilità aveva raggiunto livelli di produzione molto diffusi ed elevati» (p. 216).

Il sesto capitolo affronta ancora un altro argomento, quello dei colori e dei coloranti nel lavoro tessile. Sullo sfondo aleggia il tema dei '*versicoloria*', intorno a cui si confrontano i giuristi. Anche in queste pagine, l'a. utilizza lo stesso metodo, il confronto con le fonti giuridiche sempre accompagnato da quello con testimonianze di altra origine, letterarie (in particolare la *Naturalis Historia* di Plinio), epigrafiche, archeologiche. Sono così analizzati i diversi tipi di coloranti utilizzati nella manifattura tessile (quelli di origine animale, vegetale, quelli di natura minerale), le tecniche dell'*ars tintoria*, pur nei limiti di conoscenza che abbiamo per la scarsità delle fonti, i vari tipi di tintura, l'*ars purpuraria* nei suoi molteplici significati e aspetti, i soggetti coinvolti nella produzione e nel commercio dei coloranti; altre pagine sono poi dedicate, utilizzando i reperti archeologici, alle etichette in metallo scoperte durante gli scavi, le quali indicavano, sia pure attraverso abbreviazioni o scarse parole, la varietà dei colori dei tessuti cui erano apposte. I dati raccolti su questo insieme di temi servono per spiegare anche il significato di alcuni testi giuridici, come nel caso, posto in luce dall'a. (pp. 331-32), del frammento di Papiniano (D. 32.91.2 Papin. 7 *resp.*), che tratta di un legato avente per oggetto una *taberna purpuraria*, che si può leggere con più chiarezza alla luce proprio dell'analisi compiuta sulle attività dei *purpurarii*.

5. Nel settimo e ultimo capitolo, l'indagine si occupa di analizzare numerosi passi del Digesto che trattano di legati di fibre colorate e ciò alla luce dei risultati conseguiti nelle precedenti pagine sul contesto materiale di tali fibre. L'a. torna a trattare il testo ulpiano e in particolare D. 32.70.12-13, per comprendere il significato che per il giurista hanno le espressioni ivi contenute, quali '*purpura*', '*coccum*', da Ulpiano comprese nella nozione di '*versicoloria*', '*omnis generis purpura*' e ciò perché il giurista ritiene che nel legato di '*versicoloria*' rientri il materiale colorato e filato, ma non in corso di tessitura o finito di tessere, quindi, almeno secondo l'opinione ulpiana, vi rientrano i filati colorati sia di *purpura* sia di *coccum*, a meno che il testatore non abbia disposto diversamente: *et ego arbitror ea, quae tinctoria non sunt, versicoloribus*

non adnumerari et ideo neque album neque naturaliter nigrum contineri nec alterius coloris naturalis: purpuram autem et coccum, quoniam nihil nativi coloris sunt, contineri arbitror, nisi aliud sensit testator (D. 30.2.70.12, su cui pp. 339-40). Lo studio dei lessemi utilizzati dal giurista è, pertanto, indispensabile per capire il senso dei suoi frammenti. Questo lavoro esegetico è esteso dalla Scotti a altri testi giurisprudenziali, quali uno di Paolo (D. 34.2.32.6 Paul. 2 *ad Vitell.*), l'altro delle *Pauli Sententiae* (P.S. 3.6.82), ove ancora ricorrono disposizioni testamentarie, nelle quali si afferma che i *versicoloria* possano essere lavorati e non lavorati, purché non consistenti nella *purpura*, a differenza di quanto Ulpiano riteneva. Il capitolo termina con l'analisi di altri frammenti di Ulpiano (D. 32.58), Paolo (D. 34.24), Alfeno, epitomato da Paolo (D. 32.60.2), Scevola (D. 33.2.32.2) nei quali appaiono disposizioni che avevano a oggetto legati disposti da *patres familias* a favore delle mogli sempre in tema di *purpura* o *purpurae*.

Nelle pagine conclusive, infine, l'a. offre al lettore una sintesi molto utile, considerata l'ampiezza e la complessità dell'indagine, dei risultati raggiunti nell'esame dei testi giurisprudenziali intorno alla lana e ai tessuti, letti alla luce anche delle fonti non giuridiche.

6. Ogni libro, o almeno ogni libro degno di questo nome, una volta pubblicato si distacca in qualche modo dall'autore, dagli obiettivi che egli ha voluto raggiungere, per incominciare il suo viaggio nella comunità dei lettori, suscitando consensi e dissensi, ma soprattutto ulteriori riflessioni e pensiero.

A me sembra che l'opera della Scotti sia molto interessante anche quando la consideriamo sotto questo punto di vista. Se, come accade appunto per ogni lavoro scientifico, si può essere concordi o esitanti su questa o quella tesi espressa dall'autrice, a mio modo di vedere non si può non sottolineare il messaggio di fondo così significativo che questo libro manda: e che cioè i giuristi romani, anche quando si esaminino i loro frammenti sotto un angolo visuale così specifico, come quello dei legati di lana e di tessuti, con le tante implicazioni materiali che questo argomento comporta, non sono astratti teorici del diritto, chiusi in un loro mondo di studio, ma hanno un contatto molto stretto con la realtà socioeconomica del loro tempo, di cui sembrano conoscere le varie pieghe e perfino i particolari più tecnici e noti solo agli addetti ai lavori, come dimostrano i lemmi da loro utilizzati. Il libro della Scotti dà una significativa prova di ciò e anche per questo a esso va dato pieno merito.

Teodora e la condizione della donna nell'età imperiale

MARINA EVANGELISTI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

La gradita occasione di recensire la monografia di Luigi Sandirocco¹, uno studio meritevole di attenzione non solo da parte degli storici del diritto, mi consente anche di esprimere alcune personali riflessioni in ordine al ruolo e allo spazio operativo riferibili alla figura femminile in particolare nell'epoca del principato e in quella tardoantica.

Il saggio in esame si articola in una «Presentazione» seguita da tre sezioni principali («Tra storia e leggende», «Origini equivoche», «Il potere») a loro volta divise in più capitoli, che ripercorrono le tappe essenziali della vita della *basilissa* sullo sfondo complesso e multiforme della Costantinopoli del VI secolo, l'incontro con Giustiniano e il dispiegarsi della legislazione di quest'ultimo, con particolare attenzione alle norme in materia di matrimonio e di religione.

Una non lieve difficoltà che lo studioso antichista in genere incontra nell'indagine su una specifica figura di donna, eventualmente considerata nel più generale quadro della condizione femminile, risiede nella scarsità delle fonti dirette in argomento, il che vale anche per un' *Augusta*, quale fu Teodora. Si tratta infatti di un destino che accompagna sia le donne di potere, sia, a maggior ragione, quelle che non appartengono alla *domus* imperiale, sì che di loro ci è giunto soltanto il ritratto, spesso bifronte, di storici non sempre imparziali, o apertamente ostili *ab origine* (emblematico ma non isolato il caso, del resto notorio, del Procopio degli *Anécdota*).

Il saggio di Luigi Sandirocco riesce nondimeno a plasmare una figura a tutto tondo di Teodora, protagonista di una vicenda umana e politica straordinaria, che da un'umilissima condizione di origine la conduce al trono nell'età ferrea dell'assolutismo imperiale: una donna e una sovrana bersaglio di elezione delle critiche della società bizantina e del severo giudizio dei posteri, per nulla inclini a perdonarle gli oscuri natali e i censurabili trascorsi di *scaenica e mima*.

Un aspetto da focalizzare con un equilibrio metodologico alieno da apriorismi critici e riflessi denigratori o encomiastici è proprio quello, peculiare,

1. L. SANDIROCCO, *Il mito del potere. Teodora e Giustiniano tra pubblico e privato*, Roma 2019, 1-296.

relativo all'effettiva influenza politica che le *Augustae* furono in grado di esercitare su principi e imperatori delle diverse epoche. In questo senso, infatti, a giudizio di chi scrive, Teodora sembra anche rappresentare il punto di arrivo di un percorso che ha preso le mosse diversi secoli prima, già, per esempio, con Livia Drusilla, l'ultima sposa di Augusto.

Come afferma l'A. nella Presentazione (p. 11 s.), e del resto è notorio, la società romana è rimasta solidamente incentrata sul principio di pozziorità maschile, il quale sin dall'età arcaica consegna la donna al recinto della *domus* familiare, con il corollario di un ruolo subalterno tendenzialmente immutabile. Neppure alle *mulieres* altolocate, comprese le *Augustae*, è dato sfuggire a un tale destino, che non di rado le rende pedine di scambio per matrimoni strumentali ad alleanze politiche spesso parimenti fragili, e un loro eventuale ricorso a tattiche tese a interrompere il gioco dà luogo alle censure a tinte forti riservate sul piano sociale alle femmine cospiratrici, dissolute, preda di un'ambizione smodata, la quale peraltro – viene fatto di notarlo – le accomuna ai loro partner.

Come è stato ampiamente messo a fuoco dalla copiosa letteratura degli ultimi decenni che ha contribuito a un sensibile mutamento prospettico², non manca tuttavia un riconoscimento, nell'età classica e in epoca successiva, dei *merita* di numerose *matronae*, anche non vicine al potere, capaci di affermarsi con mezzi propri su un piano di visibilità pubblica. Se private cittadine, si può parlare in tal caso di imprenditrici in diversi settori dell'economia, lavoratrici autonome, protettrici di *collegia* e *municipia*, nonché partecipi di associazioni a carattere religioso e sacrale. Donne, dunque, in condizione di esercitare, in ambito sociale ed economico, una rilevante attività di gestione di patrimoni e di imprese cospicue, e come tali celebrate per i loro meriti dalle comunità di riferimento: ciò è documentato da numerose epigrafi dedicatorie e commemorative – spesso anche riferibili a liberte – che costituiscono testimonianza imprescindibile non solo di storie personali altrimenti consegnate all'oblio, ma anche di profili socio-economici di assai maggiore significato.

Per le *Augustae* in particolare, un suggestivo percorso di indagine è forse individuabile nell'evoluzione della loro onomastica ufficiale, che nell'avvicinarsi delle diverse dinastie rivela un progressivo accumulo di titoli, i quali potrebbero anche costituire un indice del lento affermarsi di uno spazio auto-

2. Recentissimo lo studio di McCLINTOCK, *La ricchezza femminile*.

nomo a beneficio delle donne della famiglia imperiale. Benché sia innegabile che ad esse rimangono precluse una posizione di parità rispetto ai coniugi e la possibilità di esercitare una funzione politica attiva, non sembra conclusione obbligata quella di una loro totale estraneità alla partita del potere e di un'assoluta impermeabilità del medesimo al loro contributo personale.

Di ciò possiamo rinvenire una suggestiva testimonianza nel progressivo evolversi dei titoli a loro attribuiti: si pensi al conferimento a Livia, moglie di Ottaviano, del *nomen Augustum* ed all'elevazione nello stesso anno a *sacerdos Augusti* che le attribuirà una serie di privilegi e onori da sempre prerogativa delle venerabili sacerdotesse; in base a tale modello, nel II secolo d. C. il nucleo delle *Augustae* è destinato a crescere, estendendosi anche a madri e sorelle, e mostra la tendenza a consolidarsi nella citata direzione: Faustina Minore, moglie di Marco Aurelio, ottenne il titolo di *mater castrorum*, il che parrebbe suggerire un inedito accostamento tra l'ambito privato proprio della *mater*, la donna progenitrice e preposta alla cura dei figli, e un profilo pubblico carico di significato per la concezione politica romana come quello della *res militaris*. Il passaggio successivo può essere scorto nella teoria di appellativi con cui sarà designata Giulia Domna, sposa dell'imperatore Settimio Severo, onorata come *mater Augusti et castrorum et senatus et patriae*. Proprio la dinastia dei Severi istituzionalizza poi tale schema sino ad aggiungergli *'et universi generis humani'*³.

In tal senso Teodora può anche porsi come una figura emblematica, in quanto, se è vero – come scrive l'A. – che ella non fu una statista *ante litteram* in condizione di governare l'impero alla pari, o al fianco, del marito, altrettanto plausibile è il suo influsso in particolare sulla legislazione matrimoniale e di riflesso su quella religiosa – sintomatico il suo rifiuto di abiurare la fede monofisita –, due sfere, non a caso, costante luogo d'elezione della personalità femminile. Il *cliché* della donna *custos* della tradizione familiare, dei suoi riti sacrali, dei più alti valori etici e sociali, tessitrice della rete dei rapporti endofamiliari, rivela pur sempre in età tardoantica una sorta di effetto evolutivo tale da offrire a una donna di quel tempo la possibilità di raggiungere il trono imperiale e di esercitare un ruolo di primo piano, non più di semplice imperatrice-consorte ma di imperatrice-regnante, sia pure su un piano essenzialmente fattuale.

3. Si vedano in proposito gli studi di F. Cenerini, nello specifico CENERINI, *Il ruolo e la funzione delle Augustae dai Giulio-Claudi ai Severi*.

Ciò che maggiormente colpisce nella biografia di Teodora, così come rappresentata dall'A. (e che pare renderla 'esemplare' nell'accezione latina del termine), è l'ingegno intellettuale nonché l'inflessa tenacia che la riscattano da una sorte prevedibilmente segnata come umile e oscura e, anche in virtù di una componente sentimentale autentica e profonda nei confronti del marito, le consentono di esercitare un sensibile influsso sull'attività di governo del medesimo.

Di tale solido *consortium vitae* (e *imperii*) sono visibile testimonianza le celebri rappresentazioni del *basileus* e della *basilissa* nei mosaici ravennati di San Vitale, sublimazione iconografica della proiezione religiosa che permea lo scenario giustiniano (mette appena conto precisare che, per quanto concerne Teodora, questa è l'unica immagine pubblica), il cui valore emblematico supporta un'avvertenza metodologica importante, legata alla necessità di una lettura ad ampio raggio di un'epoca attraverso i contributi di ogni settore delle scienze storico-antichistiche, compreso quello artistico. In tal senso l'immagine pubblica in qualunque forma si manifesti – scritta, incisa, dipinta, scolpita, riprodotta e diffusa sul piano logistico – parla direttamente ai contemporanei e ai posteri fotografando le strutture ordinamentali del potere attraverso un complesso di simboli e trasmette al contempo un messaggio univoco alle generazioni future circa il modo in cui i sovrani si studiano di rimanere nella memoria collettiva: in fondo, non diversamente dall'intento che mosse il primo principe romano allorché decise di redigere le *Res Gestae*.

Peraltro, dato significativo, a pochi passi dalla Basilica di San Vitale sorge il Mausoleo di Galla Placidia, che durante la minorità del figlio Valentiniano III resse di fatto le sorti dell'impero d'Occidente, benché in tal caso non si tratti certo di una donna di umili natali in quanto figlia dell'imperatore Teodosio il Grande, sorella di due imperatori, Arcadio e Onorio, e madre di un imperatore incoronato all'età di soli sei anni.

Un aspetto qualificante dell'indagine del Sandirocco è individuabile nel tentativo, avvertito dall'A. come imprescindibile e che ritengo riuscito, di collocare le figure dei due sovrani nella più ampia e complessa cornice della Costantinopoli del VI secolo, una cosmopoli che ha affascinato la creatività degli autori di teatro per lo sfarzo ed al contempo la dissolutezza che le viene attribuita in uno speculare rifrangersi dell'immagine della capitale sul Bosforo in quella della sovrana bizantina entro un gioco di luci e di ombre che accompagnerà entrambe nei secoli a venire.

Di particolare interesse la disamina (paragrafo 1.1 «La corruzione della capitale», che apre il capitolo I, «Un mestiere ambiguo») sull'inaspirarsi della repressione penale del gioco d'azzardo nel più generale quadro legato alla pratica delle scommesse, che in epoca cristiana viene classificata come *vitium*: ottica, questa, in cui la normazione appare coniugarsi con il modello etico proposto dalla religione.

Inevitabile, e in certa guisa tra quelli centrali, il passaggio al tema della prostituzione (p. 42 ss.) che, come universalmente noto, riguardava da vicino la *basilissa* e che costituirà uno dei campi d'esercizio della sua influenza sull'attività politica e legislativa del marito; si può anzi arguire che fu proprio una pregressa esperienza diretta di quegli scenari (circo, teatro, ippodromo, taverne, postriboli) a consentirle di indirizzare in modo circostanziato l'opera moralizzatrice di cui Giustiniano si fece promotore.

Può *prima facie* destare meraviglia rinvenire il teatro tra i luoghi considerati sentina di vizi ma il progressivo scadimento della qualità degli spettacoli e delle tematiche ivi rappresentate, iniziato già agli albori del tardoantico a favore di rappresentazioni farsesche, sboccate e grossolane, aveva fatalmente condotto, nel sentire sociale, a un'assimilazione dell'attrice alla meretrice marchiando la prima di uno stigma sociale destinato a perpetuarsi nei secoli a venire. La coesistenza dei due citati volti in una stessa donna non era certamente rara, ma è altrettanto vero che non poteva dirsi la regola, e ciò nonostante la condizione di estrema indigenza nella quale versava la gran parte del proletariato urbano.

Pagine misurate e avvincenti sono dedicate alla ricostruzione prosopografica relativa alla nascita e alla crescita della futura imperatrice, anche attraverso la testimonianza certamente non imparziale, ma in ogni caso imprescindibile, di Procopio, il quale instaura un nesso tra la lussuria della giovane Teodora e la sua smania per il potere, entrambe irresistibili.

Anche qui siamo di fronte ad un tema non certo nuovo, ma già ampiamente sfruttato nel delineare i ritratti di molte consorti imperiali: per esempio, Valeria Messalina ed Agrippina minore, della quale Tacito ebbe a dire in *Ann.* 13.19.1: *nihil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est quam fama potentiae non sua vi nixa <e>*. La donna incline a emanciparsi da un destino di stenti o semplicemente da una vita nell'ombra del focolare sconta a caro prezzo la propria scelta, percepita come uno sfregio ai valori tradizionali della *civitas*, bollata dagli uomini di cultura (storici, letterati, poeti, retori) contempora-

nei e posteriori nei modi più crudi e offensivi; una donna che si permette di ambire ad un ruolo e ad un'occupazione tradizionalmente maschile (non solo in campo politico, ma anche nelle professioni caratterizzate da rilevanza pubblica) rappresenta di per sé una minaccia rispetto a un canone antico e viene automaticamente stigmatizzata come *periculosa*, in quanto incapace di controllarsi, di rispettare i limiti che la natura le assegna a costante memento della sua *infirmitas sexus*.

Vale la pena ricordare infatti, a tale proposito, che la potenzialità femminile di esprimersi in modo appropriato (potremmo anche dire, di far sentire la propria voce) si infrange costantemente contro il limite del *decus*, della *pudicitia* assegnata al sesso muliebre come confine individuale di condotta. Così il *sermo* della donna poteva anche essere *lepidus*, purché tuttavia *exiguus*, *modestus*, con intonazione comunque sommessa.

Donne come Sempronia, moglie di Giunio Decimo Bruto, di cui abbiamo il ritratto sallustiano, o Mesia Sentinate, ricordata da Valerio Massimo (8.3.1), o, ancora, Carfania, aspramente criticata dallo stesso Valerio Massimo e da Ulpiano per avere osato perorare cause non sue (Val. Max. 8.3.2; D. 3.1.1.5 Ulp. 6 *ad ed.*), che si valevano in modo irriuale delle loro qualità – manifestate *in primis* nel parlare in pubblico – erano socialmente tacciate di comportamenti ‘maschili’, e come tali ritenute pericolose: per la serenità del nucleo familiare, per i *mores*, e di conseguenza, sul piano sintomatico, per la società intera. L'intraprendenza femminile è elogiata senza problemi quando si associa alla difesa del patrimonio familiare, del focolare, della prole, della *castitas*, della tradizione romana (si pensi alla celeberrima *laudatio Turiae*, *CIL VI 1527, 31670, 37053 = ILS 8393*⁴).

Basta valicare questo sottile ma ben visibile confine e l'immagine si rovescia. Giustiniano stesso appare nella *Storia Segreta* di Procopio come irretito dal sortilegio di una donna che non arretra di fronte a nulla pur di arrivare alla meta che si è prefissa. Ed anche questo – mette appena conto precisarlo, *nihil sub sole novi* – era in fondo lo stesso destino che aveva segnato in partenza l'immagine popolare di Cleopatra, donna di potere, per di più straniera (l'emblema stesso del pericolo che l'‘altro’ per antonomasia rappresenta per l'uomo romano) e come tale strumentalmente marchiata dalla propaganda augustea come *hostis publicus* dalle cui arti il triumviro Antonio era stato

4. Per un esaustivo approfondimento si veda lo studio di: LAMBERTI, *Donne romane tra Idealtypus e realtà sociale*.

soggiogato. Per lo storico di Cesarea, non c'è riscatto possibile da una natura intrinsecamente dissoluta, per enfatizzare la quale Procopio non esita a diffondere e dare corpo a qualsiasi pettegolezzo utile ai suoi scopi: un'ottica chiaramente incompatibile con la possibilità di riscatto che permea lo spirito della legislazione giustiniana in tema di prostituzione.

Il secondo capitolo (*Res Gestae*) ricostruisce le vicende connesse alla pubblicazione e alla fortuna nei secoli successivi degli *Anecdota*, mentre nel terzo, «L'ascesa», l'A. riprende la narrazione della vita di Teodora, seguendola nei dettagli privati, per esempio nella delicata vicenda dell'aborto, a cui sarebbe ricorsa in gioventù per non interrompere la carriera di attrice, da cui dipendeva la propria stessa sopravvivenza, eppure anch'essa addotta ad ennesima prova della mancanza di qualsiasi scrupolo morale; nonché nei viaggi, forse intrapresi per allontanarsi dal proprio ambiente, e che la vedono prima in Cirenaica, poi ad Alessandria, infine ad Antiochia per fare definitivo ritorno a Costantinopoli nel 521. L'anno dopo avverrà l'incontro con Giustiniano, destinato a mutare irrevocabilmente la vita di entrambi e a incidere su quella dei sudditi di un impero.

Proprio in Egitto Teodora sarebbe entrata in contatto con la dottrina monofisita, che le avrebbe ispirato un mutamento d'immagine, più morigerato e dimesso, al cui modello la *basilissa* aderirà con convinzione (non ostante la citata rappresentazione simbolica ravennate).

Un aspetto interessante che l'A. non manca di cogliere è il fatto che anche Giustiniano fosse di umili origini e ciò appare rilevante non solo in chiave di 'genuinità' del loro incontro, ma anche quanto all'opposizione dell'aristocrazia alla loro unione (rispetto alla quale sarebbe stato a dir poco inopportuno sollevare questioni di censo). A fugare ogni ombra lo stesso futuro imperatore sin dal 523 si adopera per una *natalium restitutio* della donna amata, affinché la macchia, o la memoria, del suo poco decente passato venga progressivamente stemperata dal fulgore di una nuova posizione sociale: superate le difficoltà, Teodora sarà incoronata da Giustiniano, a propria volta divenuto imperatore il giorno di Pasqua del 527, nel corso di una cerimonia che significativamente esclude il popolo e i suoi rappresentanti, quasi a sancire in modo emblematico l'abissale distanza che separa i sovrani dai sudditi.

Il principale obiettivo euristico sta nel comprendere quale sia stata l'effettiva portata dell'influsso esercitato da Teodora sul marito imperatore, compito tutt'altro che facile data l'assenza di testimonianze storiche specifiche. Indu-

bitabilmente il ruolo incisivo svolto nel cuore della rivolta *Nika* che infiamma la città di Costantinopoli nel 532 presenta l'imperatrice sulla scena della Storia non come una semplice moglie-ombra del marito, il quale sembrava pronto ad abbandonare la città al proprio destino in cambio della salvezza personale, bensì come una protagonista di grande carisma e coraggio che salva, con la propria fermezza, il trono imperiale: potremmo dire che il carattere dimostrato in quel frangente le vale sul piano pubblico quella legittimazione a un ruolo che i suoi discutibili trascorsi le avevano fino ad allora precluso.

Lo stesso Procopio (probabilmente suo malgrado) rappresenta Teodora come colei che spinge il marito a restare al suo posto e a soffocare la rivolta, ottenendo una sorta di investitura pubblica, ancorché informale, a correggente per la determinazione e, anche, la capacità d'analisi politica che rivela in un frangente tanto drammatico. Sotto diverso profilo, nella valutazione della testimonianza procopiana non va peraltro dimenticato il fine ulteriore dello storico di tratteggiare un ritratto *in peius* di Giustiniano.

Ciò nonostante, come opportunamente rileva l'A., la rivolta stessa verrà collegata a un'avversione del popolo per l'imperatrice dalla quale, fino a quel momento, si era sentito tradito: certo è che, come si è scritto poc' anzi, il solco tra gli imperatori e la componente popolare, con il tramonto dell'Ippodromo che aveva rappresentato un importante punto d'incontro della corte con le componenti sociali, diventerà a questo punto irreversibile.

La parte III dell'opera affronta l'aspetto più strettamente giuridico, aprendosi con un capitolo intitolato «La normazione» (p. 81 ss.) e si concentra sulla legislazione giustiniana nei settori in cui si sarebbe maggiormente sentito l'influsso di Teodora, vale a dire il matrimonio, i rapporti familiari, la prostituzione. Tematiche, nelle quali, mette appena conto rilevarlo, spicca, sia pure da prospettive opposte, la centralità della figura femminile.

Teodora stessa aveva sperimentato sulla propria pelle l'angustia di quell'alternativa inesorabile – sposa-meretrice – sorta di *topos* delle possibilità esistenziali riservate alle donne sin dall'età repubblicana (non a caso l'età in cui esse avevano incominciato a tendere a un proprio specifico spazio), un destino rispetto al quale, nella Costantinopoli del VI secolo come nelle età precedenti, il matrimonio rappresentava l'unica via percorribile ai fini di una pubblica legittimazione. Proprio l'esperienza 'esemplare' di Teodora ispira, a parere di chi scrive, l'intervento legislativo in tema di prevenzione e recupero delle prostitute, specie di giovane età, in vista di un loro reinserimento

sociale: il *focus*, infatti, si sposta sensibilmente andando a colpire la condotta illecita del mezzano, imputabile di *crimen lenocinii*, sulla quale si appunta l'azione repressiva del legislatore.

Le previsioni capillari di quest'ultimo spaziano dall'induzione al meretricio ai reati conseguenti e collegati, senza trascurare la disattivazione sanzionatoria degli *escamotage* contrattuali con i quali i trasgressori cercavano di eludere responsabilità e sanzioni. La volontà dell'imperatore è evidentemente volta a fugare ogni residua zona d'ombra e la successiva Novella 51 del 537 si pone su un solco di continuità e coerenza della politica repressiva in argomento, coinvolgendo non solo i lenoni, ma anche i governatori inerti o permissivi con la comminatoria della sospensione dall'incarico e di una pena pecuniaria. Ciò che qui preme evidenziare è che il lenocinio è ora considerato un *crimen* ai danni della donna, di cui essa è la prima vittima, prevedendosi ora, grazie a un intervento di Teodora testimoniato dallo stesso Procopio, un sostegno economico per la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle donne sottratte alla prostituzione. Si tratta pertanto di un intervento diretto della *basilissa* su un tema che, come si è già più volte ricordato, doveva starle a cuore.

Giustiniano intende restaurare una visione tradizionale della famiglia, improntata ai più antichi, comprovati principi e valori dei *mores maiorum*, che la società tardoantica aveva lasciato scivolare sempre più sullo sfondo, come «un patrimonio ideale ed idealizzato che i Romani identificano come segno caratterizzante della loro civiltà» (p. 93). La loro forza risiede, in certa misura, nella loro stessa natura *incipite*, in virtù della quale, da un lato essi rappresentano un cardine identitario della *societas*, d'altro canto rivelano anche una duttilità che consente loro di sopravvivere nel tempo quale tesoro valoriale di riferimento e indispensabile fonte legittimante per chiunque aspiri a governare in modo stabile l'impero. Tale carattere si riverbera anche sull'atteggiamento di Giustiniano, da un lato custode e garante di un passato esemplare, dall'altro uomo del proprio tempo e legislatore esposto ai condizionamenti della vicenda storica in cui gli è dato di vivere.

Attenta è la disamina sulla legislazione matrimoniale che, nel senso appena detto, appare condividere lo stesso intento moralizzatore e di recupero di un passato pur finalisticamente idealizzato e che trova un evidente *exemplum* nella politica augustea. In proposito osserva l'A. (p. 110) che il disegno di Giustiniano, grazie anche all'unione con Teodora, da privato e personale

diventa pubblico. D'altronde questa reciproca 'contaminazione' era già avvenuta nelle loro stesse esistenze: Giustiniano teneva a inscrivere la propria unione con Teodora nella forma del *matrimonium iustum* ma a tal fine si era reso necessario un intervento di Giustino, che con il provvedimento del 520-523 (C. 5.4.23.1 Imp. Iustinus A. Demostheni pp. [p. 111 nt. 87]) consente alle *scaenicae* che abbandonino l'*inhonesta professio* la possibilità di chiedere all'imperatore la riabilitazione, potendo, da quel momento, formalizzare le proprie unioni secondo le forme del *matrimonium legitimum* (nonché acquistare la *testamenti factio* attiva e passiva, mentre per quelle che non si fossero sposate tale capacità poteva essere accordata per volontà imperiale). Secondo l'A., Teodora consegue in tal modo uno straordinario riscatto rispetto ad un passato ingombrante – e sul punto *nulla quaestio* –, ma, più in generale, i riflessi della novità schiuderebbero nuovi scenari di rimpasto sociale con un superamento della divisione in classi che poteva ora essere attuato grazie ai matrimoni tra persone di diversa appartenenza (l'A. parla in proposito di un «colpo alle prerogative della nobiltà bizantina» [p. 112]), con ovvi e importanti riflessi sul campo successorio dai quali tuttavia in questa sede dobbiamo prescindere. Il Sandirocco quindi (*ibid.*) considera la *constitutio* di Giustino quale un «disposto di portata generale che segnava una profonda frattura con il passato»; tuttavia, a parere di chi scrive, il provvedimento – pur di rilievo – mantiene un ambito di applicazione caratterizzato da una sua specificità, riservando comunque all'assoluta discrezionalità imperiale la valutazione delle singole situazioni e la connessa decisione sulle richieste in merito.

Circa il tema del rapimento a scopo nuziale, ancora una volta l'intervento giustiniano del 533 appare difensivo nei confronti della volontà della donna, che si presume coartata a prescindere, stante la violenza della condotta punita, con parziale innovazione rispetto alla legislazione costantiniana. L'atteggiamento dell'imperatore muterà successivamente (p. 119 ss.) e con un provvedimento del 546 sulla stessa materia introdurrà un principio di assoluto rigore (tanto più nel caso in cui nel crimine sia coinvolta una religiosa): parallelamente secondo un analogo criterio di recupero dei principi-cardine della *lex Iulia de adulteriis*, Giustiniano sanziona le possibili deviazioni dalla sacralità del vincolo coniugale, la cui disciplina è ricostruita nel paragrafo successivo (pp. 121-134 ss.). Tutte le Novelle introducono un trattamento assai più severo riservato alle donne ritenute colpevoli, come se, in seguito alla morte di Teodora avvenuta nel 548, anche l'afflato di tolleranza che ave-

va ispirato la precedente legislazione avesse abbandonato l'imperatore, ormai stanco e privato di un decisivo supporto (l'ultima *constitutio* in merito, la 134, è infatti del 556).

I paragrafi successivi riprendono le fila della legislazione in ambito di prostituzione ed adulterio, configurando gli interventi giustinianeî nella pi ampia cornice di un intento generale di risistemazione esaustiva della materia, secondo il duplice influsso dei *mores maiorum* e della fede cristiana, che tuttavia non devono indurre a un'idealizzazione delle figure dei sovrani, il cui atteggiamento normativo presenta comunque i tratti di ambiguità e discontinuità ravvisabili anche in altri settori.

Dopo una lunga parentesi dedicata a un provvedimento di Valentiniano I in tema di bigamia (pp. 146-179), che, per quanto interessante e di utile completamento del quadro della legislazione in materia di rapporti personali devianti dal solco del *iustum ac legitimum matrimonium*, non risulta del tutto allineata rispetto al filo della narrazione, l'A. ripercorre poi lo stretto legame tra legge e religione cristiana (pp. 179-195) specie in relazione ancora una volta all'istituto matrimoniale, evidenziandone i molteplici influssi reciproci e la comune sfera sociale di applicazione, pur nella diversa genesi dei principi e nella relativa autonomia dei percorsi. Il paragrafo conclusivo riprende il tema della bigamia (forse sarebbe stato opportuno collocarlo a diretto seguito del precedente sulla norma di Valentiniano I) e ricorda che se *ex alto* erano l'imperatore ed il divino a regolamentare le condotte umane, in diversi territori dell'impero le costumanze locali erano del tutto incompatibili con alcuni principi-cardine (basti menzionare l'usanza della poligamia e le unioni endogamiche).

Il secondo capitolo, «La fede» (pp. 201-219) riprende la narrazione della vita di Teodora, ponendone in luce l'adesione all'eresia monofisita e lo stridente contrasto di tale posizione con il credo fermamente ortodosso dell'augusto consorte. Era un rapporto ideologico palesemente conflittuale che avrebbe potuto minare le fondamenta stesse di un'unione coniugale, ma, al contrario, la *basilissa* avrebbe tentato di attenuare l'atteggiamento persecutorio del marito nei confronti dell'eresia di cui era convinta seguace (l'A. cita in proposito come unica fonte, peraltro assai tarda, Mich. Syr. *Chron.* 9.21). In ci si rispecchia la profonda spaccatura che in materia di fede gi divideva Occidente e Oriente e che, malgrado gli sforzi dell'imperatore, risulter insanabile. Dal quadro che presenta l'A., sembra emergere un interesse, ora

aperto ora dissimulato, della sovrana sulla politica giustiniana in materia di religione, oggetto da parte dell'imperatore di una cura intensa e costante.

Va peraltro considerato che la problematica relativa alla politica religiosa di Giustiniano appare estremamente complessa per l'intersecarsi di aspetti teologici – e in particolare cristologici – in cui l'imperatore non manca di intervenire anche in prima persona con dissertazioni dogmatiche – e valenze strettamente politiche da cui i primi non appaiono mai disgiunti. Scrive Mario Amelotti⁵:

Se Giustiniano è uomo di fede, egli non è teologo neanche nel senso che dalla passione delle questioni religiose si lasci travolgere nelle questioni di stato. [...] Per Giustiniano la teologia si fa diritto, e l'una e l'altra sono al servizio del potere imperiale.

Ciò dà luogo a vistose oscillazioni, fra tolleranza e repressione cruenta, accompagnate da tentativi di conciliazione, in particolare tra monofisiti e calcedoniani, che però producono su entrambi i fronti esiti assai diversi da quelli auspicati. Anche in rapporto a tali profili, nel settore in oggetto sembra precluso valutare in modo affidabile i termini di un possibile e concreto apporto dell'imperatrice.

Il capitolo III «L'arbitrio» (pp. 221-240) si apre rivelando un atteggiamento di sprezzante rivalsa con il quale Teodora si condusse sia nei confronti degli aristocratici e dei magistrati che chiedevano udienza, sia verso gli appartenenti a quello stesso popolo da cui proveniva: ciò che appare comunque innegabile è il suo occuparsi dell'attività di governo per ventun anni, imprimendo alla propria azione il segno di un carattere risoluto e di specifici legami personali (il che ne avrebbe a volte condizionato l'efficacia e la lungimiranza), esercitando un'influenza decisiva sulle nomine di corte, dell'esercito, delle gerarchie ecclesiastiche, persino in politica estera, senza trascurare, con calcolo astuto e a volte spietato, alcuna mossa in grado di rafforzare la sua posizione e l'unione con il sovrano.

Le Conclusioni (pp. 234-240) chiudono l'opera ripercorrendo i punti centrali dell'intero discorso e riaffermano le figure di Giustiniano e Teodora come quelle di persone del proprio tempo, prima ancora che imperatori, in virtù di ritratti nitidi e sobri che, senza calcare i toni, si propongono di dissipare almeno in parte le ombre che ancora oggi segnano in particolare la figura dell'imperatrice, la quale, nella coppia che figura nel sottotitolo della monografia, risulta il baricentro dell'indagine. Entrambi peraltro agiscono

5. AMELOTI, *Introduzione*.

in uno scenario complesso e mutevole, compiendo un'ascesa sociale e politica fuori dall'ordinario e muovendosi poi nella direzione di un tentativo di ripristino dei principi-cardine della *romanitas* (si pensi solo al recupero della famiglia tradizionale, base insostituibile della società civile) seppure soffuso, come si è detto, della luce proveniente dalla fede in un'Entità superiore, grazie alla quale i valori antichi risultano armonizzati e ricomposti in una dimensione trascendente.

Se, inevitabilmente, restano ancora aperte questioni in merito alla figura di Teodora, allo stato delle fonti possiamo comunque concordare con la prudenza dell'A. nel concludere che, per quanto la sovrana abbia esercitato un indiscutibile potere e abbia più che plausibilmente indirizzato la legislazione del consorte in tema di tutela della figura femminile specialmente nell'ambito del matrimonio in un'ottica di maggiore permissività verso i c.d. matrimoni eterogenei, quale, in un certo senso, era stato il suo, e di un diverso atteggiamento riguardo alla piaga della prostituzione, non risultano, come del resto per le altre *Augustae*, prove storiche di un suo fattivo ruolo politico autonomo, traguardo evidentemente precluso dai tempi.

Seppure lungo un percorso altalenante, la sfera di influenza delle consorti imperiali si collocava in quella zona chiaroscurale di mediazione dietro le quinte che sovrintendeva, ancora una volta, ai rapporti personali e familiari (matrimoni, divorzi, designazione di eredi, lotte per la successione, avvicinamenti ed allontanamenti di persone dal nucleo ristretto che circondava il *princeps*) e che peraltro spesso si ritorceva a loro discapito, investendole di una fama ambigua o deteriore.

Allorché venivano onorate con monumenti ed epigrafi, ciò – a parte le eventuali e non trascurabili componenti affettive – non avveniva per il riconoscimento di un loro ruolo pubblico autonomo, ma, ad esempio, per la volontà di accattivarsene la protezione in chiave di maggiore contiguità al potere.

I *privilegia* riconosciuti alle *Augustae*, a partire da Ottaviano in poi, attengono in particolare alla sfera del diritto privato, mentre sul piano pubblico vengono loro conferiti onori che mirano a porle al di sopra del resto delle donne comuni quanto ad immagine, ma poco o nulla cambia sul piano esteriore di una riconosciuta partecipazione alla gestione del potere: ad esempio, si specifica che, a differenza del *consors*, esse non sono *legibus solutae* (D. 1.3.31 Ulp. 13 *ad l. Iul et Pap.*) Ma non va neppure dimenticato che quanto al

rapporto tra formale ed effettiva titolarità del potere il principato stesso presentava innegabili profili di ambiguità, per cui già il ruolo maschile apicale necessitava di una legittimazione politica sapientemente gestita e iterata che ne consolidasse le fondamenta.

Sotto un profilo ulteriore, quello diacronico, il ruolo delle *Augustae* appare differentemente evolutosi a seconda della dinastia regnante di riferimento e delle specificità individuali delle figure sulla scena politica. Emerge tuttavia una continuità in virtù della quale la *potentia* dell'Augusta è tale, nella sostanza, in quanto *uxoria* ed il suo manifestarsi verso l'esterno tende a non discostarsi, negli *exempla* additati come positivi, dai canoni tradizionali. A maggiore conferma della validità e della permanenza di questo sentire nei secoli è la strenua difesa che Teodora esercita a tutela della propria unione con Giustiniano, non esitando a ricorrere a mezzi anche spregiudicati allorché si profila un pericolo, come nel caso di Amalasueta.

Si può pertanto ritenere che, in generale, quando le donne altolocate, non solo le *Augustae*, vengono onorate da comunità e *collegia* (fonti epigrafiche risalenti al II sec. d. C. attestano l'utilizzo di espressioni quali '*mater coloniae*', '*mater municipii*', '*mater municipalis*' in numerose città dell'Italia romana⁶), ciò avviene in quanto benefattrici, artefici di donazioni costanti e cospicue a vantaggio della collettività, in un ambito che comunque si potrebbe, in senso estensivo, far rientrare nella sfera dell'accudimento, della maternità vista come sostegno e protezione, di un prendersi cura *lato sensu* filantropico.

Ciò che invece risulta confermato è il giudizio sociale negativo che accompagna qualunque donna, pur di alto rango o addirittura appartenente alla famiglia reale, la quale rifiuti di trascorrere la propria esistenza entro i binari tracciati dagli *antiqui mores maiorum*, in veste di moglie devota e madre sollecita, il cui valore sul mercato matrimoniale dipende esclusivamente dall'idoneità a procreare eredi maschi ai quali trasmettere *nomen* e patrimonio, tutela tetragona di quegli stessi principi e di quegli stessi valori che ne delimitano rigidamente lo spazio esistenziale.

La stessa preparazione culturale, laddove ricorre e di cui affiora testimonianza in celebri epigrafi funerarie (Eufrosine, Dionysa, Eucharis, quest'ultima addirittura liberta⁷), non si poneva come strumento privilegiato per il raggiungimento di un'autonomia di pensiero e una conseguente libertà di

6. Si veda in proposito: CENERINI, *Il ruolo femminile nella politica degli alimenti*.

7. Per le fonti rinvio al contributo di F. Lamberti *supra* citato.

scelta, quanto piuttosto come un *quid pluris* che ne avrebbe assicurato un esito coniugale e un'appropriate educazione della prole⁸.

Nel comune sentire rimane stabile la polarizzazione alla quale già si è fatto riferimento, tra l'*honesta matrona* e tutte le 'altre'. Si tratta di coloro che, indistintamente – per scelta libera o indotta – non si conformano a quel modello, ossia le donne di rango inferiore o umile – per ciò stesso facilmente avviate a calcare le scene o a prostituirsi, nel fin troppo automatico binomio attrice-meretrice –, le adulate, per non parlare delle schiave; ma non fanno eccezione, giova ribadirlo, le donne di alto rango, magari titolari sulla carta di patrimoni cospicui e tendenti in modo più o meno consapevole a un'equiparazione giuridica e sociale. L'antitesi attraversa in modo stabile la storia giuridica e sociale di Roma, culminando nella parabola umana di Teodora che solo apparentemente traccia un solco parzialmente diverso, arrivando a fondere in sé un passato censurabile e un presente da sovrana.

Che vi siano testimonianze di figure femminili sfuggite all'oblio a cui sembrerebbero destinate per il perdurante pregiudizio dell'*infirmitas sexus* e della *levitas animi*, in alcuni casi addirittura ricordate con plauso per i propri *merita* verso la cittadinanza, conferma a mio parere più il carattere di eccezione di tali riconoscimenti, che l'inizio di un'emancipazione sempre in realtà rimasta nel limbo teorico di un mero possibile. Tutt'al più potrebbe porsi come indizio di un andamento non sempre uniforme della considerazione sociale e della previsione normativa che, in questo come in campi ulteriori, conosce e avvicenda momenti di maggiore apertura e tolleranza verso la deviazione dal canone, rispetto ad altri in cui si impone come scopo primario la riconferma dell'austerità tradizionale e dei ruoli implicati: di tale andamento ondivago la stessa legislazione giustiniana è peraltro un'evidente riprova.

Quanto detto vale anche per Teodora: pur nella riconoscibile rilevanza del suo influsso sull'attività politica del marito, ciò non le vale un riconoscimento di pari piano in politica né apre la strada al superamento della visione tradizionale appena descritta (e, a quanto mostra la Storia, tale visione non può dirsi superata ancora oggi: giustamente Francesca Lamberti ne parla come di uno «standard di rappresentazione»).

Per quanto ampiamente arato, specie negli ultimi decenni, il campo della condizione femminile nel mondo antico rimane dunque ancora carico di sug-

8. In proposito, centrate ed attuali le osservazioni di: GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale*.

gestioni per lo studioso che lo inquadri dai differenti angoli visuali che sullo stesso convergono: familiare, successorio, politico – basti pensare al ruolo delle *Augustae* nel meccanismo di trasmissione del potere –, della sessualità, della religione; un ambito, quest’ultimo, in cui del resto le donne esercitano un ruolo di rilievo lungo tutto l’arco della storia di Roma.

Nella citata problematica, la monografia di Luigi Sandirocco, documentata, attenta all’influenza dei diversi aspetti della società dell’epoca sulla vicenda politica e personale della più celebre coppia imperiale bizantina, si pone come un contributo istruttivo e stimolante.

BIBLIOGRAFIA

- AMELOTTI M., *Introduzione*, in *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, a cura di M. Amelotti e L. Migliardi Zingale, Milano 1977, I-XXIX.
- CENERINI F., *Il ruolo femminile nella politica degli alimanta*, *Rivista Storica dell’Antichità* 42 (2012) 171-186.
- CENERINI F., *Il ruolo e la funzione delle Augustae dai Giulio-Claudi ai Severi*, in *Donne, istituzioni e società tra tardoantico e alto medioevo*, Firenze 2016, 21-47.
- GIUNTI P., *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale tra discriminazione e riconoscimento*, *INDEX* 40 (2012) 342-379.
- LAMBERTI F., *Donne romane tra Idealtypus e realtà sociale. Dal “domum servare” e “lanam facere” al “meretricio more vivere”*, *QLSD* 4 (2014) 61-84.
- MCCLINTOCK A., *La ricchezza femminile e la ‘lex Voconia’*, Napoli 2022.

Sullo scaffale

La sezione raccoglie notizie bibliografiche organizzate per voci e relative a pubblicazioni edite negli anni 2021 e 2022.

Sullo scaffale è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Collège de France), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alessia Carrera (Torino), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Monica Ferrari (Milano Bicocca), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Ferrara), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Ana Mohino Manrique (Madrid - UNED), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Haris Silajdžić (Sarajevo), Marios Tantalos (Groningen), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

2021

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

ROSILLO LÓPEZ C., 'rec.' a *Il senatus consultum de Plasensibus et Aphrodisiensibus del 39 a.C. Edizione, traduzione e commento*, a cura di A. Raggi - P. Buongiorno, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, Klio, 103.2 (2021), 745-747.

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

AMMIRATI S., *Il manoscritto latino di contenuto giuridico tra Antichità e Medioevo: strategie distintive e conservatorismo grafico da Oriente a Occidente*, in *Scribes and the Presentation of Texts (from Antiquity to c. 1550). Proceedings of the 20th Colloquium of the Comité international de paléographie latine*, a cura di B.A. Shailor - C. Dutschke, Brepols, Turnhout 2021, 47-60.

BONACINI P., *La tradizione manoscritta del Digesto: note sul codice Padova 941, 'rec.'* a Lambrini P. - Milani M., *Digestum vetus. Il manoscritto Padova, Biblioteca universitaria, 941*, Grafiche Turato, Padova 2020, LR, 10 (2021), 563-603.

CRAWFORD M., 'rec.' a *XII Tabulae. Testo e commento*, a cura di M.F. Cursi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018, JRS, 111 (2021), 299-301.

KULAWIAK CYRANKOWSKA J. - DZIEDZIC B. - LINDNER M. - MELKA G., *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti – Rozdział I = Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti – Chapter I*, Studia Prawnicze KUL, 85.1 (2021), 345-356.

ROMINKIEWICZ J., *116 nowela Justyniana O żołnierzach = Justinian's Novel 116 Concerning Soldiers*, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 126 (2021), 315-335.

ROMINKIEWICZ J., *85 nowela Justyniana O bronii = Justinian's Novel 85 „Concerning Arms”*, Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław 2021, ISBN 9788366601444.

ROMINKIEWICZ J., *Konstytucja Marcjana o zakazie sprzedaży broni do Barbaricum (C. 4,41,2) [Costituzione marciana per vietare la vendita di armi ai barbari]*, in *Handel w dziejach państwa i prawa*, a cura di D. Nowicka, Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław 2021, 17-28.

TADAJCZYK K., *Epistulae Hadriani ad Stratonicensis Hadrianopolitas. Listy Hadriana do obywateli Stratonikeji Hadrianopolis = Hadrian's Letters to the Citizens of Stratonicea Hadrianopolis*, Studia Prawno-Ekonomiczne, 120 (2021), 109-117.

TADAJCZYK K., *Epistula imperatoris Hadriani ad Ephesios. List cesarza Hadriana do Efezjan = Epistula Imperatoris Hadriani ad Ephesios. Emperor Hadrian's Letter to the Ephesians*, Studia Prawnicze KUL, 87.3 (2021), 323-330.

TARWACKA A., *Czym jest municipium i czym się różni od kolonii oraz kim są obywatele municipium. Aulus Gellius, 'Noce Attyckie' 16,13 Tekst – Tłumaczenie – Komentarz [Auli Gellii 'Noctes Atticae' 16,13 Che cos'è un municipio e in che cosa si differenzia da una colonia e chi sono i cittadini di un municipio? Testo – traduzione – commentario]*, Zeszyty Prawnicze, 21.4 (2021), 373-379.

c) Opere palinogenetiche**d) Fonti medievali**

CANIZARES NAVARRO J.B., *The Llibre del consolat de mar: A Medieval Normative Body in the ius commune Scope*, Ius romanum, 2021/2, 536-555.

ГАНЕВ В. [GANEV V.], *Законъ соудный людемъ. Правно-исторически и правно-аналитични проучвания [Zakon Sudnyj Ljudem. Studi storico-giuridici e analitico-giuridici]*, Сиби, София [Sofia] 2021, ISBN 9786192262020.

НИКОЛИЋ Д. [NIKOLIĆ D.], *Модификације византијског права у славенском правном зборнику Закон судњи људем = Modifications of the Byzantine Law in the Slavonic Legal Code Zakon Sudnyj Ljudem*, Годишник на Правниот факултет „Јустинијан први“ во Скопје, 59 (2021), 133-151.

TRUMP D., *Römisches Recht im Karolingerreich. Studien zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte der Epitome Aegidii*, Jan Thorbecke, Ostfildern 2021, ISBN 9783799560931.

VIAUT L., *Le Papien et la loi Gombette. Itinéraires de droit romano-barbare burgonde (VIe-IXe siècles)*, Mare & Martin, Paris 2021, ISBN 9782849346143.

SUSSIDI

a) Enciclopedie**b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.****c) Repertori bibliografici**

d) Sussidi informatici

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi, Ali&no Editrice, Perugia 2021, ISBN 9788862542616.

Domination et Antiquités. Aspects sociaux et économiques, a cura di J. Bouineau, L'Harmattan, Paris 2021, ISBN 9782336947099.

Figures exemplaires de pouvoir sous l'Empire dans la littérature gréco-latine, a cura di A. Molinier Arbo - J.-L. Vix - C. Notter, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503595719.

Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica, a cura di C. Buzzacchi - I. Fargnoli, Giuffrè, Milano 2021, ISBN 9788828834472.

Livius noster: Tito Livio e la sua eredità, a cura di G. Baldo - L. Beltrami, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503592985.

The Impact of the Roman Empire on Landscapes. Proceedings of the Fourteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Mainz, June 12-15, 2019), a cura di M. Horster - N. Hächler, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004411432.

b) Studi in onore

ČERNOCH R., 'rec.' a *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, a cura di G. D'Angelo - M. De Simone - M. Varvaro, Giappichelli, Torino 2019, JEH, 12.1 (2021), 215-217.

c) Pubblicazioni varie

AINSLIE J., 'rec.' a *Principle and Pragmatism in Roman Law*, a cura di B. Spagnolo - J. Sampson, Hart Publishing, Oxford-New York 2020, *Fundamina*, 27.1 (2021), 143-147.

BENCIVENGA C., 'rec.' a *La santé du prince. Corps, vertus et politique dans l'Antiquité romaine*, a cura di A. Gangloff - B. Maire, Éditions Jérôme Million, Grenoble 2020, *Bollettino di studi latini*, 51.2 (2021), 723-725.

Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327299.

Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503590103.

Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110623178.

CUSMÀ PICCIONE A., *Sull'utilità dello studio delle formae del pensiero teologico cristiano per lo storico del diritto. Un riscontro: tracce di esegesi zetetica nei commentari di Origene e di Ulpiano*, 'rec.' a Dovere E., *Pensiero cristiano e produzione del ius*, Cacucci, Bari 2021, LR, 10 (2021), 623-655.

DOVERE E., *Pensiero cristiano e produzione del ius*, Cacucci, Bari 2021, ISBN 9788866119890.

Studi pubblicati nel volume:

Theologia: cenni sulle formae del pensare patristico sulla fede (2020);

Incrocio funzionale tra fonti del ius tardoantico: leges e canones (2021);

Tempo dei credenti e politica del diritto in età tardoantica (2018);

Theodosianus: pensiero cristiano e sistemazione laica del ius (2021);

Novità e memoria nella prima novella di Teodosio II (2021);

«*Saepe nostra clementia*»: *normazione in filigrana scritturistica* (2020);

Le sacrae litterae marciannae missae ad synodum nell'anno 451 (2021).

«*Heimat di tutti i giuristi*». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fargnoli, Inschibboleth, Roma 2021, ISBN 9788855292924.

Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327282.

PULIATTI S., 'rec.' a Dovere E., *Pensiero cristiano e produzione del 'ius'*, Cacucci, Bari 2021, IAH, 13 (2021), 201-205.

Slavery in the Late Antique World, 150 – 700 CE, a cura di C.L. de Wet - M. Kahlos - V. Vuolanto, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781108476225.

Studi sulle restituzioni, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327220.

TEJA CASUSO R., *Pensamiento cristiano y producción del derecho*, 'rec.' a Dovere E., *Pensiero cristiano e produzione del ius*, Cacucci, Bari 2021, KOINONIA, 45 (2021), 611-616.

THOMAS Y., *Legal Artifices: Ten Essays on Roman Law in the Present Tense*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, ISBN 9781474446679.

Studi pubblicati nel volume:

- The Contrivances of Legal Institutions: Studies in Roman Law* (1999);
Legal History for Historians: A Presentation (2002);
The Language of Roman Law: Problems and Methods (1974);
The Law Between Words and Things: Rhetoric and Case Law in Rome (1978);
Artifices of Truth in the Medieval ius commune (2005);
The Subject of Right, the Person, Nature: Remarks on the Current Criticism of the Legal Subject (1998);
Vitae Necisque Potestas: The Father, the State, Death (1985);
On Parricide: Political Interdiction and the Institution of the Subject (1995);
Act, Agent, Society: Fault and Guilt in Roman Legal Thinking (1977);
The Slave's Body and its Work in Rome: On Analysing a Juridical Dissociation (2002).

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

- ANDERSON C., *Roman Law for Scots Law Students*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, ISBN 9781474450195.
- ANGHEL E., *Drept privat roman. Izvoare, procedură civilă, persoane, bunuri* [Diritto privato romano. Fonti, procedura civile, persone, cose], București Universul Juridic, București 2021, ISBN 9786063909092.
- BUENO DELGADO J.A. - FERNÁNDEZ DELGADO A., 'rec.' a Fernández de Buján y Fernández A., *Derecho Público Romano*, Thomson Reuters, Cizur Menor 2021, RGDR, 37 (2021).
- BUZZACCHI C. - FARGNOLI I., *La rivendicazione della purezza del diritto romano. Una rimediazione interdisciplinare*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 3-15.
- CARDILLI R., *Ius a iustitia appellatum est. Considerazioni critiche sul c.d. 'diritto puro' attraverso il diritto romano*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 19-71.
- CUCIUREANU I., *Drept roman* [Diritto romano], Academia de Studii Economice, București 2021, ISBN 9786063404009.
- DE SIMONE M., 'rec.' a Buongiorno P., *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, IAH, 13 (2021), 195-200.
- DESCAMPS O., 'rec.' a Domingo R., *Roman law: an introduction*, Routledge, London 2018, RH, 99.3 (2021), 422.
- FARGNOLI I., *I piaceri della tavola in Roma antica. Tra alimentazione e diritto. II edizione riveduta e ampliata*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892142015.
- HAMZA G. - KÁLLAY L., *De diversis regulis iuris antiqui*, Aurum Kiadó, Budapest 2021, ISBN 9786150129051.
- HONSELL H. - FARGNOLI I., *Das römische Recht*⁹, Stämpfli Verlag, Bern 2021, ISBN 9783727216640.
- LAMBERTINI R., *Un manuale a dodici mani femminili*, 'rec.' a Giunti P. - Lamberti F. - Lambrini P. - Maganzani L. - Masi Doria C. - Piro I., *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Giappichelli, Torino 2021, Tesseræ iuris, 2.2 (2021), 197-201.
- LONGO S., *Fides e bona fides*, in *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi (Catania, 10 ottobre 2019 - 9 luglio 2020 - 1 e 22 marzo 2021)*, a cura di G. Di Rosa - S. Longo - T. Mauceri, Giappichelli, Torino 2021, 3-8.
- MAGANZANI L., *La conciliazione fra universalismo e particolarismi nell'esperienza di Roma antica: due esempi, in Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 145-166.
- MAIURO M., *Diritto pubblico, diritto privato e storia economica: note su qualche documento di età adrianea, in Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 217-235.
- МАЛЕНИЦА А. [MALENICA A.], *Историја римског права = History of Roman Law*, Pravni fakultet Novi Sad, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad 2021, ISBN 9788677742409.
- MANTOVANI D., *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 141-215.
- MAROTTA V., *Konfliktlösung und Rechtssicherheit, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 97-113.
- MASI DORIA C., *Enseñanza e investigación: perspectivas del Derecho Romano en la Europa del siglo XXI*, *Revista de Derecho Romano*, 3 (2021), 1-21.

- MASO S., *L'utile è ciò che è secondo natura*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 73-87.
- МИЛОШЕВИЋ М. [MILOŠEVIĆ M.], Римско право¹⁶ = *Roman Law*¹⁶, Pravni fakultet Beograd Centar za izdavaštvo, Beograd 2021, ISBN 9788676309597.
- MORA P.S., *Ubi societas ibi ius. El principio de juridicidad. Aportes al derecho romano para la verdadera limitación de sus alcances*, PERUVENCIA, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- NERI V., *I limiti dell'influenza cristiana sulla legislazione sociale di Costantino*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 115-137.
- ORTUÑO PÉREZ M^a E., *La calidad en la Universidad: a propósito de la obra de Federico Fernández de Buján*, "El Derecho creación de Roma. Meditaciones universitarias de un Académico", Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 37 (2021).
- PASETTI L., *Tre momenti del dialogo tra retorica e diritto in età imperiale*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 281-297.
- PULIATTI S., *Diritto e religione. Aspetti della formazione di una identità cristiana*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 91-113.
- REITER C., *Einführung in das römische Privatrecht: ausgewählte Themengebiete und Fälle*, Böhlau Verlag, Wien-Köln 2021, ISBN 9783838557007.
- ШАРКИЋ С. [ŠARKIĆ S.], *Osnovi rimskog prava⁴ = Fundamentals of Roman Law⁴*, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd: Službeni glasnik, Beograd [Belgrado] 2021, ISBN 9788679520258.
- SOMOVILLA C.G., *Rompecabezas de datos y pintura. Aproxo para una enseñanza virtual del Derecho Romano*, Revista de Derecho Romano, 3 (2021), 140-150.
- СТАНКОВИЋ Е. [STANKOVIĆ E.] - ВЛАДЕТИЋ С. [VLADETIĆ S.], *Rimsko pravo⁵. Izmenjeno i dopunjeno doštampano izdanje = Roman Law⁵*, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac 2021, ISBN 9788676231058.
- SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Los pilares de la civilización occidental. Algunas reflexiones desde la lectura de la obra "El Derecho creación de Roma. Meditaciones universitarias de un académico" de Federico Fernández de Buján*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 37 (2021).
- b) Studi sulle fonti giuridiche**
- BERTOLDI F., *From the Lex curiata de imperio to the Lex (regia) de imperio*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 45-66.
- ČERNOCH R., 'rec.' a *Prolegomena per una palingenesi dei libri 'ad Vitellium' di Paolo*, a cura di C. Baldus - G. Luchetti - M. Miglietta, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, JEHL, 12.1 (2021), 198-200.
- DOVERE E., *Itinerari storiografici: dal 'classico' al diritto tardoromano, 'rec.'* a Piacente D.V., *La sapienza giuridica del tardoantico I. Orientamenti storiografici*, ESI, Napoli 2020, KOINΩNIA, 45 (2021), 449-454.
- FORSTER D., *Diritto comparato nelle Istituzioni di Gaio: il ruolo della lex Bithynorum e del diritto dei Galati*, TSDP, 14 (2021).
- GARBARINO P., *Il metodo di Callistrato, 'rec.'* a Puliatti S., *Callistratus. Opera*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, KOINΩNIA, 45 (2021), 455-488.
- GROTKAMP N., 'rec.' a Volterra E., *Materiali per una raccolta dei senatus consulta (753 a.C.–312 d.C.)*, a cura di A. Terrinoni - P. Buongiorno, École française de Rome, Roma 2018, Klio, 103.2 (2021), 729-733.
- KREMER D., *Les Institutiones d'Ulpien. Premier manuel de droit romain*, INDEX, 49 (2021), 64-87.
- MANTHE U., *Die Mosaicarum et Romanarum legum collatio und der Ambrosiaster. Jüdisches Recht im spätantiken Rom*, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 2021, ISBN 9783769601350.
- MEINCKE J.P., *Römisches Privatrecht. Auf Grundlage der Institutionen Iustinians*, Nomos, Baden-Baden 2021, ISBN 9783848776566.
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Едно уникално сравнително-правно съчинение от Късната Античност (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum) = A Unique Comparative Legal Study From Late Antiquity (Collatio legum Mosaicarum et Romanarum)*, Годишник на Нов Български университет, 8 (2019), София [Sofia] 2020, 66-117.
- PEZZATO E., *L'amor' delle fonti giuridiche romane*, JUS-online, 7.6 (2021), 172-202.

SIRKS B., *Did the published Theodosian Code include obsolete constitutions?*, TR / RHD / LHR, 89.1-2 (2021), 70-92.

VALDITARA G., *Legge scritta fra certezza del diritto e lotta contro l'oligarchia*, LR, 10 (2021), 313-320.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

ATTINELLI F., *The justice and Lawfulness of Roman Warfare: Rethinking Cicero's Concept of bellum iustum*, IAH, 13 (2021), 141-153.

BELLODI ANSALONI A., *Sapientia iudicis. Brevis note in calce a un passo di Cicerone*, Tesserae iuris, 2.2 (2021), 115-131.

BIAVASCHI P., *La Villa del Giurista: lode alla tradizione*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2021), 151-160.

BINDER V., 'rec.' a Beer B., *Aulus Gellius und die Noctes Atticae. Die literarische Konstruktion einer Sammlung*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.2 (2021), 33-39.

CIOFFI C., 'rec.' a Müller M., *Der andere Blick auf Caesars Kriege. Eine narratologische Analyse der vier Supplemente im Corpus Caesarianum*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.2 (2021), 73-76.

CUELLAR C.M., *Entre religión y derecho: Tensiones discursivas y pujas ideológicas entre Lactancio y Ulpiano*, PERVIVENCIA, 6 (2021).

D'ALESSIO R., *Il diritto di Gellio*, INDEX, 49 (2021), 56-63.

DONADIO N., *Retorica e diritto criminale nell'oratoria ciceroniana*, INDEX, 49 (2021), 443-500.

GALL D., 'rec.' a Kailbach-Mehl A., *Künstlerfiguren als poetologische Reflexionsfiguren in der augusteischen Dichtung*, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.1 (2021), 5-8.

GUICHARD L.A., 'rec.' a Floridi L., *Edilo, „Epigrammi“*. *Introduzione, testo critico, traduzione e commento*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.1 (2021), 1-4.

KLODT C., 'rec.' a Jäger N., *Amphiarus. Ritual und Schwelle in Statius' Thebais*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.2 (2021), 56-60.

KREUZ G.E., 'rec.' a Frisch M., *Prudentius, Psychomachia. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.2 (2021), 48-55.

MASI DORIA C., *Il pauper disertus e l'actio ingrati. Ideologia e diritto in una declamazione pseudoquintiliana*, INDEX, 49 (2021), 35-55.

POROD R., 'rec.' a Solitario M., *L'Ermotimo di Luciano. Introduzione, traduzione e commento*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.2 (2021), 77-82.

RIEMER P., 'rec.' a Zetzmann V., *Tragische Rhetorik. Darstellungsweise und dramatische Funktionen scheidender Reden in der attischen Tragödie*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.3 (2021), 111-116.

ROMANILLOS GONZÁLEZ J.A., *El proceso contra Sexto Roscio Amerino. Análisis jurídico del discurso de Cicerón*, IAH, 13 (2021), 99-117.

STRUNK T.E., *History by Analogy: Cato the Younger and Caesar in Livy's Account of the Second Punic War*, The Ancient History Bulletin, 35 (2021).

TOMASIEWICZ M., *Polityczno-prawne inspiracje teologii trynitarniej Tertuliana = Political and Legal Inspirations of Tertulian's Theology of the Trinity*, Acta Iuridica Resoviensia, 4 (2021), 383-404.

TORNAU CH., 'rec.' a Krämer B., *Über das Unsagbare sprechen. Formen der Theologie in Plotins Enneaden*, Aschendorff Verlag, Münster 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.2 (2021), 61-67.

WALTER U., 'rec.' a Diegel L., *Life writing zwischen Republik und Prinzipat. Cicero und Augustus*, Schwabe Verlag, Basel 2021, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.3 (2021), 83-90.

ZINSMAIER TH., 'rec.' a Piepenbrink K., *Die Rhetorik des Aristoteles und ihr Verhältnis zum historischen Kontext*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.1 (2021), 20-24.

d) Metodologia romanistica

CORBINO A., *Raccontare il diritto romano. Il travagliato percorso della nostra manualistica*, INDEX, 49 (2021), 3-34.

MEDINA G.L., *El regreso a la casuística romana en la enseñanza y aplicación del derecho*, Revista de Derecho Romano, 3 (2021), 48-61.

TORRES PARRA M.J., *Historia de las primeras Catedráticas españolas de derecho romano: razones, contexto y metodología para su reconstrucción*, RGDR, 37 (2021).

e) Storia della romanistica

BRANDES W., *Byzantinische Rechtsgeschichte in Frankfurt – eine Bilanz*, Rechtsgeschichte - Legal History, 29 (2021), 70-89.

CARVAJAL P., *Alejandro Guzmán, un romanista único (1945-2021)*, RGDR, 37 (2021).

- CASCIONE C., *110 anni fa, in un seminario romanistico*, INDEX, 49 (2021), 581-582.
- CASCIONE C., *Liber non homo, sed homo liber. Giacomo de Cristofaro (1942-2021)*, INDEX, 49 (2021), 624-626.
- CORBINO A., *La misura integrale di Matteo Marrone*, INDEX, 49 (2021), 583-594.
- DE SIMONE M., 'rec.' a Avenarius M. - Baldus C. - Lamberti F. - Varvaro M. (Hg), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert/Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi tra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, IAH, 13 (2021), 185-194.
- FARGNOLI I., *Philipp Lotmar e la critica della teoria interpolazionista*, in «Heimat di tutti i giuristi». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fagnoli, Inschibboleth, Roma 2021, 17-40.
- FARGNOLI I., *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale*, in «Heimat di tutti i giuristi». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fagnoli, Inschibboleth, Roma 2021, 97-119.
- FARGNOLI I., *Tra error e locatio conductio. Il percorso scientifico di Philipp Lotmar*, in «Heimat di tutti i giuristi». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fagnoli, Inschibboleth, Roma 2021, 57-77.
- FARGNOLI I. - NOGLER L., *Philipp Lotmar: un percorso di letture*, Diritto delle relazioni industriali, 31.2 (2021), 455-470.
- FASEL U., *Philipp Lotmar nella facoltà dell'Università di Berna e all'ombra di Eugen Huber* (traduzione italiana di L. De Maddalena), in «Heimat di tutti i giuristi». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fagnoli, Inschibboleth, Roma 2021, 41-56.
- GIARO T., *Eilmeldung aus der Nazizeit: Einige Romanisten reingewaschen!*, Myops: Berichte aus der Welt des Rechts, 43 (2021), 45-50.
- Last Goodbye to Our Editor-In-Chief, an Esteemed Colleague and a True Friend*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 71.6 (2021).
- LO IACONO S., *Ea quae in testamento deleta sunt nella dottrina di Philipp Lotmar*, in «Heimat di tutti i giuristi». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fagnoli, Inschibboleth, Roma 2021, 79-96.
- MARINELLI M., «Meritevolezza» e processo nel pensiero di Emilio Betti (riflessioni sparse), JUS-online, 7.6 (2021), 1-16.
- MARZECŁ., *Profesorowi Witoldowi Wołodkiewiczowi (1929–2021) in memoriam = Professor Witold Wołodkiewicz (1929–2021) in memoriam*, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.3 (2021), 441-449.
- MERCOGLIANO F., *Rolf Knütel (1939-2019). Un ricordo*, Annali Camerino, 10 (2021), 435-440.
- NANCKA G., *Fryderyk Zoll (starszy), Leon Piniński i zakres zastosowania actio negatoria. Koncepcje dwóch XIX-wiecznych romanistów a regulacja Kodeksu cywilnego = Fryderyk Zoll (Senior), Leon Piniński and the Scope of Applying Actio Negatoria. Concepts of Two 19th Century Roman Law Scholars' and Present-Day Civil Code Regulations*, Studia Prawno-Ekonomiczne, 120 (2021), 35-52.
- NANCKA G., *Podręcznik do myślenia. Prawo rzymskie według Kazimierza Kolańczyka = A Textbook For Thinking. "Prawo Rzymskie" [Roman Law] By Kazimierz Kolańczyk*, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73.2 (2021), 161-179.
- URBANIK J., *Pronto, Professore, come sta? – Grazie, vivo ancora!*, INDEX, 49 (2021), 616-623.
- f) Teoria generale e comparazione giuridica**
- ÁLVAREZ M.B., *Del favor debitoris romano a la protección del más débil en el Código Civil y Comercial de la Nación. Algunos supuestos*, Revista de Derecho Romano, 3 (2021), 22-47.
- ARAMBURU R., *Las personas de existenciua idealen Roma y sus repercusiones en el nuevo Código civil y Comercial Unificado de la Nación Argentina*, PERUVENCIA, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- AVENARIUS M., *Konfliktlösung als Strukturprinzip des Rechts*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 85-95.
- BANG F., *Falsa demonstratio*, Pacini Giuridica, Pisa 2021, ISBN 9788833793399.
- BAZÁN M.E. - JUÁREZ N.A. - LLARYORA V. - PERALTA S.A., «Todos los caminos conducen a Roma... el peaje, también». *Panorama de la institución en tiempo de Jesús. Su actualidad en Argentina*, Revista de Derecho Romano, 3 (2021), 101-138.
- BLICHARZ G., *Why Justice Blackmun's Appeal To Roman Law To Justify Roe V. Wade Is Wrong*, Harvard Journal Of Law & Public Policy: Per Curiam, 2021.
- BROUWER R., *Law and Philosophy in the Late Roman Republic*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781108491488.

- BUENO DELGADO J.A. - FERNÁNDEZ DELGADO A., 'rec.' a De Las Casas León M.E., *Las máximas "mater Semper certa est" y "conceptus pro iam nato habetur": su evolución hasta el derecho actual*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 37 (2021).
- CALORE A. - DE CESARI P., *Schiavi. Presente e passato*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892141630.
- CASEN R.L., *La cautio damni infecti romana como medio de protección del medio ambiente*, Revista de Derecho Romano, 3 (2021), 62-75.
- CHIUSI T.J., "Fundamentum autem est iustitiae fides." Nota minima su buona fede e affidamento in diritto romano, in *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi (Catania, 10 ottobre 2019 - 9 luglio 2020 - 1 e 22 marzo 2021)*, a cura di G. Di Rosa - S. Longo - T. Maureri, Giappichelli, Torino 2021, 18-28.
- COCH ROURA N., *Sistemas de protección para las personas con enfermedad mental, de las XII Tablas a la nueva reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, referencia especial a la cura furiosus*, RGDR, 37 (2021).
- CRISTALDI S.A., *Modelli di trasferimento della proprietà e disciplina del conflitto tra acquirenti successivi della medesima cosa mobile*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 1-58.
- CURSI M.F., *Punitive damages, danno non patrimoniale, polifunzionalità della responsabilità civile tra storia e diritto*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M. F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 59-114.
- DAJCZAK W. - GWIAZDOWICZ D.J. - MATULEWSKA A. ET AL., *Should Hunting as a Cultural Heritage Be Protected?*, International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 34 (2021), 803-838.
- DE LAS CASAS LEÓN M^eE., *Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus ante las últimas adversidades*, RGDR, 37 (2021).
- DÍAZ SAZO V.D., *Una aproximación al traspaso del riesgo en la compraventa desde el Derecho Romano hasta la actualidad*, RGDR, 37 (2021).
- DUVE T., *Rechtsgeschichte als Geschichte von Normativitätswissen?*, Rechtsgeschichte - Legal History, 29 (2021), 41-68.
- FASOLINO F., *Lo sfaldamento del concetto tradizionale di cittadinanza. Spunti di riflessione dall'esperienza romana, in Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 123-144.
- FERCIA R., «Cum venderes deducto usu fructu». *Modelli romani e svolgimenti contemporanei dell'obbligazione personae cohaerens*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 159-198.
- FERRETTI P., *Il delitto 'non voluto' da taluno dei concorrenti. Alle radici di una forma di responsabilità anomala*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 199-228.
- FINAZZI G., *Novazione soggettiva dal lato attivo e cessione dei crediti tra principio di atipicità contrattuale e dogmatica*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 229-288.
- GALLEGO BURÍN M.R., *Los fundamentos históricos del derecho de consumo*, Ius et Praxis, 27.1 (2021), 37-56.
- GARBARINO P., *Jhering tradotto in italiano, 'rec.' a v. Jhering R., Lo scopo nel diritto*, II, trad. e cura di M.G. Losano, Aragno, Torino 2021, Tesseræ iuris, 2.2 (2021), 177-178.
- GIARO T., *Co prawu administracyjnemu może dać historia prawa? Uwagi o przymusie administracyjnym w prawie rzymskim [Cosa può dare la storia del diritto al diritto amministrativo? Note sulla coercizione amministrativa nel diritto romano]*, in *Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego*, a cura di M. Cherka - P. Golaszewski - J. Piecha - M. Wierzbowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, 31-40.
- GIARO T., *Pochwała dekodyfikacji [Elogio della decodificazione]*, in *Z zagadnień systemu prawa: księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego*, a cura di A. Niewiadomski - K. Marciniuk - P. Litwiniuk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021, 243-258.
- GIARROCCO G.D., *Crítica a las tendencias ampliatorias del sujeto de derecho del siglo XXI, en relación al pensamiento romano*, PERVIVENCIA, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- GIGLIO F., *The Jurist's Mind*, JUS-online, 7.5 (2021), 159-196.
- GREGOR M., *Principij anuity a kolegiality v rimskom práve a ich uplatnitelnost pri správe verejnych*

- záležitosti v súčasnosti [I principi di rendita e collegialità nel diritto romano e la loro applicabilità nella pubblica amministrazione oggi]*, in *Bratislava Legal Forum 2021: inspirations of roman and canon law in the period of crisis of value principles in law*, Právnická fakulta UK, Bratislava 2021, 29-39.
- GRÖSCHLER P., *L'istituto della convalidazione nel diritto romano e attuale e la tecnica legislativa del codice civile tedesco*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 289-326.
- GROTKAMP N., *Ausnutzung von Gerichtsvielfalt durch forumshopping*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 295-303.
- HEBIB M., *O aktualnosti casuum commorientium u rimskom isuvremenom evropskom privatnom pravu = On the Actuality of Casuum Commorientium in Roman And Contemporary European Private Law*, *Pravni Vjesnik*, 37.3-4 (2021), 171-199.
- HUANG M., *Il Codex Theodosianus lungo la via della seta*, *KOINONIA*, 45 (2021), 311-321.
- LAMBRINI P., *Le alterne fortune della rescissione per lesione*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 327-354.
- LLARYORA B., *Nasciturus fallecido. Enfoque frente al pensamiento de una nueva cuestión*, *PERVIVENCIA*, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- MICELI M., *Diritto romano e diritto civile: le ragioni di una rinnovata riflessione storica sui modelli teorici e metodologici. A proposito del volume di Guido Alpa, Diritto civile italiano. Due secoli di storia*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 355-394.
- Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327282.
- NACARINO MORENO S., *La curatela en el derecho romano y su proyección actual*, *RGDR*, 37 (2021).
- PALMA A., *La costruzione dell'identità: dalla narrazione storica dell'individuo alle moderne istanze nazionalistiche*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando* il diritto romano, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 15-30.
- PELLECCHI L., «*In pari causa turpitudinis repetitio cessat*». *Sull'uso del diritto romano nel dibattito civilistico odierno*, in *Studi sulle restituzioni*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2021, 99-143.
- PICHONNAZ P., *Alcune riflessioni diacroniche sul ruolo dell'errore nel pagamento di indebito*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 395-431.
- RIVOCCECHI G., *Cittadinanza universale: suggestioni e limiti di un paradigma, muovendo dalla civitas romana*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 185-206.
- SANSÓN RODRÍGUEZ M^oV., *Responsabilidad del vendedor por vicios jurídicos en derecho romano y derecho comparado. Problemas que plantea su modernización*, *RGDR*, 37 (2021).
- SCONDA M.V., *La personalidad jurídica de los municipios. Origen el derecho romano y recepción en la legislación argentina*, *PERVIVENCIA*, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- SOMOVILLA C.G., *Pervivencia del derecho romano en el derecho indiano del Virreinato del Río de La Plata a la luz de los expedientes tramitados ante la Segunda Audiencia de Buenos Aires*, *PERVIVENCIA*, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- SPOLVERATO M., *Evoluzione del confine*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 39-50.
- STROBEL B., *Von der sog. praesumptio Muciana zu § 1362 BGB - Die Wiederkehr einer alten Rechtsfigur in neuer Funktion*, *LR*, 10 (2021), 173-197.
- SU P. - SHEN W., *Contextualizing four-stage legal transitions in convergent evolution. Comparing legal controls by the Roman Republic and Chinese Empire of their subordinate states in early second century BC*, *TR / RHD / LHR*, 89.3-4 (2021), 277-309.
- ZAMORA MANZANO J.L., *La pervivencia de la regla romana "quod ex naufragio expulsus est, usucapi non potest quoniam non est in derelicto, sed in deperdito" en el derecho actual*, *RGDR*, 37 (2021).

g) Florilegi, raccolte di casi

ИГЊАТОВИЋ М.В. [IGNJATOVIĆ M.V.], Практикум за римско право⁸ = *Practicum on Roman Law*⁸, Medivest, Niš 2021, ISBN 9788680842936.

KRANJC J., *Primeri iz rimskega prava*³ = *Examples from Roman law*³, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2021, ISBN 9789612044459.

LUČIĆ Z., *Klasični pravni tekstovi – priručnik = Classic Legal Texts – a Handbook*, Faculty of Law University of Sarajevo, Sarajevo 2021, ISBN 9789958140396.

PETER H., *Texte zum römischen und schweizerischen Erb-, Sachen-, Prozess- und Vollstreckungsrecht / Textes de droit romain et de droit suisse: Successions, droits réels, procédure*², Schulthess Verlag, Zürich 2021, ISBN 9783725583164.

PETER H., *Texte zum römischen und schweizerischen Obligationenrecht / Textes de droit romain et de droit suisse des obligations*⁵, Schulthess Verlag, Zürich 2021, ISBN 9783725583157.

RODAK D., *Fallsammlung Römisches Sachen- und Schuldrecht. Mit Lösungen samt Punktevergabe*, Linde Verlag Ges.m.b.H., Wien 2021, ISBN 9783707345001.

b) Tradizione giuridica europea

ALBUQUERQUE SACRISTÁN J.M., *Scientific Consubstantial Values to the Legal Dogmatic and the Theory of Legal Business [Juristic Act. – Red.]*, Ius romanum, 2021/1, 598-620.

AЛЕКСАНДРОВ В. [ALEKSANDROV V.], Размисли върху претенциите за заплащане на разходите за погребение = *Concideration above the Actions for Payment of Funeral Expenses*, Ius romanum, Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti] (2021), 167-192.

ALEXANDROWICZ P. 'rec.' a Sacher. A., *Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym*. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.4 (2021), 595-600.

АЛИЧИЋ С. [ALIČIĆ S.], 'rec.' a ЦВЕТКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ В. [CVETKOVIĆ ĐORĐEVIĆ V.], *Negotiorum gestio* у римском праву с освртом на српско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020 [Negotiorum gestio nel diritto romano con la comparazione con il diritto serbo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2020], Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 69.3 (2021), 685-687, 725-728.

АЛИЧИЋ С., *Specificatio in the Law of Real Rights of the Republic of Srpska in the Light of the Roman Law*, in *Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu“*, II,

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sarajevo 2021, 436-446.

ALIČIĆ S., *Stipulatio poenae in the Middle Eastern Law – Problem of Enforcement of Conventional Penalty*, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilište. Univerzitet Vitez, 7 (2021), 41-56.

BĂBĂLĂU A., *Aspects regarding the Tradition of Reception the Roman Fiscal Law in the Romanian Legislation*, Ius romanum, 2021/2, 522-535.

BIOČIĆ A., 'rec.' a Petrak M. - Staničić F., *Katolička crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav [La Chiesa cattolica, le comunità religiose e l'ordinamento giuridico croato]*, Informator, Zagreb 2020, Croatica Christiana periodica, 87 (2021), 177-196.

БЛАНЧ НОУТЕС Х.М. [BLANCH NOUGUÉS J.M.], Размисли относно римското и съвременното схващане за договора = *Some Reflections on the Roman and Modern Concept of the contractus*, Ius romanum, 2021/1, 16-46.

BLICHARZ G., *Human Person And Fictitious Capacity: Law In Leonardo Polo's Thought*, Forum Prawnicze, 6 (2021), 34-46.

BORISLAVOVA D., *Some Aspects of the Insurer's Liability in the Event of an Insured Event in Marine Insurance from Ancient to Modern Times*, Ius romanum, 2021/2, 639-647.

BRTKO R. - MRVA M., *Cirkevno právo v prameňoch rímskeho práva poklasického obdobia = Church Law in the Sources of Roman Law of the Postclassical Period*, Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 40.2 (2021), 79-95.

CARBONE M., *The Roman roots of minors' criminal liability*, in *Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu“*, II, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom, Sarajevu, Sarajevo 2021, 423-435.

CASAS LEÓN M.E. DE LAS, *L'influenza di litus maris sulla legislazione costiera spagnola*, Ius romanum, 2021/2, 556-578.

CASCIONE C., *Un riferimento (sbagliato) a Verre e l'uso del suo nome tra critica della Restaurazione borbonica e Rivoluzione napoletana*, INDEX, 49 (2021), 559-563.

COCO M., *Il fenomeno migratorio e il suo cammino storico nel tempo*, Ius romanum, 2021/2, 611-638.

ДАМАШКА М., *Dokaz krivnje: od rimsko-kanonskog do suvremenog prava [La prova della colpa: Dal canone romano al diritto contemporaneo]*, Školska knjiga, Zagreb 2021, ISBN 9789530621787.

ДАСКАЛОВА К.И. [DASKALOVA K.I.], Консенсус при осиновяването в римското право = *Consensus on Adoption in Antient Rome*, Ius romanum, 2021/Iuventutes, 22-27.

- DE NARDI L., *Algunas consideraciones sobre la disciplina del caso fortuito en el derecho indiano*, *Andamios*, 45 (2021), 415-433.
- ДИАЗ САСО В.Д. [DÍAZ SAZO V.D.], *Datio in solutum necessaria* в римското право. Развитие и настояще – сравнителен анализ = *Datio in solutum necessaria in Roman Law. Development and Comparative Law Perspective*, *Ius romanum*, 2021/1, 665-691.
- ДИМИТРОВ А. [DIMITROV A.], Римскоправни аспекти на Павловия иск в закона за задълженията и договорите = *Roman Law Aspects of actio Pauliana in the Law on Obligations and Contracts*, *Ius romanum*, 2021/Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti], 210-235.
- ДИРДЖЕВИЌ А. - ИГНЈАТОВИЌ М., *City Law as an Example of the Reception of Roman-Byzantine Law in Slavic Countries*, in Научни четения на тема „Право и религија“, съст. П.Л. Панайотов, Я. Стоилов, С. Гройсман, Кр. Манов [Relazioni scientifiche sul tema "Diritto e religione", a cura di P. Panajotov - J. Stoilov - S. Grojsman - K. Manov], Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София [Sofia] 2021, 110-117.
- ЂУРДЕВИЌ З., 'rec.' a Damaška M., *Dokaz krivnje: od rimsko-kanonskog do suvremenog prava [La prova della colpevolezza: dal canone romano al diritto moderno]*, Školska knjiga, Zagreb 2021, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 28.1 (2021), 191-197.
- EGÍO G.-JOSÉ L., *Los conceptos de aequitas y epieikeia en la modernidad temprana*, 'rec.' a Maniscalco L., *Equity in Early Modern Legal Scholarship*, Brill Nijhoff, Leiden-Boston 2020, Rechtsgeschichte - Legal History, 29 (2021), 317-320.
- FÖLDI A., *Homérosz és Ulpianus: Néhány adalék az európai tudományosság paradigmaváltásainak történetéhez [Omero e Ulpiano: alcune aggiunte alla storia dei cambiamenti di paradigma nella scienza europea]*, in *Ratio et mensura. Studia M. Király dedicata*, a cura di R. Somssich, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2021, 87-96.
- ГЕОРГИЕВ В. [GEORGIEV V.], Невъзможност за постигане на consensus при един изборен процес = *Impossibility of Reaching Consensus in Election Process*, *Ius romanum*, 2021/Iuventutes, 28-34.
- GIARO T., *Medieval Canon Lawyers and European Legal Tradition. A Brief Overview*, *Review of European and Comparative Law*, 47.4 (2021), 157-187.
- HELD H.R., *Mala fides superveniens (non) nocet kod dosljedosti u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji i suvremenim pravnim sustavima = Mala fides superveniens (non) nocet in Acquisitive Prescription in Romano-Canonical Legal Tradition and Contemporary Legal Systems*, *Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske*, 12 (2021), 131-151.
- HELD H.R. - OREŠKOVIĆ L., *Peregrini u rimskom pravu i suvremeni migranti – Povijesna kontekstualizacija aktualne = Peregrines in Roman Law and Contemporary Migrants – A Historical Contextualization of the Current*, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*, 58.2 (2021), 611-632.
- JARAMAZ RESKUŠIĆ I. - MILOTIĆ I., *Crimina protiv spolnog morala u vrsarskoj pravnoj zbirci kanonska narav i rimski uzori (Kanonska pravila kao izvor statutarne prava) = Crimina Against Sexual Morality in the Legal Compilation of Vrsar: Their Nature in Canon Law and Roman Foundations (Canon Rules as a Source of Statutory Law)*, *Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu*, 28.1 (2021), 153-180.
- JUSZTINGER J., *A velünk élő római jog: birtokperек egykor és ma [Il diritto romano convive con noi: contenziosi patrimoniali allora e oggi]*, *Miskolci Jogi Szemle: A Miskolci Egyetem Állam- És Jogtudományi Karának Folyóirata*, 16.5 (2021), 259-271.
- KARLOVIĆ T., *Presumpcije u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji. Poseban osvrt na njihovu ulogu u postupcima proglašenja ništavosti ženidbe = Presumptions in the Roman-Canonical Legal Tradition with a Special Review of Their Role in the Cases to Declare the Nullity of Marriage*, in *Dokaz o ništavosti ženidbe. Zbornik radova IX. Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Potocima (Mostar, 9. – 10. listopada 2015)*, a cura di L. Boljat, Glas koncila, Zagreb 2021, 191-225.
- КАТАНЧЕВИЌ А. [КАТАНЧЕВИЌ А.], Лемшат српског средњовековног права (*Lemšat srpskog srednjovekovnog prava*) = *Lemšat of Serbian Medieval Law*, *Analiz Pravnog fakulteta u Beogradu*, 69.1 (2021), 109-130.
- КЛИМОВСКИ А. - МУЦУНСКИ Т., *Societas, societas publicanorum and peculium in the Context of Contemporary Corporate Entities*, *Ius romanum*, 2021/1, 653-664.
- КОНОВ Т. [KONOV T.], За облигационното право и правото = *On the Law of Obligations and the Law*, *Ius romanum*, 2021/Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti], 10-48.
- KORDASIEWICZ S., *'Periculum verbum generale est': Risk Allocation In The Commentaries Of*

- Jacques Cujas, *Zeszyty Prawnicze*, 21.4 (2021), 293-331.
- КОСТОВА А. [KOSTOVA L.], Понятието за воля в римското частно право и неговите проекции в съвременното частно право = *The Concept of Will in Roman Private Law and Its Adoption in Contemporary Private Law*, *Ius romanum*, 2021/ Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti], 193-209.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Persona: Bearer of Rights and Anthropology for Law*, in *Human Dignity and Law: Studies on the Dignity of Human Life*, a cura di J.M. Puyol Montero, Tirant Lo Blanch, Valencia 2021, 24-55.
- ЛОПЕС УТЕГ М.А. [LÓPEZ HUGUET M.L.], *Error, fraus, metus*. Влиянието на римското право и на романистичната традиция върху европейските принципи на облигационното и договорното право, отнасящи се до пороците на съгласието = *Error, fraus, metus. The Influence of Roman Law and Romanistic Tradition on European Principles of Obligation and Contract Law Relating to Vices of Consent*, *Ius romanum*, 2021/1, 621-652.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Ejecución de Sentencias en Jacobo de las Leyes y Partidas Alfonsinas. Fundamentos romanistas*, RGDR, 37 (2021).
- LOUIZOU D. - CHRISTOFI D., *The Concept of Res Judicata in the Common Law System with Emphasis on Cypriot and UK Perspectives*, *LeXonomica*, 2 (2021), 135-150.
- LOVATO A., *L'ordine sistematico nella tradizione civilistica europea. Osservazioni minime*, *Specula iuris*, 1.2 (2021), 119-151.
- LUCARELLI A., *Modelli liberal-democratici*, INDEX, 49 (2021), 577-580.
- MARGUIER P. - VIRELY A., *The Holy Roman Empire, building tool of a European unity?*, *Mali Levijatan: studentski časopis za politologiju*, 8.1 (2021), 40-55.
- NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Littoral maritime – fondements romains et legislation bulgare contemporaine*, *Ius romanum*, 2021/2, 399-423.
- ПЕРЕС АЛВАРЕС М.Д.П. [PÉREZ ÁLVAREZ M.D.P.], Историческо развитие на начините за компенсиране = *The Evolution Over Time of Modes of Set-Off*, *Ius romanum*, 2021/1, 309-340.
- PERGAMI F., *Next Generation EU and the reform of statutes of limitation: old and new problems in late antiquity regarding the reasonable length of proceedings*, *KOINΩNIA*, 45 (2021), 341-358.
- PETRAK M., “*Pro anima sua pauperibus in piis causis*”. *Intestatno nasledovanje „za spas duše“ u statutima istočnojadranskih gradova i njegovi bizantski temelji* = “*Pro anima sua pauperibus in piis causis*”. *The Intestate Succession „for the Salvation of the Soul“ in the Statutes of Eastern Adriatic Cities and its Byzantine Foundations*, in *Zaduzbine i fondacije u Crnoj Gori*, a cura di Z. Rašović, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2021, 187-206.
- ПЕТРОВ В.А. [PETROV V.L.], Урежда ли законът за задълженията и договорите от 1951 г. субективната новация = *Does the Law for Obligations and Contracts from 1951 Regulate the Subjective Novation (Novation by Change of a Party)*, *Ius romanum*, 2021/ Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti], 49-62.
- PEZELJ V. - ŠARAC M., *O pravu osoba u rimskom i dalmatinskom statutarnom pravu* = *Status Law, Roman Law, Dalmatian Statutory Law*, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2021, ISBN 9789538116353.
- ПУПИЋ М. [PUPIĆ M.], *Епитропи у дубровачком праву* = *Epitropes in Dubrovnik Law*, in *Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu“*, II, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sarajevo 2021, 487-500.
- РАЧЕВ Т.Н. [RACHEV T.N.], Римскоправната традиция в чл. 85 33Д = *Roman Legal Tradition in Article 85 of the Law of Obligations and Contracts*, *Ius romanum*, 2021/ Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti], 114-133.
- САКОЧО А. [SACCOCIO A.], Консенсуалността на реалния римски *mutuum*. континуитет и дисконтинуитет в уредабата на договора за заем за потребление между римското право, Италия и Китай = *Consensuality of Real Loan. Continuity and Discontinuity in the Discipline of the Loan Contract between Roman Law, Italy and China*, *Ius romanum*, 2021/1, 511-547.
- SEAZZU G.C., “*Bene comune*” e ambiente: una lettura romanistica della enciclica *Laudato si’*, in *Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu“*, II, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sarajevo 2021, 447-470.
- SILAJDŽIĆ H., *Rimsko pravo u pravnom sistemu Malte – neki primjer* = *Roman Law in Maltese Legal System – Some Examples*, *Revija za pravo i ekonomiju*, 2 (2021), 206-221.
- SKRZYWANEK-JAWORSKA D., *Friedrich Carl von Savigny o wyłączności posiadania i zakazie (com)possessio plurium in solidum na podstawie D. 41,2,3,5 (Paul. 54 ad ed.)* = *Friedrich Carl von Savigny on Exclusivity of Possession and the Prohibition of (Com)Possessio Plurium in Solidum*

- Based on D. 41,2,3,5 (Paul. 54 Ad Ed.), Studia Prawno-Ekonomiczne, 120 (2021), 53-80.
- СЛАВЧЕВ А. [SLAVCHEV A.], За произхода и развитието на концепцията за компенсацията на вини = *On the Origin and Development of the Concept of culpa compensatio*, Ius romanum, 2021/Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti], 148-166.
- ŠMEJKALOVÁ M., *Římskoprávní kořeny zákonodárství krále Kentu Æthelberhta = Roman Law Roots of Kentish King Æthelberht's legislation*, Právněhistorické Studie, 51.3 (2021), 71-83.
- СТОЯНОВА В. [STOYANOVA V.], Съгласен ли е този, който мълчи? = *Can Silence Give Consent?*, Ius romanum, 2021/Iuventutes, 15-21.
- SZYMAŃSKA A., *Tyrant i rządy tyrańskie w ujęciu Bartolusa de Saxoferrato = Tyrant and Tyrannical Rule in the Views of Bartolus de Saxoferrato*, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 43.3 (2021), 369-394.
- ТОРОМАНОВИЋ А., *Recepcija rimskog prava u Njemačkoj u kasnom srednjem vijeku = Reception of Roman Law in Germany in the Late Middle Ages*, Revija za pravo i ekonomiju, 2 (2021), 53-73.
- ЦОНЕВА С. [TSONEVA S.], За едно забравено деление на вредите = *A Forgotten Distinction of Damages*, Ius romanum, 2021/Numerus extra ordinem 70 години 33Д [70° anniversario della Legge sulle obbligazioni e sui contratti], 134-147.
- ## DIRITTO PRIVATO
- ### a) Persone e famiglia
- ÁLVAREZ MANCEBO C., *Una primera aproximación a los «modelos de discapacidad» y su relación con la sociedad y el ordenamiento romanos*, RGDR, 37 (2021).
- ARCARIA F., D. 26.5.6 e 26.5.8: *la datio tutoris del pretore e del governatore provinciale e l'oratio Marci*, INDEX, 49 (2021), 150-162.
- ARCARIA F., D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4 e *l'accusatio suspecti tutoris: la competenza del praetor tutelaris e del praefectus urbi sulla remotio tutoris e quella del praetor urbanus sulla missio in possessionem rei servandae causa*, Tesserae iuris, 2.2 (2021), 7-37.
- BAUDRY R., *Les pratiques adoptives au dernier siècle de la République*, Ktéma, 46 (2021), 343-356.
- BAZÁN M. - JUÁREZ N.A. - PERALTA S.A. - VERÓN CHAYEP M.A., *Las mujeres en Roma. Aún incapaces, irremplazables, PERVIVENCIA*, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- BISIO E., *Il «Ius Quiritium» concesso ai Latini Iuniani e la liberazione di Flavio Giuseppe: brevi spunti di riflessione*, RDR, 21 (2021).
- BONO F., *Note minime sul ius dotium in Marziano Capella*, TR / RHD / LHR, 89.1-2 (2021), 47-69.
- BUENO DELGADO J.A. - FERNÁNDEZ DELGADO A., 'rec.' a De Las Casas León M.E., *Las máximas "mater Semper certa est" y "conceptus pro iam nato habetur": su evolución hasta el derecho actual*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 37 (2021).
- CARRO V., *Civis Romanus sum: riflessioni su strumenti privatistici e garanzie*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 97-108.
- COCH ROURA N., *Sistemas de protección para las personas con enfermedad mental, de las XII Tablas a la nueva reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, referencia especial a la cura furiosi*, RGDR, 37 (2021).
- COPPOLA BISAZZA G., *Qualche riflessione in tema di cittadinanza*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 85-96.
- DE MADDALENA L., *Sulla condizione giuridica dei "capti a piratis" fra testimonianze letterarie e giuridiche*, Ius romanum, 2021/2, 341-352.
- DILIBERTO O., *Il 'diritto di famiglia' nelle XII Tavole*, INDEX, 49 (2021), 107-111.
- ERDŐDY J., *Senatus consultum Claudianum és levitas animi - egy "gender issue"?*, Iustum Aequum Salutare, 17.4 (2021), 5-23.
- FASOLINO F., *Lo sfaldamento del concetto tradizionale di cittadinanza. Spunti di riflessione dall'esperienza romana*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 123-144.
- FENOCCHIO M.A., *Il caso della relegatio in agros di Tito Manlio*, Tesserae iuris, 2.2 (2021), 133-167.
- FINKENAUER T., *Der Schutz der Sklavenfamilie im klassischen römischen Recht*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 67-108.
- FUSCO S.A., *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana (II)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati*

- civili e militari nella tarda antichità. In *onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 293-326.
- GAGLIARDI L., *Mommsen e il ius migrandi arcaico*, IAH, 13 (2021), 79-98.
- GALEOTTI S., *Etiā in tempore hiberno: stagionalità della navigazione nel Mediterraneo e functio navicularia. Note a margine di C.Th. 13.5.26-27 e 34 e C.Th. 13.9.3*, LR, 10 (2021), 459-493.
- GAMAUF R., *Dispensator. Sozialprofil eines Sklavenberufes in den Satyrica und römischen Juristentexten*, INDEX, 49 (2021), 112-142.
- GIAGNORIO M., *L'editto adrianeo in Gai., inst. 1.55 e 93: la «familia romana» degli stranieri*, RDR, 21 (2021).
- GIUMETTI F., *La memoria del limite. Lo ius prolationis pomerii tra conservatorismo identitario ed aperture cosmopolitiche*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 51-84.
- GRASSO M., *La distinción persona-cosa en la experiencia jurídica romana*, PERVIVENCIA, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- JAKAB É., *Law and Identity. Considerations about Citizenship and Succession in Provincial Practice*, in *Symposium 2019*, a cura di K. Harter Uibopuu - W. Riess, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 335-358.
- LAMBERTINI R., *Il profilo lessicale della follia in Roma antica, 'rec'*, a McClintock A., *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Jovene, Napoli 2020, Tesseræ iuris, 2.2 (2021), 184-188.
- MASI DORIA C., *Di nuovo schiavi?* INDEX, 49 (2021), 143-149.
- NACARINO MORENO S., *La curatela en el derecho romano y su proyección actual*, RGDR, 37 (2021).
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Брак и procreatio в Древния Рим = Marriage and procreatio in Ancient Rome*, *Годишник на Нов Български университет*, 9 (2020), 74-129.
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Mater familias*, *Годишник на Софийския университет „Св.Кирил и Методије“*, Юридически факултет, 87 (2021), 37-87.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Stagl J.F., *Camino desde la servidumbre. Escritos sobre la servidumbre en la Antigüedad, su derrota y la amenaza de su retorno*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 37 (2021).
- PALMA A., *La costruzione dell'identità: dalla narrazione storica dell'individuo alle moderne istanze nazionalistiche*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 15-30.
- PAVÓN P., *Feminae et leges. Algunos aspectos sobre la política legislativa imperial romana en materia de mujeres*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 191-213.
- PENNACCHIO C., *Roma, Città Aperta*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 31-38.
- RAINER J.M., *'Latinitas Aeliana' und 'latinitas Iuniana'*, AUPA, 64 (2021), 73-96.
- RANDAZZO S., *Diritto associativo romano*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2021, ISBN 9788849546866.
- SANZ MARTÍN L., *Interés patrimonial o actuación tuitiva en el desempeño del cargo de tutor sobre los menores incapaces independientes en el Derecho Romano*, RGDR, 37 (2021).
- SORACI C., *Contrapposizione tra potestates in materia di allattamento: la testimonianza del P. Lond. III 951 verso*, ZPE, 220 (2021), 226-232.
- STROBEL B., *Von der sog. praesumptio Muciana zu § 1362 BGB - Die Wiederkehr einer alten Rechtsfigur in neuer Funktion*, LR, 10 (2021), 173-197.
- TERRANOVA F., *PT 1.20 pr., testimone inaffidabile della duplicità della 'lex Iulia et Titia'?*, AUPA, 64 (2021), 337-362.
- VARVARO M., *Tutela di un patto di restituzione della dote a mezzo di condictio in C. 5.14.1 e C. 2.3.10*, in *Studi sulle restituzioni*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2021, 73-98.
- ВУЈЧИЋ Н. [VUJČIĆ N.], *Атичке манумисије и економска улога ропства = The Attic Manumissions and the Economic Role of Slavery*, in 13. Међународни научни скуп „Антика и савремени свет: Епистемолошки значај древних знања античких аутора и у познијој традицији“, Друштво за античке студије Србије = 13th International Scientific Conference „Antiquity and the Modern World: Epistemological Significance of Ancient Knowledge of Ancient Authors and in the Later Tradition“, Београд [Belgrado] 2021, 67-88.
- ZAHN B., *Si quid universitati debetur. Forderungen und Schulden privater Personenvereinigungen im römischen Recht*, Böhlau Verlag, Wien-Köln 2021, ISBN 9783412523770.
- ZANON G., *La patria «immaginata». Cives e barbari tra IV e V secolo d.C.*, JUS-online, 7.6 (2021), 123-137.

b) Diritti reali

- BASILE R., *Colonie, agrimensori e dinamiche di gestione ecosistemica*, INDEX, 49 (2021), 279-288.
- CRISTALDI S.A., *Modelli di trasferimento della proprietà e disciplina del conflitto tra acquirenti successivi della medesima cosa mobile*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 1-58.
- D'ANGELO G., *A proposito di D. 43.17.2 (Paul. 65 ad ed.)*, AUPA, 64 (2021), 309-318.
- DE CASTRO-CAMERO R., *Notas sobre el uso común de las vías urbanas y los recursos para su protección*, INDEX, 49 (2021), 175-196.
- DE FALCO I., «*In fructu hominis homo esse potest*». *Il riconoscimento dell'«umano» in D. 71.1.68 pr. tra Bruto e Ulpiano*, RDR, 21 (2021).
- FALCON M., *Alcune considerazioni sulle res communes omnium a partire da un saggio recente, 'rec.' a Seazzu G.C., Res communes omnium oggi. Il paradosso dominante e il ripensamento necessario*, Cacucci, Bari 2020, LR, 10 (2021), 657-704.
- FINAZZI G., *D. 41.2.6.1 (Ulp. 70 ad ed.) e l'occupazione clandestina dei beni immobili incustoditi nella riflessione dei prudentes II*, INDEX, 49 (2021), 197-242.
- ФИОРЕНТИНИ М. [FIORENTINI M.], *Море и право. Някои бележки = Sea and Law. Few Remarks*, Ius romanum, 2021/2, 22-36.
- HERMON E., *Reflexions sur alvei veteres des fleuves pour la gestion post-catastrophe des inondations*, INDEX, 49 (2021), 243-278.
- MAGANZANI L., 'rec.' a Procihi F., *Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica. I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero*, Giappichelli, Torino 2020, JUS, 68.2 (2021), 423-438.
- MARTÍN VIME S., *¿Comerciantes y propietarios? El dominium de las tabernae en el Imperio Romano*, RGDR, 37 (2021).
- MATIĆ I., *Tutela del debitore anticretico*, in *Recezione del diritto romano principi generali e realtà contemporanea. Raccolta di lavori scientifici. III Seminario Eurasiatico di Diritto Romano*, a cura di N.D. Eriashvili, Unity, Moskva 2021, 359-367.
- MICELI M. - SOLIDORO L., *In tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892140660.
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Emphyteuseos contractus*, Ius romanum, 2021/1, 341-372.
- SPINA A., *Fraternitas, societas, consortium. Antichi percorsi storiografici e nuove prospettive di ricerca*, LR, 10 (2021), 331-355.
- SUKAČIĆ M., *Lex commissoria: From a forbidden clause in roman law to a (contemporary) debtor's welcome relief*, JEHL, 12.2 (2021), 96-105.
- ZAMORA MANZANO J.L., *La pervivencia de la regla romana "quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest quoniam non est in derelicto, sed in deperdito" en el derecho actual*, RGDR, 37 (2021).
- ŽEPIČ V., *Iusta causa traditionis. Narava pravne podlage izročitve v luči antinomije Iul. D. 41, 1, 36 in Ulp. D. 12, 1, 18 = Iusta causa traditionis. The Nature of Just Cause of Traditio in the Light of Antinomy Iul. D. 41, 1, 36 and Ulp. D. 12, 1, 18*, Zbornik Znanstevnih Razprav, 81 (2021), 201-239.
- ZUCCOTTI F., *Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsonem» in Alfeno Varo e in Aristone*, LR, 10 (2021), 27-60.

c) Obligazioni

- ARCARIA F., *D. 2.15.8: le transazioni alimentari, l'oratio Marci e la causae cognitio del praetor urbanus*, LR, 10 (2021), 61-126.
- ARCARIA F., *D. 50.13.1: le controversie de mercedibus relative alle operae liberales e l'officium praesidis vel praetoris*, IAH, 13 (2021), 11-58.
- ARCARIA F., *La societas romana. Teorie tradizionali e nuove linee di ricerca*, LR, 10 (2021), 323-330.
- ARCES P., *Il «servus fugitivus» nelle previsioni edittali e nella giurisprudenza romana*, RDR, 21 (2021).
- ARCES P., *La nozione di 'servus fugitivus' in Ulp. 1 ad aed. cur. D. 21. 1. 17 pr.-16*, TSDP, 14 (2021).
- ARNESE A., *Coire societatem*, LR, 10 (2021), 357-392.
- ARNESE A., *Societas. Idee e assetti d'interesse nell'esperienza giuridica romana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2021, ISBN 9788849547429.
- ARPAIA A., *Osservazioni di carattere giuridico su BGV IV 1158: ἀντιπαράκλησις e ἀντίλησις*, ZPE, 220 (2021), 207-213.
- BENINCASA Z., *Požyczka morska Callimachusa - uwagi na marginesie tekstu Scaevoli D. 45,1,122,1 = Callimachus' Maritime Loan: Notes on Scaevola D. 45,1,122,1*, Zeszyty Prawnicze, 21.4 (2021), 7-21.
- BLICHARZ G., *Humans As A Service: Ethics In The Sharing Economy And The Ancient Model, in Human Dignity and Law: Studies on the Dignity of Human Life*, a cura di J.M. Puyol Montero, Tirant Lo Blanch, Valencia 2021, 134-162.
- BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Locatio conductio e varietà negoziale in tema di trasporto marittimo romano*, Ius romanum, 2021/2, 269-296.

- КАРДИЛИ Р. [CARDILLI R.], Римската идея за „перпетуиране на задължението“ и проблемът с договорната отговорност = *The Roman Idea of the 'Perpetuation of the Obligation' and the Problem of Contractual Liability*, *Ius romanum*, 2021/1, 70-95.
- КАСАС ЛЕОН М.Е. ДЕ ЛАС [CASAS LEÓN M.E. DE LAS], Произходът на *regulae iuris*: максимата „*pacta sunt servanda*“ = *The Origin of the regulae iuris: Special Reference to the Principle "pacta sunt servanda"*, *Ius romanum*, 2021/1, 246-279.
- ШЕРЧИ А., *Profili del regime delle società minerarie in età classica tra fonti epigrafiche e giurisprudenziali*, *LR*, 10 (2021), 409-441.
- ШЕВРО Е. [CHEVREAU E.], Някои диахронични отражения на дефиницията за договорната измама в римското право = *Some Diachronic Reflections on the Definition of Contractual Fraud in Roman Law*, *Ius romanum*, 2021/1, 573-597.
- КОСТА Р., «*Rem commodare*», *realità e contratti reali: prospettive ermeneutiche*, *RDR*, 21 (2021).
- КОСТА Р., *Un constitutum o un'expressio nell'Epistula ad Philemonem? Una nota esegetica tra Rechtsgeschichte e Wirkungsgeschichte*, *AG*, 153.4 (2021), 1179-1213.
- КРИСТАЛДИ С.А., *Attività sportiva del filius familias e responsabilità aquiliana nel mondo romano, in Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi (Catania, 10 ottobre 2019 - 9 luglio 2020 - 1 e 22 marzo 2021)*, a cura di G. Di Rosa - S. Longo - T. Mauceri, Giappichelli, Torino 2021, 206-225.
- КРИСТАЛДИ С.А., *Modelli di trasferimento della proprietà e disciplina del conflitto tra acquirenti successivi della medesima cosa mobile, in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 1-58.
- КРИСТАЛДИ С.А. [CRISTALDI S.A.], Някои разсъждения по темата за двойната продажба *a non domino* върху D. 19.1.31.2 и D. 6.2.9.4 = *The Double Sale a non domino: Remarks on D.19.1.31.2 and D.6.2.9.4*, *Ius romanum*, 2021/1, 198-224.
- Д'АЛЕССИО Р., *Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem*, *LR*, 10 (2021), 393-408.
- ДАЛА МАСАРА Т., *Il pactum de non petendo: modello o modelli di modulazione cronologica dell'obbligazione?*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 115-158.
- ДЕСАНТИ Л., *Un caso particolare di furtum: ricevere, celare, acquistare cose rubate*, *RGDR*, 37 (2021).
- ДОСТАЛÍК Р., 'rec.' a Bělovský, P. *Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu*, *Právněhistorické Studie*, 51.3 (2021), 103-106.
- ДÍАЗ САЗО V.D., *Una aproximación al traspasso del riesgo en la compraventa desde el Derecho Romano hasta la actualidad*, *RGDR*, 37 (2021).
- ФАРГНОЛИ И., *Precedenti antichi di giustizia sportiva?*, in *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi (Catania, 10 ottobre 2019 - 9 luglio 2020 - 1 e 22 marzo 2021)*, a cura di G. Di Rosa - S. Longo - T. Mauceri, Giappichelli, Torino 2021, 154-169.
- ФЕРЦИЯ Р., «*Cum venderes deducto usu fructu*». *Modelli romani e svolgimenti contemporanei dell'obbligazione personae cohaerens*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 159-198.
- ФЕРРЕТИ П., *Il delitto 'non voluto' da taluno dei concorrenti. Alle radici di una forma di responsabilità anomala*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 199-228.
- ФИНАZZИ Г., *Novazione soggettiva dal lato attivo e cessione dei crediti tra principio di atipicità contrattuale e dogmatica*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 229-288.
- ГАЛЕОТТИ С., *Culpa, damnum, causa: alle radici della responsabilità extracontrattuale, 'rec.' a Torreg Ruiz A., Ad Legem Aquiliam, I, Estudios sustantivos: culpa, damnum, causa*, Edisofer, Madrid 2019, *LR*, 10 (2021), 705-716.
- ГАРОФАЛО Л. [GAROFALO L.], Отново за атипичните синалагматични съглашения в мисленето на класическите юристи = *On the Atypical Synallagmatic Conventions in the Thought of Classical Jurists*, *Ius romanum*, 2021/1, 121-173.
- ГЕРКЕНС Ж.-Ф. [GERKENS J.-F.], Размисли върху понятието *damnum: damnum* и вреда, историята на двама „фалшиви сродници“? = *Reflexions about damnum: damnum and Damage, the History of Two "False Cognates"?*, *Ius romanum*, 2021/1, 548-572.
- ГЬОВАННИНИ М., *A negotiorum gestor felelőssége a római klasszikus jogban [La responsabilità del negotiorum gestor nel diritto classico romano]*, in *Acta Iuvenum Caroliensia: Opera Iuventutis, Tanulmányok a XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójából*, a cura di Á. Boóc - P. Papp, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest 2021, 71-107.

- GIOVANNINI M., *Szemelvények a negotiorum gestor római klasszikus jogi felelősségének köréből* [Bрани sulla responsabilità giuridica romana del negotiorum gestor], in *Dijnyertes gondolatok: Tanulmányok a 35. OTDK Állam-és Jogtudományi szakcijának első helyezett szerzőitől*, a cura di V. Szikora - J. Balogh, DE ÁJK, Debrecen 2021, 27-45.
- GONIS N., *A lease of a palm grove in duplicate*, ZPE, 220 (2021), 214-218.
- GONZÁLES ROLDÁN Y., *Actio pro socio e perdita dolosa del possesso*, LR, 10 (2021), 443-457.
- GONZÁLES ROMANILLOS J.A., *La relevancia penal del consilium*, AG, 153.3 (2021), 739-771.
- HAMZA G., *Osservazioni sul sistema postclassico della garanzia dei vizi nella compravendita romana*, Ius romanum, 2021/1, 174-197.
- IGNJATOVIĆ M. - DJORDJEVIĆ A., *Receptum nautarum as an Instrument for Insuring Goods and Passengers in Maritime Transport*, Ius romanum, 2021/2, 152-159.
- ИВАНОВ С.П. [IVANOV S.P.], *Лъвското дружество в римското право = Leonine Partnership in Roman Law*, Ius romanum, 2021/1, 436-450.
- JIMÉNEZ SALCEDO M.D.C., *Reflections about Confusion as Means of Extinction of Obligations Guaranteed by Bond*, Ius romanum, 2021/1, 373-392.
- LAMBRINI P., *L'azione di dolo in funzione restitutoria*, in *Studi sulle restituzioni*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2021, 65-72.
- LAMBRINI P., *Le alterne fortune della rescissione per lesione*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 327-354.
- ЛАЗАРО ГИЙАМОН М.Д.К. [LÁZARO GUILLAMON M.D.C.], *Сдружението на рибарите и търговците на риба в Нови Картаген: пример за социална икономика? = An Association of Fishermen and Fish Dealers in Carthago Nova: Example of Social Economy?*, Ius romanum, 2021/2, 98-111.
- LAZO P., *Exceptio doli y delegación. Una aproximación a sus problemas*, Specula iuris, 1.2 (2021), 45-58.
- LEPORE P., *Una minima postilla a proposito dell'incipit di D. 50.12.14*, JUS-online, 7.5 (2021), 37-61.
- LONGO S., *Ludi gladiatorii e regole di ingaggio*, in *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi (Catania, 10 ottobre 2019 - 9 luglio 2020 - 1 e 22 marzo 2021)*, a cura di G. Di Rosa - S. Longo - T. Mauceri, Giappichelli, Torino 2021, 126-153.
- MANCINETTI G., *Autotutela e recesso per le spese nel contratto principale di mandato*, INDEX, 49 (2021), 312-358.
- MANCINETTI G., *Catone ed i veteres rispetto al dovere di conservazione ad tempus: quod neque acceat neque muceat id dabitur*, LR, 10 (2021), 127-172.
- MANCINETTI G., *Labeone e Proculo: la non ripetibilità delle spese per evitare il danno non effettuate in societatem quamvis propter societatem*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 143-160.
- МАРТИНЕС ДЕ МОРЕНТИН ЛЯМАС М.Л. [MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L.], *Obligatio, solutio, satisfactio et probatio*, Ius romanum, 2021/1, 280-308.
- MEISSEL F.S. - BENKE N., *Roman Law of Obligations. Origins and Basic Concepts of Civil Law*, II, translated by C.M. Grasl, Manz Verlag, Wien 2021, ISBN 9783214021887.
- MERCOGLIANO F., *Riflessioni su responsabilità e inadempimento in Betti*, Annali Camerino, 10 (2021), 209-221.
- MILANI M., *Amicitia e societas*, LR, 10 (2021), 495-532.
- MILAZZO F., *Compravendita o locazione? Una problematica vicinanza*, in *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi (Catania, 10 ottobre 2019 - 9 luglio 2020 - 1 e 22 marzo 2021)*, a cura di G. Di Rosa - S. Longo - T. Mauceri, Giappichelli, Torino 2021, 119-125.
- MITIĆ S., *Liability of the Ship Owner for Legal Affairs of Third Parties*, Ius romanum, 2021/2, 353-362.
- MOLLÁ NEBOT S., *'rec.' a Llacer Bosbach A.M., El Depósito como cauce negocial de la Mujer romana*, RGDR, 37 (2021).
- MUSUMECI F., *Lex Aquilia ex capite tertio e lesione fisica del liber homo bona fide serviens*, INDEX, 49 (2021), 289-311.
- ONIDA P., *Societas: causa e corpo*, Cacucci, Bari 2021, ISBN 9791259650573.
- PÉREZ ÁLVAREZ M.D.P., *I privilegi in sede fallimentare. Riferimento specifico quis navis fabricandae vel emendae vel armandae vel instruendae causa*, Ius romanum, 2021/2, 181-201.
- PICHONNAZ P., *Alcune riflessioni diacroniche sul ruolo dell'errore nel pagamento di indebito*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, a cura di M.F. Cursi - R. Fiori - P. Lambrini - G. Santucci, Jovene, Napoli 2021, 395-431.
- PRADO RODRÍGUEZ J.C., *Sobre la inclusión de una actio utilis en el entorno jurisprudencial inherente a*

- la llamada «acción Pauliana»: a propósito de D. 42,8,6,13 (ULP. 66 AD ED.), RGDR, 37 (2021).
- PULIATTI S., *Le problematiche dei sinistri marittimi nel pensiero di Callistrato*, Ius romanum, 2021/2, 168-180.
- PULIATTI S., *Quale sorte per la stipulatio in età tardo imperiale, 'rec.'* a Lombardo F., *Studi su stipulatio e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, LED, Milano 2020, Tesseræ iuris, 2.2 (2021), 209-213.
- PULITANO F., *Brevi note in tema di attività sportiva, responsabilità ex lege Aquilia e cause di giustificazione*, AG, 153.3 (2021), 707-737.
- ПУРПУРА ДЖ. [PURPURA G.], *Lex Rhodia: законът за родоската митница = The Lex Rhodia: A Law of the Customs of Rhodes*, Ius romanum, 2021/2, 37-57.
- РИЦИ М. [RIZZI M.], «*Maiora quis pondera tibi commodavit cum emeris ad pondus*». Бележки към D. 47.2.52.22 (Ulp., 37 ad ed.) = «*Maiora quis pondera tibi commodavit cum emeris ad pondus*». Notes to D. 47.2.52.22 (Ulp., 37 ad ed.), Ius romanum, 2021/1, 225-245.
- РОДРИГЕС ЕНЕС А. [RODRÍGUEZ ENNES L.], Урбанистичният произход на едиктите „*De effusis vel deiectis*“ и „*De positis vel suspensis*“ = *The Urban Origins of the Edicts „De effusis vel deiectis“ and „De positis vel suspensis“*, Ius romanum, 2021/1, 393-413.
- RODRIGUES ROCHA F., *Meciano e o ex lege Rhodia (D. 14.2.9). Uma possível hipótese palinogenética*, Specula iuris, 1.2 (2021), 59-92.
- ROMANO G., *L'actio in factum' come surrogato dell'azione di ripetizione? A proposito di Iul. 60 dig. D. 39.6.18.1 e Iav. 13 epist. D. 19.5.10*, AUPA, 64 (2021), 167-202.
- ROMANO G., *Note a margine di Paul 5 quaest. D. 19.5.5.4-5*, AUPA, 64 (2021), 139-166.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Fusco S., *Specialiter autem iniuria dicitur contumelia*, In Schibboleth Edizioni, Roma 2020, Bollettino di studi latini, 51.2 (2021), 728-734.
- SANSÓN RODRÍGUEZ M^aV., *Responsabilidad del vendedor por vicios jurídicos en derecho romano y derecho comparado. Problemas que plantea su modernización*, RGDR, 37 (2021).
- SCHERMAIER M., 'rec.' a Forster D., *On'ab und laesio enormis. Preisgrenzen im talmudischen und römischen Kaufrecht*, C.H. Beck, München 2018, TR / RHD / LHR, 89.1-2 (2021), 263-268.
- SIKLÓSI I., *A custodia-felelősség problémái a római jogban [Problemi di responsabilità per custodia nel diritto romano]*, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2021, ISBN 9789633123386.
- SOBCZYK M., *Datio ob rem and datio ob causam – the purpose of performance in Roman law*, TR / RHD / LHR, 89.3-4 (2021), 356-378.
- SPINA A., *Fraternitas, societas, consortium. Antichi percorsi storiografici e nuove prospettive di ricerca*, LR, 10 (2021), 331-355.
- STANKOVIĆ E. - SOVRLIĆ M., *Transportation Services in Late Roman Empire*, Ius romanum, 2021/2, 160-167.
- STOLFI E., *Ancora su 'actio de dolo, agere praescriptis verbis' e un synallagma che non c'è*, AUPA, 64 (2021), 285-307.
- СТОЯНОВ Д. [STOYANOV D.], Прехвърлянето на вземания и клаузите за непрехвърляемост на блага в римското частно право = *Transferability of Receivables and the Contractual Prohibition on Assignment in Roman Private Law*, Годишник на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, Юридически факултет, 87 (2021), 237-299.
- ТАФАРО С. [TAFARO S.], Дължници и дългове: нови перспективи = *Debtors and Debts: New Perspectives*, Ius romanum, 2021/1, 96-120.
- ТАФАРО С. [TAFARO S.], Пиратството = Πειρατήσ. Rome and Piracy, Ius romanum, 2021/2, 58-82.
- THOMAS P., *Wishful Thinking; the Role and Development of Good Faith in the Roman Law of Contracts*, Právněhistorické Studie, 51.3 (2021), 19-36.
- VILLAFUERTE PHILIPPSBORN F.D., *La datio in solutum necessaria*, PERVIVENCIA, 6 (2021).
- WASCHE A., *Zum Eviktionsregress beim Pfandverkauf. Überprüfung der „Interpolationen in den Pandekten“ von Otto Gradenwitz*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 223-248.
- ВЕГМАН СТОКЕБРАНД А. [WEGMANN STOCKEBRAND A.], *Contrahere obligationem в класическото римско право = Contrahere obligationem in Classical Roman Law*, Ius romanum, 2021/1, 47-69.
- ZAHN B., *Si quid universitati debetur: Forderungen und Schulden privater Personenvereinigungen im römischen Recht*, Böhlau Verlag, Wien-Köln 2021, ISBN 9783412523770.
- ZAMBOTTO I., *Nexum. Struttura e funzione di un vincolo giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2021, ISBN 9788849547016.
- ŽIHA N., *Ugovorna odgovornost liječnika u rimskom pravu = Contractual Liability of a Physician in Roman Law*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 71.3-4 (2021), 411-442.
- ZILLOTTO P., *Le restituzioni conseguenti alla risoluzione della compravendita in diritto romano*, in *Studi sulle restituzioni*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2021, 49-64.

d) Successioni e donazioni

- ARCARIA F., *D. 2.15.8: le transazioni alimentari, l'oratio Marci e la causae cognitio del praetor urbanus*, LR, 10 (2021), 61-126.
- ARCES P., *Il divieto di patti successori e gli acquisti a causa di morte nel diritto romano*, RDR, 21 (2021).
- BABUSIAUX U., *Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht*, Böhlau Verlag, Köln 2021, ISBN 9783825252915.
- БУЧКОВСКИ В. [BUČKOVSKI V.] - КРАНЛИ БАЈРАМ Е. [CRANLEY BAJRAM E.], *Testamenti factio activa et passiva во римското право = Testamenti factio activa et passiva in roman law*, Годишник на Правниот факултет „Јустинијан први“ во Скопје, 59 (2021), 493-507.
- COLELLA L.C., *Notes on Some Roman Wills of the 2nd Century from Egypt*, ZPE, 220 (2021), 219-225.
- DE GIOVANNI L., *Giurisprudenza e legislazione imperiale. Il caso dell'heredis institutio dai Severi a Costantino*, KOINONIA, 45 (2021), 229-243.
- DI NISIO V., *I legati tessili, tra tecnici e diritto*, INDEX, 49 (2021), 163-174.
- ECHENIQUE L.M., *La inficiabilidad del testamento por incumplimiento del officium pietatis*, PERVIVENCIA, 6 (2021).
- FELICI M., *Una definizione memorabile dietro l'elenco di vettovaglie della villa dei Mucii Scaevolae?*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2021), 161-172.
- ЈАКАБ Ђ., *Law and Identity. Considerations about Citizenship and Succession in Provincial Practice*, in *Symposion 2019*, a cura di K. Harter Uibopuu - W. Riess, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 335-358.
- ЈАКАБ Ђ., *Parakatatheke und letztwillige Verfügungen: Zum Hintergrund von D. 32,37,5, ZSS, 138 (2021)*, 338-378.
- LAMBERTINI R., *La problematica del fedecommesso al vaglio di uno specialista, 'rec'. a Minale V.M., La materia fedecommissaria tra giurisprudenza e legislazione. Un percorso attraverso l'opera di Volusio Meciano*, Satura, Napoli 2020, Tesserac iuris, 2.2 (2021), 188-192.
- LO IACONO S., *Ea quae in testamento deleta sunt nella dottrina di Philipp Lotmar*, in «Heimat di tutti i giuristi». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fagnoli, Inschibboleth, Roma 2021, 79-96.
- PELLECCHI L., *Divisio, color, sententia: contaminazioni declamatorie in D. 35.1.82 (Call. 2 quaest.)*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 239-279.
- RAKOCHEVICH M., *Bona fides in Roman Civil Procedure*, Ius romanum, 2021/1, 414-435.
- SIRKS B., *The imperial policy against heretics of restricting succession in the fourth century AD, with an appendix on the Theodosian Code*, TR / RHD / LHR, 89.3-4 (2021), 536-577.
- VECCHIATO R., *Fragmente testamentarischer Verfügungen mit Erwähnung eines Kleros als Erbschaft (P.Köln Inv. 21980, 21981a und 21982)*, ZPE, 220 (2021), 173-185.
- ZAHN B., *Si quid universitati debetur: Forderungen und Schulden privater Personenvereinigungen im römischen Recht*, Böhlau Verlag, Wien-Köln 2021, ISBN 9783412523770.

e) Processo

- ARCARIA F., *D. 2,1,15 ed il principio Si per errorem alius pro alio praetor fuerit aditus, nihil valebit quod actum est*, KOINONIA, 45 (2021), 53-63.
- ARCARIA F., *D. 2.15.8: le transazioni alimentari, l'oratio Marci e la causae cognitio del praetor urbanus*, LR, 10 (2021), 61-126.
- ARCARIA F., *D. 50.13.1: le controversie de mercedibus relative alle operae liberales e l'officium praesidis vel praetoris*, IAH, 13 (2021), 11-58.
- AULETTA F., *Processo formulare e sicurezza giuridica*, INDEX, 49 (2021), 359-362.
- BALDUS C., *Fremde vor römischen Gerichten*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 157-166.
- BLANCH NOUGUÉS J.M., *La litis contestatio y sus efectos en el ámbito de las acciones penales en derecho romano*, RGDR, 37 (2021).
- BUCHWITZ W., *Schiedsverfahren und Mediation in Rom*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 197-205.
- CARDILLI R., *La Formula Mucii Scaevolae della Villa del Giurista*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2021), 219-234.
- CARRO V., *Civis Romanus sum: riflessioni su strumenti privatistici e garanzie*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 97-108.
- CASCIONE C., *Tre papiri processuali*, INDEX, 49 (2021), 418-425.
- COSTABILE F., *La Villa dei Mucii sull'Aniene e l'invenzione della Formula di Mucio Scevola nel processo civile romano: dibattito e progressi a tre anni dalla scoperta*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2021), 387-460.

- DI MARIA S., *Nuove tendenze della legislazione giustiniana in tema di processo: le Novelle 125 e 126*, RDR, 21 (2021).
- FARGNOLI I., *Nel prisma degli studi sul processo romano. Il dissidio scientifico tra Moriz Wlassak e Philipp Lotmar*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 307-322.
- FERCIA R., *La 'doppia veste' processuale del certum. Quinto Mucio e la conceptio verborum della conductio formulare*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 269-306.
- GONZÁLES ROLDÁN Y., *Actio pro socio e perdita dolosa del possesso*, LR, 10 (2021), 443-457.
- HARKE J.D., *Der Eid in der Konfliktlösung*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 179-186.
- HERMON E., *De l'approche adaptative à la démarche résiliente de gestion du risque de précipitations: note sur Cicéron, Topica, 4.24; 9.38-39; D. 39.3.2, 5-6; D. 39.3.11*, *JUS-online*, 7.5 (2021), 1-36.
- HEUKENKAMP E., *Rem de qua controversia est prohibetur in sacrum dedicare*, TR / RHD / LHR, 89.3-4 (2021), 310-355.
- JAKAB É., *Formulae and proceedings before Roman courts*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 197-212.
- KANTOR G., *Die römische Provinzialgerichtsbarkeit*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 283-294.
- KLINCK F., *Römische Zivilverfahren*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 233-243.
- LAMBERTI F., *Konfliktlösung in den Städten*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 337-344.
- LAURENDI R., *Oralità e scrittura nel processo civile romano: i documenti della prassi e la Formula Mucci Scaevola*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 323-344.
- LAZO P., *Exceptio doli y delegación. Una aproximación a sus problemas*, *Specula iuris*, 1.2 (2021), 45-58.
- LÓPEZ HUGUET M.L., 'rec.' a Agudo Ruiz A., *La apelación civil en la legislación de Justiniano*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 37 (2021).
- MANTHE U., *Entstehung von Konfliktlösungsinstitutionen in Rom*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 219-232.
- MILOTTIĆ I., *Indicije, dokazi i dokazivanje in civilibus u rimsko-kanonskom postupku = Indications, proofs and proving in the Roman-canon procedure*, in *Dokaz o ništavosti ženidbe. Zbornik radova IX. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Potocima (Mostar, 9.-10. listopada 2015)*, a cura di L. Bolja, Glas Koncila, Zagreb 2021, 31-58.
- NOWICKA D., *Kilka uwag na temat zasad swobodnej oceny dowodów w rzymskim procesie karnym w kontekście 'zasady pluralizmu dowodowego' = A Few Remarks on the Principle of Free Evaluation of Evidence in Roman Criminal Trials in the Context of 'the Principle of Evidentiary Pluralism'*, *Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegąd Prawa i Administracji*, 127 (2021), 529-544.
- PAPA G., *Advocati, qui... laborantium spem vitam et posteros defendunt*, *INDEX*, 49 (2021), 426-442.
- PAVESE M.P., *Formula Mucci: riflessioni su un genitivo e suo significato storico*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 183-196.
- PEÑA GRANDE T., *La ejecución del laudo arbitral: régimen jurídico; suspensión; denegación. La ejecución del laudo extranjero*, *RGDR*, 37 (2021).
- PÉREZ LÓPEZ X., *Para una historia de la jurisdicción voluntaria*, *INDEX*, 49 (2021), 409-417.
- PRADO RODRÍGUEZ J.C., *El restablecimiento de la aequitas patrimonial como objetivo intrínseco de la actio Publiciana*, *INDEX*, 49 (2021), 387-408.
- PRADO RODRÍGUEZ J.C., *Sobre la inclusión de una actio utilis en el entorno jurisprudencial inherente a la llamada «acción Pauliana»: a propósito de D. 42,8,6,13 (ULP 66 AD ED.)*, *RGDR*, 37 (2021).
- SACCOCCIO A., *Giurisdizione sì, ma volontaria, 'rec.' a Pasquino P., Sed voluntariam. Ricerche in tema di iurisdictio*, *Satura*, Napoli 2020, *KOINQNIA*, 45 (2021), 555-571.
- SACCOCCIO A., *Per una protostoria delle ripetizioni*, in *Studi sulle restituzioni*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2021, 3-48.
- SACCOCCIO A., *Per una protostoria delle ripetizioni*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 235-268.
- SÄNGER P., *Konfliktlösung im römischen Ägypten*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 383-392.
- SCHEIBELREITER P., *Vom didaktischen Nutzen des aktionenrechtlichen Ansatzes. Aus Anlass eines Seminars zum römischen Zivilprozessrecht*, *JAP*, 04 (2020-2021), 202-211.

- SORKA K., *Veritatem esse quaerendam: Prawda w rzymskim procesie cywilnym = Veritatem esse quaerendam: the truth in the Roman civil trial*, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ISBN 9788381385114.
- TORRENT A., *Concurrencia y paralelismos entre la actio legis Aquiliae, la actio ex locato, y la actio iniuriarum*, INDEX, 49 (2021), 363-386.
- TUORI K., *Konfliktlösung durch den Princeps, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 135-145.
- TURELLI G., *La nozione di «translatio» tra retorica e processo civile romano*, RDR, 21 (2021).
- VALDITARA G., *La formula di Mucio Scevola*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2021), 213-218.
- VARVARO M., *La Formula di Mucio Scevola, i nomi delle azioni e l'agere per concepta verba*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 26 (2021), 345-386.
- VILLANUEVA MARTÍNEZ A., *Reflections on Legal Taxonomy: The Example Of Iusurandum*, Studia Prawno-Ekonomiczne, 120 (2021), 119-133.
- WOJTCZAK M., *Audientia sacerdotalis? Remarks on the Legal Nature of Dispute Resolution by Ecclesiastics in Late Antiquity*, Zeitschrift für Antikes Christentum, 25.1 (2021), 108-149.
- ZUCCOTTI F., *Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsonem» in Alfeno Varo e in Aristone*, LR, 10 (2021), 27-60.
- DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE
MEDITERRANEO**
- a) Fonti e studi sulle fonti**
- b) Diritto privato**
- HARTER UIBOPUU K., *Fremde vor Gerichten der griechischen Städte*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 147-156.
- HARTER UIBOPUU K., *Mediation und Schiedsverfahren im antiken Griechenland*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 187-195.
- MANN C., *Konfliktlösung in Wettkämpfen*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 317-325.
- SCHEIBELREITER P., *Die μισθωσις des Theodotos (Lys. 3). Zugleich ein Beitrag zur Terminologie des „Verdingungsvertrages“ im griechischen Recht. Antwort auf Paulin Ismard*, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), 28 (2021), 437-454 [anche in *Symposium 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.–28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 437-454].
- STOLFI E., *Di chi è la colpa? Note attorno a volontà e responsabilità individuale nella tragedia greca*, Studi Senesi, 133.2 (2021), 327-358.
- THÜR G., *Griechische Zivilverfahren*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 207-218.
- VAN BLERK N.J., *The contribution of Papyrus Ashmolean Museum 1945.97 ("Nauakht's will & related documents") to our understanding of the ancient Egyptian testamentary disposition and succession law*, Fundamina, 27.1 (2021), 101-142.
- c) Diritto pubblico e penale**
- BARBATO M., *'For Themistocles of Phrearrhoi, on Account of Honour': Ostracism, Honour and the Nature of Athenian Politics*, The Classical Quarterly, 71.2 (2021), 500-519.
- EGETENMEIER P., *Stellvertreter seleukidischer Könige. Eine kritische Analyse zum ‚Kanzler‘ im Seleukidenreich*, Klio, 103.2 (2021), 560-607.
- FILIAS D., *Ho boulomenos in the legal procedure of the Hellenic League of 302 B.C. and Athenian influence on the prosecution systems of the Panhellenic Leagues*, The Ancient History Bulletin, 35 (2021).
- JAKAB É., *Allam és demokrácia. Törvényhozás és törvénykezés az ókori Athénban [Stato e democrazia. Legislazione e potere giudiziario nell'antica Atene]*, Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan Kiadó, Budapest 2021, ISBN 9789634148074.
- JORDAN B., *Konfliktlösung im alten Ägypten*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 363-372.
- KHOLOD M.M., *The Administration of Syria under Alexander the Great*, Klio, 103.2 (2021), 505-537.
- LANNI A., *Strafverfahren im antiken Griechenland*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1,

- a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 245-253.
- OTTO E., *Konfliktlösung und Konfliktvermeidung im antiken Israel*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 353-362.
- RIESS W., *Rationalitäten der Konfliktregulierung: Recht, Sitte, Religion im klassischen Athen*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 47-58.
- SAVALLI LESTRADE I., 'rec.' a Egetenmeier P., *Zwischen zwei Welten. Die Königsfreunde im Dialog zwischen Städten und Monarchen vom Jahr der Könige bis zum Frieden von Apameia (306-188 v. Chr.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Schepunkte, 21.12 (2021).
- SCHEIBELREITER P., *Strafen und ihre Alternativen. Griechenland*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 265-273.
- SCHMITZ W., *Konfliktlösung in dörflichen Gemeinschaften im archaischen Griechenland*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 307-315.
- SIMONETTI C., *Gli Ittiti a Emar e gli Assiri a Kaniš. Spunti per una riflessione sul riconoscimento di cittadini stranieri liberi nel corso del II millennio a. C.*, AUPA, 64 (2021), 319-336.
- STOLFI E., *La democrazia a teatro. Scene di voto nella tragedia greca*, *Specula iuris*, 1.2 (2021), 5-43.
- VALDÉS GUÍA M., *Atimoi por deudas. Expulsión y reintegración de atimoi en Atenas clásica*, *AHAMM*, 55.2 (2021), 1-24.
- d) Storia, cultura e tradizioni**
- BANFI A., *Pensare la legge: a proposito della "cultura giuridica" del Peripato e del cosiddetto 'de eligendis magistratibus'*, AUPA, 64 (2021), 3-22.
- KALDELLIS A., *Civic Identity and Civic Participation in Constantinople*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 93-110.
- MADELA A., 'rec.' a Kröll K., *Myth, Religion, Tradition, and Narrative in Late Antique Greek Poetry*, Austrian Academy of Sciences Press, Wien 2020, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 74.3 (2021), 96-101.
- MOURATIDIS G.E., *Athletes, Citizenships and Hellenic Identity during the Imperial Period*, *Klio*, 103.2 (2021), 675-703.
- RÖNNBERG M., 'rec.' a Meister J.B., *'Adel' und gesellschaftliche Differenzierung im archaischen und frühklassischen Griechenland*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 74.3 (2021), 102-107.
- SOFIA A., «Un uomo al servizio TUKUL-GÍD.DA o un uomo libero». *La condizione del fuggiasco nel vicino Oriente antico del tardo bronzo*, *IAH*, 13 (2021), 167-182.
- e) Raccolte di scritti e atti di convegni**
- Private Associations in the Ancient Greek World*, a cura di V. Gabrielsen - M.C.D. Paganini, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781108838993.
- RUFFING K., 'rec.' a *Cosmopolitanism and Empire. Universal Rulers, Local Elites, and Cultural Integration in the Ancient Near East and Mediterranean*, a cura di M. Lavan - R.E. Payne - J. Weisweiler, Oxford University Press, London-New York 2016, *Klio*, 103.2 (2021), 721-725.
- SELAND E.H., 'rec.' a *The Middle East as Middle Ground? Cultural Interaction in the Ancient Middle East revisited*, a cura di J. Hoffmann-Salz, Holzhausen-Verlag, Wien 2021, Schepunkte, 21.12 (2021).
- DIRITTO BIZANTINO**
- a) Fonti e studi sulle fonti**
- BANFI A., *Psello e il diritto. Considerazioni preliminari agli scritti giuridici di Michele Psello*, *Specula iuris*, 1.2 (2021), 93-118.
- BRANDES W., *Byzantinische Rechtsgeschichte in Frankfurt – eine Bilanz*, *Rechtsgeschichte - Legal History*, 29 (2021), 70-89.
- DE JONG H., *Byzantijs recht: louter amusabel tijdverdrijf?*, *Ars acqui*, 1 (2021), 6-8.
- MINALE V.M., *Tra storia delle fonti e studio degli istituti: gli scritti di 'diritto bizantino' di Francesco Sitzia*, *KOINΩNIA*, 45 (2021), 519-531.
- MOLINARI M., *La Parafresi greca delle Istituzioni di Giustiniano tra methodus docendi e mito. Έξε ταῦτα ὡς ἐν προθεωρία*, BUP, Bologna 2021, ISBN 9788869239793.
- MOREAU D., 'rec.' a D'Avray D.L., *Papal Jurisprudence C. 400. Sources of the Canon Law Tradition*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, *JRS*, 111 (2021), 342-344.
- ROGNONI C., *Legal Texts and Juridical Practice in Byzantine Italy, in A Companion to Byzantine*

- Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, 760-796.
- SCIORTINO S., *I commenti di Taleleo e Teodoro di Ermopoli a C. 2.4.29: un raffronto in tema di transazione*, AUPA, 64 (2021), 263-284.
- SPRUIT J.E., *Wurde das Lehrprogramm der Antecessoren in Konstantinopel um ein oder zwei Jahre verlängert?*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 215-221.
- ЦИБРАНСКА-КОСТОВА М. [TSIBRANSKA-KOSTOVA M.], Прохирон / Закон Градски. Юридическото наследство на православното славянство = *Procheiros nomos / Zakon gradski. The Juridical Legacy of Orthodox Slavs*, Valentin Trajanov, София [Sofia] 2021, ISBN 9789549928846.
- VAN BOCHOVE T.E., *The 'Index Coislinianus' revisited: Compiling an editorial scheme during the reign of Basil the Macedonian*, AUPA, 64 (2021), 23-48.
- WOUTHUYSEN G., *Codex Nicholsonianus*, JRS, 111 (2021), 225-238.
- b) Diritto privato**
- GONIS N., *A Loan of Money with Interest in Kind from Sixth-Century Fayum*, ZPE, 220 (2021), 267-269.
- PENNA D., *The Role of Slaves in the Byzantine Economy, 10th–11th Centuries: Legal Aspects, in Slavery in the Black Sea Region, c. 900–1900. Forms of Unfreedom at the Intersection between Christianity and Islam*, a cura di F. Roşu, Brill, Leiden 2021, 63-89.
- PULIATTI S., *Quale sorte per la stipulatio in età tardo imperiale*, 'rec.' a Lombardo F., *Studi su stipulatio e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, LED, Milano 2020, Tesseræ iuris, 2.2 (2021), 209-213.
- LÓPEZ HUGUET M.L., 'rec.' a Agudo Ruiz A., *La apelación civil en la legislación de Justiniano*, Universidad de La Rioja-Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 37 (2021).
- THÜNGEN L., *Unterricht des Antezessors Isidor über das Beweisrecht (D. 22.3–5) Versuch einer Palingenesie*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 291-349.
- c) Diritto pubblico e penale**
- CLEMENTE FERNÁNDEZ A.I., 'rec.' a Corona Encinas Á., *Instituciones políticas municipales durante el Reinado de Justiniano I (527-565). Un estudio histórico-jurídico. Prólogo de Francisco J. Andrés Santos*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 37 (2021).
- CORONA ENCINAS Á., *Instituciones políticas municipales durante el Reinado de Justiniano I (527-565). Un estudio histórico-jurídico. Prólogo de Francisco J. Andrés Santos*, Dykinson, Madrid 2021, ISBN 9788413777375.
- FERNÁNDEZ DELGADO A., *Pax fundata cum persis. Un análisis histórico-jurídico del Tratado bilateral romano-sasánida de 561/562*, RGDR, 37 (2021).
- ИЛИЋ Т. [ILIĆ T.], Екдик (дефенсор цивитатис) у Римском царству и Византији (*Ekdik [defensor civitatis] u Rimskom carstvu i Vizantiji*) = *Ekdikos (defensor civitatis) in Roman Empire and Byzantium*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 69.3 (2021), 565-622.
- LIN S., *Justin under Justinian: The Rise of Emperor Justin II Revisited*, DOP, 75 (2021), 121-142.
- NICOLINI V., *Pensée politique et discipline chrétienne dans l'Ektthesis d'Agapet le Diacre et les Nouvelles de Justinien*, Byzantion, 91 (2021), 265-283.
- PRIGENT V., *Byzantine Administration and the Army*, in *A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, 140-168.
- STAVROPOULOS E., *Imperium et sacerdotium. Droit et Pouvoir sous l'Empereur Manuel Ier Comnène (1143-1180)*, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503594156.
- ZAERA GARCÍA A.B., 'rec.' a Corona Encinas Á., *Instituciones políticas municipales durante el Reinado de Justiniano I (527-565). Un estudio histórico-jurídico. Prólogo de Francisco J. Andrés Santos*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 37 (2021).
- d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente**
- ANDERSON B., *Images in Byzantine Thought and Practice, ca. 500–700*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 144-188.
- APOSTOLOPOULOS D.G., *Continuity and Change: The Patriarchate in the Early Ottoman Period 1. The Survival of a Byzantine Institution*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 103-117.
- ARIANTZI D., *Byzantinische Prostituierte zwischen Marginalisierung und Reintegration in die Gesellschaft*, Byzantion, 91 (2021), 1-45.
- AUZÉPY M.-F., *The Iconophile Intermission and Second Iconoclasm, 780–843*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 368-398.
- BAGHOS M., *From the Ancient Near East to Christian Byzantium: Kings, Symbols, and Cities*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2021, ISBN 9781527566279.

- BALARD M., *Black Sea Slavery in Genoese Notarial Sources, 13th–15th Centuries, in Slavery in the Black Sea Region, c. 900–1900. Forms of Unfreedom at the Intersection between Christianity and Islam*, a cura di F. Roşu, Brill, Leiden 2021, 19-40.
- BASIĆ I., *The Inscription of Archbishop John of Split: Iconoclasm and Dissidence in Late 8th-Century Dalmatia*, in *Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 92-122.
- BERGAMO N., *Irene, Imperatore dei Romani?*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 325-353.
- BESHAY M., *Solomon the Builder: The Testament of Solomon within Byzantine Imperial and Apocalyptic Culture*, *Journal of Late Antiquity*, 14.2 (2021), 471-497.
- BLANCHET M.-H., *The Patriarchs and the Union of the Churches, in A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 84-102.
- BÖRM H., *Procopius and the East*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 310-336.
- BRODKA D., *Procopius as a Historiographer*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 194-211.
- BUENO DELGADO J.A., *Teodora entre papas: de Agapito a Vigilio. El delicado equilibrio entre monofisismo y poder*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 157-166.
- CIOLFI L.M., *La porpora nel Sinassario di Costantinopoli. Imperatori ed imperatrici in odore di santità?*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 409-437.
- CORTÉS ARRESE M., *Las mil caras de Teodora*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 167-189.
- COSENTINO S., *Ecclesiastic Life and Its Institutions*, in *A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, 68-105.
- COSENTINO S., *La famiglia di Eraclio, Martina e l'anno dei quattro imperatori*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 271-293.
- COSENTINO S., *Politics and Society*, in *A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, 29-67.
- DE RIDDER N., *The Portrayal of Jews and Ex-Jews in the Byzantine Life of Constantine the Former Jew and Its Historical Context, in Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 178-192.
- DEGNI P., *Literary and Book Production in Byzantine Italy*, in *A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, 733-759.
- DINARÈS CABRERIZO O., *Estudio de la correspondencia entre el rey Sisebuto y el patricius Cesáreo: encuentros y desencuentros entre el protocolo diplomático visigodo y el bizantino en el siglo VII*, *Estudios bizantinos*, 9 (2021), 133-165.
- DRIJVERS J.W., 'rec.' a Raum T., *Szenen eines Überlebenskampfes. Akteure und Handlungsspielräume im Imperium Romanum 610-630*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Schepunkte, 21.12 (2021).
- DROCOURT N., *Travellers, Diplomats, Interpreters and Others: Agents of Political Relations*, in *A Companion to Byzantium and the West, 900-1204*, a cura di N. Drocourt - S. Kolditz, Brill, Leiden 2021, 419-445.
- DZINO D., *The Mission of Abbot Martin in Dalmatia and Istria 641 or 642: A New Interpretation*, in *Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 70-91.
- FEIST S., *Material Culture*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 261-322.
- FORREST S., *A Quest for Uniformity? The Armenian Canons of the Quinisext Council (c. 691/692)*, in *Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 138-160.
- GALGANO F., *Feste, banchetti, cerimonie a Bisanzio. Le articolazioni amministrative nel cd. Kletorologion di Filoteo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 377-393.

- GAŠIĆ D.R., *Antički motivi i mitološke reminiscencije vizantijskog istoriopisanja XV veka – pregledne narativne crtice = Ancient Motives and Mythological Reminiscences of Byzantine Historiography of the 15th Century – Overview Narrative Lines*, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 51.2 (2021), 257-270.
- GASTGEBER Ch., *Diplomatics of the Patriarchate of Constantinople: The State of Research on Byzantine Documents of the Patriarchs of Constantinople*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 246-285.
- GASTGEBER Ch., *Linguistic Competence, Diplomacy and Diplomatics*, in *A Companion to Byzantium and the West, 900-1204*, a cura di N. Drocourt - S. Kolditz, Brill, Leiden 2021, 108-134.
- GREATREX G., *Procopius: Life and Works*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 61-69.
- HUMPHREYS M., *First Iconoclasm, ca. 700–780*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 325-367.
- KALDELLIS A., *The Classicism of Procopius*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 339-354.
- KARPOV S., *Slavery in the Black Sea Region in Venetian Notarial Sources, 14th–15th Centuries*, in *Slavery in the Black Sea Region, c. 900–1900. Forms of Unfreedom at the Intersection between Christianity and Islam*, a cura di F. Roşu, Brill, Leiden 2021, 41-59.
- KITSOS M., *Byzantine Christian Claims of Religious Legitimacy: Jews as Dissident Foils in Adversus Iudaeos Dialogues in Discussions on Icons*, in *Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 161-177.
- KOLBABA T.M., *The Patriarchate and the Western Church to 1204*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 42-62.
- KRAFT A., *A Clash of Eschatological Paradigms? The Condemnation of John Italos Revisited*, in *Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 193-213.
- KRAUSMÜLLER D., *The Problem of the Holy: Iconoclasm, Saints, Relics and Monks*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 464-494.
- LANIADO A., *Social Status and Civic Participation in Early Byzantine Cities*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 111-144.
- LAURITZEN F., *Patriarch and Synods in the Middle Byzantine Period (843–1081)*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 24-41.
- LEPPIN H., *The Eastern Roman Empire and Its Neighbours in the “Age of Justinian” – An Overview*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 9-27.
- LÓPEZ-SANTOS KORNBURGER F., *Gender, Power, and Narrative in Eleventh-Century Byzantium: Batatzina’s Leadership of the Rebellion at Raidestos as Recounted by Michael Attaleiates*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 373-394.
- LOUTH A., *The Theological Argument about Images in the 8th Century*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 401-424.
- MARCOS HIERRO E., *La novela de Esther. Un modelo hagiográfico para emperatrices ortodoxas*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 294-310.
- MECELLA L., *Procopius’ Sources*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 178-193.
- MITSIU E., *The Patriarchate and Imperial Power*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 204-225.
- MORINI E., *Monastic Life and Its Institutions*, in *A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, 106-139.
- MÜLLER S.P., *Latins in Roman (Byzantine) Histories*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004460928.
- NOBLE Th.F.X., *Iconoclasm, Images, and the West*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 538-570.
- OLSTER D.M., *Justinian II’s Two Silentia*, in *Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 123-137.
- PAŪZI-APOSTOLOPOULOU M., *Continuity and Change: The Patriarchate in the Early Ottoman*

- Period 2. *Institutions and Administration: Continuity and Rupture*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 118-129.
- PARRY K., *The Theological Argument about Images in the 9th Century*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 425-463.
- PAZDERNIK C., *War and Empire in Procopius' Wars*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 255-274.
- PFEILSCHIFTER R., *The Secret History*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 121-136.
- POPOVIĆ M.St., *The Patriarchate and the Churches of the Balkans*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 151-182.
- PREISER-KAPPELLER J., *Patriarch and Synod in the Late Byzantine Period (1204-1453)*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 63-83.
- PRICE R., *Acta, Treatises, and Hagiography*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 230-260.
- PRIGENT V., *Mints, Coin Production and Circulation*, in *A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, 328-359.
- RANCE P., *Wars*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 70-120.
- RAPP C., *The Early Patriarchate (325-726)*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 1-23.
- RITTER M., *The Byzantine Afterlife of Procopius' Building*, DOP, 75 (2021), 143-170.
- ROBERTO U., *Procopius and His Protagonists*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 355-373.
- SAHNER C.C., *Images and Iconoclasm in Islam, ca. 600-850*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 497-537.
- STRICKLER R.W., *Monsters Dressed in Purple: Imperial Critique in Early 7th-Century Byzantine Literature, in Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, 52-69.
- TODT K.-P., *The Patriarchate of Constantinople and the Greek-Orthodox Patriarchates of the East*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 130-150.
- TORGERSON J.W. - HUMPHREYS M., *Chronicles, Histories, and Letters*, in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, 191-229.
- TOUGHER S., *Eudokia Ingerina and the "Macedonian Dynasty": The Visible Woman*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 357-372.
- TSAGKAROPOULOS P., *Fleeting but Powerful: Portraits of Empresses of the Iconoclast Period*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 311-324.
- VESPIGNANI G., *Irene Dukaina in the Alexiada de Ana Comnena: la basilissa ideal*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, 395-405.
- VETOCHNIKOV K., *The Patriarchate of Constantinople and Russian Countries in the Middle Ages*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 183-203.
- WHITBY M., *Procopius' Buildings and Panegyric Effect*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 137-151.
- WHITBY M., *Procopius' Missing Year*, Byzantion, 91 (2021), 413-421.
- WIEMER H.-U., *Procopius and the Barbarians in the West*, in *A Companion to Procopius of Caesarea*, a cura di M. Meier - F. Montinaro, Brill, Leiden 2021, 275-309.
- ZERVAN V., *Patriarchs and Education*, in *A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, 226-245.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

- A Companion to Byzantine Iconoclasm*, a cura di M. Humphreys, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004339903.

- A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004307698.
- A Companion to Byzantium and the West, 900-1204*, a cura di N. Drocourt - S. Kolditz, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004499249.
- A Companion to the Patriarchate of Constantinople*, a cura di Ch. Gastgeber - E. Mitsiou - J. Preiser-Kapeller - V. Zervan, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004424470.
- Dissidence and Persecution in Byzantium. From Constantine to Michael Psellos*, a cura di D. Dzino - R. Strickler, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004472921.
- Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio*, a cura di M.C. Chiriatti - R.V. Marín, Brill, Leiden 2021, ISBN 9783506760371.
- Slavery in the Black Sea Region, c.900–1900. Forms of Unfreedom at the Intersection between Christianity and Islam*, a cura di F. Roşu, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004470712.
- DIRITTO PENALE E PROCESSO**
- ADAMO A., *Ancora ipotesi 'provocatorie' di costituzioni nel libro nono di C.Th. fonte del diritto*, KOINONIA, 45 (2021), 31-51.
- ANNUNZIATA D., *I militum delicta nell'opera De re militari di Menandro*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 207-221.
- ATZERI L., *La sanzione dell'infamia e il contrasto alla corruzione e al malgoverno nell'amministrazione tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 605-631.
- AUCIELLO M., *Romani-giganti e Romani-pigmei. Un 'Leitmotiv' dottrinario (vagamente stonato) e un piccolo bluff di Enrico Ferri*, INDEX, 49 (2021), 564-576.
- BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Regole di giudizio e garanzie del reo nel processo contro Gesù di Nazareth. Dalle formalità dell'istruzione sinedrile alle libertà retoriche dell'inquisizione romana imperiale. Paralleli e riscontri nelle fonti apocrife del II secolo d.C.*, KOINONIA, 45 (2021), 109-165.
- BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Regole di giudizio e garanzie del reo nel processo contro Gesù di Nazareth. Dalle formalità dell'istruzione sinedrile alle libertà retoriche dell'inquisizione romana imperiale*, PERVIVENCIA, 6 (2021).
- CARBONE M., *La difesa del mare nostrum in una costituzione teodosiana*, Ius romanum, 2021/2, 243-252.
- ČERNOCH, R., *Scelestam inierit factionem... (C 9, 8, 5) aneb k účasti na protistátní zaměření zločinecké skupině [Scelestam inierit factionem... (C 9, 8, 5) o per partecipare a un gruppo criminale antistatale]*, in *Protistátní trestné činy věera a dnes*, vol.1, a cura di J. Tauchen, Masarykova univerzita, Brno 2021, 12-23.
- CHMIEL A., *Defence Right of the Accused and the Evidence from Slave's Testimony in the Roman Criminal Procedure*, Studia Iuridica Lublinsensia, 30.5 (2021), 107-121.
- CHMIEL A., *Reus vel suspectus? On the Status of the Accused and the Suspect in the Roman Criminal Procedure*, Studia Iuridica Lublinsensia, 30.2 (2021), 63-79.
- CIMACHOWICZ K., *Some Remarks on the Criminal Liability of Slaves Based on Lex Iulia de adulteriis coercendis*, Studia Iuridica Lublinsensia, 30.2 (2021), 111-124.
- CORSARO C., *Su un frammento dell'oratore Crasso (Cic. de orat. 1, 225)*, Bollettino di studi latini, 51.2 (2021), 510-523.
- DAGUET GAGEY A., *La mémoire et sa condamnation dans le monde romain: L'éloquence de l'oubli?*, e-Spania, 38 (2021).
- DONADIO N., *Retorica e diritto criminale nell'oratoria ciceroniana*, INDEX, 49 (2021), 443-500.
- DYJAKOWSKA M., *The Evidence Given by Slaves in the Trials of crimen maiestatis*, Studia Iuridica Lublinsensia, 30.2 (2021), 125-138.
- FARGNOLI I., *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale*, in «Heimat di tutti i giuristi». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, a cura di I. Fagnoli, Inschibboleth, Roma 2021, 97-119.
- GAMAUF R., *Strafen und ihre Alternativen – Rom*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 275-282.
- GONZÁLES ROMANILLOS J.A., *La relevancia penal del consilium*, AG, 153.3 (2021), 739-771.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *El crimen de lesa majestad en el periodo del despotismo imperial en Plin. Ep. 1.5.1*, RIJ-ELD, 45 (2021), 203-224.
- GRECO G., *Derive economiche, mentali e religiose in C. 3. 43 (De aleae et aleatoribus)*, TSDP, 14 (2021).

- HAYASHI T., *The Addressees of the Responsa of P. Alfenus Varus and the Accessibility of Legal Support for 'Ordinary' People in Late Republican Rome*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 109-118.
- JARAMAZ RESKUŠIĆ I. - MILOTIĆ I., *Crimina protiv spolnog morala u vrsarskoj pravnoj zbirci kanonska narav i rimski uzori (Kanonska pravila kao izvor statutarnog prava) = Crimina Against Sexual Morality in the Legal Compilation of Vrsar: Their Nature in Canon Law and Roman Foundations (Canon Rules as a Source of Statutory Law)*, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 28.1 (2021), 153-180.
- JARAMAZ RESKUŠIĆ I. - MILOTIĆ I., *Islands of Exile in Roman Criminal Policy*, Ius romanum, 2021/2, 131-151.
- JARAMAZ RESKUŠIĆ I. - MILOTIĆ I., *Islands of Exile in Roman Criminal Policy*, Ius romanum, 2 (2021), 131-151.
- KUBIAK P., *Repentance as a Mitigating Factor in Roman Criminal Law?*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 119-142.
- LAMBRINI P., *De falsa moneta*, 'rec.' a Vinci M., *De falsa moneta. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Jovene, Napoli 2020, KOINΩNIA, 45 (2021), 495-499.
- LATTOCCO A., *I lictor, conliga manus! Il crimen perduellionis nella Pro Rabirio di Cicerone: studio e rilettura delle fonti*, Stamen, Roma 2021, ISBN 9788831928755.
- MIGLIETTA M., *Appunti (1). Tra persecuzione della falsa moneta ed affermazione dell'assolutismo imperiale*, 'rec.' a Vinci M., *De falsa moneta. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Jovene, Napoli 2020, LR, 10 (2021), 557-561.
- MIGLIETTA M., *I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, Seconda edizione ampliata, Satura, Napoli 2021, ISBN 9788876072253.
- PÉREZ LÓPEZ X., *Les quaestiones extraordinariae republicaines (2): le Sénat et l'Ἰταλία dans les quaestiones extraordinariae chez Polybe*, RH, 99.3 (2021), 283-310.
- PROCCHI F., *Römische Strafverfahren, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 255-264.
- PROCCHI F., *Strategia e tecnica retorica nella 'cognitio senatus': a proposito di πρόληψις in Plin., ep. 3.9*, AUPA, 64 (2021), 49-72.
- REDUZZI F., *Il concetto di vis tra diritto privato e repressione criminale*, AHAMM, 55.2 (2021), 37-44.
- RIZZELLI G., *La donna di Smirne e l'Orazio sororicida*, AUPA, 64 (2021), 97-138.
- ROMANO L., 'rec.' a Maragno G., *Punire e sorvegliare. Sanzioni in oro, imperatori, burocrazia*, Jovene Editore, Napoli 2020, Bollettino di studi latini, 51.2 (2021), 734-738.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Lattocco A., *I lictor, conliga manus! Il crimen perduellionis nella Pro Rabirio di Cicerone: studio e rilettura delle fonti*, Stamen, Roma 2021, Bollettino di studi latini, 51.2 (2021), 666-670.
- SARACYN W., *Novella XVII in the Light of Lex Iulia de maiestate: Hilarius of Arles Case Study*, Вестник правне историје = Herald of Legal History, 2.1 (2021), 82-94.
- SÁRY P., *Az Aulus Gabinius elleni büntetőperек [Procedimento penale contro Aulo Gabinius]*, Miskolci Jogi Szemle: A Miskolci Egyetem Állam- És Jogtudományi Karának Folyóirata, 16.5 (2021), 510-526.
- SÁRY P., *Segítségnyújtás a bűncselekmények áldozatainak az ókori Rómában [Assistenza alle vittime di reati nell'antica Roma]*, in *Ünnepi tanulmányok Siska Katalin 60. Születésnapjának tiszteletére – Viginti quinque anni in ministerio universitatis et iurisprudentiae*, a cura di Á. Margittay-Mészáros, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Debrecen 2021, 56-70.
- SCEVOLA R., *L'enigma del 'dardanariato' e una discussione parlamentare d'altri tempi*, INDEX, 49 (2021), 530-558.
- SCEVOLA R., *Osservazioni sulla venalità del iudex privatus. Rileggendo Carlo Venturini*, TSDP, 14 (2021).
- STOYANOVA V., *Roma contra piratas*, Ius romanum, 2021/2, 363-385.
- THURN A., 'rec.' a Bur C., *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome (312 av. J.-C. - 96 apr. J.-C.)*, École française de Rome, Roma 2018, Klio, 103.2 (2021), 784-788.
- VALDITARA G., *Legge scritta fra certezza del diritto e lotta contro l'oligarchia*, LR, 10 (2021), 313-320.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

- GIUMETTI F., *La memoria del limite. Lo ius prolationis pomerii tra conservatorismo identitario ed aperture cosmopolitiche*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 51-84.
- ROCCO M., *Attività legislativa e ritratti di re in AUC I*, in *Livius noster: Tito Livio e la sua eredità*, a cura di G. Baldo - L. Beltrami, Brepols, Turnhout 2021, 415-444.

b) Repubblica

- BANACH T., *Juliusz Cezar – tyran czy nadzieja Rzeczpospolitej? Analiza mowy Pro Marcello Marka Tulliusza Cicerona = Julius Caesar – Tyran Or Hope For The Republic? Analysis Of Cicero's Pro Marcello*, *Studia Prawno-Ekonomiczne*, 121 (2021), 11-27.
- BRANDI CORDASCO SALMENA DI SAN QUIRICO G., *Iustitium, senatus consultum ultimum and Declaration of hostis publicus in the Roman Emergency Legislation during Civil Wars: the Clash between Antony and Octavian*, *Godišnjak Pravog fakulteta Univerziteta u Sarajevu*, 64 (2021), 88-136.
- CAVAGGIONI F., *Storiografia e leges publicae. Il caso di Livio, AUC 21-30*, in *Livius noster: Tito Livio e la sua eredità*, a cura di G. Baldo - L. Beltrami, Brepols, Turnhout 2021, 369-413.
- DELI G., *The Use and Abuse of Legal History: On the Nature of the Censorial Regimen Morum*, *JEHL*, 12.1 (2021), 138-144.
- EL BEHEIRI N., *Das regimen morum der Zensoren – Konfliktlösung im Adel?*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 327-335.
- LANFRANCHI T., *Le développement des magistratures à Rome dans son contexte italien*, *MEFRA*, 133.2 (2021), 321-346.
- MAYER I OLIVÉ M., *El hermano Equitius: un caso de "sebastianismo" en la Roma republicana*, *RSA*, 51 (2021), 75-93.
- PENNITZ M., 'rec.' a Elster M., *Die Gesetze der späten Republik. Von den Gracchen bis Sulla (133 - 80 v. Chr.)*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 74.2 (2021), 40-47.
- PIANTANIDA F.M., *La dicotomía ciudadano/esclavo y el comportamiento de los aporoi en las guerras serviles tardorrepublicanas: contradicción entre ideología dominante y praxis popular*, in *Entre violence et anomie dans le monde antique 3/3*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 47.1 (2021), 97-129.
- SANGUINETTI A., *La lex Caecilia Didia: una importante disposizione in un momento di crisi*, *Tessarae Iuris*, 2.2 (2021), 57-111.
- SCEVOLA R., *Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane*, *AUPA*, 64 (2021), 203-262.
- THOMMEN L., *Die römische Republik*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2021, ISBN 9783170401167.
- TRAINA G., *Il fascino discreto della borghesia tardorepublicana*, *LR*, 10 (2021), 227-229.
- TUCCILLO F., *Catilinari parricidae rei publicae*, *INDEX*, 49 (2021), 501-511.
- VALDITARA G., *Il dictator tra emergenza e libertà*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892140127.
- WALTER U., 'rec.' a Kreiler B.M., *Ober- und Unterkommandierende der römischen Republik 509–27 v. Chr.*, *Utz*, München 2020, *Historische Zeitschrift*, 313.3 (2021), 736-738.

c) Principato

- BLANCO-PÉREZ A., 'rec.' a Besson A., *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle*, Schwabe, Basel 2020, *JRS*, 111 (2021), 317-318.
- BURASELIS K., 'rec.' a Besson A., *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle*, Schwabe, Basel 2020, *Historische Zeitschrift*, 313.3 (2021), 747-748.
- CHORUS J.M., 'rec.' a Daalder E.S., *De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus, Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus*, *TR / RHD / LHR*, 89.3-4 (2021), 603-618.
- FRARE M., *Senatori dalle provinciae: la scelta di Claudio*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 109-122.
- HARRIS W.V., *The German Landscape and Julio-Claudian Imperialism*, *Klio*, 103.2 (2021), 658-674.
- MICHELIS C., *Antoninus Pius im Akzeptanzsystem. Ein 'durchschnittlicher' Princeps zwischen dynastischem Prinzip und charismatischer Herrschaft*, *Historische Zeitschrift*, 313.3 (2021), 585-613.
- NOWICKA D., *Palenie ksiąg w starożytnym Rzymie jako przejaw autorytarnego ograniczenia republikańskiej wolności słowa = Book Burning in Ancient Rome as a Manifestation of Authoritarian Limitation of the Republican Freedom of Speech*, *Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem*, 43.4 (2021), 201-214.
- PFEILSCHIFFER R., 'rec.' a Flaig E., *Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage*, Campus, Frankfurt am Main 2019, *Historische Zeitschrift*, 313.3 (2021), 742-744.
- РАЧЕВ Т.Н. [РАСНЕВ Т.Н.], *Отношения между западночерноморските градове-държави и Рим по времето на принципата = Western Pontic City-States and Rome during the Principate*, *Ius romanum*, 2021/2, 297-307.
- WALLACE L., 'rec.' a De Bruin J., *Border Communities at the Edge of the Roman Empire: Processes of*

- Change in the Civitas Cananefatium*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2019, JRS, 111 (2021), 295-296.
- XINYUE B., (*Un*)*Seeing Augustus: Libertas, Divinisation, and the Iuvenis of Virgil's First Eclogue*, JRS, 111 (2021), 31-48.
- d) Dominato**
- ARCARIA F., *Defensores quoque, quos graeci syndicos appellant. Il syndicus nell'impero romano tardoantico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 395-450.
- BARBERO A., *Ancora sui comites di Costantino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 561-584.
- BONIN F., *Continuità, discontinuità e influssi nella legislazione costantiniana in materia di diritto privato, 'rec.' a Harke J.D., Utilitas Costantiniana. Privatrechtsgesetzgebung am Beginn des vierten Jahrhunderts*, Duncker & Humblot, Berlin 2021, LR, 10 (2021), 605-621.
- BONO F., «*La notice de l'empire est si connue que...*». Riscoprendo uno studio di Louis Gabriel Conte de Buat-Nançay, IAH, 13 (2021), 155-166.
- CAÑIZAR PALACIOS J.L., *Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet (CTh. 1.15.16): apuntes sobre el vicarius Hispaniarum y sus funciones*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 451-473.
- CARRIÉ J.M. - PORENA P., *La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 7-76.
- CRISTINI M., *Rex magnus: Theodebert I, Justinian, and the Title of 'Great King' in the Sixth Century*, ZPE, 220 (2021), 325-328.
- CROKE B., *Roman Emperors in Context. Theodosius to Justinian*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367680756.
- DI CINTIO L., 'Lex regit omnem civitatis ordinem'. Valentiniano, Interpretatio e Lex Visigothorum I. 1. 13, IAH, 13 (2021), 59-78.
- FUSCO S.A., *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana (II)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 293-326.
- GIOMARO A.M., *La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 535-559.
- LAMBERTINI R., *Un velato antesignano dello Stato confessionale, 'rec.' a Lo Iacono S., Gli anni della breccia cristiana. La legislazione dell'imperatore Graziano*, Giuffrè, Milano 2021, Tesseræ iuris, 2.2 (2021), 192-196.
- LANZA C., «*Chi risponde a chi*» - «*Chi fa che cosa*» e *l'amministrare nel tardoantico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 103-130.
- LOVATO A., *Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'impero romano in epoca tarda*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 77-102.
- PULIATTI S., *Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 275-292.
- RANDAZZO S., *Decurionato cittadino, potere imperiale e strutture di dipendenza. In margine ad un recente convegno*, LR, 10 (2021), 723-735.
- ZANON G., *La patria «immaginata». Cives e barbari tra IV e V secolo d.C.*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Jovene, Napoli 2021, 167-184.
- e) Opere varie e generali**
- EMMELIUS D., *Das Pomerium. Geschriebene Grenze des antiken Rom*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, ISBN 9783949189067.

- GARGOLA D., 'rec.' a Koortbojian M., *Crossing the Pomerium: the Boundaries of Political, Religious, and Military Institutions from Caesar to Constantine*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2020, JRS, 111 (2021), 313-314.
- GIMÉNEZ SÁEZ A., *El trato de reciprocidad con el extranjero en Roma, en relación con la fides*, RGDR, 37 (2021).
- MAKSYMUK K., 'rec.' a Alidoust F., *Natio molestissima. Römerzeitliche Perserbilder von Cicero bis Ammianus Marcellinus*, Computus Druck Satz & Verlag, Gutenberg 2020, Klio, 103.2 (2021), 761-765.
- PELLOSO C., *Democracies and Republics Between Past and Future. From the Athenian Agora to e-Democracy, from the Roman Republic to Negative Power*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367672591.
- RANDAZZO S., *Stato di eccezione, pestilenze e dittadores. L'emergenza "fisiologica" nel diritto pubblico romano*, IAH, 13 (2021), 119-137.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Valditarà G., *Auctoritas fra autorevolezza e autocrazia*, Giappichelli, Torino 2021, Bollettino di studi latini, 51.2 (2021), 738-742.
- SÁRY P., *Regulation of the Relations between Jews and Christians in Roman Law*, JEHL, 12.2 (2021), 181-186.
- AMMINISTRAZIONE E FISCO**
- ALBU M., *The Roman Administration in Dacia and the XIII Legion of Gemina*, Ius romanum, 2021/2, 308-319.
- ANDO C., *Local Citizenship and Civic Participation in the Western Provinces of the Roman Empire*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 39-64.
- ARENA G., *Domus divinae nell'Anatolia tardoantica: il caso della Panfilia*, KOINΩNIA, 45 (2021), 89-108.
- ATZERI L., *La sanzione dell'infamia e il contrasto alla corruzione e al malgoverno nell'amministrazione tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità*. In onore di Maria Campolunghi, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 605-631.
- BARBERO A., *Ancora sui comites di Costantino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità*. In onore di Maria Campolunghi, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 561-584.
- BARTHEL C., *All in the Family? A Prosopographical Note on Marinus of Apamea and the Administration of Roman Libya*, ZPE, 220 (2021), 160-162.
- BONO F., «*La notice de l'empire est si connue que...*». *Riscoprendo uno studio di Louis Gabriel Conte de Buat-Nançay*, IAH, 13 (2021), 155-166.
- BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Xenia, philia e dotine nei trattati Romano-Cartaginesi: un confronto con la prassi diplomatica e delle relazioni interstatuali della tradizione greca*, Зборник Матице српске за класичне студије = Journal of Classical Studies Matica Srpska, 23 (2021), 113-146.
- BRÉLAZ C., *Democracy, Citizenship(s), and 'Patriotism': Civic Practices and Discourses in the Greek Cities under Roman Rule*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 65-90.
- BRUN C., *The Case for Antoninus Pius and His Caesar M. Aurelius as Honorary duoviri at Roman Ostia in 141 CE*, ZPE, 220 (2021), 311-316.
- CAÑIZAR PALACIOS J.L., *Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet (C.Th. 1.15.16): apuntes sobre el vicarius Hispaniarum y sus funciones*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità*. In onore di Maria Campolunghi, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 451-473.
- CAROLI E., *Rilievi sulla giurisdizione fiscale del comes rerum privatarum in età tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità*. In onore di Maria Campolunghi, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 633-644.
- CARRIÉ J.M. - PORENA P., *La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità*. In onore di Maria Campolunghi, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 7-76.
- CARRIÉ J.M., *Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità*. In onore di Maria Campolunghi, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 669-708.
- CASTAGNINO F., *I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana*, in *Atti dell'Accademia*

- Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 183-206.
- CECCONI G.A., *Quinto Cicerone e la fiscalità asiatica: note su Cic. Ad Q. fr. I 1.*, RSA, 51 (2021), 109-129.
- CLEMENTE FERNÁNDEZ A.I., 'rec.' a Corona Encinas Á., *Instituciones políticas municipales durante el Reinado de Justiniano I (527-565). Un estudio histórico-jurídico*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 37 (2021).
- CUNEO P.O., *Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 475-517.
- CUVIGNY H., *Rome in Egypt's Eastern Desert*, a cura di R.S. Bagnall, New York University Press, New York 2021, ISBN 9781479810611.
- DE CASTRO CAMERO R., *La responsabilidad de cuidar el buen estado de las vías urbanas de Roma y de municipios y colonias*, *Tesseræ Iuris*, 2.2 (2021), 39-56.
- DECOURT J.-C. - LUCAS G., *Lyon dans les textes grecs et latins. La géographie et l'histoire de Lugdunum, de la fondation de la colonie à l'occupation burgonde (43 avant - 460 après J.-C.)*. Nouvelle édition augmentée, MOM Editions, Lyon 2021, ISBN 9782356680723.
- DI PAOLA LO CASTRO L., *Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 327-356.
- DÍAZ FERNÁNDEZ A., 'rec.' a Rafferty D., *Provincial Allocations in Rome, 123-52 BCE*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, *Klio*, 103.2 (2021), 737-744.
- ECK W. - KOLB A., *Gesellschaft und Administration im Römischen Reich: Aktualisierte Schriften in Auswahl*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110746655.
- ECK W., *Ein Gewicht aus Tiberias mit der Nennung eines Agoranomen C. Iulius Italicus (?)*, *ZPE*, 220 (2021), 277-280.
- FERNOUX H. - GANGLOFF A. - GUERBER E., *La gloire de Rhodes au Ier siècle de notre ère (à partir du Discours aux Rhodiens de Dion de Pruse)*, Peeters, Leuven 2021, ISBN 9789042943711.
- GALEOTTI S., «*Pistoriis muneri societas*» note a margine di *C. Th.* 13. 5. 2, *TSDP*, 14 (2021).
- GALINIER M., *Trajan clemens?*, *Krèma*, 46 (2021), 197-216.
- GANGLOFF A., *Le prince face aux supplications (fin des guerres civiles – Ier siècle ap. J.-C.)*, *Krèma*, 46 (2021), 181-196.
- GIOMARO A.M., *La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 535-559.
- HEBIB M., 'rec.' a Jaramaz Reskušić I., «*Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici, s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona*» [Elezioni e corruzione elettorale nella Roma repubblicana, con breve dibattito sul concorso elettorale di Quinto Tullio Cicerone e Discorsi per Plancio e per Murena di Marco Tullio Cicerone], Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb 2020, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 71.2 (2021), 285-289.
- ISH-SHALOM T., *Provincial Monarchs as an Eastern Arcanum Imperii: 'Client Kingship', the Augustan Revolution and the Flavians*, *JRS*, 111 (2021), 153-177.
- KARLOVIĆ T., *Neka razmatranja o uredjenju organizacije zaštite od požara u rimskom pravu = Some Considerations on the Organization of Fire Protection Services in Roman Law*, *Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske*, 12.1 (2021), 113-130.
- KULIKOWSKI M., *Cities and Civic Identities in Late Roman and Visigothic Spain*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 195-214.
- LAMBRINI P., *Diocleziano e gli interventi sull'autonomia contrattuale, 'rec.'* a Bramante M.V., *Statutum de rebus venalibus - Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Satira Editrice, Napoli 2019, *LR*, 10 (2021), 717-722.
- LANZA C., «*Chi risponde a chi*» - «*Chi fa che cosa*» e *l'amministrare nel tardoantico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 103-130.
- LOVATO A., *Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'impero*

- romano in epoca tarda, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 77-102.
- LUCREZI F. - MINIERI L., *Comes e commercium nella burocrazia del Tardo Antico: i comites commerciorum*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 585-604.
- MAGALHÃES DE OLIVEIRA J.C., *Informal Expressions of Popular Will in Late Roman Africa*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 145-166.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L., *Aspectos económicos y financieros de los municipios Flavios en Hispania*, RGDR, 37 (2021).
- MATHISEN R., *Personal Identity in the Later Roman Empire*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 215-248.
- MOZO LEGUIZAMON D. - RODRIGO BOVIO A., *Dad al César lo que es del César*, PERVIVENCIA, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- PERGAMI F., *Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 645-668.
- PORENA P., *Urban identities in Late Roman Italy*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 167-194.
- PULIATTI S., *Multum interest inter militare curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIV, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 275-292.
- RUIZ PINO S., *The Historical Roman Precedent of the Legal Protection of Natural Water Resources*, Ius romanum, 2021/2, 202-214.
- SHAW B., 'rec.' a *Urbanisation and State Formation in the Ancient Sahara and Beyond*, a cura di M. Sterry - D.J. Mattingly, Cambridge University Press, Cambridge 2020, e a *Les sociétés tribales en Afrique du Nord*, a cura di J. Scheid - M. Zink, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 2019, JRS, 111 (2021), 292-295.
- VALLEJO PÉREZ G., *La planificación urbana en el derecho romano, un modelo de desarrollo sostenible*, RGDR, 37 (2021).
- VAN NUFFELEN P., *A Relationship of Justice: Becoming the People in Late Antiquity*, in *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, 249-270.
- ZAMORA MANZANO J.L., *Contribuciones al Estudio del Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental romano, 'rec.'* a Fernández de Buján A., *Contribuciones al Estudio del Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental romano*, Dykinson, Madrid 2021, Tesseracae iuris, 2.2 (2021), 215-226.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

- BIANCHINI M., *Cristianesimo e impero fra IV e V secolo: influenze reciproche in tema di matrimonio, giustizia, calendario*, RDR, 21 (2021).
- CASSIA M., *Il corepiscopato cappadocce nel V secolo attraverso l'epistolario di Firmo di Cesarea*, KOINΩNIA, 45 (2021), 167-189.
- DOVERE E., «Sensus secularium principis» e riluttanza dei vescovi a «Chalcedona migrare» («A.C.O.» 2.1.1, 2.3.1, 4.3.1), RDR, 21 (2021).
- DUPONT A., 'rec.' a Toczko R., *Crimen Obicere: Forensic Rhetoric and Augustine's anti-Donatist Correspondence*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020, Zeitschrift für Antikes Christentum, 25.2 (2021), 363-366.
- EDWARDS M.J., 'rec.' a Breuer J., *Rhetorik und Religion. Die Bewertung und Nutzung paganer Wissensfelder bei Arnobius von Sicca*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Sehepunkte, 21.11 (2021).
- Empire and Religion in the Roman World*, a cura di H.I. Flower, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781108831925.
- HECKETSWEILER L., 'rec.' a Capozza M.T., *Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano. Consonantia (συμφωνία) e amplificatio della res publica*, Giappichelli, Torino 2019, RH, 99.2 (2021), 270-276.
- JÓNSSON S., 'rec.' a Becker M., *Lukas und Dion von Prusa. Das lukanische Doppelwerk im Kontext*

- paganer Bildungsdiskurse*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2020, Schepunkte, 21.11 (2021).
- LAMBERTINI R., *Manes, i buoni dell'aldilà, 'rec.'* a D'Amati L., *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Cacucci, Bari 2021, *Tesserae iuris*, 2.2 (2021), 201-205.
- МИТЕВА В. [МИТЕВА V.], Единкът на император Деций Траян от 249 г. и отразяването му от раннохристиянските автори = *The Decree of Decius in 249 according to the Early Christian Writers*, in *In memoriam Theophili Ivanov*. По случай 100-годишнината от рождението му [*Studi in memoria di Theophil Ivanov, in occasione del centesimo anniversario dalla sua nascita*], Известия на Националния археологически институт, 48 (2021).
- NERI V., *I limiti dell'influenza cristiana sulla legislazione sociale di Costantino*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fargnoli, Giuffrè, Milano 2021, 115-137.
- NICOLLE R., *Les dieux de l'Orage et leur domination de l'économie: cas hittite et romain*, in *Domination et Antiquités. Aspects sociaux et économiques*, a cura di J. Bouineau, L'Harmattan, Paris 2021, 13-58.
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М.], *Lex Dei*, in Научни четения на тема „Право и религия“, съст. Пла. Панайотов, Я. Стоилов, С. Гройсман, Кр. Манов [*Relazioni scientifiche sul tema "Diritto e religione"*], a cura di P. Panajotov - J. Stoilov - S. Grojsman - K. Manov], Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София [Sofia] 2021, 72-109.
- PADILLA PERALTA D., 'rec.' a Driediger-Murphy L.G., *Roman Republican Augury: Freedom and Control*, Oxford University Press, Oxford 2019, *JRS*, 111 (2021), 321-322.
- Philippi, From Colonia Augusta to Communitas Christiana. Religion and Society in Transition*, a cura di S.J. Friesen - M. Lychnouas - D.N. Schowalter, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004469327.
- PILHOFER P., *Leontopolis: Kaiserstadt ohne Bischof? Lokalisierung und Geschichte einer issaurischen Märtyrer-Kultstätte*, *Zeitschrift für Antikes Christentum*, 25.3 (2021), 479-506.
- POP C., *Some Aspects regarding the Worship of Water in Roman Mythology*, *Ius romanum*, 2021/2, 320-339.
- PULIATTI S., *Diritto e religione. Aspetti della formazione di una identità cristiana*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fargnoli, Giuffrè, Milano 2021, 91-113.
- SABINA D., *Una lettura dell'espulsione di Ebrei ed altre minoranze sotto Tiberio*, *KOINΩNIA*, 45 (2021), 379-402.
- SANDIROCCO L., *Una nuova riflessione su pontefici e sacerdozio al femminile in Roma antica*, *RDR*, 21 (2021).
- TANASEANU DÖBLER I. - KAHLOS M., *Religious Dissent In Late Antiquity, 350-450*, Oxford University Press, New York 2020, *JRS*, 111 (2021), 336-337.
- ZIMMERMANN C., 'rec.' a McKechnie P., *Christianizing Asia Minor: Conversion, Communities, and Social Change in the Pre-Constantinian Era*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, *JRS*, 111 (2021), 327-328.
- b) Società e costume**
- AGER S., *Dynastic Images in the Early Hellenistic Age: Queen's Power or King's Will?*, *The Ancient History Bulletin*, 35 (2021).
- BENCIVENGA C., 'rec.' a *La santé du prince. Corps, vertus et politique dans l'Antiquité romaine*, a cura di A. Gangloff - B. Maire, Éditions Jérôme Million, Grenoble 2020, *Bollettino di studi latini*, 51.2 (2021), 723-725.
- BOND S., 'rec.' a Machado C., *Urban Space And Aristocratic Power In Late Antique Rome: A.D. 270-535*, Oxford University Press, Oxford 2019, *JRS*, 111 (2021), 334-336.
- CAMBELLI S., *Les origines de la clientèle romaine: essai sur la formation des liens du patronat dans la Rome archaïque*, *RSA*, 51 (2021), 39-56.
- CASTIGLIONI M.P., *Téléilla et les autres: femmes grecques et action guerrière*, *RSA*, 51 (2021), 25-37.
- CIUCĂ V.M., *Black Sea – A Showcase of Legal and Moral Symbols during Roman Antiquity*, *Ius romanum*, 2021/2, 112-130.
- DI PINTO L., *Il fenomeno artistico in alcune costituzioni imperiali della tarda antichità*, *KOINΩNIA*, 45 (2021), 279-291.
- FARGNOLI I., *I piaceri della tavola a Roma antica*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892142015.
- GIRARDIN M., 'rec.' a Keddie A., *Class and Power in Roman Palestine. The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, *Klio*, 103.2 (2021), 756-760.
- GROTKAMP N., *Hellenismus*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 373-381.

- IURESCIA F.P., 'rec.' a Virtuose D., *Niedertracht. Die Kunst der Beleidigung in der Antike*, C.H. Beck., München 2021, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.3 (2021), 108-110.
- KRAUSS K., *The Late Antique Afterlife of Roman Exemplarity: the Case of Scipio Nasica in Livy, Ab Vrbe Condita Book 29 and Augustine, De Civitate Dei 1.30-2.5*, The Classical Quarterly, 71.2 (2021), 676-687.
- LUH A., *Die politische Bedeutung der Gladiatur in der späten Römischen Republik und im Prinzipat*, Stadion, 45.2 (2021), 189-228.
- NEUMEISTER C., *Begehren, Angst - und nüchterne Vernunft: epikureische Psychologie und Ethik nach griechisch-römischen Texten*, Peter Lang, Berlin-Bern-Wien 2021, ISBN 9783631840771.
- PÉREZ ZURITA A.D., *Aproximación a los testimonios sobre élites cívicas sicilianas en las Verrinas: magistrados, miembros del Consejo y principes (Parte I)*, RSA, 51 (2021), 95-108.
- REDUZZI MEROLA F., *De quoi parle-t-on quand on parle d'esclavage volontaire à Rome?*, in *Entre violence et anomie dans le monde antique 3/3*, Dialogues d'histoire ancienne, 47.1 (2021), 159-177.
- СИМИЋ А. [SIMIĆ A.], Атински робови и ослобођеници у хеленистичком и римском периоду: прилог истраживању = *Athenian Slaves and Freedmen in the Hellenistic and Roman Periods: A Contribution to Research*, in 13. Међународни научни скуп „Антика и савремени свет: Епистемиолошки значај древних знања античких аутора и у познијој традицији“, Друштво за античке студије Србије = 13th International Scientific Conference „Antiquity and the Modern World: Epistemological Significance of Ancient Knowledge of Ancient Authors and in the Later Tradition“, Београд [Belgrado] 2021, 67-88.
- SKRZYWANEK JAWORSKA D., 'rec.' a Kuryłowicz M., *Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe. Studia i szkice [Diritto romano, costumi funerari e rituali di spoltura. Studi e schizzi]*, Wydawnictwo Werszet, Lublin 2020, Studia Prawno-Ekonomiczne, 120 (2021), 135-138.
- TOSCANO S., *Su alcune figure dell'organizzazione giudiziaria tardoantica e sulle relative competenze, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparatii civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 519-533.
- WAGNER H., *Das späntantike Rom und die stadtrömische Senatsaristokratie (395-455 n. Chr.)*. Eine althistorisch-archäologische Untersuchung, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110727487.
- ZAFFINO C., *Dall'educazione culturale romana antica all'integrazione dei minori stranieri e all'integrazione multiculturale*, RGDR, 37 (2021).
- c) Economia**
- BLANTON IV T.R., 'rec.' a Coffee N., *Gift and Gain. How Money Transformed Ancient Rome*, Oxford University Press, Oxford-New York 2017, Klio, 103.2 (2021), 765-769.
- DE LA VEGA A., 'rec.' a Hollander D., *Farmer and Agriculture in the Roman Economy*, Routledge, London 2019, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Segreti", 21.1 (2021), 94-96.
- DEPEYROT G., *Les notables gaulois d'après César et leurs monnaies. De la guerre des Gaules à la romanisation*, Moneta, Wetteren 2021, ISBN 9789491384776.
- ELLIOTT C., 'rec.' a *Capital, Investment, and Innovation in the Roman World*, a cura di P. Erdkamp - K. Verboven - A. Zuiderhoek, Oxford University Press, Oxford 2020, JRS, 111 (2021), 331-333.
- GALEOTTI S., *Etiam in tempore hiberno: stagionalità della navigazione nel Mediterraneo e functio navicularia. Note a margine di CTh. 13.5.26-27 e 34 e CTh. 13.9.3*, LR, 10 (2021), 459-493.
- GARCÍA BELLIDO P., *Ambigüedades en los negocios del señor Heronoiyos. Metrología gala en el plomo de Pech-Maho*, ZPE, 220 (2021), 118-126.
- HICKEY T.M., *Accounting for Debt in the Late Antique Oxyrhynchite (Cairo SR 3049/94)*, ZPE, 220 (2021), 259-262.
- LAMBRINI P., *Diocleziano e gli interventi sull'autonomia contrattuale*, 'rec.' a Bramante M.V., *Statutum de rebus venalibus - Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Satura Editrice, Napoli 2019, LR, 10 (2021), 717-722.
- LEMOS GONZÁLEZ R.M., 'rec.' a Leidwanger J., *Roman Seas: A Maritime Archeology of Eastern Mediterranean Economies*, Oxford University Press, Oxford 2020, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Segreti", 21.2 (2021), 103-106.
- LEMOS GONZÁLEZ R.M., 'rec.' a Verboven K. (ed.), *Complexity Economics. Building a New Approach to Ancient Economic History*, MacMillan, Cham 2021, Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Segreti", 21.1 (2021), 97-100.

- LIVADIOTTI U., 'rec.' a Le Guennec M.A., *Aubergistes et clients. L'accueil mercantile dans l'Occident romaine (IIIe siècle av. J.-C.–IVe siècle apr. J.-C.)*, École française de Rome, Roma 2019, *Klio*, 103.2 (2021), 779-784.
- MAIURO M., *Diritto pubblico, diritto privato e storia economica: note su qualche documento di età adrianea*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 217-235.
- MANTOVANI D., *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè, Milano 2021, 141-215.
- MONTELEONE B., *I nummularii in alcuni scritti di Paolino da Nola: immagini di attività bancarie a cavallo tra IV e V secolo*, *KOINΩNIA*, 45 (2021), 323-339.
- NERI V., *Per una storia agraria della tarda antichità. A proposito di un libro recente, 'rec.' a Vera D., I doni di Cerere. Storia della terra nella tarda antichità (strutture, società, economia)*, Brepols, Turnhout 2020, *KOINΩNIA*, 45 (2021), 543-549.
- NICOLLE R., *Les dieux de l'Orage et leur domination de l'économie: cas hittite et romain*, in *Domination et Antiquités. Aspects sociaux et économiques*, a cura di J. Bouineau, L'Harmattan, Paris 2021, 13-58.
- PERGAMI F., *Sulla politica monetaria dell'imperatore Diocleziano*, *INDEX*, 49 (2021), 88-106.
- PEFLSCHIFTER R. - ROSELAAR S.T., *Italy's Economic Revolution. Integration and Economy in Republican Italy*, Oxford University Press, London-New York 2019, *Klio*, 103.2 (2021), 734-737.
- ROHDE D., 'rec.' a Reinard P., *Geschichte auf Scherben. Das Leben in der östlichen Wüste Ägyptens in römischer Zeit*, Computus, Gutenberg 2020, *Historische Zeitschrift*, 313.3 (2021), 739-740.
- RUFFING K., 'rec.' a Nappo D., *I porti romani nel Mar Rosso da Augusto al Tardoantico*, Federico II University Press, Napoli 2018, *Klio*, 103.2 (2021), 769-772.
- SADOWSKI P., *La mer et les fruits de mer chez Marcus Gavius Apicius – Aspects historiques et juridiques*, *Ius romanum*, 2021/2, 253-268.
- SÁNCHEZ VENDRAMINI D., 'rec.' a Hirth K., *The Organization of Ancient Economies: A Global Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, *Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Segreti"*, 21.2 (2021), 109-112.
- SIRKS B., *Diocletian's Prices Edict, 'rec.' a Bramante M.V., Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano*, Satura, Napoli 2019, *KOINΩNIA*, 45 (2021), 599-609.
- WATSON G., 'rec.' a Elliott C.P., *Economic Theory and the Roman Monetary Economy*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, *JRS*, 111 (2021), 330-331.
- d) Storia militare**
- MAZZOLA R., *Imperatori, oro, militia: sanzioni auree nella tarda antichità*, *INDEX*, 49 (2021), 512-529.
- AMARELLI F., *Spunti per uno studio dell'obiezione di coscienza nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 131-139.
- ANNUNZIATA D., *I militum delicta nell'opera De re militari di Menandro*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 207-221.
- BERNIER A., *I regolamenti della militia. Ripetizioni e conferme nella testimonianza del Codice Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 249-273.
- BRAVO BOSCH M.J., *Exercitus hispanicus*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 153-170.
- CARRIÉ J.M., *Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 669-708.
- КАЗОЛА М. [CASOLA M.], *Римските флоти. Между интеграцията и гражданството = The Roman Fleets. Between Integration and Citizenship*, *Ius romanum*, 2021/2, 83-97.
- CASTAGNINO F., *I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 183-206.

- ELLINGHAUS C., 'rec.' a Hölischer T., *Krieg und Kunst im antiken Griechenland und Rom. Vier Triebkräfte kriegerischer Gewalt: Heldentum, Identität, Herrschaft, Ideologie.* (Münchner Vorlesungen zu Antiken Welten, Bd. 4.), De Gruyter, Berlin-Boston 2019, *Historische Zeitschrift*, 313.3 (2021), 732-734.
- ERAMO I., *Precetti per gestire l'imperium. Nota a Onasandro, Strategikos, proemio I*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 47.2 (2021), 239-250.
- FERJANČIĆ S. - NINKOVIĆ V., *Centurio ordinarius or medicus ordinarius in a Fragmentary Inscription from Singidunum*, *Зборник Матице српске за класичне студије = Journal of Classical Studies Matica Srpska*, 23 (2021), 147-156.
- MARI P., *La pratica della scrittura nell'esercito romano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 171-181.
- NERI V., *I disertori nella società tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 141-151.
- PULIATTI S., *Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 275-292.
- REDAELLI D., *Quod raro alias, praetorianus urbanusque miles in aciem deducti. Alcune considerazioni sulla partecipazione delle coorti pretorie e urbane alle guerre civili del 69 d.C.: valutazione critica delle fonti letterarie e la spedizione contro la Gallia Narbonense (Parte I)*, *RSA*, 51 (2021), 131-148.
- SALATI O., *Roman military documentation in the Light of Latin Papyri from Egypt*, *RSA*, 51 (2021), 7-24.
- ТОДОРОВ М. [TODOROV M.], *За охраната на морските брегове според правната уредба в Теодосиевия кодекс (СTh. 7.16 De litorum et itinerum custodia) = The Custody of the Sea Coasts according to the Theodosian Codex (CTh. 7.16 De litorum et itinerum custodia)*, *Ius romanum*, 2021/2, 386-397.
- WESCH-KLEIN G., *Konfliktlösung im römischen Heer, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 345-350.
- WHATELY C., *Procopius on Soldiers and Military Institutions in the Sixth-Century Roman Empire*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004380448.
- e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.**
- ARCURI R., *Complici dei barbari: lo sgretolamento sociale delle frontiere nella tarda antichità*, *KOINONIA*, 45 (2021), 65-88.
- BERNARD S., 'rec.' a Hölkeskamp K.-J., *Roman Republican Reflections: Studies in Politics, Power, and Pageantry*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020 - *Empire, Hegemony or Anarchy? Rome and Italy, 201-31 BCE*, a cura di K.-J. Hölkeskamp - S. Karataş - R. Roth, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, *JRS*, 111 (2021), 301-303.
- BORAGNO L.F.G., *Maximinus goes to Town: a Frontier Tale (Part I)*, *RSA*, 51 (2021), 165-184.
- BORGO A., 'rec.' a Lentano M., *Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana*, Carocci, Roma 2021, *Bollettino di studi latini*, 51.2 (2021), 665-666.
- CASTIELLO A., *Augusto il fondatore. La rinascita di Roma e il mito romuleo*, Harassowitz, Wiesbaden 2021, ISBN 9783447116510.
- CECCONI G.A., *La città e l'impero. Una storia del mondo romano dalle origini a Teodosio il Grande. Nuova edizione*, Carocci, Roma 2021, ISBN 9788829005031.
- Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110623178.
- CLOSS V., 'rec.' a Pandey N.B., *The Poetics of Power in Augustan Rome. Latin Poetic Responses to Early Imperial Iconography*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, *Klio*, 103.2 (2021), 748-754.
- CONSOLI M.E., *Flavius Aetius e gli Unni*, *KOINONIA*, 45 (2021), 209-227.
- CORBO C., *'Alterità' e potere, 'rec.' a Fascione S., Gli 'altri' al potere. Romani e barbari nella Gallia di Sidonio Apollinare*, Edipuglia, Bari 2019, *KOINONIA*, 45 (2021), 443-447.
- DE SALVO L., *La burocrazia nel regno dei Franchi: la testimonianza di Gregorio di Tours (V-VI secolo)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 357-376.
- DE VITA M.C., *Between Rhetoric, Philosophy and Theurgy (?): The Philosopher Emperor at Prayer*, *KOINONIA*, 45 (2021), 245-278.

- Dionysus and Politics. *Constructing Authority in the Graeco-Roman World*, a cura di F. Dorozewski - D. Karłowicz, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367480363.
- DROSS J., *Le philosophe dans la cité: Sénèque et l'otium philosophique*, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503596341.
- FARRE C., *Dalla Moesia alla Moesia Inferior: nascita e urbanizzazione di una provincia fra Augusto e Diocleziano*, RSA, 51 (2021), 149-163.
- FINKMANN S., 'rec.' a *Fides in Flavian Literature*, a cura di A. Augoustakis - E. Buckley - C. Stocks, University of Toronto Press, Toronto 2019, JRS, 111 (2021), 254-256.
- GHELLER V., *Costantino, Giuliano e il Senato di Costantinopoli nella Storia Nuova di Zosimo*, RSA, 51 (2021), 221-235.
- GIROTTI B., *Julianus immaculatus*, RSA, 51 (2021), 185-200.
- GOETZ H.W., *Unsichtbares oder sichtbares Imperium Romanum? Die römische Kaiserzeit in der fränkischen Historiographie*, in *Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 201-226.
- GREULE A., *Römische Kommunikationsräume und ihr Fortbestehen in Bayern, in Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 97-110.
- GUITTARD C., *Quelques aspects de la domination et de son vocabulaire latin dans la Rome antique (Dominatio, Res publica, Potestas, Imperium, Auctoritas)*, in *Dominatio et Antiquités. Aspects sociaux et économiques*, a cura di J. Bouineau, L'Harmattan, Paris 2021, 59-76.
- HAUBRICHS W., *Romanische Resistenzräume und Zentren der Merowingerzeit (Trier, Metz, Köln, Basel, Reims und Soissons) im Spiegel der Toponymie*, in *Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di von J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 111-154.
- HUTTNER U., *Vorüberlegungen zum ,unsichtbaren Römischen Reich'*, in *Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 11-14.
- IACOBONI A., *Libertas as an Expression of Roman Identity in Cicero and Sallust*, *Rechtsgeschichte - Legal History*, 29 (2021), 200-210.
- KLINGENBERG A., 'rec.' a Gibson R., *Man of High Empire. The Life of Pliny the Younger*, Oxford University Press, Oxford 2020, Schepunkte, 21.11 (2021).
- LENTANO M., *Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana*, Carocci Editore, Roma 2021, ISBN 9788829009275.
- LENTANO M., *Romolo. La leggenda del fondatore*, Carocci, Roma 2021, ISBN 9788829011520.
- LICANDRO O., *Vandali, gentes barbariche e Impero romano tra conflitti e integrazione*, 'rec.' a Roberto U., *Il secolo dei vandali. Storia di un'integrazione fallita*, 21 Editore, Palermo 2020, KOINΩNIA, 45 (2021), 501-518.
- MAIER F.K., 'rec.' a Moore D., *Polybius. Experience and the Lessons of History*, Brill, Leiden 2020, *Historische Zeitschrift*, 313.3 (2021), 734-735.
- NERI V., *Una prospettiva storiografica originale: vedere la storia dall'osservatorio di un anno qualunque*, 'rec.' a Traina G., 428, *une année ordinaire à la fin de l'empire romain*, Pluriel, Paris 2020, KOINΩNIA, 45 (2021), 539-541.
- NÚÑEZ PAZ M.I., *Dos memorias de mujer y violencia en el Alto Imperio. De la memoria damnata de Livilla al epitafio manu mariti crudelissimi de Julia Maiana*, RIDA, 67-68 (2020-2021), 161-189.
- O'MEARA D.J., *Speculum Principis in Late Antiquity*, 'rec.' a Alvino M.C., *Lo specchio del principe. L'ideologia imperiale a Costantinopoli tra IV e VI secolo d. C.*, Satura, Napoli 2019, KOINΩNIA, 45 (2021), 551-554.
- PELLIZZARI A., *Libanio, Saturnino Secondo Salustio e i burrascosi anni post-giuliane*, RSA, 51 (2021), 201-220.
- Reading by Example: Valerius Maximus and the Historiography of Exempla*, a cura di J. Murray - D. Wardle, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004499409.
- SCHOFIELD M., *Cicero. Political Philosophy*, Oxford University Press, Oxford 2021, ISBN 9780199684915.
- SCHOLTEN H., *Fortbestand im Wandel: Römische Kommunikationsräume bei Salvia von Marseille*, in *Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 69-96.
- SOMMER M., 'rec.' a *Reconsidering Roman Power. Roman, Greek, Jewish and Christian Perceptions and Reactions*, a cura di K. Berthelot, École française de Rome, Roma 2020, *Klio*, 103.2 (2021), 754-756.
- STADERMANN Ch., *Das Primat lokaler Identitäten im merowingischen Gallien des 6. Jahrhunderts*,

- in *Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 175-200.
- STROTHMANN J., *Civitates, regna und Eliten. Einführende Bemerkungen zum Konzept eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, in *Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 1-10.
- STROTHMANN J., *Das >unsichtbare Römische Reich< als Verbund der Kleinstaaten, in Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 15-32.
- STROTHMANN J., *Münzen und Münzprägung als Quelle für politische Kommunikation im frühmittelalterlichen Gallien, in Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 155-174.
- SYRBE D., *Civitates und das sichtbare / unsichtbare Römische Reich im spätantiken Nordafrika, in Civitates, regna und Eliten. Die Regna des Frühmittelalters als Teile eines >unsichtbaren Römischen Reiches<*, a cura di J. Strothmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 33-68.
- THORP J., *La sorpresiva explicación de Aristóteles sobre la justicia natural*, *Circe*, 25.2 (2021), 105-122.
- TOSCANO S., *Su alcune figure dell'organizzazione giudiziaria tardoantica e sulle relative competenze, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 519-533.
- VÉ K.K., *Romulus, Quirinus et Victoria. La construction d'une mémoire collective à Rome entre 338 et 290 av. J.-C.*, Les Belles Lettres, Paris 2021, ISBN 9782251452609.
- VILLAGRAM., *Fecisti patriam diversis gentibus unam: De la humanitas ciceroniana a la romanización de Namaciano*, PERVIVENCIA, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).
- WEISSER S., *Eradication ou modération des passions. Histoire de la controverse chez Cicéron, Sénèque et Philon d'Alexandrie*, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503596389.
- WINKEL L., *Some Remarks on the History of Political Theory in Antiquity*, *Právněhistorické Studie*, 51.3 (2021), 9-18.
- f) Studi vari e di carattere generale**
- ANGELELLI C., *La villa 'del Cavalcavia di Salone' alias 'Villa del Giurista': il contesto archeologico*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 1-36.
- BARATTA G., *Gli affreschi a soggetto scrittoria della Villa del Giurista già detta Villa del Cavalcavia di Salone*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 67-86.
- BERRENS D., 'rec.' a Glückhardt Th., *Die Wüsten der Griechen. Natur- und Raumkonstruktion im archaischen und klassischen Griechenland*, Ergon Verlag, Baden-Baden 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.3 (2021), 91-95.
- BRISSON P.-L. - ENGERBEAUD M. - MONTLAHUC P., *Histoire de la Rome antique. Une introduction (2e éd.)*, Hermann, Paris 2021, ISBN 9782763754727.
- BUONGIORNO P., *Medien für die Konfliktlösung, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 73-84.
- CALABRÒ M.A., *Nota linguistica sul latino delle iscrizioni dipinte della Villa di Mucio Scevola*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 173-182.
- CIFARELLI F.M., *Il ninfeo di Kointoc Moytioc a Segni. Il suo architetto e i Mucii Scaevolae nel Lazio del tardo ellenismo*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 99-114.
- DOAN R., *Le siècle d'Auguste*, PUF, Paris 2021, ISBN 9782715405462.
- DREHER M., *Magie als Mittel der Konfliktlösung, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 169-178.
- FALZONE S., *Gli affreschi frammentari dalla c.d. Villa del Giurista a Salone (Roma): inquadramento stilistico, contenuti, cronologia*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 37-66.
- FÄRBER R., *Gerichtsorte, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 115-124.
- FLAIG E., *Rache, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 27-36.
- FREUND S., *Die Rolle der Rhetorik, in Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N.

- Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 59-71.
- GARBARINO P., *I confini del Tardoantico*, 'rec.' a Marcone A., *Tarda antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Carocci, Roma 2020, *Tesserae iuris*, 2.2 (2021), 178-180.
- GARRÉ R., *Archeologia e diritto romano in dialogo. Il precedente alla Villa del Giurista: Johann Jakob Bachofen (1815-1887) a Villa Pamphili*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 115-130.
- GROTKAMP N., *Konfliktlösung in der Antike – Eine Einführung*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 1-10.
- GROTKAMP N., *Konfliktlösung und Geschlecht*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 127-134.
- KELLY B., *Access to justice: Die soziale Reichweite gerichtlicher Konfliktregulierung*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 13-25.
- Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, ISBN 9783662560990.
- LAMBERTINI R., *Geniale la loro lingua, speciale la loro storia*, 'rec.' a Traina G., *La storia speciale (Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani)*, Laterza, Roma-Bari 2020, *Tesserae iuris*, 2.2 (2021), 180-184.
- LANZA C., *Bachofen, ovvero un'esperienza estetica del passato*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 131-133.
- MARINO S., *Selbsthilfe als Konfliktlösung*, in *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, vol. 1, a cura di N. Grotkamp - A. Seelentag, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2021, 37-46.
- MAYER I OLIVÉ M., *Los Scaevolae de Cicerón y las pinturas de la denominada 'Villa del Giurista'*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 135-150.
- PAPPALARDO U., *Novità nello scriptorium dei Romani*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 26 (2021), 87-98.
- SCHIEBELREITER P., 'rec.' a *Die Grenzen des Prinzips. Die Infragestellung von Werten durch Regelerstöße in antiken Gesellschaften*, a cura di K.-J. Hölkeskamp - J. Hoffmann-Salz - K. Kostopoulos - S. Lentzsch, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, *Wiener Studien: Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition*, 134 (2021), 17-37.
- SMITH R., *Maiestas Serena: Roman Court Cameos and Early Imperial Poetry and Panegyric*, *JRS*, 111 (2021), 75-152.
- Storia della Basilicata*, a cura di G. De Rosa - A. Cestaro, *I. L'Antichità*, a cura di D. Adamesteanu, Laterza, Roma-Bari 2021, ISBN 9788858146569.
- TRAN N., *Ordo corporatorum: The Rules of Roman Associations and the collegia at Ostia in the Second and Third Centuries AD*, in *Private Associations in the Ancient Greek World*, a cura di V. Gabrielsen - M.C.D. Paganini, Cambridge University Press, Cambridge 2021, 196-213.
- YARROW L., *The Roman Republic to 49 BCE: Using Coins as Sources (Guides to the Coinage of the Ancient World)*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781107654709.
- g) Papirologia**
- ARPAIA A., *Osservazioni di carattere giuridico su BGU IV 1158: ἀντιπαράκλησις ε ἀντίκλησις*, *ZPE*, 220 (2021), 207-213.
- BAUSCHATZ J., *Eleven Ptolemaic Documents from the Duke University Papyrus Archive*, *ZPE*, 220 (2021), 193-206.
- CASCIONE C., *Tre papiri processuali*, *INDEX*, 49 (2021), 418-425.
- GONIS N., *A lease of a palm grove in duplicate*, *ZPE*, 220 (2021), 214-218.
- MARAZZI D., *P.Köln XI 461 + P.Mil.Vogl. inv. 1270: ricevuta d'affitto di terra*, *ZPE*, 220 (2021), 263-266.
- PAPAIANOANNOU G., *SB X 10732: Previously Overlooked Bilingual Court Proceedings*, *ZPE*, 220 (2021), 249-250.
- SORACI C., *Contrapposizione tra potestates in materia di allattamento: la testimonianza del P. Lond. III 951 verso*, *ZPE*, 220 (2021), 226-232.
- VAN BLEEK N.J., *The contribution of Papyrus Ashmolean Museum 1945.97 ("Nauanakht's will & related documents") to our understanding of the ancient Egyptian testamentary disposition and succession law*, *Fundamina*, 27.1 (2021), 101-142.
- VECCHIATO R., *Fragmente testamentarischer Verfügungen mit Erwähnung eines Kleros als Erbschaft* (*P.Köln Inv. 21980, 21981a und 21982*), *ZPE*, 220 (2021), 173-185.
- ŻOCHOWSKI K., *Wspólnota irygacyjna? Prawne aspekty utrzymania sieci irygacyjnych w wczesnym Cesarstwie Rzymskim = An Irrigation*

Community? Legal Aspects of Maintaining Irrigation Systems in the Early Roman Empire,
Czasopismo Prawno-Historyczne, 73.2 (2021),
209-226.

b) Epigrafia e paleografia

CRAWFORD M., 'rec.' a *Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II*, a cura di H. Solin, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki 2019, JRS, 111 (2021), 299-299.

DEAC D. - TIMOC C., *A Commercial Lead tessera from Roman Siscia*, ZPE, 220 (2021), 321.

GALLO A., 'rec.' a Laes C. - Buonopane A., *Grumentum. The Epigraphical Landscape of a Roman Town in Lucania*, Brepols, Turnhout 2020, Schepunkte, 21.11 (2021).

JUSZTINGER J., *Íróanyagok és íróeszközök ábrázolásai római síremlékeken: Kísérlet egy gyakori ikonográfiai motívum tipológiai elemzésére* [Rappresentazioni di materiali e strumenti di scrittura su tombe romane: un tentativo di analisi tipologica di un motivo iconografico comune], Ókor: Folyóirat Az Antik Kultúráról, 20.1 (2021), 26-45.

MAROHNIĆ J. - POTREBICA H. - VUKOVIĆ M., *A New Fragment of the Greek Land Division Decree from Lumbarda on the Island of Korčula*, ZPE, 220 (2021), 137-143.

PARENTI A., *Sul testo di Edictum Diocletiani 15.56a*, ZPE, 220 (2021), 317-318.

PEDICONE E., *La injuria del graffiti de Cayo que lesiona el honor de Cayo*, PERVIVENCIA, Edición Especial del XIII Encuentro de Profesores de Derecho romano de la Asociación de Derecho Romano de Argentina (2021).

RICCI C. - FASOLINI D., *Magistri militum al tempo dei Valentiniani. Stabilità dinastica e promozione politica, tra epigrafia e iconografia*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolungbi*, Ali&no Editrice, Perugia 2021, 223-248.

VACANTI C., *M. Lepidus (in)capax imperii e la nuova epigrafe del triumviro a Terracina*, RSA, 51 (2021), 7-24.

2022

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

KULAWIAK CYRANKOWSKA J. - DZIEDZIC B. - LINDNER M. - MELKA G., *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti – Rozdział II = Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti – Chapter II*, Studia Prawnicze KUL, 89.1 (2022), 339-349.

MOREAU D., 'rec.' a *Les 50 livres du Digeste de l'empereur Justinien. Comprenant – pour la première fois en français – la palingénésie du commentaire sur l'Édit du préteur d'Ulpien*, a cura di D. Gaurier, Éditions La Mémoire du Droit, Paris 2017, Journal of Late Antiquity, 15.1 (2022), 314-317.

TARWACKA A., *Według jakiego obrzędu i jakimi słowami feclal ludu rzymskiego zwykł wypowiadać wojnę tym, z którymi lud rzymski nakazał, aby była wojna. Aulus Gellius, 'Noce Attyckie' 16,4 Tekst – Tłumaczenie – Komentarz [Auli Gellii 'Noctes Atticae' 16,4 Secondo quale rito e con quali parole il sacerdote del popolo romano dichiarava guerra a coloro ai quali il popolo romano aveva ordinato che si facesse guerra? Testo – traduzione – commentario]*, Zeszyty Prawnicze, 22.1 (2022), 241-248.

c) Opere palingenetiche

d) Fonti medievali

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

e) Lessici

SCHNAPP F.E., *Latein für Juristen. Ein Begleitbuch zum Jurastudium*, Beck, München 2022, ISBN 9783406711503.

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

Passeurs de culture. La transmission de la culture grecque dans le monde romain des Ier-IVe siècles après J.-C., a cura di A.M. Favreau-Linder - S. Lalanne - J.L. Vix, Brepols, Turnhout 2022, ISBN 9782503590158.

URSO G., *The Concept of Auctoritas at Rome, 'rec.' a L'aucloritas à Rome. Une notion constitutive de la culture politique. Actes du colloque de Nanterre (10-12 septembre 2018)*, a cura di J.M. David - F. Hurlet, Ausonius Editions, Pessac-Bordeaux 2020, The Classical Review, 72.1 (2022), 226-229.

ZANIN M., 'rec.' a *L'aucloritas à Rome. Une notion constitutive de la culture politique. Actes du colloque de Nanterre (10-12 septembre 2018)*, a cura di J.M. David - F. Hurlet, Ausonius Editions, Pessac-Bordeaux 2020, Sehepunkte, 22.4 (2022).

b) Studi in onore

ROBERTS M., *Aspects of Late Antiquity, 'rec.' a Late Antique Studies in Memory of Alan Cameron*, a cura di W.V. Harris - A.H. Chen, Brill, Leiden-Boston 2021, The Classical Review, 72.1 (2022), 260-263.

c) Pubblicazioni varie

Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoechr-Monjou, Brepols, Turnhout 2022, ISBN 9782503595733.

CLEMENTE G., *Il secolo breve dell'antichistica. Con una nota di lettura di Annarosa Gallo e una postfazione di Luigi Capogrossi Colognesi*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327343.

Studi di interesse romanistico pubblicati nel volume:

Arnaldo Momigliano (1908-1987) venti anni dopo (2007);

Pagani, ebrei, cristiani nella riflessione storica di Arnaldo Momigliano (2009);

Between Hellenism and the Roman Empire (2014);

Plinio Fraccaro (2021);

Pietro Treves (2016);

Il Demostene di Treves: un eroe per tempi difficili (2021);

Fascismo, colonialismo e razzismo. Roma antica e la manipolazione della storia (2012);

Il rinnovamento degli studi di storia tardo-antica in Italia e il contributo di Santo Mazzarino (1991);

Gli studi di E. Lepore sulla tarda repubblica romana (1995);

La tarda repubblica romana: da Esercito e Società alla Storia di Roma (2016);

La politica nella repubblica romana: attualità di un dibattito storiografico (2017);

Democracy without the people: the impossible dream of the Roman oligarchs (and of some modern scholars) (2018);

The side of the last pagans: a battle of impossible to be won (2013).

- Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327305.
- ERNST N., *Constantine II, Constantius II And Constans, 'rec.' a The Sons of Constantine, AD 337–361. In the Shadows of Constantine and Julian*, a cura di N.J. Baker-Brian - S. Tougher, Palgrave Macmillan, Cham 2020, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 255-258.
- KARLA G., *Representations of Late Antique Emperors, 'rec.' a Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden-Boston 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 258-260.
- NOVÁKOVÁ L., *Burial Rites and Tomb Structures, 'rec.' a Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, a cura di R.M. Bérard, École Française de Rome, Rome 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 263-265.
- RAMPAZZO N., 'rec.' a Laffi U., *Nuovi studi di storia romana e di diritto. Con una nota di lettura di Luigi Capogrossi Colognesi*, Jovene, Napoli 2020, *Schepunkte*, 22.3 (2022).
- Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London-New York 2022, ISBN 97811350276635.
- Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327367.
- Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne, S 24*, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, ISBN 9782848678993.
- OPERE DI INTERESSE GENERALE**
- a) Profili generali del diritto romano**
- BABUSIAUX U. - ALONSO J.L., *Römisches Privatrecht nach neuer Ordnung Skript. HS 2021 / FS 2022*, Schulthess Verlag, Zürich 2022, ISBN 2270000726288.
- CUNNINGHAM G., 'rec.' a Anderson C., *Roman Law for Scots Law Students*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, *Edinburgh Law Review*, 26.1 (2022), 143-144.
- GREGOR M., *Základy římskeho práva Historický úvod, pramene a subjekty [Fondamenti di diritto romano Introduzione storica, fonti e soggetti]*, Nakladatelství Leges, Praha 2022, ISBN 9788075025982.
- JOHNSTON D., *Roman Law in Context*², Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781108700160.
- OSORIO P., *Interactions Between Law and Philosophy in Rome, 'rec.' a Brouwer R., Law and Philosophy in the Late Roman Republic*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 234-235.
- PENNITZ M. - APATHY P. - KLINGENBERG G., *Einführung in das römische Recht*⁷, Böhlau Verlag, Wien-Köln 2022, ISBN 9783205216100.
- PETRUCCI A., *Manuale di diritto privato romano*², Giappichelli, Torino 2022, ISBN 9788892121782.
- STONE PETERS J., *Law as Performance: Theatricality, Spectatorship, and the Making of Law in Ancient, Medieval, and Early Modern Europe*, Oxford University Press, New York 2022, ISBN 9780192898494.
- WALDSTEIN W. - RAINER M.J. - DULCKEIT G. - SCHWARZ F., *Römische Rechtsgeschichte*¹², C.H. Beck, München 2022, ISBN 9783406774034.
- b) Studi sulle fonti giuridiche**
- CORCORAN S., *Justinian and his Codification throughout the Ages, in Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, 47-80.
- DILIBERTO O., *La Legge delle XII Tavole*, in *Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, 11-22.
- HARKE J.D., *Libri ad edictum – libri ad Sabinum: Zu den sogenannten Kommentaren des Domitius Ulpianus*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110773378.
- SALWAY B., *The Theodosian Code: Endings and Beginnings*, in *Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, 23-46.
- SCHIAVONE A., *The Roman Jurists and the Invention of Law*, in *Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, 119-130.
- c) Studi sulle fonti non giuridiche**
- ALEKOU S., *Law in Disguise in the Metamorphoses: The Ambiguous Ecphraseis of Minerva and Anachme*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 227-248.
- BALMACEDA C., *Roman Views of the Past, 'rec.' a Usages of the Past in Roman Historiography*, a cura di A. Damtoft Poulsen - A. Jönsson, Brill, Leiden-Boston 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 132-133.
- BEXLEY E., *Saturnalian Lex: Seneca's Apocolocyntosis*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di

- I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 45-66.
- BIGGS T., *Iustitium in Lucan's Bellum Civile*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 67-86.
- DEBIŃSKI A., *Wiedza o prawie w ujęciu Izydora z Sewilli = Knowledge of the law as understood by Isidore of Seville*, *Studia Prawnicze KUL*, 89.1 (2022), 125-141.
- FERRER-ALCANTUD C., *Livy's Representation of Women, 'rec.'* a Keegan P., *Livy's Women. Crisis, Resolution, and the Female in Rome's Foundation History*, Routledge, London-New York 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 173-175.
- GAERTNER J.F., *Terence's Phormio and the Legal Discourse and Legal Profession at Rome*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 89-105.
- GOLDSCHMIDT N., *Poetry, Prosecution and the Author Function*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 147-168.
- GUNDERSON E., *Seneca's Debt: Property, Self-Possession and the Economy of Philosophical Exchange in the Epistulae Morales*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 207-224.
- LOWRIE M., *The Force of Literature*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London-New York 2022, 25-44.
- MCGINN T.A.J., *The Sea Common to All in Plautus, Rudens: Social Norms and Legal Rules*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 169-188.
- WALDRON B., *The Panegyric Of Constantine In 310 CE, 'rec.'* a *A Literary Commentary on Panegyrici Latini VI(7). An Oration Delivered before the Emperor Constantine in Trier, ca. AD 310*, a cura di C. Ware, Cambridge University Press, Cambridge 2020, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 180-182.
- WIBIER M., *Marcus Antistius Labeo and the Idea of Legal Literature*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 125-144.
- z 1975 r. = 'Primum non nocere': Kazimierz Kolańczyk on the 1975 Reform of Law Studies in Poland, *Zeszyty Prawnicze*, 22.1 (2022), 41-63.
- NANCKA G., *Scholarly Potential of the Lviv Interwar Romanist Community*, *Právněhistorické Studie*, 52.1 (2022), 103-111.
- TERRENI C., 'Carlo Venturini a tutto tondo': il ricordo di un grande Maestro, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 3-14.
- ŽIHA N., *In memoriam prof. dr. sc. Marko Petrak (1972. – 2022.)*, *Pravni Vjesnik*, 38.1 (2022), 7-8.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

- CHEVREAU E., *The Napoleonic Code and the Roman Law Tradition, in Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, 82-98.
- Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327305.
- D'ONOFRIO M., *Das pactum de non petendo aus einer historischrechtsvergleichenden Perspektive*, *ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2 (2022), 413-438.
- PANDEY N., *What the Roman Constitution Means to Me: Staging Encounters between US and Roman Law on Equality and Proportionality*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 249-269.
- SCHIPANI S., *Le vie dei codici civili e il codice civile cinese, in Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, 131-176.

g) Florilegi, raccolte di casi

b) Tradizione giuridica europea

- AINSLIE J., *Good Faith and Relational Contracts: A Scots-Roman Perspective*, *Edinburgh Law Review*, 26.1 (2022), 29-50.
- BURCZAK K., *Nauka Gracjana o świadkach = Gratian's teaching on witnesses*, *Studia Prawnicze KUL*, 89.1 (2022), 91-110.
- HAMZA G., *Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano*, Andavira, Santiago de Compostela 2022, ISBN 9788484087274.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

- CASAMAYOR MANCISIDOR S., 'rec.' a Cid López R.M. - Domínguez Arranz A., *Madres y familias*

d) Metodologia romanistica

e) Storia della romanistica

- NANCKA G., 'Primum non nocere'. Kazimierz Kolańczyk wobec reformy studiów prawniczych

- en la Antigüedad. *Patrones femeninos en la transmisión de emociones y de patrimonio*, Trea, Gijón 2021, Gerión, 40.1 (2022), 344-346.
- REDUZZI MEROLA F., *Lo schiavo a Roma. Strumento di lavoro e persona*, Satura, Napoli 2022, ISBN 9788876072314.
- RODAK D., *Entwicklungslinien des militärischen Sonderguts (peculium castrense) von Augustus bis Hadrian*, V&R unipress, Wien 2022, ISBN 9783847113850.

b) Diritti reali

- D'ANGELO G., *Civiliter vel naturaliter possidere*, Giappichelli, Torino 2022, ISBN 9788892142756.
- MATAIX FERRÁNDIZ E., *Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms. Gone Under Sea*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004514980.
- OKSANISH J., *Intellectual 'Property': Ownership, Possession and Judgment among Civic Artes*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 189-206.

c) Obbligazioni

- CASTAGNETTI S., *Alcuni aspetti del lavoro subordinato alla luce di Nerazio, 1 responsorum D. 38.1.50, TSDP*, 15 (2022).
- KARLOVIĆ T., *Ignis, incendium, fortuitus casus – D. 19, 2, 9, 3 i opasnost štete od požara kod locatio fundi = Ignis, Incendium, Fortuitus Casus – D. 19, 2, 9, 3 and the Risk of Fire in Locatio Fundi*, Pravni Vjesnik, 37.3-4 (2022), 31-56.
- SKŘEJPEK M., *Sliby v římském právu = Vows in Roman Law*, Revue církevního práva, 14.1 (2022), 33-46.
- SUKAČIĆ M., *Some Remarks on Slave-Sellers' Liability Under Roman Law*, Pravni Vjesnik, 38.1 (2022), 49-65.

d) Successioni e donazioni

- CASAMAYOR MANCISIDOR S., 'rec.' a Cid López R.M. - Domínguez Arranz A., *Madres y familias en la Antigüedad. Patrones femeninos en la transmisión de emociones y de patrimonio*, Ediciones Trea, Gijón 2021, Gerión, 40.1 (2022), 344-346.
- MCCLINTOCK A., *La ricchezza femminile e la 'lex Voconia'*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327336.
- WILLEMS C., *Managing Crises by Way of Ritualization and Exception in Roman Testamentary Succession Law*, Roman Legal Tradition, 18 (2022), 1-22.

e) Processo

- ARCARIA F., *Il praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Satura, Napoli 2022, ISBN 9788876072321.
- DUGAN J., *Beachcombing at the Centumviral Court: Littoral Meaning in the Causa Curiana*, in *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E. Bexley, Bloomsbury Academic, London 2022, 106-124.

**DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE
MEDITERRANEO**

a) Fonti e studi sulle fonti

- ALMOG S., *The Origins of the Law in Homer*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110765939.
- AST R., 'rec.' a *Corpus of Ptolemaic Inscriptions. Part I: Greek, Bilingual, and Trilingual Inscriptions from Egypt. Volume 1: Alexandria and the Delta (Nos. 1-206)*, a cura di A.K. Bowman - C.V. Crowther - S. Hornblower et al., Oxford University Press, Oxford 2021, The Classical Review, 72.1 (2022), 89-92.
- GORRE G., 'rec.' a *The Epigraphy of Ptolemaic Egypt*, a cura di A. Bowman - C. Crowther, Oxford University Press, Oxford 2020, Schepunkte, 22.4 (2022).
- MOORE J.D., *New Aramaic Papyri from Elephantine in Berlin*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004505575.
- SÄNGER P., 'rec.' a *The Epigraphy of Ptolemaic Egypt*, a cura di A. Bowman - C. Crowther, Oxford University Press, Oxford 2020, Historische Zeitschrift, 314.2 (2022), 446-447.
- WHITEHEAD D., *Isokrates: The Forensic Speeches (Nos. 16-21). Introduction, Text, Translation and Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781108303729.

b) Diritto privato

- JUSTEL VICENTE D., *La adopción en la Babilonia casita*, Gerión, 40.1 (2022), 11-36.
- SIMONTON M., *Human Rights and the Ancient Greeks*, 'rec.' a Sternberg R.H., *The Ancient Greek Roots of Human Rights*, University of Texas Press, Austin 2021, The Classical Review, 72.1 (2022), 339-341.

c) Diritto pubblico e penale

- MCAULEY A., *Aspects of the Hellenistic City*, 'rec.' a Saba S., *Isopoliteia in Hellenistic Times*, Brill, Leiden-Boston 2020, The Classical Review, 72.1 (2022), 212-214.

MÜLLER S., 'rec.' a *The Legitimation of Conquest. Monarchical Representation and the Art of Government in the Empire of Alexander the Great*, a cura di K. Trampedach - A. Meeus, Steiner, Stuttgart 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 432-433.

RÖNNBERG M., 'rec.' a. Paga J., *Building Democracy in Late Archaic Athens*, Oxford University Press, Oxford 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 430-431.

SPAHN P., 'rec.' a *Der Alte Orient und die Entstehung der Athenischen Demokratie*, a cura di C. Horst, Harrassowitz, Wiesbaden 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 428-429.

STAVROU D., *Cyprus in the Hellenistic Period*, 'rec.' a Michel A., *Chypre à l'épreuve de la domination Lagide. Testimonia épigraphiques sur la société et les institutions chypriotes à l'époque hellénistique*, École Française d'Athènes, Athens 2020, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 214-216.

d) Storia, cultura e tradizioni

BULTRIGHINI I., *Athenian Microhistory*, 'rec.' a Ackermann D., *Une microhistoire d'Athènes. Le dème d'Aixônè dans l'Antiquité*, École Française d'Athènes, Athens 2018, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 205-207.

GREGORATTI L., *The Story of Dura-Europos*, 'rec.' a James S., *The Roman Military Base at Dura-Europos, Syria. An Archaeological Visualization*, Oxford University Press, Oxford 2019, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 283-285.

REICHERT F., 'rec.' a Parzinger H., *Verdammt und vernichtet. Kulturzerstörungen vom Alten Orient bis zur Gegenwart*, Beck, München 2021, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 398-399.

VALDÉS GUÍA M., *New Perspectives on Slavery in Ancient Greece*, 'rec.' a Forsdyke S., *Slaves and Slavery in Ancient Greece*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 203-205.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

A Community of Peoples: Studies on Society and Politics in the Bible and Ancient Near East in Honor of Daniel E. Fleming, a cura di M. Leonard-Fleckman - L.A.S. Monroe - M.J. Stahl - D.R. Johnson, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004511521.

GIRARDIN M., *L'offrande et le tribut. Histoire politique de la fiscalité en Judée hellénistique et romaine (200 a.C. - 135 p.C.)*, Ausonius, Bordeaux 2022, ISBN 9782356134356.

PAGANONI E., 'rec.' a *Ethnic Constructs, Royal Dynasties and Historical Geography around the*

Black Sea Littoral, a cura di A. Coşkun, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Schepunkte, 22.1 (2022).

Palmyra and the East, a cura di K. Lapatin - R. Raja, Brepols, Turnhout 2022, ISBN 9782503598253.

Witnesses and Evidence in Ancient Greek Literature, a cura di A. Markantonatos - V. Liotsakis - A. Serafim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110751161.

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

CORCORAN S., *Justinian and his Codification throughout the Ages*, in *Codification Throughout Time*, a cura di O. Diliberto - M. Huang, Jovene, Napoli 2022, 47-80.

PROCOPE, *Les guerres contre les Perses, Guerres de Justinien (livres I et II)*, traduction de J. Aubberger, notes de Greatrex, Les Belles Lettres, Paris 2022, ISBN 9782251452661.

b) Diritto privato

c) Diritto pubblico e penale

BRAVO BOSCH M.J., *Teodora y el feminismo jurídico en Bizancio*, Tirant lo Blanch, Valencia 2022, ISBN 9788413979717.

DE TROIA N., *The Oases of Egypt's Western Desert from Byzantine to Islamic Rule: Problems and New Perspectives*, *Journal of Late Antiquity*, 15.1 (2022), 277-303.

DRIJVERS J.W., 'rec.' a Viermann N., *Herakleios, der schwitzende Kaiser. Die oströmische Monarchie in der ausgehenden Spätantike*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, Schepunkte, 22.2 (2022).

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

PUECH V., *Les élites de cour de Constantinople (450-610). Une approche prosopographique des relations de pouvoir*, Ausonius, Bordeaux 2022, ISBN 9782356134752.

STUDER-KARLEN M., *The Emperor's Image in Byzantium. Perceptions and Functions*, in *Meanings and Functions of the Ruler's Image in the Mediterranean World (11th - 15th Centuries)*, a cura di M. Bacci - M. Studer-Karlen - M. Vagnoni, Brill, Leiden 2022, 134-171.

TOUGHER S., 'rec.' a Németh A., *The Excerpta Constantiniana and the Byzantine Appropriation of the Past*, Cambridge University, Cambridge 2018, *Early Medieval Europe*, 30.1 (2022), 145-147.

- VAN NUFFELEN P., 'rec.' a Bleckmann B., *Die letzte Generation der griechischen Geschichtsschreiber. Studien zur Historiographie im ausgehenden 6. Jahrhundert*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Schepunkte, 22.3 (2022).
- WESTEINDE J.V., 'rec.' a *Living the End of Antiquity. Individual Histories from Byzantine to Islamic Egypt*, a cura di S.R. Huebner - E. Garosi - I. Marthot-Santaniello et al., De Gruyter, Berlin-Boston 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 449-451.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO PENALE E PROCESSO

- ALÁČ M., *The Effect of the Roman Law on Punishment*, *Societas et iurisprudentia*, 10.1 (2022), 50-65.
- ARIAS LUCAS G.M., *Protecciones judiciales en el derecho romano derivadas de la violencia en la época republicana*, *Auctoritas Prudentium*, 14 (2022).
- CASCIONE C., 'Quaerere' - 'conquiere'. *La strana continuità 'quaestores' - 'tresviri capitales'*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 133-152.
- D'AMATI L., *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra actio e crimen*, *TSDP*, 15 (2022).
- GAROFALO L., *Ancora sull'homo sacer. Considerazioni in margine a un excursus romanistico di Gennaro Sasso*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 27-62.
- LAMBERTI F., *Apuleio, lo 'straniero' fastidioso*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 177-196.
- MASI DORIA C., *Archetipi della provocatio e problemi istituzionali: una contentio de iure publico nel IV sec. a.C.*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 109-132.
- MILANI M., *La relegazione di Ovidio*, *JUS-online*, 8.1 (2022), 1-34.
- PELLOSO C., *Riflessioni su attestazioni storiche e storiografiche del giudizio duumvirale*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 63-108.
- PROCCHI F., *Il Maestro pisano e il diritto criminale dei romani*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 15-26.

- Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327367.
- SANTALUCIA B., *Osservazioni su BGU II 628 r*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 165-176.
- SCEVOLA R., *Osservazioni sulla venalità del iudex privatus. Rileggendo Carlo Venturini*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 197-252.
- SCOGNAMIGLIO M., *Interpretazione e analogia nel diritto penale romano*, *JUS-online*, 8.1 (2022), 35-72.
- VIHERVALLI U., *Wartime rape in late antiquity: consecrated virgins and victim bias in the fifth-century west*, *Early Medieval Europe*, 30.1 (2022), 3-19.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

b) Repubblica

- DROSS-KRÜPE K., 'rec.' a Pérez González J., *Sumptuary specialists and consumer elites in Rome's world order*, Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona 2021, Schepunkte, 22.4 (2022).
- FRARE M., *Tribuno contro tribuno. Tiberio Gracco versus Marco Ottavio. Seconda edizione riveduta*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327329.
- HURLET F., *Comment les Romains se représentaient leur Empire. L'apport des cursus sénatoriaux (époques républicaine et julio-claudienne)*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne, S 24*, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 203-225.
- KENNEDY J., *Concilier res publica et personnalisation du pouvoir dans les années 50 avant J.-C.? La pensée cicéronienne au service du politique*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne, S 24*, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 61-76.
- SÁNCHEZ GONZÁLEZ V., 'rec.' a *The Triunviral Period, Civil War, Political Crisis and Socioeconomic Transformations*, a cura di F. Pina Polo, Prensas Universidad de Zaragoza-Editorial Universidad de Sevilla, Zaragoza 2020, *Gerión*, 40.1 (2022), 308-311.

c) Principato

- BENOIST S., *A propos d'une République «impériale» en situation: aperçus historiographiques*,

- méthodologiques et programmatiques*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 17-41.
- BENOIST S., *Lectures du De Re Publica en contexte(s), remarques sur la République «impériale»*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 43-59.
- FLOWER H.I., *Auguste, Tibère, et la fin du triomphe romain*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 165-201.
- GÜLBAY O., *Augustan Gods in the Roman West, 'rec.'* a Villaret A., *Les dieux augustes dans l'Occident romain. Un phénomène d'acculturation*, Ausonius, Bordeaux 2019, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 247-249.
- HELLER A., 'rec.' a Sage M., *Septimius Severus and the Roman Army*, Pen & Sword Military, Barnsley 2020, *Sehepunkte*, 22.3 (2022).
- HURLET F., *Comment les Romains se représentaient leur Empire. L'apport des cursus sénatoriaux (époques républicaine et julio-claudienne)*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 203-225.
- KENNEDY J., «Le corps tout entier est asservi à l'âme». *Une réappropriation sénéquienne du pouvoir personnel à l'orée du principatus de Néron*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 227-243.
- LANDREA C., *Concilier l'idéal républicain et le Principat augustéen: la carrière singulière de M. Valerius Messala Corvinus (cos. 31 av. J.-C.)*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 141-163.
- LE DOZE P., *Auguste et la res publica: les implications pratiques d'une restauration*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 117-139.
- SELLA J., *L'imperator au secours de la res publica: un élément central du discours de légitimation du pouvoir impérial et ses origines républicaines*, in *Une République impériale en question? Dialogues d'Histoire Ancienne*, S 24, a cura di S. Benoist, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, 77-115.
- d) Dominato**
- ERNST N., *Constantine II, Constantius II And Constans, 'rec.'* a *The Sons of Constantine, AD 337-361. In the Shadows of Constantine and Julian*, a cura di N.J. Baker-Brian - S. Tougher, Palgrave Macmillan, Cham 2020, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 255-258.
- KARLA G., *Representations of Late Antique Emperors, 'rec.'* a *Emperors and Emperors in Late Antiquity. Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden-Boston 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 258-260.
- LIZZI TESTA R., *Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781472440846.
- SCHORN S., 'rec.' a *A Companion to Julian the Apostate*, a cura di H.-U. Wiemer - S. Rebenich, Brill, Leiden-Boston 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.1 (2022), 173-174.
- VITIELLO M., *Cassiodorus, Theoderic, and the Dream of a Pan-Gothic Kingdom*, *Journal of Late Antiquity*, 15.1 (2022), 160-192.
- e) Opere varie e generali**
- ATAK C., *Democracy Then and Now, 'rec.'* a Pelloso C., *Democracies and Republics Between Past and Future. From the Athenian Agora to e-Democracy, from the Roman Republic to Negative Power*, Routledge, London-New York 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 337-339.
- FAORO D.A., 'rec.' a Cafaro A., *Governare l'impero. La praefectura fabrum fra legami personali e azione politica (II sec. a.C. - III sec. d.C.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, *Sehepunkte*, 22.2 (2022).
- Leadership and Initiative in Late Republican and Early Imperial Rome*, a cura di R.M. Frolov - C. Burden-Strevens, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004511392.
- LÓPEZ NÚÑEZ R., 'rec.' a Davenport C., *A History of the Roman Equestrian Order*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, *Gerión*, 40.1 (2022), 312-315.
- RUIZ MONTIEL J.P., 'rec.' a Ortiz Córdoba J., *Las colonias romanas de César y de Augusto en Hispania*, Signifer Libros, Madrid-Salamanca 2021, *Gerión*, 40.1 (2022), 329-331.
- RUSSO F., *The Role of the Praefectura Fabrum, 'rec.'* a Cafaro A., *Governare l'impero. La praefectura fabrum fra legami personali e azione politica (II sec. a.C. - III sec. d.C.)*, Franz Steiner, Stuttgart 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 236-238.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

- BOYER D.D., *Water Management in Gerasa and its Hinterland From the Romans to AD 750*, Brepols, Turnhout 2022, ISBN 9782503598628.
- COTTON H.M., *Roman Rule and Jewish Life: Collected Papers*, a cura di O. Pogorelsky, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110191448.
- GÓMEZ GARCÍA N., 'rec.' a Houten P., *Urbanisation in Roman Spain and Portugal. Civitates Hispaniae of the Early Empire*, Routledge, London-New York 2021, Gerión, 40.1 (2022), 325-328.
- GÜNTHER S., *Roman Tax Questions*, 'rec.' a Soraci C., *Il lessico della sottomissione. Studi sul termino stipendiarius*, 'L'ERMA' di Bretschneider, Rome-Bristol 2020, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 224-226.
- JAKAB É., *Kaiserliche Rechtspflege und provinzielle Praxis Überlegungen zu C. 3.42.8.pr-1, in Klauselgestaltungen in römischen Testamenten*, a cura di L. Isola, Peter Lang AG, Berlin 2022, 95-128.
- LUCIANI F., *Slaves of the People. A Political and Social History of Roman Public Slavery*, Franz Steiner, Stuttgart 2022, ISBN 9783515131407.
- MESSERER C., *Corpus des papyrus grecs sur les relations administratives entre le clergé égyptien et les autorités romaines*, vol. 4, Brill, Leiden 2022, ISBN 9783506793430.
- PUÉJEAN A., *La Tarentaise Gallo-Romaine*, Nombre 7 éditions, Nîmes 2022, ISBN 9782381539485.
- REDDÉ M., *Gallia Comata. La Gaule du Nord. De l'indépendance à l'Empire romain*, PUR, Rennes 2022, ISBN 9782753582385.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

- CAMIA F., *Aspects of Roman Emperor Cult*, 'rec.' a Letta C., *Tra umano e divino. Forme e limiti del culto degli imperatori nel mondo romano*, Agorà & Co, Sarzana-Lugano 2020, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 241-242.
- CECCONI G.A., *Barbari e pagani. Religione e società in Europa nel tardoantico*, Laterza, Roma-Bari 2022, ISBN 9788858146682.
- COHEN S., *Gelasius and the Ostrogoths: jurisdiction and religious community in late fifth-century Italy*, *Early Medieval Europe*, 30.1 (2022), 20-44.
- GORDILLO HERVÁS R., *Los theokóloi de Atenas: aspectos concernientes a su función en el contexto religioso ateniense del siglo II d.C.*, Gerión, 40.1 (2022), 179-194.
- JEHNE M., 'rec.' a Peralta D.P., *Divine Institutions. Religions and Community in the Middle Roman*

- Republic*, Princeton University Press, Princeton 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 433-435.
- LATHAM J.A., *The Re-invention of the Kalends of January in Late Antiquity: A Public Festival Between "Pagans" and Christians*, *Journal of Late Antiquity*, 15.1 (2022), 69-110.
- SANTANGELO F., *La religione dei Romani*, Laterza, Roma-Bari 2022, ISBN 9788858145326.

b) Società e costume

- ASCOUGH R.S., 'rec.' a Eckhardt B., *Romanisierung und Verbrüderung. Das Vereinswesen im Römischen Reich*, De Gruyter, Berlin 2021, *Sehepunkte*, 22.4 (2022).
- BATTISTELLA C., *Hercules' Wives: Broken Marriages, Revenge and Death in Seneca's Hercules Furens and in the Hercules Oetaeus*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.)*, a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 183-202.
- CHAPOT F., *Le bonheur et l'affection dans le mariage. Remarques sur quelques textes de la littérature latine chrétienne*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.)*, a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 307-333.
- CONSOLINO F.E., *Matrimonio e matrimoni nella poesia non epitalamica di Claudiano*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.)*, a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 381-399.
- DEL CORSO L., *Il libro nel mondo antico. Archeologia e storia (secoli VII a.C.-IV d.C.)*, Carocci, Roma 2022, ISBN 9788829013319.
- FAURE RIBREAU M., *Fin heureuse ou fin de la fête? Les deux faces du mariage dans la comédie romaine*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.)*, a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 21-53.
- FORSDYKE S., *Concepts of Ancient Slavery*, 'rec.' a Vlassopoulos K., *Historicising Ancient Slavery*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 201-203.
- FROELICH S., 'rec.' a Fron C., *Bildung und Reisen in der römischen Kaiserzeit: Pedaideumenoi und Mobilität zwischen dem 1. und 4. Jh. n. Chr.*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 443-444.
- FÜNDLING J., 'rec.' a Bätz A., *Seelen der Stadt. Bibliotheken im kaiserzeitlichen Rom*, Harrassowitz, Wiesbaden 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.1 (2022), 167-168.

- GALLI MILIĆ L., *Peleam iam desiste queri thalamosque minores* (Stat., Achil., 1.90): le mariage en filigrane dans l'Achilléide de Stace, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 221-243.
- GALTIER F., *Le mariage à l'épreuve de la mort dans la Pharsale de Lucain*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 203-220.
- GIBSON R.K., *Calpurnia of Comum and the Ghost of Umbria: Marriage and Regional Identity in the Epistulae of Pliny*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 245-266.
- HARICH SCHWARZBAUER H., *Satirische Transformation des Epithalamiums des Sidonius Apollinaris, Carm. 15.*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 401-417.
- HECQUET NOTI N., *Au-delà du mariage charnel: l'éloge de la sponsa Christi selon Avit de Vienne*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 441-457.
- JOŃCA M., *Unikatowy sarkofag młodego mediolańskiego adwokata z czasów rzymskich = A Rare Roman Sarcophagus Belonging to a Young Lawyer from Milan*, *Zeszyty Prawnicze*, 22.1 (2022), 7-24.
- KEITH A., *Dina canam: Marriage and war in Ovid's Metamorphoses*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 143-162.
- KLAIBER HERSCH K., *Vergil's Tragic Epithalamium*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 109-128.
- LAIGNEAU FONTAINE S., *De l'exaltation idéalisée au rejet provocateur du mariage: itinéraires élégiaques*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 87-107.
- LUCIANI S., *Mariage et philosophie à Rome: de Lucilius à Musonius Rufus*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr-Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 55-86.
- Married Life in Greco-Roman Antiquity*, a cura di C. E. Centlivres Challet, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367345044.
- MCCCLINTOCK A., *Matrimonio e ricchezza femminile a Roma. Glossario giuridico*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr-Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 459-473.
- MIDDLETON G., *Inscriptions On Women, 'rec.'* a Hemelrijk E.A., *Women and Society in the Roman World. A Sourcebook of Inscriptions from the Roman West*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 249-252.
- MORELLI A.M., *Cum dignitate venustas. Eros coniugale e rielaborazione degli auctores classici in Ausonio*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 359-380.
- MORENO A., *Los estereotipos étnicos en Ab urbe condita: un estado de la cuestión*, *Nova Tellus*, 40.1 (2022), 109-135.
- NELIS D.P., *Marriage, fama, and the Story of Idomeneus in Vergil's Aeneid*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 129-142.
- NICOLINI L., *La tomba dell'amore: il matrimonio nel romanzo apuleiano*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 281-306.
- POIGNAULT R., *Héliogabale, ou le mariage perverti*, in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 335-358.
- ROSILLO LÓPEZ C., *La etiqueta epistolar senatorial en el corpus Ciceroniano: normas sociales e infracciones en el siglo I a.C.*, *Gerión*, 40.1 (2022), 115-130.
- SANTORELLI B., *Nubit amicus. Literary Tradition and Social Criticism in Juvenal's Portrait of Gracchus' Wedding* (Sat. 2.117-148), in *Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine* (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.), a cura di L. Galli Milić - A. Stoehr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 267-280.
- The Province of Achaëa in the 2nd Century CE. The Past Present*, a cura di A. Kouremenos, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781032014852.

- VAN MAL-MAEDER D., *Nubere dulce est? Représentations du mariage dans la rhétorique antique, in Au-delà de l'épithalame. Le mariage dans la littérature latine (IIIe s. av. - VIe s. ap. J.-C.)*, a cura di L. Galli Milić - A. Stochr Monjou, Brepols, Turnhout 2022, 163-182.
- c) *Economia***
- BROCK A., *The Diverse Economy of Early Rome*, 'rec.' a Cifani G., *The Origins of the Roman Economy. From the Iron Age to the Early Republic in a Mediterranean Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 216-218.
- ELLIOTT C., *Information and Economy in Rome*, 'rec.' a *Managing Information in the Roman Economy*, a cura di C. Rosillo-López - M. García Morcillo, Palgrave Macmillan, Cham 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 218-221.
- GALLEGO J., *La deruquía ateniense en Lesbos: distribución de la tierra y explotación de los nativos*, *Nova Tellus*, 40.1(2022), 55-86.
- HIRT A., *Roman Investment and Economy*, 'rec.' a *Capital, Investment, and Innovation in the Roman World*, a cura di P. Erdkamp - K. Verboven - A. Zuiderhoek, Oxford University Press, Oxford 2020, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 221-224.
- JAKAB É., *Hajósok és kereskedők a Földközi-tenger mentén [Marinai e mercanti lungo il Mediterraneo]*, in *Studia In Honorem István Stipta 70*, a cura di N. Birher - P. Miskolczi-Bodnár - P. Nagy - J. Z. Tóth, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest 2022, 229-235.
- PERELMAN FAJARDO M.E., *Columela 1.7: problemas de traducción e interpretación*, *Gerión*, 40.1 (2022), 131-152.
- REINARD P., *Aspects of Extramercantile Economies*, 'rec.' a *The Extramercantile Economies of Greek and Roman Cities. New Perspectives on the Economic History of Classical Antiquity*, a cura di D.B. Hollander - T.R. Blanton IV - J.T. Fitzgerald, Routledge, London-New York 2019, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 198-200.
- SALLER R., *Pliny's Roman Economy: Natural History, Innovation, and Growth*, Princeton University Press, Princeton 2022, ISBN 9780691229546.
- SCHULZ R., 'rec.' a De Romanis F., *The Indo-Roman Pepper Trade and the Muziris Papyrus*, Oxford University Press, Oxford 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 445-446.
- SCHUMACHER L., 'rec.' a *Coins of the Roman Revolution, 49 BC-AD 14: Evidence without Hindsight*, a cura di A. Powell - A. Burnett, Classical Press of Wales, Swansea 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 441-442.
- d) *Storia militare***
- DRINKWATER J.F., *The Battle of Mursa, 351: Causes, Course, and Consequences*, *Journal of Late Antiquity*, 15.1 (2022), 28-68.
- GOLDMANN F., 'rec.' a Sommer M., *Schwarze Tage. Roms Kriege gegen Karthago*, Beck, München 2021, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 437-439.
- GONZÁLEZ-SALINERO R., *Military Service and the Integration of Jews into the Roman Empire*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004506756.
- HULOT S., *Mass Violence in Roman Warfare*, 'rec.' a Baker G., *Spare No One. Mass Violence in Roman Warfare*, Rowman and Littlefield, Lanham-Boulder-New York-London 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 229-231.
- WOZNICZKA P., 'rec.' a Barca N., *Rome's Sicilian Slave Wars: the revolts of Eunus & Salvius 136-132 and 105-100 BC*, Pen & Sword Military, Barnsley 2020, *Sehepunkte*, 22.1 (2022).
- e) *Ideologie, politica, storiografia, ecc.***
- BEHRISCH L., 'rec.' a Stasavage D., *The Decline and Rise of Democracy. A Global History from Antiquity to Today*, Princeton University Press, Princeton 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.1 (2022), 136-138.
- BONO M., *Alla ricerca della civilitas. Le relazioni tra princeps e aristocrazia nella Storia Romana di Cassio Dione*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, ISBN 9782848679228.
- BRIZZI G., *Roma contro i Parti. Due imperi in guerra*, Carocci, Roma 2022, ISBN 9788829011605.
- CHRYSANTHOU S.C., *Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian's History of the Empire*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004516892.
- DE NICOLAY R., *Cicero's Political Philosophy in Its Republican Context*, 'rec.' a Schofield M., *Cicero. Political Philosophy*, Oxford University Press, Oxford 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 141-143.
- GRAU D., *La Mémoire numismatique de l'Empire romain*, Les Belles Lettres, Paris 2022, ISBN 9782251452395.
- LEONARD V., *In Defiance of History. Orosius and the Unimproved Past*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781472474681.
- Negotiation, Collaboration and Conflict in Ancient and Medieval Communities*, a cura di C. Krötzel - K. Mustakallio - M. Tamminen, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781032234458.

- Rome: *An Empire of Many Nations. New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity*², a cura di J.J. Price - M. Finkelberg - Y. Shahar, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781009256223.
- SCHREIBER L., 'De Prole Augenda' Metellusa Macedoniskiego A Aulus Gelliusus ('Noctes Atticae' 1,6) – Ta Sama Czy Dwie Różne Mowy? = Metellus Macedonicus' De prole Agenda and Aulus Gellius' Attic Nights' 1,6: the Same, or Two Different Orations?, *Zeszyty Prawnicze*, 22.1 (2022), 25-40.
- The *Intellectual Climate of Cassius Dio*, a cura di A. Kemezis - C. Bailey - B. Poletti, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004510487.
- WADDEN P., *British identity in late antiquity and the early Middle Ages: some aspects of continuity and change*, *Early Medieval Europe*, 30.1 (2022), 45-72.
- f) Studi vari e di carattere generale**
- CARDOSO BUENO D.A., *El tratado De vita contemplativa de Filón de Alejandria en el marco de la pentalogía que le atribuye Eusebio de Cesarea*, *Gerión*, 40.1 (2022), 153-178.
- FEUSER S., 'rec.' a Karivieri A., *Life and Death in a Multicultural Harbour City. Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity*, Institutum Romanum Finlandiae, Roma 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 435-437.
- FROELICH S., *Stadttor und Stadteingang. Zur Alltags- und Kulturgeschichte der Stadt in der römischen Kaiserzeit*, V&R, Göttingen 2022, ISBN 9783949189180.
- HEITMANN-GORDON H., 'rec.' a Riggsby A.M., *Mosaics of Knowledge. Representing Information in the Roman World*, Oxford University Press, Oxford 2019, *Schepunkte*, 22.1 (2022).
- IBRIC S., *Dworkin und Aristoteles. Über die Ungerechtigkeit. Führt der Fokus auf die Ungerechtigkeit zu «gerechteren» Gerechtigkeitstheorien?*, Schulthess Verlag, Zürich 2022, ISBN 9783725584123.
- LE ROUX P., *L'Empire romain*, PUF, Paris 2022, ISBN 9782715409651.
- LE ROUX P., *L'Empire romain. Histoires et modèles. Scripta varia III*, PUR, Rennes 2022, ISBN 9782753582071.
- LENDON J.E., *That Tyrant, Persuasion: How Rhetoric Shaped the Roman World*, Princeton University Press, Princeton 2022, ISBN 9780691221007.
- MACDOUGALL E., *Roman Coins as Historical Sources*, 'rec.' a Yarrow L.M., *The Roman Republic to 49 BCE. Using Coins as Sources*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 231-233.
- SCHOOLMAN E.M., 'rec.' a Herrin J., *Ravenna: Capital of Empire, Crucible of Europe*, *Journal of Late Antiquity*, 15.1 (2022), 317-318.
- SEHLMAYER M., 'rec.' a *Migration, Mobility and Language Contact in and around the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Clackson - P. James - K. McDonald et al., Cambridge University Press, Cambridge 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.1 (2022), 130-131.
- g) Papirologia**
- Edition griechischer Papyri aus der Kölner Papyrussammlung. Das Archiv des Sarapion (P Köln Sarapion)*, a cura di R. Vecchiato, Brill, Leiden 2022, ISBN 9783506793737.
- MESSERER C., *Corpus des papyrus grecs sur les relations administratives entre le clergé égyptien et les autorités romaines*, IV, Brill, Leiden 2022, ISBN 9783506793430.
- MOORE J.D., *New Aramaic Papyri from Elephantine in Berlin*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004505575.
- SCHULZ R., 'rec.' a De Romanis F., *The Indo-Roman Pepper Trade and the Muziris Papyrus*, Oxford University Press, Oxford 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.2 (2022), 445-446.
- b) Epigrafia e paleografia**
- ABASCAL J.M., 'rec.' a Moralejo Ordax J., *Ejército y soldados de Roma. Epigrafía y territorio en la Hispania citerior altoimperial*, Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid 2021, *Gerión*, 40.1 (2022), 332-336.
- AST R., 'rec.' a *Corpus of Ptolemaic Inscriptions. Part I: Greek, Bilingual, and Trilingual Inscriptions from Egypt. Volume 1: Alexandria and the Delta (Nos. 1-206)*, a cura di A.K. Bowman - C.V. Crowther - S. Hornblower et al., Oxford University Press, Oxford 2021, *The Classical Review*, 72.1 (2022), 89-92.
- BEGASS C., 'rec.' a *The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra). Vol. 2: Late Roman, Byzantine and Other Texts*, a cura di S. Mitchell - D. French, Beck, München 2019, *Historische Zeitschrift*, 314.1 (2022), 170-171.
- CURCHIN L.A., *Family Relations in Mauretania Tingitana: An Analysis of the Epigraphic Evidence*, *Gerión*, 40.1 (2022), 195-220.
- ELTON H., 'rec.' a Cubas Díaz J.C., *Das Sepulkralwesen im Rauhen Kilikien am Ende der Antike. Funerärarchäologie und Grabepigraphik einer spätantiken Landschaft*, Verlag Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2021, *Schepunkte*, 22.4 (2022).
- FERNÁNDEZ URIEL P., 'rec.' a Santos Yanguas N., *Muerte y más allá en Asturias antigua*.

- Inscripciones oicomorfas y mundo funerario en época romana*, Ediciones Clásicas, Madrid 2021, Gerión, 40.1 (2022), 339-340.
- GÓMEZ JIMÉNEZ S., 'rec.' a *Sub Ascia. Estudios sobre Carmina Latina Epigraphica*, a cura di M. Limón Belén - C. Fernández Martínez, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2020, Gerión, 40.1 (2022), 341-343.
- GORRE G., 'rec.' a *The Epigraphy of Ptolemaic Egypt*, a cura di A. Bowman - C. Crowther, Oxford University Press, Oxford 2020, Sehepunkte, 22.4 (2022).
- MIDDLETON G., *Inscriptions on Women*, 'rec.' a Hemelrijk E.A., *Women and Society in the Roman World. A Sourcebook of Inscriptions from the Roman West*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, The Classical Review, 72.1 (2022), 249-252.
- MORENO BENITO A., 'rec.' a Herrera Rando J., *Cultura epigráfica y romanización en la Hispania meridional. La epigrafía pública entre la República y el Imperio*, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Vitoria 2020, Gerión, 40.1 (2022), 321-324.
- RAMÍREZ SÁNCHEZ M. - GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M^oC., *Problemas de epigrafía y teonimia local en el noroeste español: El dossier de Coso*, Gerión, 40.1 (2022), 221-253.
- SÄNGER P., 'rec.' a *The Epigraphy of Ptolemaic Egypt*, a cura di A. Bowman - C. Crowther, Oxford University Press, Oxford 2020, Historische Zeitschrift, 314.2 (2022), 446-447.
- SCHMIEDER C., *Bild und Text auf römischen Mosaiken. Intermediale Kommunikationsstrategien im Kontext der Wohnkultur des 3.-5. Jahrhunderts*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110775365.
- SCHUMACHER L., 'rec.' a *The Tabula Lugdunensis. A Critical Edition with Translation and Commentary*, trad. S.J.V. Malloch, Cambridge University Press, Cambridge 2020, Historische Zeitschrift, 314.1 (2022), 168-170.
- STAVROU D., *Cyprus in the Hellenistic Period*, 'rec.' a Michel A., *Chypre à l'épreuve de la domination Lagide. Testimonia épigraphiques sur la société et les institutions chypriotes à l'époque hellénistique*, École Française d'Athènes, Athens 2020, The Classical Review, 72.1 (2022), 214-216.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

(anno 2021)

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (Slovacchia)
 Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (AHAMM)
 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Serbia)
 Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)
 Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S.A. Segreti"
 Anzeiger für die Altertumswissenschaft
 Archivio Giuridico (AG)
 Bollettino di studi latini
 Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines
 Dialogues d'histoire ancienne
 Dumbarton Oaks papers (DOP)
 Estudios bizantinos. Revista de la Sociedad Española de Bizantinística
 Fundamina. A Journal of Legal History
 Годишник на Правниот факултет „Јустинијан први“ во Скопје [Godišnik na Pravniot fakultet „Justinijan prvi“ vo Skopje] (Macedonia del Nord)
 Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Croazia)
 Historische Zeitschrift
 INDEX. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law
 Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law (IAH)
 Ius romanum (periodicum digitale) (Bulgaria)
 Journal of Late Antiquity
 Journal on European History of Law (JEHL)
 JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
 JUS. Rivista di Scienze Giuridiche
 Klio. Beiträge zur Alten Geschichte
 KOINΩNIA. Rivista dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi
 Ktēma. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques
 Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (LR)
 Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité (MEFRA)
 Minima Epigraphica et Papyrologica
 Právněhistorické Studie (Repubblica Ceca)
 Pravni Vjesnik. Časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (Croazia)
 Rechtsgeschichte - Legal History
 Revija za pravo i ekonomiju (Bosnia ed Erzegovina)
 Revista de Derecho Romano
 Revista de Derecho Romano "Pervivencia" - Universidad del Salvador (PERVIVENCIA)
 Revista General de Derecho Romano (RGDR)
 Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
 Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)
 Rivista di Diritto Romano (RDR)

Rivista Storica dell'Antichità (RSA)
Sehepunkte
Specula iuris. An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence
Studia Iuridica Lublinensia (Polonia)
Studia Prawnicze KUL (Polonia)
Studia Prawno-Ekonomiczne (Polonia)
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
Tesserae iuris
The Ancient History Bulletin
The Classical Quarterly
The Journal of Roman Studies (JRS)
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal History Review (LHR)
Зборник Матице српске за класичне студије [Zbornik Matice Srpske za klasične studije] = Journal of Classical Studies Matica Srpska (Serbia)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Croazia)
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)
Zeszyty Prawnicze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polonia)

(anno 2022)

Early Medieval Europe
Gerión. Revista de Historia Antigua
Historische Zeitschrift
Journal of Late Antiquity
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
Nova Tellus. Revista semestral del Centro de Estudios Clásicos
Právněhistorické Studie (Repubblica Ceca)
Pravni Vjesnik. Časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (Croazia)
Sehepunkte
Studia Prawnicze KUL (Polonia)
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
The Classical Review
Zeszyty Prawnicze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polonia)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione 'Sullo scaffale' può inviare il pdf all'indirizzo sulloscaffale.tesseraeiuris@gmail.com. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.

Indice

<i>Editoriale</i>	5
<i>Saggi</i>	9
La <i>captatio testamentorum</i> frente al derecho <i>Francisco Cuena Boy</i>	11
Filippo Serafini e il dialogo con il diritto oltreconfine <i>Iole Fagnoli</i>	45
Prassi belliche antiche, studi postcoloniali e moderna nozione di “crimini internazionali”: una comparazione possibile? <i>Mario Fiorentini</i>	65
Strutture operative e logiche costituzionali del regime di Cesare <i>Roberto Scevola</i>	145
Significati e confini del giuridico nella filosofia di Seneca <i>Maria Zanichelli</i>	233
<i>Periscopio</i>	269
Roman Law Tradition in Croatia: Marko Petrak’s Legacy <i>Tomislav Karlović, Henrik-Riko Held</i>	271
Formalismo negoziale e deroghe emergenziali: il cd. <i>testamentum tempore pestis conditum</i> <i>Enrico Sciandrello, Alice Cherchi</i>	279
<i>Sul tavolo</i>	297
L’eguaglianza come ‘struttura nascosta’ dell’ <i>obligatio</i> romana <i>Paolo Garbarino</i>	299
Il tempo dei giuristi romani <i>Paolo Garbarino</i>	300
I <i>prodigia</i> e il diritto <i>Paolo Garbarino</i>	303
Emilio Macro, o dell’amministrazione imperiale unitaria <i>Renzo Lambertini</i>	304
Altro che piramidi e Partenone, le fognature romane <i>Renzo Lambertini</i>	308
L’onesto coraggio dell’impopolarità scientifica <i>Renzo Lambertini</i>	313

Su quali basi il creditore pignoratizio può alienare una cosa non sua? <i>Renzo Lambertini</i>	317
Echi di follia nella vicenda processuale di Sesto Roscio <i>Renzo Lambertini</i>	321
Justinians Beruf für Gesetzgebung <i>Renzo Lambertini</i>	326
La Parafrasi, il metodo, gli ‘svarioni’ dell’ <i>antecessor</i> <i>Renzo Lambertini</i>	332
<i>A proposito di</i>	341
Giuliano e la causalità <i>Grzegorz J. Blicharz</i>	343
A proposito di una ricerca interdisciplinare <i>Lucio De Giovanni</i>	353
Teodora e la condizione della donna nell’età imperiale <i>Marina Evangelisti</i>	359
<i>Sullo scaffale</i>	375
2021	
Fonti giuridiche (Edizioni di fonti; Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti; Opere palinogenetiche; Fonti medievali)	379
Sussidi (Enciclopedie; Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.; Repertori bibliografici; Sussidi informatici; Lessici)	379
Raccolte di scritti (Atti di congressi, convegni, ecc.; Studi in onore; Pubblicazioni varie)	380
Opere di interesse generale (Profili generali del diritto romano; Studi sulle fonti giuridiche; Studi sulle fonti non giuridiche; Metodologia romanistica; Storia della romanistica; Teoria generale e comparazione giuridica; Florilegi, raccolte di casi; Tradizione giuridica europea)	381
Diritto privato (Persone e famiglia; Diritti reali; Obbligazioni; Successioni e donazioni; Processo)	390
Diritti dell’antico Oriente mediterraneo (Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizioni; Raccolte di scritti e atti di convegni)	398
Diritto bizantino (Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizione dell’Impero d’Oriente; Raccolte di scritti e atti di convegni)	399
Diritto penale e processo	404
Storia della costituzione romana (Stato città; Repubblica; Principato; Dominato; Opere varie e generali)	405
Amministrazione e fisco	408

Storia della civiltà antica (Religione; Società e costume; Economia; Storia militare; Ideologie, politica, storiografia, ecc.; Studi vari e di carattere generale; Papirologia; Epigrafia e paleografia)	410
2022	
Fonti giuridiche (Edizioni di fonti; Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti; Opere palinogenetiche; Fonti medievali)	419
Sussidi (Enciclopedie; Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.; Repertori bibliografici; Sussidi informatici; Lessici)	419
Raccolte di scritti (Atti di congressi, convegni, ecc.; Studi in onore; Pubblicazioni varie)	419
Opere di interesse generale (Profili generali del diritto romano; Studi sulle fonti giuridiche; Studi sulle fonti non giuridiche; Metodologia romanistica; Storia della romanistica; Teoria generale e comparazione giuridica; Florilegi, raccolte di casi; Tradizione giuridica europea)	420
Diritto privato (Persone e famiglia; Diritti reali; Obbligazioni; Successioni e donazioni; Processo)	421
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo (Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizioni; Raccolte di scritti e atti di convegni)	422
Diritto bizantino (Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente; Raccolte di scritti e atti di convegni)	423
Diritto penale e processo	424
Storia della costituzione romana (Stato città; Repubblica; Principato; Dominato; Opere varie e generali)	424
Amministrazione e fisco	426
Storia della civiltà antica (Religione; Società e costume; Economia; Storia militare; Ideologie, politica, storiografia, ecc.; Studi vari e di carattere generale; Papirologia; Epigrafia e paleografia)	426

